Bibl. Theol.
Prov. Rom.

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

SECONDA SERIE

VOLUME II.

(V. della XII della intera Collezione)

ROMA
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1900-1901

Monitor ecclesiasticus D. Luigi Frazzi Trento

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME II.

(VOL. XII. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE P LIBRARY ME Alma, California R & M A

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1900

15692

1900

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Se possa sanarsi in radice una unione concubinaria e poi civile, in cui prima dell' atto civile, lo sposo siasi reso impotente.

Beatissime Pater!

Berta catholica Archidioeceseos M. soluta, cum Titio acatholico pariter soluto, ex quinque circiter annis in concubinatu fide praestita et cum affectu maritali vivens, novissime, nempe die mensis septembris anni 1898, cum eo matrimonium, quod vocant civile, coram magistratu civili iniit. Ex ista coniunctione duae proles exortae sunt, quarum altera die 29 m. septembris 1894 nata catholice et baptizata est et educata, altera, die 29 m. martii 1896 nata, paucis septimanis post nativitatem decessit.

Parocho dictae Bertae vehementer allaborante ut ad validum et licitum matrimonium adducatur, tandem res in eo est ut dispensationi super religionis mixtae impedimentum, praemissis debitis cautionibus, iam locus per se esse posset, nisi impedimentum perpetuae impotentiae intercessisset, ex eo proveniens, quod dictus Titius mense iunio 1896 (i. e. duobus annis ante celebrationem matrimoni civilis) operatione chirurgica utroque teste privatus existit. Restare solum videtur, ut ad dispensationem in radice coniunctionis petendam confugiatur. Revera intentio, seu consensus matrimonialis non defuit, nec saltem post contractum civile matrimonium extrinseca species matrimonii deest, adeo ut dictae partes pro coniugibus communiter habeantur. Cum per sanationem saluti animae resipiscentis et legitimitate prolis superstitis provideatur, denegata vero sanatione separatio minime fieri posset et gravissima scandala pertimescenda forent, ideo preces mulieris catholicae pro obtinenda gratia enixe commendamus.

Feria Vloco IV, 8 Martii 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inqui-

sitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, omnibus rite diligenterque perpensis, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

In casu exposito sanationem in radice concedi non posse; et ad mentem. Mens est quod cum matrimonium revalidari nequeat, putati coniuges illico separari deberent. Si vero hoc moraliter impossibile sit, saltem adhibitis cautelis sub eodem tecto cohabitent uti frater et soror. Quod vero ad canonicam prolis legitimationem, eam per rescriptum Principis rite expediendum concedi posse (1).

---

(1) La ragione di questa decisione è manifesta. Si può sanare il matrimonio in radice quando vi è questa radice, cioè quando il matrimonio fu celebrato realmente col voluto consenso *de praesenti*, benchè per qualche impedimento fosse nullo; e si può dar solo quando fu nullo per qualche impedimento ecclesiastico, non già di diritto di natura o divino. Ora in questo caso abbiamo 1.° la unione concubinaria e 2.° la unione civile. Ma la prima non ha nessuna forma di matrimonio; e la seconda fu fatta con impedimento di diritto naturale.

E vaglia il vero. L'unione concubinaria non è nè può aver forma di matrimonio, il quale deve celebrarsi con vero consenso *de praesenti*, e questo non può presumersi in quella illecita relazione. Nè si dica che la detta unione può almeno rivestire la natura di sponsali che, susseguiti da copula con animo maritale, fanno presumere il consenso di matrimonio. Imperocchè a prescindere che questo animo maritale non può provarsi; a prescindere che tale presunzione di matrimonio del diritto antico delle Decretali fu abrogata dal Decreto di Leone XIII del 15 febbr. 1892 (*Mon. Eccl.* Vol. VII. P. II, p. 28), abbiamo nel caso che trattasi di matrimonio misto, cioè illecito, il quale rende invalidi gli sponsali (De Angelis *Prael. Iur. Can.* L. IV, t. 1, n. 8; Gasparri *De matr.* n. 36 sq.); e però cade ogni presunzione.

L'unione civile poi, che susseguì, avrebbe potuto aver forma di matrimonio e sarebbe stata sanabile (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 64), se non vi fosse stato nessun impedimento di diritto di natura o divino. Ma nel caso abbiamo che Tizio divenne impotente *prima* del vincolo civile; e tutti sanno che la impotenza antecedente e perpetua è impedimento di diritto naturale, da non potersi mai dispensare. Onde questo vincolo rimane del tutto insanabile per autorità della Chiesa.

Per questa ragione altresì, dato e non concesso che la precedente unione concubinaria fosse sanabile in radice, pure non sarebbesi potuta dare oggidì la detta sanazione, per essere sopravvenuta l'impotenza, da cui non può dispensarsi. Checchè infatti dicano alcuni, la sentenza oggidì certa e ricevuta si è che la dispensa in radice non rivalida il matrimonio dalla prima unione, ma dal punto in cui la dispensa va fulminata; e se dicesi che *retrotrahitur* quella prima unione, ciò è solo per l'effetto della legittimazione della prole. Di ciò speriamo parlar di proposito nelle Consultazioni.

Nel caso proposto, non potendosi sanare in radice il matrimonio, i creduti coniugi dovrebbero subito separarsi. Però, tenuto conto delle gravi circostanze, la S. C. applica ad essi il disposto del c. *4. de frigid. IV, 15*, in cui

Sequenti vero feria VI, die 9 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ac R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario concessas, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. Pp. XIII resolutionem E.morum ac R. morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se l' associare ed il trasportare i cadaveri alla sepoltura possa essere diritto di una sola confraternita.

Verulana Jurium — 24 Febbr. 1899 — Con decreto del 17 gennaro 1897 il Vescovo di Veroli aveva proibito alla Pia Unione della B. V. della Pietà, come ad ogni altro pio sodalizio di quel luogo (tranne alle confraternite *dei Sacconi* e *dei Sacchetti* per speciale privilegio loro competente), di associare, trasportare e tumulare i cadaveri dei defunti, benchè ascritti ai loro sodalizii; giacchè tal diritto spettava alla confraternita della *Orazione e Morte*, la quale fu nel 1575 istituita dall' Ordinario con quel fine; nel 1576 fu riconosciuta con bolla di Gregorio XIII, e fu ascritta poi all' Arciconfraternita della Morte di Roma che avea lo stesso scopo.

Contro questo decreto vescovile la Pia Unione della B. V. della Pietà appellò alla S. C. de' VV. e RR., la quale in pieni comizii, il dì 11 marzo 1898, al dubbio: *An et quomodo Episcopi decretum sustineatur in casu,* rispose: *Non sustineri.* Contro questa decisione il sodalizio della *Orazione e Morte* subito chiese il benefizio di una nuova udienza, che fu concesso.

La causa fu trattata col dubbio:

An et quomodo sit confirmanda vel revocanda decisio diei 11 martii 1898 in casu?

---

per la impotenza soppravvenuta nei matrimonii già contratti sta detto: " Romana Ecclesia consuevit in consimilibus indicare, ut quas tamquam uxores habere non possunt habeant ut sorores. „

- Quanto alla legittimazione della prole, nel caso, trattasi solo degli effetti ecclesiastici, essendo messi in salvo gli effetti civili, pel vincolo civile di già contratto. Non potendosi avere siffatta legittimazione colla dispensa in radice, la si offre, se si vuole col rescritto del Principe, da chiedersi al Romano Pontefice. N. d. R.

Ed il dì 24 febbraio 1899 fu risolta:

In decisis et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto di dare il feretro e le coltre funebre è diritto parrocchiale, come al parroco spettano i funerali. Ora i diritti parrocchiali sono imprescrittibili.

b) Il diritto di trasportare e seppellire i cadaveri è opera di misericordia; quindi non può essere monopolio di nessuno; e ancora perciò è imprescrittibile.

c) Dato pure che qualche confraternita abbia trasportato cadaveri di fedeli non ascritti ad essa, ciò potè avvenire per invito delle famiglie dei defunti: il che neanco può prescriversi, trattandosi di cosa facoltativa.

d) Così pure fu deciso dalla S. C. del Concilio il 30 giugno 1877 *in Firmana iurium.* Trattavasi di un decreto di quella Curia che attribuì alla sola confraternita del SS. Sacramento, ad esclusione dell' altra del SS. Suffragio, il diritto di dare il feretro e la coltre, di trasportare e seppellire i cadaveri, diritto da quella reclamato per antica consuetudine. Al dubbio: " An decretum Curiae Archiepiscopalis Firmanae sit confirmandum vel infirmandum in casu fu risposto: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

e) Nel caso fu eccepito che il Vescovo non può aggiudicare un tal diritto ad una confraternita con lesione del diritto delle altre. Gregorio XIII approvò solamente *la erezione* di quel sodalizio, non già il preteso diritto. Non vi fu neanco consuetudine prescritta.

II.

Circa le sacre ordinazioni di Regolari.

Taurinen. Ordinationis — 24 Febbr. 1899 — Nel marzo del 1897 il Superiore generale de' Missionarii Salesiani fece istanze alla S. C. de' VV. e RR. che i chierici di quella società, con lettere dimissorie dei proprii superiori, potessero essere ordinati in qualunque tempo dell' anno, *etiam extra tempora*, da qualsivoglia Vescovo cattolico. La S. C., con rescritto del 2 aprile 1897, consentì, ma colla clausola, *dummodo Episcopus dioecesis, in cuius limitibus pia domus ordinandi reperitur a sua dioecesi abfuerit, aut non fuerit ordinationem habiturus, iuxta decretum Clementis VIII diei 15 Martii 1596, servatis in reliquis, tum quoad egressum ab Instituto, tum quoad sacrae theologiae curriculum, dispositionibus nuperrimi decretis Aucti admodum.*

Nel seguente mese di luglio il Procuratore generale della medesima Congregazione insistette per ottener la facoltà *etiamsi Ordinarius localis habeat ordinationes debitis temporibus;* e la S. C. rispose: *attentis expositis extraordinariis rerum adiunctis, pro gratia pro una vice tantum.*

Non contento di ciò il Superiore generale, fece novelle premure nel 1898 per ottenere che i suoi alunni venissero ordinati da qualunque Vescovo, in qualsivoglia tempo, benchè l' Ordinario locale tenesse ordinazione.

Essendo questa domanda di cosa a bastanza grave, fu voluta sommettere al giudizio della Congregazione generale dei VV. e RR. col dubbio:

An piae Societati Salesianae concedendum sit privilegium dimittendi suos subditos ordinandos ad quemcumque catholicum Antistitem cum Sede Apostolica communionem habentem, etiamsi Ordinarius localis habeat ordinationes debitis temporibus cum facultate extra tempora in casu?

Ed esaminatala accuratamente, non ostanti i meriti amplissimi di quella Congregazione, pure il dì 24 febbraio 1899 fu rescritto:

Negative, sed eidem Societati concedatur indultum extra tempora dumtaxat ad quinquennium, ixxta formulam, servatis aliis de iure servandis.

Eccone le precipue ragioni:

a) Ostavano alla grazia implorata le sanzioni del Tridentino, confermate da' Rom. Pontefici Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII, Innocenzo XIII e soprattutto Benedetto XIV nella sua celebre Costituz. *Impositi nobis* dell' anno 1747.

b) In detta Costit. Bened. XIV riassume la storia di questa controversia, suscitata dai Vescovi di domicilio da una parte e dai Regolari dell' altra: da quelli che volevano il diritto di ordinare sudditi non appartenenti più ai Vescovi di origine; dà questi che accampavano privilegii e comunicazioni di privilegii.

c) La controversia fu prima risolta da Greg. XIII nella costit. *In tanta rerum* dell' anno 1570, e nella causa dei Monaci Cartusiani fu stabilito i Regolari dover essere ordinati dal Vescovo, nella cui diocesi è sito il monastero, o da qualche altro Vescovo con licenza dell' Ordinario diocesano.

d) La medesima quistione fu rinnovata sotto Sisto V ad istanza dell' Ordine dei Predicatori, e quel Pontefice decretò che i superiori monastici potessero dirigere le dimissorie per tali ordinazioni al Vescovo diocesano, eccetto se questi fosse assente, o non tenesse ordinazione.

e) Clemente VIII, nel suo celebre decreto del 15 marzo 1596, a troncare ogni altro litigio, confermò il detto decreto di Sisto V ed impose l' obbligo al Vescovo ordinante di esaminare i giovani da promuovere,

ed ai superiori monastici di non differire le dimissorie al tempo, nel quale fosse assente il Vescovo del luogo o non tenesse ordinazione; ed in questo caso si dovesse esprimere tal causa nelle dimissorie. Ciò sotto pena della privazione dell' officio, della dignità, e dell' amministrazione; della privazione ancora della voce attiva e passiva e di altre pene ad arbitrio.

f) Ciò nondimeno sorsero altri litigii da parte dei Vescovi di origine, che pretendevano dar le dimissorie agli antichi sudditi, tuttochè partiti già pel chiostro; onde fu necessario il decreto della S. C. del Conc. del dì 28 febbr. 1654 che disobbligava gli ordinandi regolari ad esibire le dimissorie degli Ordinarii di origine.

g) I Regolari d' altra parte eccepivano privilegii antichi e comunicazioni di privilegii, onde credevansi esenti dalle prescrizioni di Clemente VIII. Tal quistione fu esaminata da un' apposita commissione, istituita da Innoc. XIII, in cui fu secretario Bened. XIV, allora Mons. Lambertini. Questa, il dì 30 maggio 1723, decise, siffatti privilegii valere solamente se ottenuti dopo il Tridentino (che li aveva abrogati) benchè prima del decreto di Clem. VIII; e valere se ottenuti direttamente, non per comunicazione.

h) Dopo narrate queste cose nella cit. Costit. *Impositi nobis,* Bened. XIV confermò in essa i detti decreti e vi aggiunse del suo che un Vescovo estraneo non possa ordinare un alunno religioso se il Vicario generale o almeno il Cancelliere del Vescovo del domicilio non attesti essere questi assente o non tenere ordinazione nel prossimo tempo stabilito dalla Chiesa. Quando poi ad asserite privilegii, dichiarò valere solamente i conceduti o confermati *in forma specifica* dopo il Tridentino; e di questi poterne usare i Regolari per giusta causa, non *ad pompam.*

i) Posta adunque siffatta costante ed uniforme legge che riconosce e conferma il diritto del Vescovo del domicilio, giustamente la S. C. non credette derogarne nel caso dell' Istituto Salesiano (1).

III.

Circa le scuole normali, da tenersi dalle Religiose insegnanti.

Aventionen. Scholae normalis — 17 Mar. 1899 — Una grande controversia fu suscitata non ha guari in Francia circa la istituzione delle

(1) Circa le norme da tenersi presenti nelle ordinazioni degli alunni regolari, vedi quanto fu detto nel Mon. Eccl. Vol. XI, p. 124 segg.

scuole normali per le Suore insegnanti, che aspirano ai titoli legali. Diè motivo alla disputa un libro pubblicato da Suor Maria del Sacro Cuore della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora, col titolo: *Religiosae docentes et Necessitas Apostolatus.* In esso cercasi dimostrare la inferiorità delle scuole delle Suore in rispetto a quelle dello Stato, sotto il doppio rispetto della istruzione e della pedagogia; e vi si propone un nuovo metodo e nuove regole di studii per ovviare a tale inconveniente.

Affinchè in cosa così grave si potesse avere un giusto ed autorevole giudizio, il Vescovo di Avignone interrogò la S. C. de' VV. e RR. Così fecero pure altri Vescovi. La S. C. innanzi tutto volle sentire il suffragio di tutto l' Episcopato Francese; ed avutolo, prese ad esame accuratissimo la quistione ne' comizii del 17 marzo 1899. La risoluzione va contenuta nella seguente lettera, mandata ai Vescovi della Francia:

Illustrissime ac Rev.me Domine,

In plenario Conventu E.morum Patrum huius S. C. Episcoporum et Regularium habito in Aedibus Vaticanis die 17 Martii 1899, proposita fuit Causa Avenionen. Scholae Normalis, sub hisce quae sequuntur dubiorum formulis:

1.° *Se convenga approvare il disegno della creazione di una grande Scuola normale per le Religiose insegnanti, quale è proposto nel libro di Suor Maria del Sacro Cuore.*

Et quatenus negative:

2.° *Se convenga adottare qualche misura per migliorare l' insegnamento femminile negli Istituti Religiosi.*

Universa rei ratione mature perpensa, E.mi Patres respondendum censuerunt:

Ad primum: negative et librum esse reprehensione dignum.

Ad secundum: non esse locum ordinationi generali: providebitur, quatenus opus fuerit, in casibus particularibus: interim vero per Galliarum Episcopos notum fiat Religiosis Mulierum Congregationibus, quibus ex apostolica approbatione munus commissum est erudiendi in pietate et scientia adolescentulas, sese bene admodum meruisse de christiana et civili puellarum institutione; ac propterea Sacra haec Congregatio, dum debitas eis rependit laudes, spem firmam fovet eas etiam in posterum muneri suo non defuturas, atque, dirigentibus, ut par est, et coadiuvantibus Episcopis, media idonea adhibituras, quibus valeant iustis christianarum familiarum desideriis cumulate respondere

et alumnas sibi concreditas ad eam provehere culturam quae mulierem christianam deceat.

Et facta de praemissis relatione SS.mo D. N. Leoni Papae XIII in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Prefecto die 24 Martii, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum sententiam in omnibus ratam habere et confirmare dignata est.

Haec Sacrae Congregationis nomine significanda habui Amplitudini Tuae Rev.mae, cui in testimonium observantiae meae fausta omnia a Deo adprecor.

Romae ex Secretaria S. C. Epp. et RR. die 27 Martii 1899.

IV.

Si sana in radice il noviziato, nel dubbio sul valore del battesimo.

Reverendissime Pater,

Frater N. N., e Protestantismo ad Fidem Catholicam conversus, religionem FF. Praedicatorum ingressus, laudabiliter novitiatum complevit, et voto unamini Consilii et Capituli Conventus N., Provinciae N., in... siti, ad Professionem Simplicem admissus est. Inopinate, ante diem Professionis, dubia de validitate Baptismi a ministro acatholico ipsi collati exorta sunt et Episcopus loci Baptismum iterandum ordinavit. Exinde Prior Conventus N. humillime a Sancta Sede sanationem in radice petit novitiatus egregie a Fratre N. N. peracti, si forte ob defectum Baptismi invalidus fuerit.

Et Deus.

Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, audita relatione P. Procuratoris Generalis Ordinis, benigne commisit Magistro Generali, ut, veris existentibus narratis, petitam sanationem iuxta preces, pro suo arbitrio et conscientia concedat; emissa tamen ab ipso Religioso declaratione, se uti velle praesenti Indulto; quae declaratio caute servanda erit in Archivio memoratae Provinciae. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae, 25 Novembris 1898.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*

A. Trombetta, *Secr.*

V.

Un monastero di Domenicane del Terz' Ordine passa al Second' Ordine, ed ottiene la clausura.

Ordinis Praedicatorum—7 Febr. 1899—In loco vulgo *Marienthal* prope *Venloo*, in Hollandia, annuente Episcopo Ruremondensi, erectum est anno 1882 monasterium sub regola Tertii Ordinis inclyti Patris Dominici. Verum Sorores in eodem degentes, maioris perfectionis studio inflammatae, enixis precibus Antistitem Ruremondensem adprecatae sunt ut Regulam Secundi Ordinis eiusdem S. Patris sibi liceret persequi; quarum laudabili voto obsequens Episcopus, ex Tertio in Secundum Ordinem Monasterium de *Marienthal* commutavit anno 1888, et exinde moniales vitae institutum ad tramitem Regulae Secundi Ordinis tenuere. Iamvero cum in Bulla Bonifacii IX fel. record. incipiente: *Sacrae Religionis*, Sorores Secundi Ordinis uti mulieres Religiosae solemnibus votis adstrictae habeantur, earumque monasteria papali clausurae obnoxia, moniales memorati monasteri de *Marienthal*, ut plene sua vota explerentur, SS. D. N. Leonem PP. XIII rogaverunt ut suum monasterium uti monasterium clausurae papalis, et monialium professionem tamquam solemnem dignaretur agnoscere. Quocirca Sanctitas Sua, cui nihil magis cordi est, quam ea media quae ad perfectiorem spiritualem vitam viam sternunt virginibus Deo sacratis praesto esse, auditis Ordinarii Ruremondensis et Procuratoris Generalis Ordinis Praedicatorum commendationibus, sanans in radice quidquid super hac re irregulare esse potuerit, praesertim quoad novitiatus et professiones usque adhuc emissas, praedictum monasterium clausurae papali obnoxium, et vota quae in eo sanctimoniales emittunt solemnia esse declarat, tribuens eidem omnia iura et privilegia quibus huiusmodi monasteria fruuntur et gaudent, facta potestate Ordinario Ruremondensi, quoad clausuram, relaxandi eam in casibus, in quibus necessitas id omnino postulaverit. Datum Romae ex Secreteria S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die 7 Februarii 1899.

S. Card. Vannutelli *Praef.*

A. Trombetta *Secretarius.*

DOCUMENTI
PER L'ANNO SANTO MCM (1).

(Cont. V. Vol. XI, p. 495 — 497).

XII.

Dichiarazioni della S. Penitenzieria circa l' assoluzione dalle censure pubbliche.

In Litteris Apostolicis *Quoniam divinae* (2), num. IV legitur: " Absolvere item possint (Poenitentiarii minores) a supra dictis censuris " et peccatis, pro quibus facultas concessa est § III, poenitentes quamvis censurae quibus adstricti sunt, publicae sint, in locis unde venerunt, et quamvis deductae aut nominatim declaratae ac denunciatae in iisdem locis sint per Ordinarios, aut alios quoscumque " Iudices; praemonitis tamen poenitentibus de libello, ut infra, in his " casibus publicis Pœnitentiariæ Apostolicæ omnino submittendo. Post " absolutionem nimirum conficiant libellum supplicem, expresso nomine, cognomine, ac Dioecesi poenitentis, et casu huiusmodi censurae publicae subiecto, et subtus scribant testimonium absolutionis " ab eadem censura concessae, eumdemque poenitentem dirigant ad " Officium Poenitentiariae Apostolicae, ut recipere possit Breve in " forma *missi*, vel *remissi* absoluti, iuxta praxim eiusdem Officii Poenitentiariae.

" Haereticos vero, qui fuerint publice dogmatizantes, non absolvant, " nisi, abiurata haeresi, scandalum, ut par est, reparaverint.

" Eos quoque, qui sectis vetitis massonicis aut aliis eiusdem generis " nomen dederint, si occulti sint, absolvere possint, iniunctis de iure " iniungendis: si vero occulti non sint, absolvere quidem eodem pacto " possint, dummodo tamen iidem scandalum reparaverint. „

Quaer. I. Circa verba *in locis unde venerunt:* His verbis exclusi ne intelligi possint qui Romae degunt, cum de his non videantur stricto sensu verificari verba *in locis unde venerunt:* an etiam cum his eadem ac cum illis regula servanda sit?

II. Circa verba *de libello, ut infra, in casibus publicis:* Libellus, de quo agitur, confici ne debet indiscriminatim de omnibus censuris, dummodo sint publicæ, quamvis non sint deductæ, aut nominatim declaratæ ac denunciatae: an tantum de publicis quae sint insimul deductae aut nominatim declaratae ac denunciatae?

---

(1) Vedi una rettifica nei *Quesiti con brevissime risposte* n. 1.

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 443 sq.

III. Circa verba *abiurata haeresi:* Haec abiuratio debet ne esse *absolute* publica ac in forma solemni ab Ecclesia praescripta, an sufficere possit ut fiat coram Confessario vel quomodo?

IV. Circa *scandalum, ut par est, reparaverint:* Scandali reparatio, debetne absolute praecedere absolutionem; an, si hic et nunc fieri nequeat, sufficiat ut huiusmodi pœnitentes serio promittant se scandalum reparaturos, praesertim si de longinquo venerint?

Sacra Poenitentiaria, sedulo examinatis expositis, adprobante SS.mo D.no Div. Prov. Pp. Leone XIII, respondet ut sequitur:

Ad I. *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Ad II. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Ad III. *Reparatio scandali publici debet esse publica: abiuratio potest esse secreta apud ipsum confessarium.*

Ad IV. *Si serio promittat, affirmative.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 20 Februarii 1900.

XIII.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa l' ultima opera ingiunta.

In *Monitis excerptis ex Constit. Benedicti XIV* (1) ad num. XIV legitur: " Si quis post Confessionem peractam, in lethale peccatum " (quod Deus avertat) inciderit, antequam omnia omnino opera ad Ju- " bilaeum lucrandum iniuncta expleverit, Confessionem denuo prae- " mittere debebit, priusquam ultimum saltem ex illis iniunctis ope- " ribus expleat, ut Indulgentiam Jubilaeo adnexam consequatur. „

Quaeritur: An in hoc casu pro ultimo opere sufficiat Sacra Communio?

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS.mo D.no N.ro Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet:

Affirmative.

Datum Romae in S. Poenit. die 20 Februarii 1900.

XIV.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la commutazione delle visite alle Basiliche.

In Monitis, de qua supra, num. XIX legitur: " Qui semel illarum

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 455 sq.

" gratiarum particeps factus est prima vice qua Jubilaeum consecu-
" tus est, seu qua omnia praescripta opera implevit, iterum earum
" particeps fieri non poterit, si post primam Jubilaei acquisitionem
" iterum in censuras incurrerit, aut casus reservatos commiserit, vel
" novis votorum dispensationibus indigeat. "

Quaeritur: An inter gratias, quarum secunda vice particeps quis fieri non potest pro acquisitione Jubilaei, recenseri debeat etiam commutatio visitationum Basilicarum, ita ut qui prima vice jam fruitus est, secunda vice illius commutationis particeps fieri non possit?

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet:

Affirmative.

Datum Romae in S. Poenit. die 20 Februarii 1900.

XV.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la iterazione delle visite nello stesso giorno.

In praedictis *Monitis*, num. XXIV legitur: " Visitatio quatuor Ba-
" silicarum in uno die fieri debet, vel nimirum ab una ad alteram
" mediam noctem, vel a vesperis diei praecedentis usque ad subse-
" quentis vespertina crepuscula. "

Quaeritur pro secura praxi fidelium: Utrum ille, qui ex gr. post horam diei civilis decimam quartam explevit visitationem quatuor Basilicarum, sive tenuerit computationem diei naturalis, sive ecclesiastici, possit denuo ingredi postremam Basilicam et ibi utiliter iterare statim novam visitationem cum animo perficiendi reliquas visitationes die sequenti?

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet:

Praecisione facta a definitione temporis, quo vesperae incipiunt, qua de re consulat probatos Auctores, quoad cetera, affirmative.

Datum Romae in S. Poenit. die 20 Februarii 1900.

XVI.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa il caso dell' astrologia giudiziaria.

In iisdem *Monitis*, num. XXV legitur: " Noverint Poenitentiarii mi-
" nores..... interdictum sibi esse quidquid in Constitutione *Pastor bonus*
" Cardinali Poenitentiario Maiori interdictum est, prout essent ex.

" gr. qui vivente Romano Pontifice circa Successoris electionem tra-
" ctatus inierint, suffragia comparaverint, aut pactiones fecerint, et
" qui astrologia iudiciaria vel per se vel per alios de statu reipu-
" blicae christianae, sive de vita aut morte Romani Pontificis pro
" tempore existentis inquisierint. "

Cum casus *astrologiae iudiciariae* non videatur nec directe nec indirecte contineri in Constit. *Apostolicae Sedis*, quaeritur: An sit aliqua nova censura; vel considerari debeat uti specialis casus Romano Pontifici reservatus absque censura? Seu quid tenendum?

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet:

Qui astrologia iudiciaria vel per se vel per alios de statu reipublicae christianae inquisierint, ii sunt intelligendi qui de vita aut morte Romani Pontificis per astrologiam dictam inquisierint, quorum censuras Constitutio Apostolicae Sedis *servavit incolumes.*

Datum Romae in S. Poenit. die 20 Februarii 1900.

XVII.

Dichiarazioni della S. Penitenzieria circa la ripetizione delle opere ingiunte per lucrare il Giubileo.

Il sottoscritto Gaetano M. Sergio Barnabita supplica umilmente la S. Penitenzieria per le opportune dichiarazioni intorno ai seguenti quesiti:

I. Se la presente concessione di lucrare il S. Giubileo fino a due volte per chi ripeta le opere ingiunte, possa ritenersi estensibile ad un numero maggiore di volte, o anche *toties quoties*, posta la ripetizione delle medesime opere.

II. Se le persone notate nella Bolla, come le claustrali o simili, che non andando a Roma possono nondimeno in questo anno guadagnare l'Indulgenza del Giubileo, potranno fruirne anche nell'anno venturo quando sia esteso fuori di Roma.

III. Si domanda il medesimo per chi, recatosi a Roma quest'anno vi guadagni il Giubileo, se cioè potrà fruirne di nuovo quando sia estesa la grazia fuori di Roma, ripetendo le opere ingiunte.

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, respondet:

Ad I. Extra Urbem illi, quibus ex Bulla Aeterni Pastoris *licet consequi Iubilaeum, bis tantum illud, iteratis operibus iniunctionis, intra Anni Sancti decursum, consequi possunt. In Urbe vero, toties quoties.*

Ad II. et III. Affirmative.

Datum Romae in S. Poenit. die 17 Martii 1900.

CONSULTAZIONI.

I.

Se quando omnia parata sunt *pel matrimonio si possa dispensare dal Vescovo da un impedimento dirimente pubblico.*

Tizio con Sempronia, nobili signori, premesse le rituali denunzie, si presentano al parroco, accompagnati da lunga e splendida comitiva, per essere sposati. Poco prima però una donna susurra all' orecchio del parroco che fra Tizio e Sempronia correva il legame di cognazione spirituale. Il parroco consulta i libri parrocchiali e trova vero l' esposto. L' impedimento però, come tale, non era conosciuto dagli sposi, nè dal pubblico. Che fa? Si consiglia col Vescovo, il quale per evitare disordini e scandali gravissimi, lo abilita a dispensare. Il parroco dispensa gli sposi, e li congiunge in matrimonio.

Si chiede:

1.° *Quando omnia parata sunt,* può il Vescovo o il parroco dispensare da impedimenti dirimenti il matrimonio?

2.° Può dispensare da impedimenti pubblici?

3.° Che è da dire, nel caso, della dispensa data dal parroco?

Al primo — È sentenza comune che *quando omnia parata sunt,* nè v' è tempo di ottenere dalla S. Sede la dispensa necessaria senza pericolo di infamia o di gravi scandali, possa ogni Vescovo dispensare da impedimenti dirimenti occulti che siano dispensabili dalla S. Sede. Si ascolti S. Alfonso, col quale consuonano tutt' i Teologi, tranne pochissimi (L. VI, n. 613): " Quid agendum si sponsi accedant ad contrahendum matrimonium, et alter eorum manifestet confessario impedimentum occultum dum omnia sunt parata et non possit sine scandalo et infamia matrimonium differri? „ — E dopo avere allegata la opinione di alcuni che consigliano o d' indurre il penitente ad emettere un voto semplice e temporaneo di castità per aver pretesto di soprassedere dal matrimonio e chiedere la debita licenza; ovvero di lasciarlo in buona fede, se non conosce l' impedimento stesso e l' ammonizione si prevede inutile, rimedii ancor essi pericolosi, soggiunge: " Communissime vero alii DD. et probabilissime docent in eo casu posse Episcopum dispensare. „ Questa sentenza è detta dal Cardena (ap. Ligor. l. c.) *moralmente certa*; da Bened. XIV *(De Syn.* L. 7, c, 31, n. 2) *comune*, e secondo Pirro Corrado, fu confermata da Sisto V.

Eccone la ragione allegata da S. Alfonso *l. c.*; " Ratio vel quia tunc praesumendus est Pontifex delegare Episcopo facultatem dispensandi, quam requisitus certe ei non denegaret; vel quia (ut ratiocinatur Sanches) Episcopus potest in sua diœcesi quidquid potest Pontifex in tota Ecclesia, nisi aliquid Pontifex sibi reservavit.....; unde si Episcopus dispensare nequeat in iis impedimentis, id ex eo provenit quia Pontifex reservat; sed cum reservatio fiat ob bonam reipublicae gubernationem, non est verisimile Pontificem dispensationem sibi reservare in casu tantae necessitatis, quando aliter scandala vitari non possent; hoc enim esset contra charitatem. Ergo in eo casu intelligitur cessare rêservatio, et ideo Episcopus ex sua potestate ordinaria potest tunc dispensare, sicut potest in aliis legibus pontificiis, quando aditus ad Papam non patet. „

Che dunque il Vescovo possa in tal caso dispensare, lo si dimostra o dalla presunzione che il Papa in tal caso gliene deleghi la facoltà; ovvero dalla sua potestà ordinaria di dispensare dalle leggi della Chiesa non riservate alla S. Sede: riserva che non si può supporre estesa fino a quel caso di tanta necessità. Del resto, questa comunissima sentenza de' DD., già nota alla S. Sede, ha l' approvazione diretta o indiretta dalla S. Sede medesima, e però *certamente* i Vescovi in tal caso hanno la facoltà di dispensare.

Questa facoltà per altro è dovuta ai Vescovi in ragione del loro officio, e però è ordinaria: quindi è delegabile *ad habitum*, ovvero *ad actum*, a qualsivoglia persona ecclesiastica; e compete non solo ai Vescovi, ma ancora ai Vicarii capitolari (non già ai Vicarii generali) giusta l' insegnamento pure di S. Alfonso e della comune de' TT.

Qui può chiedersi: I Vescovi hanno dalla S. Penitenzieria, in virtù della solita pagella (1), la facoltà di dispensare in simile caso da certi impedimenti e con certe limitazioni: la facoltà loro attribuita da' TT. deve ora dirsi limitata alla sola concessione della S. Penitenzieria?

Non mancano DD. che a tal dimanda rispondono affermativamente,

---

(1) Ecco il tenore di questa concessione: " De speciali et expressa apostolica auctoritate vobis facultatem concedimus dispensandi super dicto occulto impedimento seu impedimentis affinitatis (primi nec non primi et secundi tantum gradus) ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, dispensandique facultatem subdelegandi, etiam habitualiter, parochis vestrae dioecesis, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio absque periculo gravis scandali differri queat: remota semper occasione peccandi, et firma manento conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedat: iniuncta in quolibet casu poenitentia salutari „ (*Mon. Eccl.* Vol. IX, P. II, pag. 56).

per la ragione che questa facoltà eccezionale poggia tutta sulla interpretazione della volontà del Pontefice circa la necessaria dispensa per quel caso: ora quando il Pontefice ha dichiarata la sua volontà pel detto caso, dandone la facoltà con alcune limitazioni, fa d' uopo di servirsene non oltrepassando questi limiti. Così il De Justis ed altri da lui citati *(De Disp.* L. II, cap. 2, n. 160).

Fa d' uopo però considerare che nella prefata concessione non si fa cenno della potestà straordinaria del Vescovo pel detto caso e molto meno la si restringe. Non essendovi adunque divieto, anche dopo la concessione della S. Penitenzieria, il Vescovo può avvalersi della sua facoltà straordinaria quando ragioni gravissime lo richieggano. Ciò vien confermato da una decisione della S. C. del Concilio del dì 29 gennaro 1881 (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, P. III, pag. 117), in cui si suppone valida la dispensa concessa dal Vescovo, tuttochè data oltre i confini della facoltà della S. Penitenzieria, di che diremo appresso:

Sta dunque fermo che, anche posta la pagella della S. Penitenzieria, il Vescovo può dispensare nel caso esposto.

Ma se non v' è tempo di ricorrere al Vescovo? — I TT. qui vanno più addentro, e considerano il caso secondo il diritto naturale.

Ecco come segue a dire S. Alfonso l. *c.:* " Imo, addit Pignatellus (T. III, Cons. 33, n. 5), et fuse probat, eo casu censetur omnino cessare lex, qua prohibetur tale coniugium contrahi; omnis enim lex, ut ait, ordinatur ad bonum publicum, ut revera est commune apud omnes ex *c.* 2 *de Observ. ieiun.*, ubi dicitur quod necessitas careat lege et ex *c.* 2 *dist.* 4. ubi S. Isidorus ait: *Erit autem lex honesta, possibilis, secundum naturam, loco temporique conveniens, utilis, manifesta quoque* etc. Unde quando lex evadit perniciosa, utique non obligat, ut docet D. Thomas (2. 2. q. 120, a. 1), qui dicit quod cum aliquid est contra commune bonum *malum est sequi legem positivam*....Et ideo, ait Pignatellus, tunc alium inferiorem legislatore posse declarare quod lex impedimenti cesset et non obliget, cum in eo casu, si adhuc Pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respiceret malum, quia esset causa scandali, quod non est praesumendum. Unde dicit Roncaglia (P. 172, q. 2, cuius opinionem ait auctor *Instruct. pro novis confessor.* ex Iordano et Pignatello ut supra non esse reiiciendam tamquam improbabilem et non tutam in praxi) quod si aliquando nec etiam ad Episcopum aditus pateret et nullo modo aliter vitari posset gravisssimum periculum infamiae aut scandali, posset parochus vel alius confessarius declarare quod lex impedimenti in eo casu non obligat, quia eadem ratio, ut supra, tunc urget, nempe quod cessat lex quando potius est nociva quam utilis. Et licet hic non cesset finis legis in communi, sed in particulari, cum tamen cessat finis legis in contrarium,

lex etiam cessat, ut omnes conveniunt cum Salm. Notant tamen praefati auctores, quod esto tunc permittatur contrahi matrimonium, tamen quantocius (saltem ad maiorem securitatem et ad salvandam reverentiam legibus Ecclesiae debitam) recurri debet ad S. Poenitentiariam, ut ab illa dispensatio obtineatur. „

In questo caso adunque scabrosissimo la legge ecclesiastica dell' impedimento cessa; e però qualsivoglia parroco o confessore può dichiarare la cessazione della detta legge, benchè sia espediente (ma non di stretto obbligo) scrivere poi alla S. Penitenzieria per averne la diretta dispensa.

Questo insegnamento è poggiato sulla teorica della cessazione della legge quando questa non solo si rende inutile, ma nociva. Ed ecco come intorno a ciò insegna l' Angelico *1. 2. q. 96 a. 6*: " Omnis lex ordinatur ad communem hominum salutem; et in tantum obtinet vim et rationem legis. Secundum vero quod ab hoc deficit, virtutem obligandi non habet.... Contingit autem multoties, quod aliquid observari communi saluti est utile ut in pluribus; quod tamen in aliquibus casibus est maxime nocivum. Quia igitur legislator non potest omnes singulares casus intueri, proponit legem secundum ea quae in pluribus accidunt. Si emergat casus, in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti, non est observanda... Si sit subitum periculum, non patiens tantam moram, ut ad superiorem recurri possit, ipsa necessitas dispensationem habet adnexam: quia necessitas non subditur legi... Ille qui in casu necessitatis agit praeter verba legis, non iudicat de ipsa lege: sed iudicat de casu singulari, in quo videt verba legis observanda non esse. „

E nella q. 120. a. 1., lo stesso S. Dottore dice: " Sicut supra dictum est, quia humani actus, de quibus leges dantur, in singularibus contingentibus consistunt, quae infinitis modis variari possunt, non fuit possibile aliquam regulam legis institui quae in nullo casu deficeret: sed legislatores attendunt ad id quod in pluribus accidit, secundum hoc legem ferentes. Quam tamen in aliquibus casibus servare, est contra aequitatem iustitiae, et contra commune bonum quod lex intendit. Sicut lex instituit quod deposita reddantur; puta hoc ut in pluribus iustum est. Contingit autem aliquando esse nocivum; quia si furiosus deposuit gladium, et eum reposcat, dum est in furia; vel si aliquis reposcat depositum ad patriae impugnationem. In his ergo et similibus casibus malum est sequi legem positam: bonum autem est, praetermissis verbis legis, sequi id quod poscit iustitiae ratio, et communis utilitas. Et ad hoc ordinatur *epicheja*, quae apud nos dicitur *aequitas*. „

Da questa limpida dottrina chiaro emerge:

a) Che la legge vuolsi sempre osservare quando è vera legge, cioè

promanante da legittima autorità, giusta, ed utile al bene comune.

b) Che la legge stessa, se contempla i casi comuni, non può però contemplare tutti i casi svariati in cui l' oggetto di essa può estendersi.

c) Che avviene talvolta qualche caso, in cui se la legge si osservasse, ne verrebbe grave male, ovvero si offenderebbe qualche altra legge di ordine superiore.

d) In tal caso fa d' uopo ricorrere al legislatore, o a chi ne ha facoltà, per la legittima e doverosa dispensa, qualora ci sia il tempo ed il mezzo di farlo.

e) Non potendosi ciò fare, si dà luogo alla *epicheja*, cioè alla giusta interpretazione, che in tal caso la legge cessa.

f) La quale epicheja non è un giudizio arrogante sulla legge o sul legislatore, ma è un giudizio sul caso particolare, onde rendesi evidente che la legge non si estende a quel caso.

Com' è chiaro adunque, l' epicheja trova la giusta sua ragione nella natura stessa della legge, la quale è fatta pel bene, non pel male dei sudditi (1), e nella collisione di due leggi contrarie, in cui la maggiore deve prevalere sulla minore. Così nell' esempio addotto dall'Angelico, la legge dell' obbligo di rendere il deposito viene in collisione colla legge che obbliga a non cooperare a ferimenti e ad uccisioni: e poichè questa seconda prevale sulla prima, nel caso esposto deve interpretarsi che la prima non ha valore.

Applicando tutto ciò al caso di che trattiamo, appare evidente che la legge dell' impedimento dirimente non ha valore, quando se ne temano scandali e danni gravissimi: 1.° perchè in tal caso questa legge renderebbesi non utile, ma nociva, e 2.° perchè questa legge positiva verrebbe in collisione colla legge naturale della giustizia e della carità che dee prevalere alla prima. Infatti si offenderebbe la giustizia per la infamia che ne proverrebbe a chi non ha perduto la fama; e la carità per gli scandali che si darebbero agli altri. Si ascolti il Pignatelli (Tom. III, Cons. 33): " Quando concurrunt duo praecepta, minus cedit maiori. Unde, concurrente lege humana cum iure naturali, cedit lex umana tamquam minus digna. In hac autem specie concurrit lex humana prohibens matrimonium, et ex alia parte lex charitatis, quae est lex naturalis, obligans Episcopum, tamquam pastorem ad subveniendum subdito in tanta necessitate constituto. „

E più prima, lo stesso A.: " Quod est ordinatum ad bonum non

---

(1) S. Alfonso nel L. I, n. 199 dice: " Si (lex) cessat contrario, quando scilicet materia legis redderetur in illo casu nociva, vel valde difficilis, tunc omnes asserunt legem non obligare. „

debet esse perniciosum, neque est de intentione legislatoris obligare quando quod praecipitur ratione subiectae materiae incipit esse praeiudiciale. Tunc enim si lex obligaret, non esset recta sed iniusta et peccaret, ut inquit Aristoteles. Et proinde superior immediatus, licet inferior legislatore, potest in tali casu dispensare, seu potius declarare quod lex non obliget. „

Il caso, di che trattiamo, non vien contemplato da tutti i DD. sotto questo punto di vista. La più gran parte lo considera in rapporto alla dispensa che può dare il Vescovo o per sè o per altri, in virtù della sua potestà ordinaria. In quanto alla cessazione della legge ne parlano pochi, e fra questi il Pignatelli l. c., l'Autore *Instructionum pro novis confessariis* ap. Ligor. l. c., ed il Roncaglia, il quale timidamente espone in ciò la sua opinione (Tr. XXI, Quaest. V, Cap. I, §. II): " In his igitur casibus, egli dice, (nel caso nostro ed in quello del pericolo di vita), dum nec Episcopus possit adiri, nec contrahentes essent in bona fide (in qua si essent, in ea essent relinquendi, ut monet De Lugo *de poenit. disp. 22. sect. 22 et 24)*, putarem, salvo semper meliori iudicio, parochum procedere posse ad matrimonium celebrandum (1)... Haec doctrina, quam semper in mente habui, gravissima necessitate, non videtur reprobanda, ut conformis principiis quae in tractatu de Legibus communiter admittuntur, „

Ma da che S. Alfonso l'ebbe approvata e fatta sua, questa sentenza

---

(1) Ecco le ragioni allegate da questo Teologo *l. c.*: " Ratio est, quia ideo, dum adiri non potest Papa, tutissime dicitur dispensationem pertinere ad Episcopum, quia per epikeiam optime interpretatur non obligare, immo cessare obligationem legis quoad Papam adeundum; at haec ratio militat etiam in isto casu. Omnes igitur concedunt per epikeiam bene affirmari cessare legem Ecclesiae, quoties in aliquo casu particulari ipsius observantia sit difficillima, et multo magis, si perniciosa; dum ita ergo evadat lex ecclesiastica de aliquo impedimento, nec Episcopus adiri possit, poterit parochus iudicare pro tali casu cessare illius obligationem; quamvis etenim dicamus non posse in ea dispensare, potest tamen doctrinaliter interpretari an obliget nec ne in aliquo casu particulari. Ulterius cum eadem debet esse iuris dispositio, ubi eadem est ratio, sequitur quod si ad removenda gravia inconvenientia consentiunt DD. cessare legem quoad obligationem Pontificem adeundi, dum adiri non potest, idem dicendum sit quoad obligationem Episcopum adeundi, dum non possit adiri. Unico verbo quidquid facit praesumere voluntatem esse S. Pontificis, ut Episcopus in quibusdam gravissimis casibus possit in impedimentis dirimentibus dispensare, dum non possit Pontifex adiri, et periculum sit in mora, idem probat, meo videri, quoad Parochum dum non possit Episcopum adire. Vel si dicatur in casu, quo non possit adire Pontifex pro dispensatione, cessare quoad hoc legis obligationem, idem dicendum videtur in casibus quibus adeundus esset Episcopus, si adiri non possit. „

fu seguita senza difficoltà, e tutti i TT. posteriori si sottoscrivono ad essa, da essere oggimai divenuta un principio fermo e indiscutibile.

Fa d' uopo intanto conoscere tutte le condizioni che si richiedono perchè l'epicheja possa farsi validamente, e questa legge possa dichiararsi cessata.

Le condizioni ammesse da tutti sono le seguenti:

1.° Che trattisi di casi urgenti, in cui non vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede, ovvero al Vescovo, per la dispensa: se vi è tempo, la epicheja non può farsi, e la legge non cessa.

2.° Che in questi casi abbiano a temersi danni gravissimi d'infamia o di scandali qualora il matrimonio non abbia luogo; ed è in ciò la vera ragione della epicheia e la causa necessaria della cessazione della legge.

3.° Che questo pericolo sia non pur grave, ma manifesto ed *evidente*, secondo la dottrina dell' Angelico l. c. q. 96. ad 2.: " Ille qui sequitur intentionem legislatoris, non interpretatur legem simpliciter; sed in casu in quo *manifestum est per evidentiam nocumenti* legislatorem aliud intendisse. Si enim dubium est, debet vel secundum verba legis agere, vel superiores consulere. „

4.° Che si tratti d' impedimenti, da cui la S. Sede *può* e *suole* dispensare; altrimenti l' epicheja sarebbe falsa, non cessando mai la legge quando in niun caso la S. Sede ne dispensa. E però vanno esclusi gl' impedimenti di diritto naturale o divino, su cui la Chiesa *non può* dispensare, e quelli soprattutto di affinità in linea retta per copula lecita in 1.° e 2.° grado, e dell' ordine del presbiterato, in cui la S. Sede *non suol* dispensare.

5.° Che gli sposi, amendue, o almeno uno di essi, avessero ignorato prima l'impedimento (ovvero che l'atto compiuto induceva impedimento); poichè se lo conoscevano, sono in frode, e *fraus et dolus nemini debet patrocinari* (1).

6.° Che ignorando prima l' impedimento, lo avessero conosciuto (almeno uno degli sposi) *quando omnia parata erant*, nè v' era tempo di ricorrere al Superiore senza infamia e scandali gravissimi. Imperocchè se amendue gli sposi erano in buona fede e il confessore o il parroco lasciolli in questa buona fede, l' impedimento non fu tolto; altrimenti ne verrebbe che ogni impedimento dirimente sarebbe tolto,

---

(1) Il Sanchez (De Matr. L. II, disp. 40, n. 4), dopo aver citati alcuni DD. che non richiedono in ciò la buona fede, scrive: " Sed dicendum est eam requiri... et ex Tridentino Sess. 24 de matrim. c. 5 ibi: *Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit, separetur et spe dispensationis consequendae careat.* „

anche ad insaputa degli sposi, con solo apparecchiar tutto pel matrimonio.

Quando adunque *tutte queste condizioni* si avverano, non solo il Vescovo può dispensare o per sè o per altri da qualche impedimento dirimente, ma l' impedimento medesimo cessa; e ciascun confessore o parroco può ciò dichiarare agli sposi.

Il rivolgersi poi alla S. Sede per chiedere la dispensa è dovere solo di convenienza, non di precetto. Se infatti cessa l' impedimento, cessa pure l' obbligo stretto di domandarne la dispensa. Ecco come dice il Roncaglia, a cui fa eco S. Alfonso *l. c.*: " Ut tamen ex hoc non cesset quae debetur reverentia legibus Ecclesiae, *bene postea erit, ad maiorem firmitatem*, dispensationem a competente superiore expostulare. „

La più gran parte dei DD. però sono di avviso che se appresso l' impedimento da occulto diventi pubblico, fa d' uopo ottenerne la formale dispensa dalla S. Sede, affinchè ciò consti nel foro esterno. Imperocchè se ciò va richiesto dalla S. Penitenzieria per le dispense che essa concede *in foro conscientiae*, molto più lo si richiede quando non interviene la S. Penitenzieria. Così Bened. XIV De Syn. L. IX, c. 2, n. 1.

Al secondo — Ma in tal caso è pur necessario che l' impedimento non sia pubblico, ma secreto?

S. Alfonso lo suppone colla proposta di quel caso che egli discute: nondimeno parlando della dispensa da potersi dare dal Vescovo e dei tanti Autori che ciò affermano, dice che il Pignatelli con altri estendono tal teorica pure agl' impedimenti pubblici: " Qui (Pignatellus T. III, Cons. 33) ex aliis id extendit etiamsi impedimentum fuerit publicum. „

Ecco intanto come scrive intorno a ciò il Pignatelli l. c. n. 8: " Et quamvis plerique ex hisce Auctoribus loquuntur tantum de impedimentis occultis, nonnulli tamen inter illos id generaliter et indistincte definiunt, ita ut eorum sententiam non minus de manifestis intelligi debere tam ex verbis quam ex rationibus elucet. Praesertim quando mors instat (ed è il caso che contempla il Pignatelli) postquam nullum superest remedium, neque aliter insigne dedecus vitari potest, nisi concessa praeter ordinem ab ipsis locorum Ordinariis eiusmodi dispensatione. „

Il primo forse dunque a parlare intorno a ciò espressamente d' impedimenti pubblici è stato il Pignatelli, e l' ha fatto soprattutto pel caso del pericolo di morte. Egli in tanto poggia la sua teorica sull' insegnamento di altri DD., in quanto che questi, nel discorrere del detto caso, non han fatto distinzione fra impedimenti occulti e pubblici. Crediamo però che questi altri DD. siano ben pochi, giacchè la generalità, ed

i più illustri e classici, espressamente insegnano non doversi ammettere tal potestà nel Vescovo se non quando si parli di impedimenti *occulti*. Così il Roncaglia l. c. §. I: " Si autem specialiter agatur de dispensando in gravi necessitate impedimento *occulto* pro solo foro interno, omnia concordant ad adstruendam hanc Episcopo potestatem. „

Il Bonacina *De Matrim.* Qu. IV, Punct. XV, n. 4: " Addo Episcopum posse aliquando dispensare in impedimentis dirimentibus quando scilicet impedimentum est *occultum* et matrimonium publicum. „

Il Sanchez *De Matrim.* L. II, Disp. 40 n. 2. et 3: " Utrum in casu magnae necessitatis possit Episcopus dispensare in impedimentis matrimonium dirimentibus?... Secunda sententia multo verior affirmat posse concurrentibus his circumstantiis, ut matrimonium sit publicum, impedimentum autem OCCULTUM, et sit scandalum in separatione, nec ad Pontificem aditus pateat, inopia, aut alia iusta causa impedienti. „

Il Barbosa *De Off. et Pot. Episc.* P. II, All. 35, n. 5: " Episcopum posse dispensare in impedimento dirimente matrimonium quando illud est OCCULTUM, licet matrimonium fuerit publicum, si est difficilis aditus ad Papam et coniuges separari non possunt sine scandalo. „

Il De Iustis *De Disp. Matr.* L. II. cap. 2, n. 149: " Potestatem dispensandi quae praesumitur in huiusmodi necessitatis casibus Episcopo concessa ita debere intelligi, ut solum dispensare possit pro conscientiae foro, et super OCCULTIS tantum impedimentis. „

Benedetto XIV *De Syn.* L. IX, Cap. 2, n. 8: " Sed quidquid sit de de ea extraordinaria potestate, quae ex praesumpta Summi Pontificis voluntate in aliquo eventu, urgentissimae videlicet necessitatis, et impedimenti OCCULTI competat Episcopis, nullum in praesens de ea ferimus iudicium. „

Lo stesso insegnano innumerevoli altri DD. e gravissimi, riportati anche da questi che abbiamo noi citati, e di cui non crediamo necessario dare i nomi.

La ragione si è che, non essendo occulto l'impedimento, non si ottiene la primaria condizione richiesta per tali dispense, vale a dire il pericolo di infamia e di scandali. Quando infatti l'impedimento è pubblico, o non si dà luogo ad infamia, ovvero la persona è già diffamata: e non dandosi luogo ad infamia, non si dà luogo neppure a scandalo per ragione del non seguito matrimonio. Anzi, posta la pubblicità dell'impedimento, si darebbe gravissimo scandalo con celebrare, ciò non ostante, senza la debita dispensa della S. Sede, il matrimonio. Si ascolti S. Alfonso (L. VI, n. 1122): " Cum impedimentum est publicum, cessat ratio scandali, si sponsi a tali matrimonio desistunt, imo praesertim ad vitandum scandalum tenentur a nuptiis desistere. „

Ma checchè sia dall' opinare di qualche privato Autore, abbiamo risoluzioni chiarissime della S. C. del Concilio e del S. Officio, di cui fa menzione pure Bened. XIV *De Syn.* L. IX, c. II, n. 3.

Circa la prima infatti si legge nel Riganti (In Reg. 49 Canc. n. 2): " Cum alias Ep. Syracusanus litteris datis ad cl. mem. Card. Corradum s. m. Alex. VII Prodatarium narrasset in dioecesibus suae conterminis nonnullos Episcopos eam sequi sententiam, quod *in casu urgentissimae necessitatis* ante contractum matrimonium super impedimento publico dirimente dispensare..... consiliumque peteret, an eadem sibi liceret uti facultate, re per laudatum Cardinalem exposita Pontifici, discussum fuit eius mandato in S. C. C. dubium — An Episcopus *in casu urgentissimae necessitatis* possit ante contractum matrimonium in impedimento publico dispensare: — Et die 13 mart. 1660 prodiit responsum — *Negative.* — Successive vero cum ab EE.mis eiusdem S. C. C. PP. iniunctum fuisset DD. Qualificatoribus SS. Inq.: ut propositionem quod praetensam a nonnullis Episcopis facultatem dispensandi certis in casibus super gradibus matrimonium dirimentibus qualificarent, prodiit qualificatio his verbis concepta: *Propositio asserens Episcopum posse dispensare in publico impedimento matrimonii dirimenti consanguinitatis pro matrimonio contrahendo sive in articulo mortis, sive in alia urgentissima necessitate, in qua contrahentes non possint expectare dispensationem Sedis Ap., est falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa et seditiosa.* — Denique eadem S. C. C. die 19 januar. 1661 censuit: — *Mox descriptam propositionem esse falsam et temerariam.* „

Lo stesso ha confermato e dichiarato pure autorevolmente il S. Officio nella istruzione del dì 8 giugno 1756 *ad Ep. Panamen.* come si legge nella *Collectanea* di Propaganda, p. 543, n. 459 (1).

---

(1) Eccone il tenore: " Noveris quidem impedimenta dirimentia vel a Conciliis Generalibus universam Christi Ecclesiam repraesentantibus vel a Romanis Pontificibus supremis universalis Ecclesiae Pastoribus imposita esse. Quapropter nullam particularis Episcopus adiudicare sibi potest auctoritatem in huiusmodi publicis impedimentis QUAEVIS URGEAT NECESSITAS, valide ac licite dispensandi. Hinc sub die 13 martii 1660 propositum fuit sequens dubium, videlicet: *An Episcopus in casu urgentissimae necessitatis possit ante contractum matrimonium in impedimento publico dispensare.* Et S. C. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum respondit: *Negative.* — Quinimo institutum deinde fuit examen super opinione quae asserebat id Episcopo licere: et S. R. Universalis Inquisitionis censores theologi quibus praefatae opinionis examen demandatum est, sequens protulere iudicium: *Propositio asserens Episcopum posse dispensare in publico impedimento matrimonii dirimente consanguinitatis pro matrimonio contrahendo sive in articulo mortis, sive in alia urgentissima necessitate, in qua contrahentes non possint expectare dispensationem Sedis Apostolicae, est falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa et seditiosa.* Hoc censorum iudicium praelaudata S. C. Concilii sub die 19 ianuarii 1661 probavit et confirmavit. „

Dai quali documenti si fa chiaro:

a) Che i Vescovi non mai possono dispensare sugl' impedimenti pubblici, nei matrimonii da contrarre.

b) E ciò anche nei casi di *urgentissima necessità*, ed in ispecie in quei due casi contemplati dai DD., cioè in articolo di morte (prima dell' ultima concessione del S. O. dei 20 febb. 1888), e quando *omnia parata sunt* con pericolo d' infamia o di scandali senza che ci sia tempo di ricorrere alla S. Sede.

c) La quale proibizione riguarda non solo la liceità, ma sì ancora la validità *(valide ac licite)*; sicchè qualsivoglia dispensa si dia nei detti casi da imped. pubblico di consaguinità (e per parità di ragione di ogni altro impedimento dirimente) sarà nullamente concessa.

Qui però fa d' uopo ricercare se debba dirsi pubblico secondo il senso degli allegati decreti: 1.° un impedimento di natura pubblica, ma di fatto occulto — 2.° un impedimento pubblico materialmente, ma formalmente occulto.

Il 1.° caso può aver luogo quando p. e. l' impedimento risulti dai libri parrocchiali, ma dal pubblico è ignorato: il che non raramente avviene, specie negl' impedimenti di larga parentela carnale o legale o ancora spirituale. In tal caso ha luogo il divieto gravissimo di dispensa?

Il Feije (De Disp. Matr. n. 635, 7.°) dice questo caso non essere compreso nelle dichiarazioni della S. Sede, le quali riguardano piuttosto gl' impedimenti di cui si ha notizia dal pubblico: " Resolvi quaestio non potest ex Sedis Ap. declarationibus n. 634 allatis, quae videntur spectare impedimenta ratione notitiae aliorum pubblica. „

Egli però propende alla opinione che su questi impedimenti non si estende la facoltà straordinaria dei Vescovi: " Contra Episcopi potestatem dici potest non videre adesse motivum vitandi scandalum vel infamiam quod urgentissimam necessitatem adducit; impedimentum enim natura sua publicum sine scandali vel infamiae periculo manifestari posse, et expectari Sedis Ap. dispensationem. „ Lo stesso dice il Gasparri (De Matr. Vol. I, n. 409): „ Si impedimentum est de facto occultum et natura sua publicum rursus putamus in praxi habendum esse uti publicum. „ Così ancora il Baugen (tit. 2, p. 167) etc.

Ancor noi avevamo prima aderito a questo insegnamento, non sembrando che possa dispensarsi dal Vescovo, e molto meno cessare, un impedimento di sua natura pubblico, benchè di presente non conosciuto. Le ragioni erano: 1.° la formale proibizione della S. Sede, onde non può interpretarsi diversamente la sua intenzione: 2.° il pericolo che l' impedimento di sua natura pubblico potrebbe non difficilmente rendersi palese: 3.° lo scandalo che ne verrebbe se si conoscesse che

il matrimonio fu celebrato, non ostante il pubblico impedimento. Queste ragioni per verità sono a bastanza forti perchè non si possa consentire che diasi la dispensa da un inferiore, o giudicare che la legge cessi; e ciò per qualsiasi danno o scandalo possa provenirne.

Se non che, avendo più posatamente riflettuto, ci sembra che possa ben darsi qualche caso, in cui la epicheia debba aver luogo, e la dispensa concedersi anche posto l'impedimento pubblico di sua natura, ma nell' atto del matrimonio non conosciuto.

Mettiamo il caso che due nobili persone si presentino al parroco, accompagnate da lunga comitiva, dopo già celebrato il rito civile, pronte a sposare innanzi alla chiesa; ed il parroco giunga in quel punto a sapere che ci sia qualche larga consanguinità o qualche cognazione spirituale fra loro, non conosciuta dagli altri: come dovrà regolarsi in quel frangente?

Se si ricusa, ne teme scandali enormi e gli sposi saranno contenti del solo vincolo civile. Dovrà permettere questi mali senza poter qui benignamente interpretare la legge della Chiesa?

Esaminiamo le allegate ragioni che sembrano di opporvisi:

1.° La formale proibizione della S. Sede. Ma abbiamo già visto che le dichiarazioni della S. C. del Concilio e del S. Officio vietano in qualunque caso la dispensa dagli impedimenti pubblici, che siano tali di diritto e di fatto, non gl' impedimenti pubblici solo di lor natura, ma di fatto occulti. Siamo qui *in odiosis* e bisogna interpretare strettamente.

2.° Il pericolo che l' impedimento pubblico di sua natura potrebbe rendersi palese. Ma se nell' atto del matrimonio non è palese, può anche mantenersi occulto per più giorni fino a che non se ne sia ottenuta la dispensa, o in radice o per un nuovo consenso, dalla S. Sede, che in questo caso, come dicemmo, dovrebbe poi subito domandarsi.

3.° Lo scandalo se si conoscesse che si è celebrato il matrimonio non ostante l' impedimento dirimente. Ma a questo scandalo può bene ovviarsi facendo poi nota la ottenuta dispensa dalla S. Sede. Ed a chi si meravigliasse dell' operato del parroco, questi potrebbe ben rispondere che la Chiesa, madre benigna, rallenta il suo rigore in certi casi difficilissimi per evitare scandali e mali enormi.

Del resto in questo caso viene in collisione la legge ecclesiastica dell' impedimento matrimoniale colla legge naturale dell' evitare scandali e rovine. La prima deve certamente cedere alla seconda.

Qui abbiamo consensiente il Pignatelli l. c., S. Alfonso che lo cita senza riprovarlo, e ancora il Gousset, (Teol. Mor. Vol. II, n. 852) (1),

(1) Ecco come insegna il Gousset *l. c.*: " Ci ha dottori, i quali pensano che un Vescovo possa dispensare anche da un impedimento pubblico di sua

i quali neppur fanno distinzione fra impedimento pubblico di diritto e pubblico di fatto.

Noi, ammettendo cotal distinzione, siamo di credere che quando l' impedimento, pubblico di sua natura, non è conosciuto dagli altri, può dirsi ancora di fatto occulto, su cui può dispensarsi e dichiararsene altresì la cessazione, laddove si temano gravissimi danni e scandali; rimanendo però l' obbligo di chiedere alla S. Sede la dispensa o in radice, o per la rinnovazione del consenso *coram parocho et testibus*. Tale obbligo è di stretto diritto: non perchè l' impedimento non sia stato tolto in quel frangente, ma perchè, trattandosi d' impedimento pubblico di sua natura che facilmente può rendersi pubblico di fatto, deve constare nel foro esterno la dispensa di già ottenuta; come quando, trattandosi di impedimento occulto ancora di fatto se viene a conoscersi e rendersi pubblico, vi è bisogno, come dicemmo, di vera dispensa pontificia.

2.° Veniamo ora al secondo caso; di un impedimento materialmente pubblico e formalmente occulto. Va questo compreso sotto il divieto rigoroso degli allegati Decreti?

---

natura, da un impedimento di cognazione, per esempio, o di affinità legittima, allorchè, essendo tutto pronto pel matrimonio, si ha motivo di temere gli stessi inconvenienti a un di presso quando si tratta di un impedimento occulto. S. Alfonso dice che questa opinione può appena essere seguita in pratica; perchè pubblico essendo l' impedimento cessa la ragione dello scandalo se i fidanzati desistono da tale matrimonio (L. VI, n. 1122). Ciò nondimeno se nei fidanzati si suppone la buona fede relativamente allo impedimento, e se il Vescovo, avuto riguardo a certe circostanze, abbia motivo di temere alcuni gravi disordini pel ritardo della celebrazione del matrimonio, crediamo che possa dispensare. Ancor meno di difficoltà vi avrebbe, se il matrimonio civile avesse avuto luogo prima che l' impedimento fosse conosciuto dalle parti contraenti, perchè esse fra noi, non possono più desistere.

" Ma quale sarà la condotta del parroco nel caso seguente? Non si scopre l' impedimento che all' atto della celebrazione del matrimonio, essendo già in chiesa i fidanzati, o essendo in acconcio di andarvi coi loro parenti. Potrà il parroco maritarli? No, generalmente parlando, se può senza gravi inconvenienti aspettare la risposta del Vescovo. Potrà egli farlo, se, per la conoscenza che ha dello spirito del fidanzato, teme con fondamento che non voglia attenersi al matrimonio puramente civile, e non renda infelice la sua fidanzata? Non osiamo decidere: quindi non oseremmo di biasimare il parroco, il quale, tutto considerato, credesse di poter operare come se avesse ottenuto una dispensa che nè il Vescovo nè il Sommo Pontefice potrebbe negare. Vi ha certamente delle circostanze, in cui le leggi più strette cessano di essere obbligatorie. Tuttavia il parroco che avrà celebrato il matrimonio, deve riferirne all' Ordinario, affinchè questi giudichi nella sua saggezza se non è espediente l' implorare una dispensa *a radice*. „

Questo caso è facile ad avvenire: imperocchè può darsi benissimo che alcuno abbia commesso qualche delitto pubblico che induca impedimento, e pur questo impedimento dal pubblico non si conosca, non sapendosi dal pubblico che quel fatto induce impedimento.

In tal caso è certo che non vale la facoltà di dispensare che suol concedere ai Vescovi la S. Penitenzieria. Ciò fu dichiarato espressamente dalla stessa S. Penitenzieria nell' anno 1875: " Num in facultate a S. Poenitentiaria Episcopis concessa super impedimentis matrimonii occultis comprehendatur facultas dispensandi super impedimento matrimonii *materialiter* publico, sed *formaliter* occulto — Resp. *Non comprehendi* „ (Acta S. Sedis Vol. XIV pag. 157).

Ma noi qui non esaminiamo la facoltà della S. Penitenzieria, data ai Vescovi con molte limitazioni: esaminiamo invece se in questo caso, in vista di urgentissime ragioni, possa applicarsi l' insegnamento de' DD. basato sul diritto di natura. E poichè in forza di tal diritto abbiamo dimostrato che nel detto caso può darsi dispensa sopra un impedimento occulto, ovvero può anche questo dichiararsi cessato, fa d' uopo vedere se possa dirsi occulto un impedimento che sia tale solo *formalmente*, non *materialmente*.

Ecco come insegna il Bonacina (De Disp. I, Qu. II, Punct. 2, n. 7): " Adverte, illud dici occultum quod non est publicum, idest quod noscitur a maiori parte viciniae vel parocciae vel oppidi. „ E poco dopo: " Addo impedimentum censeri occultum, etiamsi res ipsa sciatur sed ignoretur secundum rationem impedimenti, seu impedimentum non sit publicum, quatenus impedimentum, licet sciatur a duobus vel tribus ut bene tradit Sanchez *de matrim.* lib. 8, disp. 27. n. 50, Regivaldus et alii, quos in simili retuli de censuris; nam qualitas adiuncta verbo intelligi debet iuxta qualitatem verbi *l. in delictis § 1 ff. de noxalibus.* Cum autem illa particula *occultum* sit veluti qualitas afficiens illud verbum *impedimentum*, quod censetur ignorari, nisi sciatur uti impedimentum, sequitur impedimentum censeri occultum si res ipsa ignoretur ut impedimentum: ut si copula sciatur, sed ignoretur ex ea ortum esse impedimentum. Et hoc valet etiamsi forte non ignoretur uti impedimentum a duobus vel tribus ut dictum est; nam quod duobus vel tribus notum est, non dicitur publicum sed occultum. „

L' impedimento adunque *formalmente* occulto, benchè *materialmente* pubblico, non cessa di essere occulto in sè; giacchè la qualità di *occulto* aggiunta all' *impedimento*, deve intendersi secondo la forza di questa ultima parola. Quando perciò si conosce pubblicamente un fatto, ma s' ignora che con quel fatto s' induce l' impedimento, l' impedimento stesso rimane ancora occulto.

E tale è l' avviso della più gran parte de' DD.

È vero che Benedetto XIV, esaminando le clausole dei rescritti della S. Penitenzeria per dispense da impedimenti occulti, opina come privato dottore, non come Pontefice, che le dette dispense non si estendono sugl' impedimenti *materialmente* pubblici e *formalmente* occulti; però egli stesso attesta che QUASI TUTTI GLI SCRITTORI sono di opinione contraria. Ecco le sue parole *(Inst.* 87, n. 42): " Nos itaque iudicamus huius generis impedimentum *materialiter publicum* (ita rem explicant Theologi) *sed formaliter occultum appellari.* Scriptores fere omnes putant satisfieri hac ratione Poenitentiariae mandato, quo illud iubetur *dummodo impedimentum sit occultum.* „ Ed egli stesso ne cita molti.

La ragione poi, per la quale egli non aderisce alla sentenza comune, si è che i DD. non tengono presente la prassi della S. Penitenzeria, che è contraria a quella sentenza (1). Solo perciò in rispetto a tale prassi, non per le ragioni intrinseche, questo insigne Pontefice si apparta dalla opinione degli altri.

Ma noi qui esaminiamo la cosa in sè, non in rapporto allo stile della S. Penitenzeria; e però a tutto diritto possiamo ritenere che sugl' impedimenti *formalmente* pubblici, benchè *materialmente* occulti, se non si estendono le facoltà della S. Penitenzieria, possono estendersi benissimo le facoltà del giure naturale quando s' incontrano casi simili a quello che stiamo esaminando.

Del resto abbiamo una risoluzione autorevolissima della S. C. del Concilio del dì 28 gennaio 1881, che conferma e rende sicura questa dottrina. Trattavasi di un giovane il quale *rem habuit* colla sorella della donna cui volea sposare. Conoscevasi pubblicamente il fatto turpe; ignoravasi però che quel fatto induceva l'impedimento dirimente di affinità. Gli sposi presentaronsi al parroco per unirsi in matrimonio. E poichè si temevano risse e scandali se il matrimonio non si fosse celebrato, il parroco ne conferì col Vescovo, il quale diede oralmente la dispensa da quell' impedimento, ed il matrimonio fu così celebrato. Poco dopo gli sposi si separarono e si fecero istanze per la dichiarazione di nullità per causa dell' impedimento di affinità, dispensato dal Vescovo, non già dalla S. Sede. Fu eccepito che il Vescovo non poteva dispensare in forza delle facoltà della S. Penitenzieria, perchè l'impedimento era materialmente pubblico, benchè formalmente occulto: nondimeno si osservò che il Vescovo potea avvalersi ancora della

(1) Ecco come egli dice l. c. n. 43: " Ut occultum impedimentum dignoscatur, parum conferre putamus, si illorum sententiae tantum investigentur, qui nulla experientia praediti Sac. Poenitentiariae, de hac re temere scripserunt; sed necessarium ducimus perscrutari quid hoc vocabulo occulti impedimenti ab eodem sac. Tribunali intelligatur. „

facoltà del giure naturale, ammessa in tal caso dai Dottori. Laonde la S. C. decise: " Non constare de nullitate matrimonii. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par, III, p. 117).

Di qui dovrà dedursi che la dispensa data dal Vescovo (o ancora la dichiarazione che l' impedimento non più vige) in quel caso di estrema necessità sarà valida, benchè l' impedimento sia *materialmente* pubblico e *formalmente* occulto.

Anche qui però crediamo necessario che, dopo la celebrazione del matrimonio, si ottenga la dispensa formale dalla S. Sede, perchè, laddove l' impedimento si renda poi formalmente pubblico, possa constare nel foro esterno della dispensa di già ottenuta.

Al terzo — Dopo la lunga discussione fin qui tenuta, siamo in grado di risolvere facilmente il caso difficilissimo propostoci.

Tizio e Sempronia sono irretiti dell' impedimento di cognazione spirituale, impedimento di natura pubblico, ma di fatto allora non conosciuto. Vi ha ragioni gravissime di disordini e scandali se non celebrano il matrimonio, nè vi è tempo di ricorrere alla S. Sede per la dispensa. L' impedimento a stretto diritto era ancora occulto, ed il Vescovo, secondo la opinione da noi propugnata, e sostenuta da gravi TT., poteva ben dispensare. Il matrimonio perciò in quel frangente fu validamente e lecitamente celebrato. Trattandosi però di impedimento che sarebbesi potuto facilmente rendere pubblico, è necessario che se ne ottenga dalla S. Sede la formale dispensa, almeno in radice, perchè consti nel foro esterno.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

1.

Se il Vescovo può dispensare da impedimenti dirimenti quando il matrimonio è già contratto.

Il Vescovo può nei casi urgenti, come s' è visto innanzi (Cons. I), dispensare da impedimenti dirimenti nei matrimonii da contrarre; può ancora dispensarne in detti casi nei matrimonii già contratti?

Può certamente, anzi con maggior ragione, stante il grave pericolo

d' incontinenza che può temersi. È questa la opinione comunissima e certa oggimai, della quale non può muoversi dubbio dopo quello che ne hanno scritto il Sanchez lib. 2, disp. 40, n. 30; il Soto Dist. 37, q. un. art. 2; il Navarro *Man.* c 22, n. 85; il Fagnano in Cap. *Nimis* n. 33 *de fil. presb.;* S. Alfonso L. VI, n. 1124, ed altri molti con Benedetto XIV *De Syn.* L. IX, C. 2, n. 1, il quale, parlando d' impedimento dirimente conosciuto dopo il matrimonio pubblicamente celebrato, dice: " Ultro concedimus Episcopo illud relaxandi facultatem. „

Fa d' uopo però che si osservino le condizioni assegnate dai DD. perchè possa darsi cotal dispensa. E Benedetto XIV l. c. le riduce a sei. Ecco le sue parole: " Primo ut iam matrimonium fuerit contractum in faciem Ecclesiae omnibusque adhibitis solemnitatibus: secundo ut contractum fuerit bona fide ex iuris aut facti ignorantia: tertio ut sit consummatum: quarto ut impedimentum sit occultum: quinto ut non possit facile adiri prima Sedes, seu dispensatio a Papa obtineri, ob coniugum paupertatem, rusticitatem, locorum distantiam aliasque similes causas: sexto denique ut non possit separatio fieri sine scandalo. „

È necessario dunque:

1.° Che il matrimonio sia stato celebrato innanzi alla Chiesa con tutte le solennità prescritte, specie premesse le rituali denunzie, quando non se abbia avuta legittima dispensa. La omissione di qualcuna di queste solennità dà motivo a sospettare della buona fede dei creduti coniugi.

2.° Che il matrimonio sia stato celebrato in buona fede. Altrimenti si aprirebbe l' adito a frodi senza numero. Molti infatti potrebbero tacere qualche impedimento, presumendo poi di liberarsene con facoltà dopo contratto il matrimonio. Questa buona fede per altro basta in un solo dei coniugi e basta pure in quanto all' impedimento formale, colla ignoranza cioè che qualche fatto induca impedimento. È questa la opinione comunissima presso S. Alfonso l. c.

3.° Che il matrimonio sia stato consumato. Imperocchè se gli sposi non siansi recati ancora ad abitare insieme, non v' è pericolo nè d' incontinenza nè di scandali ad aspettare la dispensa della S. Sede.

4.° Che l' impedimento sia occulto. Giacchè se fosse pubblico non ne verrebbe infamia dalla separazione, nè scandali; anzi sarebbe scandalosa la condotta del Vescovo in dispensare da sè senza la debita separazione.

5.° Che non sia facile l' accesso alla S. Sede, nè per internunzio nè per lettere, trattandosi di caso così urgente, che non si possa avere il tempo di ottenere da Roma la dispensa.

6.° Che la separazione non si possa fare senza scandalo, o infamia,

o incontinenza; ed è questa la vera causa, onde può interpretarsi benignamente la mente del Sommo Pontefice.

Queste sei condizioni devono tutte concorrere insieme perchè il Vescovo in tal caso possa dispensare. Lo dice espressamente Benedetto XIV *l. c.* sull' insegnamento de' Dottori: " Qui (Doctores), son sue parole, tamen unanimiter monent, non posse Episcopum eam potestatem sibi usurpare nisi simul concurrant sex circumstantiae. „—Ed aggiunge: " Si vero aliqua absit ex praefatis circumstantiis, et personae sint pauperes, aut rusticae, ufficium erit Ordinarii prosequi hanc dispensationem, in forma pauperum, apud Sedem Apostolicam ut plane gratis et sine compositione obtineatur. „

Avverte ancora il cit. Pontefice che, laddove l' impedimento da occulto diventi pubblico, se ne dovrà ottenere la dispensa dalla S. Sede, affinchè consti nel foro esterno: " Notant itidem iidem Doctores, dispensationem ab Episcopo in praedictis circumstantiis obtentam, prodesse dumtaxat pro foro conscientiae, non autem pro foro externo: non enim plus potestatis tribuendum est Episcopo, quam habeat Maior Poenitentiarius Papae, qui in praedicto rerum eventu impedimentum aufert, ut matrimonium convalescat solum in foro interno. Quocirca, si impedimentum antea occultum postea detegatur et deducatur ad forum contentiosum, opus erit nova dispensatione, a Summo Pontifice impetranda. „

Di tal facoltà i Vescovi possono avvalersi solo quando gli sposi celebrarono in buona fede il matrimonio, e poi conobbero l'impedimento. Imperocchè se l' impedimento si conoscesse solo dal Vescovo o dal confessore, non già dagli sposi, in tal caso potrassi ottenere la dispensa dalla S. Penitenzieria prima di avvertirne gli sposi, come altrove si disse (V. Vol. XI, p. 132, 133).

2.

Se il Vescovo può permettere la celebrazione privata di qualche messa nel Giovedì Santo.

In B. è una casa di Suore con collegio di molte alunne, le quali nel Giovedì Santo bramano di adempiere il precetto dell' annua comunione nel proprio oratorio. Può il Vescovo permettere che si celebri perciò una messa piana?

Nel Giovedì Santo sono generalmente vietate le messe piane, dovendo tutti i sacerdoti ricevere la SS. Eucaristia dalle mani del celebrante, in memoria della sacra cena di Gesù Cristo, il quale amministrò di sua mano agli Apostoli la santa Comunione. Così la S. C. de' Riti nel decreto *in Civitatem.* 27 sept. 1608, confermato *in Conchen.*

22 dec. 1770 (n. 2489 *E. N.)*: " Servandam esse regulam praescriptam in Caeremoniali, quae universalis Ecclesiae consuetudini conformis est; ut scilicet Feria V in Coena Domini in memoriam quod D. N. J. C. manu sua propria omnes Apostolos communicavit, omnes presbyteri, tam dignitates, quam canonici et mansionarii, communionem sumant de manu Episcopi vel alterius Celebrantis. „

Solo quando cade in quel giorno qualche festa di precetto (di cui si trasferisce l' officio e la messa, non già il precetto stesso) il Vescovo può permettere in detto giorno tante messe piane quante bastano alla popolazione per soddisfare al precetto: così la S. C. dei Riti in molti decreti, citati dal De Herdt *(S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 280).

Prima era dichiarato che il Vescovo poteva permettere qualche messa privata pel bisogno degl' infermi, giusta il decreto della S. C. de' Riti del 27 mar. 1773 *in Ord. Carmel. Excalc.* ad 9, nel quale al dubbio: " An in feria V in Coena Domini celebrari possit in Ecclesia una missa privata propter infirmos, excepta solemni? „ — fu risposto: " Arbitrio Episcopi. „ Ora questo numero del cit. decreto è stato eliminato nella ediz. novissima de' Decreti della S. C.; sicchè oggidì tal concessione o dichiarazione non ha valore.

Solo è stato conservato il decreto del 31 agosto 1839 *in Tertii Ord. S. Francisci* (n. 2799 *E. N.*), nel quale si legge:

" 1. An in Ecclesiis ubi functiones maioris Hebdomadae fieri nequeunt, feria V in Coena Domini celebrari possit missa lecta?

" 2. An si huiusmodi Ecclesiae sint Regularium, id liceat, si Superior communicare valeat suos alumnos, pro adimplemento paschalis praecepti?

" Resp. Ad 1. Negative. — Ad 2. Superior celebret in privato oratorio ad ministrandam Religiosis Communionem: et si desit oratorium, fiat in ecclesiis ianuis clausis. „

Da questo decreto adunque può ricavarsi che quando nelle chiese di Regolari non può compiersi la funzione del Giovedì Santo, è lecito celebrare una sola messa piana per amministrare la comunione ai Religiosi nel privato oratorio, ed in mancanza di questo nella propria chiesa, ma a porte chiuse.

Può estendersi questa concessione o dichiarazione a tutte le case religiose di uomini e di donne, anche di voti semplici? A noi sembrava che sì: 1.° Perchè *ubi eadem est ratio eadem est iuris dispositio* — 2.° Perchè tal dichiarazione non è un privilegio od una dispensa strettamente presa, non essendovi di ciò nessun accenno, nè vi è stato bisogno di oracolo Pontificio — 3.° Perchè quindi deve benignamente e largamente interpretarsi, come cosa favorevole.

Nondimeno nel terzo Vol. della raccolta autentica della S. C. dei

Riti, edizione ultima, troviamo che il 9 dicembre 1899 *in Comen.*, n. 4049, ad 2.m al dubbio: " An praedicta missa legi vel decantari possit (Feria V in Coena Dom.) in ecclesiis vel Oratoriis spectantibus ad Regulares, ad Seminaria et ad pias Communitates „ — fu risposto: " Affirmative quoad Regulares proprie dictos, iuxta Decretum sub n. 2799 diei 31 aug. 1839; Negative, quoad seminaria et pias communitates, nisi habeatur Apostolicum indultum. „

Quest' ultima dichiarazione adunque restringe il senso di quel decreto ai soli Regolari di voti solenni, e vieta che si possa estendere alle altre comunità di voti semplici. Per queste non può metter mano il Vescovo, ma si richiede l' indulto Apostolico.

3.

Circa l' autorità a le attribuzioni di chi presiede nei capitoli.

Affinchè nelle canoniche *adunanze capitolari* possa serbarsi sempre intemerata la tanto necessaria concordia e disciplina, si chiede conoscere: quali atti giurisdizionali può esercitare un capo di Capitolo Cattedrale, allorchè trovasi alla presidenza delle sessioni capitolari, nei diversi casi che potranno occorrere?

Ed in ispecie:

1.° Può il presidente richiamare i capitolari alla osservanza dell' ordine di anzianità nel sedere e nel giudicare?

2.° Può correggere chiunque ardisse ingiuriare i colleghi, o violare le leggi del buon ordine sessionale?

3.° Può ammonire chi cerchi istigare gli altri a votare in favore di una proposta, anzichè di un' altra?

4.° Può sospendere e chiudere la sessione per qualche grave motivo?

5.° Può sospendere la trattazione di un affare differibile, quando vedesse gli animi troppo accesi pel calore di eccessivo dibattimento?

6.° In caso di proposta, o ingiusta, o anticanonica, può pretendere il differimento della deliberazione alla successiva sessione, perchè meglio si ponderasse la cosa, nonostante che la maggioranza si opponesse alla dilazione?

7.° In caso di proposta contradicente ai sacri canoni, è in dritto il presidente di proibirne la votazione, tuttochè la maggioranza facesse istanza per votare?

8.° Ed in caso affermativo, per siffatto divieto è sufficiente che il presidente proclami: *io proibisco la votazione;* oppure è necessaria altra formalità di rito?

9.° Può il presidente del capitolo venir costretto dall' Ordinario ad

accettare e firmare una proposta capitolare, stimata dal medesimo presidente in aperta contraddizione ai sacri canoni?

10.° Quando un capitolo, ancorchè in buona fede, compie una votazione contraria ai sacri canoni, quella votazione dovrà ritenersi come nulla?

11.° Se, compiuta una votazione, il capitolo *tunc et non prius* si avvede che la sua deliberazione è lesiva delle leggi della Chiesa, deve astenersi dal redigerne il verbale, ed inserirla nel libro delle Conclusioni?

Innanzi tutto fa d' uopo avvertire che il capo di un Capitolo non ha piena e stretta giurisdizione su di esso: ha però il diritto di dirigere le adunanze perchè tutto si faccia secondo gli statuti capitolari e le leggi generali della Chiesa. Perciò egli recita le preci; egli apre la sessione; egli propone le quistioni da trattare; egli provvede pel buon ordine durante la seduta (V. Scarfantoni L. IV, tit. VI; De Herdt *Pr. Cap.* Cap. 32, § 10 et 11; Zamboni, *Cap. Eccl.* § 1, n. 22 etc.).

Ciò premesso, rispondiamo ai singoli quesiti:

Al 1.° Può benissimo il capo del Capitolo, anzi deve richiamare i capitolari alla osservanza dell' ordine di anzianità nel sedere e nel giudicare: " Qui suo loco et ordine sedere vel sententiam dicere noluerit, aut dicentem interpellare ausus fuerit, a capituli praefecto corrigendus est, et multo magis qui iurgia vel contentiones excitaverit, vel alicui contumeliam irrogaverit „ (De Herdt l. c.).

Al 2.° Può, anzi deve correggere chi ardisca ingiuriare i colleghi o violare il buon ordine della seduta, come si è visto nella risposta al dubbio 1.°

Al 3.° Può e deve ammonire chi cerchi d' istigare gli altri personalmente a votare a favore di una proposta anzichè di un' altra: però non può impedire che qualcuno dica a tutta l' assemblea le ragioni che militano a favore di una proposta anzichè di un' altra. La discussione dev' esser libera ed ognuno ha diritto di esporre il suo voto e di ragionarvi sopra.

Al 4.° Il capo del capitolo ha diritto di sospendere o di togliere la seduta solo quando siasi conchiuso intorno all' oggetto, per cui la sessione fu convocata; ovvero quando la maggior parte del capitolo conviene in sospendere o togliere la seduta. Ha pure diritto di far ciò quando alcuno, dopo espletato il detto affare, presenti altre proposte non indicate nell' avviso per cui fu convocata la seduta. Fuori di questi casi, nè il capo nè la minoranza del capitolo possono arbitrarsi di sospendere o di sciogliere la seduta; e quand' anche vadano via, la maggioranza che rimane può ben proseguire la trattazione (1).

(1) Si ascolti il De Herdt l. c. § 11 n. 6: " Capitulum ad beneplacitum

Al 5.° Quando vede gli animi troppo accesi, deve adoperarsi di calmarli; ovvero di ottenere l' annuenza della maggior parte perchè la sessione sia sospesa.

Al 6.° Quando la proposta non fu annunziata nello invito di convocazione, nè si tratti di capitoli generali e statutarii, il capo ha diritto di opporsi a che sia discussa, come s' è visto innanzi (Al 4.°). Altrimenti non può oppporsi, benchè possa mostrare che sia ingiusta od anticanonica.

Al 7.° ed all' 8.° Il capo del capitolo non può impedire la votazione, benchè si tratti di proposta contraddicente ai sacri canoni, la quale, riuscendo favorevole, sarà nulla, o da annullarsi dal superiore. Il capo del capitolo non è giudice della materia della votazione, ma solo del modo legittimo di essa. Può solo far considerare la sconvenienza della cosa ed il disdoro che ne viene al Capitolo; e può, come ogni altro canonico, se la proposta venga approvata dalla maggioranza, promuoverne presso il Superiore la dichiarazione di nullità.

Al 9.° Il presidente del Capitolo, allorchè trattasi di una proposta capitolare stimata da lui in aperta contraddizione ai sacri canoni, non può dare ad essa il suo voto favorevole. Qualora venga costretto dall' Ordinario ad accettarla, deve farlo colla debita protesta, e col diritto di ricorso alla S. Sede per l' annullamento.

Al 10.° Una votazione capitolare contraria ai sacri canoni, data in buona fede, conosciuto l' errore, deve essere corretta con altra votazione capitolare; ovvero deve essere annullata dal Vescovo o dalla S. Sede.

All' 11.° Quando il capitolo si avvede che ha compiuta una votazione lesiva alle leggi della Chiesa, deve subito disdirla con una nuova votazione. Quanto al verbale, deve questo redigersi secondo verità.

---

suum dissolvere nequit (Praeses capituli) antequam capitulares super negotio proposito vota dederint, nisi de consensu maioris partis capituli, quia tunc regula intrat, quod gesta a maiori capituli parte esse debeant, et consequenter negotii a praeside propositi resolutio in aliud tempus a maiori parte differri possit. Extra hunc autem casum praeses et minor pars capituli impedire nequeunt, quominus super negotio proposito resolvatur, etiamsi praeses et minor pars capituli e loco capitulari exierint: si enim minor pars praesens resolutionem capituli impedire nequeat, quanto minus si exeat, cum exeundo extraneam se facit pro illa vice. „

E nel n. 4: " Negotia pertractanda (Praeses) proponit, quin tamen impedire possit, ut canonici alia negotia proponant... nisi capitulum ob certam causam convocatum fuerit: in quo casu forte impedire potest, ne caeteri aut eorum aliqui alia negotia quam illa, quorum ratione convocati sunt, proponant; et praeses capitulum dissolvere et e capitulari loco discedere potest; quia capitulum quod ad alia negotia determinatum fuerat, per eorumdem resolutionem iam terminatum est. „

QUESITI

con brevissime risposte.

1. — *Se, durante l' anno santo, valgano le facoltà concedute nella pagella della S. Penitenzieria.*

D. Dopo l' ultima dichiarazione della S. Penitenzieria del 19 gennaio 1900, valgono più, durante l' anno santo, le facoltà contenute nella solita pagella della detta S. Penitenzieria?

R. In forza della cit. dichiarazione (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 495) rimangono ferme tutte le facoltà del foro esterno; pel foro interno, le sole facoltà che i Vescovi hanno dal diritto comune, specie dal Tridentino. Quanto a quelli che hanno dalla S. Sede per indulto speciale, le facoltà abituali sono sospese rimanendo salde le sole concessioni *pro casu aliquo particulari pro determinatis personis nominatim expressis*. Donde si raccoglie che le facoltà della solita pagella della S. Penitenzieria sì pei Vescovi, come pei confessori, devono certamente considerarsi come sospese durante l' anno santo, non essendo per determinate persone nominatamente espresse; salvo per quei penitenti che *hic et nunc* sono gravemente impediti di recarsi a Roma (1).

2. — *Se il can. giubilato sia esente dalle messe e dai pesi del proprio beneficio.*

D. Un canonico vecchio in M. ha ottenuto l' indulto di giubilazione. Sarà egli perciò esente dall' obbligo di celebrare le messe piane annesse al beneficio?

R. Il can. giubilato va esente dal coro e dalla messa conventuale e da ogni altro obbligo comune; non però dai pesi inerenti al suo beneficio. Perciò egli dovrà celebrare le messe che vi gravano, ovvero farle celebrare da altri. Così la S. C. del Conc. il 4 maggio 1737 *in Constantien.* ed il 10 sett. 1853 *in Montisfalisci* (Acta S. S. vol. VI, p. 428).

3. — *Come fare quando i deputati pel Seminario si rendono inabili.*

D. I deputati pel sacro Seminario sono a vita. Intanto in P. ben due sono vecchi ed infermi che non danno le dimissioni. Come si dovrà fare per supplirli?

R. Il Vescovo in tal caso dovrà rimuoverli con suo decreto e procedere alla elezione di altri due deputati secondo le norme del Tridentino e secondo la elezione che ebbe luogo per coloro che cessano. Così la S. C. del Concilio in più decreti, come dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 255).

4. — *Se il parroco assente può celebrare dove si ritrova la messa* pro populo.

D. Arnobio parroco è chiamato dal Vescovo a predicar la quaresima in altra parrocchia: può nel luogo dove si trova applicare la messa *pro populo;* ovvero deve farla celebrare da altro sacerdote nella chiesa della propria cura?

---

(1) Così deve rettificarsi ciò che per errore fu detto nella nota (2) a p. 495 del Vol. XI.

R. Può applicarla nel luogo dove si trova, purchè non manchi la messa ai suoi filiani e la parola divina. Così definì la S. C. del Concilio il 14 dic. 1872 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 123): " Parochum die festo a sua paroecia legitime absentem satisfacere suae obligationi missam applicando pro populo suo, in loco ubi degit, dummodo ad necessariam populi commoditatem alius sacerdos in ecclesia parochiali celebret et verbum Dei explicet. "

5. — *Se possa spedirsi la bolla ad un beneficiato prima dell' età canonica, purchè prenda possesso dopo averla compiuta.*

D. Può spedirsi ad un sacerdote la bolla di parroco, non ostante che gli manchi qualche mese per toccare l' età canonica, considerando che il possesso del beneficio avrà luogo dopo l' *exequatur* governativo, pel quale si deve aspettare più mesi?

R. Non può farsi ciò senza dispensa dalla età canonica. La collazione infatti del beneficio non consiste nel possesso, ma nella spedizione della bolla: spedita questa ed accettata, è già compiuta la collazione. Il possesso è solo una condizione perchè il beneficiato possa esercitare i suoi diritti, dei quali fu già investito.

6. — *Se un beneficiato fa rinunzia al beneficio prima del possesso, deve il Vescovo accettarla?*

D. Tizio canonico si presenta al concorso di una parrocchia e riesce eletto parroco. Dopo la spedizione della bolla e prima di prendere possesso della parrocchia, si pente del passo dato e rinunzia alla parrocchia. Il Vescovo deve o può accettare la rinunzia?

R. Il Vescovo *deve* o *può* accettare la rinunzia solo quando vi siano ragioni canoniche per darla (V. *Monit. Eccl.* Vol. II, P. III, p. 177; Vol. III, Par. I, p. 97,; Vol. IV, Par. II, p. 262). Non è per nulla ragione canonica il non averne preso il possesso, il quale suppone la collazione del beneficio, come si è detto nel num. precedente.

7. — *Se continui ad essere riservato un beneficio, a cui si rinunzia prima del possesso.*

D. Il Vescovo di B. nel Napoletano, ottenne al Sac. C. dalla Dateria Apostolica le bolle di collazione per una parrocchia devoluta alla S. Sede, perchè erano trascorsi sei mesi dalla vacanza. Giunte le bolle, e prima del possesso, il Sac. C. fa rinunzia per giuste ragioni ed il Vescovo l' accetta. Può il Vescovo conferire da sè il beneficio dopo tale rinunzia?

R. Crediamo che possa, purchè non ci sia qualche altra ragione di riserva. Il beneficio infatti, riservato alla S. Sede, fu già conferito colla spedizione e coll' accettazione delle bolle; e però la S. Sede ha già esercitato il suo diritto. Il possesso, come si è detto innanzi, non si richiede per la collazione del beneficio, ma solo per esercitare i diritti del benefizio. Nè si dica che il benefizio vacò in Curia: giacchè la vacanza è seguita *dopo la collazione della Curia Apostolica*. Vacare in Curia un beneficio si dice quando, o per promozione del beneficiato fatta dalla S. Sede, o per morte del beneficiato avvenuta a Roma o nei dintorni, il beneficio viene a vacare. Quando vaca per altre ragioni, non si dice di essere vacato in Curia.

8. *Se gli esaminatori prosinodali con cura d' anime siano esenti dall'obbligo della soluzione dei casi di coscienza.*

D. Gli esaminatori prosinodali in cura d' anime hanno diritto di essere esonerati dall' obbligo della soluzione dei casi di coscienza?

R. Nessuno del clero, di qualunque officio o dignità, va esente dall' obbligo d'intervenire alle congregazioni dei casi morali e di risolverli, tranne quando per alcuni vi sia qualche antica e ragionevole consuetudine. Si vegga quanto fu disputato e deciso intorno a ciò dalla S. C. del Concilio il 6 luglio 1886 ed il 12 luglio 1890 in Fulginaten. *(Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 145 seq.).

9. *Circa la consuetudine dell'alternativa e dell' assentarsi per turno dal coro.*

D. Nella Cattedrale di A. vi ha consuetudine che ogni canonico goda di una settimana di franchigia dopo aver compiuta la propria eddomada. Oltre di che, in ogni giorno un canonico a turno va esente dal coro, godendo dello stesso privilegio, senza essere soggetto a puntatura. Può tollerarsi questa consuetudine?

R. Altrove parlammo a lungo di siffatte consuetudini corali (specie nel Vol. VII, Par. II, p. 135 sg.), e vedemmo come queste generalmente non sono da ammettere. Fra le consuetudini però tollerate dalla S. C. del Conc., dicemmo, *l. c.* p. 138, esservi pure quella che il servizio del coro si compia per turno, massime dove ci è numero sufficiente di capitolari e tenuità di rendite. Così la S. C. del Conc. *in Conversana Servitii chori,* 20 dec. 1834. Questa risoluzione potrebbe anche applicarsi al Capitolo di A.

10. *Se il can. teologo possa con facoltà vescovile recarsi altrove pel quaresimale.*

D. Il can. teologo della detta Cattedrale di A., pur godendo dei prefati privilegii, domanda con insistenza dal proprio Ordinario la facoltà di assentarsi nella intera quaresima per ragione di predicazione in altra diocesi, adducendo per motivo che la prebenda teologale è meschina, ed è in tutto eguale a quella degli altri canonici. Può l' Ordinario concedere la chiesta licenza?

R. Siffatta licenza nel caso non è nelle facoltà dell' Ordinario. Imperocchè il Vescovo può concedere solo che i canonici si assentino per le vacanze conciliari, o interpolate o di tutto seguito; non già oltre questo termine. Però le dette vacanze non han luogo dove vige la *mediaria* o la *terziaria,* come nel Capitolo di C. (V. Lucidi *De Visit. SS. LL.* Vol. I, Cap. III, art. 1, n. 10). Il Vescovo dunque non può permettere al teologo che si assenti per un tempo considerevole, specie poi per la quaresima, in cui la S. C. del Conc. ha spesso obbligato i capitolari a non assentarsi dal coro (V. De Herdt. *Pr. Cap.* Cap. XXIII, § 7 n.' III).

Nè giova il dire che la prebenda è meschina: questa ragione potrà valere presso la S. Sede per ottenere un indulto, non presso il Vescovo. Neanco giova che il teologo ha una prebenda eguale a quella degli altri canonici: il Tridentino *Sess. V. c. 1 de ref.* e la Costit. *Pastoralis officii* di Ben. XIII dichiarano che dove non vi ha assegno speciale, può bastare anche una prebenda comune, a cui debba unirsi l' officio di teologo, e solo quando la detta prebenda sia *nulla aut non sufficiens,* il Vescovo potrebbe unirvi qualche altro beneficio semplice.

BIBLIOGRAFIA

P. Angelo del SS. Cuor di Gesù. — Manuale Juris Communis Regularium et Specialis Carmelitarum Discalceatorum, auctore R. P. Angelo a SS. Corde Jesu — Gandae typ. H. Vander Schelden, 1899 — Due Volumi in 8.° di pag. XV, 647, 615.

In due giusti volumi va qui condensata tutta la vasta materia canonica del diritto de' Regolari in genere e de' Carmelitani Scalzi in ispecie, da formare una istituzione completa. I pregi speciali che abbiamo ravvisati in questo nuovo corso sono la bontà della dottrina, attinta a fonti sicuri ; una chiarezza ed un ordine logico inappuntabili ; una relativa brevità che non nuoce all' ampiezza ed alla compitezza della trattazione. A ciò si aggiunge che, a differenza delle opere antiche, vi si trovano tutte le nuove norme canoniche riguardanti i Regolari, che la tristizia dei tempi ha rese necessarie, e che fa d' uopo tener presenti per non errare. È questa perciò un' opera opportunissima e preziosa non solo per l'inclito Ordine Carmelitano, ma per qualsiasi Ordine religioso, e ancora pel Clero secolare, perchè sappia ben ordinare i suoi rapporti coi Regolari.

Acta et Decreta Concilii Plenarii Americae Latinae in Urbe celebrati anno Domini MDCCCXCIX — Appendix ad Concilium Plenarium — Romae ex typ. Vaticana, 1900 — Volumi due in 8.° di pag. CX, 462, 780.

Siamo lieti di annunziare questa importantissima pubblicazione che or ora ha vista la luce: importantissima non solo per l' America Latina, ma per ogni regione, contenendo prescrizioni e norme saviissime per ovviare ai mali innumerevoli, ond' è travagliata la presente società. Tutti sanno con quanta accuratezza e con quanto splendore fu celebrato l' anno scorso in Roma questo Concilio Plenario Americano, che destò l' ammirazione e la edificazione generale. Or i decreti da esso sanciti sotto la vigilantissima ispezione dei più insigni Teologi romani, formano quanto di meglio possa suggerirsi per la retta e opportuna amministrazione delle diocesi, e per ogni sana regola del vivere cristiano. Vi ha poi nel secondo volume di Appendice una raccolta preziosa di tutti i documenti, anche ultimi, emanati dalla S. Sede, che giova tener presenti nelle Curie ecclesiastiche, e che soli basterebbero a dar luce ed indirizzo anche ai più ignari. Siamo di credere che questa pubblicazione varrà a costituire un fonte di dottrine autorevolissime a cui possono attingere Vescovi e parroci e sacerdoti di ogni luogo ed una norma magistrale a cui possano modellarsi da per tutto comizii e adunanze di questo genere. — Invitiamo i nostri lettori a provvedersene, anche in vista del prezzo relativamente tenue di L. 10 presso la Tipografia Vaticana per chi subito ne farà richiesta.

Da Llevaneras Giuseppe Calasanzio — Compendium Theologiae Moralis Beate Virgini dicatum, auctore Fr. Josepho a Llevaneras Ord. Min. S. Franc. Capuccinorum. Editio VI emandata et auctior— Fridericus Pustet, Romae, 1899 — In 8.° di pag. 534.

Piccolo di mole, ma denso di materie dotte e interessanti, questo com-

pendio di Teologia Morale, non va confuso con altri simili. Ha per autore il dottissimo P. Giuseppe Calasanzio da Llevaneras, ora l' insigne Card. Vives, il quale elaborò varii anni addietro questo libro, edito ben quattro volte, perchè ricercatissimo. Ma ora che l' esimio Autore lo ha riprodotto colla suppellettile di un nuovo tesoro di cognizioni acquistate nel S. Officio e nelle altre Congregazioni Romane, di cui lungamente e strenuamente fu consultore, riveste una importanza ed un' autorità eccezionale, che va di giusta ragione segnalata. Basta infatti svolgere leggermente queste pagine per vedervi la mano maestra che le scriveva, e recondite e profonde dottrine, attinte a fonti sicurissime. Noi l' additiamo a tutti i cultori delle dottrine teologico-morali e ad ogni parroco e sacerdote, i quali non dovranno privarsi dei lumi di questo libro prezioso. Costa solo L. 4 presso la Libreria Cattolica di Federico Pustet, Roma, Fontana di Trevi.

Brandi Salvatore M.ª S. J. — Gli Agostiniani dell' Assunzione. Un po' di storia, con appendice di documenti. Roma, tip. A. Befani 1900.

Tutti sanno le ire irrefrenate dei settarii, rivolte contro gli Agostiniani dell' Assunzione nella Francia, fino a condannarli dopo averne riconosciuta la innocenza, e financo a privare del dovuto assegno quei parroci e quei Vescovi che loro aveano manifestati sentimenti di simpatia. Non tutti però conoscono le ragioni di queste ire. Con opportunissimo divisamento il chiaro ed illustre P. Brandi in quest' opuscolo le fa conoscere, mostrando quali e quante opere cattoliche e sociali hanno avuto origine da questi Padri e quanto immenso bene essi operano in Francia e nell' Oriente e ancora in altri luoghi lontani. Certo chi legge queste pagine non può non ammirare con stupore quanto sia operoso e fecondo lo spirito cattolico di questa benemerita Società che a tutta ragione può dirsi il martello più efficace della empietà e dello scostume odierno, e una copiosa sorgente di conforti e di aiuti svariatissimi alle molteplici miserie della umanità. Si legga perciò e si diffonda largamente questo pregevolissimo opuscolo che rivela glorie belle e odierne della S. Chiesa cattolica.

CRONACA GOVERNATIVA.

Autorizzazione per liti nelle Confraternite — Essendo le Confraternite equiparate alle Opere pie per l' art. 91 della legge 17 luglio 1890, colui che assume la rappresentanza in giudizio, deve riportare l' approvazione della G. P. A. giusta l' articolo 36 letttera *h* detta legge. *(Cass. Palermo, 9 agosto 1898; Pizzuto e Guercio).* (*Manuale degli Ammin.*, an. 38.° p. 295).

Se le Confraternite siano trasformabili — Le Confraternite sono di regola enti di ragione pubblica, il cui patrimonio è destinato precipuamente a fini pubblici del culto, cessando i quali, non occorre occuparsi dei fini di perfezionamento spirituale dei confratelli, per cui è legale la trasformazione di tali enti a favore della pubblica beneficenza.

Se una parte delle rendite rimane alla Confraternita a scopo di culto, l'amministrazione di tale porzione rimane alla Confraternita stessa, specialmente dovendosi provvedere all' ufficiatura delle chiese. L' apprezzamento che fa l' Autorità di lasciare tale amministrazione alla Confraternita entrando nel

giudizio di merito, è soggetto a ricorso alla 4.ª Sezione, a termini dell' art. 81 (ult. capv.) della legge 17 luglio 1890. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 24 marzo 1899., est Schanzer. — Scotti vescovo di Osino c. Prefetto di Ancona e Congregazione di carità di Offagna). (Man. degli Amm.* l. c. p. 355).

Distanza dei cimiteri — L' art. 57 della legge sanitaria 22 dicembre 1888 vieta nei 200 metri dal cimitero soltanto le case destinate ad abitazione — non anche le costruzioni che possono accidentalmente servire di ricovero. *(Cass. Roma, 23 febbraio 1899, rel. Capaldo. — Bilancia). (Man degli Amm.* l. c. p. 368).

Convocazione dei confratelli delle Congreghe— Quando le regole speciali delle confraternite non stabiliscono il modo preciso di convocazione, si devono a pena di nullità seguire le norme ordinarie, che consistono nell' invitare i singoli soci con avviso particolare a domicilio. *(Parere Cons. Stato, Sez Int., 16 giugno 1899, adott. — Confraternita di Taviano). (Man. degli Amm.* l. c. p. 376)

Monopolio sul trasporto di cadaveri proscritto — L' art. 20 del Regolamento di polizia mortuaria 23 luglio 1872 non conferisce affatto al Municipio il diritto di monopolizzare il servizio del trasporto dei cadaveri. — Tale monopolio sarebbe contrario alla libertà dei cittadini e a quel pietoso rispettabile sentimento di non sottrarre coativamente ai dolenti le salme dei loro cari trapassati fino a che non sono deposte e riconsegnate alla terra.

Il Comune nemmeno ha facoltà di imporre tasse per detto servizio, se questo non è richiesto.

Il Comune ha solo facoltà di esigere che il trasporto delle salme sia eseguito col dovuto rispetto e con opportune cautele igieniche. *(Par. Cons. Stato, Sez. Int., 22 agosto 1899, adott. — Comune di Fossano). (Man. degli Amm.* l. c. p. 390).

Diritto delle Confraternite nel trasporto de' cadaveri — L' autorità giudiziaria è competente a conoscere dei limiti imposti dalla legge all'esercizio della potestà spettante ai Comuni di regolare il servizio di pulizia mortuaria, e dei danni arrecati ai privati coll' esercizio di tale potestà.

Lede il diritto delle congreghe, che abbiano tra i loro fini quello di provvedere al trasporto funebre dei confratelli, il regolamento di polizia mortuaria del Comune, in quanto obblighi tutti i cittadini a valersi dell' opera dell' appaltatore dei trasporti funebri. *(Appello Napoli, 21 agosto 1899, est. Sorrentino — Arciconfr. del S. Sacramento c. Municipio di Napoli). (Man. degli Amm.* l. c. p. 390).

Lascito di culto esente dal concentramento — Non è il caso di ordinare la trasformazione e il concentramento di un lascito destinato a dare un *aiuto* al Parroco per le funzioni religiose. *(Par. Cons Stato, Sez. Int , 28 agosto 1899, adott. — Caltavuturo ; Opera pia Cipolla). (Man. degli Amm.* l. c. p. 396).

Istituzione di culto con oneri di beneficenza non trasformabile — Una fondazione di culto che ha oneri di beneficenza non può per effetto di essi mutare natura e trasformarsi in Opera pia. *(Par. Cons. Stato, Sez. Int., 19 settembre 1899, adott. — Pantelleria : Fondaz. Ribera). (Man. degli Amm.* l. c. p. 434).

Incompatibilità del sacerdoti per l' officio di sindaco—Non può essere nominato Sindaco un ministro di qualsiasi culto (1). *(Parere Cons. di Stato, Sez. Int. 24 ottobre 1899, adott. — Comune di S. Cesario di Lecce). (Man. degli Amm.* l. c., p. 453).

Annue prestazioni di culto dovute dai Comuni — La diuturnità di una prestazione per spese di culto, fatta dal Comune a favore di una parrocchia, fa presumere il titolo. E quindi pienamente valida ed efficace un'antica convenzione colla quale il Comune si obbliga ad una data somma annua a favore della parrocchia, per le spese di olio e cera occorrenti alla chiesa parrocchiale del Comune stesso.

A queste annue prestazioni di culto è applicabile la prescrizione quinquennale, a norma dell' art. 2144 Cod. Civ. *(App. Torino, 10 aprile 1899, est. Degiovannini.— Parroco di Rubiana c. Comune di Rubiana). (Man. degli Amm.* l. c. p. 476).

CRONACA RELIGIOSA.

(31 Marzo 1900)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni. — Il 13 u. s. si è tenuta la Congregazione generale dei Sacri Riti nel Palazzo Apostolico al Vaticano, nella quale dai Cardinali ed Ufficiali della stessa si è discusso il dubbio intorno al martirio, la cagione del martirio, ed i miracoli dei Venerabili Ignazio Delgado, Vicario Apostolico del Tonchino, Domenico Henares, Coadiutore del detto Vicario e compagni, tutti Domenicani, uccisi nel Tonchino in odio alla fede dagl' idolatri, e del Venerabile Francesco Clet, lazzarista, pure ucciso in Cina dagl' idolatri in odio alla fede.

Domenica di Quinquagesima, 25 detto, nella sala del Trono, alla presenza di S. Santità, furono promulgati i seguenti decreti:

1.° Sul Tuto per la Beatificazione della Ven. Giovanna da Lestonnac, fondatrice delle Figlie della B. V. Maria. E sul dubbio: *An, stante approbatione virtutum et trium miraculorum tuto procedi possit ad solemnem eiusdem Venerabilis beatificationem?* fu pronunziato: *Tuto procedi posse.*

2.° Sui miracoli per la beatificazione della Vener. Suor Maria Crescenza Höss, professa del Terz' Ordine francescano nel Monastero di Kauffburano nella Svezia. Al dubbio: *An, et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum, de quo agitur?* fu definito: *Constare de duobus miraculis* de primo: *Instantaneae, perfectaeque sanationis Mariae Magdalenae Kolmanin ab epitheliomate granulari in mamilla dextera:* De altero: *Instantaneae perfectaeque sanationis Franciscae Prixin a fistula lacrymali inveterata ad summum gradum deducta cum carie ossis.*

3.° Sulla dichiarazione del martirio del Vener. Francesco Clet, Sacerdote

(1) Trattavasi di un ministro di culto cattolico, ed il ricorrente sosteneva invece che l' incompatibilità non poteva colpire che i soli ministri delle altre confessioni religiose tollerate per l' art. I dello statuto. In ciò la legge civile (benchè per fine diverso) va all' unisono colla legge canonica, che vieta ai sacerdoti simili officii (V. nostre *Consult.* pag. 69 seg.).

della missione, nella Causa Sinarum per la sua beatificazione. Al dubbio: *An constet de Martyrio et causa martyrii, nec non de signis seu miraculis Martyrium ipsum illustrantibus, in casu et ad effectum de quo agitur* — fu sancito: *Ita constare.*

4.° E nella Causa Tarquinen dei Venerabili Ignazio Delgado Vesc. Mellipotam., Vic. Apost. del Tonchino, di Domenico Henares Vesc. Fresseiten, suo coadiutore, e compagni al dubbio: *An constet de martyrio et causa martyrii, de signis seu miraculis Martyrium ipsum illustrantibus, in casu et ad effectum de quo agitur* — fu decretato: *Ita constare, ut procedi possit ad ulteriora.*

Il 25 spirante nel Palazzo Apost. Vaticano, alla presenza del S. Padre, furono promulgati questi altri decreti:

1.° Sui ven. P. Dionisio della Natività e Fr. Redento della Croce ambedue Carmelitani Scalzi, uccisi nell' isola di Sumatra nelle Indie in odio alla fede. Al dubbio: *An constet de martyrio et causa martyrii, nec non de signis seu miraculis in casu et ad effectum, de quo agitur* — fu risposto: *Constare.*

2.° Sul ven. Giovanni da Triora sacerdote dell' Ordine de' Minori, in odio alla fede ucciso dagl' idolatri nella Cina. Al dubbio: *An constet causa martyrii, signis seu miraculis in casu et ad effectum de quo agitur* — fu risposto: *Constare.*

Il dì 27 spirante si tenne di nuovo congregazione generale *coram Sanctissimo*, in cui fu discusso sul dubbio del *Tuto* per la solenne beatificazione:

1.° dei Venerabili Gian Gabriele Taurin Dufresse, Vescovo titolare di Tabraca e Compagni delle Missioni estere; Ignazio Delgado, Vescovo titolare di Mellipotamo e Compagni dell' Ordine dei Predicatori; Francesco Clet, Prete della Missione; e Giovanni da Triora, dell' Ordine dei Minori, uccisi in odio alla Fede dagl' idolatri nella Cina, nel Tonchino e nella Cocincina.

2.° dei Venerabili P. Dionisio della Natività, e Fr. Redento della Croce, Carmelitani Scalzi, uccisi, come sopra, nelle Indie: e

3.° della Venerabile Maria Crescenzia Höss, Terziaria professa Francescana nel Monastero di Kauffbur in Baviera.

4.° Dipoi sopra tre miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Beata Rita da Cascia, Agostiniana, proposti per la sua Canonizzazione:

5.° e sul dubbio, supposta l' approvazione delle virtù e dei tre suddetti miracoli, detto del *Tuto* per la solenne Canonizzazione della medesima Beata.

Anno santo: Pellegrini al Vaticano. — Il 15 u. s. nell' Aula sul Portico di S. Pietro il S. Padre ha ricevuto il pellegrinaggio Lombardo delle Diocesi di Milano, di Como, e di Piacenza di 1500 persone, guidato dall'E.mo Card. Ferrari: vi erano Prelati, Sacerdoti, nobili personaggi con le rappresentanze dei Seminarii, Comitati e Società Cattoliche: in detto giorno ricevè il Pellegrinaggio francese di circa 400 persone preseduto da Monsignor Bonfils, Vesc. di Le Mans, ed un gruppo di Marsigliesi col loro Curato. Il S. Padre, accompagnato dalla Sua Nobile Corte, dopo aver assistito, genuflesso sul faldistorio al Canto delle litanie Lauretane e ad un Oremus, composto dal M.° Perosi a 4 voci, impartì ai presenti la Pontificia benedizione.

Il giorno innanzi nella medesima Aula fu ricevuto il secondo pellegrinag-

gio piemontese di tremila persone coll' Arcivescovo di Torino, i Vescovi di Susa, d' Ivrea, di Cuneo, le Società operaie e cattoliche, ed i rappresentanti dell' Oratorio festivo di D. Bosco coi loro labari.

Il 20 detto un terzo pellegrinaggio piemontese giunse a Roma con un pellegrinaggio siculo e delle provincie romane con un gruppo di pellegrini livornesi. Il 22 furono ricevuti da S. S. nella Basilica Vaticana; erano circa ottomila persone, oltre parecchie migliaia di persone, appartenenti alle diverse società cattoliche romane, e signori italiani ed esteri.

Il primo sp. arrivò in Roma il pellegrinaggio trentino di circa 1200 persone, e quello della Diocesi di Montefiascone. Furono ricevuti da S. S. nella Cappella Sistina il 5 detto, ma nel giorno tre, anniversario della sua incoronazione assisterono alla messa in musica col Te Deum nella Basilica Vaticana, presente il sommo Pontefice, i Cardinali, Vescovi, il Corpo Diplomatico e moltissimi nobili personaggi dell' alta aristocrazia.

Il 9 sp. nell' aula soprastante al Portico della Basilica il S. Padre ricevè il pellegrinaggio Ungherese, di rito greco, della Slesia, e della Diocesi di Autun. Gli Ungheresi in numero di oltre 500 avevano a capo due Vescovi, un membro della Camera dei magnati, un Segretario al Ministero e molti distinti personaggi coi loro splendidi e ricchi costumi. Il pellegrinaggio della Slesia di 450 persone per lo più polacchi, era preseduto dall' Arcipr. Can. Conjetsky con Parroci Cappellani e Canonici. Quello della Diocesi di Autun, composto di circa 80 persone, era guidato dal Segretario dell' E.mo Vescovo, e ne facevan parte i Curati, i membri del Pellegrinaggio e distinte persone.

Pel Santo Padre — Grandi feste si sono fatte a Roma pel vigesimosecondo anniversario della incoronazione di S. S. e pel 90.° suo genetliaco, promosse dalla federazione Piana e dal Circolo Leonino. In tal fausta ricorrenza furono spediti innumerevoli telegrammi da Sovrani, Principi, Cardinali, e Vescovi.

I nonagenarii a S. S. — Il 2 sp. dal Comm. Parlati di Napoli, fu offerto a S. Santità un grosso volume contenente 250 autografi di nonagenarii con indirizzo di congratulazioni al Pontefice, il quale si è molto compiaciuto di tale attestato di affetto e manda di cuore ad essi l' Apost. benedizione. Anche in moltissime città della Francia i nonagenarii si accostarono alla mensa Eucaristica, pregando per la conservazione del Santo Padre.

Persecuzioni in Cina — Una sommossa anticristiana è scoppiata a Chi-Nan-Fou, e non pochi cristiani e Missionarii sono stati uccisi. I soldati spediti contro i ribelli fanno causa comune con essi, ed i mandarini, non avendo truppe fedeli, permettono che gl' insorti compiano i loro eccessi.

L' Antischiavismo in Africa — I Trinitarii di S. Giovanni de Matha al sud della Tunisia nell' isola di Gerba han piantato le loro tende, e con tutto zelo procurano di reprimere la turpe tratta degli schiavi.

A Lourdes — In tutto il corso del 1899 sono arrivati ben 700 mila persone a venerare e chieder grazie a Maria a Lourdes.

Il cattolicismo nella Norvegia — Come in Inghilterra, proseguono le conversioni in Norvegia. Nella Cattedrale cattolica di Cristiania hanno abiurato gli errori luterani il Sig. Sverenzen, direttore del Ginnasio, ed uno dei più reputati teologi protestanti, e finalmente il famoso Dottor Krog Tonning,

autore di molti libri, e pastore di Cristiania, il quale, quantunque non abbia altre risorse, ha rinunziato al suo lucroso ufficio per rendersi cattolico.

Cardinale defunto — Il dì 26 sp., dopo breve malattia, prodotta dalla influenza, munito dei conforti religiosi e della benedizione del S. Padre, si addormentò nel Signore il Cardinale Camillo Mazzella, nella non tarda età di 67 anni!

Non è a dire quanto vivo e generale rimpianto abbia prodotto la scomparsa di un così insigne personaggio, che per dottrina, per senno, per vita esemplarissima, era uno dei luminari della S. Chiesa!

Il Cardinale Mazzella nacque il dì 10 febbraio 1833 a Vitulano (Benevento) gemello con Mons. Ernesto di b. m., che fu Arcivescovo di Bari. Fatti gli studii nel Seminario di Benevento, a 22 anni fu ordinato Sacerdote. Il 4 settembre 1857 entrò nella Compagnia di Gesù, dove per un biennio fu posto all' insegnamento della filosofia. Nel 1860 i Superiori lo inviarono in Francia: a Lione si distinse per una splendida disputa pubblica *De universa Theologia*. Insegnò poi Teologia per cinque anni; e richiamato a Roma il 1866 fu inviato negli Stati Uniti a Woodstok, dove insegnò Teologia con l' incarico di Prefetto Generale degli Studii. Quivi egli compose in gran parte quelle auree e dottissime trattazioni teologiche, che tanta fama sparsero del suo profondo sapere. Leone XIII manifestò il desiderio di vederlo in Roma all' insegnamento della Teologia nell' Università Gregoriana, dove egli venne ed occupò la carica di Prefetto generale degli Studii, e si diè tutto all' impulso degli alti studii tomistici, secondo gl' intendimenti del S. Padre. Questi volendo premiare i suoi meriti insigni, creollo Cardinale Diacono il 7 giugno 1886 del titolo di S. Adriano, che poi fu tramutato in quello presbiterale di S.ª Maria in Trastevere, e finalmente nel Vescovado suburbicario di Palestrina.

Fu Prefetto successivamente delle SS. Congr. degli Studii, dell' Indice e dei Sacri Riti. Fu Vicario di S. S. pel Santuario di Pompei. Appartenne alle Ss. Congr. della S. R. ed U. Inquisizione, della Propaganda, della Propaganda pei Riti Orientali e speciale per la Correzione dei libri della Chiesa Orientale, dell' Indice, delle Indulgenze, delle Ss. Reliquie e degli Studii — Ebbe molteplici altri incarichi ed officii importantissimi, che disimpegnò sempre con alacrità, con prudenza, con zelo, con fermezza e rettitudine impareggiabili. Sua Santità lo avea carissimo e si avvaleva di lui negli affari più difficili e interessanti.

Non è meraviglia perciò che il S. Padre sia rimasto trafitto soprammodo per tanta perdita, ed abbia Egli stesso fatto l' elogio del Defunto nella pubblica Congregazione generale de' Sacri Riti che radunossi il dì seguente alla presenza di Lui. Ci è grato ripetere qui le parole del S. Padre, con che chiudiamo volentieri questo cenno necrologico:

" Antequam hodierno conventui finem imponamus, temperare non possu-
" mus quin vobis significemus acerbam aegritudinem qua animus Noster
" afficitur ex immaturo obitu dilecti filii Nostri Cardinalis Camilli Mazzella,
" huiusce S. Congregationis Praefecti. Cuius doloris Nostri probe scimus
" habere vos omnes ex corde participes. Si enim in eo Nos amisimus consi-

" liarium prudentia et fidelitate eximium, Ordo vester praeclarum item amisit
" ornamentum, virum scilicet pietate, doctrina et laboribus de Ecclesia optime
" meritum.

" Animae carissimae et pientissimae tribuat Christus pacem, dignumque
" in caelo praemium. „

Necrologio — È morto a Napoli Mons. Arciv. di Laodicea, Raffaele de Martinis, Consultore delle SS. CC. del Concilio, dell' Indice, e degli affari Ecclesiastici straordinarii; Procuratore generale de' Signori della missione; dotto e zelantissimo prelato; autore di molte opere stimate assai.

CRONACHETTA POLITICA.

La sorte delle armi nella guerra Anglo-boera si volge favorevole agl' Inglesi potenti ora per numero assai maggiore di armati. Il maresciallo Lord Roberts col suo esercito circondò il generale boero Cronje colle sue truppe, e lo costrinse ad arrendersi a discrezione. Furono fatti prigionieri quattromila boeri col loro capo, e gl' inglesi s' impadronirono di tutt' i loro cannoni e di tutte le munizioni. In seguito le truppe inglesi hanno occupato Kimberley, Burghers. Dorp, e Norval' s Pont. Sono entrate a Ladysmith, ove trovarono la guarnigione in tristi condizioni: sopra 12 mila combattenti 8 mila furono ricoverati negli ospedali. I boeri si sono ritirati dal Natal, perdendo così la chiave delle posizioni sul Tugela.

— Un poderoso esercito di russi è agglomerato presso le frontiere della Persia. Il governo di Pietroburgo ha saputo acquistare il predominio che avea l' Inghilterra sulla Persia, avendo offerto allo Scià tutt' i fondi necessarii per saldare il prestito inglese, protestando però la stampa officiale russa che lo Czar non ha mica il pensiero di profittare dell' attuale posizione degl' inglesi con minacciare le Indie. Nel Golfo Persico sono arrivate alcune navi da guerra del governo Britannico, e si dice che l' Emiro dell' Afghanistan ha offerto all' Inghilterra 50 mila soldati in caso di una guerra colla Russia.

— La discussione sui famosi decreti-legge di Pelloux trova serie opposizioni nella Camera italiana. Qualche Tribunale ha deciso che non hanno alcun valore senza l' approvazione del Parlamento. Nella Camera regna sovrano l' ostruzionismo, che impedisce di conchiuder nulla.

— Un calorifero soverchiamente riscaldato comunicò il fuoco alle tappezzerie del Teatro francese a Parigi a mezzodì, mentre due artiste facevano alcune prove. Accorsi i pompieri, dopo un'ora fu circoscritto l' incendio, ma il teatro fu interamente distrutto. Si deplora una vittima: una delle artiste.

— Altro incendio a Pietroburgo invase il Palazzo dello Stato Maggiore: dopo grandi sforzi fu estinto: una parte della Biblioteca, e molte opere di valore sono state distrutte: i danni sono rilevanti.

— In Italia, nella Francia, e nella Spagna l' influenza sparsa generalmente ha fatto le sue vittime in parecchie città.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Circa il modo di ricevere le abiure degli eretici che si convertono.

Per Responsum S. Congregationis datum Episcopo Bituntino die 2 Ianuarii 1669 (quod Decretum juxta responsum a S. Officio die 21 Dec. 1895 Episcopis Borussiae datum adhuc viget) declaratum est: posse Episcopos auctoritate *ordinaria* haereticos sponte comparentes in exteriore foro absolvere " post *abiurationem juridice* factam. „

Divèrsae ultimis annis erant in hisce regionibus opiniones de huiusce clausulae vigore. Nam alii opinabantur praedictam Episcoporum ordinariam facultatem tunc tantum executioni posse mandari, quando modo iudiciali Episcopus procedit; sic ex. gr. unus ex Germaniae Ordinariis, vir in jure canonico peritissimus, litteris ad hanc Curiam missis sententiam suam esse exposuit, quod Episcopus hac ordinaria facultate uti volens debeat haereticam inducere ad abjurationem *coram Notario et duobus testibus* pronuntiandam. Quae opinio habet aliquod fundamentum in citato S. Officii Decreto, quippe quod poscit praecedere absolutioni abjurationem *iuridice* factam.

Sed eiusmodi iudicialis aut juridica abjuratio nusquam in Germania in usu est. In regionibus acatholicis, ubi conversiones ad fidem saepius fiunt, nulla est copia Notariorum catholicorum. Accedit quod valde consultum est ut haereticis conversis *modus* abjurandi *facilis* et commodus reddatur et ut conversiones nullum strepitum vel admirationem excitent, quod fieret, si judiciales aut juridicae formae adhiberentur.

Hinc ubique locorum usus est, ut abjuratio erroris et fidei catholicae professio perficiatur coram parocho et uno teste, vel, si necessitas ita expostulat, coram solo parocho, sed semper ita, ut abjuratio in exteriori foro compareat et probari valeat. Idcirco abjuratio non tam actus judicialis aut *juridicus*, sed magis actus *pastoralis* officii censeri debet, sed semper validus etiam pro exteriori foro.

Quae cum ita sint, subscriptus Episcopus N. N., ut sensus citati

Decreti non ansam praebeat dubiis, a Sacra Inquisitionis Congregatione humillime petit, ut declaretur, num possit Episcopus *ordinaria* sua facultate absolvendi haereticos etiam tunc uti, si non fiat abjuratio in stricto sensu *juridica*, sed coram solo sacerdote ab Episcopo delegato, aut coram tali sacerdote et teste.

Feria IV, die 28 Martii 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, omnibus rite diligenterque perpensis, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Respondeatur Episcopo ad mentem. Mens est quod abjuratio fieri potest coram quopiam ab Episcopo delegato ut notario et aliquibus personis uti testibus; et detur instructio 8 Aprilis 1786 ad Episcopum Limericen.

Praefata instructio sic se habet: " Non est necesse ut qui a catho-
" lica fide defecerunt, ad eamque postmodum reverti cupiunt, publi-
" cam abjurationem praemittant, sed satis est ut privatim coram
" paucis abjurent, dummodo tamen promissa servent, ac revera ab-
" stineant communicare cum haereticis in spiritualibus aut quidquam
" facere quod haeresis protestativum sit. Idem sentiendum de iis qui
" haeresim, in qua usque ab initio educati fuere, privatim abjurent. "

Sequenti vero feria VI, die 30 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus ralatione, SS.mus D.nus responsionem EE.morum Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione dei Riti (1)

I.

Dichiarazioni e concessioni speciali circa gli anniversarii dei defunti.

Decretum Generale - 2 Dec. 1891 - Sacra Rituum Congregatio declarat:

1. " Anniversaria, seu Missas cum cantu pro defunctis, sive fundata

(1) Nel terzo Volume de' *Decreta Authentica Congr. Sacror. Rituum* testè pubblicato troviamo ben molti e molti decreti novissimi fin qui dal pubblico sconosciuti, e fra questi anche non pochi generali, la cui cognizione rendesi necessaria. Noi, riserbandoci di pubblicare i detti decreti novissimi, dopo

a testatoribus pro die obitus aut alia determinata die, sive privata ad petitionem viventium, dummodo pro die obitus, non comprehendi in Generali Decreto diei 5 Augusti 1662 : et prohiberi tantum in duplicibus primæ et secundæ classis, in Dominicis et Festis de praecepto, infra octavas Nativitatis Domini, Epiphaniæ, Paschæ, Pentecostes et SS.mi Corporis Christi, nec non Feria IV Cinerum, maiori Hebdomada, in vigiliis Nativitatis et Pentecostes ; sicut et tempore expositionis solemnis SS. Eucharistiae, in respectivis Ecclesiis tantum. „

II. " Eadem Anniversaria si in diem impeditam incidant, vel in proximam diem liberam transferri posse, vel in proximiori antecedenti die similiter libera anticipari : dies autem liberi ii sunt, qui in superius recensitis non comprehenduntur. „

III. " Quod de diebus anniversariis pro defunctis statuit, Sacra Rituum Congregatio declarat extendendum esse quoque ad dies 3, 7 et 30 ab obitu, sive quoad Missam de Requie cum cantu, sive quoad translationem si impediatur. „

IV. " Denique Sacra Rituum Congregatio declarat, diem anniversarium pro defunctis, nec non dies 3, 7 et 30, tam a die obitus, quam a die depositionis computari posse. „

V. " *De speciali vero gratia permittitur, ut in duplicibus minoribus celebrari quoque possint anniversaria, quamvis a die obitus non sint, quae a Religiosis Communitatibus, a Canonicorum Collegiis, a Confraternitatibus aut ab aliis quibuscumque piis Sodalitatibus, pro Confratribus defunctis semel in anno fieri solent ; nec non illa, quae pro fidelium pietate infra octavam Omnium fidelium Defunctorum locum habent, exceptis diebus supra memoratis.* „ Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 2 Decembris 1891 — n. 3753.

II.

In quali giorni sia vietata la messa solenne praesente cadavere, *o* non praesente ex civili vetito, *o* post nuncium mortis.

Decretum Generale — 2 Dec. 1891 — Cum iuxta Rituale Romanum exequialem Missam in die obitus, etiam praesente cadavere, celebrare non liceat quando obstet magna diei solemnitas, quod et pluribus De-

---

averli classificati per materie, come facemmo nei Volumi della Prima Serie colle tre appendici precedenti, non vogliamo ritardare qui la pubblicazione almeno dei Decreti generali e di qualche altro di maggiore importanza.

cretis firmatum fuerat, pro opportuna impresentiarum ampliorique declaratione Sacra Rituum Congregatio decernit:

I. " Missam unam solemnem vel cum cantu, in die et pro die obitus, praesente cadavere, fieri posse quandocumque non occurrat aliquod ex Festis duplicibus primae classis solemnioribus, seu universalis Ecclesiae, seu Ecclesiarum particularium, ex praecepto Rubricarum recolendis. Quibus in Festis comprehenduntur etiam pro universali Ecclesia ultimum triduum maioris Hebdomadae, non autem Feriæ II et III Paschae et Pentecostes: pro particularibus vero Ecclesiis dies Dominica, in quam solemnitas Festi infra hebdomadam occurrentis alicubi ex indulto transfertur, modo celebretur a populo: nec non ubi et donec Eucharistia solemniter exposita habeatur. Reliquis autem quibuscumque diebus eadem Missa permittitur in omnibus Ecclesiis, illis tantum exceptis, in quibus unicus est sacerdos; dum tamen, aut Missa parochialis seu conventualis dicenda est, aut Missa Rogationum vel Vigilia Pentecostes, quae trasferri non possunt. „

II. " Quod si ex civili vetito, aut morbo contagioso, *aut alia gravi causa*, cadaver in Ecclesia praesens esse nequeat, imo etsi iam terrae mandatum fuerit, praefata Missa celebrari quoque poterit in altero ex immediate sequentibus, duobus ab obitu diebus, eodem prorsus modo ac si cadaver esset praesens. „

III. " Denique eadem Missa celebrari poterit pro prima tantum vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, die quae prima occurrat, non impedita a Festo duplici primae et secundae classis vel a Festo de praecepto: quo etiam in casu Missa dicenda erit ut in die obitus. „

Non obstantibus quibuscumque.

Die 2 Decembris 1891 — N. 3755.

III.

Concedesi il trasferimento dei doppii di 2. classe in alcuni giorni impediti.

Decretum Generale—2 Dec. 1891—Sac. Rituum Congregatio declarat:

I. " Festa duplicia 2 classis diebus suis impedita, si dies liberi pro iis reponendis in decursu anni non suppetant, licite posse reponi ac debere in aliis diebus proximioribus, quamvis in his Festa semiduplicia, aut, in horum defectu, duplicia minora (non tamen Doctorum Ecclesiae) occurrant, quae pro eo anno commemoranda erunt iuxta Rubricas. „

II. " In praedictis vero rerum adiunctis, ut praestantiora Officia aliis praeferantur, in proximioribus diebus ea esse reponenda, quamvis in his duplicia aut semiduplicia occurrant, haud obstantibus diebus liberis postea subsequentibus, in quibus alia Officia minus solemnia reponentur, communibus ceterum translationis regulis servatis: si nihilominus semiduplicia vel etiam duplicia ad libitum in Calendariis habeantur, haec prae aliis de praecepto pro repositione seligantur. „

III. " Quocumque autem casu, ita Calendariorum Ordinatores se gerere debere ut, in unoquoque mense, nonnullos dies liberos, quantum fieri possit, relinquant pro Missis de Requie celebrandis. „

Die 2 Decembris 1891 — n. 3756.

IV.

Circa la messa conventuale de' Regolari.

Decretum Generale — 2 Dec. 1891 — Sacra Rituum Congregatio declarat:

I. " Regulares, iure consuetudinis aut eorum Constitutionum secluso, teneri tantum legere unam Missam Conventualem, Officio videlicet diei respondentem, tempore a Rubricis praescripto, quamvis aliae ab illis essent canendae, sive votivae, sive defunctorum, ut onera particularia adimpleantur, vel ex peculiari Sanctae Sedis indulto. „

II. " Sive Missa illa legatur sive fiat cum cantu, non solum in duplicibus 1, sed etiam 2 classis, omittendam esse commemorationem simplicis occurrentis aut de die infra octavam. „

III. " Missas feriarum, duplicibus aut semiduplicibus occurrentibus, Regularibus non esse vetitas, si a Rubricis praescribantur, dummodo tempus servetur in iisdem Rubricis praescriptum, et Choralibus iis assistendi libertas fiat. „

IV. " Ad Rogationum Missam quod attinet, ad eam celebrandam teneri, si tamen publica supplicatio locum habeat. „

V. " Ubi vi Constitutionum Ordinis, vel ratione consuetudinis, Feriarum aut Vigiliarum occurrentium Missae fieri debeant, eas non esse omittendas, et tempus in Rubricis præscriptum omnimode servandum. „

Atque ita servari mandavit.

Die 2 Decembris 1891 — n. 3757.

V.

Circa l' orazione A cunctis *pei regolari.*

Decretum — 2 Dec. 1891 — Sac. Rituum Congregatio declarat; " Regulares (in Missa) in Oratione *A cunctis* posse ad litteram N. nominare proprium S. fundatorem, dummodo Titularis (si nominare queat) non omittant; servato tamen ordine dignitatis in Rubricis praescripto. „

Die 2 Decembris 1891 — N. 3758.

VI.

Circa il modo d' intonare le antifone nel coro.

Decretum — 12 Iulii 1892 — Sacra Rituum Congregatio, Rubricis inhaerens Caeremonialis Episcopornm, declarat:

I. " Antiphonas in Choro, nonnisi stando, esse intonandas a quibuscumque seu Beneficiatis aut Mansionariis seu Canonicis. „

II. " Si ab uno ex Canonicis intonantur, omnibus esse surgendum in Choro praesentibus, Hebdomadario excepto, si sit paratus; vel ab una illius qui intonat parte, vel ab utraque, iuxta Ecclesiarum consuetudinem. „

III. " Si vero Antiphona ab uno ex Beneficiatis aut Mansionariis intonetur, omnes, Canonicis exceptis, surgere debere, vel ab una tantum parte, ut supra, vel ab utraque; prouti Ecclesiarum fert consuetudo. „

Atque ita servari mandavit.

Die 12 Iulii 1892 — n. 3781.

VII.

Circa l'obbligo nei canonici di assistere da ministri al celebrante.

Decretum Generale — 12 Iul. 1892 — Sacra Rituum Congregatio, alias editis Decretis inhaerens, declarat: Canonicos in Missis aliisque functionibus, quae Diaconi ac subdiaconi ministerium exigunt, Vesperis proinde ac Matutinis exclusis, teneri Dignitatibus et Canonicis celebrantibus, etsi Coadiutoribus tantum, inservire in Ecclesiis, ubi Praebendae omnes praesbyterales non sunt, nisi aliter ferat necessitas vel

consuetudo; idque in propriis tantum, non autem in alienis Ecclesiis, nisi interveniente Capitulo. „

Declarat insuper eadem Sacra Rituum Congregatio: " Canonicos ad praefata obeunda munera compelli quoque posse sub multis, poenis et censuris, auctoritate Episcopi; haud obstante quaecumque etiam immemorabili consuetudine in contrarium, quam abusum esse declarat. „

Die 12 Iulii 1892 — n. 3782.

VIII.

Circa la precedenza dei canonici e beneficiati sacerdoti sui non sacerdoti.

Decretum Generale — 12 Iulii 1892 — Sacra Rituum Congregatio, Decretis alias editis inhaerens, declarat et statuit:

" In Ecclesiis Collegiatis et Cathedralibus, ubi Praebendae non sunt distinctae, Canonicos vel etiam Beneficiatos Sacerdotes in omnibus praecedentiam habere super Canonicos vel Beneficiatos, qui sacerdotali charactere non sunt insigniti, quamvis in possessione antiquiores. Hanc autem precedentiam adhuc retinendam esse Sacra Rituum Congregatio decernit, postquam praefati Canonici aut Beneficiati ad Sacerdotalem gradum ascenderint. Quod denique de Canonicis et Beneficiatis presbyteris super alios Canonicos aut Beneficiatos in inferiori ordine constitutos Sacra Rituum Congregatio statuit, id quoque intelligendum esse declarat de Canonicis Diaconis supra Subdiaconos, de Subdiaconis supra reliquos Clericos; dummodo non obstet consuetudo contraria, aut Constitutiones Capitulares. „

Die 12 Iulii 1892 — n. 3783.

IX.

Dell' uso della cappa, del rocchetto e della cotta nei sacramenti, nei sacramentali e nella predicazione.

Decretum Generale — 12 Iulii 1892 — Sacra Rituum Congregatio, statuit:

I. " In omni seu Sacramentorum seu Sacramentalium confectione et administratione, tam in propriis quam in alienis quibuscumque Ecclesiis, utendum esse semper superpelliceo et Stola: retento nihilominus quod Rituale Romanum docet circa Sacramentum poenitentiae (Tit. III, cap. 1, n. 9). „

II. " Canonicis et Parochis quocumque privilegio fruentibus, etiam deferendi rochettum et mozzettam coram Pontifice, in iisdem Sacramentis et Sacramentalibus conficiendis et administrandis, usum cappae, mozzettae, vel caputii esse omnino interdictum; ii nihilominus, qui rocchetti privilegio gaudent, idem retinere, sed in propria tantum Ecclesia, privilegio secluso, permittuntur, dummodo super illud superpelliceo ac Stola induantur: qui vero superpelliceum super rochettum induere prohibentur, nonnisi cum superpelliceo ac stola, Sacramenta et Sacramentalia conficiant et administrent. „

III. " In concionibus autem, nec non in publicis conventibus sacris, usum cappae, mozzettae vel caputii Sacra Rituum Congregatio permissum declarat iis tantum, qui eiusmodi insignibus gaudent, in solis tamen Ecclesiis propriis, haud vero in alienis, privilegio pariter secluso, nisi in his capitulariter conveniat; nunquam autem in aliena Diocesi. „

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 12 Iulii 1892 — n. 3784.

X.

Circa le funzioni del Vescovo Titolare; la benediz. nuziale e la binazione.

Romana Dubiorum — Quaesitum fuit a Sacra Rituum Congregatione ut declarare dignaretur nonnulla dubia, ut in universi Catholici Orbis Ecclesiis unisona sit ipsius Sacrae Congregationis Decretorum et Responsionum observantia. Dubia vero proposita sunt sequentia; videlicet:

Dubium I. Num Episcopus Titularis et nulla iurisdictione gaudens possit solemniter assistere Missae per alium decantandae, uti Episcopo Dioecesano Caeremoniale permittit?

Dubium II. Num Episcopo Titulari et nulla iurisdictione gaudenti ius competat, quemadmodum Dioecesano, benedictiones solemniter peragere Candelarum, Cinerum, Palmarum et Fontis, in respectivis diebus fieri solitas, nec non Absolutionem facere ad tumulum, quin Missam ipsemet decantet?

Dubium III. In quo consistat benedictio nuptialis?

Dubium IV. Haec eadem benedictio nuptialis potest ne separari a Missa, ita ut extra hanc impertiri possit?

Dubium V. Num Sacerdos in duabus diversis Ecclesiis Missam eodem die faciens, possit deferre secum purificationem primae Missae, in

aliquo vase mundo caute custoditam, ut eum cum purificatione secundae Missae sumat?

Eminentissimi et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum coadunati, ad relationem Secretarii, omnibus mature perpensis, rescribendum censuerunt:

Ad I. " Negative. "

Ad II. " Pariter, Negative. "

Ad III. " Benedictio nuptialis consistit in Orationibus, quae habentur in Missali: *Propitiare etc.* et *Deus, qui potestate etc.* dicendae ante *Libera nos etc.;* nec non *Deus Abraham etc.* dicenda ante benedictionem. "

Ad IV. " Negative. "

Ad V. " Affirmative. "

Atque ita declararunt, rescripserunt et servari mandarunt.

Die 9 Maii 1893.

XI.

Intorno alla occorrenza di due feste o di due officii nello stesso giorno.

Decretum Generale — 21 Nov. 1893 — Cum saepe accidat, ut dies, qua S. Sedes aliquod novum Festum liturgicum statuit celebrandum, in calendariis particularibus sit alio Festo impedita, nec tamen clare constet quodnam ex iis sit peragendum, quodnam perpetuo transferendum; S. R. C. praesenti Generali Decreto declarat et statuit, sequentes inposterum ab omnibus Calendariorum Ordinatoribus tenendas esse normas:

I. Si duo Festa, alterum antiquum, alterum novum; ambo sint in die propria, natalitia scilicet aut quasi-natalitia, *ceteris paribus* illud celebretur, istud vero in primam diem liberam perpetuo transferatur iuxta Rubricas. *Ceteris* vero *non paribus*, si alterum prae altero sit potioris ritus, praeferatur illud quod ritu nobiliori gaudet. In paritate ritus, si unum sit primarium, aliud secundarium, illud huic praeferatur. Si ambo primaria fuerint vel secundaria, dignius minus digno praeferatur iuxta ordinem dignitatis in Rubricis praescriptum tit. X, num. 1, et XI, n. 2. Si denique utrumque fuerit eiusdem dignitatis, Festum magis proprium minus proprio praeferatur.

II. Si ex duobus Festis, quorum alterum sit antiquum, alterum novum, unum sit in die natalitia, aliud in quasi-natalitia, illud ceteris paribus huic praeferatur. Si vero quod est in die quasi-natalitia fuerit potioris ritus, aut aequalis quidem sed proprium, vel primarium, vel

potioris dignitatis, alteri praeferatur, quod die prima libera reponetur iuxta Rubricas.

III. Si ex duobus Sanctis, quorum alter antiquus, alter novus, unus sit in die natalitia aut quasi-natalitia, alius in die assignata, seu non-propria aut tamquam-propria: ille, ritu, ratione primarii, atque etiam dignitate posthabitis, praeferatur huic, qui prima die libera reponendus erit iuxta Rubricas.

IV. Si duo Officia, alterum antiquum, alterum novum, ambo sint in die assignata; antiquum novo praeferatur, quamvis nobiliori, vel etiam ab anteriori die translato, ritu etiam, aut ratione primarii, vel dignitate posthabitis. Cum nihilominus perpetuum alicuius Ecclesiae Calendarium reformari contingat, serventur, si adfuerint, ordo, ritus, ratio primarii, excellentia dignitatis, ac prioritas translationis.

V. Quemadmodum autem pro die natalitia sanctorum illa est intelligenda, qua iidem sancti aeternam ingrediuntur vitam, atque illa pro quasi-natalitia, quam S. Sedes eligit extra natalitiam ad liturgica Festa recolenda; ita S. R. C. declarat, illam intelligendam esse pro die assignata, quae prima post propriam libera fixe in Calendario iuxta notas occurrentiae leges ab Ordinario inscribitur, sicuti pro translata illam, quae pariter post impeditam prima a Calendariorum Ordinatoribus ad annum libera reperitur.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 21 Novembris 1893 — n. 3811.

XII.

I capitolari, occupati nelle cause de' Santi, si considerano presenti in coro.

Decretum Generale — 21 Novembris 1893 — Ad tollendam quamvis ambiguitatem circa sensum Decretorum Summorum Pontificum Benedicti XIV et Pii VII, in quibus provisum fuerat Dignitatibus omnibus et Canonicis ubique locorum, qui construendis Apostolica vel Ordinaria auctoritate Tabulis in Servorum Dei ac Beatorum Causis operam dabunt, licet a Choro absentibus ea de causa, nedum quotidianas distributiones deberi, verum etiam alias omnes quocumque iure, titulo et nomine et quibusvis sub clausulis personale servitium exquirentes: Sanctissimus Dominus noster Leo Papa XIII, istante Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, declarare dignatus est ac statuere, ut Digni-

tates seu Canonici, Beneficiati aliique Chorales omnes qui, sive conficiendis praefatis Processibus tum Ordinariis tum Apostolicis operam navant, sive uti testes vocati fuerint, habeantur tamquam praesentes in Choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 21 Novembris 1893 — n. 3812.

XIII.

Circa la condotta dei canonici quando si dicano messe lette durante il coro, o camminando in processione.

Dubiorum — 21 Novembris 1893 — Sacrae Rituum Congregationi solutio proposita est insequentium dubiorum; videlicet:

Dubium I. Quomodo se gerere debeant Canonici vel alii qui Horas Canonicas in Choro persolvunt, dum, vel in ipso Altari chorali vel in alio posito e conspectu Chori, Missa privata dicitur fitque elevatio SS. Sacramenti?

Dubium II. Num Canonici aliique Clerici publicam supplicationem per Ecclesiam agentes, si fiat elevatio SS. Sacramenti in aliquo Altari, genuflectere debeant?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito voto Commissionis Liturgicae ac re mature accurateque perpensa, rescribere rata est:

Ad Dubium I. 1.° " Abusus Missae privatae celebrandae in Altari Chorali, dum Horae Canonicae persolvuntur, omnino eliminetur. „

2.° " Si autem Missa ad aliquod Altare celebretur e cospectu Chori positum, campanula, uti ad *Sanctus*, ita ad elevationem Sacramenti, nequaquam pulsetur. „

3.° " Quod si campanula, non obstante vetito, quandoque pulsetur et elevatio SS. Sacramenti advertatur, chorales omnes caput tunc temporis detegant; et Horas Canonicas prosequantur. „

Ad II. " In omnibus Missis privatis, quae tempore piae supplicationis celebrantur, usus campanulae est omnino prohibitus. Si vero, quod fieri non debet, ex errore pulsetur, omnes ante Altare transeuntes, ubi fit elevatio SS. Sacramenti, bini et bini unicum genu flectant; et piam supplicationem prosequantur. „

Et ita respondit ac servari mandavit.

Die 21 Novembris 1893 — n. 3814.

S. Congregazione delle Indulgenze

Circa la facoltà del Generale de' Domenicani di designare sacerdoti per benedire i rosarii ed aggregare i fedeli alle Confraternite.

Ordinis Praedicatorum — 12 Oct. 1899 — Magister Generalis Ordinis Praedicatorum a Sacra Congregatione Indulgentiarum humiliter petit solutionem sequentis dubii ex § x Apostolicae Constitutionis *Ubi primum* provenientis:

Dicitur nempe in citato § x: " (Item), ubi Rosarii sodalitas eiusque " Rector institui nequit, Magistro Generalis facultas esto disignandi " alios Sacerdotes, qui Fideles, Indulgentias lucrari cupidos, Sodalitati " proprinquiori aggregent, et Rosariis benedicant. „

Porro ex antiqua consuetudine Magister Generalis Praedicatorum Sacerdotes, tum proprii Ordinis, tum alios huiusmodi facultate donare solet non tantum iis in locis, ubi Rosarii Sodalitas eiusque Rector institui nequit, sed in omnibus locis ubi non sunt Conventus aut Domus Ordinis Praedicatorum, et inderdum, ex peculiari ratione, etiam in huiusmodi locis, eadem ratione qua alii Ordines, ut Fratrum Minorum, et Carmelitarum, facultates sibi proprias aliis sacerdotibus communicare solent; idque videtur omnino fieri sine ullo Confraternitatum detrimento, in favorem Fidelium, praesertim eorum qui a Sede Confraternitatis canonice erectae longius distant.

Hinc oritur dubium:

1. *Utrum illa facultas, hucusque a Magistro Generali Ordinis Praedicatorum ad faciliorem et ampliorem Sanctissimi Rosarii propagationem exercita, per* § x *Constitutionis* Ubi primum *limitata seu restricta, censeri debeat ad locos illos, ubi Rosarii Sodalitas eiusque Rector institui nequit.*

2. *Et si affirmative, quid de facultatibus sine huiusmodi limitatione, sive ante sive post promulgationem praedictae Constitutionis concessis, sit tenendum.*

De quibus dubiis facta relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 11 octobris 1899, idem Sanctissimus respondere mandavit ut infra:

Ad 1^{m}: *Facultate de qua agitur uti pergat Orator ut antea, minime tamen in locis in quibus existunt Conventus Ordinis;*

Ad 2^{m}: *Quoad facultates concessas ante Constitutionem* Ubi primum *acquiescat: quoad vero concessas post dictam Constitutionem, quatenus opus sit, conceditur sanatio.*

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 12 octobris 1899.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Secretarius.*
Ant. Archiep. Antinoensis, *Secretarius.*

Secreteria de' Brevi

I.

Si concede 100 giorni d' indulgenza per una orazione diretta alla conversione dei Turchi e degli Ebrei.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Quum, sicuti Nobis relatum est, a quodam Sacerdote Congregationis Clericorum Discalceatorum SS. Crucis et Passionis Iesu Christi pia oratio Sacratissimis Iesu et Mariae Cordibus pro conversione Hebraeorum et Turcarum scripta sit, et admotae cum sint preces Nobis ut eandem orationem, cuius exemplar in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus et cuius prima vocabula " O amantissimo ed amabilissimo Cuore di Gesù „ postrema vero sunt " ne' secoli de'secoli „ indulgentiis ditare velimus: Nos, ut populus christianus salutem proximorum suorum a Deo exoret, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, qui corde saltem contriti supradictam precem quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitaverint, quolibet die centum tantum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus fidelium in purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse indulgemus. Praesentibus perpetuo valituris, servato tamen tenore nuperrimae Constitutionis Nostrae de suspensione Indulgentiarum proximo anno Iubilaei. Praecipimus autem ut praesentes nullae sint, nisi earum exemplar exhibeatur Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae: atque praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die 18 decembris 1899, Pontificatus Nostri Anno Vigesimo secundo.

Loc. ✠ Sigil. Pro Dno Card. MACCHI
NICOLAUS MARINI *Subst.*

Praesens exemplar exhibitum fuit S. Congni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 11 Ianuarii 1900.

Loc. ✠ Sigil.

IOSEPHUS M. Can. COSELLI *Substitutus.*

PREGHIERA

ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, per la conversione degli Ebrei e de' Turchi.

O amantissimo e amabilissimo Cuore di Gesù, prostrati innanzi a Voi, ardentemente vi supplichiamo di spandere nella Chiesa e nel mondo quei fiumi di acqua viva che da Voi scaturiscono come da fonte inesausta per salire alla vita eterna. O Gesù, Figlio di David e Figlio di Dio vivo, abbiate compassione di noi figli del vostro Cuore trafitto! Deh! non ci togliete, come pure meriteremmo per le nostre colpe e ingratitudini, il dono della Vostra Santissima Fede; non vi nascondete ai nostri occhi Voi, che siete la vera nostra luce e l'unica nostra speranza, ma rimanete con noi, o Signore, mentre più si addensano le tenebre degli errori, e riempiteci di quel fuoco di carità che siete venuto a portar sulla terra e volete che si accenda nel cuore di tutti gli uomini.

O Gesù, sacrificato per noi sull'altare della Croce, tirateci a Voi, e con noi tirate pure gli Ebrei ed i Turchi, per i quali ancora versaste già il vostro sangue sino all'ultima stilla.

Deh! questo sangue invocato un dì in maledizione dagli uni, scenda in benedizione sopra il loro capo, e li salvi! Questo sangue disprezzato e profanato dagli altri, mandi per essi un grido di misericordia e li purifichi! Sovvenite, o Signore, ve ne scongiuriamo, sovvenite ai poveri figli d'Isacco e d'Ismaele, per i quali ancora voleste sostenere la vostra dolorosissima Passione e Morte. Vi parlino in loro favore quelle piaghe santissime che nelle Mani, nei Piedi, e nel Costato tenete ancora vive ed aperte come prezzo del comune riscatto. Alle loro voci potenti si uniscano pur quelle che escono dal Cuore della Vostra dolcissima Madre. Questo Cuore trafitto dalla spada del dolore, immerso in un mare di pene, martirizzato col Vostro appiè della Croce, noi Vi offriamo, o Gesù, per la salvezza di tanti infelici.

O dolce Cuore di Maria, dite a Gesù quel che non sappiamo, nè possiamo dir noi, ed Egli vi esaudirà... Che se per vincere le resistenze di quelli per cui vi preghiamo è necessario un miracolo, questo, o Vergine Immacolata, noi vi chiediamo per l'amore immenso che Voi portate a Gesù. Ah! sì, degnatevi di apparire agli Ebrei ed ai Turchi come già appariste a Ratisbonne, e ad un cenno della vostra destra essi subito come lui saran convertiti...

Oh! venga, venga presto un tal giorno, in cui la Triade sacrosanta, regni per Voi in tutti i cuori, e tutti conoscano, amino e adorino in ispirito e verità il Frutto benedetto del vostro seno, Gesù, che col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli de' secoli. Così sia.

II.

Si concede 200 giorni d'indulgenza per una giaculatoria a Maria SS.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Supplicatum est Nobis a dilecto filio Ioanne Baptista a Chemery Ordinis Minorum S. Francisci Capulatorum Provinciae Parisiensis concionatore, ut fidelibus mane et sero nonnullas iaculatorias preces a

pluribus Sanctis et potissimum a Sancto Alphonso de Ligorio commendatas rite recitantibus, de Ecclesiae thesauro partiales quasdam indulgentias largiri de benignitate Nostra velimus. Nos autem votis hisce annuentes auctoritate Nostra Apostolica per praesentes omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus ubique terrarum degentibus, qui corde saltem contrito, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, hanc iaculatoriam precem dixerint: " *Mater mea, libera me hodie a peccato mortali,* " terque Salutationem Angelicam mane et vespere recitent, quo die id agant, de poenalium numero ducentos dies iis in forma Ecclesiae consueta expungimus, et largimur iisdem fidelibus liceat, si malint, partiali hac Indulgentia labes poenasque vita defunctorum expiare. Praesentibus perpetuo valituris, servato tamen tenore Constitutionis Nostrae de suspensione indulgentiarum anno Iubilaei. Volumus autem ut praesentium litterarum authenticum exemplar transmittatur ad Secretariam S. Congnis Indulgentiis et SS. Reliquiis praepositae, quod nisi fieret nullas praesentes esse decernimus. Demum volumus ut harum litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo praemunitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae, eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die VIII Februarii MCM, Pontificatus Nostri anno Vigesimo secundo.

Pro Dno Card. MACCHI
NICOLAUS MARINI *Subst.*

Praesentes Litterae Aplicae exhibitae fuerunt huic S. Congni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 10 Februarii 1900.

Pro R. P. D. Ant. ARCHIEP. ANTINOEN. *Secret.*
JOSEPHUS M. CAN. COSELLI *Subst.*

CIRCA GLI UTENSILII
de' Cardinali e de' Vescovi defunti (1).

PIUS PAPAE IX.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

1. Quum illud plurimi referat, ut in apostolicis concessionibus nul-

(1) A pag. 509 del Vol. XI promettemmo di dare questa interessante Costituz. di Pio IX, la quale specifica gli arredi che ciascun Vescovo deve lasciare per testamento alla sua Cattedrale.

lus detur dubitationi locus, quae animos torqueat, ac controversias excitet, idcirco si quam existere ambiguitatem noverimus, ad eam avertendam curas nostras libenter intendimus. Iam vero praeter indultum testandi de propriis bonis, quod venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus sancta haec Sedes tribuere solet per Apostolicas litteras in forma brevis incipientes — *De benignitate sedis apostolicae* — iisdem per alias similes litteras in forma brevis, quarum initium — *Cum fel. rec. Urbanus VIII* — facultas conceditur disponendi de sacris utensilibus favore alicuius ecclesiae, seu cappellae, vel loci pii, non obstante constitutione Urbani VIII — *Aequum est* — edita die 24 Iulii anno 1642., qua sacra cardinalium utensilia pontificio sacrario attribuuntur. Verum quum in memorato postremo brevi, etiam quando agitur de cardinalibus archiepiscopis et abbatibus ex quodam invecto usu addi consueverit clausula: " *Salvaque in praemissis quoad ecclesias cathe-* " *drales, metropolitanas, aut patriarchales, quibus praefueris, seu quas* " *alias ex concessione vel dispensatione apostolica in titulum, administra-* " *tionem, seu commenda obtinueris, dispositione constitutioni fel. rec. Pii* " *PP. V. anno 1567 tertio kalendas Septembris anno secundo,* " saepe saepius dubia exorta sint circa interpretationem et vim huiusmodi reservationis, eo vel magis quod in superius memorato brevi " *De benignitate Sedis Apostolicae* " praefatae s. Pii V constitutioni in ea parte, quae sacra utensilia respicit, aperte derogatur. Si namque Romani Pontifices cardinalibus quoque archiepiscopis, episcopis, et abbatibus privilegium disponendi de sacris utensilibus concedere solent, illud frustraneum et illusorium foret, quatenus adiecta clausula eam vim haberet, quam verba praeseferunt. His quoque accedebat, quod nonnulli sacrorum canonum interpretes doceant, cardinales utpote qui in memorata s. Pii V. constitutione speciatim nominati non sint, ea lege minime teneri, etsi alii contrariam sententiam tueantur.

2. Quae cum ita essent ven. frater noster Petrus cardinalis Ostini nunc episcopus Albanensis, qui tunc temporis episcopalem ecclesiam Aesinam regebat, enixe postulavit a fel. rec. Gregorio XVI Praedecessore Nostro, ut rem certo definiret, atque expresse declararet, an cardinales episcopi, seu abbates *Nullius* in apostolicis memoratis literis s. Pii V praedecessoris nostri comprehendantur, ac statueret, quaenam sacra ornamenta, et supellectiles, et utensilia S. R. E. cardinalium ad sacrarium pontificium ex memorata constitutione Urbani VIII, et quaenam, patriarcharum, archiepiscoporom, episcoporum et abbatum *Nullius*, sive cardinalitia dignitate fulgeant, sive illa careant, ad ecclesias cathedrales ex superius citata Sancti Pii V constitutione revera spectent, et quomodo facienda sit divisio sacrarum supellectilium, et

utensilium, quando episcopus sive successive, sive simultanee plures ecclesias gubernaverit.

3. Nos igitur qui in memorati decessoris nostri bo. me. Gregorii XVI locum, licet immerentes, suffecti sumus, ad praecidendas omnes hac super re dubitationis ac controversiae causas, de consilio VV. FF. nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, haec, quae sequuntur, auctoritate nostra apostolica decernimus, et mandamus. I. Cardinales episcopos teneri quoad sacra utensilia lege lata in constitutione S. Pii V incipiente - *Romani Pontificis*, — exceptis tamen cardinalibus episcopis suburbicariis, nec non exceptis pariter cardinalibus abbatibus *Nullius*, qui in Romana curia morantur, quorum sacra utensilia, attenta citata constitutione — *Aequum est* — Urbani VIII Praedecessoris nostri, ad pontificium sacrarium spectabunt. II. Firmis remanentibus clausulis derogatoriis constitutioni S. Pii V cuius initium — *Romani Ponficis providentia*, — in litteris in forma brevis incipientibus — *De benignitate Sedis Apostolicae* - - apponi solitis, in altero brevi quod incipit - *Cum fel. rec. Urbanus VIII* — auferatur clausula, qua salva edicitur eadem Piana constitutio, eiusque loco substituantur ea, quae sequuntur, " *Quod si* " *ecclesiis abbatialibus, cathedralibus, metropolitanis, patriarchalibus prae-* " *fueris, seu quas alias ex concessione et dispensatione apostolica in titu-* " *lum, administrationem, seu commendam obtinueris, te vehementer horta-* " *mur, prout iam Benedictus XIV Praedecessor noster in sua constitu-* " *tione incipiente* " Inter arduas „ *cardinales hortabatur, ut in praedi-* " *ctis rebus disponendis eas ecclesias prae oculis habeas, ceterisque prae-* " *feras.* „ Quae vero hoc in articulo praescripsimus ea ad singulos cardinales extendimus, qui ante praesentium litterarum publicationem enunciatam testandi ac disponendi facultatem obtinuerunt, perinde ac si in respectivis indultis expressa essent. III. Sacra utensilia quae vigore constitutionis S. Pii V incipientis — *Romani pontificis* — ecclesiis cathedralibus debentur, haec esse edicimus: Mitras scilicet, planetas, pluvialia, tunicellas, dalmaticas, sandalia, chirothecas, albas cum cingulis, lineos amictus, et his similia; item missalia, gradualia, libros cantus firmi et musicae, libros pontificales, alterum cui titulus canon missae; item calices, patenas, pixides, ostensoria, thuribula, vas aquae benedictae cum aspersorio, pelvim cum urceo, vasa sacrorum oleorum, et urceolos una cum pelvibus, et tintinnabulo, palmatorias, icones pacis, cruces archiepiscopales, candelabra cum cruce pro altaris usu, baculum pastoralem, faldistorium, aliasque res sacras sive paramenta, sive ornamenta, sive vasa, si quae sunt etiam ex eorum natura usui profano congrua; dummodo non per accidens, sed permanenter divino cultui, sacrisque functionibus fuerint destinata; exceptis annulis et

crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis, et iis omnibus utensilibus cuiusvis generis, quae legitime probentur ab episcopis defunctis comparata fuisse bonis ad ecclesiam non pertinentibus, neque constet ecclesiae fuisse donata. Volumus propterea teneri, ac debere episcopos conficere in forma authentica inventarium sacrorum utensilium, in quo pro rei veritate exprimant quando acquisita fuerint, et speciali nota describant, quae ex ecclesiae reditibus ac proventibus sibi compararunt, ne alias praesumi debeat ea omnia reditibus ecclesiae comparata fuisse. Quod vero pertinet ad utensilia sacra S. R. E. cardinalium ad sacrarium sacelli summi pontificis spectantia, nullam haberi volumus rationem qualitatis et naturae redituum, quibus comparata fuerint, et praeter ea, quae in constitutione Urbani VIII incipiente " *Aequum est.* „ in specie enumerata sunt, alia verbis generalibus tantum expressa intelligi volumus, sandalia, chirothecas, lineos amictus, albas cum cingulis, item pixides, ostensoria, vas aquae benedictae cum aspersorio, vasa sacrorum oleorum, et urceolos cum pelvibus, ac tintinnabulo, tandem baculum pastoralem, faldistorium, palmatorias, icones pacis, thuribulum, et his similia, exceptis annulis, et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis. IV. Quando episcopus duas, vel plures ecclesias successive rexerit, sacra utensilia dividi volumus proportionaliter inter ecclesias cathedrales habita ratione fructuum ac temporis, iuxta constitutionem S. Pii V incipientem " *Romani pontificis.* „ V. Ubi vero aliquis episcopus simul praefuerit duabus, vel pluribus ecclesiis unitis, vel in perpetuam administrationem concessis, quae habeant capitulum et cathedralem ecclesiam propriam, ac distinctam, sacrorum utensilium divisionem faciendam esse edicimus aequis partibus singulis ecclesiis cathedralibus, quatenus earumdem ecclesiarum unitarum, seu in perpetuam administrationem concessarum reditus non sint divisi, sed unàm episcopalem mensam perpetuo constituant; si vero reditus divisi fuerint, ac separati, divisionem fieri volumus singulis ecclesiis cathedralibus proportionaliter ratione fructuum. VI. Quod si constet, episcopum, qui per translationem duabus ecclesiis successive praefuerit, comparasse sibi omnia sacra utensilia ad ecclesiam cathedralem tantum spectabunt illius dioecesis, ex cuius episcopalis mensae proventibus fuerint acquisita. Haec volumus, et mandamus, decernentes has litteras firmas, validas, atque efficaces esse et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, ac obtinere, eiusque ad quos spectant, seu spectabunt, plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios, et extraordinarios iudicari, ac definiri debere, irritumque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit, attentari. Non obstantibus, si opus fuerit, nostra, et cancellariae apo-

stolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, atque in universalibus, provincialibusque, et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, ceterisque etiam speciali, et individua mentione, ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die 1. Iulii MDCCCXLVII. Pontificatus nostri anno primo. Aloisius card. Lambruschini, a brevibus Apostolicis.

CONSULTAZIONI.

II.

Quando abbia effetto la sanatoria in radice.

Sempronia si unì in vincolo civile con Tizio, che si ricusa di celebrare il matrimonio cristiano. Pentita del fallo, chiede di mettersi in buona regola di coscienza colla dispensa in radice. Però Tizio, dopo il contratto civile, si rese perpetuamente impotente, dal perchè *operatione chirurgica utroque teste privatus fuit.*

Si chiede:

1.° Quale è la natura, quali gli effetti della sanatoria del matrimonio in radice?

2.° La sanatoria in radice quando produce i suoi effetti?

3.° Si può ottenere nel caso, la sanatoria in radice?

Al primo — La sanatoria in radice sorge dalla potestà, che compete al legislatore sulle sue leggi. Egli può sancirle, può abrogarle, può derogare ad esse, può dispensarne. E come può introdurle quando egli crede, così pure quando egli crede può toglierle: e può farlo, si pel tempo presente, come pel passato. Imperocchè il legislatore che sancì la legge, poteva pure non sancirla, e può rimuoverla o dispensarne in qualunque tempo, togliendo tutti gli effetti o le conseguenze di essa legge.

Eccone un esempio che può desumersi dai sacri canoni. Bonifacio VIII emise una legge, con cui proibì che la potestà laica imponesse balzelli ed altri gravami sui beni ecclesiastici, fulminando gravissime pene *latae sententiae* contro i trasgressori e contro i chierici e le comunità che eseguissero quelle concussioni. Questa legge pontificia,

colle dichiarazioni emesse di seguito, fu poi riconusciuta dannosa; onde Clemente V, nel Concilio di Vienna, l'abrogò del tutto, dichiarandola di niun valore anche pel tempo trascorso: " Nos, ivi sta detto, de consilio fratrum nostrorum Constitutionem et Declarationes praedictas, et *quidquid ex iis secutum est, vel ob eas. penitus revocamus, et eas haberi volumus pro infectis.* „ — E la Glossa qui commenta: " Per hoc (v. *pro infectis*) quod excommunicatus ex viribus illius Constitutionis (Bonifacii) absolutione non egeat. Et vide quanta sit Papalis potestas circa ea quae simpliciter sunt de iure positivo, quia *revocat illa, ut ex tunc.* „ Il legislatore adunque può rivocare una legge con tutti i suoi effetti anche pel tempo passato, quando gravi e giuste ragioni ve lo inducano.

Applicato questo principio alla legge degl'impedimenti matrimoniali di diritto pontificio, si ha che come il Pontefice potè sancire da principio questa legge, così può derogare ad essa, o può dispensarne anche pel tempo passato, nei casi particolari, rimovendo tutti gli effetti che quella legge potè produrre. Di qui la così detta dispensa o sanatoria in radice, definita da Benedetto XIV. *(in Quaest. Can.* 174 et in *Syn. Dioec.* L. XIII, c. 21, n. 7): " Legis ecclesiasticae quae impedimentum induxit, abrogatio in casu particulari, coniuncta cum irritatione omnium effectuum etiam antea ex lege secutorum. „ In virtù dunque di tale dispensa, i contraenti, che prima erano inabili al matrimonio, si considerano come fossero stati abili, sanandosi così il loro consenso; onde la prole avuta da tal matrimonio, di per sè, e senza nessun'altra dispensa positiva, rimane legittima.

E ciò può farsi benchè uno, od anche amendue i coniugi non siano più del numero dei viventi. Imperocchè la loro morte non toglie al Pontefice la facoltà di sanare il loro primitivo consenso e di rendere così legittima la prole. Così la S. C. del Concilio il 18 sett. 1723 sanò in radice il matrimonio fra Guglielmo Iaroslao già morto, ed una certa Ludmilla allora vivente (Bened. XIV in Quaest. Canon. 175; Schmalzgrueber Vol. IX, Tit. XVII, n. 121; Giovine *De Disp. matr.* V. I, § 324).

Perchè intanto la detta dispensa possa concedersi, occorrono le seguenti condizioni:

1.° Che si tratti di vero consenso coniugale, non già solo fornicario; altrimenti mancherebbe la radice da sanare. Ed infatti sarebbe inutile la dispensa da qualche impedimento in chi non vuol contrarre matrimonio, ma solo abusare di una donna. Molti DD. esigono che questo consenso sia dato non senza la forma di vero matrimonio, nè senza la buona fede. Così Giovine *(De Disp. matr.* V. I, § 327) ed altri, poggiati sull'insegnamento di Bened. XIV in Const.

Redditae Nobis, il quale dice: " Ut autem obtineatur huiusmodi dispensatio, quae non sine urgentissima causa concedi consuevit, requiritur quod proles nata sit ex copula non manifeste fornicaria, sed putative matrimoniali. „

Ma si notino queste parole di Bened. XIV *ex copula non manifeste fornicaria, sed putative matrimoniali.* Basta dunque la copula che si crede matrimoniale o che si ritiene per tale: non essendo necessaria la celebrazione del vero matrimonio. Il rito infatti di questa celebrazione l'ha istituito la Chiesa, e la Chiesa può altresì derogarne. Si ascolti il Barbosa che molto limpidamente espone questa teorica (in Voto Consult. XXVII, n. 16): " Cum matrimonium in terminis iuris naturalis solo consensu perficiatur, isque plene eliciatur ex affectu, quem iuris interpretes vocant maritalem, is unus sufficiens est ad dispensandum in radice, etiamsi matrimonium in figura seu de facto inter coniuges non praecesserit, cum consensus ad matrimonium necessarius hoc in casu subsit. „

Se ciò non fosse, non si vedrebbe come la Chiesa possa sanare in radice il così detto matrimonio civile, che non solo non ha nessuna forma di vero connubio, ma non merita neanco il nome di matrimonio. Eppure la S. Sede concede ora assai spesso la dispensa in radice ai congiunti con vincolo civile.

Perchè dunque la S. Sede possa sanare in radice il matrimonio, basta che sia celebrato secondo lo stretto diritto di natura con vero consenso coniugale. Vero è che nel foro esterno questo consenso non si può provare per lo più che solo quando fu premessa una forma qualsiasi di matrimonio, sia pur la civile, e per ordinario si richiede dalla S. Sede questa forma esterna, anche per ragione dello scandalo da evitare (Cfr. Feije *De Disp. matr.* n. 796).

Oltre la forma coniugale, generalmente i DD. esigono anche la buona fede nel consenso perchè possa darsi la dispensa in radice. Ecco come parla il chiaro Mons. Giovine *De Disp. matr.* Vol. I, § 327): " Nullus certo inficias ibit, ad dispensationem in radice matrimonii, necessario requiri ut contrahentes reapse *et bona fide* posuerint coniugalem consensum. Si enim physicus consensus, licet moraliter irritus, nullo modo adfuit, sanari nequit; et ubi mala fide positus fuerit, non haberetur consensus physice coniugalis, sed consensus materialiter et moraliter fornicarius, in quo absque dubio, nulla est radix matrimonii, quae sanari possit. „ La buona fede adunque richiedesi perchè il consenso possa dirsi veramente coniugale, altrimenti, se i contraenti fossero convinti quell'unione non essere matrimonio, non potrebbero avere il vero consenso.

Ma questa buona fede come deve intendersi? Deve riguardare

strettamente gl' impedimenti posti dalla Chiesa, da non potersi avere quando alcuno sappia che al suo matrimonio osta un qualche impedimento?—A noi sembra che basti la buona fede, in genere, in voler celebrare cioè un matrimonio vero, secondo natura, prescindendo dalle leggi umane positive. Mettiamo che uno non creda agl' impedimenti della Chiesa e non creda alla Chiesa medesima, vuole però unirsi veramente in matrimonio, come un qualsiasi infedele. Rinsavito poi e concorrendovi giuste cause, non potrà ottenere che quel matrimonio venga sanato in radice? Certamente sì. Non si sanano in radice tuttodì le unioni civili, benchè contratte da persone nate nella Chiesa cattolica che ben conoscono la dottrina di essa Chiesa intorno al matrimonio?

Basta dunque che vi sia stata la detta intenzione di far vero matrimonio, e non un mero concubinato, checchè si sapesse degl' impedimenti della Chiesa e del valore che essi hanno. Crediamo che a questo si risolva pure la dottrina del Feije *l. c.* quando scrive: " Regulariter cum mala fide circa impedimentum seu huius notitia non consistit consensus matrimonialis, consistere tamen potest, quia non satis attenditur ad vim irritantem impedimenti vel haec ignoratur vel non creditur vel non satis perspecta habetur. " Così pure il Gury Baller. T. II, n. 904 q. 2 (1).

2.° Per la dispensa in radice richiedesi inoltre che il matrimonio sia nullo per qualche impedimento di diritto ecclesiastico, non già di diritto naturale o divino, su cui la Chiesa non ha giurisdizione. Perciò non si può sanare un matrimonio nullo per impedimento d'impotenza, o di ligame: il primo di diritto naturale, il secondo di diritto divino. Ciò è chiaro, ed è ammesso da tutti.

Ma se *tractu temporis* l' impedimento di diritto naturale o divino cessa, non è più sanabile il matrimonio in radice? Certo non è sanabile dal punto in cui fu contratto il matrimonio col detto impedimento; ma dal punto che l' impedimento sia cessato, non v' ha ra-

---

(1) Che è da dire se Tizia si unisce con Cajo in vincolo civile, riputando nullo codesto vincolo, con animo di celebrare appresso il vero matrimonio ecclesiastico; e Cajo non voglia poi più compiere il rito religioso: può sanarsi tal matrimonio in radice? Crediamo che sì, non perchè il consenso dell' unione civile fosse stato consenso al matrimonio (avendosi la intenzione di celebrarlo più tardi innanzi alla Chiesa); ma perchè non volendosi più celebrare tal matrimonio ecclesiastico, si ritiene dopo che basti quello civile. La intenzione vera pel matrimonio qui si ha non nel punto del contrarre la unione civile, ma nel punto che si stia contenti di questa sola unione credendola bastevole al matrimonio. Abbiamo nel fatto che la S. Sede in casi simili suol concedere la dispensa in radice.

gione onde non possa sanarsi. Così la S. Penitenzieria il 25 aprile 1890 sanò in radice un matrimonio civile contratto vivente il primo coniuge della sposa, dopo che il detto coniuge fu morto, dichiarando legittimi i figli nati dopo la morte del primo coniuge, non quando il prefato coniuge viveva (1).

Così pure crediamo sanabile un matrimonio prima nullo per difetto di consenso e poscia purgato col consenso vero. In ciò ci allontaniamo un poco dalla opinione del Gasparri, il quale scrive *(De Matr.* V. II, n. 1155): " Si matrimonium ab initio nullum fuit ob defectum consensus (haec sanatio proprie dicta ne intelligi quidem potest), licet deinde defectus consensus purgatus sit; e. g. si Sempronia, nubens Titio, simulavit publice consensum, deinde consentit revera, et modo petit sanationem in radice absque renovatione consensus in forma Tridentina. „ — Se si tratti di sanare un siffatto matrimonio dal punto in cui fu contratto, conveniamo che ciò è impossibile, mancando il vero consenso; ma ciò si rende ben possibile dal punto che il difetto di consenso fu purgato, siccome abbiamo dimostrato pel caso precedente. L'esempio poi allegato dal Gasparri della decisione della S. C. del

---

(1) Ecco il tenore di questo rescritto: " N. mulier catholica dioecesis Parisiensis exponit, quod ipsa anno 1867 matrimonium rite contraxerat cum X., sed ab illo atrociter verberata, obtenta divortii sententia in sui favorem..., in Helvetia anno 1872, in eadem civitate contractum mere civilem inivit cum H. viro catholico, ast ab omni praxi religiosa alieno, vivente adhuc priore coniuge. E vivis erepto X. (priore coniuge) oratrix praefata a H. (secundo marito) obtinere studuit ut coram Ecclesia consensum renovarent, sicque provideretur legitimationi matrimonii, sed frustra; nam ille affirmabat contractum mere civilem sibi sufficere, constanterque renuit comparere coram sacerdote. Hisce in adiunctis nihil oratrici restat, nisi ad Sanctitatem vestram recurrere ad hoc ut suae miserae conditioni per sanationem in radice provideatur, ita ut Ecclesiae sacramentis participare valeat. „

" S. Poenitentiaria die 25 aprilis 1890 respondit: S. Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica auctoritate Ordinario Parisiensi facultatem concedit, praevia sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo specialiter deputandam, praedictae mulieri absolutione a praemissis cum congrua poenitentia salutari, praefatum matrimonium sic, ut praefertur, nulliter contractum, dummodo consensus perseveret, Apostolica auctoritate in radice sanandi, prolemque sive susceptam, non tamen in adulterio conceptam, sive suscipiendam, exinde legitimam decernendi ac respective nuntiandi. Praesentes autem literae, cum attestatione impertitae executionis in cancellaria episcopali diligenter custodiantur, ut pro quocumque futuro eventu de matrimonii validitate et prolis legitimitate constare possit, imposita mulieri praedictae obligatione prudenter monendi virum de huiusmodi sanatione obtenta, ad hoc ut ipse sciat se in legitimo matrimonio versari, nec non remoto scandalo, quod occasione similium sanationum oriri potest. „

Conc. *in Pragensi Matrimonii* 13 *iulii* 1720 *et* 16 *ian.* 1723 (da noi cennato innanzi) non molto convince. Trattavasi della dispensa in radice del matrimonio fra Guglielmo N. già morto e Ludmilla vivente, contratto come asserivasi, in buona fede, non innanzi al proprio parroco, ma innanzi ad un altro sacerdote; e la S. C. prima di rescrivere per la grazia, volle le prove di quella asserita buona fede. Qui, com' è chiaro, discutevasi del dubbio sulla buona fede, non sul finto consenso matrimoniale (1).

3.° Un' altra condizione necessaria per la validità della dispensa in radice si è che il consenso matrimoniale perseveri nell' atto della dispensa. Questa condizione veramente non è ammessa da tutti, non mancando Autori che la negano; però non può non riconoscersi necessaria; e ciò non solo perchè la S. Sede sempre richiede tal condizione, ma ancora perchè la dispensa, come dimostreremo fra poco, rivalida il matrimonio dal punto in cui vien *fulminata*: ora se in questo punto manca il vero consenso, come può rivalidarsi il matrimonio?

Alcune decisioni della S. Sede, allegate dai contrarii, non suffragano per nulla. Si cita una sanatoria in radice, di cui parla Benedetto XIV nella Costit. *Etsi matrimonialis*. Una certa Violante chiese alla S. C. del Conc. la dichiarazione di nullità del matrimonio da lei celebrato con un tale Luigi, per clandestinità e per difetto di consenso. La istanza non ebbe esito favorevole. Intanto Luigi, avendo conosciuto che al matrimonio ostava pure l'impedimento di consaguinità, domandò su di questo la dispensa in radice, la quale gli fu concessa, colla condizione che Violante ignorasse l' impedimento al tempo della concessione. Di qui si vuol dedurre che la sanatoria in radice può darsi anche quando non persevera il consenso. Fa d' uopo però riflettere che ivi non trattasi di rivocazione del consenso, il quale perseverava come fu dato al principio: ed al principio, giusta la decisione sfavorevole a Violante, non fu provato che mancava.

Un' altra decisione, citata dal Perrone, vien riferita da Bolgeni nei suoi manoscritti conservati nel Collegio Romano. Il Vescovo di Pistoia e Prato, non avendo potuto indurre una donna a rinnovare il consenso al suo matrimonio nullo, ricorse a Pio VI, il quale, come scrive il Bolgeni, consigliò a quel Vescovo di sanare il matrimonio in radice. Ma da questo fatto, nulla può ricavarsi contro la nostra tesi. Oltrechè, come osserva l' Avanzini (*Acta S. Sedis* Vol. I, p. 188) il Bolgeni

(1) Oltre a ciò, fa d'uopo considerare che spesso la S. C. esige delle condizioni per maggior sicurezza, non per assoluta necessità; e ciò secondochè le circostanze particolari del caso richiedono.

non dichiarò tutte le circostanze di esso fatto, neppur pubblicato per le stampe, dalle quali possa emettersi un retto giudizio; dalla sola enunciazione di esso, come riflette il Giovine, l. c. § 328, non apparisce che il consenso fu *rivocato*, ma che solo non fu voluto *rinnovare*. Il primitivo consenso adunque perseverava.

La maggior parte perciò de' DD. riconoscono *necessaria* questa perseveranza del consenso perchè possa darsi la dispensa in radice; ed anche alcuni, come il Giovine, l. c. che ammettono per detta dispensa la rivalidazione del matrimonio al principio, poggiati nondimeno sulla costante prassi della S. Sede, riconoscono la necessità di tal condizione.

Questa perseveranza poi di consenso si presume sempre fino a che per manifesti segni non si dimostri rivocato il consenso medesimo colle esplicite o implicite parole: *Restituo ius acceptatum in corpus tuum, et revoco ius datum in corpus meum* (V. Gasparri V. II, n. 1156). Di qui viene che la dispensa in radice può bene concedersi:

a) Quando un solo coniuge conosce l'impedimento, e l'altro che lo ignora sarebbe pronto a rivocare il consenso se lo conoscesse. Questa volontà è interpretativa che non toglie la reale perseveranza del consenso (Gasparri l. c.; Giovine l. c.; Feije l. c. n. 771).

b) Quando il coniuge che non conosce l'impedimento, abbia anche chiesto il divorzio di toro e di abitazione: con ciò riman saldo il consenso al vincolo (Gasparri l. c.; Giovine l. c.; *Acta S. Sedis* l. c.).

c) Quando amendue le parti conoscono l'impedimento, e continuano a rimanere uniti in matrimonio; benchè una di esse non voglia indursi a rinnovare il consenso: il primitivo consenso anche in questo caso persevera (Gasparri l. c.). La S. Sede frequentemente dà in detto caso la dispensa in radice.

d) Quando una parte, od anche amendue, ricorrano alla S. Sede per lo scioglimento, colla intenzione condizionata *si sententia erit nobis favorabilis;* prima che la condizione siasi verificata; od anche non verificata, se il matrimonio fu nullo per altro impedimento (Gasparri l. c.; S. C. C. 5 dec. 1863 ap. *Acta S. S.* l. c.): in questi casi assolutamente ancor persevera il primitivo consenso.

Del resto, se la S. Sede nel rescritto di concessione prescrive delle condizioni per accertare cotale perseveranza di consenso, queste devono tutte osservarsi.

4.° Un' ultima condizione per la dispensa in radice si è che ci siano cause gravi, diverse da quelle della semplice dispensa. Ciò però non perchè il Sommo Pontefice non possa dispensare validamente nelle leggi della Chiesa anche senza causa: ma perchè la S. Sede non suole e non intende dispensare sui matrimonii in radice se non per gravi

cause ed urgenti, e quando senza grave incomodo non può ottenersi la rinnovazione del consenso.

Gravi e giuste cause per ottenere tale sanatoria in radice, possono essere:

a) il timore che manifestando l' impedimento alla parte che lo ignora, ne verrebbero scandali o risse;

b) il timore che la detta parte, ignara dell' impedimento, se venisse a conoscerlo, non presterebbe più il consenso, donde all' altra ne proverrebbero gravi danni;

c) il diniego reciso di una delle parti di rinnovare il consenso a forma del Tridentino;

d) quando l' una e l' altra parte, ignorando l' impedimento, non possono ammonirsi, dal perchè la invalidità provenne per colpa dell' Ordinario o del parroco o del confessore.

Spesso avviene pure che la dispensa in radice si chiegga per una intera parrocchia od una intera diocesi, per qualche difetto sostanziale nella esecuzione delle dispense. In tal caso si ricorre alla S. Penitenzieria, la quale suol concederla colla ingiunzione che il Rescritto si conservi in Curia in luogo patente, da potersi tener sott' occhi nel caso di qualche dubbio. Talvolta la S. Sede, quando amendue le parti ignorano l' impedimento o la invalidità, reserive che si lascino in buona fede; e ciò perchè mentre da una parte non v' ha colpa in usare del matrimonio, dall' altra nel caso che il matrimonio riuscisse infausto, e di pregiudizio alla eterna salute dei contraenti, si possa aver modo come discioglierlo ed annullarlo.

Detto delle condizioni onde può concedersi la sanatoria in radice, esaminiamo gli effetti che essa produce.

Doppio è l' effetto che può conseguirne: uno è la rivalidazione del matrimonio nullo; l' altro la legittimazione della prole.

Parlando ora di quest' ultimo, la prole viene di per sè legittimata, senza bisogno nè di speciale indulto, nè di espressa dichiarazione. Giacchè si toglie dalla radice l' ostacolo di tale legittimazione che era la nullità del matrimonio.

Siffatta legittimazione sortisce tutti i suoi effetti canonici: sortisce pure gli effetti civili? Qui vi ha disputa fra i DD., alcuni stando per la negativa; altri, e sono i più, per l' affermativa. Le ragioni dei primi sono: 1.° che ciò ridonderebbe in pregiudizio dei terzi; 2.° che la legittimazione della prole per gli effetti civili sottostà all' autorità del Principe.

Ma gli altri sanamente osservano che il matrimonio, essendo un sacramento, sottostà in tutto all' autorità della Chiesa, non solo in quanto al suo valore, ma sì ancora in quanto agli affetti immediati.

Or essendo immediato effetto del matrimonio valido la legittimazione della prole, ne viene che questa, reso appena valido un matrimonio nullo, dev' essere riconosciuta legittima da qualsivoglia autorità.

Non vale perciò eccepire che la legittimazione del matrimonio sanato in radice torna in pregiudizio dei terzi. Sia pure; ma ciò non toglie che il Sommo Pontefice possa avvalersi della potestà conferitagli da G. C.

Neanco vale il dire che tale legittimazione per gli effetti civili sottostà all' autorità del Principe. Il Pontefice dichiara legittima la prole direttamente per gli effetti ecclesiastici, indirettamente per gli effetti civili. E poi un principe cristiano non può non riconoscere valido il matrimonio sanato dal Pontefice (V. Giovine l. c. § 326: Barbosa in Voto consult. XXVII; Bened. XIV *Quaest. Can.* 184 etc.).

Del resto, come bene avverte Giovine, *l. c.*, oggidì sembra oziosa questa disputa, dopo che quasi tutti i Governi han sancito il matrimonio civile, donde provengono i diritti civili. Ciò è consentito quanto al foro civile: quanto alla coscienza fa d' uopo tener presente ciò che a lungo disputammo nelle nostre *Consultazioni* p. 121 e 130.

Ma la legittimazione della prole è conseguenza del primo effetto della dispensa in radice che è la rivalidazione del matrimonio. Che il matrimonio venga rivalidato dal punto in cui si esegue la dispensa e per tutto il tempo posteriore, lo ammettono tutti: ma viene altresì rivalidato fino dal punto della sua primitiva celebrazione? È questo l' oggetto dell' esame del dubbio seguente.

Al secondo — La dispensa in radice quando produce i suoi effetti? È certo che l' effetto della legittimazione della prole vien rimandato fino alla origine del matrimonio; e ciò *per fictionem iuris:* il diritto infatti considera quel matrimonio come valido fin dal principio, essendo sanato nella sua radice. Di qui viene che i figli devono considerarsi pienamente legittimi dal principio della loro nascita, senza che altri possa opporre difficoltà di sorta.

Non così però quanto all' effetto della rivalidazione del matrimonio. I DD. qui si dividono, alcuni ritenendo che anche la rivalidazione si estende al principio del matrimonio; altri sostenendo che questa abbia effetto solo dalla fulminazione della dispensa. Sono fra i primi Scavini L. III, n. 1090; Giovine V. I, § 323, 326: De Angelis L. IV, T. XVII, n. 3, Feije n. 771. Sono fra i secondi Gaspari T. II, n. 1149; D' Annibale L. III, n. 368 n. 16: Lehmkul T. II. n. 828 seqq.: Schmalzgrueber L. IV, T. XVII, n. 123 etc.

Coloro che opinano l' effetto della rivalidazione estendersi all' origine del matrimonio, traggono argomento dalla natura stessa della

dispensa in radice, la quale perciò appellasi così perchè trasmette tutti i suoi effetti all' inizio del contratto; e non potrebbesi ottenere fin dal principio la legittimazione della prole se non supposta la rivalidazione del matrimonio. Il Feije, *l. c.* vi aggiunge anche una sanazione in radice data da Pio IX nel 1848, in cui benchè il matrimonio fu prima contratto con impedimento di diritto ecclesiastico, sopraggiunse poscia un impedimento di diritto naturale.

La sentenza però più comune, più vera e più certa, è quella che attribuisce l' effetto della rivalidazione del matrimonio al punto in cui la dispensa è fulminata. La ragione si è che un matrimonio celebrato già nullamente nessun Pontefice può fare che non sia stato nullo. Il Pontefice *per fictionem iuris* lo considera valido; ma ciò è sempre FICTIO, *una finzione*, non *una realtà*. Lo considera valido, e toglie perciò tutte le conseguenze di diritto ecclesiastico che provenivano dalla nullità di esso: ciò il Pontefice può farlo e lo fa; ma fare che fosse stato valido un matrimonio celebrato invalidamente, ciò è impossibile, implicando contraddizione (1).

Questa è pur la dottrina di Benedetto XIV nella Costit. *Etsi matrimonialis* del 27 sett. 1755: " Per eam (sanationem in radice) *non fit ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum*, sed effectus de medio tolluntur, qui ob huiusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerunt. „

Circa la dispensa in radice del 1848, che il Feije attribuisce alla s. m. di Pio IX, di un matrimonio prima nullo per impedimento di diritto ecclesiastico e poi nullo ancora per impedimento di diritto naturale, possiamo dire col Gasparri *l. c.* non essere stata quella una vera convalidazione di matrimonio, che era insanabile, ma solo una legittimazione della prole: " Neque in hoc casu fuit vera *sanatio matrimonii*, quia tempore sanationis erat insanabile ratione impotentiae, sed fuit legitimatio prolis modo superius exposito. „

Adunque può tenersi per fermo che la sanatoria in radice sana *per fictionem iuris* il matrimonio dalla origine; in realtà però dal punto in cui viene eseguita. Per quella *fictionem iuris* nondimeno la prole

---

(1) Così nella dispensa allegata a principio di Clem. V che abolì in radice le disposizioni e le censure di Bonif. VIII, quel Pontefice potè togliere le dette censure fin dal principio; ma non potè togliere fin dal principio il divieto, e perciò il peccato di coloro che lo trasgredirono: potè togliere solo tutto ciò nel Conc. di Vienna quando pubblicò la sua Costituzione, da valere non pel passato, ma pel tempo futuro.

vien pienamente legittimata *come se* il matrimonio fosse stato validamente celebrato.

Al terzo — Da questa chiara e certa dottrina discende limpida la soluzione del caso proposto. Non è possibile contentare Sempronia colla dispensa in radice; dal perchè la dispensa, dovendo render valido il matrimonio nel punto come ora trovansi i creduti coniugi, incontra un impedimento insuperabile di diritto naturale, quale è quello della impotenza antecedente e perpetua.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

4.

Circa la pace e la concordia nei Capitoli.

Ad evitare ogni pericolo che possa turbare la preziosa concordia tra i membri di un qualsiasi ente morale, si chiede conoscere:

1.° Può suggerirsi come criterio regolatore, che *la pace è bene primario, la giustizia è bene secondario?*

2.° Quindi, nei casi pratici, a dirimere qualunque controversia, può inculcarsi che bisogna posporre la difesa della giustizia, affinchè non ne scapiti il primario bene della fraterna concordia?

3.° Per lo stesso pacifico intento, può proclamarsi qual principio fondamentale, che per custodire la mutua pace bisogna che ciascuno sia pronto a sacrificare per essa gl' interessi della verità, anche quando questa rifulga di un' evidenza matematica?

Non ha dubbio che la pace e la concordia siano cose sommamente desiderabili, specie nei Capitoli, perchè si ottenga lo scopo del debito onore che si deve a Dio e della edificazione da darsi al popolo. È verissimo l' antico adagio: *Concordia parvae res crescunt, discordia dilabuntur:* e non vi è mezzo tanto atto a custodire ed avvantaggiare

gl' interessi di un Capitolo, quanto la unione di mente e la fraterna concordia che deve regnare in esso. Nei Proverbii sta detto (II, 19): *Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma*: e nell' Eccles. (IV, 12): *Funiculus triplex difficile rumpitur.*

La pace nondimeno, perchè sia virtuosa, deve poggiare sulla carità. Ecco come insegna l' Angelico (2. 2. q. 29. a. 3 in corp.): " Duplex unio est de ratione pacis: quarum una est secundum ordinationem propriorum appetituum in unum: alia vero est secundum unionem appetitus proprii cum appetitu alterius. Et utramque unionem efficit charitas. Primam quidem unionem, secundum quod Deus diligitur ex toto corde; ut scilicet omnia referamus in ipsum. Et sic omnes appetitus nostri feruntur in unum. Aliam vero, prout diligimus proximum sicut nos ipsos: ex quo contingit, quod homo vult implere voluntatem proximi sicut et suiipsius. Et propter hoc inter amicabilia unum ponitur *identitas electionis*, ut patet in 9. Ethicor. Et Tullius dicit in lib. de Amicitia quod *amicorum est idem velle et nolle.* „

La pace adunque può considerarsi in rispetto a sè stesso ed in rispetto agli altri. In rispetto a sè, consiste nell' ordinare i proprii appetiti ad un solo oggetto. In rispetto agli altri si ottiene quando si ha fra loro conformità di desiderii. L' una e l' altra unione però deve avere per movente la carità, che è l' amore dovuto a Dio, e per esso l' amore dovuto al prossimo. La pace vera in rispetto a sè stesso può aversi solo quando tutti gli appetiti sono rivolti a Dio. La pace vera in rispetto agli altri può aversi similmente quando si vuole adempire la volontà del prossimo come la propria, ma che pure tende a Dio.

Or Dio è giustizia e verità infinita, e non lo si può amare senza seguire i dettami di giustizia e di verità. La pace perciò che si vuol cercare oltre questi dettami, è pace falsa e viziosa, non pace vera e virtuosa. È la pace che può trovarsi in una banda di settarii e masnadieri, i quali, è vero, sono concordi fra loro, non però nel bene, ma nel male; e questa pace è viziosa e detestabile.

Perciò leggesi in Isaia (XXXII, 17): *Opus iustitiae pax.* Onde se manca la giustizia non può conseguirsi la pace. L' Apostolo ha detto (II. Cor. VI, 14): *Quae participatio iustitiae cum iniquitate? Aut quae societas luci ad tenebras?* Quando adunque vien meno la giustizia e la verità non vuolsi cercar la pace, ma la spada, secondo l' Evangelo (Matth. X, 34): *Non veni pacem mittere sed gladium.* Imperocchè chi ama un confratello, qualunque sia, in cosa che offende Dio, non è degno di Dio: *Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus* (l. c. v. 37).

Ci siamo voluti distendere in dimostrare queste cose per sè chiarissime, perchè disgraziatamente le proposizioni contenute nei proposti

quesiti non è raro sentirle enunziare anche da persone di chiesa, ed in mezzo ad ecclesiastici comizii.

Il dire che la *vace è bene primario, la giustizia è bene secondario,* è un contraddire alla S. Scrittura ed alla sana dottrina.

Nei casi pratici, a dirimere le controversie, il posporre la difesa della giustizia, pel bene della fraterna concordia, è una evidente iniquità.

È pure evidente iniquità sacrificare gl' interessi della verità per custodire il bene della pace.

Nei comizii capitolari ciascuno deve dare il proprio voto secondo *giustizia* e *verità*, guardando Dio solamente, e non facendosi imporre da umani riguardi. Altrimenti sarà responsabile dei danni e sarà tenuto a risarcirli se influì col suo suffragio a cagionarli; nè, altrimenti, può essere assoluto (V. Ligor. L. III, n. 566).

5.

Quando, e come, il diacono può amministrare la S. Comunione.

In giorno di gran concorso di penitenti, in C., mentre i sacerdoti sono intenti alle confessioni, il parroco commette ad un diacono di amministrare ogni quarto d' ora la santa Comunione ai fedeli che si trovano già confessati. Si chiede: 1.° Il diacono quando può amministrare la santa Comunione? — 2.° Può usare tutti i riti consentiti al sacerdote, anche la benedizione in fine? Che è da dire del caso proposto?

Al 1.° È dottrina comune che il diacono, qual ministro straordinario del sacramento della Eucaristia, può amministrarla in caso di necessità. " Diaconus (prescrive il Conc. Cartaginese IV can. 39) praesente presbytero Eucharistiam charitatis Christi populo, si necessitas cogat, iussus, eroget. „

Di quale necessità qui si parla?

Della estrema certamente (ed è ammesso da tutti), trattandosi p. e. di portare il Viatico ad un infermo, in mancanza di qualche sacerdote, che possa e voglia prestarsi.

Della necessità grave altresì, secondo la opinione più comune, seguita da S. Alfonso (L. VI, n. 237 *Quaes. I*), il quale la spiega così: " nempe cum nullus adsit sacerdos, qui commode possit ministrare. „

Quando adunque ci sono fedeli da comunicare, e non si abbia un

sacerdote che possa comodamente prestarsi, il diacono può amministrare la SS. Eucaristia. Basta perciò che il sacerdote sia giustamente occupato, da non poter di leggieri smettere la occupazione, perchè nella comunione possa essere supplito da un diacono.

Al 2.° Ma in tal caso il diacono può compiere tutti i riti per la Comunione, consentiti al sacerdote? Ecco come insegna il P. Lehmkul (Vol. II, n. 140): " In ipsa sanctae Communionis distributione, si diacono legitime commissa est, nullus ritus mutari debet, sed a diacono *omnia* perficienda sunt, sicut a sacerdote, omissa, ut videtur, sola benedictione populi *post* datam Communionem, et mutato modo deferendae stolae: si autem cum SS. Sacramento danda est benedictio, hanc diaconus impertiatur oportet. „

Il diacono adunque, tranne il solo modo di portare la stola, deve in tutto il resto compiere il rito prescritto nel Rituale per l' amministrazione della SS. Comunione fuor della messa. Solo circa la benedizione vi è dubbio se possa darla, giacchè l' officio di benedire è proprio del sacerdote. Al Lehmkul sembra che no. In contrario potrebbe osservarsi: 1.° che intorno a ciò non vi ha nessun divieto nella Rubrica — 2.° che come al diacono si appartiene straordinariamente l' officio di comunicare, così potrebbe ancora spettargli straordinariamente in quel caso l' officio di benedire — 3.° che se gli compete certamente l' officio di benedire col Santissimo l' infermo e gli astanti quando reca il Viatico, molto più potrebbe competergli l' officio di benedire semplicemente il popolo dopo la Comunione. Però, non essendo officio proprio del diacono il benedire, sarà bene che se ne astenga. Col Santissimo nondimeno può nel Viatico certamente benedire l' infermo e gli astanti. Lo si dimostra dal decreto della S. C. de' Riti del 14 agosto 1858 *Tonkini Occid.* n. 3074 *E. N.* che suona così: " Diaconus, qui ex mandato sui Vicarii Apostolici defert sacrum Viaticum infirmis, potestne facere aspersionem aquae benedictae: dicere *Misereatur*, *Indulgentiam*; signare infirmum vel semetipsum; dicere *Dominus vobiscum* cum oratione, et benedicere cum SS. Sacramento infirmum et assistentes? — Resp.: Deficiente presbytero, et Vicarii Apostolici concurrente licentia, affirmative in omnibus. „

Al 3.° Nel caso proposto adunque non v' ha nulla da osservare sulla condotta del parroco e del diacono di C. — Trovandosi in quel giorno tutti i sacerdoti santamente occupati per le confessioni, non potevano *comodamente* attendere pure alle comunioni. Fece bene perciò il parroco a commetterne l' amministrazione al diacono, il quale potè compiere tutti i riti prescritti dal Rituale, tranne forse solo la benedizione in fine.

6.

Se i sacerdoti e i diaconi possano amministrare a sè stessi la Comunione.

Tizio sacerdote, in giorno di Sabato Santo, non potendo celebrare il S. Sacrifizio, e non volendosi privare del conforto della S. Comunione, entra in una chiesa dove si conserva il Santissimo, e vestito di cotta e stola apre il ciborio e si comunica. — Si chiede: 1.° Può il sacerdote amministrare a sè stesso la S. Comunione? — 2.° Può far ciò il diacono? — 3.° Con qual rito possono farlo? — 4.° Che dire di Tizio?

Al 1.° e al 2.° Quando è presente un altro sacerdote che possa e voglia amministrare la S. Comunione, non è lecito nè al sacerdote nè al diacono comunicarsi da sè. Quando quegli non è presente, il Busembaum (ap. Ligor. L. VI, n. 238) con alcuni altri richiedono in ciò una causa grave, com'è quella di non essersi comunicati da lungo tempo per qualche malattia: " Probabile est etiam extra mortis articulum ex gravi causa licere sacerdoti, praeciso scandalo, sacram hostiam sumere ex sacrario, vel a diacono allatam sibi ipsi dare, v. g. si in longo morbo diu non communicasset. „ Ma S. Alfonso *l. c.* aderisce piuttosto alla sentenza di Lacroix e di altri autorevoli TT. che ammettono potersi per qualunque giusto motivo il sacerdote e ancora il diacono comunicare da sè (quando non sia presente un altro sacerdote) anche per soddisfare alla propria divozione. " Immo Croix, dice il S. Dottore, cum Suar., Bon., Lug. etc. Roncag., Salm. cum Sylvio etc. dicunt sola devotionis causa, sacerdotem semper posse seipsum communicare, quia præciso scandalo, nulla est irreverentia, nec ullibi est vetitum, nisi adsit alius sacerdos „ (1).

---

(1) Ecco come insegna il Lacroix (L. VI, Par. 1, Cap. 11, n. 471): " Sacerdotem posse extra missam, non tantum pro Viatico, aut in necessitate, sed etiam devotionis causa, ministrare sibi Communionem, si alius sacerdos et scandalum absit, docent Suar. Vasq. Fagund. Silv. Homob. Boss. Bon. Vivald. Dian. Lugo *a n. 28.* Dicastill. *a n. 110* et optime Bosco *s. 12. concl. 2.* contra Cajet. Armill. Fill. *to. 2. n. 285.* Avers. *q.* 10. *s.* 3. Ratio est, quia Conc. Nicaen. 1. concedit hoc Diacono, uti notat Dicast. *n.* 95. neque ulla lex hoc tempore id prohibet Sacerdoti, et sicuti Sacerdos se communicat die Veneris sancto, etiam dum non consecrat, nec consummat sacrificium præcedentis diei, uti contra Lugo *nu.* 29. probabilius docet Dicastill. *n.* 108. ita potest alio die extra caeremonias Missae dare sibi ipsi Communionem. Putat tamen Fagund. debere accipere e manibus Diaconi, si adsit. E contra Suar.

Al 3.° Circa il rito, con cui ciò possa compiersi, basta osservare le prescrizioni del Rituale circa la solita amministrazione della Eucaristia fuori della messa, tranne solo che se non vi sono altri fedeli da comunicare, non è necessario volgersi al popolo per dire *Ecce Agnus Dei* etc.: ciò si potrà dire appena estratta dal ciborio la pisside senza voltarsi, aggiungendo le parole: *Carpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.* Se poi vi sono altri da comunicare, crediamo più espediente che il sacerdote si comunichi dopo gli altri perchè tutte le cose precedenti possa compierle secondo il Rituale, ed ancora perchè non rechi ammirazione.

Al 4.° Venendo al caso proposto, non sappiamo condannare il sacerdote Tizio che in giorno di sabato santo ha voluto soddisfare alla sua divozione con comunicarsi da sè. Solo se in quella chiesa o in altra vicina potevasi agevolmente avere un sacerdote che avesse potuto amministrargli la SS. Eucaristia, non avrebbe potuto ciò fare colle sue mani.

QUESITI

con brevissime risposte.

11. *Se nell'inverno, in luoghi rigidi, si possa usare in coro il cappotto.*

D. In B., luogo rigido e montuoso, i canonici della Cattedrale sogliono d'inverno stare in coro *in nigris* col cappotto. Può il Vescovo tollerare siffatta consuetudine?

R. Tal consuetudine è riprovevole e deve eliminarsi. Così fu dichiarato dalla S. C. dei Riti il 2 maggio 1871 in *Salten.* ad 1: " An tolerari possit quod absque superpelliceo et in habitu communi canonici et beneficiati choro intersint cum vel ratione frigoris vel aliis de causis sic intersint ab ipsamet Ecclesiae erectione? — Resp.: Negative, et abusum esse eliminandum. „ — Usando però le vesti corali, non crediamo intollerabile la consuetudine che, stante il freddo eccessivo d'inverno, si possa soprapporre a quella un cappotto per custodire la sanità.

---

dicit etiam tum posse accipere e suis manibus: Fill. dicit debere. Omnes probabiliter, inquit Tamb. *de Commun.* c. 6. *n.* 29. sed Suar. probabilius, nam Sacerdos non tenetur committere Diacono, nec perdit ius suum propter præsentiam Diaconi; debere tamen accipere ab alio sacerdote, si adesset, quia Sacerdos a sumente distinctus, est Minister ordinarius. Et recte addit Suar. non esse rem usitatam, ut quis, saltem ex devotione seipsum communicet, hinc non debere facile fieri, nisi ubi talis sacerdos esset solus, qui sacrificare non posset. „

12. *Se possa cedersi ad altri senza permesso un fondo gravato di censo ecclesiastico.*

D. Tizio pagava un censo alla chiesa ricettizia di B. Avvenuta la soppressione, seguitò a pagare il censo al demanio. Ora vuol vendere il fondo, su cui grava quel censo, a Cajo, il quale si assume l'obbligo di pagare il censo medesimo. Può farlo senz'alcun permesso?

R. Considerata la cosa in sè, pare che nell'indicato contratto non intervenga nè alienazione nè usurpazione sul censo della Chiesa. Questo resterebbe nello stato di prima. Però, poichè non può trasferirsi ad altri una qualche proprietà oberata di pesi con danno del creditore *(L. si avia, Cod. de Im. deliber.;* Maschard. *tom.* 1 *concl.* 44; Ferraris v. *Cessio* a. 1, n. 6), senza la costui venia, perciò crediamo che nel caso ci sia bisogno della venia Ecclesiastica. È vero infatti che il compratore si obbliga di continuare a pagare il censo al Governo; ma può egli o i suoi eredi redimerlo dalle mani del detto Governo con danno della Chiesa. Stimiamo perciò ben fatto che Tizio munisca di facoltà dal Vescovo o dalla S. Sede.

13. — *Come provvedere alla mancanza dei capitolari nella officiatura corale.*

D. Nella Cattedrale di N. i canonici ed i beneficiati, parte perchè dediti alla predicazione, parte perchè occupati nelle scuole del Seminario, alcuni perchè ammalati, altri perchè negligenti, assistono con tanta scarsezza al coro, massime nella officiatura di *Terza*, che alcune volte con ammirazione del popolo non può cantarsi la messa conventuale, per esservi soltanto due o tre, o al più quattro corali de' sedici obbligati al servizio. — Si domanda che cosa debbano fare i canonici interessati pel decoro delle sacre funzioni e per l'osservanza di quanto prescrive il Tridentino, affinchè sia convenientemente provveduto al servizio corale?

R. Devono riferire l'abuso al Vescovo, il quale ha obbligo di richiamare al dovere i manchevoli: e non riuscendo le semplici ammonizioni, deve adoperare i rimedii del diritto. Imperocchè l'obbligo del coro è di stretta giustizia, e non valgono ad esimerne se non le sole ragioni di necessità ammesse dai canoni. Nè l'insegnamento, nè la predicazione sono ragioni canoniche da ciò, e molto meno la negligenza. Il Vescovo quindi, nel caso proposto, dovrà: 1.° elevare la puntatura, se è troppo esigua; 2.° ritirare le facoltà (se le ha ottenute dalla S. Sede) pei capitolari di assentarsi dal coro a causa d'insegnamento o di predicazione; 3.° pei negligenti al coro, qualora la negligenza fosse diuturna, deve privarli pel primo anno, giusta il Tridentino (Sess. XXII, c. 3, *de ref.*), della metà dei frutti del beneficio; pel secondo anno, degli interi frutti, e durando la negligenza, deve privarli del beneficio stesso (V. nostre *Consultaz.* p. 378, seg.). Sono questi i rimedii giuridici di cui può e deve avvalersi il Vescovo nel caso proposto.

14. — *Se possano ornarsi di corone di fiori il tumulo e le iscrizioni lapidarie nei funerali.*

D. Nella dioc. di F. è consuetudine che nei funerali sul catafalco o tumulo si mettano corone artificiali di perle nere e fiori naturali. Sogliono

pure ornarsi le lapidi sepolcrali di ceri e di corone di fiori negli anniversarii dei defunti ivi tumulati. È lecito tutto ciò?

R. Purchè nelle corone non vi sia nessuno scritto o segno massonico o sconveniente, le dette corone non sono vietate nei funerali, come altrove si è detto (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 173; Par. II, p. 262). Infatti la S. C. de' Riti, interrogata: " Prohibendusne erit usus contegendi ramis et floribus tumulos qui eriguntur in ecclesiis occasione funeralium „ rispose: " Tolerari posse „ (16 iun. 1893 *in Ioana* ad 6). — Sarebbero solo non decenti le dette corone quando se ne volessero adornare permanentemente le pareti delle chiese recando sfregio al decoro della casa di Dio: " An deceat in parietibus ecclesiae vel publici oratorii suspendere coronas mortuarias, ut inibi maneant? — Resp. *Negative* „ (S. R. C. 22 mai. 1896 — *Mon. Eccl.* V. IX. P. II, p. 75).

15. — *Se il capitolo possa affidare la cura ad un canonico, ed ammetterlo, benchè assente, alle distribuzioni.*

D. Il capitolo cattedrale di A. tiene la cura abituale che suole esercitare per mezzo di un vicario curato, amovibile *ad nutum*, con sufficiente stipendio. Ultimamente decise di affidare la detta cura ad un canonico col medesimo stipendio un po' diminuito, ammettendolo alle distribuzioni o fisse o *inter praesentes* quando è assente per l'esercizio della cura. Poteva fare da sè il capitolo tal decisione?

R. Non poteva ciò fare senza la venia pontificia, non potendo esimere dal coro un canonico di proprio arbitrio sì di frequente, come richiede il ministero parrocchiale; nè ammetterlo alle distribuzioni, non essendo la cura annessa al beneficio, come più e più volte abbiamo dimostrato nella Prima Serie. Vi ha bisogno adunque della S. Sede quanto al passato, e della necessaria approvazione (se la si crede espediente) quanto all'avvenire.

16. — *Circa la precedenza fra i canonici che presero possesso insieme.*

D. Come va regolata la precedenza fra i canonici che presero possesso insieme?

R. Va regolata secondo l'ordine del possesso: chi prima prende possesso avrà la precedenza sull'altro che lo prende dopo di lui. Perocchè il possesso, posto pure che diasi a più canonici lo stesso giorno, deve darsi non simultaneamente, ma ad uno ad uno. Or è legge indiscutibile che la precedenza fra i canonici va regolata non dall'anteriorità dell'ordinazione, non dalla qualità degli officii esercitati, ma dall'anteriorità del possesso, come tante volte si è dimostrato nella prima Serie di questo Periodico.

17. — *Da chi dipende la precedenza del possesso dei canonici, nominati insieme?*

D. Se la precedenza dei canonici va regolata secondo la precedenza del possesso, da chi dipende il determinare questa precedenza di possesso?

R. Dipende da chi ha diritto di conferire i beneficii: cioè dal Vescovo. Se infatti il Vescovo può promuovere uno anzichè un altro al beneficio, può anche stabilire l'ordine di precedenza fra più soggetti nominati da lui. E però può dare la precedenza anche a chi sia più giovane o a chi sia stato

ordinato posteriormente sacerdote, essendo egli solo giudice dei meriti di ciascuno secondo le norme della giustizia distributiva.

18. — *Da chi dipende la precedenza del possesso dei canonici onorarii?*

D. Pei canonici onorarii, alla nomina dei quali vuolsi il consenso del Capitolo, richiedesi pure questo consenso per la precedenza del possesso?

R. A rigor di dritto si richiede. Però quando il Vescovo rimette al Capitolo la nota de' canonici onorarii da approvarsi, ed il capitolo l'approva, la s'intende approvata non solo in riguardo ai soggetti, ma sì ancora in rispetto alla precedenza.

19. — *Circa le indulgenze delle corone dei Crocigeri.*

D. Tizio beneficiato, nel dire le ore canoniche, tiene in mano la corona benedetta dai Crocigeri per lucrare la indulgenza di 500 giorni ogni volta che ivi occorre di recitare il *Pater noster* o l'*Ave Maria*. Così pure la tiene in mano quando recita l'*Angelus Domini*, ed il Rosario della B. V. per unire le indulgenze dei Crocigeri a quelle proprie di queste preghiere. — Si chiede: lucra Tizio le indulgenze dei Crocigeri nei detti casi?

R. Non le lucra per nulla. Non le lucra per la recita delle ore canoniche, perchè trattasi di orazioni obbligatorie, le quali (quando espressamante non lo si concede) non valgono, secondo la sentenza più sicura, come opere ingiunte per le indulgenze (V. Melata *Man. Indulg.* P. I, c. v, § 2. pag. 49). Per le ore canoniche in ispecie poi vi ha la dichiarazione della S. C. delle Indulgenze del 29 maggio 1841, n. 291, che rispose *negative* al dubbio: " An possit per preces alias obligatorias, v. gr. per *Horas Canonicas*, satisfieri precibus a Summo Pontifice præscriptis ad lucrandam indulgentiam plenariam. „ — Non le lucra per la recita dell'*Angelus*, nè del *Rosario*, alle cui preghiere sono annesse altre e più considerevoli indulgenze. Le lucrerebbe solo se intendesse acquistare nelle dette orazioni le sole indulgenze de' *Crocigeri*, non le altre (S. C. Ind. 12. ian. 1878, n. 434) (1).

20. — *Se deve assolutamente assentarsi dal Capitolo il canonico, del quale si trattano interessi.*

D. Il Capitolo di G. ha una vertenza in materia civile col Can. Sempronio, membro dello stesso capitolo. Questi, pronto di ritirarsi al punto della votazione, chiede però di assistere alla discussione. Il Capitolo vuole che neanco alla discussione stia presente. Chi ha ragione?

R. Ha ragione il Capitolo. Ecco come insegna il De Herdt (Prax. Capit. c. XXXII, § 10, n. V): " Quandocumque præses capituli aliquid resolvendum proponit, quod respicit proprium vel suorum commodum, negotio proposito, e capitulo exire debet, sicut ipse Episcopus in simili casu locum capitularem

(1) Si noti che ad un solo oggetto possono annettersi diverse indulgenze, p. e. alla stessa corona di cinque decadi possono annettersi le indulgenze dei Crocigeri e quelle de' Domenicani; però chi vuol guadagnare queste non può parimenti guadagnar quelle se non ripetendo le preghiere (S. C. Ind. 29 febr. 1820, n. 249).

relinquere, et capitulares eorum libertati relinquere tenetur. Similiter canonici, de quorum speciale interesse in capitulo agendum est, proposito negotio, a loco capitulari se retrahere debent, donec res discussa et finita fuerit. „ E conferma cotal dottrina colla decisione della S. C. de' VV. e RR. del 14 marzo 1615 *ap. Garantum Manual. Episcop., Capitulum* n. 18, e coll' autorità del dotto Scarfantoni L. IV, tit. IV, n. 22.

Quando adunque trattasi in capitolo di interesse di qualche capitolare o de' costui congiunti, il detto capitolare deve assentarsi dal capitolo, non solo nel punto della votazione, ma sì ancora nel tempo della intera discussione: e deve uscire non appena siasi proposto l' argomento della discussione. Ciò va detto non pure per ciascun canonico o capitolare, ma ben anco pel presidente del capitolo, e per lo stesso Vescovo.

21. — *Se vi sia divieto generale di non ammettersi figli di eretici in istituti cattolici.*

D. Il Decreto del S. Officio (v. Vol. XI, p. 434) che proibisce ad un certo istituto cattolico femmineo di ammettere alunne protestanti, è particolare, ovvero generale?

R. Il detto decreto è particolare, e non deve considerarsi come generale. Per quanto sappiamo, non v' ha legge proibitiva assoluta intorno a ciò, salvo la sola legge di diritto naturale che vieta il prossimo pericolo di peccare.

22. — *Se possa portarsi in processione il SS. Crocifisso.*

D. In L. è costume che nella Dom. 3.ª di luglio, festeggiandosi il SS. Redentore, si porti in processione il Crocifisso. È lecito?

R. Col permesso dell' Ordinario, non v' ha nessun divieto di portare in processione il SS. Crocifisso, che col sacrifizio della Croce ha redento il mondo.

23. — *Circa le processioni mortuarie in tempo di passione.*

D. Se in tempo di passione vi sia un trasporto funebre, la croce parrocchiale fuor di chiesa deve portarsi coperta o senza velo?

R. In tempo di passione tutte le immagini devono star velate. Perciò anche la croce processionale dev'essere velata, com' è velata quella che si porta nella processione del Giovedì Santo al *sepolcro* e al *mandato*.

24. — *Da chi debba darsi l' aspersorio al Vescovo nelle chiese dei Regolari soppresse.*

D. Nelle chiese dei Conventi soppressi, affidate ai preti secolari, chi deve porgere l' aspersorio al Vescovo che recasi a visitarle, il rettore di ciascuna chiesa, ovvero il parroco del luogo?

R. È legge generale che l' aspersorio debba porgersi al Vescovo dal più degno che appartiene alla chiesa da visitare. Così la S. C. de' Riti il 14 febbr. 1632 *in Turritana* ad 2 (n. 584 *E. N.*): " Aspersorium porrigi debere a digniori illius Ecclesiae, ad quam Archiepiscopus accedit, non autem a Dignitatibus et Canonicis Cathedralis. „ Così pure in molti altri Decreti. Nel caso proposto adunque cotal diritto spetta al rettore o cappellano della chiesa, non già al parroco.

BIBLIOGRAFIA

De Siena Mons. Pasquale — Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa, nunc a Paschale de Siena Episcopo Callinicensi notis et additamentis locupletata — Editio quinta, perquam perpolita et aucta — Neapoli, ex typ. Mich. d' Auria, 1900.

Mons. De Siena, già chiarissimo professore di Teologia Morale al Liceo Arciv. di Napoli, continua a riprodurre pei tipi la ricercatissima opera sua, che vede ora già la quinta edizione. Noi che ne raccomandammo sempre le precedenti ristampe, con più calore lo facciamo per quest' ultima, la quale non solo ha tutti i pregi delle altre, ma per dippiù va ricca di tutte le novità della scienza, contenendo note opportunissime e quanto fin qui si è dichiarato dalla S. Sede intorno alle materie teologico-morali, non esclusa la Costit. *Officiorum* sulla proibizione e la censura dei libri. Riesce perciò un prontuario al tutto completo, chiaro ed ordinato, da poter servire ad insegnanti e a discepoli, come ancora a qualsivoglia parroco e confessore. — Costa L. 5 presso l'Autore in Napoli, vico Sedil Capuano, 10.

Gallerani Alessandro — I Sermoni minori di N. S. Gesù Cristo esposti alla pietà dei fedeli, con applicazione ai tempi nostri del P. Alessandro Gallerani d. C. d. G. — 2.ª Edizione accresciuta di una copiosa Appendice sulla confidenza in Gesù Cristo — Modena, tip. dell' Imm. Concez. 1899 — Volumi due in 16.° Prezzo L. 3.50

— Gesù Santo; ossia l' imitazione di N. S. Gesù Cristo. Trattatello del P. Alessandro Gallerani d. C. d. G. — Modena, tip. della Imm. Concez., 1900 — Volume unico — Prezzo L. 1.

Il nome del P. Gallerani d. C. d. G., esimio Direttore della *Civiltà Cattolica*, è troppo chiaro perchè abbia bisogno delle nostre commendazioni. Basta perciò annunziare questi ultimi suoi lavori per invogliar tutti a farne acquisto. Egli aveva già pubblicato, in separato volume, la esposizione dei due principali Sermoni di N. S. G. C., cioè quello del monte e quello dell' ultima Cena; nei primi due volumi che qui annunziamo parla dei sermoni detti minori, perchè più brevi, ma non meno profondi e interessanti dei primi. Argomenti di questi sermoni sono la divinità di G. C., la vocazione degli Apostoli e dei loro successori; la SS. Eucaristia; i disordini de' Farisei e dei loro imitatori; la fine di Gerusalemme e quella del mondo. Coi dotti e pii commenti del chiariss. Autore vi ha qui materia opportunissima a rafforzare la fede, a conquidere i moderni errori, a flagellare i disordini, a promuovere efficacemente la pietà cristiana. Sono le parole stesse uscite dalla bocca della Eterna Sapienza incarnata: qual cosa più autorevole ed efficace? — Aurea pure e preziosa è l' Appendice, annunziata nel titolo Gesù Buono, ossia la Confidenza in N. S. G. C., in cui si espongono le ragioni onde noi non timore ma fiducia ed amore dobbiamo mettere in lui: cara ed attraente appendice, che pubblicata in opuscolo, in soli quattro mesi ha visto ben sei edizioni.

Sèguito poi del *Gesù Buono* è il *Gesù Santo*, che è il terzo dei volumi an-

nunziati. Inutile infatti sarebbe la confidenza in Gesù se non si desse opera alla imitazione di lui. E qui le virtù esimie del Redentore sono dimostrate sì facili ed alla mano, da allettare anche i più schivi. La dolcezza e purità del dettato va pari alla solidità delle dottrine, e vi accrescono pregio alcuni versi soavissimi ond'è spesso infiorato il libro. Anche questo è un gioiello che tutti ed ecclesiastici e laici dovrebbero far proprio, ed avvalersene in questo anno santo e come apparecchio all'omaggio solenne da rendere a Cristo Redentore. — Vendibili ai prezzi sopra indicati presso la Tipogr. della Immacolata Concezione di Modena.

Hilgers e Giambene — Manuale d'Indulgenze, composto dal P. Giuseppe Hilgers d. C. d. G., tradotto e adattato ad uso degli Italiani dal Sac. Luigi Giambene, officiale della S. C. delle Indulgenze e Ss. Reliquie — Opera approvata dalla S. C. delle Indulgenze -Roma, libr. pont. di Federico Pustet, 1899.

In questo manuale trovasi con chiarezza e con ordine tutto quello che possa desiderarsi in materia d'Indulgenze. Ha due parti: nella prima è un catechismo completo sulla natura e le condizioni delle indulgenze, tanto in genere, quanto in ispecie. Nella seconda vi ha un vero tesoretto di preghiere e di pie pratiche, anche recentissime, arricchite d'indulgenze, di ogni forma e di ogni misura, da servire per qualsivoglia pia persona. Due indici, uno progressivo, alfabetico l'altro, ne facilitano la ricerca. Approvato poi dalla S. C. delle Indulgenze, riveste una indiscutibile autorità: e noi non facciamo che proporlo a tutti e raccomandarlo vivamente. Vendibile in Roma presso Federico Pustet, Fontana di Trevi, per L. 3 — legato in mezzo zigrino, L. 4: in pelle zigrino e taglio dorato, L. 6; in marrocchino, L. 7.

Janssens Lorenzo — Praelectiones de Deo Uno, quae ad modum commentarii in Summam Theologicam Divi Aquinatis habebat in Collegio S. Anselmi de Urbe Laurentius Janssens S. T. D. Monachus Maredsolensis (Congr. Beur.) eiusdem Collegii rector, S. Indicis Congr. Consultor — Romae, typis Vaticanis 1899 — Due volumi in 8.° grande.

In questi due ponderosi volumi va svolto ampiamente ed eruditamente il trattato *de Deo Uno*. È la celebratissima Somma Teologica dell'Angelico che ivi si espone e si commenta; non sì però che non si consultino anche altri Padri e Dottori insigni, o coevi o anteriori all'Aquinate; nè si preteriscono le quistioni posteriori ed anche odierne, le quali, benchè nella dottrina dell'Angelico trovino molta luce, vogliono però essere lumeggiate con quell'ampiezza che l'Angelico stesso avrebbe osservata se fosse vissuto nei nostri tempi. È questo il concetto generale dell'opera, la quale procede con chiarezza e profondità di dottrina, da rendere non pure istituito un giovane, ma erudito e colto a bastanza. Nel Volume secondo l'A. parlando delle celebri quistioni sulla scienza media e sulla predeterminazione fisica, condanna così i molinisti come i tomisti, attenendosi alla pura dottrina dell'Angelico che, secondo egli giudica, si scosta sì dai primi come dai secondi. — Altri ed altri volumi seguiranno a questi, nei quali colla medesima ampiezza e profondità verranno svolti i rimanenti trattati della Teologia dog-

matica. Facciamo voti che presto vengano a luce i novelli volumi, da cui si potranno attingere dottrine sode e sicure, utili non solo ai tironi ma sì ancora ai professori, ed a qualsivoglia ecclesiastico. — I due volumi annunziati, di complessive pag. 1156, costano L. 15 presso la libreria Desclée via S. Chiara, Roma.

CRONACA GOVERNATIVA.

Come il parroco può far parte della Congr. di carità — L' ammissione del Parroco a far parte della Congreg. di carità per determinate O. P. è rimessa al prudente apprezzamento della Congreg. stessa, salvo l' approvazione delle Autorità locali e, tranne il caso di manifesto arbitrio o di eccesso di potere, non può il Governo sostituire il proprio apprezzamento a quello della Congregazione *(Par. Cons. Stato, Sez. Int., novembre 1899. — Congr. carità. di Montiglio). (Manuale degli Amm.* Anno 39.° p. 20).

Diritto consuetudinario del Comune sulle campane — Essendo incontroverso in fatto che il Comune era in diritto di valersi, come da tempo immemorabile si valeva, della campana della parrocchia per i servizi civici, come per la chiamata della popolazione alla scuola, per la vaccinazione, per la leva, per le elezioni, per l' arrivo del medico, dell' esattore ecc., legalmente operò la Corte di merito accogliendo la sua azione per reintegra di fronte al fatto di spoglio subito dal parroco, che prima vietò ai messi comunali l' accesso al campanile per suonare appunto in occasione di elezione, poi cambiò la serratura rendendo inutile la chiave posseduta dal Comune (1). *(Cass. Torino, 5 giugno 1899. — Bacchetta c. Comune di Misano d' Adda). (Man. degli Amm.* l. c. p. 37).

Circa le modificazioni dello statuto di una Confraternita — Non si può ammettere che l'assemblea di una Arciconfraternita possa deliberare modificazioni al proprio Statuto senza leggerle o discuterle, solo perchè il medesimo fu depositato per visione dei soci senza che nessuno di essi vi abbia fatto opposizione. — *Parere Cons. Stato. Sez. Int., 20 ottobre 1899, adott.— Arciconfraternita di Misericordia di Empoli. (Man. degli Amm.* l. c., p. 56).

Spese di culto ab immemorabili quando obbligatorie — L' immemo-

(1) La Corte ritenne ben applicato al caso l' art. 695 del Codice Civile di cui appunto si denunciava la violazione, perchè esso contempla lo spoglio che si verifica ogni qualvolta uno sia stato occultamente o violentemente spogliato di un possesso qualunque sia, e quindi anche del diritto sopra una cosa mobile od immobile, come nel caso dell' uso speciale incontestato delle campane di cui fu privato con violenze sulla casa e sulle persone. Concorrevano quindi tutti gli elementi dello spoglio, che autorizzavano il Comune a chiedere ed ottenere la reintegra.

Trattavasi nel caso di questione civile concorrendovi diritti di proprietà, però mancando questi manca ogni ingerenza dell' autorità comunale sull' uso delle campane.

rabile non può essere invocata dal Vescovo contro il Comune per farlo condannare al pagamento dell' assegno al predicatore quaresimalista se non si è compiuto col decorrimento secolare anteriore alla pubblicazione del Codice napoleonico, il quale non ammise più l' immemorabile fra i modi di acquistare una prestazione diuturnamente pagata.

Costituendo l' immemorabile una presunzione *iuris tantum* dell' esistenza di un giusto titolo, non è invocabile quando consti dell' origine legislativa dell' obbligo di una prestazione, soppressa da leggi posteriori. *(Cass. Napoli, 16 settembre 1899, est. Abatemarco. — Comune di Trani c. Marinangeli). (Man. degli Amm.* l. c., 56).

Patrimonio di Confraternita se trasformabile per mutuo soccorso — Per le disposizioni vigenti non può ammettersi la trasformazione del patrimonio di una confraternita in istituto di mutuo soccorso.

Possono benissimo i soci destinare le tasse e i contributi che pagano annualmente ai fini di mutuo soccorso, ma non può ammettersi la trasformazione per questi fini del patrimonio già esistente. L'ultimo capoverso dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890 determina gli scopi cui devono destinarsi le rendite delle Confraternite, quando siano soggette a trasformazione, e non possono sostituirsi agli scopi ivi indicati quelli di mutuo soccorso ed assistenza fra i soli soci e le loro famiglie. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 9 dicembre 1899, adott. — Collegio dei farmacisti in Palermo). (Man. degli Amm.* l. c., p. 60).

Opere pie non concentrabili — Non sono soggetti a concentramento i legati dotalizi a favore di determinare famiglie, ed in mancanza di discendenti di queste, alle figlie povere dei confratelli. — *Parere Cons. Stato, Sez. Int., 4 novembre 1899, adott. — Chieri: Legati Montà e Ciceti. (Man. degli Amm.* l. c. p. 80).

Pel trasporto di cadaveri da una in altra provincia — Per il trasporto e per la tumulazione di cadavere in sepolcreto privato posto in provincia diversa da quella dove è seguito il decesso, occorre l' autorizzazione sia del Prefetto della Provincia dove il cadavere si trova, sia del Prefetto della provincia dove quello deve essere tumulato, e dove deve aver luogo il pagamento della relativa tassa. — *Parere Cons. Stato Sez. Int., 19 gennaio 1900, adott. (Man. degli Amm.* p. 94).

Opera pia parrocchiale se concentrabile — Non può considerarsi come semplice onere di beneficenza la parte del lascito predisposta a scopo dotale, quando risulti che il testatore non intese di rivolgere ad aumento del patrimonio della parrocchia l' intera donazione, ma dispose che ne fosse destinata per maritaggi una parte ben determinata e per sè stante.

Quindi il capitale corrispondente deve essere concentrato nella Congregazione di carità in base all' art. 56 della legge 17 Luglio 1890.-Nè vale a farlo eccettuare dal concentramento la condizione posta dal fondatore che le concorrenti debbano celebrare il matrimonio religioso nella chiesa parrocchiale e in determinata epoca, perchè basterà che alla Congreg. di carità si presenti un' attestazione del parroco perchè la Congreg. stessa possa accertarsi dell' osservata condizione statuita dal pio testatore *(Par. Cons.*

Stato, Sez. Int., 29 dicembre 1899, adott. — Comune di Chieri: legato Nel). (Man. degli Amm. l. c., p. 100).

Spese di culto ab immemorabili non obbligatorie — Secondo una giurisprudenza amministrativa, che diventa prevalente, le spese di culto anche se sostenute da epoca immemorabile, non acquistano carattere di obbligatorietà e quindi i Comuni e l'autorità tutoria non possono mantenerle o cancellarle a seconda dei bisogni del bilancio e le prescrizioni della legge nei casi in cui si eccede o no il limite legale della sovrimposta. Nè il fatto che la somma fu spesa fino al luglio 1899 può impegnare il Comune, dal momento che la G. P. A. con precedente deliberazione del maggio dichiarò di non voler consentire nella spesa; per cui non rimane che impegnata la responsabilità degli amministratori.

In quanto all'asserto che il Comune è in credito verso la prefettura anzichè in debito per la viabilità obbligatoria, non è il caso di occuparsene in sede di bilancio, tanto più risultando già riscossa la somma preventivata in attivo per far fronte al debito, per cui non rimane che la risoluzione spettante al Consiglio di prefettura in sede di conto. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 19 gennaio 1900, adott. — Comune di S. Arsenio). (Man. degli Amm.* l. c., p. 116)

Confraternite trasformabili — Anche la Confraternita che provvede al culto necessario alla popolazione può essere parzialmente trasformata, e ciò per quella parte dei redditi pei quali in virtù dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890 combinato col successivo art. 91, debba ritenersi venuto a mancare il fine — *Parere Cons. Stato, Sez. unite, 13 aprile 1899, adott. — Comune di Trigno. (Man. degli Amm.* l. c., p. 119).

Circa il contributo delle Confraternite per gl'inabili al lavoro — In virtù dell'art. 203 della legge comunale l'obbligo delle provincie di ricoverare i maniaci non si estende a tutti coloro affetti comunque da infermità mentale, ma a quelli che per tale infermità riuscendo pericolosi o essendo occasione di scandalo, hanno bisogno di ricovero, nè perciò è illegale il Regolamento provinciale che circonda l'ammissione dei maniaci a carico della provincia a tali condizioni per non aggravare la spesa. Se però la Congregazione di Carità ebbe a ricoverare un maniaco nel manicomio da essa amministrato per ordine ricevuto dall'autorità di P. S. in seguito a visita medica che riconobbe la malattia di carattere pericoloso (ebetismo accompagnato da epilessia), la Provincia del domicilio di soccorso del maniaco non può ricusarsi al rimborso delle relative rette. *(Dec. 4ª Sez. Cons., Stato, 12 maggio 1899, est. Pantaleone. — Congr. Carità di Fermo c. G. P. A. e. Deputazione Provinciale di Ascoli Piceno). Man. degli Amm.* l. c. p. 138).

CRONACA RELIGIOSA.

(*30 Aprile 1900*)

Concistoro secreto e pubblico. — Il dì 19 Aprile 1900, la Santità di N. S. Leone PP. XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Ferrata, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentata la solita borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata di passarla all'E.mo e R.mo Signor Cardinale Cretoni. Quindi, premessa un'Allocuzione, il Santo Padre ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Palestrina, per l'E.mo e R.mo Signore Cardinale Vincenzo Vannutelli, che ritiene in commenda *ad nutum SS.mi* il titolo presbiterale di S. Silvestro *in capite*.

Chiesa titolare Arcivescovile di Marcianopoli, per Mons. Macario Sorini, già Arcivescovo di Filippopoli, traslato dalla sede Cattedrale di Gubbio.

Chiesa Metropolitana di Ferrara, per Mons. Giulio Boschi, promosso dalla sede Cattedrale di Senigallia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Laodicea, per Mons. Diomede Panici, diocesano di Ferentino, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Prelato Domestico di Sua Santità, Referendario dell'una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico Partecipante emerito, Consultore della Sacra Congregazione delle Indulgenze e S. Reliquie, Segretario della Sacra Congregazione dei Riti, Canonico dell'Arcibasilica Lateranense.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicea, per Mons. Raffaele Merry del Val, di Londra, dottore in filosofia, in sacra teologia e in diritto canonico, Prelato Domestico di Sua Santità, Consultore della S. Congregazione dell'Indice, Presidente dell'Accademia Ecclesiastica.

Chiesa Arcivescovile di Spoleto, pel R. P. D. Domenico Seratini, di Roma, della Congregazione Benedettina Cassinese, della primitiva osservanza, dottore in filosofia e in sacra teologia, Consultore delle Sacre Congregazioni della S. R. ed U. Inquisizione, dei Vescovi e Regolari e di Propaganda, Abbate generale della sua Congregazione.

Chiesa Cattedrale di Senigallia, per Mons. Tito Maria Cucchi, diocesano di Fano, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, Canonico onorario della Cattedrale di Senigallia, in Roma Rettore del Pontificio Seminario Pio, Esaminatore Apostolico del Clero romano, Censore emerito dell'Accademia teologica, Consultore delle Sacre Congregazioni dell'Indice e degli Studii.

Chiesa Cattedrale di Gubbio, pel R. D. Angelo Dolci, diocesano di Bagnorea patrizio di Orvieto, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Decano degli alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica.

Chiese Cattedrali unite di Potenza e Marsico Nuovo, pel R. D. Ignazio Monterisi, di Barletta, dottore in sacra teologia, Canonico della patria Metropolitana, Vicario Generale di Castellammare di Stabia.

Chiesa Cattedrale di Bova, del R. D. Domenico Pugliatti, di Bova, ivi Esaminatore prosinodale, Vicario Generale e Canonico Decano della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Segorbe, pel R. D. Emanuele Cerero y Soler, dottore in sacra teologia, Canonico Penitenziere della Cattedrale di Cadice.

Chiesa Cattedrale di Cuenca, pel R. D. Venceslao Sanguesa y Guia, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Decano della Metropolitana di Toledo.

Chiesa Cattedrale di Waitzen, pel R. D. Carlo Csacky, Canonico della Metropolitana di Gran.

Chiesa Cattedrale di Guamanga o Ayachucho nel Perù, pel R. D. Fedele Olivas Escudero, arcidiocesano di Lima, dottore in sacra teologia, già Rettore del Collegio di Huaraz.

Ha poi il Santo Padre annunziata la provvista delle seguenti Chiese, già fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Linares, nel Messico, per Mons. Giacomo Garza Zambrano, promosso dalla Sede Cattedrale di Leon.

Chiesa titolare Arcivescovile di Amasèa per Mons. Pasquale Rubian, di rito armeno, Cameriere Segreto soprannumerario di Sua Santità, Procuratore in Roma del Patriarcato Armeno di Cilicia, deputato Coadiutore con successione del Vescovo ordinante armeno in Roma.

Chiesa titolare Vescovile di Sebastopoli, per Mons. Emanuele Santander y Frutos, traslato dalla Sede Cattedrale di Avana.

Chiesa titolare Vescovile di Aretusa, per Mons. Nicolai, traslato dalla Sede Cattedrale di Ripatransone.

Chiesa titolare Vescovile di Comana, per Mons. Gabriele Neviani, dei Minori, traslato dalla Sede Cattedrale di Sappa.

Chiesa Cattedrale di Ripatransone, pel R. D. Raniero Sarnari, di Macerata, dottore in sacra teologia, Esaminatore pro-sinodale e Canonico Penitenziere della Cattedrale di Macerata.

Chiese Cattedrali unite di Nepi e Sutri, pel R. P. Bernardo Giuseppe Doebbing, dei Minori, Lettore in filosofia e in sacra teologia. Presidente emerito del Collegio di S. Isidoro in Roma, Consultore della Sacra Congregazione dell' Indice.

Chiesa Cattedrale di Avana, per Mons. Donato Sbarretti, arcidiocesano di Spoleto, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Cameriere Segreto soprannumerario di *Sua Santità*, Uditore della Delegazione Apostolica degli Stati-Uniti.

Chiesa Cattedrale di Sappa, in Albania, pel R. P. Gioacchino Pietro Sereggi, dei Minori, di Scutari, Missionario in Selze.

Chiesa Cattedrale di Magonza, pel R. D. Enrico Bruck, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, Consigliere ecclesiastico e Canonico della Cattedrale di Magonza.

Chiesa Cattedrale di Ogliastra, per Mons. Giuseppe Paderi, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Convisitatore diocesano, Canonico Arciprete della Cattedrale e Vicario Capitolare di Ogliastra.

Chiesa Cattedrale di Savannah, pel R. D. Beniamino Giuseppe Keiley, dioce-

sano di Reichmond, Vicario Generale ed Amministratore della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Vancouver, pel R. D. Bertrando Orth, Rettore in Oregon.

Chiesa Cattedrale di Tucson, pel R. D. Enrico Granion, dottore in sacra teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Soatra, pel R. P. Andrea Maria Elia Jarosseau, dei Minori cappuccini, diocesano di Luçon, deputato Vicario Apostolico dei popoli Galla in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Rinocolura, pel R. D. Ernesto Francesco Geurts, della Congregazione della Missione, diocesano di Bois-le-Duc, deputato Vicario Apostolico di Tcheley Orientale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Silando, pel R. P. Prospero Paris, della Compagnia di Gesù, diocesano di Nantes, deputato Vicario Apostolico di Nankino.

Chiesa titolare Vescovile di Siene, pel R. P. Teotimo Matteo Verhaegen, dei Minori, arcidiocesano di Malines, deputato Vicario Apostolico dell' Hupé occiduo-meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Adramittio, pel R. P. Clemente Coltelli, dei Minori, diocesano di Borgo S. Sepolcro, deputato Coadiutore di Mons. Amato Pagnucci, Vicario Apostolico di Chen-Si settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Farbeto, pel R. D. Stanislao Tarlin, della Congregazione della Missione, diocesano di Montpellier, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Alfonso Favier, Vicario Apostolico di Pekino.

Chiesa titolare Vescovile di Tagora, per Mons. Giovanni Battista Cahill, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Vertue, Vescovo di Portsmouth.

Chiesa titolare Vescovile di Rocea, pel R. D. Riccardo Preston, di Liverpool, dottore in sacra teologia, Professore nel Collegio diocesano di Uskam, deputato Ausiliare di Mons. Tommaso Wilkinson, Vescovo di Hexham e Newcastle.

Chiesa titolare Vescovile di Pomario, pel R. D. Dionisio O' Donaghue, Parroco e Vicario generale, deputato Ausiliare di Monsignor Francesco Silas Chatard, Vescovo d' Indianopolis.

Chiesa titolare Vescovile di Sofene, pel R. D. Giuseppe Lavest, del seminario delle Missioni estere di Parigi, diocesano di Clermont, deputato Prefetto Apostolico di Kuam-Si, in Cina.

Quindi, dopo che l' E.mo e R.mo signor Cardinale Vincenzo Vannutelli ha emesso il consueto giuramento, si è fatta la postulazione del sacro Pallio per le chiese Metropolitane di Ferrara e Spoleto.

Finito il Concistoro Segreto ed aperte le porte dell' Aula, aveva luogo il Concistoro pubblico, solito a tenersi prima della Canonizzazzione, al quale, oltre gli E.mi e R.mi Signori Cardinali, e le LL. EE. RR.me i Monsignori Alessandro Sanminiatelli-Zabarella, Patriarca di Costantinopoli ed Uditore Generale della R. C. A., e Carlo Nocella, Patriarca di Antiochia e Segretario della S. Congregazione Concistoriale, han preso parte gli Arcivescovi, i Vescovi ed i nuovi preconizzati, i Prelati dei diversi Collegi e Congregazioni, i componenti le Postulazioni de' nuovi Santi e gli altri soliti ad intervenire alle funzioni papali.

Appressatisi al Trono gli Avvocati Concistoriali, Conte avv. Baldassarre Capogrossi-Guarna, e l'avv. cav. Pio Ottavio Conti, brevemente esponevano la vita, virtù e miracoli, il primo del Beato Giovanni De La Salle, e il secondo della Beata Rita da Cascia. Ad essi, stando a sinistra del Trono Pontificio, rispondeva, come di consueto, a nome di Sua Santità, Monsignor Alessandro Volpini, Segretario dei Brevi ai Principi, dicendo che era ben lieta che Le si presentasse tale occasione per dar gloria ai novelli Santi, che serviranno di esempio ed imitazione ai fedeli.

Ciò non pertanto differiva di alcun tempo la decisione, inquantochè brama anche di udire il parere degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi in affare di sì alta importanza.

Trattanto s'invochi lo Spirito Santo per conseguire la grazia dei superiori lumi.

Data quindi la Benedizione Apostolica, chiudeva il Concistoro pubblico.

Anno Santo. Ricevimenti al Vaticano — Il 15 u. s. nell'aula soprastante al Portico della Basilica Vaticana col solito cerimoniale il S. Padre ricevè il pellegrinaggio Veneto di circa 3500 persone col Card. Patriarca, e molti Vescovi della Provincia. Eravi il Presidente Paganuzzi, e molti rappresentanti dei diversi Comitati Diocesani, Società, sacerdoti e signori. Fu ricevuto pure il pellegrinaggio dell'Archidiocesi di Salisburgo di oltre 300 persone col Vescovo ausiliare, con Canonici ed altri distinti personaggi, appartenenti a circoli universitarii tedeschi.

Il 18 detto nella Basilica di S. Pietro fu ricevuto il pellegrinaggio Laziale di tremila persone con a capo i Cardinali Vannutelli ed Agliardi, preseduto dal Cav. Santovetti, Presidente della federazione Laziale con parecchi Vescovi e Prelati. Nello stesso giorno furono ricevuti da S. S. ben 4 mila persone, appartenenti ai Circoli ed ai Comitati Parrocchiali di Roma, al Circolo Universitario Cattolico, ed a diverse Società Cattoliche ed operaie di Roma e del Lazio.

Il 26 nella Cappella Sistina fu ricevuto il Pellegrinaggio moravo di circa 500 persone con a capo il Vescovo di Brunn: vi erano molti professori, magistrati e nobilissimi personaggi, fra cui il Conte Thunn, già Presidente dei Consigli dei ministri in Austria.

Nomina Pontificia — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Mons. Ermete Binzecher Consultore della S. Congregazione degli Studii.

Cardinale defunto — Il 13 u. s., munito dei conforti religiosi e della benedizione Apostolica, si addormentò nel Signore l'E.mo Cardinale Luigi di Canossa, Vescovo di Verona, rimpianto vivamente da tutti i suoi diocesani. Nato il 20 Aprile 1809, fu eletto Vescovo di quella Diocesi nel 1865, e fu creato poi Cardinale col titolo di S. Marcello al Corso dalla s. m. di Pio IX nel Concistoro del 12 Marzo 1877, e nello stesso anno, festeggiato da tutta la Diocesi di Verona, celebrò il suo Giubileo Sacerdotale. Faceva Parte delle SS. CC. dei Vescovi e Regolari, del Concilio, della Immunità ecclesiastica, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

Necrologio — Il dì 16 u. s. cessò di vivere in Roma, dopo lunga malattia,

Mons. Augusto Guidi, Arciv. di Nicea e Uditore di S. S. Prelato dotto e pio e modesto, carissimo al S. Padre, operoso nei ministeri, fu pianto da tutti i buoni, che accorsero in grande numero ai suoi funerali. - Sono morti altresì Mons. De Angelis, Arciv. di Atene; Mons. Namszanowsky, Vescovo di Agatopoli, uno delle più illustri vittime del Kulturkampf; Osman Pascià, celebre generale ottomano; e due eminenti campioni del Centro al Reichstag tedesco, i deputati Reichert, ed Huene.

CRONACHETTA POLITICA.

- Per l'approvazione dei famosi decreti-legge nel Parlamento italiano sono avvenuti tumulti indescrivibili da parte dell'Estrema Sinistra. Il presidente Colombo, quasi cacciato dall'Aula con invettive ed ingiurie, si dimise. In un'altra seduta fu rieletto. In moltissime città d'Italia si sono fatte dimostrazioni per l'ostruzionismo e la Costituente favorite dall'Opposizione. Le Camere si sono chiuse per le vacanze pasquali.

— Il Presidente del Transvaal, e quello degli Stati liberi d'Orange, han fatto proposte di pace a Lord Salisbury, reclamando la indipendenza delle due repubbliche. Il ministro inglese ha dichiarato che si continuerà la guerra fino a che non si arrenderanno, accettando le condizioni che saranno imposte, e garentendo in modo assoluto gl'Inglesi da ogni pericolo di rinnovarsi la guerra.

— La città di Bloemfontein, capitale dello Stato libero d'Orange, si arrese a discrezione. Il maresciallo inglese Roberts vi entrò, ricevuto cordialmente dalla cittadinanza.

— È morto a Pretoria di peritonite il generale boero Joubert. Gli furono fatti solenni funerali. È stato nominato il generale Botha comandante supremo delle truppe boere.

- Un processo clamoroso si svolge a Crefeld in Germania. Sono 31 gl'imputati oltre l'attore principale già morto. Trattasi di truffe allo scopo di sottrarre giovani dal servizio militare, adoperando medicine speciali nell'atto della visita delle reclute fatte dai medici, e dai Commissarii di leva.

- La Francia ha risoluto di allargare sempre più il suo Impero coloniale in Africa. Al sud-ovest dell'Algeria, ed al sud-est del Marocco, ha occupato i vasti territorii d'In-Salah senz'alcuna resistenza, e d'In Rhay dopo una formale battaglia, nella quale alcune migliaia d'indigeni furono completamente sconfitti. Ora sta conquistando un gruppo di oasi conosciute sotto il nome generico di Touat. Nella Camera francese si discute il progetto di mettere in comunicazione con vie interne quei vasti territorii, aumentando la flotta, ed organizzando meglio l'esercito coloniale.

- Lo Czar si è accordato colla Persia, offrendole il mezzo di pagare i suoi prestiti coll'Inghilterra, e prendendo il posto di questa per le ferrovie; ed ha concentrato fra il Caucaso, ed i confini afgani, un corpo di esercito di 500 mila uomini, non si sa per quale scopo.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il Vescovo possa vietare interinalmente ad una confraternita di Terz' Ordine Religioso d' intervenire a processioni, per evitare scandali a causa di precedenza.

Melevitana, Interdicti in processionibus et praecedentiae— 19 Agosto 1899—*Per summaria precum*—Nella borgata detta *Sliema*, in dioc. di Malta, trovavasi fondata una pia associazione dell'Addolorata senz'abito proprio nè sacco, nella chiesa (eretta poi in parrocchiale) di *Stella del mare*. Ivi fu appresso stabilita canonicamente la confraternita del Santissimo. Affinchè alla prima non fosse contesa la precedenza dalla seconda, quella ottenne dal generale dei Serviti di poter essere elevata a terz'ordine, purchè ne avesse conseguita dal Vescovo l' approvazione. Il Vescovo, dopo molto esitare, la concesse con condizione che rimanessero saldi i diritti del parroco e delle confraternite preesistenti.

Ciò non ostante, sorsero dissidii e scandali non lievi sul diritto di precedenza nelle processioni. La Confraternita del Santissimo lo voleva per sè, almeno nella processione col SS. Sacramento ; quella dell' Addolorata glielo negava, dicendo appartenere ad essa la precedenza in tutte le processioni come terz' ordine religioso. Le contese andarono tant' oltre, che il Vescovo fu costretto di vietare interinalmente alla confraternita del terz' Ordine di prender parte alle processioni del *Corpus Domini*. Di che questa gravatasi volle ricorrere alla S. C.

La causa fu trattata in pieni comizii il 19 agosto 1899, e fu risolta : *Attentis omnibus, S. Congregatio mandat ut Tertius Ordo Servorum B. M. Perdolentis se abstineat ab interessendo processioni in die festivitatis Corporis Christi.*

Si raccolga:

a) È regola generale che un Terz' Ordine religioso abbia sempre la precedenza su tutte le semplici confraternite, non escluse quella del Santissimo, anche nelle processioni del *Corpus Domini*. Così la S. C. de' Riti 27 mar. 1833: " An in processionibus etiam in solemnitate Corporis Christi, sodalitati Tertii Ordinis S. Dominici ius praecedentiae competat super quascumque laicas confraternitates, etiam a SS. Sacramento nuncupatas Resp.: Affirmative, dummodo ea sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis et collegialiter proprio habitu incedat. „

b) Ogni Ordine regolare poi ha diritto d' intervenire alle processioni solenni di rito, specie a quella del *Corpus Domini*, senza che altri possa molestarlo. Infatti Gregorio XIII nella Costit. *Cum interdum* stabilisce: " Universis et singulis, clero et clericis ac personis ecclesiasticis tum saecularibus, quam Ordinum, Religionum ac militarum Regularibus... liceat ipsis tum die ipsa dominica infra octavam Corporis Christi quam aliis totius octavae diebus processiones suas celebrare... Nec super eo... quomodolibet molestari, inquietari et perturbari... tenore praesentium concedimus et permittimus. „

c) Ecco come il Ferraris commenta siffatta disposizione (v. *Processiones*, n. 27): " Episcopi autem et parochi non debent denegare talem licentiam (interveniendi) Regularibus, alioquin si denegetur, recurritur ad Sedem Apostolicam, a qua rescribitur Episcopo ut licentiam concedat; prout rescripsit S. C. Epp. *in Papien.* 11 mai. 1696. „

d) Conformemente a ciò, la S. C. del Conc. risolse *in Monopolitana* 23 febr. 1895. Infatti al dubbio: " An sustineatur decretum editum a R.mo Episcopo Monopolitano die 28 nov. 1893 de fratribus Tertii Ordinis S. Dominici a processionibus inhibendis in casu „ — rispose: " Decretum Episcopi non sustineri; et ius esse Tertio Ordini S. Dominici interveniendi et praecedendi in processionibus, quoties cum proprio habitu et collegialiter interveniunt; seclusis omnino qui regulariter eidem Tertio Ordini non sunt adscripti. „

e) Nel caso però il Vescovo avea dato condizionato il consenso della erezione di quel terz' Ordine, salvi cioè i diritti delle altre confraternite già esistenti; e benchè il terz' Ordine non poteva rinunziare al diritto proprio, vi erano tuttavia dissensioni e scandali gravissimi da impedire. Venivano qui perciò in collisione il diritto naturale col positivo. Onde giustamente la S. C. decise come sopra *attentis omnibus*: vale a dire non diede una decisione dottrinale, ma una provisione economica, reclamata dalla urgenza del caso.

II.

Circa la competenza per diritto di prevenzione.

Milevitanae Sponsalium et competentiae — 19 Agosto 1899 — Emilia N. aveva domicilio a Malta; ma spesso andava a Gozo, dove il padre aveva una casa di sua proprietà. Ivi Emilia dicesi aver contratto gli sponsali con un tal Adriano ; ma dopo meno di un mese li disdisse promettendosi ad un altro in matrimonio. Adriano, inteso ciò, ricorse alla Curia di Gozo per opporre l' impedimento di sponsali celebrati con lui ; e questa Curia citò l' Emilia il dì 27 luglio 1898 e cominciò ad istruire il processo. Intanto Emilia si rivolse alla Curia di Malta per eccepire la incompetenza di quella di Gozo e perchè la causa fosse trattata presso la detta Curia di Malta, la quale mandò il 10 agosto 1898 la giuridica citazione ad Adriano.

Questi eccepì : 1.° che la citazione fu data in giorno *feriato*, cioè ai 10 di agosto, sacro a S. Lorenzo — 2.° che non furono assegnati i termini per la comparizione — 3.° che sì il vicario come l' assessore doveano essere chiamati come testimoni per deporre —4.° che la causa *iure praeventionis* era stata già preoccupata dalla Curia di Gozo.

La Curia di Malta però, considerando : 1.° che il giorno 10 agosto era festa di precetto abolito e quindi non a stretto diritto feriato (giusta lo Schmalzgrueber, il Reffenstuel ecc.) — 2.° che il termine a comparire (giusta il Reffenstuel ed il Gagliardi) deve stabilirsi dal giudice, secondochè richiedono le circostanze di luoghi e di persone e di altre cause — 3.° che nè il Vicario generale nè l' Assessore possono deporre in causa, avendo essi tutto conosciuto per ragione di officio — 4.° che la Curia di Gozo era incompetente a giudicare, giacchè la sposa che era rea nella prima citazione ed attrice nella seconda, per ragione di origine, di domicilio e di contratto si apparteneva alla diocesi di Malta, non di Gozo — per tutte queste ragioni il dì 26 agosto 1898 dichiarossi competente, procedette innanzi nel giudizio ed il dì 6 settembre 1898 sentenziò esser libera la sposa di contrarre con altri.

Intanto la Curia di Gozo, alla sua volta continuò il giudizio e decise appartenere ad essa l' esame ed il giudizio di quella causa.

Di che, gravatasi la sposa, fu da questa mosso appello alla S. C. La Curia di Gozo, in vista di ciò, sospese il proseguimento sul merito della causa.

La S. C. il dì 19 agosto 1899 tolse ad esaminare i seguenti dubbii :

I. An decretum Curiae Milevitanae diei 26 Augusti 1898 sit infirmandum vel confirmandum in casu.

II. An decretum Curiae Melevitanae dici 6 septembris 1898 sit infirmandum vel confirmandum in casu.

III. An sit locus dispensationi ab impedimento ex sponsalibus in casu.

E dopo matura discussione, risolse:

Ad I. Decretum esse infirmandum.

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. Non proposita.

Eccone le precipue ragioni:

a) La Curia di Gozo era stata prevenuta nel giudizio: e però non poteva quella di Malta avocarlo a sè. Giacchè quando due tribunali hanno giurisdizione su di uno, quel tribunale deve giudicarlo che prima ha messo mano alla causa.

b) È vero che l'attore deve seguire il domicilio del reo. Ma la sposa avea domicilio non solo a Malta, ma ancora a Gozo.

c) La Curia di Gozo inoltre era stata riconosciuta dalla sposa, avendo ella risposto in giudizio: e però potea giudicarla anche per diritto di *prorogazione*. " Est autem prorogatio (dice l'Engel *in Coll. univ. iur. lib. I, tit. 32, n. 30*) nihil aliud quam extensio eius de consensu partium ultra limites, inter quos exercita est. Et fit haec extensio quatuor modis, videlicet de persona ad personam, de re ad rem, de loco ad locum, de tempore ad tempus. „ Basta per tal prorogazione il consenso anche tacito, come insegna lo Schmalzgrueber *P. I, tit. 2, n. 144*: " Sufficit autem consensus tacitus qui explicatur ipso facto, dum partes coram eiusmodi iudice litem contestantur vel opponunt exceptionem dilatoriam. „

d) Ancora potea giudicarla per ragione di contratto, essendo questo un litolo assai giusto di giurisdizione, secondo il disposto del c. *Licet*, 20, *de foro compet.* Il contratto sponsalizio infatti fu compiuto a Gozo.

e) Vero è che per tal titolo è necessario che nel tempo della citazione il reo si trovi nel luogo del contratto: " Quaeritur (dice lo Schmalzgrueber L. II, tit. 2, § 41): " An universim in loco contractus conveniri contrahens possit? Resp.: posse, si ibi inveniatur, nec aliter conventum sit inter contrahentes, vel per leges locorum particulares statutum sit. „

f) Nondimeno ciò ha luogo solo se trattasi di forestieri e pellegrini (Ferraris v. *Forum* n. 48), non già di chi, come la sposa nel caso, ha casa propria nel luogo.

g) Per tutte queste ed altre ragioni la S. C. ha rivocata la sentenza di Malta, circa la competenza della causa, e quindi non ha creduto di occuparsi del merito di essa, non essendosi di ciò occupata la Curia di Gozo, unica riconosciuta competente a giudicare.

III.

Se la giubilazione possa darsi a chi sia stato assente dal coro per malattie o per altri leciti officii.

Burgen. Jubilationis - 19 Agosto 1899 — Emmanuele Gonzalez Pena, primicerio della cattedrale di Burgos, dopo trent' anni di servizio corale chiese a quel capitolo la giubilazione. È da notare che, per concessione di Gregorio XV con bolla del 1621, ivi la giubilazione può conseguirsi dopo trent' anni di lodevole e continuo servizio. — Il capitolo non consentì, allegando che il servizio del Gonzalez non fu nè lodevole nè continuo. Allora questi si rivolse alla S. Sede, esponendo che, se talvolta mancò dal coro, si fu per inferma salute e perchè aveva esercitato l' officio di rettore e professore del seminario, e aveva adempiuti altri considerevoli incarichi affidatigli dal suo Arcivescovo. La sua istanza venne avvalorata da calde commendazioni dell' Ordinario, che lo disse meritevolissimo per esimia scienza, per pietà, per prudenza e per servigii rilevanti prestati alla Chiesa.

La S. C. volle udire il Capitolo, il quale riferì che, in forza degli statuti capitolari, i giubilati percepiscono la sola prebenda, non le distribuzioni. Quanto al Gonzalez, questi nell'anno 1898 mancò dal coro 156 giorni; nel 1884, 152 giorni; nel 1886, 160 giorni; nel 1887, 180 giorni: nei quali giorni erano inclusi 150 giorni di vacanze, consentiti a quei capitolari, non già i molti giorni di assenza per malattie, nè molti altri di assenza dubbia, non potendosi ciò con certezza dedurre dai registri corali. Aggiunse che il detto Gonzalez non ha bisogno di nulla, vivendo in tutto a spese del Seminario.

Dopo ciò, la causa fu trattata il dì 19 Agosto 1899 col dubbio:

An et quomodo orator ius habeat ad iubilationem in casu.

E fu risolta:

Dummodo constet de diligenti triginta annorum servitio, pro gratia iubilationis iuxta Statuta capitularia.

Si raccolga:

a) Affinchè possa ottenersi l' indulto di giubilazione, fa d' uopo che il servizio del coro pel tempo stabilito (di 40 anni per diritto comune) sia stato lodevole e continuo. Così la S. C. del Conc. nella causa *Sutrina iubilationis* 22 sept. 1855, non risultando continuo il servizio dal libro delle fallenze, fu rescritto di ricorrere " expleto quadraginta annorum servitio et compensatis fallentiis. „ Così pure la stessa S. C. *in Romana iubilationis* 9 febr. 1822, ed il Garcia *De benef.* P. III, c. 2, § 1, n. 134; Benedetto XIV *De Syn. dioec.* L. XIII, c. 9, n. 13.

b) Perciò quando si scorge qualche lacuna nel servizio corale per causa lodevole, la S. C. suol rispondere : *recurrat compensatis fallentiis*, ovvero *recurrat post annum* ecc., affinchè il servizio dei quarant' anni sia integrato. Così in cit. *Sutrina* : in *Signina-Maruien.* 28 iun. 1857 ; *in Albinganen.* 27 aug. 1853.

c) Vero è che, trattandosi di assenza per infermità, o pel servizio della chiesa, o per officii con indulto *pro diebus et horis*, non si suole perciò considerare interrotto il tempo stabilito, come suolsi considerare per le altre cause lodevoli di studio o di officii con indulto assoluto. Così la S. C. del Conc. in causa *Dubiorum jubilationum* 24 sept. e 17 dec., proposta da Bened. XIV quando era segretario di detta S. C., al dubbio : " An indulgenda sit iubilatio canonocis et beneficiatis qui spatio 40 annorum ecclesiis inservierunt licet dicto temporis spatio cum debitis licentiis et indultis abfuerint ab ecclesiis vel ex causa studiorum, vel pro suae ecclesiae servitio, vel ratione munerum pro quibus obtinuerunt indulta abessendi pro diebus et horis, vel indulta simpliciter et absolute abessendi ab ecclesia durante officio ipsius commisso „ — fu risposto : " Affirmative quoad absentes ex causa infirmitatis cum debitis licentiis et indultis, vel pro suae ecclesiae servitio vel cum indultis abessendi pro diebus et horis ; negative autem quoad absentes ex causa studiorum et quoad habentes indulta abessendi absoluta durante officio.

d) Allorchè dai libri delle fallenze non si può conoscere il servizio prestato per qualche tempo, la regola è che si presume prestato come negli altri tempi. Così la S. C. del Conc. *in cit. Sutrina* 22 sept. 1855.

e) Allorchè si chiede l' indulto di giubilazione solo per inferma salute, senza che concorrano tutte le altre condizioni, la S. C. suol dare la sola dispensa dal coro, non già l' indulto di giubilazione : come in *Urbinaten., Indulti,* 18 sept. 1802, nella quale al dubbio : " An et quomodo sit concedendum indultum iubilationis in casu „ — fu rescritto : " Negative, sed concedendum indultum abessendi a choro durante infirma valetudine. „

f) Benchè il can. giubilato non sia tenuto alla residenza, pure, quando la necessità lo richiedesse, potrebbe essere costretto al servizio corale. Così la S. C. del Conc. nella cit. causa *Dubiorum* : " Ad IV. An non obstante iubilationis indulto, iubilatus cogi possit ad inserviendum si divinus cultus detrimentum patiatur ? Resp. *Affirmative* — Ad V. An non obstante iubilationis indulto, iubilatus teneatur ad residendum. licet non teneatur ad interessendum ? Resp. *Negative.* „

g) Il capitolo si suol sentire, non perchè sia necessario il suo consenso alla giubilazione, ma solo perchè attesti il lodevole ed il non interrotto servizio del richiedente. Del resto, non rare volte la S. C.

concesse questo indulto non ostante il dissenso del capitolo, come in *Civitatis Plebis* 23 nov. 1872, in *Civitatis Castellanae* 15 iul. 1820 etc.

h) Neppure è necessario alla giubilazione che uno abbia servito per 40 anni nella stessa chiesa sempre in qualità di canonico, essendo stato espressamente definito il contrario nella cit. causa *Dubiorum:* " Ad II: An indulgenda sit iubilatio illis qui inservierunt spatio 40 annorum sed partim in una Ecclesia, partim in alia, aut tanquam canonici in ambabus, aut tamquam beneficiati in una et canonici in alia: nec non illis qui in una et eadem Ecclesia inserviunt per totum tempus, sed partim tamquam clerici beneficiati, partim tamquam beneficiati et aliquando partim tamquam canonici, vel partim tamquam coadiutores, et partim tamquam principales et titulares? Resp.: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Circa la facoltà di ricevere le confessioni dei fedeli naviganti (1).

Decretum

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita fer. IV, die 4 Aprilis 1900, quum disceptatum fuisset super facultate Sacerdotum iter transmarinum facientium excipiendi Fidelium eiusdem itineris comitum sacramentales Confessiones, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in universa Christiana Republica Inquisitores Generales, ad omnem in posterum hac super re dubitandi rationem atque anxietatibus occasionem removendam, decreverunt ac declararunt: *Sacerdotes quoscumque transmarinum iter arripientes, dummodo a proprio Ordinario Confessiones excipiendi facultatem habeant, posse in navi toto itinere durante Fidelium secum navigantium Confessiones excipere, quam-*

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo interessante decreto generale. Era prima discutibile se i sacerdoti approvati potessero ricevere le confessioni dei naviganti. Il S. Officio ai Vescovi che ne facevano istanza soleva concedere tal facoltà ai confessori approvati dal solo Ordinario del luogo dal cui lido salpava il naviglio: donde sorgeva pure il dubbio, quando, durante un lungo viaggio, la nave avesse fatto sosta ad altri luoghi intermedii, se fosse d'uopo della facoltà di questi Ordinarii per proseguire ad ascoltar le confessioni sulla nave. Ora ogni dubbio è dileguato ed è ben provveduto al bisogno spirituale dei naviganti. Ogni confessore approvato dal proprio Ordinario, a qualsivoglia diocesi appartenga, può ascoltare le confessioni di coloro che seco navigano durante tutto il tempo del viaggio, non ostante che la nave faccia sosta in altri luoghi e vi si trattenga dei giorni.

vis forte inter ipsum iter transeundum, vel etiam aliquandiu consistendum sit diversis in locis diversorum Ordinariorum jurisdictioni subjectis.

Hanc autem E.morum Patrum resolutionem SS.mus D. N. Leo div. prov. PP. XIII per facultates E.mo D. Cardinali S. Officii Secretario impertitas, benigne adprobare et confirmare dignatus est.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Si dichiara che per avere i Terziarii la precedenza nelle processioni debbono vestire il sacco, *non già il solo* scapolare (1).

Declaratio

In Congregatione Generali diei 6 Aprilis 1900, proposito dubio circa praecedentiam Tertiariorum Ordinis S. Francisci aliorumque Ordinum Regularium in Processionibus, E.mi Patres declarandum esse censuerunt: *Tertiarios S. Francisci, necnon aliorum Ordinum, tum solummodo habere ius praecedentiae in Processionibus, cum iidem collegialiter incedunt sub propria Cruce ac veste uniformi induti, vulgo* sacco.

Facta de praemissis relatione SS.mo D.no N.ro Leoni PP. XIII in Audientia habita supradictis die, mense et anno ab E.mo Praefecto S. Congregationis Episcoporum et Regularium, Sanctitas Sua præfatam declarationem approbavit et publicari mandavit.

Fr. Hieronymus M. Card. Gotti, *Secretarius.*

A. Panici, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti

I.

Circa il canto di strofe intercalate nelle messe cantate o solenni.

Decretum Generale — 22 Maii 1894 — Sacra Rituum Congregatio, Caeremoniali Episcoporum eiusque spiritui inhaerens, super cantionibus in solemniori Missa haec censuit declarare et statuere:

I. " Cantiones quascumque vernaculas esse omnino prohibitas in omnibus Missis, quæ vel solemniter vel solum in cantu celebrantur; ita ut modulationibus, quas liturgico idiomate Rubricae præscribunt, nulli

(1) Con questa autentica *Dichiarazione* viene autorevolmente confermato ciò che noi dicemmo nel *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 18.

liceat alias ab illis addere vel immiscere; et consuetudinem ea de re contrariam, si alicubi invecta fuerit, esse prorsus eliminandam tamquam abusum et corruptelam. „

II. " Ea, quae cantorum schola exequi alternatim debet, nunquam esse omittenda; sed vel per integrum cantanda, vel si vocibus iungantur Organa, partim concinenda, partim sub Organis clara voce legenda, prout Caeremoniale Episcoporum praescribit, Symbolo excepto, quod per integrum, si recurrat, semper canendum erit. „

III. " Dum SS. Sacramentum, sive sub una sive sub altera specie elevatur, cantoribus esse omnino silendum, iuxta Rubricas, iisdemque Sacramentum cum ceteris adorandum. Quod si peracta ultima elevatione, quam iuxta Rubricas statim *Benedictus* subsequi debet, ad Orationem dominicam usque, aliquid modulari libeat, Sacra Rituum Congregatio id permittit, dummodo de iis, quae ex Liturgia canenda sunt, nihil praetermittatur, Celebrans a Missa continuanda haud impediatur et quod concinitur ad Sacramentum pertineat. „

Facta autem de praedictis SS. Domino Nostro Leoni Papae XIII per Eminentissimum et R.mum Dominum Cardinalem eidem Sacrae Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas sua sententiam Sacrae Rituum Congregationis ratam habuit et confirmavit.

Die 22 Maii 1894 — n. 3827.

II.

Circa l' obbligo del capitolo di associare il Vescovo quando questi accede alla chiesa cattedrale.

Decretum Generale — 22 Maii 1824 — Sacra Rituum Congregatio, quod per plura iam particularia Decreta alias statuerat, iterum statuens et confirmans, declarat:

I. " Dignitates et Canonicos Ecclesiarum Cathedralium praemonitos teneri ex officio hora praestituta in habitu canonicali proprium associare Episcopum, quoties cum cappa ad Ecclesiam Cathedralem accedit, vel ab eadem in suam habitationem redit; et ab eodem Episcopo ad id posse compelli etiam per censuras. „

II. " Pro episcopali domo aulam intelligendam esse seu cubiculum ab Episcopo destinatum, quo debet Capitulum collegialiter accedere iuxta Caeremoniale Episcoporum (Lib. I. Cap. XV, num. 1), et quidem per viam, tam in eundo quam in redeundo, ab eodem Episcopo designandam. „

III. " Si vero Episcopus, aut mozzetta solum indutus, aut incepto

iam Officio quandoque venerit, vel eodem Officio nondum absoluto discedere voluerit, duos vel quatuor Dignitates aut Canonicos teneri illum ad ianuam tantum Ecclesiae excipere: et discedentem saltem extra eiusdem Ecclesiae portam associare, ut in Chorum redeant Horas Canonicas prosecuturi. Si tamen discedere voluerit Episcopus cum aliqua Officii pars absoluta fuerit, omnes Dignitates et Canonici id honoris eidem Episcopo praestant. „

IV. " Neminem ex Dignitatibus et Canonicis ab hoc adimplendo munere eximere se posse ob itineris longitudinem vel difficultatem, nisi forte domus Episcopalis ultra bis centum passus ab Ecclesia distet, iuxta locorum consuetudinem, vel ob nimiam viarum asperitatem, de qua ipse iudicabit Episcopus. „

Non obstantibus quibuscumque.

Die 22 Maii 1894 — 3828

III.

Circa il trasferimento della festa di Settembre dei Dolori della B. V.

Decretum Generale — 23 Apr. 1895 - Sacra Rituum Congregatio, inhaerens Decretis Urbis et Orbis Pii Papae VII, sub diebus 18 Septembris 1814 et 19 Augusti 1817 (1), decernit:

" Festum Dolorum Beatae Mariae Virginis Dominica III Septem-

(1) Decreta Generalia dierum 18 Septembris 1814 et 19 Augusti 1817, de quibus supra fit mentio, sunt tenoris sequentis; videlicet: "

URBIS ET ORBIS.

Cum in publicis Ecclesiae calamitatibus aucta plurimum fuerit devotio erga BEATISSIMAM VIRGINEM, iuxta Simeonis prophetiam, in animam gladio transfixam, cuius commemoratio fit duntaxat Feria VI post Dominicam Passionis, dum Ecclesia ob sublimia Redemptionis mysteria, quae eo tempore celebrantur, in tristitia versatur et luctu: cumque propterea Apostolica Sedes iampridem indulserit, ut in Ordine Servorum B. MARIAE VIRGINIS iterato idem Festum solemniter peragereturur in Dominica III Septembris, quod postmodum extendit ad plurimas Provincias et Dioeceses; hinc Sanctissimus Dominus Noster PIUS VII Pont Max. pia devotione motus erga BEATISSIMAM VIRGINEM MARIAM dolore transfixam, accedentibus etiam precibus Serenissimi Caroli Emmanuelis Sardiniae Regis, ac voto E.mi et R.mi Domini Cardinalis Iulii Mariae de Somalia uti Sacrae Rituum Congregationi Praefecti, suae vocis oraculo in audientia Sub-Promotori Fidei sub hac die benigne impertita, praecepit ut in posterum in universa Ecclesia ubique terrarum quotannis, recurrente Dominica III Septembris celebretur Festum DOLORUM B. M. V., extendendo ad omnes tam

bris ab universo seu Secolari seu Regulari Clero esse in tota Ecclesia quotannis celebrandum sub duplici maiori ritu, firma nihilominus remanente eiusdem Festi commemoratione, quae recolitur in Feria

---

Seculares, quam Regulares, qui ad Horas Canonicas tenentur, Officium et Missam iam concessas Ordini Servorum eiusdem B. M. V. sub ritu dupl. mai. Sed quoniam in ea Dominica III Septembris aliquando occurrit Octava Nativitatis B. M. V. aut Festum S. Matthaei Apostoli; alterutro adveniente casu, mandavit ut Festum Dolorum transferatur in primam ex sequentibus Dominicis quae non sit impedita iuxta Rubricas: firma nihilominus remanente eiusdem Festi commemoratione, quae fit in Feria VI post Dominicam Passionis.

Die 18 Septembris 1814.

URBIS ET ORBIS.

Studio pietatis incensus in BEATISSIMAM VIRGINEM Doloris gladio transfixam Sanctissimus Dominus Noster PIUS SEPTIMUS Pontifex Maximus, iam inde ab anno 1814 die 18 Septembris benigne praeceperat Festum ipsius tertia Dominica Septembris in universo Catholico Orbe celebrari, prout Ordini Servorum Mariae et quibusdam aliis Locis iampridem concessum fuerat: quoties vero in ea Dominica incideret vel dies octava Nativitatis eiusdem B. V., in qua Festum habetur Sanctissimi ipsius Nominis, vel Festum S. Matthaei Apostoli, quae duo dumtaxat in Calendario Ecclesiae universae eo die impedimento esse possent; decrevit ut ipsum Dolorum Festum in aliam proximiorem Dominicam transferretur non impeditam iuxta Rubricas. Cum autem peculiaria quaedam Festa Dioecesium ac Locorum facile possint quandoque in eadem tertia Dominica Septembris occurrere, vel in proximiori, ad quam Festum Dolorum transferendum foret, nonnulla proposita sunt dubia; nimium:

I. An simul occurrente Festo Dolorum cum die octava Patroni, Titularis aut Dedicationis Ecclesiae, quae, licet sit ritu dupl. min., ex Rubricarum tamen praescripto praevalet Festo etiam ritus dupl. mai., fieri debeat de eodem Festo Dolorum; vel potius de octava?

II. In casu translationis, si in sequentibus Dominicis, in quarum altera reponendum esset Festum Dolorum, occurrat aliud Festum B. M. V., vel de Mercede, vel Puritatis, vel Maternitatis etc. sub eodem ritu dupl. mai., faciendumne erit de occurrente; an de translato?

III. Si omnes Dominicae usque ad Adventum fuerint impeditae, omittendumne erit eo anno Festum Dolorum; an potius transferendum iuxta Rubricas in primam diem non impeditam post Dominicam tertiam Septembris?

SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER horum dubiorum examen commisit R.mo Domino S. R. C. Praefecto, Promotori Fidei, eiusdem S. Congregationi Assessori, eiusdemque Secretario: quamobrem, re mature discussa in conventu habito coram praefato R.mo Praefecto, responsum fuit:

Ad I. " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. "

Ad II. " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. "

Ad III. " Negative ad primam partem; Affirmative, ad secundam. "

" Praeterea, ad amputandas quaestiones, quae ulterius ex non praevisis casibus oriri possent, si Sanctissimo videbitur, moderando Decretum 18 Sep-

VI post Dominicam Passionis. Quod si eiusmodi Festum Dolorum cum alio occurrat, cui vi Rubricarum cedere locum debeat, transferatur in primam, post tertiam Septembris, Dominicam, dummodo duplici maiori primario, aut alio de eadem Deipara etiam secundario, aut octava aliqua die non impediatur. Si vero Dominicae omnes post dictam habeantur impeditae, transferatur de more in primam diem liberam iuxta Rubricam. „

Die 23 Aprilis 1895 — n. 3851.

IV.

Del trasferimento della festa colla ottava.

Decretum — 23 Apr. 1895 — Sacra Rituum Congregatio declarat: " Festum duplex habens octavam, quando in die sua celebrari iuxta Rubricam haud valeat et infra totam suam octavam transferri nequeat, transferendum esse in ipsam octavam diem, quamvis in Dominicum incidat; dummodo non occurrat aliud Festum vel ritu, vel primarii qualitate, vel dignitate superius: quo in casu Sacra Rituum Congregatio iubet ut illud de more transferatur in primam diem liberam iuxta Rubricas. „

Dio 23 Aprilis 1895 — n. 3853.

V.

Norme circa le esequie e i diritti parrocchiali.

Decretum super exequiis — 23 Apr. 1895 — Sacra Rituum Congregatio, Ritualis Romani Rubricis pluribusque alias evulgatis Decretis inhaerens, declarat:

---

tembris 1814, declaratum fuit per modum regulae generalis, quod, impedita Dominica tertia Septembris ob occursum Festi ritus dupl. 1 vel 2 classis, vel diei octavae Patroni, Titularis, Dedicationis etc., praefatum Festum Dolorum transferri debeat in proximiorem Dominicam, etiam si incidat cum Festo ritus dupl. min., dummodo non sit dies octava Patroni, Titularis, Dedicationis etc.; quae licet gaudeat ritu dupl. min., nihilominus cum transferri nequeat, ab hac regula excipitur, ut provisum est supra ad primum. „

Et facta per Secretarium relatione, Sanctissimus in omnibus benigne annuendo, praefatas responsiones et declarationes approbavit et confirmavit: et per Decretum Generale publicari mandavit.

Die 19 Augusti 1817.

I. " Cadavera defunctorum associanda esse cum unica tantum Cruce, quae debet esse illus Ecclesiae ad quam corpus defuncti defertur: dummodo non interveniat Capitulum Ecclesiae Cathedralis, sub qua omnes incedere debent funus associantes. „

II. " Ius et onus inesse semper, etiam praesente Capitulo Cathedralis Ecclesiae, extra hanc tamen, Parocho induendi Stolam et officia omnia persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis Ecclesiam, usque dum e loco obitus ingressus fuerit Ecclesiam tumulantem : ad quam, per alias quoque Paroccias libere transeundo (recto tamen tramite, nisi aliud consuetudo ferat) cadaver deferundum est. „

III. " Eumdem Parochum primas habere super omnem Clerum ; excepto (si interfuerit) Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod in associatione incedet post ipsum Parochum : excepto etiam Capitulo Ecclesiae Collegiatae, si ita consuetudo ferat. Hoc tamen in casu dignior Capituli Cathedralis incedat cum Stola et etiam cum pluviali, quod tamen non ferat Parochus : et id ipsum servabitur, si Capitulum Ecclesiae Collegiatae post Parochum incedat. „

IV. " Si defunctus in alia parochiali Ecclesia sit tumulandus, illius uni Ecclesiae Rectori, stola pariter induto, ius et onus competere reliqua officia ibidem peragendi super cadavere ; aliisque omnibus praecedere, ne defuncti quidem Parocho excepto, qui, cadavere ad Ecclesiae limen delato, recedat. „

V. " Haec autem omnia servanda Sacra Rituum Congregatio iubet pro quibuscumque Ecclesiis etiam Collegialibus, sive ad Secularem sive ad Regularem Clerum pertinentibus ; quacumque in contrarium consuetudine minime obstante. „

Atque ita decrevit et servari mandavit.

Die 23 Aprilis 1895 — n. 3854.

VI.

Intorno alle feste del Patrono del luogo, della dedicazione e del Titolo della chiesa.

Decretum Generale Celebrationis Festorum Patroni loci, Dedicationis ac Tituli Ecclesiæ — 9 Iul. 1895 Cum, haud obstantibus Decretis pluribus dudum a S. R. C. emanatis, nondum satis constet apud interpretes quid iuris habeatur circa celebrationem trium Festorum, quae in locis solemniora sunt iuxta Rubricas ; eadem S. R. C., praeterita cuncta Decreta hac super materia hucusque vulgata renovans et declarans, decernit :

I. " Festum praecipui Patroni loci vel Dioecesis, si particularis non habeatur, celebrandum esse ab omnibus et singulis de Clero, ad Horas Canonicas obligatis, qui eodem in loco degunt, sub ritu Duplici primae classis a Seculari cum octava, a Regulari vero sine octava. Quod si plures habeantur in loco Patroni aeque principales, ad singula eorumdem Festa, praefato celebranda ritu, omnes ut supra similiter tenentur: si vero de eodem Patrono plura sint Festa in loco instituta, unum tantum solemnius, id est natalitium, dicti Regulares recolent, nisi sub utroque praecepto sint observanda; tunc enim ad illa ipsimet Regulares adiguntur. „

II. " Eodem ritu Duplici primae classis cum octava celebrari debet Festum solemnius Titularis Ecclesiae ab iis omnibus e Clero, quibus eadem Ecclesia propria est, aut ratione beneficii, aut ratione subiectionis: adeo ut eodem sub ritu recolendus sit etiam Titulus Cathedralis Ecclesiae ab universo Clero totius Dioecesis, sine octava tamen a Regulari. „

III. " Anniversarium vero Dedicationis Ecclesiae eodem sub ritu ab omni Clero recolatur, qui ab eamdem Ecclesiam, uti superius dictum est, utpote propriam pertinet. Quod si alicui Dioecesi vel Instituto concessum sit Anniversarium Dedicationis omnium Ecclesiarum uno eodemque die celebrare, omnes et singuli de relativo Clero, quibus indultum favet, dictum Festum semel celebrabunt sub ritu Duplici primae classis cum octava, sive Ecclesia propria consecrata, sive benedicta tantum fuerit, cuiuscumque particularis alterius Ecclesiae Dedicationis Festo omisso. „

IV. " Ad Anniversarium autem quod spectat Dedicationis Cathedralis Ecclesiae, S. R. C. iubet, ut illud celebretur ab universo Clero Seculari Dioecesis sub ritu Duplici primae classis, in Civitate episcopali cum octava, extra vero sine octava. Idem Festum recolent ii tantum ex Clero Regulari, qui in Civitate degunt episcopali, sub ritu Duplici secundae classis sine octava. „

Atque ita servari mandavit.

Die 9 Iulii 1895 — n. 3863.

VII.

Intorno all' anticipazione del mattutino, al trasferimento, alle quarantore ed ai funerali di un morto nel dì della Commemorazione de' Fedeli defunti.

Decretum Generale Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum — 9 Iul. 1895 — Sacra Rituum Congregatio declarat et statuit:

I. " Matutinum Defunctorum die 2 Novembris iuxta Rubricas reci-

tandum, non solum privatim, sed etiam publice in Choro, anticipari posse die 1 eiusdem mensis post Completorium, in omnibus tam Cathedralibus quam Collegiatis Ecclesiis, sive praesens sit sive absens Episcopus, prout Caeremoniale Episcoporum innuit (Lib. II, cap. X, n. 1). „

II. " Quod si die 2 Novembris occurrat dies Dominica, vel alicubi Festum aliquod cum feriatione celebrandum, aut Duplex primae classis, quamvis sine feriatione, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum transferatur in sequentem diem tertiam eiusdem mensis, similiter non impeditam: cuius pridie Matutini recitationem pariter ut supra anticipari Sacra Rituum Congregatio indulget. „

III. " Si vero in aliqua Ecclesia die 3 Novembris, in quam transferenda sit eadem Defunctorum Commemoratio, Festum duplex 2 classis occurrat, hoc Festum transferatur in primam diem liberam iuxta Rubricas. De die vero octava, aut de Festo duplici maiori, minori vel semiduplici occurrentibus, sicut de alio Festo translato, cui in Calendario locus pro eo anno non suppetat, in praefata Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum Officium fiat: sed Missae omnes, sola ubi dicenda est Conventuali excepta, sint de requie. „

IV. " Si autem in solemni hac Defunctorum Commemoratione Expositio SS. Sacramenti habenda sit pro 40 Horarum, Missa unica de eo non omittatur: sed reliquae sint pro Defunctis, ad Altare expositionis non dicantur et celebrentur in colore violaceo. „

V. " Denique si in eamdem diem incidat alicuius obitus vel depositio, Missa exequialis pro defuncto cantetur, altera tamen non omissa pro omnibus Defunctis iuxta Rubricas; reliquae vero dicantur ut in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum. „

Atque ita decrevit et servari mandavit.

Die 9 Iulii 1895 — n. 3864.

VIII.

A chi spetti, impedito il Vescovo, la celebrazione delle funzioni nelle cattedrali e nelle collegiate, nei giorni, in cui sarebbe chiamato il Vescovo a pontificare; e quali siano questi giorni.

Decretum Functionum Episcopalium — Iul. 1895 — Super functionibus, quae ad Episcopum lege vel consuetudine pertinent, in Cathedrali Ecclesia, ipso absente, peragendis, Sacra Rituum Congregatio quamplurima Decreta iam pridem edidit: nunc vero, haec eadem per summa capita resumens statuere ac declarare decrevit:

I. — 1. " Missas solemnes, Processiones, divina Officia aliasque similes functiones, quas in Ecclesia Cathedrali faceret Episcopus, si praesens esset, quaeque ad ipsum pertinent; Episcopo impedito, absente vel defuncto, ad Dignitates et Canonicos eiusdem Ecclesiae pertinere successive et non alternatim, pi est: prima Dignitas, cuiuscumque sit nominis, Sacrum celebret vel Officium agat, quod Episcopus praesens egisset: et ea impedita vel absente, succedat secunda Dignitas et secunda impedita, tertia; et omnibus Dignitatibus impeditis vel absentibus, primus Canonicorum id exsequatur; et sic per ordinem successive. „

2. " Nec referre an Dignitates annexam habeant, necne, curam animarum, aut praebendam canonicalem, dummodo praecedentia gaudeant in Choro. „

3. " Easdem functiones ad Archidiaconum super ceteros pertinere, si sit ipse prima Dignitas, dummodo sacerdotali Ordine sit insignitus. „

4. " Neque officere praefato primae Dignitatis iuri pactum contrarium inter partes conventum, etiam ab Episcopo approbatum. „

5. " Neque obstare consuetudinem contrariam qualemcumque. „

6. " Neque ipsum Episcopum et multo minus primam Dignitatem pro suo arbitrio praefata munia aliis demandare posse, quam dignioribus ordine successivo. „

7. " Attamen consuetudinem, si adsit, servandam esse, ut, prima Dignitate impedita, ceterae Dignitates vel Canonici per vices Officia praedicta celebrent, vel etiam Canonicus Hebdomadarius, maxime ubi unica tantum sit Dignitas; quum non eadem praerogativa sit Praelati inferioris atque Episcopi, neque ipsi propterea eodem sint iure censendi. „

8. " Functiones vero praefatas ad Vicarium Generalem, vel Capitularem, qua talem, nullimode pertinere: non obstantibus consuetudine, etiam immemoriali, quae potius dicenda est abusus, neque ipsius Episcopi decreto, nec dispositione contraria facta in Synodo; atque etiamsi Vicarius sit de gremio, nisi huiusmodi functiones sibi pro sua vice et loco, qua Dignitati seu Canonico competant. „

II. " Omnia vero supradicta in Ecclesiis etiam Collegiatis debita proportione servanda esse: quidem ut impedita vel unica Dignitate, Officium ad Canonicum seniorem, non ad Hebdomadarium iure pertineat, nisi consuetudo contraria, uti supra, allegari queat: nunquam vero ad Parochum deputatum vel substitutum. „

III. " Functiones vero Episcopales, modo ut supra, Dignioribus absente Episcopo, committendas, eas esse quas Episcopus in Cathedrali, si praesens esset, ipse perageret ac celebraret: ut sunt, praeter Officia et Missas pontificaliter ab Episcopo celebrari solitas iuxta Cae-

remoniale Episcop. Lib. II, Cap. I et XXXIV, Processio SS.mi Sacramenti, sive in huius solemnitate vel octava, sive in Oratione XL Horarum; Benedictiones Candelarum, Cinerum, Palmarum et Fontis (dummodo eadem Dignitas solemnem Missam agat), Ablutio pedum Feria V in Coena Domini, Absolutio super Defunctis in Commemoratione Omnium Defunctorum, et alia huiusmodi, tum ex communi iure, tum ex cuiuslibet Ecclesiae consuetudine. „

Haec omnia Sacra Rituum Congregatio servari mandavit, non obstantibus quibuscumque.

Die 8 Iulii 1885 — n. 3865.

Secreteria de' Brevi

Concedesi la indulg. di 300 giorni per una orazione a Maria SS. Ausiliatrice.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Oblatis Nobis precibus a dil.° fil.° Caesare Cagliero procuratore generali Cong.nis Salesianorum benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Ap. Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum degentibus, qui corde saltem contriti quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, orationem recitent Mariae Auxiliatrici dicatam, quae vulgari lingua incipit verbis: " O santissima ed Immacolata Vergine Maria „ — et desinit in haec verba — " possiamo andare a farvi corona nel bel paradiso. Così sia., „ — iuxta exemplar quod a S. Rituum Congregatione probatum in Tabulario Secretariae N.rae Brevium asservari iussimus, qua vice id agant, trecentos de poenalium dierum numero in forma Ecclesiae solita per praesentes expungimus, et largimus ipsis liceat hac partiali indulgentia functorum vita labes poenasque, si malint, expiare. Verumtamen praecipimus ut harum litterarum authenticum exemplar deferatur (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, iuxta decretum ab eadem Congregatione sub die XIX Ianuarii MDCCLVI latum et a S. M. Benedicto PP. XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis adprobatum, utque earumdem litterarum transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur

ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris, servato tamen tenore Nostrae Constitutionis de suspensione indugentiarum vertente hoc anno universalis lubilaei. Datum Romae apud S. Petrum sub Anulo Piscatoris die x Martii MCM. Pontificatus Nostri Anno Vigesimotertio.

Pro Dno Card. Macchi
Nicolaus Marini *Subst.*

Praesentium Litterarum Aplicarum exemplar exhibitum fuit Secretariae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 17 Martii 1900.

Ios. M. Can.cus Coselli. *Substitutus.*

PREGHIERA A MARIA AUSILIATRICE

Santissima ed Immacolata Vergine Maria, Madre nostra tenerissima e potente Aiuto dei Cristiani, noi ci consacriamo interamente al vostro dolce amore ed al vostro santo servizio. Vi consacriamo la mente co' suoi pensieri, il cuore co' suoi affetti, il corpo co' suoi sentimenti e con tutte le sue forze, e promettiamo di voler sempre operare alla maggior gloria di Dio ed alla salute delle anime.

Noi intanto, o Vergine incomparabile, che siete sempre stata l'Ausiliatrice del popolo Cristiano, deh! continuate a mostrarvi tale specialmente in questi giorni. Umiliate i nemici di nostra santa Religione e rendeteno vani i malvagi intenti. Illuminate e fortificate i Vescovi ed i Sacerdoti e teneteli sempre uniti ed ubbidienti al Papa, Maestro infallibile; preservate dall'irreligione e dal vizio l'incauta gioventù; promovete le sante vocazioni ed accrescete il numero de' Sacri Ministri, affinchè per mezzo loro il regno di Gesù Cristo si conservi tra noi e si estenda fino agli ultimi confini della terra.

Vi preghiamo ancora, o dolcissima Madre, che teniate sempre rivolti i vostri sguardi pietosi sopra l'incauta gioventù esposta a tanti pericoli, e sopra i poveri peccatori e moribondi; siate per tutti, o Maria, dolce speranza, Madre di Misericordia e Porta del Cielo.

Ma anche per noi Vi supplichiamo, o gran Madre di Dio. Insegnateci a ricopiare in noi le vostre virtù, in particolar modo l'angelica modestia, l'umiltà profonda e l'ardente carità, affinchè, per quanto è possibile col nostro contegno, colle nostre parole, col nostro esempio rappresentiamo al vivo in mezzo al mondo Gesù benedetto vostro Figliuolo, e facciamo conoscere ed amare Voi e con questo mezzo possiamo riuscire a salvare molte anime.

Fate altresì, o Maria Ausiliatrice, che noi siamo tutti raccolti sotto il vostro manto di Madre, fate che nelle tentazioni noi v'invochiamo tosto con fiducia; fate insomma che il pensiero di Voi, sì buona, sì amabile, sì cara, il ricordo dell'amore che portate ai vostri divoti ci sia di tale conforto da renderci vittoriosi contro i nemici dell'anima nostra, in vita ed in morte, affinchè possiamo andare a farvi corona nel bel Paradiso.

Così sia.

CONSULTAZIONI.

III.

Se e come il canonico teologo, invece di leggere la sacra scrittura in cattedrale, possa insegnare scienze sacre in seminario.

Arnoldo, canonico teologo di L., è chiamato dal Vescovo ad insegnare in seminario scienze sacre con un discreto stipendio; ed è esonerato pure dalle lezioni scritturali da far nel Duomo. Egli ubbidisce; ma domanda che nei giorni d' insegnamento possa partecipare alle distribuzioni, benchè non presente al coro. A ciò si oppone il Capitolo.

Si chiede:

1.° Può il can. teologo insegnare scienze sacre in seminario, invece di leggere in cattedrale la sacra Scrittura?

2.° Può partecipare alle distribuzioni nei giorni, in cui fa lezione in seminario, benchè assente dal coro?

3.° Che è da dire, nel caso, di Arnoldo?

Al primo ed al secondo - Il Tridentino (*Sess. V. cap. 1 de ref.*), increndo alle costituzioni dei precedenti concilii, specie dei Lateranesi III e IV, stabilì che in ogni chiesa cattedrale o collegiata, e nei monasteri altresì, non mancasse la lezione della sacra Scrittura, " ne caelestis ille sacrorum librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceat. „ E però volle che in ogni capitolo ad una prebenda canonicale fosse unito l' officio del teologato, coll' obbligo del detto insegnamento.

Di qui l' officio del can. teologo d' insegnare sacra scrittura, non in altro luogo ma nella propria chiesa: e però la S. C. del Concilio *in Amerina* 15 mar. 1710 al dubbio: " An lectio S. Scripturae sit facienda publice in ecclesia an vero in sacristia „ — rispose: " Affirmative quoad primam; negative quoad secundam partem. „

Ma si noti che il Tridentino medesimo l. c. aggiunge: " Ecclesiae vero, quarum annui proventus tenues fuerint, et ubi tam exigua est cleri et populi multitudo ut theologiae lectio in eis commode haberi non possit, saltem magistrum habeant, ab Episcopo cum consilio Capituli eligendum, qui clericos scholares pauperes grammaticam gratis doceat, ut deinceps ad ipsa sacrae scripturae studia, annuente Deo, transire possint. „

Di qui venne che al canonico teologo cominciossi affidare spesso la lezione di teologia scolastica nel Seminario ed anche di teologia

morale, invece delle lezioni in cattedrale di sacra Scrittura; riputandosi dai Vescovi assai più proficuo l'insegnamento del seminario, che quello della cattedrale, il quale può sostenersi da ogni altro predicatore. Si ascolti qui Benedetto XIV nella sua classica opera *De Synodo Dioecesana*. in cui spiega da suo pari queste cose (L. XIII, c. IX, n. 17). In essa, dopo aver detto che quando egli era segretario della S. C. del Concilio scrisse un discorso di tal materia, da servire per la causa discussa il dì 5 giugno 1723, che si legge *in Thesauro Resol.* tom. 2, p. 329, soggiunge: " In eo (discursu) probavimus, decretum illud Tridentini Concilii (Sess. V, c. 1 *de ref.*), sive eius verba considerentur, sive ratio habeatur praxis et consuetudinis sequentium temporum, aeque comprehendere Scripturarum sacrarum expositionem, ac Theologiae scholasticae disciplinam: et a canonico theologo non magis suo muneri satisfieri, si sacros Scripturae libros explicet et declaret, quam si in theologia scholastica clerum erudiat: dummodo haec talis sit qualem Malchior Canus tradendam addiscendamque suadet in suo *lib. 8 de Locis Theologicis cap.* 1, et quidem nos etiam indicavimus *in nostra Institutione* 42, *pag.* 220 *et seq.* quae scilicet circa quaestiones gravis momenti et utilitatis versetur, easque pertractet, allatis divinae Scripturae testimoniis, Conciliorum decretis et Patrum auctoritatibus. Ulterius adnotavimus, nonnullorum Episcoporum mandato laudabiliter factum esse, ut per canonicum theologum ea traderetur theologia quae est de conscientiis et moribus dirigendis. "

Dunque il canonico teologo può compiere egualmente il suo officio, sì leggendo teologia dogmatica o morale in seminario, e sì leggendo sacra Scrittura in cattedrale. Così pure insegnano il Fagnano in cap. *Quia nonnulli*, n. 29, sq. *de Magistris:* il Garzia *de Benef.* P. V, c. 4, n. 156; il Pirhing in Can. tit. IV, Lib. V, tit. 5 § 1, n. 7 et 8; il Card. Petra *in Comment. ad Const. Innoc.* VI n. 46: il Card. De Luca *in Adnot. ad Conc. Trid.* Disc. II, n. 5, etc. — Così ancora la S. C. del Conc. in molti decreti, specie *in Macraten.:* 23 nov. 1850; *in Hispalen.* 5 apr. 1576; *in Falginaten.* 3 iul. 1784, dove al dubbio: " An canonicus theologus loco explicationis sacrae Scripturae possit explicare catechesim et docere lectiones theologiae moralis " — fu risposto: " Canonicum theologum suas lectiones peragere debere iuxta tradita a Benedicto XIV *de Synodo* lib. 13 cap. 9, § 17 " (V. Pallottini Tom. IV, v. *Canonicatus* § VIII, n. 309 sq.).

A questa dottrina, tenuta integra per lungo tempo, venne opposta l'enciclica *Inter praecipuas* di Gregorio XVI, da cui si volle dedurre avere questo Sommo Pontefice prescritta rigorosamente al canonico teologo la lezione di sacra scrittura in Cattedrale, non più permettendo che possa invece insegnare in seminario. E infatti la S. C. del

Concilio sembrò inclinare a tale sentenza in varie risoluzioni. Così *in Derthonen., Visitationis Sacror. Lim.* 27 iul. 1844 al dubbio: " An et quomodo sit annuendum postulato super commutatione lectionis sacrae Scripturae in casuum conscientiae explanationem in casu „ — rispose: " Non expedire: et Episcopus curet executionem nuperrimae Encyclicae SS. Domini nostri (Greg. XVI, ap. Pallottini l. c. n. 317). E più tardi il can. teologo di C. che insegnava in seminario teologia dommatica, chiese alla S. C.: " An gratis docere sibi opus esset theologiam dogmaticam ut ab onere S. Scripturae explanandae eximeretur „ — ed il dì 2 Sett. 1876 la S. C. rispose: " Canonicum theologum teneri ad lectiones scripturales: attentis tamen peculiaribus circumstantiis, indulgendum ei ut abesse possit a choro diebus, quibus scholae dogmaticae vacat „ (*Mon. Eccl.* Vol. I. p. 187). Così pure la stessa S. C. *in Casalen.* 26 iun. 1847 etc.

Se non che vuolsi riflettere che queste risposte della S. C. non sono decreti generali abolitive di una legge che mette capo nel Tridentino, che vien chiarita e sancita da costante consuetudine, e che fu riconosciuta da insigni Canonisti, principe dei quali Benedetto XIV. Sono invece decreti particolari, emessi in vista di speciali circostanze che li reclamavano (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. II, p. 57).

D'altra parte l'enciclica *Inter praecipuas* di Gregorio XVI, bene intesa, non ha nulla che deroghi a quella legge; che anzi, come bene osserva il cit. Pallottini (l. c. n. 317 nota 1), tal pontificio documento conferma espressamente la detta legge; giacchè quel Sommo Pontefice non fa in esso che richiamare alla piena esecuzione i decreti del Tridentino, de' Concilii provinciali, del Concilio romano e della S. C. del Concilio (1). Ma tutti questi Concilii e la S. Congregazione stessa

(1) Ecco ciò che si dice nella detta Enciclica dell'obbligo del can. teologo: " Hunc in finem biblici iidem Socii Ecclesiam sanctamque hanc Petri Sedem calumniari non cessant quasi a pluribus iam saeculis fidelem populum a sacrarum Scripturarum cognitione arcere conetur; quum tamen plurima extent eademque luculentissima documenta singularis studii, quo recentioribus ipsis temporibus Summi Pontifices, ceteriqne illorum ductu catholici Antistites usi sunt, ut catholicorum gentes ad Dei eloquia scripta et tradita impensius erudirentur. Quo in primis pertinent decreta Tridentinae Synodi, quibus nedum Episcopis mandatum est, ut sacras Scripturas divinamque legem frequentius per Dioecesim annuntiandam curarent, sed ampliata insuper Lateranensis Concilii institutione, provisum, ut in singulis Ecclesiis seu Cathedralibus seu Collegiatis Urbium insigniorumque Oppidorum non deesset theologalis praebenda, eademque conferretur omnino personis idoneis sacrae Scripturae exponendae et interpretandae. De ipsa postmodum theologali praebenda ad Tridentinae illius sanctionis normam constituenda, et de lectionibus a canonico theologo ad Clerum atque etiam ad populum

del Concilio o non vietano al can. teologo l'insegnamento in seminario, o parlano promiscuamente della S. Scrittura e della Teologia scolastica.

Posteriormente la S. C. del Concilio ha confermata autorevolmente questa dottrina. Infatti *in Pampilonen.. Praebendae Theologalis* 16 dec. 1882 fu esposto che il canon. teologo della Cattedrale di Pamplona, giusta la consuetudine di quella chiesa, non faceva le pubbliche concioni sulla S. Scrittura, ma la spiegava costantemente nel seminario dal principio di ottobre a tutto maggio; e però chiedeva se poteva assentarsi dal coro e lucrare le distribuzioni per tutto il giorno, in cui era addetto a tale insegnamento: e la S. C. rescrisse: " In casu de quo agitur, canonicum theologum choro abesse ac distributiones lucrari posse pro iis tantum diei horis, quibus legit in seminario ,, (*Mon. Eccl.* Vol. III, P. II, p. 57). - Ed *in Carthaginen., Distributionum.* 11 apr. 1891, la S. C. non riprovò la condotta del can. teologo che, invece di leggere la sacra Scrittura in cattedrale, insegnava scienze sacre in seminario (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 75).

Non è poi nell'arbitrio del can. teologo il fare tale mutazione: può farla solo quando al Vescovo sembri conveniente di ordinarla. E ciò ha luogo allorchè si riconosca più vantaggioso l'insegnamento in seminario, anzichè la lezione in cattedrale. Anzi il Vescovo può costringere il can. teologo ad insegnare in seminario, specie quando così porti la consuetudine, ovvero così prescrivino gli statuti capitolari. E può costringerlo ancora all'una e all'altra cosa, ad insegnare cioè in seminario ed a leggere in cattedrale quando così sia stabilito nei detti statuti; ovvero quando ciò fu dichiarato nell'editto del concorso. Si ascolti il Lucidi, classico scrittore di tali materie (*De Visit. SS. LL.* De Cap. III, § V, n. 192, 193): " Quando observantia inductum est,

---

publice habendis actum est in plurimis Synodis provincialibus, nec non in Romano Concilio anni 1725, in quod Benedictus XIII fel. rec. praedecessor noster nedum sacros Antistites Romanae Provinciae, sed plures etiam ex Archiepiscopis, Episcopis coterisque locorum Ordinariis sanctae huic Sedi nullo medio subditis convocaverat. Idem praeterea S ummus Pontifex cum in finem nonnulla constituit in Apostolicis Litteris, quas pro Italia nominatim insulisque adiacentibus dedit. Vobis denique, venerabiles Fratres, qui de conditione sacrarum rerum in cuiusque Dioecesi ad Sedem Apostolicam statis temporibus referre consuevistis, ex responsis per nostram Congregationem Concilii ad Decessores vestros, aut ad Vos ipsos iterum iterumque datis perspectum est, quemadmodum Sancta eadem Sedes et gratulari Episcopis soleat si praebendatos theologos habeant in publicis sacrarum literarum lectionibus munere suo bene fungentes, et numquam intermittit excitare atque adiuvare pastorales illorum curas si alicubi res adhuc ex sententia non successerit. „

ut theologus casus coscientiae legat, si praesertim eadem observantia a primo erectionis tempore sumat initium, idem theologus cogi potest pro arbitrio Episcopi etiam per multas, loco S. Scripturae, ad legendos casus coscientiae, seu theologiam moralem: ita punctim declaravit S. C. C. *in Paven.* 22 Sept. 1765..... Quin etiam si ex lege fundationis sancitum fuerit ut theologus utrumque praestet, videlicet Scripturam explanet et conscientiae casus legat, veluti constitutum fuit in *Vigilien.* 27 Sept. 1681, quae habetur in folio eiusdem *Paven. 8 anno,* ab Episcopo cogi potest ad Scripturam explanandam, et conscientiae casus legendos. Praeterea in quodam casu, in quo ex lege fundationis cautum fuerit, ut theologus theologiam moralem doceret, ac insuper Episcopus in literis edictalibus pro concursu legem adiecerat, ut eligendus theologiam moralem et S. Scripturae libros legere teneretur, in casu de quo agebatur, theologum cumulative tam ad explicandam S. Scripturam, quam ad docendam theologiam teneri declaravit eadem S. C. *in Bisarchien. praeb. theol. 26 Sept. 1857 ad I.* „

E tutto ciò deve compiere il can. teologo, senza pretendere altro stipendio per l'insegnamento in seminario, contento solo della prebenda teologale che tiene annesso di per sè quell'obbligo. Ove poi abbia dal Vescovo stipendio speciale per l'insegnamento in seminario, non può pretendere le distribuzioni corali pei giorni, nei quali insegna. Così nella cit. causa *Carthaginen.* degli 11 apr. 1891, dal perchè quel can. teologo percepiva dal Seminario (dov'egli insegnava scienze sacre invece di leggere in cattedrale) lo stipendio di annue L. 850, al dubbio: " An canonicus theologus munus magisterii in seminario exercens, percipere valeat distributiones chorales pro diebus quibus docet, non obstante quod percipiat pensionem a seminario „ -- fu risposto: *Negative.*

Quando però insegna nel seminario senza speciale stipendio, e non in cattedrale, può lucrare le distribuzioni non per tutto il giorno, ma solo per le ore nelle quali insegna. Così la stessa S. C. nell'altra cit. causa *Pampilonen.*, in cui furono proposti i seguenti dubbii: -" 1.° An canonicus lectoralis, sive theologus Pampilonensis excusetur a chorali adsistentia pro tota die, diebus illis, quibus legit in seminario, a prima nempe mensis octobris usque ad mensem maii sequentis. 2.° An excusetur etiam a corali residentia pro matutinis quae pridie semper, iuxta consuetudinem, in hac cathedrali ecclesia recitantur. 3.° An lucrari possit quotidianas distributiones pro tota die qua legit, etiamsi choro non intersit. „ E fu risolto come si disse innanzi: " In casu de quo agitur, canonicum theologum choro abesse ac distributiones lucrari posse pro iis tantum diei horis quibus legit in Seminario, onerata conscientia. „

Dal fin qui esposto si può raccogliere:

a) Il can. teologo ha l' obbligo di leggere la Scrittura in cattedrale: e quando fa ciò lucra le distribuzioni per tutto il giorno in cui legge, benchè assente dal coro.

b) Il Vescovo nondimeno può invitarlo ad insegnare in Seminario sacre discipline, in luogo di leggere Sacra Scrittura in cattedrale.

c) Il Vescovo può anche costringerlo a ciò, in uno di questi casi: 1.° quando vi ha consuetudine — 2.° quando lo esigano gli statuti capitolari — 3.° quando ciò fu dichiarato nell' editto pel concorso.

d) Nei detti casi il Vescovo può constringerlo pure a compiere insieme l' insegnamento in seminario e la lezione in cattedrale, quando amendue questi officii gravino sul can. teologo.

e) E può costringerlo a ciò senza aggiungere nessun altro assegno alla prebenda canonicale.

f) Quando il can. teologo, invece di leggere in cattedrale, insegna nel seminario senz' altro stipendio, può lucrare le distribuzioni quotidiane per le sole ore, nelle quali è occupato all' insegnamento.

g) Se poi riceve stipendio pel detto insegnamento in seminario, non ha diritto di partecipare alle distribuzioni corali, neanco per le ore in cui fa scuola.

Al terzo — Dopo ciò, possiamo ben risolvere il nostro caso. Arnoldo, canonico teologo di L., invitato dal Vescovo ad insegnare in seminario scienze sacre (invece di leggere sacra Scrittura in cattedrale) può bene ubbidire: giacchè il Vescovo si è valso del suo diritto. Se però gode di un discreto stipendio per tale insegnamento, non può partecipare alle distribuzioni corali quando per tal motivo non è presente in coro. Giustamente adunque si oppone a ciò il suo capitolo.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

7.

Circa il numero delle lezioni scritturali da farsi dal can. teologo, e circa il modo di farle.

Cirillo, can. teologo di B. ha in uso di fare nei dì festivi le lezioni scritturali, tranne che in quaresima e nei mesi estivi. Le fa poi spiegando al popolo solo il senso morale. — Si chiede: 1.° Quante lezioni

è tenuto di fare in cattedrale il can. teologo? — 2.° Come deve farle? — 3.° Che dire di Cirillo?

Al 1.° È regola generalmente ricevuta, e sancita da rensponsi autorevoli della S. C. del Concilio, che va rimesso ad arbitrio del Vescovo tutto ciò che riguarda il modo, il tempo, l'ora e la materia delle lezioni scritturali da farsi dal can. teologo: " An modus, tempus et hora ac materia super qua lector sacrae Scripturae legere debeat, et quantitas lectionum pendeat arbitrio Episcopi? Resp.: *Arbitrio Episcopi*. „ Così la S. C. del Conc. *in Amerina, Praeb. theolog.* 15 mar. 1710. Così pure la stessa S. C. in *Urbinaten.* 10 mar. 1663; *in Pacen.* 21 aug. 1765, etc. (Cfr. Pallottini v. *Canonicatus* § VIII, n. 353 sq.).

Il Vescovo in ciò può regolarsi giusta la consuetudine della chiesa propria e delle altre (S. C. C. *in Patavina* 15 iul. 1645). Conviene però che il numero delle lezioni non sia inferiore a quaranta ogni anno, come fu sancito nel Concilio Romano tit. 1, cap. 7 (S. C. C. *in Conversana* 27 sept. 1729).

In varii Sinodi diocesani furono assegnate norme anche più rigorose. Il Sinodo di Tours del 1583 e quello di Bourges del 1584 obbligano il can. teologo a leggere due volte, o almeno una volta, per ogni settimana, ed a tenere una pubblica concione nelle Domeniche e nelle feste solenni. Il Sinodo di Milano XI obbliga il can. teologo alla lezione scritturale in ogni festa nella cattedrale, ed almeno tre volte per settimana ad una lezione anche di S. Scrittura, di casi morali o di altre materie al clero, e del catechismo romano ai chierici. Il Concilio Romano, preseduto nel 1725 da Benedetto XIII, vuole, come s'è visto, almeno quaranta lezioni annue in cattedrale. Ma queste disposizioni obbligano solo nelle diocesi dove i Sinodi furono celebrati.

Al 2.° Come dovrà poi farsi la lezione scritturale? Intorno a ciò fa d'uopo tener presente la norma prescritta nel Concilio Romano, ricenuta da tutti autorevolissima. Ecco come sta detto in quel Concilio alla Sess. I, cap. VIII: " Lectores autem, quicumque sint, divinas in Ecclesia Scripturas interpretantes, hortatos volumus, ut cum non omnes auditores sint eodem ingenio praediti, clara et pro singulorum captu dicendi ratione utantur: potissimumque monemus ut maximum circa hoc ministerium ea ipsis praecipua sit methodus, quatenus, literali in unaquaque lectione textus expositione praemissa, duas nimirum ex eisdem sacrae Scripturae locis proponant semper, solvantque quaestiones; historialem unam, moralem alteram, vel de nostrae fidei articulis et sacramentis, vel de Catholicae Ecclesiae ritibus eorumque mysteriis, vel alius ad sanam doctrinam et christianam institutionem spectantibus, quae humanae nedum eruditioni, sed spirituali etiam valeant prodesse interessentium saluti. „

La lezione scritturale deve consistere adunque: 1.° nella esposizione letterale del testo — 2.° in una quistione storica dello stesso testo — 3.° in una quistione morale ricavata dal testo medesimo. La quistione morale può versare o sugli articoli e sui misteri della nostra fede, o sui sacramenti, o sul decalogo, o sopra i riti della Chiesa. Tutto però in forma piana e intelligibile al popolo, che torni non solo ad erudire le menti, ma ancora a correggere i costumi.

Abbiamo detto essere questa una norma autorevolissima. Giacchè la S. C. del Conc., nei dubbi risguardanti il modo di leggere la sacra Scrittura, suol rimandare al disposto del detto Concilio Romano. Così *in Casalen.* 26 jun. 1847, al dubbio: An et quomodo Theologus parere debeat mandatis Episcopi circa lectiones Sacrae Scripturae instar concionis habendas habita praecipue ratione sensus mystici et moralis in casu „ la S. C. rispose: " Negative: et servetur lectio biblica ad tramites Concilii Tridentini sess. 5 cap. 1 et prout exponitur in Concilio Romano anni 1725 tit. 1 cap. 8. „

Al 3.° Cirillo, nel caso proposto, dovrebbe fare almeno quaranta lezioni scritturali fra l'anno, se pure il Vescovo non abbia giuste ragioni per accorciarne il numero. Quanto però al modo di farle, sarà bene che, pur diffondendosi nel senso morale, non trascuri lo storico ed il letterale.

8.

Se valga il battesimo amministrato nel collo.

Tizio, sacerdote integerrimo, ma di scrupolosa coscienza, chiamato più volte a battezzare, quando ha trovato bambini con folta capigliatura, per essere più sicuro della validità del battesimo, versò l'acqua non *in cerebro capitis*, ma sopra il nudo collo alla estremità dei capelli. Avendo udito che con ciò non era certa la validità del battesimo, e tornando difficilissimo e scandaloso ribattezzare tutti quei bambini ora adulti e padri di famiglia, pieno di costernazione chiede: 1.° Che dire della validità del battesimo così amministrato? — 2.° Che cosa dovrà egli fare nel caso?

Il battesimo, perchè sia certamente valido, deve amministrarsi nel capo che è la parte precipua e più vitale dell'uomo e che, come a dire, rappresenta l'uomo. Così il Rituale e tutti i TT. Però, amministrato in qualche altra parte anche principale, il Busembaum (ap. Ligor. VI, 105, 1.°) dice non esservi dubbio che valga: " Si tantum sit ablata pars minus principalis v. g. digitus, manus, vel pes (dubius

est baptismus): nam si pars principalis, v. g. scapulae, vel pectas nemo dubitat. „

Però a S. Alfonso non sembra del tutto esatta cotal dottrina; giacchè, quantunque vi siano autori di gran peso che stanno col Busembaum, come il Suarez, il Filiuccio, l'Holzman, il Lacroix ecc., non mancano però teologi, come il Concina, l'Anacleto ecc. che dissentono, riputando dubbio cotale battesimo, e citando dalla loro l'Angelico il quale *3 p. q. 68, a. 11 ad 4* insegna: " Quia tamen in nulla exteriorum partium integritas vitae ita consistit sicut in capite, videtur quibusdam quod propter dubium, quacumque alia parte corporis abluta, puer post perfectam nativitatem sit baptizandus sub hac forma: *Si non es baptizatus etc.* „ E però S. Alfonso conchiude: " Unde propter aliquale dubium quod in tali baptismo, praeterquam in capite, collato intervenit, merito dicunt Viva et Salm. cum Trull., Led., Turreblanca et Ant. a S. Spir. ad maiorem cautelam licite posse illum repeti. „

Si noti però che S. Tommaso non dice di far sua la opinione di alcuni *(quorumdam)* che sentenziano generalmente dubbio il battesimo dato ad ogni altra parte del corpo che non sia il capo - - che la opinione che sia *certamente* valido il battesimo conferito in qualche altra parte principale del corpo (fuori del capo) è sostenuta dai più gravi TT. - - che anche S. Alfonso sembra accedere ad essi, non richiedendo in tal caso *per necessità* la iterazione del battesimo *sub conditione,* ma dicendola solamente lecita, e per sicurezza maggiore - che la ragione da questi allegata è valida a bastanza: ed è, secondo il Lacroix (L. VI, P. I, n. 267), " quia verum est talem hominem (baptizatum in pectore vel scapulis) esse ablutum, uti verum est esse laesum si laedatur in pectore. „

Il battesimo poi dato nel collo ha una ragione di più per dichiararsi valido: imperocchè non solo il collo è dopo il capo la parte precipua e più interessante dell'uomo (troncato o ferito gravemente il collo, l'uomo non può vivere); ma il battesimo dato nel collo col capo chino può dirsi a tutta ragione dato nel capo, non potendo non correre sul capo l'acqua versata nel collo, che quasi può dirsi una continuazione del capo.

Al 2. Per tutte queste ragioni, giacchè trattasi di morale impossibilità che il battesimo venga reiterato a tanti, senza che ne provengano scandali ed infamia, noi crediamo che Tizio pei battesimi già conferiti può star tranquillo. Per l'avvenire poi badi a cominciare la effusione dell'acqua nella fronte e la protragga all'occipite: in tal guisa eviterà ogni pericolo che possa sorgere dalla folta capigliatura.

9.

Se nei giorni di magro possa prendersi il peptone.

Cirillo, di stomaco un po' debole, suole condire la minestra, anche nei giorni di magro con un po' di estratto di carne *peptonizzato*, che mentre gli accresce forza, rende assai più digeribile il cibo. Or si chiede: 1.° Può usarsi il *peptone* di carne nei giorni di astinenza? - 2.° Che dire della condotta di Cirillo?

Il Génicot, riputatissimo teologo, il solo forse che tratti di ciò, così scrive (Theol. Mor. Vol. II, n. 442): " Non videntur inquietandi qui, loco butyri e lacte confecti, manducant butyrum e pinguedine artificiose confectum (margarine): hoc enim ab illo aegre discerni potest: deinde utrumque fere aeque a carne proprie dicta distat (1) (Aertnys t. I. De Praec. Eccl. n. 7). Idem censemus de manducantibus substantiam quae gallice " peptone " audit. Nam, quamvis ista vim carnis nutritivam praebeat, tamen caret ea delectatione ob quam homines carnes appetere solent et potius inter medicinas quam inter cibos locum vindicat: quare non est collocanda inter eas carnes quas prohibeat lex ecclesiastica, quae potius externam speciem et gustum quam originem attendit. "

Se questo illustre Autore intende qui parlare del solo *peptone*, cioè di quella sostanza che si estrae dallo stomaco degli animali dopo la prima digestione, detta anche *pepsina*, conveniamo in tutto con lui, nel non doversi avere come cibo vietato nei giorni di astinenza. La pepsina è di per sè un medicinale che non ha sapore di carne, e di per sè va diretta solo a rendere più facile la digestione.

Non così però se la pepsina va unita all'estratto di carne, come quello di *Liebig*, affine di rendere questo estratto più digeribile. Qui abbiamo non solo la medicina, ma ancora la carne, e la parte più sostanziosa della carne: e però il sapore altresì e la nutrizione di essa. Questo estratto può prepararsi in mille modi con svariate minestre saporose e nutritive, e non è meno gustoso del vero brodo di carne. È chiaro adunque che tal sostanza, di per sè, non può essere consentita nei giorni di magro.

Abbiamo detto *di per sè*; giacchè se la salute sia così debole da reclamare assolutamente quel cibo, questo sarà consentito per motivo

(1) Il S. Officio, con decreto 6 settembre 1899, dichiarò lecito l'uso della margarina quando è lecito l'uso del burro (*Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 290).

d' infermità. Se tal causa non è sì grave, da essere scusato l' infermo dalla legge dell' astinenza, si potrà ricorrere al Vescovo ovvero al parroco per esserne dispensato.

Al 2.° Cirillo nel nostro caso fa bene se la sua infermità è relativamente grave. Se non è sì grave, da dar luogo a dubbii, potrà uscirne con chiedere la opportuna dispensa.

10.

Circa la comunione pasquale nella propria parrocchia.

Cornelio, venuto a Roma per l' anno santo, vuole adempire anche a Roma il precetto della comunione pasquale: ed a tal fine va a comunicarsi nella Basilica di S. Giovanni Maggiore, come la prima chiesa del mondo. Si chiede: 1.° L' adempimento del precetto pasquale nella propria parrocchia è di grave obbligazione? 2. Si può soddisfare in altre chiese? — 3.° Che è da dire di Cornelio?

Al 1.° È legge canonica (C. 12, *De Poenit.*) che il precetto pasquale debba adempirsi nella propria parrocchia, sotto pena d' inadempimento. Ciò perchè i fedeli riconoscano il proprio pastore, e perchè il pastore conosca i suoi figlioli; ad imitazione di G. C., il quale disse (*Ioann. c. 10, v. 11*): " Ego conosco oves meas et cognoscunt me meae. „ Non è dubbio perciò che non si soddisfa il precetto pasquale, quando non lo si compie nella propria parrocchia, e si commette grave colpa.

E si noti che cotal precetto vuolsi adempire nella propria chiesa parrocchiale, non già in altra, neanco se sia la chiesa cattedrale (S. C. EE. et RR. 21 ian. 1848), e neanco se trattisi di una chiesa di Regolari esenti (S. C. C. 31 ian. 1692).

Al 2.° In altra chiesa può adempirsi solo col permesso del parroco (Bened. XIV Const. *Magno* del 1751); ovvero del Vescovo (Gury Tr. X, n. 216, D' Annibale L. III, n. 397). — Vero è che tutti ammettono pure il permesso presunto; quando si suppone che il parroco o il Vescovo, se ne fossero richiesti, volentieri lo darebbero. Cotal permesso deve essere moralmente certo; vale a dire, deve sapersi che lo si darebbe volentieri; altrimenti non lo si può presumere (Ligor. VI, n 300). Ciò corre soprattutto quando vi sia qualche ragionevole causa di non comunicarsi in parrocchia; e ancora nelle grandi città, in cui moltissimi non sono neppur conosciuti dal proprio parroco, e però sembra per questi luoghi cessato adequatamente il fine della legge (Berardi *Prax. Conf.* n. 3085; Frassinetti Teol. Mor. V. I, nota 92).

Quando alcuno si trovi di passaggio in altro luogo, nè può facilmente accedere alla propria parrocchia, può anche ivi soddisfare al precetto; ed in tal caso non ha bisogno di compierlo nè in chiesa parrocchiale, nè in cattedrale (Ligor. n. 240 et 300).

Al 3.° Cornelio, venuto a Roma per l'anno santo, vuole anche ivi soddisfare al precetto pasquale: può? – Non può se gli è facile di ritirarsi fra pochi giorni e di comunicarsi nella propria chiesa parrocchiale. Se ciò non gli è facile; ovvero ne ha il debito permesso dal parroco o dal Vescovo, almeno presunto, in tal caso può soddisfare al precetto, comunicandosi in qualsivoglia chiesa di Roma.

QUESITI

con brevissime risposte.

25. — *Circa il diritto di funzionare nelle chiese de' Regolari soppressi civilmente.*

D. Nelle dette chiese chi ha il diritto di uffiziare da celebrante nel dì del Titolare, il rettore, ovvero il parroco?

R. Non essendo tal funzione di diritto meramente parrocchiale (come i funerali *praesente corpore*), non spetta al parroco, ma al rettore (Vedi il decr. gen. della S. C. dei Riti del 3 genn. 1703 nel Mon. Eccl. Vol. I, p. 460).

26. — *Se il Vicario generale può appartenere alla doppia commissione del Seminario.*

D. Vi ha incompatibilità fra l'officio di Pro-Vicario generale e quello di deputato del Seminario nella doppia Commissione voluta dal Tridentino, in considerazione ancora che mancherebbe il voto, sia pure di consiglio, del Capitolo che lo ha eletto, quando, in luogo del Vescovo, il Vicario dovrà fare le proposte e tenerne la presidenza?

R. Non v'ha legge alcuna che dichiari incompatibile l'officio di Vicario generale con quello di deputato pel Seminario. La ragione si è che la Commissione pel Seminario, da chiunque convocata o presieduta, ha voto consultivo, non deliberativo. Al *solo Vescovo* si appartiene di deliberare, dopo di aver udito il parere della Commissione. Se dunque il Vicario generale fa proposte a nome del Vescovo, convoca o presiede la Commissione, può benissimo dare il suo voto, e poi riferirlo, insieme cogli altri voti, al Vescovo.

27. — *Se può eleggersi a deputato pel Seminario un canonico che abbia conti pendenti con esso.*

D. Un canonico che abbia conti pendenti col Seminario, può essere eletto sia dal Vescovo, sia dal Capitolo, a membro della Commissione amministrativa?

R. A rigor di dritto, non v' ha legge che ciò proibisca. Non è però, generalmente parlando, prudente nè opportuna siffatta elezione. Dove questa avvenga, fa d' uopo che l' eletto si allontani dall' adunanza quando si abbia a discutere dei suoi interessi.

28 — *Circa l' esequie della madre col neonato.*

D. L' art. 54 della legge italiana 25 luglio 1892 sulla Polizia Mortuaria permette che madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa, e sepolti in una stessa fossa. Si domanda: come dovrà contenersi il parroco nel fare l' esequie, dovendosi trasportare al camposanto nello stesso tempo il neonato che ricevette il battesimo, e la madre?

R. Se il parroco non può ottenere che il neonato venga posto in altra cassa, venga trasportato ad ora differente e venga tumulato in un sepolcro distinto pei neonati col battesimo, come suggerisce il Rituale *(De exeq. Parvulor.)* si acconci pure a tal disposto di legge, facendo le solite esequie ed i suffragi per la madre, non avendo bisogno di nulla il neonato.

29. — *Circa la messa solenne* pro defunctis *in quanto all' unica orazione.*

D. La S. C. de' Riti, nel decreto generale del 30 giugno 1896, stabilisce che si debba cantare una sola orazione *quandocumque missa solemniter celebratur.* Si domanda se per *solemniter* si debba intendere anche quando la messa è cantata senza ministri.

R. Altra è la messa *solenne;* altra la messa semplicemente *cantata* (V. De Herdt, *S. Lit. Prax.* T. I, n. 13). La prima si canta coi ministri; la seconda si canta senza ministri. Per lo addietro, si era ritenuto che l' unica orazione *pro defunctis* si dovesse dire non solo nella messa *solenne,* ma ancora nella *cantata,* interpretrandosi così la rubrica del Messale (che prescrive l' unica orazione nelle messe solenni) dal decreto della S. C. de' Riti del 12 agosto 1854 *in Briocen.* ad 11: " Unicam orationem dicendam in missa de requiis cum cantu pro anima illius quam designat eleemosynam exhibens. „ Però questa parte di quel decreto è stata eliminata nella edizione novissima della Raccolta Aut. de' Decreti della S. C. de' Riti. Onde si dovrà dire che nelle sole messe strettamente *solenni* fa d' uopo cantare l' unica orazione.

30. *Se possano ridursi le messe di una cappellania, colpita di tasse.*

D. Un sacerdote che ha una cappellania coll' obligo della celebrazione quotidiana della messa, può celebrarne tante di meno quanto importa la tassa di ricchezza mobile che grava sulla detta cappellania?

R. Fa d' uopo distinguere: Se dalle rendite del legato, anche diminuite pei gravami governativi, può raccogliersi tanto da formare lo stipendio di tutte le messe stabilite dal fondatore secondo la tassa diocesana, non si dà luogo a riduzione, non essendoci ragione di farla. Se poi tanto non può raccogliersi, si dà luogo a riduzione fino alla formazione dello stipendio giusta la tassa diocesana. Per maggior sicurezza si può in tal caso interrogare il Vescovo, il quale può avvalersi delle facoltà abituali per simili riduzioni, che suole avere dalla S. C. del Concilio. — Abbiamo detto *per maggior sicurezza,* non mancando Autori, i quali insegnano che in tal caso non fa mestieri

dell' autorità della S. Sede (V. nostre *Consultazioni Canoniche*, Cons. II. n. 8 nota (1).

31. *Se possano ridursi le messe dei legati per l' aggio attribuito all' esattore.*

D. Un Capitolo riscuote le sue rendite ed i legati di messe per mezzo di un procuratore a cui spetta l' aggio di una percentuale sugl' incassi. Può il Capitolo ridurre le messe secondo il detto aggio da pagare ?

R. L' aggio che spetta al procuratore non può considerarsi come una diminuzione delle rendite, essendo una spesa necessaria ed ordinaria di amministrazione che cessa il fastidio dell'opera propria dovuta da ogni beneficiato o cappellano. Quando il Capitolo accettò i legati si obbligò implicitamente alle dette spese; e però non può ridurre, solo per tal motivo, le messe di quei legati.

32. *Circa la precedenza degli ordinati nello stesso giorno.*

D. La precedenza tra gli ordinati nello stesso giorno e dallo stesso Vescovo deve regolarsi giusta la priorità osservata nella ordinazione, ovvero giusta la priorità di nascita ? — E se deve regolarsi come nel primo caso, può il Vescovo stabilire di suo arbitrio quali debbano precedere nella ordinazione ?

R. La precedenza fra gli ordinati deve sempre venir regolata secondo la priorità dell' ordinazione, sia pure nello stesso giorno. E poichè il Vescovo può ammettere o pur no i giovani all' ordinazione, così può ancor disporre la loro priorità nell' ordinazione medesima (V. questo Vol. p. 84).

33. *Circa il diritto di precedenza della Confraternita del Santissimo.*

D. In C. è antica consuetudine che al termine delle Quarantore, celebrate in una Congrega, s' invitino le rappresentanze di tre altre congreghe a prender parte alla funzione, dando facoltà or ad una or ad un' altra di queste rappresentanze di portare le aste del baldacchino nella processione di chiusura, che suol farsi nell' ambito della chiesa. Fra queste rappresentanze vi ha quella della confraternita del Santissimo, che pretende sempre per sè il prefato diritto — Ha ragione ?

R. È vero che la confraternita del SS. Sacramento ha diritto alla precedenza in tutte le processioni col Santissimo: però fa d' uopo considerare che qui trattasi di sola rappresentanza, non della intera confraternita; che quella non va separatamente sotto la propria croce; che qui non ha luogo una processione formale e fuori di chiesa, ma una processione solo di chiusura. Per tutte queste ragioni, e molto più per la consuetudine antica costantemente e pacificamente osservata, crediamo che si debba stare all' uso di già introdotto in quella chiesa.

34. *Se nelle esequie dei Terziarii si può fare a meno del parroco.*

D. Quando un cadavero, sia di Terziarii, o no, viene portato direttamente dalla casa in una chiesa di Regolari, senza intervento del parroco, possono i Regolari associare quel cadavere inalberando la loro croce e recarlo fino al cimitero, senza chiamare il parroco ?

R. Il parroco deve sempre invitarsi in ciascuna esequie dei suoi filiani, benchè terziarii, e può associare il cadavero fino alla porta della Chiesa dei

Regolari. Se inviato non interviene, ai Regolari è data facoltà di condurre l'esequie *sine pompa et recto tramite* alla loro chiesa. Dovendola condurre poi dalla loro chiesa al camposanto, non han bisogno d'invitare il parroco. Così la S. C. de' VV. e RR. 17 sett. 1880 *(Mon. Eccl.* Vol. II, P. III, p. 18), e 28 mar. 1887 e nel 1893 *in Sypontina (Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 124).

35. *Se la comunione pasquale può darsi ai non digiuni.*

D. Nella parrocchia X. quando si porta la comunione ai malati per soddisfare al precetto pasquale, la si dà pure a quelli che per grave bisogno presero qualche medicina. Che dire di questa usanza?

R. È quistione fra i TT. se per soddisfare al precetto pasquale si possa talvolta dare la comunione agl'infermi non digiuni. Alcuni negano; altri affermano (V. nostre *Consultaz. Mor.*, Cons. LI, n. 6). Ciò posto, se non si può ottenere la debita dispensa dalla S. Sede; nè la comunione può farsi ad ora più presta, ed anche notturna salvando il digiuno (V. Gury, *Comp.* T. II, n. 334), crediamo che si possa stare ai non pochi TT. (fra i quali il D'Annibale T. III, n. 290), i quali reputano lecita in tal caso la comunione ai non digiuni.

36. *Se la comunione ai non digiuni può darsi per infermità diuturna.*

D. In J. agli ammalati diuturni che non possono osservare il digiuno, la comunione si concede *ob devotionem, interdum*, cioè ora ogni quindici giorni, ora ogni otto, ed ora anche ogni tre giorni, adducendo che tale è la consuetudine.

R. I TT. non consentono generalmente che in una malattia non pericolosa di morte, benchè diuturna, si possa dare la comunione ai non digiuni (V. nostre *Consultaz.* l. c. n. 5, e Lehmkul T. II, n. 161). Perciò la prefata consuetudine è riprovevole. Nel caso nondimeno di una malattia diuturna, senza pericolo di morte, che impedisce il digiuno, si consiglia di chiedere la dispensa dal S. Officio, che suol concederla colla clausola *bis in mense* se trattasi di persone laiche, e *bis in hebdomada* se di religiose.

37. *Se nel Sabato Santo possa amministrarsi la Comunione in qualunque chiesa.*

D. È lecito amministrare la comunione nel Sabato Santo in chiese dove non si celebra la S. Messa?

R. Nel Sabato Santo è lecito amministrare la Comunione nella stessa messa solenne: " An liceat in Sabbato Sancto inter Missarum solemnia Sacram Eucharistiam fidelibus distribuere, et num per eamdem sumptionem sacrae Communionis praeceptum paschale adimpleatur? — Resp.: *Affirmative in utroque* „ (S. R. C. 22 mar. 1806 *in Tifernaten.* n. 2561 *E. N.*). Molto più è lecito amministrarla fuori della messa in qualunque chiesa. Non essendo però lecito celebrarsi neppure privatamente la S. Messa da chi ne abbia il privilegio prima del suono delle campane (S. R. C. 31 iul. 1821 *Resol. Dubior.* ad 2. n. 2616 *E. N.*), crediamo che neppur si possa prima del detto suono amministrare la comunione.

38. *Circa l'aumento dello stipendio delle messe.*

D. In H. è costume che lo stipendio delle messe aumenta oltre la tassa

diocesana, da' perchè il rettore della chiesa denunzia ai fedeli i chiesti sacrizii. Si chiede: 1° Può il detto rettore far suo l'aumento del detto stipendio? — 2.° Può almeno far ciò in virtù della consuetudine?

R. Siffatta usanza è abusiva, e però da condannarsi. Imperocchè lo stipendio deve andare tutto in benefizio del celebrante (V. nostre *Consultaz. Mor.* LX, n. 3), senza potersene ritenere parte alcuna.

39. *Se e quando una Dignità può sostituire il can. Penitenziere.*

D. Riccardo, can. penitenziere di A., chiamato ad insegnare in Seminario, ha ottenuto dalla S. C. del Conc. la dispensa dal coro *pro diebus et horis quibus ratione scholae impeditur*, coll'obbligo però che soddisfaccia o per sè o per altri all'obbligo della penitenzieria. Si chiede: 1.° Può Riccardo farsi sostituire da una Dignità? — 2.° Come deve intendersi quel *pro diebus et horis?*

R. Al 1.° Può farsi sostituire da quella Dignità, la cui presenza non sia necessaria al coro, p. e. per dirigere, o per intonare.

Al 2.° *Pro diebus et horis* deve intendersi che allora solamente Riccardo può godere della esenzione dal coro, quando è applicato all'insegnamento del Seminario: nei giorni, cioè, e nelle ore di tale insegnamento.

40. *Se il can. penitenziere debba sedere in confessionale cogli abiti corali.*

D. Perchè il canonico penitenziere, quando siede in confessionale, possa dirsi presente in coro e partecipare agli emolumenti, deve stare cogli abiti corali?

R. Non crediamo esserci quest'obbligo. Il canonico penitenziere può stare in confessionale cogli abiti di un confessore, cioè con cotta e stola. Può stare altresì cogli abiti corali e colla stola dove ci sia quest'uso. Si ascolti il De Herdt (*Pr. Cærit.* Cap. IX, § 2, n. VI.): " Poenitentiarius confessiones excipit, superpelliceo et stola violacea indutus, sicut Rituale Romanum praescribit; aliud enim pro ipso nullibi ordinatur, nec permittitur. Cum tamen Rituale superpelliceum et stolam in excipiendis confessionibus tantum praescribat, *præt tempus et locorum ferat consuetudo*; si ea existat consuetudo ut canonici in habitu chorali confessiones excipiant, ac stolam superimponant, eadem retineri potest. „

41. *Se, invece della lampada, pel Santissimo, possano usarsi lumini di cera.*

D. È lecito, per la lampada precettiva dinanzi al SS. Sacramento, usare dei lumini di cera da notte, sia per economia, sia per maggiore decenza, sia per assicurare la continuazione del lume, specie nel tempo invernale?

R. Nella odierna disciplina vuolsi osservare esattamente il disposto del Rituale che prescrive lampade ad olio innanzi al Santissimo, anche pei significati mistici dell'olio di oliva. Solo in caso di necessità si può tollerar dal Vescovo che si usi altr'olio e, per quanto più si può, estratto da sostanze vegetali. S. R. C. 9 iul. 1864 n. 3126 E. N. — *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 388 e. Nessuna concessione finora si è fatta, che noi sappiamo, perchè possa usarsi altro lume.

SULLA EREZIONE E SULLA CUSTODIA DEGLI ARCHIVII SACRI (1).

COSTITUZIONE DI BENEDETTO XIII.

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
Ad perpetuam rei memoriam.

1. Maxima vigilantia, quam maiores nostri in rerum suarum monumentis ad posterorum memoriam retinendis semper adhibuerunt, adeo testata, et passim literis tradita est, ut nostris verbis praedicari minime egeat; nihil enim frequentius in veterum patrum scriptis, sacrisque Conciliorum, et Ecclesiae sanctionibus legitur, quam scrinia, tabularia, archiva, conditoria, et armaria, a temporum, atque hominum iniuria servandis rerum gestarum documentis, chartis, diplomatibus, codicibus, instrumentisque, constructa; unde fides et veritas rerum ad successorum recordationem transmitti posset. Nec tantum veteres quidem Romani Pontifices antecessores nostri singularem hanc providentiam in custodiendis eiusmodi actis, et monumentis identidem ostenderunt; sed caeterarum quoque ecclesiarum pastoribus tantae rei gravitas maxime innotuit, propterea que rerum sibi creditarum testes literas ad instructionem futurorum summa fide servari voluerunt, quippe qui probe nossent quantae inde utilitates manarent. E recentioribus ecclesiasticae disciplinae reparator insignis, Beatus Carolus Borromaeus S. R. E. cardinalis, et archiepiscopus Mediolanensis in Concilio provinciali I. non uni suae, sed caeterorum etiam antistitum ecclesiis, sacrae suae metropoli contributis, summe cavit ob illarum iura sarta tecta servanda de archivis, et tabulariis in singulis episcopiis speciatim erigendis, peculiare canones, et sanctiones promulgeri statuens, quod, et nos tam gravem, et piam disciplinam prae oculis habentes, olim in Concilio nostro provinciali I. Beneventano, Deo favente, statuimus, maiorum exempla secuti, qui in suis constitutionibus non solum Romae, sed praecipue in universis regionibus, et civitatibus, Beati Petri Apostolorum principis temporali imperio subiectis, archiva, et tabularia erigi iusserunt, ne scripturae ad res publicas attinentes dispergerentur.

2. Quum vero ad aures nostras rumor pervenerit, in multis episcopatibus, et ecclesiis rem tam providam, utilemque non sine privato, et publico damno negligi: quod nisi opportuno remedio tollere satagamus, incommoda ecclesiarum facile in immensum crescent; nos ex debito pastoralis officii constitutionem a Pio V. antecessore nostro pro archivis sedium episcopalium utriusque Siciliae olim vulgatam, et fraudes, ac subreptiones scripturarum,

(1) Richiesti, pubblichiamo volentieri alcuni documenti pontificii che riguardano la erezione degli Archivii episcopali, delle chiese e dei luoghi pii, e le norme da osservarsi allorchè il Vescovo si allontana dalla diocesi, o viene a morte.

quae tempore sedium vacantium perpetrabantur, etiam respicientes, necessarium patavimus nonnullas alias ordinationes, et statuta his nostris Apostolicis literis, perpetuum robur habituris, edere tenoris sequentis, videlicet.

3. Ut omnes patriarchae, metropolitae, archiepiscopi, episcopi, et praelati inferiores, ordinarii locorum, nullius dioecesis, iurisdictionem episcopalem exercentes, in tota Italia, eique adiacentibus insulis, qui in suo palatio episcopali locum tutum, nec cuivis facile adeundum, pro servandis in eo scripturis ad dignitatem, et iurisdictionem episcopalem, sive ordinariam, mensam, et forum suae pertinentibus, non habent, statim de loco tantae rei destinando serio cogitent, in quo loco, tuto, congruo, non humescenti, undescripturis ipsis lapsu temporis pernicies ulla inferatur, loculi, plutei, et armaria, recipiendis scripturis, et codicibus apta, secundum instructionem italicam, inferius subiiciendam, disponantur, et diligenter clausa custodiantur. Quoad archiva, et tabularia olim erecta, iidem praelati pro sua vigilantia eorumdem statum sedulo recognoscant, illorum aptae capacitati, atque ordini, iuxta supradictam instructionem, ut quoad fieri potest, structura, et dispositio omnium archivorum sit uniformis, intra sex menses post harum publicationem, provisuri.

4. Hic idem terminus sex mensium iniungitur quibuscumque capitulis ecclesiarum cathedralium, et collegiatarum, tam insignium, ut locum opportunum, iuxta modum iam indicatum disponant in aliqua mansione cathedralis vel collegiatae ecclesiae, ubi commode serventur et custodiantur scripturae iura et statum eorumdem capitulorum respicientes. Seorsum vero armarium habeatur pro scripturis, ad iura et statum particularem ecclesiarum cathedralium et collegiatarum attinentibus. Volumus enim, ut archiva capitulorum ab illis, quae sunt ecclesiarum cathedralium et collegiatarum omnino distinguantur: ideoque in prospectu et facie sive anteriori parte cuiuscumque archivi, sive armarii exterius scribatur cuiusnam sit illud archivum, an scilicet ecclesiae, an vero capituli.

5. Haec observanda etiam praecipimus a quocumque abbate, priore vel superiore regulari cuiuscumque ordinis, etiam mendicantium, etiam Societatis Iesu, vel cuiuscumque instituti, etiam speciali nota digni, necnon hospitali. Beati Ioannis Ierosolymitani, scilicet pro dispositione, constructione seu constitutione archivi in loco apto, modo, quo supra, intra claustra propriae domus, monasterii, seu conventus: idemque omnino executioni mandandum curent abbatissae vel priorissae, et superiores cuiuscumque monasterii monialium et sacrarum virginum, domuumque piarum mulierum, quae conservatoria appellantur, quaeque per haec scripta non intendimus approbare. Similiter haec eadem constitutio nostra in construendis et custodiendis archivis observetur ab ecclesiis receptitiis, collegiis, seminariis, convictibus, congregationibus, confraternitatibus, hospitalibus, montibus pietatis, aliisque locis piis cuiuscumque generis, et quocumque nomine censeantur, sub administratione rectorum, ministrorum et officialium temporaneorum, sive perpetuorum existentibus.

6. Omnes iamdicti patriarchae, archiepiscopi, episcopi, ordinarii locorum et superiores regularium utriusque sexus, ut supra, postquam congesserint,

et clauserint, vel disposuerint scripturas in archivo extructo vel extruendo, omni diligentia et sollecitudine earumdem catalogum et inventarium conficiendum, et cum brevi singularum scripturarum synopsi et lemmate, vel summario describendum curent. Episcopi et ordinarii eumdem catalogum et inventarium a notario, seu cancellario curiae episcopalis vel ordinariae, aut, eo impedito, ab alia persona, per eum substituenda, confici curet coram seipsis seu vicario generali, vel alia persona ab iisdem substituenda: idemque catalogus et inventarium ab eodem notario seu cancellario singulis paginis subscribatur. Catalogus vero in fine totius operis a praelato, postquam ipse accurate et sedulo recognoverit singulas paginas diligenter conscriptas, fideliterque a notario seu cancellario propriae curiae, vel a persona ei substituta, exaratas, subscribatur. In seminariis autem episcopalibus archivum, ut supra, erigatur, et inventarium scripturarum per publicum notarium, ab episcopo, sive ordinario eligendum, qui non sit cancellarius curiae episcopalis sive ordinariae, conficiatur coram vicario generali aut alia persona ecclesiastica a praedictis ordinariis substituenda, et coram uno ex deputatis seminarii, ad horum beneplacitum, etiam alternis vicibus, cum subscriptione illius, qui eidem confectioni interfuerit, ut supra.

7. Catalogus et inventarium archivi capitulorum ecclesiarum cathedralium et collegiatarum, per archivistam, ut inferius dicetur, a capitulo eligendum, conficiatur coram duobus canonicis antiquioribus et peritioribus cathedralis et collegiatae eo ordine et subscriptione, quam supra memoravimus. Inventarium tamen et catalogus archivi ecclesiarum cathedralium et collegiatarum, distincti ab archivo capituli, per hominem a proprio episcopo sive ordinario deputatum, coram vicario generali vel persona ecclesiastica, ab ipsis ordinariis eligenda, necnon coram canonico antiquiore ecclesiae cathedralis vel collegiatae, appositis subscriptionibus eorumdem, conficiatur, ut supra. Inventaria et catalogi scripturarum, quae in archivis monasteriorum et locorum regularium servantur, eodem, quem diximus, ordine conficiantur per archivistam regularem ipsius monasterii seu conventus, ut inferius, eligendum, et coram abbate vel superiore monasterii et antiquiore ex monachis vel regularibus monasterii vel conventus: qui quidem abbas vel superior suam subscriptionem adponere debeat.

8. In monasteriis monialium, inque domibus piis, quae conservatoria nuncupantur, inventarium et catalogus conficiatur et subscribatur, ut supra, per hominem ab episcopo sive ordinario deputatum, coram proprii monasterii confessario, et abbatissa vel priorissa, sive superiora, et vicaria.

9. In ecclesiis conventualibus seu receptitiis, collegiis et seminariis, secus a seminariis episcopalibus, ut supra, memoratis in convictibus congregationibus, confraternitatibus, hospitalibus, montibus pietatis, aliisque locis piis, ut supra, inventarium et catalogus coram primo officiali et camerario cum eorum subscriptione per archivistam, si ibi erit, alias per virum idoneum, ab administratoribus eorumdem locorum deputatum, conficietur.

(Continua)

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Gennaro — F. Lucii Ferraris Promptae Bibliothecae Supplementum, continens recentiora Acta S. Sedis et recentiores resolutiones ac decreta Ss. Romanarum Congregationum edidit Januarius Bucceroni e Societate Iesu Totius operis Tomus Nonus Romae, ex typ. polygl. S. C. de Propag. Fide, 1899.

Questo Volume compie l'ultima edizione del Ferraris, fatta coi tipi della S. C. di Propaganda; ed è degna continuazione di quella grande opera. Niuno meglio del chiariss. P. Bucceroni poteva compilarlo, la cui vasta dottrina è nota a tutti e lo attestano le tante opere da lui pubblicate. In ben dugentosessantadue articoli vanno ivi contenute le quistioni di sacre scienze svolte in questi ultimi tempi con tutti gli atti e le dichiarazioni della S. Sede, che hanno attinenza ad esse. Questo Volume può stare anche da sè, formando un repertorio opportunissimo delle indicate materie: ma per chi possiede l'opera del Ferraris rendesi necessario; giacchè la detta opera senza questo volume torna affatto incompleta, e mal corrisponde al bisogno degli studiosi. — La edizione è in 4.° grande in caratt. elzeviriani di pag. 662, ed è vendibile presso la detta tipografia di Propaganda.

Giobbio Adolfo Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica, dettate nella Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastici da Mons. Adolfo Giobbio dott. in filos., sacra Teol. ed ambo le Leggi e professore Roma, tip. Vaticana 1899. — In gr. 8.° di pag. 570.

Quest'opera dotta ed elegante riempie una lacuna da tutti ormai riconosciuta. Non esisteva ancora un corso di diplomazia ecclesiastica che raccogliesse in un corpo completo le dottrine tutte riguardanti le relazioni della Chiesa cattolica con gli Stati. Non bastavano infatti nè il solo diritto pubblico della Chiesa, nè il solo diritto internazionale, di cui scrissero molti dotti e chiari Autori. Era d'uopo che il primo si contemperasse al secondo e si stabilissero le vere norme pratiche onde la Chiesa deve regolare i suoi rapporti colle altri nazioni. E questo ha felicemente compiuto il chiariss. Mons. Giobbio nel libro annunziato. Egli divide l'opera sua in due parti, considerando la diplomazia come scienza e come arte. Nella prima reca le più rette e precise nozioni del diritto pubblico ed internazionale della Chiesa; nella seconda fa la storia di esse norme narrandone la pratica applicazione nei diversi secoli. Ogni cosa procede con profondità e lucidezza di dottrina, e con metodo logico e chiarissimo. Interessante soprattutto è il capo riguardante il personale diplomatico, sì civile e sì ecclesiastico, di cui si designano i diritti e i doveri in tutte le attinenze anche più minute, come nelle precedenze e nel cerimoniale: cose da molti ignorate, e che pur fa d'uopo conoscere per ben intendere cotal disciplina. Noi congratulandoceno coll'illustre Autore, facciamo voti che quest'opera interessante ed originale si abbia amplissima diffusione segnatamente, in questi giorni in cui i sacrosanti diritti della Chiesa e del Romano Pontefice sono o ignorati o

misconosciuti. — Deposito generale presso la libreria di F. Pustet in Roma, piazza Fontana di Trevi, 81-85.

Mazzella Mons. Orazio — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae, quas habebat Camillus Cardinalis Mazzella tractatibus qui deerant locupletatae, auctore Horatio Mazzella Philosoph. ac Theol. doctore Archiep. Rossanen. - Vol. II, complectens tractatus de Deo Uno ac Trino et de Deo Creante – Editio altera – Romae, Desclée etc., 1900.

A pag. 425 del precedente Vol. demmo conto di queste nuove instituzioni di Mons. Mazzella, e ne facemmo rilevare i pregi singolari. Il secondo tomo che ora annunziamo conferma ad esuberanza quel nostro giudizio, ed ha cose che lo raccomandano in modo specialissimo. Tutte le quistioni odierne che riguardano Dio, gli Angeli e la Creazione trovano qui un'ampia esposizione, tenendosi presente il più ed il meglio di quanto s'è scritto dagli autori moderni e sceverandosi con esatti criterii il vero dal falso. Cotali quistioni, più che le antiche e solamente storiche, vogliono ben discutersi oggidì, essendo cose di che tutti parlano ed a cui gli ecclesiastici non devono essere estranei. E da questo volume raccogliesi quanto su tali materie basti ad un colto sacerdote purchè possa difendere la vera dottrina dalla falsa scienza odierna. Non possiamo perciò non raccomandare calorosamente questo corso teologico, dotto, chiaro, opportunissimo quant'altro mai, e proporlo a tutt'i Seminarii, a tutti i sacerdoti ed a quanti bramano erudirsi non leggermente della vera dottrina teologica secondo il bisogno dei tempi nuovi. — Questo Volume II, come il precedente, trovasi vendibile in Roma presso la libreria Desclée via S. Chiara 20-21 pel prezzo di L. 4.

Pizzicaria Pietro — Un tesoro nascosto; ossia Diario di S. Veronica Giuliani, religiosa cappuccina in Città di Castello, scritto da lei medesima, pubblicato e corredato di note dal p. Pietro Pizzicaria d. C. d. G. — Vol. IV — Prato, tip. Giachetti, 1899 – In 16.° gr. di p. 912.

Demmo conto di quest'opera quando se ne pubblicò il primo Volume. In essa contengonsi relazioni di grazie intime e straordinarie che S.ª Veronica Giuliani, ebbe da Dio e che astretta dalla obbedienza, mise in iscritto. Sono cose veramente eccelse e celestiali che edificano e commuovono, e non solo traggono ad ammirare le meraviglie di Dio, in questa sua serva fedele, ma eccitano altresì nell'animo salutari ed efficaci risoluzioni. In questo volume spicca soprattutto lo spirito di mortificazione della Santa e del suo acceso desiderio al patire, di che sovente il suo Sposo celeste le dava occasioni con largheggiare su di essa di pene e di contraddizioni: ed ella le accoglieva tutte con giubilo sempre, dolendosi quando talvolta se ne vedeva priva. La sua lettura perciò non può non tornare di efficacissimo conforto nelle amarezze della vita, e sarà di stimolo potente ad amare le croci e le mortificazioni per Dio. Noi non facciamo che raccomandare sempre più la diffusione di quest'opera preziosa, che a tutta ragione s'intitola *un tesoro nascosto*. — Questo volume IV costa L. 4 presso il Direttore della tipografia in Città di Castello. I primi tre volumi costano L. 10.

Segna Card. Francesco - De Ecclesiae Christi Constitutione et Re-

gimine. auctore Card. Francisco Segna - Romae ex officina Forzani et socii, 1900.

Niuno creda che questo libro contenga qualche sunto dei soliti corsi di Teologia fondamentale o di diritto pubblico ecclesiastico: è anzi una trattazione originale e dottissima che riempie una lacuna nei soliti corsi anzidetti. Per lo più infatti nei Luoghi Teologici si suol trattare del Fondatore. delle note, delle proprietà della Chiesa e di altre cose simili: non però, quanto sia necessario, del nesso fra la Chiesa e la predicazione degli Apostoli, per forma che risulti chiaramente e indiscutibilmente dimostrato, dalla detta predicazione e non più tardi, la Chiesa aver esplicata la sua forma e il suo regime che custodì inalterato nel progresso dei secoli. Eppure intorno a ciò non mancano errori gravissimi presso i protestanti anche oggidì. che si divulgano a danno della vera dottrina. Uno di questi è il Lipsio che nel 1869 pubblicò uno scritto in cui tentò dimostrare che il regime episcopale non da G. Cristo, nè dagli Apostoli ebbe origine. ma fu introdotto di poi pian piano per gl'intrighi ambiziosi di chi presedeva ai Collegi dei Presbiteri. Contro di questo scritto insorse già l'E.mo Segna con una dotta tesi accademica *De successione priorum Romanorum Pontificum,* edita in Roma l'anno 1897. Ma egli non fu contento di ciò. Ha voluto trattar l'argomento da un punto di vista più largo. esaminando le origini del Cristianesimo come le hanno descritte i Ss. Padri più antichi e come risultano dai più vetusti monumenti. donde ha ricavate conseguenze trionfanti contro il predetto errore e contro ogni altra fallacia che possa mettersi in campo intorno a tal materia. Questo libro perciò è un trattato nuovo. profondo, eruditissimo che pone in luce meridiana, la costituzione ed il regime della Chiesa trarre origine direttamente da Gesù Cristo ed essersi svolti dagli Apostoli così come pervennero fino a noi. È un gran servizio questo che il dotto ed eminente Scrittore fa alla verità cattolica. rendendosi così benemerito soprammodo degli studii sacri. Si affrettino tutti ad acquistare quest'opera importantissima che per vantaggio degli studiosi, il munifico Autore fa cedere al tenue prezzo di **L. 3,75 presso Federico Pustet in Roma, Fontana di Trevi.**

Nervegna Giuseppe — De Iure practico Regularium, auctore Rev. P. D. Iosepho Nervegna. Antistite urbano in Romana Curia Advocato et Academiae Theologicae de Urbe inter censores emeritos decano — Romae, ex typ. Gentili 1900.

Autore di questo libro è Mons. Giuseppe Nervegna,che da ben trentaquattro anni esercita strenuamente l'officio di Segretario della S. C. sulla Disciplina Regolare. Basta ciò per dimostrare quanto autorevole e sicura sia questa trattazione del Diritto dei Regolari, e quanta utilità possano tutti ricavarne. Tanto più che in essa non si divaga molto in disquisizioni teoretiche, ma tutto è fior di pratica, raccolta dal diuturno esercizio di quello importantissimo officio, che dà norma e lume per ogni caso, massime nei tristi tempi che corrono, così avversi agli Ordini Regolari. In tre libri è divisa la trattazione: il primo parla *dei Novizii:* il secondo *dei Professi;* il terzo dei *Secolarizzati, dei Discacciati, dei Fuggitivi, degli Apostati e di Coloro che passano ad altra Religione.* Tutto è provato a punta di documenti, molti dei quali fin qui non conosciuti; e tutto esposto con chiarezza ammirabile. Non crediamo siavi alcuno che non voglia avvantaggiarsi di questo libro così opportuno e così autorevole. Costa L. 5 in Roma presso il Palazzo della Cancelleria Apostolica, e in via della Cuccagna, n. 3, p. 2.°

CRONACA GOVERNATIVA.

Opera pia, affidata al parroco, da concentrare — Quando il fondatore ha disposto che ogni anno il suo erede deve dare una dote ad una ragazza povera da estrarsi a sorte dall' arciprete pro tempore fino a che vi sarà l' ultimo superstite del suo erede universale, detta disposizione non può considerarsi come un semplice onere patrimoniale imposto all' erede, ma è una vera istituzione pubblica di beneficenza; nè vale l' opporre che manca la perpetuità e il patrimonio, poichè se è vero non potersi concepire un' istituzione di beneficenza senza una dotazione che provvede all' adempimento dello scopo caritativo, è però anche vero che per dotazione s' intende non solo un patrimonio composto di beni o di capitali, ma anche una rendita od un semplice assegno di una somma da pagarsi periodicamente come onere imposto dal testatore ai suoi eredi.

Nè vi fa ostacolo la mancanza di perpetuità del suo fine e del suo ordinamento, perchè questa perpetuità non si deve intendere in senso assoluto, ma tale soltanto da assicurare la durata dello scopo; e gli enti morali per essere tali debbono avere un ordinamento stabile e uno scopo durativo e non risultare da un fatto passeggiero e precario, avere invece un' esistenza che oltrepassi i brevi termini della vita dell' uomo.

È poi inammissibile la pretesa dell' erede di ritenersi le doti non pagate sia per la morte prematura delle sorteggiate, sia per la non verificatasi condizione del matrimonio, perchè si violerebbe la volontà del fondatore a danno della pubblica beneficenza *(Parere Cons. Stato, Sez. Int , 2 marzo 1900, adott. — Sommino : Fondazione Terenzi). (Man. degli Amm.* an. 39°, p. 139).

Confraternite capaci di accettar legati per beneficenza. Competenze — L' aver omessa la pubblicazione dell' avviso ai successibili *ex lege*, prescritta dall' art. 3 del regolamento 26 luglio 1896, non può dar luogo alla nullità del Decreto prefettizio autorizzante una Confraternita all' accettazione di un lascito, qualora gli eredi naturali del testatore abbiano in realtà conosciuto il testamento impugnandolo avanti l' autorità giudiziaria, ed, avuta notizia del Decreto suddetto, abbiano proposte in termine utile le loro ragioni davanti la IV Sezione del Consiglio di stato avverso di esso.

Una Confraternita ha i requisiti per potersi considerare istituzione pubblica di beneficenza, se anche la beneficenza non è lo scopo precipuo, ma vi appare come un' eventuale contingenza e si eserciti verso gli stessi confratelli.

Per l' art. 1.° del regolamento 5 febbraio 1891, coordinato con l' art. 44 della legge 17 luglio 1890, al Ministero dell' interno spetta dirimere i conflitti con altri Ministeri intorno al carattere di opera pia che si attribuisca ad un ente morale, e risolvere le contestazioni che qualche corpo morale intendesse sollevare intorno alla propria natura; non già di conoscere delle opposizioni mosse dai privati contro il conoscimento di un ente quale Opera pia, avendo su tali opposizioni competenza a pronunziarsi il Prefetto.

Qualora la capacità di una Confraternita a succedere sia stata riconosciuta dall' autorità giudiziaria in sede di appello, l' autorità amministrativa non

può mettere in dubbio la legale esistenza dell'ente, poichè la sentenza fa stato sino a che non sia revocata in Cassazione.

Equivale a riconoscimento legale la lunga, palese e riconosciuta esistenza *di fatto* dei corpi morali.

Non rientrano nella competenza amministrativa le indagini sullo stato mentale dei testatori e sulle probabili loro vere intenzioni, nè le ricerche circa l'origine dei beni caduti nella successione ed i motivi dell'esclusione dei successibili *ex lege*.

L'autorità amministrativa, nell'autorizzare i corpi morali ad accettare lasciti, può aver riguardo ai parenti esclusi dalla successione: ma ciò solo in via di eccezione, come quando si riconosca che i primi bisognosi di soccorsi siano i parenti stessi del testatore.

Non sono fini illeciti in una Congregazione lo incremento dell'istruzione ecclesiastica dei sussidii spirituali e temporali agli ecclesiastici che la compongono. *(Dec. 1.ª Sez. Cons. Stato, 9 giugno 1899, est. Pantaleone. — Auletta ed altri c. Prefetto di Napoli e Congregazione dei Preti pei casi morali in Frattamaggiore). (Man. degli Amm.* l. c. p. 159).

Opera pia elemosiniera non concentrabile — Va esente dal concentramento l'Opera pia in cui la distribuzione è subordinata ad un atto meramente religioso qual è la prova del ricevuto Viatico. *(Parere Cons. Stato. Sez. Int., 16 febbraio 1900, adott. — Cagliari; Legato Alziator). (Man. degli Amm.* l. c. p. 199).

Opere pie autonome col medesimo scopo se debbano raggrupparsi o concentrarsi — Quando un'Opera pia elemosiniera autonoma ha identico scopo di un'altra, non è il caso di procedere al loro raggruppamento ma è più conforme alla legge il concentramento della medesima nella Congregazione di carità locale. *(Parere Cons. Stato. Sez. Int., 20 marzo 1900, adott. — Genova: lascito Grimaldi). (Man. degli Amm.* l. c. p. 199).

Quando si decade dalla dote di un'opera pia — È necessario prescrivere nello statuto di un'opera pia dotale i casi nei quali per indegnità o per non seguito matrimonio entro un certo termine, si decade dalla dote, e questi casi dovrebbero essere la notoria cattiva condotta giusta certificato del Sindaco, la condanna per uno dei reati previsti dall'art. 22 della legge comunale e il non seguito matrimonio entro il 40.º anno di età. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 marzo 1900, adott. — Congreg. Carità Volpago). (Man. degli Amm.* l. c. p. 200).

Se nelle opere pie dotali una domestica si consideri come artigiana — Quando nello statuto di un'Opera pia sia stabilito che le concorrenti alle doti devono essere *artigiane*, non si può ammettere una *domestica* o *donna di casa*, perchè questa non può dirsi artigiana nè nel significato tecnico della parola, nè nell'uso del comune linguaggio. *(Parere Cons. Stato, Stato Sez. Int., 27 marzo 1900, adott. — Commessaggio: Fondaz. Orioli). (Man. degli Amm.* l. c. p. 200).

Se richieggasi il voto del Consiglio comunale per le modificazioni degli Statuti di opere pie — Giusta l'art. 138 del Regol. amm. sulle O. P. 5 febbraio 1891, non è necessario il voto del Consiglio comunale sulle

proposte di modificazioni agli statuti organici della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, quando tali modificazioni consistano nell'aggiunta di articoli allo statuto stesso per coordinare le dispozioni con quelle sancite dall'art. 32 della legge 17 luglio 1899. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 12 gennaio 1900, adott. — Spedale di Vailato). (Man. degli Amm.* l. c. p. 200).

Termine per la celebraz. del matrim. civile dalle pubblicazioni — Il termine dei 180 giorni stabilito dall'art. 77 del Codice civile per la celebrazione del matrimonio decorre dal giorno della seconda pubblicazione, non già dai tre giorni posteriori a tale seconda pubblicazione pei quali vi è divieto di matrimonio. È quindi in contravvenzione l'ufficiale dello stato civile che celebrò il matrimonio dopo decorsi i suddetti 180 giorni computando dalla seconda pubblicazione, benchè non lo siano ancora partendo dai tre giorni successivi. *(Cass. Roma, 15 gennaio 1900, est. Locci Selis. — Ric. Pizzorno). (Man. degli Amm.* l. c. p. 214).

Il municipio nei trasporti funebri — Per gli art. 17 e 20 del regolamento generale di polizia mortuaria approvato con R. Decreto 25 luglio 1892 il servizio delle pompe funebri non può essere monopolizzato dal Comune, il quale è solo chiamato ad esercitare una sorveglianza su di esso ed a riconoscere se i mezzi di trasporto che le famiglie dei defunti od anche un impresa adibiscano a tale scopo rispondano alle condizioni di legge sotto l'aspetto sanitario e civile.

L'atto illegale ed arbitrario del rappresentante del Comune, che negò l'autorizzazione senza legittimi motivi pei carri funebri presentati, e con altri provvedimenti rese impossibile o difficile l'esercizio dell'industria, causando un danno, dà luogo ad azione di risarcimento. *(App. Roma, 1.° febbraio 1900.— Comune di Roma c. Impresa Raveggi). (Man. degli Amm.* l. c. p. 214).

Il dazio consumo nei collegii-convitti — Le distribuzioni di vino e di altri generi che hanno luogo nei collegi di educazione sono esenti da dazio, anche se gli alunni corrispondono una retta. *(Cass. Roma, 19 marzo 1900, est. Baudana Vaccolini. — Barberis c. Jommi). (Man. degli Amm.* l. c. p. 215).

Opere pie scolastiche riformate sulle pratiche religiose — Quando dalle tavole testamentarie risulti che si volle dare vita ad una pubblica fondazione scolastica e che la scuola venne foggiata sotto il tipo di pubblica istruzione elementare, accoppiandosi alla coltura intellettuale le pratiche religiose, è logico che dovendosi riformare lo statuto, deve la scuola stessa, in tale riforma, regolarsi sulla base dei moderni ordinamenti.

Rispettato lo scopo didattico, non può dirsi violata la volontà del testatore, rendendo facoltativo ciò che era d'ordine ed obbligatorio in tema di funzioni religiose.

Nemmeno possono dirsi violate le tavole testamentarie per una più razionale divisione delle funzioni didattiche da quelle amministrative affidate all'Amministrazione comunale.

Non possono dai privati sollevarsi eccezioni che riguardano i terzi e cioè l'onere alla finanza comunale, nè la 4.ª Sezione può preoccuparsi di possibile rivendica da parte dei terzi. *(Dec. 4.ª Sez. Cons. Stato, 30 giugno 1899,*

est. Vanni. -- Borri e Nanni c. Min. P. Istruzione e Comune di Granaglione). (Man. degli Amm. l. c. p. 219).

CRONACA RELIGIOSA.

(31 Maggio 1900)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni - Domenica delle Palme, 8 u. s. nella Sala del Trono del Palazzo Apostolico al Vaticano alla presenza di S. S., della sua nobile Corte, di Mons. Panici Segret. della S. C. dei Riti, degli E mi Cardinali Parocchi, Aloisi-Masella, Ledochowski, dei Ponenti delle cause, e di quasi tutti gli Ufficiali della S. C. dei Riti furono promulgati cinque decreti.

Il primo ed il secondo sopra tre miracoli, e sul *Tuto* per procedere alla solenne canonizzazione della B. Rita da Cascia, Professa dell'Ordine Romitano di S. Agostino. Al dubbio: *An et de quibus miraculis constet in casu, et ad effectum de quo agitur?* fu decretato: *Constare de tribus miraculis: de primo: Odoris qui ad exurias B. Ritae efflatur maxime quum ad eiusdem invocationem prodigia patrantur, et mire modo diffunditur; de altero: Instantaneae perfectaeque sanationis puellae Elisabeth Bargamini a coniunctivae oculorum membranae purulenta inflammatione, secuta cheratite pannosa et ozenite; de tertio: Instantaneae perfectaeque sanationis Cosmae Pellegrini a gastro-enterite catharrali chronica, ab hemorroidali affectione, et chronica, item gravique anemia.* Pel secondo al dubbio: *An, stante approbatione trium miraculorum Tuto procedi possit ad solemnem eiusdem B. Ritae canonizationem?* fu definito: *Tuto procedi posse ad solemnem B. Ritae a Cascia canonizationem.*

Il terzo decreto riguarda il *Tuto* per la canonizzazione di 77 martiri della Cina, del Tonchino, e della Cocincina, fra i quali figurano i Venerabili Taurin Dufresse, Doumolin, Delgado, Henares, Clet, e Giovanni da Triora. Ed al dubbio: *An stante decreto declarationis martyrii, cuiusque causa et signorum seu miraculorum ipsum martyrium illustrantium, Tuto procedi possit ad eorumdem Servorum Dei beatificationem?* fu dichiarato: *Tuto procedi posse ad eorumdem VV. Servorum Dei Beatificationem.*

Il quarto decreto riguarda la dichiarazione del martirio dei VV. P. Dionisio della Natività, e F. Redento della Croce, Carmelitani: ed al dubbio: *An stante decreto declarationis martyrii, cuiusque causa et signorum seu miraculorum, ipsum martyrium illustrantium, Tuto procedi possit ad solemnem eorumdem VV. Servorum Dei beatificationem:* fu sancito: *Tuto procedi posse ad VV. Servorum Dei P. Dionysii a Nativitate et F. Redempti a Cruce solemnem beatificationem.*

L'ultimo decreto è sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Suor Maria Crescenza Hoss del Terz'Ordine di S. Francesco nel Monastero di Kaffbuiano. Sul dubbio: *An stante approbatione duorum miraculorum Tuto procedi possit ad solemnem Ven. Servae Dei Mariae Crescentiae Hoss beatificationem?* fu definito: *Tuto procedi posse ad solemnem Ven. Servae Dei beatificationem.*

Solenne canonizzazione de' BB. Gio. Battista Lasalle e Rita da Ca-

scia — Il dì 24 Maggio 1900 fu uno de' giorni più fausti della Chiesa Cattolica e dell' immortale Pontefice Leone XIII, che nella sua florida longevità sì provvidenzialmente la governa. In mezzo ad una immensa moltitudine di persone (circa 60 mila) qui venute può dirsi da ogni punto dell' orbe, il S. Padre, circondato dal Sacro Collegio, da circa dugento fra Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, dalla Prelatura Romana e dalla sua Nobile Corte, premesso il Concistoro semipubblico, nel quale i Cardinali e moltissimi Vescovi espressero il voto favorevole, procedette con tutta la maestà de' sacri riti alla solenne canonizzazione de' Beati Gio. Battista Lasalle fondatore de' Fratelli delle Scuole Cristiane e Rita da Cascia monaca dell' Ordine di S. Agostino.

Dal Palazzo Apostolico Vaticano la processione lunga e splendida formata di ogni ordine di corpi morali e di dignitarii, si avanzò salmeggiando a passi lenti nella Basilica di S. Pietro, addobbata con luminarie a cera e con fiaccole elettriche da formare un incanto.

Giunto il S. Padre sul trono, collocato presso l' altare della Confessione, e prestatagli obbedienza dal Sacro Collegio, fu fatta una triplice postulazione con cui domandavasi *instanter, instantius, instantissime* poi due Beati l' onore della canonizzazione. Alle due prime postulazioni il Sommo Pontefice fe' rispondere che occorrevano le preghiere de' Santi ed i lumi dello Spirito divino. Furono perciò cantate prima le litanie de' Santi e poscia l' inno dello Spirito Santo. Finalmente dopo la terza postulazione Sua Santità pronunziò *ex cathedra* la seguente solenne definizione:

" Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catho-
" licae et Christianae Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Iesu
" Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra: matura delibera-
" tione praehabita, et Divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium
" Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum
" et Episcoporum in Urbe existentium consilio, Beatum Iohannem Baptistam
" de La Salle Confessorem et Ritam a Cassia Monialem professam Ordinis
" Aeremitarum Sancti Augustini, Sanctos esse decernimus, et definimus,
" ac Sanctorum cathalogo adscribimus; statuentes ab Ecclesia Universali
" illorum memoriam quolibet anno die eorum natali, nempe Iohannis Bapti-
" stae die decimaquarta Maii, et Ritae die vigesimasecunda eiusdem mensis
" pia devotione recoli debere: in nomine Pa ✠ tris, et Fi ✠ lii, et Spiri-
" tus ✠ Sancti. Amen. „

Accettata questa definizione ed ordinatane la redazione degli atti, furono rese grazie a Dio col canto del *Te Deum*, a cui rispose la immensa moltitudine ond' era stipato il sacro tempio.

Seguì poi il solenne Pontificale, celebrato dall' E.mo Card. Oreglia di S. Stefano Decano del S. Collegio, al quale il Papa prese parte colla rituale assistenza. Dopo l' Evangelo fu pronunziata una forbita omelia latina dal Segretario dei Brevi a' Principi, in nome di Sua Santità, e dopo l' offertorio furono presentati, al S. Padre mistici doni di ceri, di pani, di vino, di colombi, di tortore e di svariati uccelletti.

Nelle ore pomeridiane la Basilica di S. Pietro rimase aperta ed illuminata come nel mattino, ed una folla compatta di pii fedeli succedentivi gli uni

agli altri in tutte le ore la visitava. Nella sera una splendida illuminazione rallegrava la facciata della Basilica e tutto il portico, mentre la piazza, assiepata di popolo offriva uno spettacolo di santa gioia e di esultanza.

Anno Santo. Pellegrini al Vaticano — Il 7 u. s. nella Cappella Sistina il S. P. ricevè un gruppo di pellegrini polacchi della Congr. Mariana di Teschen, un altro gruppo di pellegrini della Moravia, e circa cento marinai cattolici americani della nave scuola Dixie con sei ufficiali ed il loro cappellano, tutti venuti a Roma per l'anno Santo.

Domenica 15 (Pasqua) nell' Aula soprastante al Portico della Basilica Vaticana ricevè diversi gruppi di pellegrini. Uno di Stuttgarda, preseduto dal Sig. Muller, un altro di Tunisini con a capo Mons. Tournier, ed un terzo della Diocesi di Troyes preseduto dal Sig. Rolland. Erano con essi circa quattromila persone appartenenti alla colonia straniera, principi, conti, diplomatici e signori dell' alta aristocrazia.

Il 20 detto nella Basilica Vaticana furono ricevuti dal S. Padre circa 15 mila pellegrini beneventani, bergamaschi, bresciani, napoletani, viterbesi, e piemontesi, preseduti dal Card. Portanova, e da 32 Vescovi delle diverse Diocesi, colle bandiere ed i labari delle Associazioni cattoliche.

Il 25 nella detta Basilica ricevè i pellegrini delle Puglie, della Boemia, di Fiesole, di Modigliana, di Civitavecchia e Corneto, ed un gruppo di pellegrini di Bordeaux, preseduti dai rispettivi Vescovi. Erano più di cinquemila persone, ed altrettanti di romani e forestieri stipavano il vasto tempio per assistere al ricevimento.

Il 27 nella stessa Basilica ricevè il pellegrinaggio di Firenze con a capo l' Arciv. Mistrangelo con varii canonici di quella Metropolitana : erano circa cinquemila persone.

Il 29 anche a S. Pietro furono ricevuti i pellegrinaggi Austro-Ungarico, Belga e Marchegiano, che si componevano di circa 7500 persone. I gruppi dei pellegrini erano preseduti dall' E.mo Card. Arciv. di Malines, e dai proprii Arciv. e Vesc. ch' erano circa 20. Vi era una rappresentanza della nobiltà viennese, ungherese, belga, e della Camera dei magnati. Nella Basilica erano i fiorentini ed immenso popolo da sorpassare il numero di 25 mila persone, compresi i pellegrini.

Il 3 sp. nel detto tempio ricevè il S. Padre i pellegrini milanesi, toscani, di Gaeta e di Terracina con a capo i Vescovi di Arezzo, di Gaeta, e del Vesc. ausiliare di Milano, un gruppo di pellegrini di Limonges col loro Vescovo, ed un altro di Scozzesi col Vesc. di Aberdeen : in tutto oltre ottomila persone.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato nominare l' E.mo Card. Pietro Respighi (già Arcivescovo di Ferrara) Vicario Generale e Giudice Ordinario della Romana Curia.

Con altri biglietti il S. Padre ha nominato : Mons. Francesco Sogaro, Arciv. di Amida, Segretario della S. C. delle Indulgenze : Mons. Ludovico Grabrinski Segretario della S. C. Cerimoniale : Mons. Respighi, Vice-Segret. della stessa.

Con altri biglietti ancora sono stati annoverati : l' E.mo Card. Mathieu

fra i porporati componenti la S. C. dei Vescovi e Regolari, l' E.mo Cassetta fra i Visitatori Apostolici dell' Ospizio dei Catecumeni.

Finalmente con altri biglietti sono stati nominati: l' E.mo Ferrata Protettore del Monastero di S.ª M.ª dei Sette Dolori: e l' E.mo Vives y Tuto Protettore delle Suore Betlemite figlie del S. Cuore di Gesù.

Cardinale defunto — È morto a Salisburgo l' E.mo Cardinale Haller, Arciv. di quella Città. Nato in S. Martino Passeria, Diocesi di Trento, il 30 aprile 1825, fu creato Cardinale col titolo di S. Bartolomeo all' Isola nel Concistoro del 29 Nov. 1895. Apparteneva alla SS. CC. dei Vesc. e Regol., del Concilio, delle Indulgenze e S. Reliquie, e degli Studii.

Il novello Vicario di S. S. a Pompei — Domenica 29 u. s. l' E.mo Card. Prisco prese possesso del nuovo ufficio di Vicario di S. Santità nel Santuario di Pompei, ove si ebbe entusiastica accoglienza, e tutti gli onori dovuti all' alta Sua carica e dignità.

Archeologia cristiana — Il 18 u. s. a Roma nell' Aula massima dell' Apollinare si è tenuto il 2° Congresso internazionale di Archeologia cristiana sotto la presidenza dell' Abate Duchesne. Un forbito discorso d' inaugurazione fu pronunziato dall' E.mo Parocchi in latino: il programma è stato svolto in francese dal Presidente. Erano presenti 10 Cardinali, numerosi Vescovi, Prelati, dignitarii della Corte Pontificia, quasi tutti gli ambasciatori esteri, e le rappresentanze di tutte le scuole ed accademie di Archeologia. Si svolsero i seguenti temi: antichità cristiane primitive — quelle mediovali occidentali ed orientali — liturgia — epigrafia — letteratura — archeologia, didattica ed altri ancora. Parlarono applauditissimi l' E.mo Rampolla, Mons. Crostarosa, Mons. Bulic., ed i professori Botti, Benigni, P. Grisar gesuita, Muller, Viola ed altri col Comm. Marucchi. Fu chiuso il 23, e nel giorno seguente si celebrò una festa al Cimitero di Priscilla, ed all' Apollinare vi fu un trattenimento letterario e musicale in onore dei congressisti.

Conversione — Si è convertito al cattolicismo il Capitano Arturo Mac Kingley, nipote del Presidente degli Stati Uniti di America.

Necrologio — Sono morti: Mons. Ermanno Gleich, Vesc. tit. di Mallo suffraganeo dell' Arciv. di Breslavia; Mons. Pietro Bouvier, Vesc. di Moutiers; Mon. Enea Mac Donald, Arciv. di Edimburgo, e Mons. Severino Morawski, Arciv. di Leopoli.

CRONACHETTA POLITICA.

— Con regio decreto del 5 u. s. fu revocato il decreto-legge del 22 Giugno 1899 sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. L' Estrema sinistra fece pubblicare sui giornali un manifesto al paese, il quale è una violenta requisitoria contro i provvedimenti politici, ed una giustifica dei mezzi adoperati per combatterli.

— Continuando nella Camera l' ostruzionismo con tumulti e insolenze, si riputò necessario ritoccare il regolamento affine d' impedire siffatti abusi.

Quando ciò fu proposto in parlamento, i deputati di Estrema sinistra protestando se ne uscirono in massa. I rimanenti, in maggioranza, l'approvarono. Come però si fu ad attuare il nuovo regolamento, i contrarii gridarono *abbasso* al Presidente Colombo, e fecere tali urli e schiamazzi che, non potendosi andare innanzi, la Camera fu prorogata e poi sciolta, e indette le generali elezioni pel 3 del prossimo giugno.

— Si sono inaugurati in Napoli il Congresso contro la tubercolosi, ed il primo congresso per la educazione fisica coll'intervento di Re Umberto, della Regina, del Principe di Napoli, del Ministro Baccelli, senatori, deputati, e rappresentanti dei governi esteri.

— Continua la peste nelle Indie. In una sola settimana sono morte ben quattromila persone!

— Un gravissimo attentato fu commesso contro il Principe di Galles, proveniente da Calais, e diretto a Colonia. Alla stazione di Bruxelles, mentre stava per ripartire il treno, un anarchico, a nome Silipo di 16 anni, dal marciapiede tirò due colpi di rivoltella contro di lui, senza colpirlo. L'aggressore fu arrestato, e tutt'i Sovrani indirizzarono telegrammi di congratulazioni al Principe pel pericolo scampato.

— Non accenna a finire la guerra nell'Africa del Sud. Una missione boera va in giro per ottenere da qualche potenza un arbitrato per la pace. In alcuni scontri gl'inglesi sono stati sconfitti con perdite, in altri han conquistato vantaggiose posizioni. Si calcola che finora fra i morti di malattia, gli uccisi ed i prigionieri gl'Inglesi han perduto 70 mila soldati.

— Il Presidente della Repubblica francese, accompagnato da tutt'i ministri, in carrozza di gala il 24 u. s. andò nella sala delle feste, e dopo essersi eseguita la parte musicale della cerimonia dell'inaugurazione, con bellissimo discorso di risposta al Ministro del commercio, dichiarò aperta la Esposizione generale. Fu sempre applaudito da folla immensa.

— La Camera francese a grande maggioranza ha approvato il progetto di legge sull'esercito coloniale per l'Africa.

— Una setta brigantesca infesta alcune provincie della Cina, massacrando tutti gli stranieri. Tutte le potenze han presentato una nota collettiva al governo cinese, chiedendo la soppressione della setta fra due mesi, e minacciando in contrario lo sbarco delle truppe delle navi da guerra.

— La Regina Vittoria ha visitato l'Irlanda, accolta da per tutto entusiasticamente. L'Imperatore di Austria, e tutt'i rappresentanti delle Potenze sono andati a Berlino per congratularsi col principe ereditario germanico, arrivato già all'età maggiore.

— A Fulda si è riunito il nono congresso dei maestri cattolici tedeschi sotto la precedenza del Rettore Bruch con intervento del Vescovo, e di molti Canonici.

— Sono stati assoluti i presunti complici dell'Acciarito e rimessi in libertà.

— I fatti del brigantaggio in Sicilia sono tali, che non sono mai avvenuti in qualsiasi regione d'Italia per la frequenza, l'audacia, e la crudeltà. A Palermo sono stati fatti arresti in massa per la scoverta di un'associazione a delinquere.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se, e per quali ragioni, possa ottenersi la facoltà di trinare.

De Tulancingo, Veniae Missam ter celebrandi — 9 Sett. 1899 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Tulancingo riferiva alla S. Sede che in quella diocesi vastissima era invalso l'uso che i parrochi nei dì festivi celebrassero tre messe; e ciò 1.° perchè tale uso rimonta alla origine della fondazione di essa diocesi, derivato dall'esempio della Metropolitana del Messico, che ottenne già la grazia della *trinazione* — 2.° perchè i popoli di ciascuna parrocchia distano dalla primaria chiesa da quattro, fino a ventotto miglia — 3.° perchè il numero dei preti è ristrettissimo — 4.° perchè la messa ne' dì festivi è l'unico atto pubblico di religione che quei popoli possono esercitare ed in cui possono istruirsi nelle cose di fede.

Per queste medesime ragioni era stata chiesta la facoltà di *trinare* dall'Arcivescovo di Messico e nel dì 20 dicembre 1879 *per summaria precum* fu rescritto: " Pro gratia ad quinquennium, facto verbo cum SS.mo et ad mentem. Mens fuit ut ultra tertiam missam numquam nullaque de causa iterationem permittas; nec non ut, concessionis tempore durante, ea qua praestas prudentia ac solertia res componere satagas ad tramites disciplinae vigentis, qua scilicet plebis necessitati audiendi sacrum satis consulatur per binationem. „ La stessa facoltà fu di nuovo chiesta e prorogata *ad aliud quinquennium* il dì 28 marzo 1896.

Ciò posto gli EE. PP., considerando, le necessità gravissime di quella diocesi potersi in certa guisa paragonare alle condizioni della primitiva Chiesa cristiana, in cui si concedeva di celebrare più volte il S. Sacrifizio, per forma che, nello stabilire la nuova disciplina, Innocenzo III nel c. *Consuluisti de Celebr. Missar.* dispose: " Excepto die

Nativitatis Dominicae, *nisi causa necessitatis suadeat,* sufficit sacerdoti semel in die unam missam celebrare „ — il dì 9 settembre 1899 benignamente rescrissero:

Detur rescriptum uti in Mexicana diei 30 decembris 1879.

II.

Di un canonicato elevato a dignità, esentato dall' ozione e sottoposto a concorso o ad esame.

Ortonen. Primicerlatus — 16 Dic. 1899 — *Per summaria precum* — Nel capitolo cattedrale di Ortona vige il diritto dell' ozione per tutte le prebende canonicali, tranne per quelle dell' arcidiacono, del penitenziere, del teologo e del parroco.

Avvenne che il can. Francesco Bonanni, avendo accresciuto con gravi spese e fatiche la sua prebenda, che da annue L. 100 fu elevata a L. 800, nel 1884 chiese alla S. C. che il suo canonicato, detto di S.ª Sofia, fosse elevato alla dignità di Primiceriato coi diritti e privilegii che un dì aveva il primicerio nel medesimo capitolo, e che, escluso dalla ozione, fosse conferito per concorso o per esame a beneplacito del Superiore. Benchè il capitolo si opponesse a tal domanda, questa nondimeno venne in tutto esaudita dalla S. C., la quale *per summaria precum* il dì 20 dicembre 1884 rescrisse: *Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.* Il governo civile intanto, forte del preteso diritto di patronato, non volle riconoscere col suo *exequatur* la grazia pontificia.

Morto il primicerio Bonanni il 4 settembre 1898, il can. decano Luigi Venieri si rivolse alla S. C. chiedendo di essere investito del detto primiceriato e dispensato dal concorso, in vista dei molti servigii da lui prestati. Il capitolo lo appoggiava del suo suffragio, ed anzi reclamava per sempre il diritto dell' ozione su tal beneficio riconosciuto dal Governo. Gli eredi del Venieri invece volevano osservato ciò che fu fatto ed ottenuto dal defunto primicerio.

La S. C., considerando: — *a)* Che la primitiva concessione pontificia aveva due parti, una (ed era la principale) riguardava la elevazione di quel canonicato alla dignità di primiceriato; l' altra (ed era la secondaria) aveva relazione alla forma di conferirlo — *b)* Che questa forma riducevasi o al concorso, ovvero all' esame, a beneplacito del Vescovo — *c)* Che avuto riguardo all' uso generale, questo richiede che le prime dignità non si diano per concorso, ma solo o per meriti o per esami; giacchè nei concorsi potrebbero vincere giovani di freschi studii, ma di nessun merito per prestati servigii, per prudenza e per

maturità di senno *d)* Che il supplicante aveva non pochi meriti presso quella Chiesa e quelle anime — per queste ed altre ragioni, il dì 16 dicembre 1899 benignamente rescrisse:

Iuxta petita, praevio tamen examine, arbitrio et conscientiae Ordinarii.

III.

Circa i fatali per l' appello; e se una confraternita sia obbligata anche per consuetudine d' intervenire alla processione del Corpus Domini.

Polycastren. Iurium — 16 Dec. 1899 In Rivello, borgata della dioc. di Policastro, vi ha due parrocchie, una col titolo di S.ª Maria del Poggio, l' altra col titolo di S. Nicola. Stanti i continui e secolari litigii fra i due cleri, nel 1652 volle erigersi in quel luogo una confraternita del Purgatorio che *in limine fundationis* dichiarò innanzi al pubblico notaio sè voler essere indipendente sì dalla prima come dalla seconda parrocchia, la quale indipendenza fu riconosciuta ed approvata da amendue i parrochi.

Le processioni rituali che prima si facevano congiuntamente da amendue i cleri, dal 1833, per evitare disordini, fu stabilito dal Vescovo e confermato dalla S. Sede che si compissero separatamente da ciascuna parrocchia. Di qui fu che le processioni del *Corpus Domini* nel dì della festa e nella Domenica fra l' ottava, che prima si facevano dalle due parrocchie unite insieme, dal detto anno si fecero divisamente da ciascuna. La Confraternita del Purgatorio astennesi allora dallo intervenire alle dette processioni, e così per molti anni di seguito. Nel 1877 però volendo anch' essa prender parte a quelle processioni, e pur volendo mantenersi indipendente dall' una e dall' altra Parrocchia, stabilì di intervenire ogni anno alternativamente or alla prima ed ora alla seconda. Nel 1878, essendo intervenuta il dì della festa del *Corpus Domini* alla processione della parrocchia di S.ª Maria, presentossi poi per quella della Domenica fra la ottava alla parrocchia di S. Nicola; ma non fu ammessa, pretendendo questo Clero che ogni anno la Confraternita fosse tenuta nel dì della festa del *Corpus* d' intervenire alla loro parrocchia, come matrice e principale del luogo.

La Confraternita non si arrese; ma per affermare sempre più la sua indipendenza, confermò nel 1880 con apposita conclusione ciò che prima avea deliberato, di prender parte cioè alternativamente a quelle processioni. Il Vescovo ratificò la conclusione.

Opponendosi a ciò il Clero di S. Nicola, quella Confraternita lo citò

presso la Curia diocesana; la quale, discussa la controversia, diè ragione alla Confraternita. Il Clero di S. Nicola, non soddisfatto di questa decisione, mosse appello alla Curia Metropolitana di Salerno; e questa volle subito trattare la causa e definirla con annullare la sentenza della Curia di Policastro.

Ma la Confraternita non si disanimò. Prima ancora che le venisse formalmente notificata la sentenza avversa, ne appellò alla S. C.; benchè poi lasciò trascorrere ben molti mesi per chiedere gli apostoli alla Metropolitana di Salerno, che le furono negati. Onde la S. C. il dì 17 maggio 1898 rescrisse: " Episcopus Polycastrensis moneat Sodalitatem quae a sententia Metropolitanae Curiae ad S. C. C. provocavit quod, nisi acta et sententias in copia exhibeat et appellationem prosequatur, standum erit secundi gradus sententiae. „ Dopo ciò la Confraternita si fece innanzi cogli atti richiesti e la causa fu posta *in folio* coi seguenti dubbii, concordati dalle parti:

I. An sit locus appellationis in casu. Et quatenus affirmative;

II. An sententia Curiae Archiepiscopalis Salernitanae sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E, tenute presenti le allegazioni dell'una e dell'altra parte, il dì 16 dicembre 1899 la S. C. decise:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Sententiam esse infirmandam.

Si raccolga:

a) A chi vuole appellare da una qualche sentenza, si accordano tre termini, oltre i quali la sentenza passa in cosa giudicata. Uno è per cominciare l'appello *(fatalia inchoandae appellationis)*; un altro per istituire la causa *(fatalia causae introducendae coram iudice appellationis)*: un terzo per proseguire la stessa causa *(fatalia prosequendae et finiendae appellationis.* — Il primo è di dieci giorni (Innoc. III, c. 15 *de sent. et re iud.);* il secondo, di sei mesi *(l. 2. C. de temp. appellat.)*; il terzo, di un anno *(Clementin. sicut appell. 3. de appell.),* o per giusta causa anche di un biennio (c. 5, *de appell.).*

b) I detti termini, com'è chiaro, si accordano in favore dell'appellante; sicchè se questi prima ancora di ricevere la officiale intimazione della sentenza (avendola saputa per altra via) volesse appellare, può farlo benissimo.

c) Anzi può muoversi appello anche da qualche comminazione del giudice, prima ancora della sentenza (c. 40 *de appell.*); e può farsi ciò prima pure che sia cominciato il giudizio appellando contro la futura sentenza (c. 5 *de appell.*). E però lo Schmalzgrueber dice (L. II, tit. 28, n. 17): " Extra iudicium appellari potest etiam a gravamine futuro et nondum illato vel comminato. „

d) Il termine di un anno o di un biennio a proseguire la causa si intende sempre che non osti qualche legittimo impedimento, posto il quale non si ha conto di quel termine. Così nel cap. 8 *de appellat.*: " Si appellationem biennio elapso interpositum a sententia, quae fuerat contra vos prolata, de controversia quam habuistis contra ecclesiam Solariae, prosecuti non estis, dummodo prosecutionem ipsius appellationis per impotentiam vos constiterit omisisse, nolumus quod iustitiae vestrae debeat aliquatenus praeiudicium generare. „

e) Fra gl' impedimenti che scusano a ciò l' appellante, i DD. annoverano l' infermità o la povertà. Così il Mühlbauer (*Thesaur. Resol. S. C. C. v. Appellatio* § 35 *Impedimenta appellandi*): " Primum igitur legitimum impedimentum se tenet ex parte appellantis, scilicet ratione propriae impotentiae, v. g. propter infirmitatem, vel propter inopiam aut huiusmodi non potuit intra tempus statutum appellationem prosequi et terminare; citato cap. *Ex ratione 8*, expresso verbo *per impotentiam*, et Glossa ibi, Innocentius, Abbas et communis. „ — Nel caso fu provato che la confraternita del Purgatorio era povera.

f) Trattandosi di ospedali, di confraternite e di altri luoghi pii, quand' anco siano scorsi tutti i fatali, il diritto concede loro la *restitutio in integrum*: " Hospitalia et alia pia loca, ut collegia, congregationes et similes, piae tamen, habent etiam beneficium restitutionis in integrum. „ Così il Pellegrini (*Praxis vicariorum* pars II, sect. II, subsect. XI, n. 9).

g) Le confraternite non erette in chiese parrocchiali, che hanno proprio e distinto oratorio, non sono soggette alla giurisdizione del parroco (S. R. C. 3 ian. 1703).

h) E neanco sono tenute ad accedere alle processioni parrocchiali, come sono tenuti i Regolari in forza del Tridentino alla processione del *Corpus* (S. C. C. *in Calaritana* oct. 1588, lib. 5 decretor. p. 204 ap. Pallottini v. *Sodalitium* n. 69).

i) E però neanco il Vescovo può costringerle ad intervenirvi. Così la S. C. del Conc. *in Urbinaten.* 10 mar. 1663 ad 22: " Stante obligatione inducta ex Synodo provinciali Urbinatensi quod confraternitates laicales interesse debeant processionibus Ordinarii, quatenus ab Archiepiscopo vocentur, et stante consuetudine interveniendi omnibus processionibus; an dictae confraternitates possint ab Archiepiscopo compelli per edictum ad interveniendum dictis processionibus, ne alias dictae synodus et consuetudo reddantur elusoriae, non sine maximo divini cultus discrimine? — Resp.: *Negative.* „

l) Sarebbero solo tenute se vi fosse diuturna consuetudine, e questa di tal fatta che si chiarisca iniziata e continuata con animo di obbligarsi. Imperocchè le consuetudini, benchè immemorabili, quando sono di cose facoltative, non inducono mai di per sè obbligazione.

m) Nel caso fu dimostrato che trattavasi di cosa facoltativa, non di consuetudine osservata sempre — che la confraternita del Purgatorio rimase sempre indipendente dalla soggezione dell' una e dell' altra parrocchia — che scelse sempre i suoi officiali sacerdoti or dall' uno or dall' altro Clero — che il proprio oratorio era sito nella parrocchia di S.ª Maria, non in quella di S. Nicola. Per queste e per altre ragioni giustamente la S. C. decise come sopra.

IV.

Se nel nome di famiglia di qualcuno vadano inclusi anche i discendenti da donne, e se la pia disposizione, eseguita a favore di sostituti, cessi quando sorgano i principali.

Augustana Ultimæ voluntatis — 16 Dic. 1899 — Andrea Duc, sacerdote della dioc. di Augusta, con pubblico istrumento nel 1821 largì al Seminario diocesano la somma di L. 2,000, i frutti della quale dispose che andassero in sussidio pel piccolo seminario a favore di un giovane delle famiglie parenti del detto sac. Duc. ed in mancanza, delle famiglie del Comune di Torgnon, ed in mancanza ancora, di chi della parrocchia di Chambave avesse le qualità richieste per essere ammesso al piccolo seminario.

Il Vescovo propose a risolvere i seguenti dubbii:

I. An consanguinei sacerdotis Duc, descendentes ex linea fœminina, ius habeant ad subsidium ab eo legatum in casu. — Et quatenus affirmative:

II. An et quomodo isti consanguinei idem ius habeant in concursu cum descendentibus ex linea masculina in casu.

III. An extranei, deficientibus consanguineis, admissi ad tale subsidium, eodem frui possint usque ad expleta studia philosophica, quamvis interea aliquis ex consanguineis Sacerdotis Duc in Seminarium admittatur et hisce studiis incumbere incipiat in casu.

IV. An dictum subsidium tribui debeat alumnis rite designatis, quamvis hi non in parvo Seminario sed in maiori studiis philosophicis incumbant in casu.

La ragione dell' ultimo dubbio si era che posteriormente l' insegnamento filosofico del piccolo seminario (dove trovavasi ai tempi del sac. Duc) fu trasferito al seminario grande.

La S. C. maturamente discussi i detti dubbii, il dì 16 dicembre 1899 li risolse come segue:

Ad I. Affirmative, quatenus desint iuvenes idonei ex agnatis.

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. et IV. Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) La famiglia in genere dinota agnazione, cioè tutti i congiunti per sesso virile che portano lo stesso cognome (De Luca De iurepatr. Disc. 26).

b) La famiglia altra dicesi *effettiva*, altra *contentiva*. La famiglia *effettiva* è quella che discende dallo stesso testatore come stipite o causa efficiente e si compone dei soli discendenti del testatore. La famiglia *contentiva* è quella che comprende tutti gli agnati o discendenti dei fratelli collaterali del testatore.

c) Quando nella disposizione fu indicata la famiglia di uno, s' intendono comunemente tutti i discendenti per agnazione (Ferraris v. *Familia* n. 16).

d) Però vuolsi considerare che se fu indicato il nome col cognome, s' intendono i discendenti così per agnazione come per cognazione. Se poi fu indicato il solo cognome, s'intendono i soli discendenti agnati (Ferraris *l. c. nota 1).*

e) L' Amostazo nondimeno insegna *(De Causis piis* lib. III, C. 8, n. 17 seqq.) che, quando parlasi in genere di discendenti da una qualche famiglia, senza designarne la prossimità, s' intende che debba scegliersi il più degno fra quei discendenti sì per agnazione come per cognazione.

f) La S. Rota ritenne ancora che quando si parla di sola famiglia o casa senza l' aggiunta di *sua* e di *mia*, p. e. della famiglia o della casa Pace, s' includono in essa tutti coloro che sono della famiglia *contentiva* sì prossima e sì rimota *(in una Baren.* 13 Apr. 1728, *Beneficii super pertinentia patronali).*

g) Ciò vuol dirsi sopratutto oggidì che, in forza pure delle leggi civili, stimansi generalmente i diritti della successione delle femmine quasi equiparati a quelli della successione dei maschi, e nella volgare opinione il nome di *casa* o di *famiglia* abbraccia tutti, siano maschi siano femmine, che discendono da uno stipite comune. Lo stesso confermasi dalla causa rotale *Mediolanen. Canonicatus theologalis* 9 iulii 1759 *coram Ratta.*

h) Un pio legato è una specie di donazione, giacchè " donari intelligitur quod nullo iure cogente conceditur „ (l. *Donari 92 ff. De reg. iur.).* Or è proprio della donazione che debba consegnarsi integra la cosa donata, nè possa più ripetersi dal donante o da altri *(fin. Cod. De revocandis donationibus).*

i) Le eccezioni a questa regola sono quelle solamente sancite da Gregorio IX *in cap. ult. de donation.:* " Propter eius ingratitudinem in quam liberalitas est collata, donatoris persona *de rigore iuris* eam potuit revocare; si forte in ipsum impias manus iniecerit aut sibi

atroces iniurias seu grave rerum suarum damnum vel vitae inferre periculum. Quod tamen ad donatoris, qui hoc tacuit, non extenditur successores. „

l) Perciò quando una pia disposizione sia stata eseguita a favore di un sostituto, per mancanza del principale, non cessa quando sorge il principale, se pur nella disposizione stessa ciò non si prescrive.

V.

Se quando avevasi da una famiglia la sepoltura gentilizia in una chiesa parrocchiale e si ha in animo di erigerla nel camposanto del luogo, possa quel parroco tumulare in detto camposanto un discendente di quella famiglia che è dimorato e morto in altra parrocchia.

Clavaren. Iuris funerandi — 22 Luglio 1899 e 17 Febbr. 1900 — In *S. Margherita Ligure*, luogo della diocesi di Chiavari, fin dal 1866 fu eretto il pubblico camposanto con divieto di non più tumulare i defunti nelle tre chiese parrocchiali quivi esitenti di S.ª Margherita, di S. Giacomo e di S. Siro. In questo pubblico cimitero Antonio Costa volle costruirsi un sepolcro gentilizio. Però nel 1887 fu ivi eretto un nuovo camposanto ed abolito l'antico, fatta però dal Municipio facoltà agli antichi possessori di gentilizii di costruirsene dei nuovi, in questo nuovo cimitero. La famiglia Costa riservossi il diritto di costruirselo e designò anche l'area del sepolcro, ma fino ad ora non lo ha fatto.

Avvenne intanto che nel dì 16 agosto 1895 morì a 15 anni un figlio di Gio. Battista ed Assunta Costa, congiunti di Antonio, i quali dimoravano non in *S. Margherita Ligure*, ma in *S. Michele di Pagana*. Ad insaputa del costui parroco, l'Arciprete di S.ª Margherita levò il cadavere di quel giovinetto, e celebrati nella propria chiesa i funerali, lo tumulò in quel nuovo cimitero, provvisoriamente in altro gentilizio, fino a che non fosse eretto il gentilizio Costa.

Di ciò gravatosi il parroco di S. Michele, ne sporse querela presso la Curia di Chiavari, la quale, disaminata giuridicamente la causa, gli diè ragione, condannando l'Arciprete di S.ª Margherita a rendergli tutti i proventi di quel funere ed a pagare le spese di giudizio.

L'Arciprete di S.ª Margherita mosse appello da questa sentenza alla S. C.; e questa il dì 22 luglio 1899 trattò la causa coi dubbii:

I. An sententia Curiae Episcopalis Clavaren. quoad funus et tumulationem qu. Francisci Costa ac emolumenta sustineatur in casu?

II. An sit confirmanda sententia etiam quoad condemnationem expensarum in casu?

Ma non la risolse, rescrivendo solo: *Dilata et exquiratur an familia Costa adhuc retineat domicilium in paroecia S. Margaritae.*

Riproposta la causa nei comizii generali del 17 febbraio 1900, gli EE. CC. definirono:

Ad I. Negative.

Ad II. Provisum in primo.

Si raccolga:

a) La sepoltura è di tre sorte: eletta, gentilizia e parrocchiale.

b) La sepoltura gentilizia (di cui qui è parola) è quella che ha taluno nel sepolcro familiare o ereditario o dei maggiori: questa prevale alla parrocchiale. Per maggiori poi s'intendono gli antenati sì per agnazione e sì per cognazione (*ff. Verb. signif. l. 51*).

c) Moltissime volte fu sancita dalla S. C. questa massima: " erectione coemeteriorum locum sepulturae tantum materialiter et physice mutatum esse, non vero ius sepeliendi quod ideo integrum mansit. " Così *in Syracusana* 24 febr. 1872; *in Ariminen.* 14 maii 1824 etc.

d) Da ciò discende che quella chiesa che avea diritto ai funerali, per ragione di sepolcro gentilizio, questa ha ora diritto di celebrarli nel pubblico cimitero.

e) E benchè nel cimitero pubblico non ancora siasi costruito il gentilizio, pur se ne ha il diritto; e questo basta perchè il detto parroco possa ivi celebrare i funerali.

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Decreto di scomunica vitanda contro Miraglia e Vilatte.

Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis

Decretum

Feria IV, die 13 Iunii 1900.

Sacerdotem Paulum Miraglia e dioecesi Pactensi, sed in Placentina degentem, ob plura eademque gravissima crimina atque immania scandala quibus, incredibili audacia atque obstinatione, Placentinam Ecclesiam diu contristavit, Decreto hujus Supremae Congregationis S. Officii lato feria IV, die 15 Aprilis 1896, praevia monitione canonica, a fidei unium communione remotum fuisse, compertum est.

Cum tamen nihil is exinde melior effectus, sed in deteriora in dies proruens, eousque temeritatis ac pervicaciae novissime devenerit, ut

ab haeretico viro Josepho Renato Vilatte, episcopalem characterem jactante, hunc in finem Placentiam arcessito, in Episcopum consecrari sacrilego ausu attentaverit,atque episcopales vestes et insignia, perinde ac si verus Episcopus censendus foret, publice deferre non dubitaverit; haec eadem Suprema S. Officii Congregatio, ne tantum facinus impunitum maneat, ac ne ex legitimae auctoritatis silentio scandalum fideles ultra patiantur, ipsum sacerdotem Paulum Miraglia ejusque complicem Josephum Renatum Vilatte majorem excommunicationem ad normam Constitutionis " Apostolicae Sedis „ Summo Pontifici speciali modo reservatam, iterum iterumque multiplici ex causa incurrisse, praesenti Decreto expressim declarat; fideles insimul graviter admonens, ut eos omnino devitent.

Datum Romae ex Aedibus S. Officii die, mense et anno supradictis.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione dei Riti

I.

Intorno alle messe Votive (1).

Decretum Generale de Missis Votivis — 30 Iun. 1896 — Missae Votivae, vel cum Officio diei et ipso Votivo concordant, vel haud conformiter ad ipsum celebrantur.

Posteriores vero istae, vel solemniter aguntur pro re gravi et publica Ecclesiae causa; vel privatim, aut saltem ex causa privata celebrantur.

I.

De Missis votivis, quae cum Officio concordant.

Huiusmodi Missae Votivae naturam et ritum Officii, cui adnectuntur, sequuntur, his tamen adnotatis:

Missa de SS. Sacramento in V Feriis sit illa Votiva, quae notatur in fine Missalis, (haud vero ut in ipsa solemnitate Corporis Christi) ac proinde dicatur sine Sequentia.

---

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo lungo decreto che può considerarsi come una piena legislazione sulle messe Votive.

Orationes dicantur, non ut infra octavam eiusdem solemnitatis, sed tempori congruentes.

Quae omnia servanda sunt in ceteris huiusmodi Missis Votivis.

Symbolum in quibuslibet Missis Votivis huiusmodi, quae scilicet conformiter ad Officium celebrantur, semper omittatur, etiamsi sub ritu Duplici maiori aliquando sint concessae.

2.

De Missa Votiva solemni pro re gravi, et publica Ecclesiae causa.

1. Missa Votiva solemnis pro re gravi et publica Ecclesiae causa illa est, quae Officio per se non respondens, ab Episcopo, vel de eius consensu, pro qualibet vice obtinendo, solemniter celebratur cum interventu Magistratus, aut saltem Cleri et populi; et pro quadam spirituali vel temporali necessitate, quae communitatem ipsam afficiat: v. g. ad petendam pluviam, pro serenitate, pro quacumque necessitate, pro Principe infirmo, ac similibus.

2. Missa Votiva solemnis pro re gravi celebrari potest qualibet die, exceptis Dominicis I classis, ac Festis duplicibus pariter I classis, Feria IV Cinerum, Feriis Hebdomadae Maioris et Vigiliis Pentecostes et Nativitatis Domini: in quibus sola commemoratio fieri poterit in Missa solemni de die, per Orationem Missae Votivae post Orationem Festi sub unica conclusione, etsi alia commemoratio deinde vi Rubricarum fieri debeat.

Verum in Ecclesiis, quae ad Missam Conventualem tenentur, Votiva solemnis pro re gravi non celebretur, nisi prius celebrata fuerit Missa Conventualis de Officio occurrente.

3. Missa Votiva huiusmodi ex his desumenda est, quae uti Votivae in Missali designantur. Quod si, occurrente aliqua gravi et urgente necessitate, Missa specialis in Missali deficiat, dicatur Missa *pro quacumque necessitate*; et huius Orationi sub unica conclusione superaddatur Collecta, si quae sit, necessitati relativae propria.

Ceterum in Missis Votivis solemnibus pro re gravi unica dicenda est Oratio, etsi una tantum cantetur Missa, ut accidit in Ecclesiis, ubi onus Missae Conventualis non existit.

In huiusmodi Missis semper dici debent *Gloria in excelsis* et *Credo*, nisi Missa celebretur in paramentis violaceis, iuxta Rubr. Miss. Tit. XVIII, Num. 5, quia tunc non dicitur *Gloria*. Cum vero *Gloria* et *Credo* dicuntur, nunquam ad Orationes genuflectitur.

Praefatio dicatur iuxta Rubr. Miss. Tit. XII, Num. 1: ita quidem

ut infra quamcumque octavam etiam privilegiatam, Praefatio dicatur Missae Votivae propria, si habeatur, cum *Communicantes* de octava. Die vero Dominica, Praefatio, si Missa Votiva propriam non habeat, dicatur de Dominica, non de Festo. Item Praefatio dicenda est in cantu solemni et Organa pulsari possunt.

Color vero paramentorum erit iuxta qualitatem Missae, quae celebratur.

3.

De Missis Votivis privatis vel ex privata causa in genere.

1. Dici possunt ut Votivae, Missae omnes quae in fine Missalis sub hac designatione ponuntur, necnon illae quae in corpore Missalis, ut votivo more per annum dici possint, adnotantur, quales inter alias Missa *Miserebitur* de SS. Corde Iesu et Missa *Gaudens gaudebo* de immaculata Conceptione.

Missae Votivae dici tantum possunt de quibuscumque Sanctis canonizatis, in Martyrologio Romano descriptis: pro quibus adhibenda est sive Missa propria, si habeatur, sive illa de Communi, ad quam Oratio forte pertineat, sive altera pariter de Communi: desumptis quidem de Communi quae in Missa propria forsitan desunt, vel tempori non conveniunt, omissisque verbis *annua*, *hodie*, ac similibus, et mutatis *natalitia*, *solemnitas*, *festivitas* in *commemoratio*, *memoria*.

2. Missae Votivae, sive privatae (etiamsi dicantur pro aliqua causa gravi), sive solemnes (nisi pro re gravi), sicut et Missae privatae pro Defunctis, omnino prohibentur in Vigiliis et per octavas Nativitatis et Epiphaniae Domini, Feria IV Cinerum, a Dominica Palmarum usque post octavam Paschae, in Vigilia Pentecostes et per octavas Pentecostes et Corporis Christi: necnon in Dominicis per annum et in Festis Duplicibus, etiam non de praecepto, quacumque consuetudine non obstante.

3. Missae Votivae huiusmodi fiant sine *Gloria* et sine *Credo*, etiamsi de Patrono vel Titulari, vel, per speciale indultum, in die Dominica et in Festis Duplicibus, vel etiam infra octavas celebrantur, nisi sint de die infra ipsam octavam: quo in casu celebrandae essent ut in Festo, idest cum *Gloria* et *Credo*.

Orationes dicantur dici et tempori congruentes, etiam in Missa Votiva de SS. Sacramento. Quod si infra octavam Missa Votiva dicatur, secunda Oratio erit de octava, tertia autem de tempore.

Quoad Praefationem, servetur Rubrica Generalis Tit. XII, Num. 4.

In Missis Votivis nunquam legitur in fine aliud Evangelium, nisi S. Ioannis, *In principio* iuxta Rubr. Tit. XIII.

4.

In specie: De Missis Votivis solemnibus ex causa non publica celebratis.

1. Missae Votivae, quantumvis solemnes, quae pro re non gravi et ex causa non publica celebrantur, etiamsi in forma novemdialis vel octidui ante vel post aliquam Solemnitatem agantur, nullimode celebrentur in Dominicis et Festis Duplicibus nisi ex indulto speciali.

Nec Votiva de Spiritu Sancto, vel alia, supradictis diebus licet celebrari, quacumque consuetudine non obstante, ob vestitionem vel professionem Monialium; sed neque ab ipso Episcopo in eligendam Abbatissam Monasterii suae iurisdictionis.

Immo ante Processionem SS. Sacramenti, sive infra sive extra octavam Corporis Christi, vel qualibet tertia Dominica mensis, Missa coram SS. Sacramento cantari solita celebranda est de Dominica seu de Festo Duplici occurrente, cum commemoratione Sacramenti.

Missae Votivae solemnes semper cantentur post Nonam, ad formam Rubricarum.

2. In Ecclesiis quae ad Missam Conventualem tenentur, si Missa Votiva solemnis ex causa non gravi vel ex fundatione celebretur, nunquam omittatur Missa Conventualis de die: tunc vero in Missa Votiva fieri non debet Commemoratio Festi, de quo Missa Conventualis celebrata fuit.

In ceteris vero Ecclesiis, si de Festo currenti prius alia Missa celebrata non fuerit, in Missa Votiva addantur tam Oratio diei quam aliae occurrentes.

Ceterum in Missis Votivis huiusmodi, utcumque solemnibus, nisi pro re gravi et publica Ecclesiae causa, vel vi specialis indulti celebrantur, *Gloria in excelsis* et *Credo* semper omittatur. Quod servetur etiam in novemdialibus, quibus Sanctorum Festa nonnumquam praevenientur, vel in octiduo quod sequitur.

In Missa Votiva de Passione, quae Feriis VI per annum alicubi celebrari solet, colore utendum est violaceo, iuxta Rubricas, nec pulsanda sunt Organa.

3. Missae Votivae ex fundatione vel legato (de quibus iam supra aliquid innuimus) easdem normas ac ceterae Votivae, sequuntur: ita ut legi vel cantari nequeant in Festis Duplicibus aut in diebus, in quibus nec de Duplici fieri possit.

Ideo Sacra Congregatio, auctoritate summi Pontificis, die 5 Augusti 1662 mandavit ne in futurum recipiatur obligatio ad Missas Votivas celebrandas, nisi pro diebus, in quibus secundum Regulas Missalis celebrari possunt.

Missae vero Votivae, iam acceptatae et nondum celebratae, dicantur aliis diebus non impeditis; atque in horum defectu, pro Votivis sufficiat applicare valorem Missae currentis quae quidem, si opus sit, fiat cum cantu, aut etiam sine cantu ex rationabili causa ab Ordinario dignoscenda et approbanda.

5.

De Missis Votivis Beatae Virginis.

1. Missa Votiva de Beata Virgine, sive sit privata sive solemnis, etiam pro re gravi, debet esse una ex Votivis B. M. V. in fine Missalis positis pro diversitate temporum, aliave approbata ut Votiva dicatur, ut Missa *Gaudens gaudebo* de Immaculata Conceptione et Missa Septem Dolorum. Missae vero propriae de Festivitatibus Beatae Mariae non celebrentur, nisi diebus in quibus dictae solemnitates occurrunt et per earum octavas: quod servetur etiam si huiusmodi Missae ex praescripto et institutione fundatorum petantur; quibus fiet satis celebrando aliquam ex Votivis B. M. V. iuxta temporis occurrentiam.

Contra vero, in Festivitatibus et infra octavas eiusdem Beatae Virginis celebretur Missa Festivitatis aut de die infra octavam, tamquam non Votiva, sed Festiva.

Pariter die quo Officium Votivum de Beata Virgine ex indulto recitatur, Missa Votiva sumatur quae respondeat Officio.

Immo in Vigilia Assumptionis (similiter et Immaculatae Conceptionis) B. M. V., etiam in implementum oneris, celebretur Missa de Vigilia; quippe qua et universalis Ecclesiae ritui et particulari oneris implemento consulatur.

2. In Missis Votivis de B. M. V. quae celebrantur in Sabbatis per annum et in Sabbatis Adventus, dicatur Hymnus *Gloria in excelsis*, etiamsi Officium non fiat de ea: nunquam vero dicatur extra Sabbatum, nisi infra octavas eiusdem beatae Virginis; etiamsi talis Missa celebretur ex legato, neque obstante consuetudine etiam immemorabili. Sacerdos vero, qui ex indulto quotidie celebrat Missam Votivam de B. M. V., *Gloria in excelsis* dicat in Sabbato, uti supra, haud vero infra octavas eiusdem Beatae Virginis.

Tres saltem Orationes, iuxta Rubricas, dicantur, etiam in Missis Votivis huiusmodi, quae ex indulto quolibet anni Sabbato cantari solent.

Credo in Missis Votivis B. M. V. semper omittatur, nisi sint de die infra eiusdem Octavas; nequidem iis exceptis, quae sive in Cleri conventibus, sive ex legato, sive quolibet Sabbato ex indulto celebratur.

In Missis Votivis de B. M. V. color albus semper adhibeatur, non autem caeruleus, nisi ex privilegio.

3. Missae Votivae B. M. V., etiam novemdiales, debent esse ex Votivis ut supra; nunquam vero propriae de Festivitatibus eius, nisi in ipsis Festivitatibus et per octavas earum. Missae huiusmodi, utcumque solemnes, celebrentur sine *Gloria* et sine *Credo* et cum tribus Orationibus: nisi speciale habeatur indultum.

Quae de Missis novemdialibus dicta sunt, eadem fere dicantur de Missa *Rorate* in honorem Beatae Virginis quotidie per Adventum in aliquibus Ecclesiis cantari solita: quae quidem neque in Dominicis aut Festis duplicibus, neque cum unica Oratione et cum *Gloria* et *Credo* celebranda est, nisi peculiare intervenit indultum. Quo quidem obtento, non omittatur Missa Conventualis in Ecclesiis Collegiatis aut Conventualibus, vel Missa occurrentis Festi de praecepto in minoribus Ecclesiis.

6.

De Missa pro Sponsis.

In celebratione Nuptiarum, extra diem Dominicum, vel alium diem Festum de praecepto, seu in quo occurrat Duplex primae vel secundae classis, dicenda est Missa pro Sponso et Sponsa, in fine Missalis post alias Missas Votivas specialiter assignata. In diebus vero Dominicis aliisque diebus Festis de praecepto, necnon diebus Duplicia excludentibus, dicenda est Missa de die cum commemoratione Missae pro Sponso et Sponsa, et quidem etiam in Festis primae classis, sub altera conclusione, ac primo loco post ceteras commemorationes de praecepto, si quae faciendae.

Missa pro Sponsis, et in ea benedictio nuptialis, fieri potest etiam in casu, quo Sponsi infra hanc Missam Sacram Communionem non percipiant.

Eadem Missa, cum sit Votiva privata, semper celebranda est, etiam si fiat in cantu, sine *Gloria in excelsis* et sine *Credo* et cum tribus Orationibus: 1ª scilicet eiusdem Missae Votivae propria, 2ª et 3ª diei occurrentis ut in Rubr. Tit. VII, Num. 3 *De Commemorationibus*; necnon in fine *Benedicamus Domino* et ultimo Evangelio S. Ioannis.

Temporibus vero prohibitis, Nuptiae quidem celebrari possunt de licentia Episcopi, at sine solemnitate, ideoque privatim; et omissis Missa et benedictione. Neque, iisdem temporibus, Commemoratio pro Sponsis fieri potest in Missa occurrente.

Verum ex Decreto Generali S. R. Universalis Inquisitionis dato die 31 Augusti 1881, benedictio nuptialis impertienda est extra tempus feriatum iis coniugibus, qui eam quacumque ex causa non obtinuerint, Missaque pro Sponso et Sponsa simul celebranda, diebus praescriptis ut supra.

Benedictio enim Nuptiarum in Missali posita, si Sponsi eam petierint, (ipsa ceterum ad eam non adigendi, bene tamen adhortandi) ab ipsa Missa pro Sponso et Sponsa abstrahi nunquam potest, sed infra eam omnino debet fieri.

Notandum est tamen, quod si mulier est vidua et alias benedicta fuerit, omittenda est tam benedictio Nuptiarum, quam Missa propria pro Sponso et Sponsa.

Non obstantibus Decretis quibuscumque particularibus in contrarium facientibus, quae per hoc Generale Decretum uti revocata ac nullius roboris habenda esse Sacram Rituum Congregatio declarat.

Die 30 Iunii 1896 — n. 3922.

II.

Quando si debbano dire de communi Sanctorum *le lezioni del primo notturno.*

Plurium Dioecesium — 30 Iun. 1896 — Cum Sacra Rituum Congregatio expetita fuerit a plurium Dioecesium Episcopis num attenta multiplicatione Officiorum quae sub ritu duplici maiori conceduntur, expediat adhuc in dictis Officiis legere Lectiones I Nocturni de Communi Sanctorum, nisi propriae habeantur, pro Scriptura occurrente;

Sacra eadem Rituum Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae reque maturius perpensa, respondendum censuit:

" Praesentibus rerum adiunctis inspectis, Lectiones I Nocturni proprias vel de Communi Sanctorum esse in posterum adhibendas tantum pro Duplicibus I vel II classis; illis tamen Lectionibus exceptis, quae approbatae iam fuerint, vel in Breviario habentur pro duplicibus seu maioribus seu etiam minoribus; vel aliis, quas pro specialibus rationibus vel adiunctis Sacra Rituum Congregatio approbare deinceps censuerit. „

Atque ita declaravit servarique mandavit.

Die 30 Iunii 1896 — n. 3923.

III.

Circa la Messa dei Suffraganei quando assiste il Metropolitano.

Dubium — 13 Sept. 1898 — E.mus. et R.mus Dominus Card. Herbertus Vaughan Archiepiscopus Westmonasteriensis sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter exposuit, nimirum:

I. Utrum Metropolitano, sive Cardinalitia dignitate insignito sive non, conveniat assistere cum mitra et pluviali Missae solemni in Ecclesia alicuius Suffraganei, sive ab Ordinario, sive ab alio, ipso praesente, celebrandae. Et in casu affirmativo, utrum habeat usum baculi et Presbyteri assistentis, et ea alia omnia, quae conveniunt Ordinario, mitra et pluviali parato, Missae solemni in propria Dioecesi assistenti?

II. Utrum Metropolitanus, sive Cardinalis sive non, in Dioecesi Suffraganei cum cappa assistens Missae solemni ab Ordinario vel ab alio, ipso praesente, celebratae, adhibere valeat praeter Ministros assistentes etiam Presbyterum assistentem?

III. Utrum in dictis circumstantiis Metropolitanus habere possit usum libri et scotulae ad legendum Introitum etc.?

IV. Praesente Metropolitano, sive Cardinali sive non, cappa induto simul cum Ordinario loci Missae solemni a Canonico vel Sacerdote simplici celebratae, cuinam spectare debeant benedictiones thuris, ministrorum etc.?

V. Utrum Episcopis, sive Suffraganeis sive non, Missae solemni in aliqua Cathedrali vel alia Ecclesia in provincia, praesente Metropolitano, assistentibus, conveniat usus mozzettae supra rocchettum mantelletta coopertum?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. " Affirmative, ad primam partem; ad alteram partem, quoad usum baculi pastoralis observetur Caeremoniale Episcoporum praesertim in Lib. I, Cap. XVII, § 5 (1); quoad Presbyterum assistentem, detur Decretum S. Congregationis Caeremonialis diei 16 Decembris 1837. „

Ad II. " Provisum in primum. „

(1) Ecco ciò che prescrive il *Caerimoniale Episcoporum* nel luogo cit.: " Utitur ergo Episcopus Baculo pastorali in sua tantum Civitate vel Dioecesi, et etiam alibi, ex permissione loci Ordinarii, et ubi consecrationis, aut ordinationes, vel benedictiones personales facere, ipsi Apostolica auctoritate conceditur. „

Ad III. " Affirmative. „

Ad IV. " Ad Metropolitanum. „

Ad V. " Dentur Decreta in Rheginen, 17 Martii 1663, ad 2; — Mediolanen. 16 Martii 1833, ad 1 et 2; — et Liburnen. 23 Septembris 1848, ad 2. „ (1).

Atque ita rescripsit.

Die 13 Septembris 1898 — n. 4001.

IV.

Se in aliena chiesa, quando ivi cade il rito minore del doppio, possa dirsi la messa festiva rispondente al proprio officio.

Plurium Dioecesium — 24 Apr. 1899 — Ad dirimendam opinionum diversitatem exortam super Decretum Urbis et Orbis diei 9 Iulii 1895, confirmatum a Summo Pontifice die 9 Decembris eiusdem anni, in quo circa finem haec habentur: " Si vero in dicta Ecclesia vel Oratorio Officium ritus duplici inferioris agatur, unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de Requie peragere, vel Votivam, vel etiam de occurrenti Feria etc.; „ penes Sacram Rituum Congregationem sequentis dubii solutio humiliter expostulata fuit; nimirum:

Quando Sacerdos recitans Officium de Festo aliquo, in quo occurrit dies infra octavam et Festum simplex, de quibus sola commemoratio facta est, et celebrans in Ecclesia ubi Officium ritus duplici inferioris

---

(1) Ecco il tenore di citati decreti:

In Rheginen. 17 mar. 1663 ad 2.: " An possit (Metropolitanus) prohibere Episcopum, ipso praesente, ab usu mozzettae? — Resp: Licite fieri posse a Metropolitano. „

Il Mediolanen. 16 mar. 1833 ad 1. et 2.: " 1. Quaenam sedes, vulgo stallo sibi (Episcopo canonico in Ecclesia Metropolitana Mediolanen.) competat in choro, in quocunque Capituli congressu et quando sibi cum eodem Capitulo publice procedendum est. ?—2. Quemnam habitum gerere in Choro, quemnam in publicis supplicationibus aliisque sacris functionibus, quemnam extra Chorum quum privatam personam agit? — Resp: Ad 1. et 2. Ratione Episcopatus posse et debere uti habitu ordinario quo utuntur Episcopi in Romana Curia, id est rocchetto supra subtanam et mantelletto violacei coloris, et debere praecedere omnibus aliis canonicis et sedere in primo *stallo* supra omnes; ut in Compostellana sub die 15 Iulii 1617. „

In Liburnen. 23 sept. 1848 ad 2.: " An (Episcopus Gavi canonicus at administrator Liburnen.) uti possit mozzetta, vel potius supra rocchettum mantellettam tantum gestare debeat?

— Resp: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

agatur, velit recitare Missam de die infra octavam vel de Sancto simplici, istane Missa Votiva seu more votivo dicenda erit; vel potius festiva et ut in Festo celebranda?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque rite perpensis, respondendum censuit:

" Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam " (1).

Et ita rescripsit ac declaravit.

Die 24 Aprilis 1899 — n. 4020.

V.

Sulla festa del Titolare da celebrarsi nelle chiese e negli oratori pubblici.

Decretum Generale — 5 Iun. 1899 — Cum Sacra Rituum Congregatio compererit nonnullos irrepsisse abusus circa Titularium Festa celebranda, sicut in Ecclesiis ita in Oratoriis publicis, Decreta hucusque evulgata in praesenti renovans et confirmans, declarat:

I. In quibusvis Ecclesiis publicisque Oratoriis, vel consecratis vel saltem solemniter benedictis, relativum Titularis Festum quotannis esse recolendum sub ritu duplici primae classis cum octava.

II. Ecclesias autem omnes esse ab Episcopo, nisi consecratae eae fuerint, saltem benedicendas, quemadmodum etiam Oratoria publica, sub formula in Rituali Romano praescripta.

III. Hinc pro Ecclesiis et Oratoriis publicis, ad effectum celebrandi Titularium Festa, illas sacras aedes esse intelligendas, quae pro Missis celebrandis sacrisque aliis, etiam solemnioribus functionibus peragendis ab Ordinariis locorum destinatae, vel consecrantur vel solemniter benedicuntur, ut publico fidelium usui libere plus minusve deserviant.

IV. Relativi Titularis Festum a toto Clero, si extiterit, vel a Sacerdote Rectore Ecclesiae aut publico Oratorio addicto, per integrum Officium celebrabitur: secus, in defectu cuiusvis Cleri, per solas Missas iuxta Rubricas.

V. In Oratoriis autem, quae existunt in aedibus episcopalibus, Seminariis, Hospitalibus Domibusque Regularium, relativum Titularis Festum non celebrabitur, nisi in casu quo aliqua ex iis consecrata vel benedicta solemniter fuerint.

VI. Denique Sacra Rituum Congregatio mandat, ut nullum ex Oratoriis privatis consecretur, aut Benedictione donetur solemni, quae in

(1) Dietro quest' autentica interpretazione del decreto 9 luglio 1895, ritiriamo la interpretazione contraria che noi demmo nel Vol. IX, P. I, p. 14.

Rituali Romano legitur: sed ea tantum formula benedicatur, quae pro Domo nova aut loco in eodem Rituali habentur.

Et ita declaravit.

Die 5 Iunii 1899 — n. 4025.

VI.

Norme per le genuflessioni da farsi dal Diacono e dal Suddiacono.

Plurium Dioecesium — 9 Iun. 1899 — E pluribus Dioecesibus huic Sacrae Rituum Congregationi sequens propositum fuit dubium resolvendum; nimirum:

Quaenam a Diacono et Subdiacono tenendae sint normae pro genuflexionibus peragendis in Altari:

1. Dum ab uno latere in aliud transeunt:

2. Dum ab uno latere pergunt in medium:

3. Dum a medio ascendunt ad Altare aut vice versa?

Et Sacra Rituum Congregatio, re mature perpensa auditoque voto Commissionis Liturgicae, respondit:

Ad 1. " Diaconus et Subdiaconus, Sacramento non extante super Altari, semper genuflectunt et tantum in medio: Sacramento vero extante super Altari, semper et tantum genuflectere debent in utroque latere. „

Ad 2. et 3. " Diaconus et Subdiaconus, Sacramento extante super Altari, semper et tantum genuflectunt in loco e quo recedunt: excepto Subdiacono, qui reversus ab incensatione Sacramenti ad Elevationem in Missa solemni de requie, genuflectere debet in medio tantum: Sacramento non extante super Altari, nunquam genuflectunt, praeter Subdiaconum quando, accepta patena, vadit post Celebrantem ante medium Altaris; et, facta genuflexione, ibi stat. „

Atque ita rescripsit servarique mandavit.

Die 9 Iunii 1899 — n. 4027.

S. Congregazione sugli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Grazie speciali, chieste ed ottenute dai Vescovi dell' America Latina, radunati in Concilio Plenario.

Beatissime Pater,

Archiepiscopi et Episcopi Americae Latinae in Concilio Plenario congregati, attentis necessitatibus suarum dioecesium, sequentia indulta instantissime postulant:

I. Ut quoties Fidei Professio fieri debeat coram Episcopo, et adsit gravis necessitas, emitti valeat etiam coram delegato ipsius Episcopi.

II. Ut ubi necessarium sit ob paucitatem sacerdotum, audito Capitulo, et ubi capitulum non adsit, habito voto Consultorum dioecesanorum, Episcopi ad Synodum dioecesanam singulis vicibus aut dimidiam partem Parochorum vel Rectorum, aut illos vocare possint, quos opportunius vocandos in Domino iudicaverint.

III. Ut in Missis vivorum quae celebrantur cum cantu, in duplicibus primae et secundae classis, in dominicis aliisque diebus solemnibus, et quoties SS. Eucharistiae Sacramentum publicae fidelium venerationi patet expositum, quamvis haberi non possint ministri sacri, liceat thurificationes peragere.

IV. Ut " Memoriale Rituum „ a Benedicto XIII editum pro parochiis ruralibus adhiberi possit etiam in ecclesiis non parochialibus, in quibus verificentur conditiones *parvarum ecclesiarum.*

V. Ut Sanctitas Vestra ad omnes regiones Americae Latinae extendere dignetur declarationem S. C. Concilii pro Hispania editam die 31 Ianuarii 1880, iuxtam formulam in nota art. 592 decretorum Concilii plenarii propositam, idest: *Sponsalia quae contrahuntur in regionibus nostris absque publica scriptura invalida esse, et publicam scripturam supplere non posse informationem matrimonialem, neque instrumentum in Curia dioecesana vel alibi conflatum pro dispensatione super aliquo impedimento, ex quo inferri possit promissio serio facta contrahendi matrimonium.*

VI. Ut attentis specialibus circumstantiis regionum nostrarum, clerici etiam simpliciter tonsurati, ultra triennium ab omni officio et beneficio suspensi, elapso suspensionis triennio, privati ipso facto habendi sint iure deferendi habitum talarem et tonsuram, nisi obtineant specialem licentiam in scriptis a proprio Ordinario.

VII. Ut tuto admitti possint in regionibus nostris tanquam causae speciales privationis ab officio et beneficio porochiali, praevia legitima seu trina monitione, eae quae habentur in articulo 820 decretorum Concilii Plenarii, idest:

1. Publica, perdurans graviterque culpabilis infamatio quod mores sacerdotales, etiam post legitimam admonitionem non correctos, qua cura animarum grave damnum patiatur;

2. Temeraria et post legitimam monitionem contumaciter repetita ad matrimonium admissio eorum, qui publicis impedimentis rite non dispensatis detinetur;

3. Omissio temeraria instructionis catecheticae, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, per maiorem anni partem et post legitimam monitionem pertinaciter continuata. Item temeraria et post legitimam monitionem iterata negligentia, in administratione sacramentorum fide-

libus in articulo mortis constitutis, etiam ex sola causa distantiae ab ecclesia parochiali admissa;

4. Gravis, publica et post legitimam monitionem repetita iniustitia et inobedientia in exigendis taxis, praesertim occasione matrimoniorum contrahendorum aut funerum, contra leges dioecesanas de taxis latas;

5. Gravis, publica, per maiorem anni partem temere protracta, atque post legitimam admonitionem pertinaciter continuata negligentia spirituali curae et institutionis christianae Indis et Nigritis paroeciae impendendae secundum normas in legibus dioecesanis praescriptas.

VIII. Ut attentis specialibus circumstantiis regionum nostrarum circa bona ecclesiastica, Episcopi, praevio Capituli vel Consultorum dioecesanorum consensu, facultatem habeant: 1° Locandi bona ecclesiastica ultra consuetum triennium, usque ad novem vel duodecim annos, dummodo iuxta leges civiles periculum non adsit quod logatio transeat in emphyteusim: 2° Libere alienandi bona ecclesiastica, ubi summa pecuniae non excedat valorem viginti millium libellarum monetae propriae nationis, si necessitas vel evidens utilitas id postulent, et pretium inde obveniens investiatur loco honesto tuto et fructifero, favore Ecclesiae seu causae ad quam bona pertinebant.

IX. Ut iuxta articulum 697 decretorum Concilii Plenarii, in unaquaque provincia ecclesiastica hodie existenti, in Seminario Metropolitano vel alio de communi Suffraganeorum voto designando, erigi possint facultates Philosophiae scholasticae, Theologiae et Iuris Canonici, cum privilegio conferendi gradus academicos, servato interim statuto pro facultatibus archidioecesis Mexicanae a S. Congregatione Studiorum adprobato, cum onere propria Statuta intra annum conficiendi et adprobationi eiusdem S. Congregationis Studiorum subiiciendi.

In iis autem nationibus in quibus plures sunt provinciae ecclesiasticae, facultates supradictae erigi valeant in uno tantum Seminario, communi voto episcoporum designando.

X. Ut in memoria detectionis et conversionis Americae, in qualibet parochia cuni possit Missa pro gratiarum actione cum hymno *Te Deum*, dominica proximiori diei duodecimo Octobris, quo die immortalis Columbus Americam detexit.

XI. Ut Officium et Missa propria S. Thuribii ad universam Americam Latinam exstendantur sub ritu secundae classis.

XII. Ut Officium et Missa propria B. M. V. de Guadalupe sub ritu primae classis ad universam Americam Latinam extendantur.

XIII. Ut Sanctitas Vestra Constitutionem *Romanos Pontifices*, editam VIII idus maii 1881, ad universam Americam Latinam extendere dignetur.

Ex audientia SSmi, die I^a ianuarii 1900.

SSmus D. N. Leo divina providentia PP. XIII, audito voto specialis Congregationis S. R. E. Cardinalium, quibus decretorum Concilii Plenarii Americae Latinae recognitio commissa fuit, referente infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Exstraordinariis praepositae, praedictas preces Patrum eiusdem Concilii Plenarii benigne excipere dignatus est, prout sequitur:

ad I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, pro gratia ad decennium;

ad V, IX, X, XI, XII et XIII, pro gratia in perpetuum. Atque ita Sanctitas Sua rescribendum mandavit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae die, mense et anno praedictis.

Felix Cavagnis, *S. C. Negotiis Eccles. Extraor. praep. Secret.*

DOCUMENTI
PER L'ANNO SANTO MCM.

(Cont. — V. pag. 12 — 15 di q. vol.)

XVIII.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa le riduzioni e le commutazioni delle opere ingiunte: e se la indulgenza plen. del giubileo sia applicabile alle anime del Purgatorio.

I. Tizio, impiegato in un officio ecclesiastico, dopo usufruito dell'indulto delle Missioni, conosce che nel suo officio i giorni di visita sono ridotti ad otto. Può secondo il § 17 dei *Monita* fare una sola visita alle quattro Basiliche e così guadagnare il Giubileo?

II. Chi ha ottenuto dal Confessore una prima commutazione, può ottenere dal medesimo una seconda, terza ecc. commutazione e guadagnare di nuovo il Giubileo?

III. Chi ha ottenuto dal Confessore una prima commutazione, può ripetere le opere ingiunte in questa commutazione e lucrare novamente il Giubileo?

IV. L'Indulgenza plenaria del Giubileo può applicarsi alle anime del Purgatorio?

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondet:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. SS.mus declarare dignatus est, eos qui bis aut pluries Anni Sancti Iubilaeum lucrantur, posse secunda vice ac deinceps, si ita placuerit, indulgentiam plenariam per modum suffragii defunctis applicare.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 10 Maii 1900.

A. Cardinalis Cassani *S. P. Regens.*

CONSULTAZIONI.

IV.

Circa la promulgazione degli Atti della Santa Sede.

Innico sacerdote non tiene per autentici gli Atti della S. Sede che vede annunziati su pei giornali, e non si crede obbligato ad eseguirli, dicendo nessuno essere tenuto di associarsi ai detti giornali e di credere ad essi.

Si chiede:

1.° Quale promulgazione di necessità si richiede perchè obblighino le leggi e i decreti della S. Sede?

2.° Che è da dire del ragionamento di Innico?

Al primo. È principio certo e da tutti riconosciuto che la legge, qualunque sia, per obbligare i sudditi dev' essere promulgata (1). Così S. Tommaso 2. 2. q. 90. a. 1: così generalmente i DD. La ragione si è che se la legge non si conosce non può essere osservata, e non

(1) È quistione fra i DD. se la promulgazione appartenga all'essenza della legge. Alcuni affermano, come il Suarez *(De Legib.* L. I, c. 9 n. 1 et 3) per la ragione che la legge non può obbligare se non è sufficientemente proposta alla comunità. Altri per contrario negano, come il Fagnano (Ad cap. *Quoniam de Constit.* n. 51), giacchè si dà il caso in cui la legge riguardi qualche cosa precedente alla sua promulgazione potendo avere effetto retroattivo, in cui se non obbliga quanto alla pena, obbliga però quanto all'effetto della nullità dell'atto. Il che avviene soprattutto in riguardo alle regole della Cancelleria che, promulgate dal nuovo Pontefice da durare per tutto il suo governo, obbligano non dal giorno della promulgazione, ma dal dì seguente alla sua elezione: "Hodie certum est, dice il Riganti *(Ad Reg. Canc. Prooem.* n. 37 et 38), quod regulae statim usque a crastino assumptionis ad Pontificatus apicem ligare incipiunt, licet non sint adhuc promulgatae. „ A noi però piace stare più volentieri coi primi; giacchè la legge non promulgata, è solo un pensiere del legislatore, non è legge che può obbligare i sudditi. Anche quando abbia effetto retroattivo, la legge in coscienza non obbliga che dal punto della sua promulgazione, e da questo punto può produrre i suoi effetti.

può perciò produrre il suo effetto che consiste, secondo l' Angelico l. c., nel regolare e misurare le azioni dei sudditi.

Ma come dev' essere fatta codesta promulgazione? Se nel diritto positivo è stabilita la forma di tale promulgazione, questa forma si dovrà osservare necessariamente perchè la legge possa indurre obbligazione. Imperocchè, derivando la legge dalla volontà del legistatore, quando questi dichiari che non intende obbligare con essa i sudditi se non quando sia promulgata nel modo prescritto, la promulgazione entra nella sostanza della legge. Così Giustiniano nella novella 56.ª stabilì che le nuove leggi dovessero promulgarsi non solo nella città capitale, ma nelle singole provincie, da obbligare i sudditi solo dopo due mesi dalla fatta promulgazione.

Ma quando la legge stessa non determina il modo di tale promulgazione, come e quando la legge potrà dirsi sufficientemente promulgata per obbligare i sudditi? Guardando solo al diritto di natura, la legge dovrà considerarsi promulgata quando in qualunque modo sia manifestata in pubblico e si conosca essere quella la volontà del legislatore. Ecco come insegna su di ciò il Cardinal Gotti (De Leg. Tr. V, Qu. 6, dub. 1, n. 1): " Spectato solo iure naturali, lex tam civilis, quam ecclesiastica, ut subditos obliget, non requirit determinatum promulgationis modum, sed satis est promulgatio, quae necessaria et sufficiens est ut lex morali et humano modo devenire possit in notitiam subditorum, sive sit lex imperialis, sive pontificia, sive publica voce praeconis sive per affixionem, sive hoc fiat in Curia tantum, sive in pluribus locis. Et ratio est, quia ex natura rei, ut lex obliget, non requirit aliquam determinatam solemnitatem, quae observari debeat, sed solum quod sufficienter proponatur communitati modo quo, mediate vel immediate, simul vel successive, in omnium notitiam deveniat. „ Ed il Van-Espen, niente in ciò sospetto (P. I, c. 1): " Non apparet de ratione legis esse, praeveniendo omne ius positivum, ut eius promulgatio certo et determinato ritu fiat, aut certis ac determinatis locis lex pubblice adfigatur vel proclametur. „

La legge adunque, quando nulla è stabilito dal diritto, può promulgarsi *in qualunque modo*, purchè consti averla il legislatore manifestata in pubblico, perchè sia osservata dai sudditi. Basta perciò che sia affissa in qualche pubblico luogo; basta che sia letta in curia innanzi a qualche paio di testimoni; basta che sia annunziata per mezzo di qualche banditore; basta pure che sia data a conoscere per mezzo della pubblica stampa. Purchè i sudditi possono giungere a sapere che il principe ha emanata quella legge per la comunità, la legge obbliga senza dubbio alcuno.

Abbiamo detto *purchè i sudditi possano giungere a sapere che il prin-*

cipe ha emanata quella legge. Imperocchè non è necessario, perchè la legge obblighi, che *tutti i sudditi* sieno giunti a conoscerla: altrimenti la si dovrebbe intimare a tutti ed a ciascuno: ciò che sarebbe impossibile.

Ma come mai si potrà osservare da coloro che la ignorano?

Quando la legge è sufficientemente promulgata, coloro che invincibilmente la ignorano sono scusati di adempirla in coscienza (D. Th. *De Verit.* Q. XVII, a. 3): imperocchè " singuli non ligantur nisi mediante scientia illius „ (D'Annib. L. I, n. 162). — Ma ne sono scusati *solo in coscienza*, vale a dire che non commettono colpa nel non osservarla. Nel foro esterno però non sono scusati per ordinario: perchè si presume che la legge si conosca fino a che con prove certe si dimostri che non la si poteva conoscere. " Post factam semel (dice il Reiffenstuel. L. I. Tit. II. § V. n. 110) solemnem promulgationem, haec ipsa ad singulorum notitiam facile devenire potest; et quod vel devenerit, vel quo minus hoc factum sit, per eos steterit, praesumptio est: adeo, quod eis non facile facultas credendi tribuatur... nisi forsan probetur ignorantia rationabilis, seu invincibilis. „ (V. C. 1 *de Postul. Praelator.*).

Se chi non conosce invincibilmente una legge promulgata in coscienza non è tenuto quanto alla colpa e nemmeno quanto alla pena, è tenuto però quanto alla irritazione dell'atto. " Leges, dice il Leurenio (For. Eccl. L. I. T. II. Qu. 101. n. 7) et constitutiones irritantes, saltem post legitimam promulgationem expletumque dictum tempus, obligant etiam iuste et inculpabiliter ignorantes quoad nullitatem actus etiam in conscientia. Unde et si quis ex tali contractu irritato a lege acquisivit aliquid lucri, tenetur in conscientia restituere. „ Così pure generalmente i DD. La ragione che ne assegnano si è, giusta il Castropalao Tr. III, D. I. p. 17. n. 9, che tale irritazione (come ancora deve dirsi della tassazione delle merci) non procede dalla potestà legislativa del principe, ma dalla sua potestà dominativa, la quale non ha bisogno, per la sua integrità, della notizia dei sudditi.

La promulgazione poi è necessaria quando si tratta di legge nuova o di estensione dell'antica. Trattandosi solo d'interpretare il senso della legge, quando la interpretazione promani dello stesso legislatore o da qualche tribunale da lui costituito, non si richiede (dicono i DD.) nessuna forma di promulgazione, bastando che si sappia in qualunque modo l'autentica interpretazione perchè ciascuno sia obbligato a seguirla. Si ascolti il Bouix (*De Curia Rom.* P. III, Sect. I Cap. III, prop. 2.ª): " Requirit ius naturale ut legum dubiarum declarationes, legislatoris auctoritate factae, universaliter obligare valeant, quin promulgentur. Nam requirit ius naturale vultque Deus legislatorem ea muniri

potestate sine qua sequeretur communitatis detrimentum, et qua posita non sequitur detrimentum sed magna utilitas. „

Ed ecco come lo stesso Autore dimostra questo danno l. c.: " Nisi posset legislator per declarationes non promulgatas universaliter obligare, sequerentur incommoda et detrimenta. Nam tunc non posset legislator eiusmodi declarationes universaliter obligatorias reddere, nisi eas solemniter promulgando. Et cum aliunde... tolli debeant dubia eiusmodi circa sensum legum, deberet legislator tot constitutiones solemniter promulgare ad diluenda illa dubia, quot essent leges interpretatione indigentes, et de quarum vero sensu controverteretur. Porro id ingens secum traheret incommodum, praesertim si agatur de Ecclesia quae tanto legum numero regitur. Etenim summum onus foret, si deberet Summus Pontifex omnes legum dubiarum interpretationes per totidem Pontificias Bullas solemniter publicare. „

Ma, oltre a ciò, trattandosi di interpretare una legge di già pubblicata, niente di nuovo si impone ai sudditi, da doverneli tenere necessariamente avvertiti. La cosa dichiarata era già contenuta in quella legge, e però poteva ancora in quel senso intendersi dai sudditi. Quando adunque essi sappiano la dichiarazione già fatta, tolgono solo qualche dubbio, non hanno notizia di cosa nuova.

Ciò che abbiamo esposto fin qui vale per ogni legge, considerata secondo il diritto di natura. Che è da dire poi delle leggi ecclesiastiche? Richiedono queste una promulgazione speciale?

Non trovandosi nulla di ciò stabilito nei sacri canoni, i DD. muovono qui la quistione se basti per le leggi della Chiesa generale una qualsivoglia promulgazione fatta a Roma; ovvero si richiegga che si faccia nelle singole provincie o diocesi e la cui obbligazione comincia solo dopo due mesi, come fu stabilito per le leggi civili. Non mancano Autori, e ancora di molto credito, che stanno per la parte affermativa, poggiati soprattutto sulla ragione che dove il diritto canonico tace, lo s' intende supplito dalle disposizioni del diritto civile.

Ma la sentenza più soda e comune, detta dal Castropalao (Tr. III, D. I, p. 12, n. 3) e da altri non solo *più probabile*, ma *certa*, si è che basti la promulgazione fatta a Roma perchè *subito* cominci ad obbligare una legge ecclesiastica. Così l' Abbas in cap. *Noverit de sent. excomm.* n. 3; il Barbosa in c. *Cognoscentes* n. 10; il Farinacio P. I, *fragm. crim.* n. 655; il Card. De Luca *De Benef.* disc. 76, n. 7; il Suarez *De Legib.* L. IV, c. 15, n. 3; l' Azorio Tom. I, L. V, c. 3, q. 3; il Reiffenstuel L. I, Tit. II, n. 116; il Leurenio L. I, T. II, qu. 100, n. 1 ed altri moltissimi da questi citati. La ragione si è che la legge ecclesiastica non ha accettata quella disposizione del diritto civile e considera come pubblicata in tutto l' orbe una legge pubblicata a Roma. Lo si dimostra:

1.° Dal cap. 1 *de Postul. Praelator.*, dove si dice che perchè obblighi una costituzione pontificia basta che alcuno *noverit eam solemniter editam, aut publice promulgatam.*

2.° Dal Cap. *Nec obstaret*, 1, *de concess. Praebend.* in 6, dove sta scritto: " Lex seu constitutio et mandatum nullos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorumdem, aut nisi post tempus infra quod ignorare minime debuissent „

3.° Dallo stile della Curia Romana che ha forza di legge (arg. cap. *Quam grave*, 6, *de crim. falsi*): onde i giudici di Roma sentenziano sempre nelle cause di tutto l' Orbe secondo le costituzioni e i decreti promulgati solamente a Roma.

4.° Dalle espresse dichiarazioni apposte in molte Bolle che basta la loro pubblicazione fatta in Roma, perchè obblighino in tutto l' Orbe. Così Clem. VIII nella Costit. *Quaecumque* n. 15: Urbano VIII nella Costit. *Romanus Pontifex* n. 28: Innoc. XII nella Costit. *Speculatores* del 4 nov. 1694 ecc.

5.° Dalle eccezioni di tal regola che talvolta si trovano in alcune costituzioni quando si volle che queste non obbligassero se non dopo qualche tempo: le dette eccezioni confermano in contrario la regola.

Oggidì dunque è fuori dubbio che per le leggi ecclesiastiche basti la promulgazione fatta a Roma in qualunque forma (o con affigerle alle solite porte, o con pubblicarle nei varii dicasteri, con farle note per la pubblica stampa) perchè in tutti e subito inducano obbligazione. Ciò però sempre avendo sott' occhi il principio che quanto alla colpa ed alla pena non obbligano in coscienza prima che se ne conosca la promulgazione; secondo il disposto del medesimo diritto, il quale nel c. 1, *De concess. praebend. non vac. in 6* ha dichiarato: " Lex seu constitutio et mandatum nullos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorumdem, aut nisi post tempus, intra quod ignorare minime debuissent „ (1).

Ciò corre per le leggi canoniche in generale. Che deve dirsi dei decreti delle varie Sacre Congregazioni Romane? In qual modo deve constare della loro autenticità?

Vi ha un decreto della S. C. del Concilio, fatto d' ordine di Urbano VIII, del 2 agosto 1631, che parla di tal materia. Eccolo: " Declara-

(1) In forza di tal dichiarazione i DD. insegnano che una legge promulgata a Roma, se stringe subito quei cittadini, non stringe così subito quelli di regni vicini, e molto meno sì subito quelli dei regni lontani (V. Leuren. l. c. qu. 99). Oggidì però, in cui sono sì facili e pronte le comunicazioni, in cui anche per telegrafo si conoscono lo stesso giorno per tutto il mondo le precipue leggi del Sommo Pontefice, poco valgono quelle limitazioni.

tionibus tam impressis quam manuscriptis nullam fidem esse in iudicio vel extra illud a quoquam adhibendam, sed tantum illis, quæ in authentica forma solito sigillo et subscriptione Cardinalis Praefecti et Secretarii eiusdem Congregationis munitae sint. „

Secondo questo decreto, nessun rescritto potrebbe valere come autentico e fededegno, così in giudizio come in qualunque altra occorrenza, se non abbia il sigillo della S. Congregazione e le firme del Prefetto e del Segretario. Ma occorre oggidì tutto questo?

Fa d'uopo conoscere la storia di cotal decreto e la interpretazione che ne hanno data i DD.

Egli è da sapere che le decisioni della S. C. del Concilio cominciarono a pubblicarsi dall'anno 1718 ed inserirsi nell'annua collezione appellata *Thesaurus resolutionum*. Prima non si pubblicavano, ma con assentimento della stessa S. C. alcuni privati scrittori prendevano nota di dette risoluzioni e le allegavano nei loro scritti. Di qui venne che, per incuria o per malizia di costoro, molte decisioni andavano in giro non genuine, ma erronee e mutilate, ed alcune anche false del tutto. Di che la necessità di quel decreto di Urbano VIII che venne datoper ovviare al detto sconcio. Anzi Gregorio XV, con decreto del 27 aprile 1621, aveva prima ordinato che cotali dichiarazioni fossero inserite nell'indice dei libri proibiti. (V. Zamponi *in Supplem.* ad calcem ultimi Vol. pag. 90, Romae 1816). Ma poichè le decisioni della S. C. del Concilio vennero poscia raccolte in collezioni autentiche, donde era facile conoscere la loro forma genuina, cessò lo scopo degli allegati decreti, e si giudicarono sufficienti le loro allegazioni fatta da scrittori non sospetti. Così si ebbero come certi e bastevoli, anche in giudizio, le allegazioni riferite da un Lambertini, da un Fagnano, da un De Luca e da altrettali, e nessuno mai mosse dubbio sulla costoro autenticità.

Ecco come del cit. decreto di Urbano VIII parla lo Schmalzgrueber (*Dissert. prooemial.* § 9, n. 386): " Hoc decreti rigore non obstante, Sanchez.. Salas.. Diana.. Fagnanus.., et alii Doctores plerique, declarationibus, quae a privatis, sed probatis auctoribus referuntur, sicque de vitio aliquo suspectae non sint, haud aegre deferunt; et aiunt ab illis sine gravi ratione in praxi non recedendum: partim quia Romanæ aliaeque Curiae ecclesiasticae contra eas non solent pronuntiare, partim vero quia credunt eas ex ipsis originalibus aut alio principio authentico depromptas esse: ex qua ratione ipsi etiam decreto, iussu Urbani VIII edito, fidem habent. „

Ed il Fagnano (Ad cap. 2 *Quoniam, De Constitut.*, n. 59): " Ergo decisionibus quae Congregationis nomine inscribuntur, fides adhibenda non erit nisi appareant manu Cardinalis Praefecti et Secretarii subscri-

ptae et consueto sigillo obsignatae. Tantum praebere possunt causam iuris prudentibus et timoratae conscientiae inquirendi de illarum veritate, de qua si probabiliter constaret ex alicuius fide digno testimonio, licet non authentice, non esset laudandus qui illius veritate aliter non investigata auderet contrarium docere, ut faciunt nonnulli ex Theologis qui relatis verbis multarum declarationum Summorum Pontificum aut Congregationis, ut illas evitent, consueverunt indistincte respondere: De illis nobis non constat authentice; atque ita libere contrariam sententiam tuentur. Quod certe vix abest ab irreverentia et temeritate. Quinimo, ut inquit Salas *de leg. tract. 13, disp. 12, q. 97, sect. 12 in fin.*, recte facit iudex qui declarationes Sac. Cong., quas invenerit apud aliquem probatum auctorem, ut veras habuerit et sequatur, etiamsi nec a parte allegentur nec producantur, adiiciens in foro conscientiae teneri unumquemque eam sequi, si de illis sufficientem habuerit notitiam, iuxta ea quae tradit Navarrus *Con. 1, n. 12, et per totum de Const.* ».

Dai quali insegnamenti possiamo raccogliere quanto segue:

a) Non si deve prestar fede ad un rescritto o decreto della S. C. del Concilio (e per parità di ragione di qualunque altra sacra Congregazione e di qualsivoglia Tribunale della S. Sede) se non sia redatto in forma autentica, ovvero se non si è certi che sia stato estratto da fonte autentico.

b) Per questa certezza, basta l'autorità di un accreditato Autore che lo alleghi come genuino.

c) Se sorge dubbio sulla genuinità del decreto, non lo si può disprezzare, ma conviene fare opportune diligenze per accertarsene.

d) Ciò vale benissimo pel foro esterno: sicchè non solo le parti, ma ancora il giudice possono allegare utilmente i decreti riportati da accreditati autori.

e) E vale ancora pel foro di coscienza: onde commettesi peccato a rigettare senza valide ragioni un decreto, di cui si ha notizia, benchè non esibito in forma autentica.

Al secondo. — Or venendo al caso proposto, il ragionamento del sac. Innico non corre. Egli non ha per autentici gli atti della S. Sede riportati dai giornali, dicendo non essere obbligato nè di associarsi, nè di credere ai giornali. È vero che i giornali di privati autori non hanno forza di legge. Però è pur vero che i decreti in essi riferiti, purchè estratti da fonti autentici, hanno benissimo forza di legge. Se non si hanno valide ragioni a dubitare della genuinità di essi decreti, non possono questi misconoscersi e rigettarsi. E neanco ciò è lecito se sorgano dei dubbii: dovendo in tal caso farsi le opportune diligenze per uscire dai detti dubbii.

Ma si ha obbligo di associarsi a codesti giornali? L' obbligo non ci è quando possono aversi altre vie per conoscere le leggi e i decreti nuovi della S. Sede, che pur si ha obbligo di conoscere, per poterli osservare. Quando però non si hanno altre vie, e vi sono i mezzi per provvedersi dei detti giornali, non vediamo come non sia scusato di colpa chi ciò non voglia fare. E si noti che la colpa non deriva dall' obbligo per sè di associarsi a quei giornali, ma deriva dall' obbligo di adempiere le nuove leggi ed i nuovi decreti della S. Sede che, promulgati in Roma, obbligano come s' è visto per tutto l' Orbe; e se obbligano allo adempimento, obbligano pure ai mezzi possibili come adempirli, uno dei quali, che è il precipuo, è quello di averne notizia.

Nè vale il dire che quando le dette leggi s' ignorano non inducono obbligazione; imperocchè altra è la ignoranza invincibile, altra la vincibile, che può essere crassa o affettata, come sanno anche i tironi. Or quando uno rigetta un mezzo che può recargli notizia di qualche legge, la sua ignoranza non è invincibile nè crassa, ma affettata, che equivale alla scienza; e però non può essere scusato neppure da quelle pene che s' infliggono a coloro che *scienter* o *praesumptuose* trasgrediscono la legge, e molto meno dalla colpa e dalle altre pene che si comminano senza quelle clausole (V. Ligor. L. I, n. 169: Leuren. *Forum Eccles.* L. I, Tit. II, qu. 102 etc.).

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Se dopo l' ora di Terza, prima della messa solenne, debba tralasciarsi il ℣. Fidelium animae etc. *col* Pater noster.

Disputano fra loro Giorgio e Tranquillino se alla fine dell' ora di Terza, e prima della messa solenne, debba dirsi o pur no il ℣. *Fidelium animae per misericordiam Dei etc.* col *Pater noster*. Giorgio afferma, poggiato sul Ceremoniale de' Vescovi (L. II, c. 8, n. 18) che al luogo proprio non fa menzione di ciò. Tranquillino nega, allegando la rubrica del Breviario che (Tit. XXX, n. 3) prescrive il prefato versetto alla fine di ogni ora. Chi ha ragione di questi due?

Siffatta disputa non è nuova, ma abbastanza antica. Più volte si fe' ricorso alla S. C. de' Riti per un' autentica risoluzione. E le risposte

della S. C. non furono uniformi. Alcune volte infatti, come *in Thelesina* 24 apr. 1742 fu risposto affermativamente, nel senso cioè che quel versetto si debba dire dopo l'ora di terza. Altre volte, come *in Senen.* 27 febr. 1847 ad 4, sembrò rispondere negativamente, dovendosi subito cominciare la messa, la quale è continuazione della officiatura. Finalmente *in Petrocoricen.* 13 iul. 1883 ad 1, richiesta la S. C. della soluzione di questo medesimo dubbio, rispose: " Servetur Rubrica „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. I, p. 35).

Se non che tutti e tre i citati decreti nell'ultima collezione autentica sono stati eliminati. Onde nessun lume si può ricavare da' detti responsi per la risoluzione del nostro dubbio.

È vero che il Ceremoniale de' Vescovi al luogo cit., parlando di ciò che deve fare il Vescovo dopo l'orazione di terza fa menzione solo del *Benedicamus Domino*. Ma è vero altresì che la Rubrica del Breviario anche al luogo citato parlando del ℣. *Fidelium*, dice: " Qui versus non dicitur post *Benedicamus Domino* ad Primam ante *Pretiosa* etc. neque ad Completorium ante ℣. *Benedicat*, nec quando post aliquam Horam immediate sequitur officium Defunctorum, aut Septem Psalmi poenitentiales, vel solae Litaniae. „ Non facendo qui perciò menzione della Messa che segue all'ora di Terza, par che non voglia soppresso quel versetto dopo il *Benedicamus* della detta ora.

Il De Herdt (Prax. Pontif. T. II, n. 82) scrive: " Dubitatur an versus *Fidelium animae* sit addendus: iuxta aliquos Episcopus illum submissa voce subjungit: potius autem dicendum videtur eum esse omittendum, quia caeremoniale nullam huius mentionem facit. „ Lo stesso insegna il Catalano in h. l. Ed il Martinucci assolutamente dice (*Man. Sacr. Caerem.* L. I, c. XIV, n. 30): " Advertet, quod in Hora, quam proxime sequetur celebratio Missae, omittendus est ℣. *Fidelium animae* etc. „

Poste le quali cose, e non essendo ben chiaro se debba dirsi ovvero omettersi il prefato versetto col *Pater*, noi siamo di credere che può ben seguirsi la pratica di ciascun luogo, potendo anche qui valere (benchè in cosa minima) il principio: *lex dubia non obligat.*

12.

Circa la manifestazione delle cose che un penitente abbia udite dal Confessore.

Nel Monastero di N. è consuetudine che la Superiora interroghi talune religiose sulle cose dette e udite in confessione. Si chiede: Possono manifestarsi dal penitente le cose udite dal Confessore?

2.° Può la superiora religiosa richiedere tali cose dalle suddite? — 3.° Che dire dell' uso invalso nel Monastero di N.?

Al 1.° Si disputò un tempo fra i TT. se non solo il confessore ma ancora il penitente sia tenuto al sigillo sacramentale (V. Layman L. V, Tr. VI, c. 14, n. 20). Prevalse però la sentenza comune che disobbliga il penitente da tal sigillo, il quale è stato introdotto in grazia appunto del penitente, non già del confessore.

Nondimeno è parimente dottrina comune che il penitente, se non è tenuto al sigillo sacramentale circa le cose udite dal confessore, è tenuto ad uno strettissimo secreto naturale. Si ascolti S. Alfonso (VI, 647): " Etiam secundum aliquos ipse poenitens (tenetur ad sigillum); verum probabilius est eum tantum teneri secreto naturali ratione materiae, si id ea requirat, tacere audita a confessario.... quia sigillum institutum est tantum in favorem poenitentium, non confessariorum, quapropter ius sigilli non confessariis sed tantum poenitentibus confertur. Veruntamen omnes cum Holzman dicunt teneri poenitentem vinculo secreti naturalis de dictis a confessario, quorum propalatio ei damnum posset afferre. Mihique videntur teneri poenitentes huic secreto (quamvis naturali) strictius quam alii; alii enim voluntarie consilia praebent, sed confessarius tenetur praebere ex officio. Unde cum confessarius obligatur necessario ad dandum consilium poenitenti; ut ille sibi caveat a damnis spiritualibus, ideo poenitens rigorosius tenetur cavere ne confessario damnum obveniat ob consilium sibi praestitum. „

Lo stesso insegnano gli altri autori anche moderni. Il D' Annibale dice (Summ. L. III, n. 362 nota 44): " Ipse autem poenitens circa ea quae a confessario accepit, didicit, tenetur *secreto* commisso, quod heic arctius obligat. „

Il penitente adunque circa le cose udite dal confessore è tenuto ad un secreto anche più stretto del secreto *commesso*, che pure è assai più grave del solo *naturale*. E ciò, secondo S. Alfonso, dal perchè il confessore non è un consigliero volontario, ma un consigliero di officio, che *è obbligato* di suggerir al penitente i rimedii atti alla salute eterna. Non potendo adunque schermirsi dal dare questi rimedii, ha diritto che tutto sia nascosto col velo del secreto.

Ma vi ha pure un' altra ragione che dimostra l' obbligo sempre più stretto nel penitente del secreto. E questa si è che il confessore, messo pure che il penitente esageri o lo infami, non si può difendere con giustificare sè stesso, trovando un obice insuperabile nel sigillo sacramentale che egli è obbligato di custodire integro anche col pericolo della vita. Il confessore perciò dovrebbe veder lacerata la sua riputazione, dovrebbe sostenere anche odii e vendette ingiustissime, e

tacere! Qual colpa gravissima in un penitente che non abbia saputo custodire il secreto!

E si noti che il parlare delle cose udite dal confessore spesso sembra innocuo, ma nel fatto non è così. Non è raro il caso che si trovi da censurare sulla condotta del confessore, al quale il penitente narrò le cose tutt' altrimenti da quelle che sono; e neppure è raro il caso che il penitente non abbia ben capito ciò che il confessore gli disse, e storpia le parole ed il concetto di lui: spesso poi si attribuisce al confessore qualche suggerimento che ad altri torna grave e dannoso, creandogli molestie, rimproveri e persecuzioni altresì. Per tutte queste ragioni il penitente non dovrà mai dire ad altri le cose che udì dal confessore, il quale se dovrà osservare l' obbligo strettissimo del sigillo sacramentale sulle cose udite, ha diritto che le cose da lui dette al penitente restino sotto il legame del più stretto secreto.

Al 2.° La superiora religiosa poi che voglia di ciò interrogare le suddite, non solo pecca perchè le induce a tradire il secreto commesso dal confessore, ma pecca altresì perchè presume di conoscere l' interno delle loro coscienze: cose alle superiore severamente proibite. Ecco le ingiunzioni del celebre decreto *Quemadmodum*, della S. C. de' VV. RR.: Dopo aver disposto che sia del tutto cassato dalle regole di qualsivoglia Ordine o Istituto ciò che riguarda *quovis modo ac nomine* l' intima manifestazione del cuore e della coscienza dei sudditi, soggiunge nell' art. II: " Districte insuper (Sanctitas Sua) prohibet memoratis Superioribus et Superiorissis, cuiuscumque gradus et praeminentiae sint, ne personas sibi subditas inducere pertentent directe aut indirecte, praecepto, consilio, timore, minis, aut blanditiis ad huiusmodi manifestationem conscientiae sibi peragendam; subditisque e converso præcipit, ut Superioribus maioribus denuncient Superiores minores qui eos ad id inducere audeant: et si agatur de Moderatrice Generali, denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 6).

Adunque qui si fa divieto rigorosissimo ai superiori ed alle superiore di qualunque istituto e monastero sì di voti solenni e sì di voti semplici che non mai si arbitrino di interrogare in qualsivoglia maniera i loro sudditi sulle cose che riguardano il loro interno del cuore o della coscienza; e si fa obbligo ai sudditi di denunziare i superiori, che trasgrediscono tal divieto, ai superiori maggiori, ed anche, se occorre, alla S. Congregazione de' VV. e RR.

Or una superiora, che domanda a qualche suddita le cose dette o udite in confessione, la richiede appunto di cose che riguardano il loro interno del cuore o della coscienza, e pecca senza dubbio contro il detto decreto. La suddita poi ha stretto dovere di denunziare al Ve-

scovo la Superiora che così faccia, e pecca se non adempie tal suo dovere.

Al 3.° Dal fin qui detto chiaramente si scorge quale intollerabile abuso regni nel monastero di N. e come gravemente pecchi la Superiora in richiedere alle suore le cose udite in confessione, e queste in non denunziarla al Vescovo.

13.

Circa l' affrancazione dei censi ecclesiastici.

Avviene spesso che, affrancandosi i censi appartenenti a beneficii ecclesiastici, il censuario, oltre la cartella governativa del Consolidato, dia *brevi manu* ciò che per legge civile risparmia in tale operazione. Si chiede: 1.° Si può fare ciò senza venia Apostolica? — 2.° Come si debbono investire le somme che si ricevono *brevi manu?*

Al 1.° Fa d' uopo innanzi tutto distinguere i censi appartenenti a beneficii civilmente soppressi, dai censi appartenenti a beneficii conservati. Quanto poi si attiene ai censi, è mestieri anco distinguere i censi di natura redimibili da quelli di natura irredimibili.

Trattandosi di censi appartenenti a beneficii conservati, se di natura irredimibili, l' affrancazione equivale ad un' alienazione, proibita senza le solennità, specie senza venia Apostolica, sotto pena di scomunica *nemini reservata* dalla Estrav. *Ambitiosae* e confermata dalla Cost. *Apostolicae Sedis.* Se i censi poi sono di natura redimibili (come i contratti così detti al *quandocumque*); in tal caso il censuario è nel diritto di redimerli; e, purchè non ci sia lesione nel prezzo, non v' ha bisogno di alcun permesso, nè s' incorre pena alcuna.

Dove poi si tratti di censi appartenenti a beneficii civilmente soppressi (usurpati dal Governo), il cui prezzo di affrancazione deve andare al Demanio, in tal caso o che i censi siano di natura irredimibili, o che di natura redimibili, occorre sempre le venia Apostolica per evitare la censura del Tridentino, riservata generalmente alla S. Sede. La venia Apostolica oggidì non si dà, se non per mezzo della composizione.

Ma i Vescovi possono autorizzare ai detti affrancamenti? Pei censi appartenenti ad enti civilmente soppressi, possono fino al capitale di L. 30 mila, per le facoltà *circa compositiones* che hanno dalla S. Penitenzieria. Pei censi appartenenti ad enti conservati possono parimenti fino alla detta cifra, in forza della dichiarazione posteriore del dì 11 maggio 1892, in cui le facoltà *circa compositiones* furono estese

anche a chi *voglia acquistare, affrancare, rendicare, ecc. beni e diritti appartenenti ad enti conservati, come ai Capitoli di Cattedrali, alle Mense Vescovili e parrocchiali, alle Confraternite e simili, quando il Governo concede siffatte facoltà* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 77).

Al 2.° Non potendo oggidì le somme, che si ricevono per le dette composizioni, erogarsi in beni stabili, dovranno collocarsi sopra fondi di rendita pubblica, o in altro modo investirsi che, a giudizio del Vescovo, sia più conveniente e sicuro.

QUESITI

con brevissime risposte.

42. *Se l' impedimento dell'* exequatur *faccia perdere la precedenza.*

D. In T. il canonico Tizio ebbe le bolle dalla Dateria prima del canonico Mevio. Però il primo, per non aver potuto conseguire subito l' *exequatur* governativo, dovè prendere possesso dopo del secondo. A chi fra questi due spetta la precedenza?

R. La precedenza nei capitoli, come più volte si è detto, va regolata secondo la priorità del possesso. Laonde chi prima s' insedia corporalmente in un capitolo, tiene la precedenza su chi s' insedia dopo. Nel caso adunque la precedenza spetta a Mevio, benchè abbia avute le bolle di collazione dopo di Tizio. — Tizio poi deve imputare a sè stesso la perdita della precedenza, giacchè nessuna legge della Chiesa gli vietava di prendere possesso canonico prima dell' *exequatur*. Solo non avrebbe potuto prima far suoi i frutti della prebenda, per la opposizione del Governo.

43. *Qual posto devono avere nelle processioni i corpi morali laici.*

D. In M. è costume che nelle processioni o di Santi o di Morti prendono posto l' Asilo infantile e l' Orfanatrofio femminile diretti da Suore, fra le Confraternite ed il Clero. Si chiede: che è da dire di questa usanza?

R. È usanza irragionevole ed abusiva. Nelle processioni, fra i corpi morali liturgici, non devono inframmettersi corpi morali laici. Questi dovranno andare dopo la statua o il feretro: e tutto al più possono aprire il corteo ponendosi innanzi ai corpi morali liturgici (confraternite e clero).

44. *Circa l' obbligo nei canonici Coadiutori di assistere da ministri.*

D. Il capitolo X. è distinto in tre ordini: Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi. Secondo le costituzioni, i coadiutori debbono sedere in coro, ultimi dopo i suddiaconi, benchè il coadiuto sia dei presbiteri. Ora si domanda: Nel ministrare al celebrante deve fare da diacono il coadiutore del diacono, ovvero il suddiacono di possesso?

R. È obbligato di far da diacono il coadiutore del diacono, non già il suddiacono di possesso. E ciò: 1.° perchè dove i canonici sono divisi in

diversi ordini, chi appartiene all'ordine diaconale (o titolare o coadiutore) deve far da diacono nella messa — 2.° perchè l'obbligo dell'assistenza, quando nel capitolo vi ha coadiutori, spetta a questi. Abbiamo detto: *è obbligato*. Giacchè se un canonico titolare volesse da sè assistere da ministro all'altare, crediamo che sia preferito al coadiutore.

45. *Se i canonici che vanno a Roma pel giubileo perdano le distribuzioni.*

D. I canonici ed i mansionarii, che vogliono recarsi a Roma pel giubileo, possono assentarsi dal coro e godere delle distribuzioni; come possono coloro che vanno col Vescovo od a nome del Vescovo alla visita *ad Sacra Limina?*

R. I capitolari che vogliono recarsi a Roma per l'acquisto del giubileo, possono bene assentarsi dal coro colla venia del Vescovo, essendo ciò causa giustissima di assenza. Quanto però a partecipare alle distribuzioni, non esiste, che noi sappiamo, concessione alcuna che ciò autorizzi, come esiste per coloro che vanno col Vescovo od a nome del Vescovo alla visita *ad Sacra Limina*. Per coloro che vengono a Roma pel giubileo nei *Monita* di Bened. XIII, approvati pel corrente anno santo, si dice solo al n. X: " Personis Romam ad iubilaeum consequendum venire volentibus, non intelligitur data veniendi libertas sine obtento alias necessario suorum respective Superiorum consensu. „

46. *Circa la celebrazione di una messa o di due sole nel dì solenne di Natale.*

D. La S. C. dei Riti il dì 19 giugno 1875 *in Ord. Carthus.* (n. 3354 *E. N.*) decise: Sacerdos qui unam tantum Missam celebrat, legat missam quae respondeat circiter horae iuxta Rubricas peculiaros eiusdem diei. „ Come deve intendersi questo decreto? e come regolarsi un sacerdote che vuol celebrare una messa, o due sole, nel dì solenne di Natale?

R. Deve celebrare quella messa o quelle messe che nell'ora in cui si celebrano corrispondano presso a poco alle ore stabilite dalla sacra liturgia. La prima messa, giusta la rubrica del Messale, è stabilita per la notte; la seconda, per l'aurora; la terza, pel giorno. Perciò, dicendosi una sola messa, se la si può dire prima dell'aurora, si celebrerà la prima; se presso l'aurora, si celebrerà la seconda; se a giorno avvanzato, si celebrerà la terza. Laddove se ne vorranno celebrare due solamente, si diranno la prima e la seconda se prima dell'aurora; la seconda e la terza, se dopo l'aurora.

47. *Circa le preci dopo le messe di Natale.*

D. Nello stesso giorno di Natale chi celebra le tre messe è tenuto di recitare le preci prescritte dal S. Padre dopo ciascuna messa?

R. Se le messe si celebrano di tutto seguito, potranno dirsi dopo l'ultima messa. Così la S. C. de' Riti *in Macaonen.* 10 maii 1895 ad 7. (n. 3855 *E. N.*): " Utrum sacerdos qui festo Nativitatis Domini... tres missas consecutive legit, quin ab altare recedat, teneatur post unamquamque missam recitare ter *Ave Maria, Salve Regina*, et ceteras orationes iussu SS. D. N. Leonis Pp. XIII recitandas post missam privatam; an potius semel tantum post tertiam missam? Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam; scilicet: preces praescriptae recitentur tantum in fine ultimae missae. „

Se poi le messe non si celebrano di tutto seguito, in fine di ciascuna si reciteranno le dette preci.

48. *Circa la mutazione de' versetti nei suffragii.*

D. La S. C. de' Riti il dì 18 dic. 1694 decise: " Quum in suffragiis versus de S. Maria erit *Ora pro nobis*, pro aliis desumatur ex communi congruente. " Or essendo in M. titolare della chiesa S. Elisabetta regina (8 luglio), si chiede se nei suffragii debba cambiarsi il versetto proprio di essa Santa: *Ora pro nobis* etc.

R. In forza del cit. decreto (conservato nella ediz. noviss. col n. 1918) e della Rubrica generale del Breviario Tit. IX., n. 8, nel caso esposto, il versetto proprio di S. Elisabetta dovrà cambiarsi in quello del comune.

49. *Circa il nuovo uffizio di S. Beda Venerabile.*

D. La festa di S. Beda Venerabile, estesa alla Chiesa universale col titolo di Dottore, e fissata al 27 maggio, è obbligatoria, ovvero facoltativa? E se obbligatoria, come dovrà farsi dove il dì 27 maggio si festeggia S. Maria Maddalena de' Pazzi?

R. La festa di S. Beda Venerabile col titolo di Dottore è precettiva per tutta la Chiesa, giusta il tenore del decreto *Urbis et Orbis* 13 nov. 1899, in cui s' ingiunge ancora che cotal festa si aggiunga al Calendario Romano, e la messa propria sia inserita nelle nuove edizioni del Messale, e l' officio nelle nuove edizioni del Breviario (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 436).

La festa di S. Beda è col rito doppio minore fissa nel giorno 27 maggio come giorno della morte. La festa di S.ª Maria Maddalena de' Pazzi è col rito semidoppio fissa nel detto giorno 27 che non è giorno della morte (morì ai 25 Maggio). Perciò nel giorno 27 maggio dovrà celebrarsi S. Beda: 1.º perchè di rito maggiore, e 2.º perchè giorno natalizio; e S.ª Maria Maddalena de' Pazzi dovrà riporsi ad altro giorno libero. Ciò, secondo le norme date dalla S. C. de' Riti nel Decreto generale del dì 21 nov. 1893 (Mon. Eccl. p. 57 di questo Vol.).

50. *Se le addizioni da inserire nel Breviario rom. obblighino subito.*

D. Nel Vol. XI del *Monitore Eccl.* p. 437 è riportata un' aggiunta alla 6.ª lezione della Dedicazione dell' Arcibasilica del SS. Salvatore da inserirsi nel Breviario romano. Si chiede: Vi ha obbligo di recitare subito la detta addizione?

R. L' obbligo è d' inserirla nel Breviario romano; e, quando sarà stata inserita, di recitarla. Non crediamo vi sia *obbligo stretto* di recitarla *subito*. I buoni Vescovi però la fanno inserire nel Calendario perchè si possa da tutti recitare fin dal nuovo anno 1901.

51. *Circa gli effetti della composizione sui beni ecclesiastici.*

D. Effettuatasi la composizione su qualche fondo di chiesa acquistato dal Governo, cessa del tutto quel fondo di essere fondo ecclesiastico? Si può sul detto fondo prendere qualche iscrizione ipotecaria senza permesso della S. Sede?

R. Si è detto ripetute volte che la composizione sui beni di chiesa scioglie

il fondo da ogni vincolo ecclesiastico, e fa che diventi laicale. Il fondo così ceduto dalla Chiesa si può perciò vendere, donare, gravare come si voglia d' ipoteche, senz' altra venia della Chiesa, la quale ha condonato ogni suo diritto al possessore che con essa si è composto.

52. *Sul diritto di portare in processione la propria statua.*

D. In S. l' Arciconfraternita del Carmine, fin dal 1767, possiede una statua di S.ª Lucia V. e M. che da oltre 40 anni suolsi portare in processione con quella di Maria SS. del Soccorso, protettrice del luogo. La Confraternita intanto del SS. Sacramento lo scorso anno fe' costruire un' altra statua di S.ª Lucia e pretende di portarla nella stessa processione, preferendola all'antica. Che dire di tal pretensione?

R. La pretensione è ingiusta; e però l' Arciconfraternita del Carmine ha diritto di opporvisi. Non potendosi portare due statue dello stesso Santo in processione, come non si possono neanco esporre nella stessa chiesa (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 58), chi è già in possesso del diritto di portare la sua statua, non dev' essere sturbato da tal diritto, pel noto principio: *prior in tempore. potior in iure.* Questo caso è affine a quello su cui decise la S. C. de' VV. RR., la quale non permise che una nuova chiesa facesse nello stesso tempo una funzione simile a quella che una chiesa vicina da più tempo soleva fare (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 159).

53. *Se il Vescovo possa prorogare di alquanti giorni il triennio ad un confessore di monache.*

D. Può il Vescovo, per giuste ragioni, prorogare di pochi giorni la facoltà al confessore ordinario di un monastero, il quale ha terminato il suo triennio?

R. È legge generale che un confessore di monache non può durare in tale officio oltre un triennio; la proroga non può darla il Vescovo, ma la S. Sede. Però tal divieto non rende invalida l' assoluzione quando il Vescovo non abbia ritirate le facoltà (S. C. EE. et RR. 20 luglio 1875 - *Mon. Eccl.* Vol. X. P. I, p. 170). Il divieto perciò ha natura di semplice proibizione, la quale può ammettere la parvità di materia. E crediamo che pochi giorni siano materia parva, che può scusarsi per qualche giusta ragione.

54. *Se e come la religiosa di voti solenni può disporre del suo vitalizio.*

D. Una religiosa solennemente professa che ha fatta economia del suo vitalizio può disporre che se ne facciano dir messe in perpetuo dopo morte?

R. Alle religiose di voti solenni sogliono assegnarsi dei livelli o dei vitalizii, specie quando il monastero non provvede a tutti i bisogni della vita. Di questo livello la suora può servirsene col permesso della superiora in cose necessarie, utili ed oneste. Può anche disporne per testamento? A noi sembra che no, senza il permesso della S. Sede. Imperocchè il vitalizio perciò si appella così perchè deve servire pei bisogni *della vita*, ed in sostituzione di ciò che non si riceve dal monastero. Cessata la vita, è cessato anche il diritto di usarne; e subentra la Comunità in tale diritto, pel noto principio: *quidquid monachus acquirit, pro communitate acquirit.* La comunità dovrà pensare, come ai funerali, così ancora ai suffragii della suora defunta.

55. *Circa la benedizione delle cappelle del cimitero.*

D. Un rescritto della S. C. de' Riti *in Capuana* del 31 gennaio 1887 (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. I, p. 56) al dubbio: " An privatae aediculae seu sacella in privatorum sepulcris benedicenda sint „ risponde: *Negative.* È anche oggidì in vigore questo decreto? E se non si devono benedire i detti oratorii come sacri edifizii, quale benedizione sarebbe necessaria prima della messa?

R. Crediamo che questo rescritto non sia più in vigore. E ciò: 1.° perchè non si trova nell' ultima edizione della Raccolta autentica de' decreti della S. C. de' Riti. — 2.° Perchè, in forza del decreto posteriore del 23 gennaio 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 11), gli oratorii dei campisanti non debbono più considerarsi come privati, ma come semi-pubblici, nei quali il Vescovo può permettere la celebrazione del S. Sacrifizio, da valere per precetto anche agli astanti. Fa d' uopo perciò benedire siffatti oratorii secondo la formola del Rituale Romano.

56. *Circa le attribuzioni degli Amministratori Apostolici delle diocesi.*

D. Gli Amministratori apostolici, che si assegnano alle diocesi vacanti, hanno maggiori attribuzioni di quelle del Vicario capitolare? Morto un Amministratore Apostolico, può il capitolo eleggere un nuovo vicario capitolare?

R. Di legge comune l' Amministratore apostolico non ha diritti maggiori di quelli del Vicario capitolare. La sola determinazione della persona è avocata a sè dalla S. Sede. Abbiamo detto *di legge comune.* Imperocchè la S. Sede suole conferire o tutte o in parte le attribuzioni ordinarie all' Amministratore da sè eletto, come in genere le ha conferite tutte ai Vescovi d'Italia che, trasferiti ad altra sede, ritengono in amministrazione l' antica diocesi (S. R. C. 25 iun. 1897 — *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 53).

Morto l' Amministratore Apostolico, non crediamo che il Capitolo abbia diritto di nominare senz' altro il nuovo Vicario capitolare. Giacchè quantunque la deputazione dell'Amministratore è cosa odiosa, da doversi interpretare strettamente, pure abbiamo che in questo caso la S. Sede *apposuit manum,* ed è d' uopo di non fare passi senza l' intesa e la venia di essa.

57. *Circa la permissione della stampa dei libri liturgici.*

D. Parecchie edizioni di libri liturgici, cioè Messali, Breviarii ecc. non portano impressa l' approvazione dell' Ordinario del luogo nella forma voluta dalle Pontificie Costituzioni che si leggono nei libri suddetti; poichè in essi trovasi apposto il solo *Admittitur,* ovvero *Imprimatur,* ossia *Vidit* dell' Ordinario. Possono usarsi siffatti libri?

R. Purchè portino in fronte l' approvazione dell' ordinario, possono bene usarsi i detti libri. Nel nostro Commento sulla Costit. *Officiorum* (Cap. VII, § 18) notammo come l' antica disciplina, in ciò più severa, è stata colla detta Costituzione raddolcita.

58. *Circa il permesso dell' Ordinario per l' esposizione del Santissimo.*

D. Il Capitolo di una Chiesa Cattedrale curata può celebrare le novene principali, come quelle di Natale, del Patrono ecc. con l' esposizione solenne del Venerabile senza il permesso dell' Ordinario?

R. Per la esposizione solenne del Santissimo fa mestieri del permesso dell' Ordinario; e ciò per qualsivoglia chiesa, sia pure esente. Così Bened. XIV (Constit. *Accepimus* 16 Apr. 1746): " Certissimum est huic Sedi Apostolicae, in QUIBUSCUMQUE ECCLESIIS, etiam privilegio immunibus, sive secularibus, sive regularibus, non licere exponi pubblice divinam Eucharistiam, nisi causa publica et Episcopi facultas interveniat. „ Com' è chiaro, da siffatta disposizione non vanno esenti neanco le Chiese cattedrali.

59. *Circa il permesso dell' Ordinario pel cappellano di una congrega.*

D. Un sacerdote può esercitare l' officio di cappellano nella chiesa di una congrega senza l' autorizzazione della Curia? Può celebrarvi le funzioni?

R. Può, purchè non ostino le regole della congrega, ovvero qualche divieto della Curia.

60. *Se il superiore di Suore possa pure confessarle.*

D. Il superiore di un istituto di Suore fuori la città di Roma, dopo il Decreto del S. Officio 5 luglio 1899, può continuare ad essere loro confessore ordinario?

R. Il cit. decreto è precettivo per la città di Roma e direttivo per tutto altrove. L' essere poi *direttivo* non importa che si possa lecitamente fare il contrario di quanto esso prescrive. Esso prescrive cosa che il giure naturale e divino parimente prescrivono: allontanare cioè il pericolo di gravi e continui sacrilegii, e di sinistro sospetto contro i superiori medesimi. Ora se fuori di Roma non vige il decreto del S. Officio, vige nondimeno il giure naturale e divino che obbliga parimente *sub gravi*.

61. *Se le suore questuanti han sempre bisogno del permesso del Vescovo per chiedere limosine.*

D. Le Suore questuanti, quando escono per chiedere limosine, han sempre bisogno del permesso dell' Ordinario?

R. In forza del decreto *Singuli quidem* 27 marzo 1897 della S. C. de' VV. e RR. (*Mon. Eccl.*, Vol. IX, P. II, p. 29), le Suore questuanti han bisogno del permesso in iscritto del proprio Vescovo perchè possano chiedere limosine: e ciò non solo fuori diocesi, ma nella diocesi stessa, in cui dimorano. Non è poi necessario che questo permesso, ottenuto già dal Vescovo e non rivocato, sia loro impartito ogni volta che escono a questuare.

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe Sac. — De Conceptu impotentiae et sterilitatis relate ad Matrimonium — Libr. Pont. Frider. Pustet, Romae, 1900.

Scopo di quest' opuscolo è quello di stabilire il vero concetto dell' impotenza e della sterilità in ordine al matrimonio. E poichè tal concetto deriva soprattutto dal chiarire in che consiste propriamente l' essenza del matrimonio, intorno a ciò si fanno qui larghe discussioni esaminandosi precipua-

mente la quistione oggidì molto controversa se può stare vero matrimonio quando la donna sia priva dell'utero. L'Autore difende con copia di dottrina e di autorità la sentenza negativa, mostrando acume di mente e profondità di studii. Ne piace veder dibattuta con quella maturità che si richiede una quistione tanto grave ed importante, su cui la S. Sede non ha detta ancora l'ultima parola. — Costa L. 1.50 presso la libreria Pustet, Roma, Fontana di Trevi, 81-85.

Borg Pietro Paolo Sac. S. T. D. — La Questione Matrimoniale in Malta. Studio filosofico, canonico e politico, con appendice — Napoli, stab. tip. A. e Salv. Festa, 1900.

Conoscono tutti la infauste disposizioni date a Malta dall'autorità civile circa i matrimonii misti. Mentre la S. Sede avea riconosciuti come validi i matrimonii celebrati in quel luogo fra eretici, avea invece proclamati nulli i matrimoni contratti fra eretici e cattolici, dovendo questi celebrarsi giusta la forma del Concilio di Trento, già ivi pubblicato. Il Governo però non volle riconoscere siffatta nullità, e diede istruzioni del tutto opposte, divenute oggi massime di giurisprudenza civile. Il ch. Sac. Borg esamina siffatta quistione largamente e dottamente in questa monografia, parlando della ingerenza governativa in tal materia e dei decreti della S. Sede, di cui fa vedere la opportunità, la legittimità, la esattezza, la efficacia, la sufficienza, e come dovrebbe formarsi una legislazione giusta intorno a ciò. Aggiunge in fine tutt'i documenti ecclesiastici e civili che hanno attinenza a tal questione. Cotal materia perciò viene compiutamente discussa ed illustrata in questo libro, degno di essere ampiamente diffuso.

Demartino Federico, Primicerio della Metrop. di Sorrento, Protonot. Apost. — Prolusioni per gli Esami pubblici e le Dispute e Dissertazioni teologiche del Seminario Arciv. di Sorrento. — Napoli, tip. dell'Accad. reale delle Scienze, 1900.

Sono sei prolusioni per esami, per dispute e per dissertazioni teologiche, e, tranne la prima (per esame di Belle Lettere) che è in italiano, le altre tutte sono in latino puro ed elegante. Vi si svolgono tesi e concetti opportunissimi con dottrina sana e profonda e con erudizione scelta e svariata. In appendice vi hanno due dissertazioni latine, pur esse dotte assai, che riguardano il connubio della fede colla ragione e la regola prossima della fede. Facciamo plauso al chiariss. Autore (ai nostri lettori non ignoto) per la pubblicazione di questi suoi lavori, che mentre rivelano sempre meglio la soda e profonda sua dottrina, potranno servire di utile modello per simiglianti lucubrazioni, e per opportuno chiarimento di rilevanti questioni teologiche. — Prezzo L. 1.10 presso l'A. in Sorrento.

Geronimi Eugenio can. e prof. nel Semin. di Como — Corso di Sacra Eloquenza, ad uso dei Seminarii, secondo le norme della S. Sede — Terza ediz., riveduta e migliorata — Como, tip. Cavalleri e Bazzi, 1900.

Ecco una nuova edizione di questo Corso, che noi lodammo già nel fasc.

di gennaro 1891, e che venne adottato come testo dall' Episcopato Lombardo nel programma degli Studii per i Seminarii. Ed in vero chiunque lo svolga ancor leggermente, si accorge quanta sicura e soda dottrina e quanti insegnamenti veramente pratici esso contenga. È uno dei corsi più ben fatti, che manoduce efficacemente il giovine chierico alla palestra difficile insieme e interessantissima della sacra predicazione, non di quella eloquenza profana e ventosa come da tanti s' intende, ma di quella davvero sacra e fruttuosa come la vuole il Vangelo. Facciamo voti che tutti i chierici di Italia sieno formati alla sacra predicazione come la insegna questo libro, che noi raccomandiamo vivamente a tutti i giovani ed a tutti i direttori di seminarii.— Costa L. 2 presso l' A. a Como.

Iannucci Alfonso M.ª can. teol. Gesù Redentore: la vita del mondo sociale, e il Romano Pontefice suo Vicario e suo luminoso riverbero. Conferenze recitate nella Basilica Cattedrale di S. Agata dei Goti verso il tramonto del vecchio e l' alba del nuovo secolo — Napoli, stab. tip. Pierro e Veraldi, 1900.

L' omaggio indetto a Gesù Redentore ed al suo augusto Vicario nel chiudersi del XIX ed al sorgere del XX secolo si volle promuovere efficacemente dallo zelantissimo Vescovo di S. Agata dei Goti nella sua diocesi. E fra le altre cose, diede incarico al chiaro can. teol. Iannucci di istruire di ciò il popolo con un corso di conferenze, pel quale il Vescovo medesimo diede il testo da svolgere, che è: *Iesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula.* Ecco vi intanto in questo libro il lavoro uscito da tale onorevole mandato. In esso vi ha una serie di sette ampie conferenze, in cui si mostra Gesù Cristo *vita dei secoli, vita dell' intelletto, vita del cuore, vita della famiglia, vita della società, vita del progresso, vita del Papato.* Dotte ed erudite lucubrazioni, che rivelano l' ingegno e la coltura scientifica dell' egregio Autore e fanno onore al Vescovo che le inspirava e alla Diocesi che volle arricchirne il suo omaggio a Gesù Redentore. Ne raccomandiamo vivamente la diffusione a quanti bramano celebrare in cospicue accademie i fasti di Gesù Redentore. Costa L. 2,50 presso l'A. in S. Agata dei Goti.

CRONACA GOVERNATIVA.

Natura degl' interessi della tassa di svincolo — Gli interessi sulla tassa dovuta all' erario dello Stato per la rivendicazione e lo svincolo della dotazione dei beneficj e delle cappellanie, ai termini della legge 3 luglio 1870, sono di carattere moratorio, e non compensativo, e possono quindi solo decorrere dall' intimata liquidazione ai debitori, e debbono esser corrisposti nel tasso legale del cinque per cento, anche nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni dotalizi sia stata depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 1 dicembre 1898 — Intend. di Finanze di Napoli c. Massa. Congr. di Carità ed Arciv. di Sorrento — *La Corte Suprema di Roma*, Giur. spec. Anno XXIII, p. 346).

Quale diocesi patronato ecclesiastico — Il patronato assume la qualità di ecclesiastico, non solo allorchè i beni impiegati nella fondazione o dotazione di un beneficio siano ecclesiastici, ma anche quando, trattandosi di beni laicali, venga esso conferito a persona ecclesiastica in ragione del suo ufficio e della sua dignità, e come inerente all' ufficio stesso.

E ecclesiastico il patronato conferito dal fondatore ai vescovi *pro tempore* di una determinata diocesi, non in riguardo alle loro persone, ma in contemplazione appunto della loro ecclesiastica dignità e del proprio ufficio (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 22 novembre 1898 — Intend. di Finanze di Bari c. Seminario di Monopoli — *La Corte Supr. di Roma*, Giur. spec. l. c. p. 350).

La legge sulle Opere pie ed il passaggio di amministrazione — Colla legge generale sulle opere pie del 3 agosto 1862 non si intese punto derogare a tutto quello che le precedenti leggi commissariali avevano decretato intorno al trasferimento nelle congregazioni di carità locali delle opere pie dalle mani degli speciali amministratori, e l' articolo 32 volle che fossero rispettate le amministrazioni speciali preesistenti *limitatamente a quelle provincie nelle quali niuna legge le aveva abolite.*

L' art. 32 della legge del 3 agosto 1862, parlando di opere pie riunite in una sola amministrazione per decreti dei governatori e commissarj, ebbe riguardo allo effetto giuridico dei decreti, e non al materiale passaggio di amministrazione (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 7 luglio 1898 — *La Corte Supr. di Roma* Giur. ordin., l. c. p. 400).

Se il patronato a favore dei maschi sia strettamente agnatizio - Contendendosi se il diritto di patronato su d' una cappellania sia o no agnatizio, non può censurarsi per erronea intelligenza data alla teorica del Fulgosio, che *sub appellatione descendentium masculorum veniunt etiam masculi ex fœmina descendentes*, la sentenza che, dopo avere annunciato tale teorica, lungi dal decidere la causa in base alla stessa, siasi fatta ad esaminare nelle singole sue parti il testamento del fondatore, e da cotesto esame siasi convinta che la volontà del testatore fu quella di conferire il patronato a tutti i discendenti del suo crede, con preferenza soltanto dei maschi sulle femmine, non mai di costituire un patronato agnatizio (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 30 novembre 1858, Alborghetti Voglia e Collio c.° Borgogelli e Cassiani — *La Cort. Supr. di Roma*, Giur. ordin. l. c. p. 409).

Legato di messe abolito - La destinazione di un credito per la celebrazione di messe in perpetuo, con garanzia ipotecaria sugli immobili lasciati dal *de cujus* e con la designazione della persona incaricata della esecuzione dell'onere, costituisce un legato pio autonomo colpito dalla legge di soppressione del 15 agosto 1867, art. 1 n. 6. (Cassaz. di Roma Sez. civ. 27 giugno 1898 — Intend. di Finanze Pesaro c.° Mazzanti — *La Corte Supr. di Roma* Giurisd. speciale, l. c. p. 384).

Se il sepolcro di famiglia sia commerciabile — Il sepolcro di famiglia, finchè conserva tale destinazione, non può dirsi una proprietà commerciabile che stia a libera disposizione dei comproprietarii, ma è indivisibile e inalienabile, e più che una proprietà comune rappresenta un godimento comune;

solo quando tale destinazione viene per qualsiasi legittima causa a cessare, il sepolcro diviene un bene patrimoniale commerciabile e divisibile.

Consentitosi dai condomini il trasporto del sepolcro da un luogo ad un altro, il diritto di comune godimento della famiglia nella medesima estensione che stava intorno all'antico si trasfonde nel nuovo sepolcro, ma nessuno dei comproprietarj ha diritto di farsi pagare in danaro la sua parte del valore del vecchio sepolcro (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 13 dicembre 1898 — Carlevaro A. e.° Carlevaro G. — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. ordin., l. c. p. 481).

Fondazione di culto con sostituzione, se abolita — Trattandosi di una fondazione di culto condizionale, nella quale il fondatore, designando uno scopo specifico di culto e il vantaggio di determinate persone, e prevedendo la ipotesi di una diversa destinazione del fondo assegnato per disposizione del governo, abbia espressamente manifestato la volontà che il fondo stesso servisse a scopo di carità e beneficenza, la sopravvenuta pubblicazione della legge di soppressione non può dar diritto all'amministrazione del fondo pel culto alla presa di possesso con adempimento in forma discrezionale e in modo generico delle funzioni di culto; ma in tal caso la pubblicazione della legge eversiva produce il doppio effetto giuridico di risolvere l'esistenza degli enti di culto e di purificare la condizione che per legge del testamento teneva in sospeso il diritto eventuale annesso ai legati di beneficenza.

L'art. 4 della legge 15 agosto 1867 presuppone per la sua attuazione la presenza di enti soppressi e la contemporanea esistenza del diritto di riversibilità e di devoluzione; e non trova quindi applicazione la decadenza nell'articolo stesso comminata, quando per la legge e virtù dell'atto di fondazione all'ente soggetto a soppressione sono immediatamente sostituiti nuovi chiamati, e la diversa erogazione delle somme derivanti da unico patrimonio non ha mestieri di attuarsi col mezzo di una riversiva azione (Cassaz. di Roma, Sez. Civ. 26 luglio 1898 — Ricevit. deman. di Palermo c. Arcivescovo di Palermo ed altri fidecommissarii dell'opera Linguaglossa Naselli — *La Corte Supr. di Roma* Giurisd. speciale, l. c. p. 405).

Competenza speciale della Cassazione di Roma circa le leggi eversive dell'asse ecclesiastico — La competenza speciale della Cassazione di Roma, stabilita dall'art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 lettera B n. 5, è sottoposta a due condizioni: che una delle parti sia l'Amministrazione dello Stato, e che il ricorso rifletta la violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali o sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico; ma essa non ha luogo quando si sostiene soltanto l'inefficacia del titolo in base al quale agisce l'Amministrazione pel pagamento di un canone enfiteutico gravitante sul fondo posseduto dagli intimati, e si sollevano altre quistioni di puro diritto civile (Cassaz. di Roma, Sez. unite 1 giugno 1898 — Genoese Lambocetti e De Blasio c. Ricevit. di Registro in Reggio Calabria — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c. p. 435).

Riversibilità sulle Corporazioni religiose — Abrogatosi, rispetto alla riversibilità, l'art. 5 del decreto luogotenenziale napoletano del 17 febb. 1861 con gli art. 11, 22 e 23 della legge del 7 luglio 1866 eversiva degli ordini

religiosi in tutta Italia, la riversione della rendita di un ente soppresso a favore di chi può esercitare su di quest' ultima il diritto di riversibilità, ha luogo man mano che cessano per morte le singole pensioni dei religiosi, e non dopo la estinzione totale di questi (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 14 giugno 1898 — Brescia e Amabi c. Fondo p. c. Brescia-Morra ed altri — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c. p. 449).

CRONACA RELIGIOSA.

(30 Giugno 1900)

Solenni Beatificazioni — Domenica 27 u. s. nella Basilica Vaticana ebbe luogo la solenne cerimonia della Beatificazione dei 77 martiri Annamiti e Cinesi. Dopo la lettura dei Decreti, fatta dal Vice-Archivista della Basilica, fu intonato l' Inno Ambrosiano da Mons. Sanminiatelli Patriarca di Costantinopoli, il quale pontificò la messa. Nel pomeriggio il S. Padre colla Sua Nobile Corte si recò nella Basilica, ove fu esposto il SS.mo e data la Trina Benedizione dal Vicario Apostolico del Tom-Kim Mons. Colomer. Erano presenti: il S. Collegio dei Cardinali, molti Arcivescovi e Vescovi, il Corpo Diplomatico, la nobiltà Romana, ed altri distinti personaggi.

Il giorno di Pentecoste fu celebrata la Solenne Beatificazione della Venerabile Suor Maria Maddalena Martinengo dei Conti di Barco, religiosa cappuccina. Intervennero col Proprefetto della S. C. dei Riti, i Cardinali, molti Arcivescovi e Vescovi, i Consultori, e tutti gli Uffiziali della S. C. dei Riti. E dopo la lettura del Breve di S. Santità, che dichiarava di ascrivere la Venerabile nel numero dei Beati, Mons. De Neckere, Arciv. di Melitene, Can. vaticano, Economo e Segretario della R. Fabbrica di S. Pietro, intonò il *Te Deum*, e pontificò la messa. Nelle ore pomeridiane il S. Padre discese nella Basilica per venerare la novella Beata, ed assistè alla esposizione e benedizione del Venerabile, impartita dal prefato Mons. Arcivescovo. Come nella Domenica precedente, erano presenti i Cardinali, il Corpo Diplomatico, i parenti della Beata, la nobiltà ed il patriziato Romano, molti R.mi PP. Superiori dell' Ordine dei Cappuccini, numerosi pellegrini, ed una folla grandissima di persone italiane e straniere di ogni lingua, e di ogni nazione.

La Domenica seguente, sacra alla SS. Trinità, nella stessa Basilica Vaticana fu celebrata solennemente la Beatificazione dei Ven. P. Dionisio della Natività e F. Redento della Croce amendue carmelitani scalzi, martirizzati nell' isola di Sumatra. Intervenne anche qui nel mattino la S. C. dei Riti, composta dagli E.mi Cardinali, dagli Officiali, dai Consultori. Intervennero pure molti Prelati ed insigni personaggi e popolo numerosissimo. Dopo la solita lettura del decreto, Mons. Gennari Arciv. di Lepanto ed Assessore del S. Officio intonò il *Te Deum* e celebrò il solenne Pontificale. Nelle ore pomeridiane il S. Padre discese nella Basilica per venerare i novelli Beati, e

tutto si compì come nelle precedenti Beatificazioni, in mezzo a concorso grandissimo di fedeli che plaudirono vivamente il S. Padre.

Anno Santo, Pellegrinaggi — Il giorno 8 maggio nella detta Basilica il S. Padre ricevè i pellegrinaggi: Tedesco di Friburgo e Baverese, Polacco e Lucchese, preseduti dai rispettivi Ordinarii, circa ottomila persone. Erano ammesse al ricevimento 600 figlie di Maria romane: moltissimi alunni dei Seminarii e collegii, e signori italiani e stranieri, che coi pellegrini oltrepassavano 25 mila persone.

Il 13 in detta Basilica vi fu il ricevimento dei pellegrini di Marsiglia, dell'Alsazia e Lorena, della Polonia tedesca, dell'Isola di Minorca, della Diocesi di Segni, ed un gruppo di Nizzardi. Erano presenti parecchi Vescovi, alcuni dei quali presedevano i loro pellegrini con moltissimi illustri personaggi, cosicchè erano 12 mila persone.

Il 16 nella Sala del Trono furono ammessi all'Udienza Pontificia i pellegrini olandesi, che presentarono una generosa offerta per l'obolo di S. Pietro, ed un *Album* di 400 fogli ricoperti di firme: ogni foglio era un capolavoro di calligrafia con miniature ammirabili.

Il 18 nella Basilica Vaticana furono ricevuti i pellegrini Portoghesi, Emiliani, Romagnoli, Campani, Toscani, di Pisa e di Siena, preseduti dai rispettivi Vescovi.

Il 26 nella detta Basilica S. S. ricevè un grandissimo numero di pellegrini, circa 30 mila persone: gruppi di Francesi, Portoghesi, Tedeschi, Siciliani, Sardi, Americani, Spagnuoli, Olandesi, cattolici di Costantinopoli, ed italiani della Diocesi di Norcia e Rieti, di Pontecorvo e di Conversano.

Il 31 circa 8 mila pellegrini di Napoli, di Bilbao, di Zara, di Colonia, ed un gruppo di Bresciani, venuti per assistere alla Beatificazione della Ven. Martinengo, coi rispettivi Vescovi, Prelati, Dignitarii, Canonici, persone dell'alta aristocrazia rappresentanti della stampa, e delle Associazioni cattoliche.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l'E.mo Card. Respighi fra i porporati componenti la S. R. ed U. Inquisizione, e l'E.mo Card. Ferrata fra i porporati componenti la S. C. dei Riti. Con altri biglietti ha nominati i R.mi Padri Cormier dei Predicatori, e Lepicier dei Serviti Consultori della S. C. di Propaganda, e il R.mo P. Pio da Langogne dei Cappuccini Consultore della S. C. Suprema del S. Officio.

Pellegrinaggio austriaco a Gerusalemmo — Il 30 u. s. arrivò a Gerusalemme il primo pellegrinaggio dell'Austria superiore, capitanato da Monsignor Doppelbauer, Vescovo di Linz. I pellegrini visitarono il Santo Sepolcro e l'Orto del Getsemani, e compirono l'esercizio della Via Crucis. Dopo pochi giorni giunse un pellegrinaggio francese di 300 persone. Il 13 Maggio fu consacrata la Basilica di S. Stefano Protomartire dal Delegato Apostolico Mons. Duval, Arcivescovo di Petra, coadiuvato da Mons. Appodia Vicario generale del Patriarca, impedito a causa d'infermità.

CRONACHETTA POLITICA.

— Il 3 spirante ebbero luogo le elezioni generali della Camera italiana. Riuscirono presso a poco come le precedenti, tranne un rinforzo ora ottenuto dalla estrema sinistra. Riconvocato il Parlamento col discorso della Corona, quando si fu a tentare la riconciliazione dei partiti, scissi soprattutto a causa della riforma del regolamento della Camera, alcuni de' ministri non vollero aderire; onde tutto il ministero fu costretto a dimettersi. Fu chiamato il senatore Saracco a comporre il nuovo gabinetto, il quale, dopo lunghi maneggi, potè così essere formato: *Presidenza* ed *Interno*, cav. avv. Giuseppe Saracco senatore — *Affari esteri*, marchese Emilio Visconti Venosta senatore — *Giustizia*, avv. prof. Emanuele Gianturco deputato — *Tesoro*, ing. Giulio Rubini deputato — *Finanze*, avv. Bruno Chimirri deputato — *Lavori pubblici*, avv. Ascanio Branca deputato — *Istruzione pubblica*, avv. Nicolò Gallo deputato — *Guerra*, tenente gen. conte Coriolano Ponza di S. Martino, senatore — *Marina*, vice ammiraglio Costantino Enrico Mòrin senatore — *Agricoltura* ecc., avv. Paolo Carcano deputato — *Poste e telegrafi*, avv. Alessandro Pascolato deputato.

— Gl'inglesi guadagnano terreno ogni giorno nel Transvaal. Hanno occupato Iohannesburg, e si trovano gli avamposti presso Pretoria. I boeri sono scoraggiati. Lo stato libero d'Orange è stato formalmente annesso alla Colonia del Capo. Lord Salisbury in un discorso ha dichiarato che il Transvaal non dovrà conservare ombra della sua indipendenza. Spera che le popolazioni delle due Repubbliche saranno suddite fedeli dell'Inghilterra. Il Maresciallo Lord Roberts in data dei 5 sp. telegrafa che gl'Inglesi hanno occupato Pretoria: cosicchè la guerra pare che volge al suo termine.

— Gli avvenimenti che si svolgono nella Cina sono gravissimi. La setta brigantesca dei *Boxers* s'ingrossa ogni dì più ed abbatte le stazioni ferroviarie con animo di distruggere gli stranieri. Una colonna di circa 2000 uomini, formata ivi dalle varie Potenze europee sotto gli ordini dell'Ammiraglio Seymour, fu assalita presso Tient-sin da' detti *Boxers*, dieci volte più numerosi, si difese valorosamente: ma dovè retrocedere con varie perdite presso Ta-Kú, poco discosto da Pechino. Dicesi che le legazioni europee siano state incendiate e trucidati gli europei dimoranti a Pechino. Le Potenze di Europa allestiscono un poderoso esercito per combattere la insurrezione cinese e difendere i connazionali.

— Il Generale Gallifet, ministro francese della guerra, si è dimesso per motivi di salute: è stato nominato in suo luogo il generale Andrè.

— Un tentativo di assassinio è stato perpetrato contro il Presidente della Repubblica dell'Equatore, il quale è rimasto illeso. L'assassino è stato arrestato.

— Un'intera regione per 75 miglia del Nord dell'America fu avvolta dalle fiamme: foreste sterminate sono distrutte: 500 taglialegna perirono: furono inviati successivamente tre treni di soccorso ma due furono costretti dalle fiamme a retrocedere: del terzo non si hanno notizie e si teme che sia stato divorato dal fuoco con molte vittime.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Di una ordinazione presbiterale, in cui si fece la prima imposizione delle mani senza il tatto fisico.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., devotamente espone quanto appresso:

Nella ordinazione di un sacerdote, avuta luogo nel luglio 1897, fu fatta la prima imposizione delle mani ma senza il tatto fisico sul capo dell' ordinando da parte del Vescovo e dei preti assistenti.

Benchè a taluni sia parsa valida tale ordinazione, secondo l' insegnamento del Perrone che ripone nella seconda imposizione delle mani la materia essenziale del presbiterato, non venendo la prima da nessuna forma di parole determinata; nondimeno per maggior sicurezza in cosa così rilevante umilmente chiede che cosa debba fare per la detta ordinazione.

Feria IV, die 4 Iulii 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitionibus habita, exposito praedicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto, quocumque die, facto verbo cum SS.mo ut suppleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis celebratis ut in casu (1).

---

(1) È vero che la sentenza più comune e più probabile riconosce nella seconda imposizione delle mani la materia essenziale del presbiterato; ma non è certo però che la prima imposizione col suo *tatto fisico* non sia pur necessaria. Si è detto altre volte che il tatto fisico può esser pure *mediato* (coi guanti o sopra le altrui mani) ma non mai si è esclusa la necessità in qualunque guisa del tatto fisico, sì che per questo non sia sufficiente per la prima imposizione tenere solamente le mani alzate sul capo dell' ordinando senza toccarlo o immediatamente o mediatamente. — N. d. R.

Sequenti vero feria VI. die 6 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS.mi D.ni N.ri Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit ac gratiam benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione dei Riti

I.

Circa la chiusa dell' inno Veni Creator (1).

Decretum — 20 Iun. 1899 — Cum Commissio Liturgica quaestionem extendisset super conclusione Hymni *Veni Creator Spiritus*, utram scilicet consultius esset nec ne eam semper immutatam dicere: Sacra Rituum Congregatio sententiam suam aperuit momentaque graviora exposuit, quibus innixa suum sentiendi modum amplexata fuerit. His aliisque probe consideratis:

Sacra eadem Rituum Congregatio declaravit:

" Doxologiam *Deo Patri sit gloria — Et Filio qui a mortuis — Surrexit ac Paraclito — In saeculorum saecula* " ita esse censendam praefati Hymni propriam, ut eadem semper sit retinenda ac nunquam, quovis anni tempore vel quocumque occurrente Festo, in aliam mutandam. „ Atque ita servari mandavit.

Die 20 Iunii 1899 — n. 4036.

II.

Circa la determinazione delle Reliquie insigni.

Urbis et Orbis — 27 Iun. 1899 — A pluribus locorum Ordinariis Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia dilucida proposita sunt: videlicet:

Dubium I. Utrum pars anterior brachii, quae antibrachium dicitur, ab alia parte superiori eiusdem brachii separata, haberi possit uti Reliquia insignis?

Dubium II. Utrum idem sit dicendum de eadem parte superiori brachii, quatenus nempe et ipsa uti insignis Reliquia haberi queat?

Dubium III. Utrum cor, lingua, manus, si ex miraculo intactae conserventur, haberi debeant uti Reliquiae insignes?

---

(1) Con questo decreto viene sancito quanto noi dicemmo a pag. 519 del Vol. XI.

Et Sacra Rituum Congregatio, re mature perpensa exquisitoque voto Commissionis Liturgicae, ad tria proposita dubia rescribendum censuit:

" Affirmative. „ Et ita respondit ac declaravit.

Die 27 Iunii 1899 — n. 4041.

III.

Circa le commemorazioni da farsi alle Lodi ed ai Vesperi ne' Suffragii de' Santi (1).

Decretum — 27 Iun. 1899. — Quum dubia saepius exoriantur circa Commemorationes in Suffragiis agendas, tum ex eo quod varios casus particularesque generalis non valeat contemplari Rubrica; tum quia super eadem declarationes innumerae, ab hac Sacra Congregatione prolatae, in Decretorum Collectione hac illac dispersae, sine gravi labore vix reperiri queant; ac praeterea, pro variis locis casibusque peculiaribus plerumque emanatae, quamdam aliquando antinomiae speciem inter sese ferre videantur; ut in re quotidiani fere usus, quae in diversis Ecclesiis, pro varietate Titularium ac Patronorum, necessario est dissimilis, norma quaedam certa habeatur et obvia; Sacra Rituum Congregatio, re mature considerata, per Generale Decretum ad dubia quaecumque tollenda, ea quae sequuntur, declarare ac decernere statuit:

I. Quilibet, sive Secularis sive Regularis, alicuius Ecclesiae servitio, quocumque canonico titulo, addictus, dummodo Ecclesia sit publica etsi non consecrata, tenetur, tam in Vesperis quam in Laudibus, diebus a Rubrica notatis, inter Suffragia Commemorationem agere de eiusdem Ecclesiae Titulo, non obstante quacumque consuetudine contraria, etiam immemorabili; et quamvis commemoratio iam soleat fieri Patronorum loci vel regionis.

II. Commemorationes in Suffragiis nunquam fiant de iis Mysteriis vel Sanctis, de quibus eadem die agitur Officium. Immo neque in Officio votivo de Passione, fiat Commemoratio de S. Cruce aut de SS. Sacramento, in quo recolitur memoria Passionis Christi; sed neque de S. Michaele Archangelo in Officio votivo Ss. Angelorum.

III. Similiter, Commemoratio de Ecclesiae Titulo, iam communiter in Suffragiis agenda, semel tantum fiat, et per Antiphonam commu-

(1) Con questo decreto terminiamo la serie dei decreti generali novissimi trovati nel Vol. III della nuova Collezione autentica dei decreti della S. C. dei Riti. Riserbandoci, come promettemmo, di dare gli altri in compendio secondo l' ordine di materia, seguitiamo qui a riportare i decreti ultimi, posteriori alla pubblicazione della detta Collezione.

nem. Itaque, si Titulus Ecclesiae sit ipsa sancta Crux, eius Commemoratio, tam intra quam extra tempus Paschale, non fiat nisi semel ; et per Antiphonam, Versiculum et Orationem, quae inter Suffragia pro diversitate temporum annotantur. Pari prorsus modo, Commemoratio de Beata Maria Virgine, alicuius Ecclesiae Titulari, etiam sub denominatione Annuntiationis, vel Assumptionis, vel huiusmodi quacumque alia, fiat semper per Antiphonam communem *Sancta Maria succurre miseris*, cum Versiculo et Oratione ibidem suppositis : et haec sola Commemoratio sufficiat, ut dictum est supra.

IV. Si vero tam Officium diei, quam Commemorationes circa idem obiectum, haud tamen sub eadem ratione versentur : tunc Commemoratio Tituli non omittatur. Sic de SS. Salvatore, Ecclesiae Tituio, agenda est Commemoratio etiam post Commemorationem S. Crucis, immo in ipsa Dominica II Quadragesimae.

V. Ceterum, de Titulo Commemoratio fiat omnino specialis, nec sufficit eidem cum aliis Sanctis non Titularibus communis.

VI. Notandum autem est Commemorationem Beatae Mariae Virginis communem omittendam esse in Choro, iuxta Rubricam, quum recitatur eiusdem Beatae Virginis Officium parvum.

VII. Tituli Commemoratio inter alia Suffragia locum teneat, pro dignitate ipsius, a Rubricis assignatum. Sic ex. gr. Commemoratio S. Michaelis Archangeli praeponatur Commemorationi S. Ioannis Baptistae, S. Ioseph et Ss. Apostolorum Petri et Pauli, quorum quidem Commemoratio praeponenda est Commemorationi aliorum Apostolorum.

VIII. Praeter Commemorationem de Titulo seu Patrono Ecclesiae (et Regulares etiam de proprio Fundatore), nulla de Patrono Loci vel Dioeceseos, Provinciae aut Regni, vi Rubricae facienda est ; nisi contraria vigeat consuetudo. Quo in casu, nisi aliter exigat personalis dignitas, Commemorationes huiusmodi hoc ordine fiant : ut Loci seu Civitatis Patronus Patrono Dioeceseos, hic vero Patronis universalioribus, in Suffragiis anteponatur.

Die 17 Iunii 1899 — n. 4043.

IV.

Circa le messe lette di requiem, da celebrarsi fino al secondo giorno dalla morte o dalla deposizione.

Vicen. — 3 Aprile 1900 — Ad quandam controversiam tollendam circa interpretationem decretorum 3903 *Aucto* 8 Iunii 1896 et 3944 *Romana* 12 Ianuarii 1897 quoad Missas lectas de Requie, hodiernus Caeremoniarum magister Basilicae Cathedralis Vicensis in Hispania, de con-

sensu sui R.mi Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia enodanda humillime exposuit; nimirum:

I. Utrum ex enunciatis decretis Missae lectae, quae a Sacerdotibus celebrantur in Ecclesiis et Oratoriis civitatis pro defuncto, cadavere insepulto vel sepulto non ultra biduum a die obitus seu depositionis, celebrari valeant de *Requie*, dummodo in parochiali Ecclesia fiat funus cum Missa exequiali: an hoc privilegium sit proprium tantummodo Ecclesiae, in qua funus peragitur cum sua Missa exequiali?

II. Utrum quilibet Sacerdos possit unam tantum Missam de Requie celebrare, vel plures, diversis diebus, dummodo cadaver sit insepultum non ultra biduum?

III. Utrum pro defuncto, qui morabatur in civitate et obierit extra civitatem, possint etiam in ipsa civitate praedictae Missae lectae de Requie celebrari?

IV. Quomodo intelligenda sit praesentia physica vel moralis requisita in decretis suprarelatis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad II. Stetur Decretis.

Ad III. et IV. Provisum in praecoedentibus; et Missae privatae de Requie nonnisi in Ecclesia vel Oratorio publico permittuntur ubi fit funus cum Missa exequiali: in Oratoriis autem privatis Missae, quae ibidem legi permittuntur, possunt esse de Requie, praesente cadavere in domo; servatis ceteris clausulis et conditionibus.

Atque ita rescripsit. Die 3 Aprilis 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici, *Secretarius.*

V.

Circa l' abito corale del maestro di cerimonie.

Vicen. — 3 Apr. 1900. Hodiernus Caeremoniarum magister Basilicae Cathedralis Vicensis in Hispania, praehabito consensu sui R.mi Episcopi, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur pro opportuna declaratione reverenter exposuit, nimirum: Cum orator accepit possessionem Beneficii, cui officium magistri caeremoniarum est adnexum, vigebat in Basilica Cathedrali Vicensi consuetudo, qua magister caeremoniarum habitu chorali seu Beneficiarii proprio utebatur in munere caeremoniarii exercendo. Hac consuetudine deposita iuxta decretum 3840 *Granaten.* 14 Decembris 1894, alia invecta est praxis consentiente

R.mo Capitulo eiusdem basilicae Cathedralis: videlicet: magister cæremoniarum vestem violaceam adhibet cum superpelliceo, quotiescumque officio suo fungitur sive in altari sive in choro, exceptis casibus, in quibus Vesperae, *Te Deum*, et Laudes tantum solemniter in eadem Basilica canuntur, ne ipsemet discedere a choro debeat in principio Completorii et in fine Matutini ob habitus mutationem. Hisce positis, idem Orator ut supradicta praxis concordet cum Caeremoniali Episcoporum et Decretis, expostulavit:

I. Utrum etiam in Pontificalibus functionibus Episcopi Ordinarii sive in cathedrali, sive extra ipsam, in propria tamen Dioecesi, magister caeremoniarum veste violacea uti debeat?

II. Utrum etiam in Pontificalibus ab alio Episcopo, de consensu tamen Ordinarii Dioeceseos celebratis, eandem vestem adhibere valeat?

III. Utrum tali veste uti possit vel debeat quando celebrat Capitulum Cathedrale, sive in ipsa Basilica sive extra, tam praesente quam absente Episcopo?

IV. Utrum etiam eamdem vestem induere valeat in Vesperis, Completorio, Matutino et Laudibus solemnibus?

V. Quo habitu uti debeat cum solemniter tantum Vesperae, *Te Deum* et Laudes canuntur; et an e choro exire debeat tempore opportuno ad mutandum habitum?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, si Capitulum Cathedralis Ecclesiae intersit.

Ad III. Serventur Decreta 2310. *Aquilana* 22 Ianuarii ad 3, et 2621. *Dubiorum* 17 Septembris 1822 ad 12.

Ad IV. Affirmative, sed ad normam Decretorum ut supra in dubio III.

Ad V. Quoad primam partem provisum in praecedentibus: quoad alteram servari potest praxis praesertim Basilicarum Urbis.

Atque ita rescripsit, die 3 Aprilis 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, S. R. C. *Pro-Praef.*

D. Panici, S. R. C. *Secret.*

VI.

Rito e formola della benedizione e della imposizione dello scapolare del Sacro Cuore di Gesù.

Suscepturus Scapulare Sacri Cordis Iesu genuflectat, et sacerdos Apostolica facultate pollens, stola alba indutus, capite detecto dicat:

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit coelum et terram.

℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
℟. Et salutare tuum da nobis.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Iesu, qui ineffabiles Cordis tui divitias Ecclesiae sponsae tuae singulari dilectionis beneficio aperuisti : hoc scapulare eiusdem Cordis tui emblema decoratum bene✠dicere digneris : ut quicumque illud devote gestaverit, intercedente Beata et Clementissima Genitrice tua Maria, virtutibus et donis coelestibus ditari mereatur : Qui vivis et regnas etc.

Postea Sacerdos Scapulare aspergit aqua benedicta illudque imponit, dicens :

Accipe, frater, hoc scapulare Sacri Cordis Iesu, quo ornatus in honorem et memoriam amoris et passionis eius, per intercessionem Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae, divinae gratiae largitatem et aeternae gloriae fructum consequi merearis. Per eumdem Christum Dominum nostrum (1).

Deinde una vice cum adscripto dicat sive latino sive vernaculo idiomate sequentes preces iaculatorias :

Iesu mitis et humilis corde, fac cor nostrum sicut cor tuum.

Maria mater gratiae, mater misericordiae, Tu nos ab hoste protege, et mortis hora suscipe.

DECRETUM.

Quo Caritas Dei per Spiritum Sanctum diffusa constanter maneat et regnet in cordibus hominum, mirabiliter confluunt divina sacramenta et religiosae celebritates.

Inter has accensenda est solemnitas in honorem Sacri Cordis Iesu ab Ecclesia instituta, per quam non modo Cor Filii Dei et hominis adorandum et glorificandum proponitur, sed etiam symbolice renovatur memoria illius divini amoris quo idem Unigenitus Dei Filius humanam suscepit naturam, et factus obediens usque ad mortem, praebuit hominibus exempla virtutum, seque ostendit mitem et humilem corde. Verum studiosa fidelium pietas alios invexit modos, quibus ad eundem finem devotio erga Amantissimum Cor Iesu iucundis uberibusque

(1) Si scapulare mulieri imponatur, dicatur : *Accipe Soror* etc. Si vero pluribus, tum omnia plurali numero dicantur.

fructibus ferax propagatur. Penes quamplurimos Christifideles pia ac laudabilis viguit ac viget consuetudo gestandi supra pectus emblema ipsius S. Cordis Iesu, ad instar scapularis, quae consuetudo a Beata Margarita Alacoque quodam coelesti lumine illustrata originem duxit, et ab Apostolica Sede partialibus indulgentiis locupletata est. Quum vero similis devotio foveatur et maiora in dies capiat incrementa, praesertim in Galliis finitimisque regionibus; humiles enixaeque preces SS.mo Domino Nostro Leoni Papae XIII porrectae sunt, ut ad maiorem Regni Christi eiusque divini amoris propagationem et gloriam provehendam, scapulare proprie dictum Sacri Cordis Iesu, cum apposito ritu et formula benedictionis atque impositionis approbare dignaretur. Hoc scapulare conficitur ex binis de more partibus laneis albi coloris, per duplicem chordulam seu vittam coniunctis, quarum una habet emblema Sacri Cordis Iesu, prouti pingi solet, altera autem refert imaginem B. Mariae V. sub titulo *Mater Misericordiae*. Sanctitas porro Sua, has preces peramanter excipiens, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, scapulare supradescriptum benedicendum atque imponendum ritu et formula, quae huic praeiacent decreto, ab iis tantum quibus facultas ab Apostolica Sede concessa fuerit, approbare dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 4 Aprilis 1900.

Card. C. Aloisi-Masella *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici, *Secretarius.*

VII.

Si concede al Superiore gener. della Congr. degli Oblati di Maria Immacolata la facoltà di benedire lo scapolare del SS. Cuore, e di delegare i Sacerdoti a benedirlo (1).

Congr. Oblatorum Mariae Immaculatae — 19 Maii 1900. — Ab Apostolica Sede, die quarta mensis Aprilis vertente anno sacro, formula et ritu benedictionis proprie dicti Scapularis Sacratissimi Cordis Iesu approbatis; R.mus D. Cassianus Augier, Moderator generalis Congregationis Oblatorum Mariae Immaculatae, SS.mo Dno Nostro Leoni Papae XIII supplicia vota porrexit, humillime expostulans, ut sibi suisque successoribus, seu pro tempore eiusdem Instituti supremis Moderatoribus tribuatur facultas, tum benedicendi et imponendi eiusmodi Scapulare, tum ad ipsius benedictionem atque impositionem de-

(1) Questa medesima facoltà è stata concessa al Rettore della Chiesa della Pace in Roma.

legandi, praeter Sacerdotes suaemet Congregationis, quemlibet presbyterum e Clero tam Saeculari quam Regulari. Sanctitas porro Sua has preces ab infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Pro Praefecto relatas peramanter excipiens, petita privilegia supremo enunciati Oblatorum Instituti Moderatori pro tempore benigne conferre in perpetuum dignata est, absque ulla Apostolici Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Maii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*

D. Panici *Secretarius.*

VIII.

Circa la festa del Patrono e la Messa conventuale nell' Ordine de' Minori.

Ord. Minorum S. Francisci — 9 Apr. 1900 — Rev. Fr. Marianus Mendez Sacerdos Ordinis Minorum S. Francisci qui Kalendarium seu Directorium pro Divino Officio persolvendo in Provincia S. Gregorii Magni in Hispania munus conficiendi habet, ad pedes S. V. humiliter provolutus, quae sequuntur dubia solvenda reverenter exponit:

Pius Papa IX fel. rec., decreto *Ab expositis,* die 29 Aprilis 1859 edito, omnibus religiosis Minoriticae familiae praecepit omnino conformari Kalendario generali perpetuo typis mandato anno 1857, omissis aliis Dioecesis Officiis, praeter illa patroni principalis loci, Titularis ac Dedicationis Ecclesiae Cathedralis celebranda ritu a rubricis decretisque pro Regularibus praescripto, nec non alia particularia officia a S. Sede praeceptive concessa ecclesiasticis utriusque Cleri. Item, iuxta auctores de liturgia tractantes et Decretum S. R. Congregationis die 28 Aprilis 1866, *Patavina,* 4, Regulares recitare tenentur de omnibus dioecesanis festis, quae annexam habent obligationem audiendi Sacrum et abstinendi ab operibus servilibus.

Porro Fratres Minores Provinciae S. Gregorii Magni in Hispania iamdudum officium recitant Patroni principalis loci, cuius dies non est festivus pro populo, ritu duplici primae classis absque octava: verum, ex sententia eorundem scriptorum et ex decretis S. R. Congregationis, uti in *Callagurritana* n. 1095 die 28 Septembris, officium Patroni Dioecesis recitari non licet illis in locis Patronum canonice electum habentibus; quaeritur:

I. An praedicti Fratres Minores teneantur officium recitare Patroni Dioeceseos, cuius dies est de praecepto festivus in tota Dioecesi, ritu pro Regularibus praescripto duplici primae classis sine octava; vel id praetermittere debeant eo quod non sit expressum in citato decreto

Ab expositis, et quia sicut dictum est, iam recitant officium Patroni principalis loci?

Insuper Religiosi suprascriptae Provinciae consuetudinem habent, ab immemorabili tempore, non recitandi officium Titularis Ecclesiae Cathedralis: quaeritur:

II. An eiusmodi consuetudinem continuare valeant: vel potius debeant Officium Titularis Ecclesiae Cathedralis recitare, ritu pro Regularibus praescripto, nempe duplici primae classis sine octava?

Item: Rubricae Missalis et auctores de liturgia pertractantes pro hora in qua Missa conventualis celebrari debeat praefinienda, non aperte exprimunt, an praedicta Missa sequi debeat immediate post Horam canonicam assignatam ab ipsis rubricis, vel si separari liceat enuntiatam Missam ab Hora canonica, ita ut inter Missam et Horam breve vel longum aliquod temporis spatium intercedere possit; hinc quaeritur:

III. Utrum Missa conventualis debeat celebrari immediate post canonicam Horam a rubrica et decretis designatam; vel eas separare liceat, ita ut inter illas breve vel longum aliquod temporis spatium intercedere possit? Et quatenus affirmative ad primam partem, quaeritur:

IV. Utrum idem sit tenendum de Missa solemni vel cantata quae officio diei non est conformis, cum in rubricis et decretis praescribitur ut post aliquam Horam canonicam celebretur?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad II. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Ad III. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad IV. *Negative* et celebretur post Nonam.

Atque ita rescripsit, die 9 Aprilis 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

OPERA

DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

Il più bel retaggio degl' Italiani è stato sempre la Cattolica Fede, che fu piantata in Roma dai Principi degli Apostoli S. Pietro e S. Paolo, e consecrata dal loro sangue. Che se talvolta l' Italia fu tentata a rinnegare questa fede, non mai cedette.

Ai giorni nostri il mostro dell' eresia tenta novamente annidarsi nel nostro bel paese, e, strappando la vera fede dal cuore degl' Italiani, renderli ribelli al Vicario di Gesù Cristo. Si profonde l' oro straniero a questo fine, e non si lascia verun mezzo intentato per riuscirvi. Si sono eretti in molte città e borgate d' Italia, anzi nella stessa Roma, templi protestanti, ai quali si cerca di attirare il popolo, e si spargono a piene mani libri, opuscoli, periodici, fogli volanti, nei quali con sofismi e menzogne si attaccano i dommi più santi della cattolica religione, se ne vilipendono i Sacramenti, il culto, i ministri, i Vescovi e lo stesso Romano Pontefice. Si offrono ai poveri pane, medicinali ed altri soccorsi, a patto, che assistano contro coscienza al culto ereticale, ed ascoltino il sermone di un ministro protestante. Non bastando però tali mezzi allo scopo, si è presa di mira a preferenza la tenera età, e la gioventù d' ambo i sessi. Si sono aperte scuole, orfanotrofi e convitti a tenue pensione, laboratorii per giovanette, ricreatorii per fanciulli e fanciulle, palestre pei giovani.

La curiosità, la leggerezza dell' età, la trascuraggine dei genitori, l' avidità del guadagno, la miseria stessa, cattiva consigliera, fanno sì che molti, non trovando sempre simili opere presso i cattolici, vadano a quelle fondate e dirette dai protestanti, i quali con tale esca prendono all' amo tanta gioventù, ne pervertono la mente ed il cuore, e li ascrivono alla loro setta. Già a questo modo vanno ingrossando le loro file. Ogni giovanetto o giovanetta guadagnata all' eresia, vi attira facilmente l' intiera famiglia, e sono essi medesimi semi di future famiglie radicalmente protestanti.

A una gran parte di questi mali si potrebbe facilmente ovviare ora, che siamo ancora ai principii, perchè codesti fanciulli e giovani non senza rimorso accedono alle riunioni protestanti, e, dove loro si offrano somiglianti ritrovi cattolici, facilmente vi si lasciano condurre, e vi restano con gioia, perchè in questi la loro coscienza si sente tranquilla. L' esperienza quotidiana lo dimostra. Perciò adesso è tempo di operare efficacemente. Il numero di proseliti del protestantesimo, prima piccolo, ora in alcune parti d' Italia va crescendo; se fosse ancora trascurato, non tarderebbe a divenire legione. Iddio allontani dalla nostra cara patria così immane sciagura!

Ad un così santo fine si è fondata per espresso desiderio di Sua Santità Papa Leone XIII, e con la sua speciale benedizione, L' Opera della preservazione della Fede.

Suo scopo è opporsi alla propaganda protestante con soccorrere e favorire le opere, che più direttamente si oppongono ad essa, e fondarne delle nuove, ovunque ne sia bisogno; specialmente ricreatorii ed educatorii per la gioventù, laboratorii per le giovanette povere e

disoccupate, scuole gratuite, asili e qualche convitto, sì maschile, come femminile, a tenue pensione, visite e soccorsi ai poveri ed infermi, missioni e conferenze religiose nei luoghi infetti o minacciati dal protestantesimo, istruzione religiosa popolare e diffusione della buona stampa, specialmente di quella diretta a ribattere gli errori più diffusi dai protestanti e dagl' increduli.

L' opera si compone

1.° Di un Consiglio centrale residente in Roma, il quale ha *un Presidente Generale Ecclesiastico*, nominato da Sua Eminenza Revma il Cardinale Vicario *pro tempore* di Sua Santità ed approvato dal S. Padre (1).

Un Vice Presidente ed *una Vice Presidente*, nominati col resto dei membri del Consiglio dal Presidente Generale, d' accordo con Sua Eminenza Revma il Cardinale Vicario di Sua Santità.

Un Segretario Generale.

Un Tesoriere.

Dodici Consiglieri, e Dodici Consigliere.

Un sotto Segretario, ed una sotto Segretaria.

I membri del Consiglio si scelgono tra i Soci dell' Opera.

Il Consiglio centrale di Roma avrà cura che l' Opera sia conosciuta e diffusa anche fuori; e che sia bene stabilita in Roma, dove pei varii rioni procurerà, che vi siano zelatori e cooperatori speciali.

2.° Di Consigli Diocesani, ciascuno dei quali avrà *un Presidente Ecclesiastico* nominato dal Vescovo Diocesano.

Un Vice Presidente ed *una Vice Presidente* nominati col resto dei membri del Consiglio dal Presidente Ecclesiastico d' accordo col Vescovo Diocesano.

Un Segretario.

Un Tesoriere.

Sei Consiglieri, Sei Consigliere.

Un sotto Segretario, una sotto Segretaria.

Il Consiglio diocesano avrà cura, che l' Opera sia conosciuta e diffusa in tutta la Diocesi, stabilendo in ogni città e villaggio di essa zelatori e zelatrici, diretti dal Parroco o da altro Ecclesiastico, deputato dal Vescovo, con riunioni più volte l' anno.

---

(1) Il primo Presidente Generale già approvato dal Sommo Pontefice è S. E.R. Monsignor Giustino Adami Arcivescovo di Cesarea di Ponto; il Segretario generale, fondatore ed anima dell' opera è il Rev.mo P. Pio de Mandato d. C. d. G.; Tesoriere è il Sig. Antonio de Falloux Schuster, camer. segr. di spada e cappa di S. S.

3.° Di Soci, i quali si dividono in *fondatori, benefattori, ascritti, aderenti* e *cooperatori.*

a) *Fondatori* sono quelli, che con una cospicua somma assicurano la stabilità dell' Opera.

b) *Benefattori insigni* sono quelli che contribuiscono con una somma non minore di L. 10 mensili.

Benefattori semplici sono quelli, che contribuiscono con una somma non minore di L. 5 mensili.

c) *Ascritti* sono quelli, che contribuiscono con una somma non minore di L. 1 mensile.

d) *Aderenti* sono quelli, che concorrono con qualche tenua offerta mensile, o con una lira annua.

e) *Cooperatori* sono quelli, che oltre una offerta in danaro in uno dei modi sopraddetti, aiuteranno col loro concorso personale questa santa opera.

Si dividono in *Cooperatori Ecclesiastici* e *Cooperatori laici.*

Cooperatori Ecclesiastici sono quei membri del Clero secolare e Regolare, che si presteranno per istruzioni catechistiche, conferenze religiose, scritti, missioni ed altri esercizi del loro santo ministero a pro dell' opera, o che come *zelatori* la diffonderanno.

Cooperatori laici sono tutti quei Signori e quelle Signore, che si faranno *zelatori* o *zelatrici* dell' opera, coadiuvando i membri del Consiglio in raccogliere le offerte, o presteranno l' opera loro personale nelle scuole, catechismi, laboratorii, ricreatorii, visite ai poveri ed infermi, etc. Essi si terranno in frequente relazione coi membri del Consiglio, e potranno venire convocati dal Presidente a riunioni speciali nell' interesse dell' opera.

4.° Riscossione delle offerte. Per questa si faranno dai Consigli piccoli registri con schede a madre e figlia, che si daranno dal Tesoriere ai Zelatori ed alle Zelatrici. Questi ogni mese renderanno i loro conti, che saranno esaminati da un membro del Consiglio, deputato dal Presidente, il quale ne renderà conto al Consiglio nelle riunioni consiliari mensili, ed all' intiera assemblea dei Soci nella riunione annuale.

5.° Riunioni. *a*) Ogni consiglio si riunirà una volta al mese presso il Presidente, o in altro luogo designato dal medesimo, per trattare dello stato dell' opera, del suo progresso e dei mezzi da adoperare per renderla sempre più fruttuosa ed estesa, e per esaminare l' introito e l' esito delle offerte. Il Segretario scriverà in apposito libro il rendiconto di ciascuna riunione.

b) Nei luoghi dove l'Opera ha molti zelatori e molte zelatrici, sarà bene, che il Presidente ne faccia tenere più volte l' anno delle riunioni speciali.

c) *Una riunione generale annuale* di tutti i Soci locali si terrà in giorno e luogo da destinarsi da ciascun Consiglio. In essa dopo reso dal Presidente, o da chi ne fa le veci, il conto dell' introito ed esito delle offerte e del pratico risultato delle opere fondate o aiutate, si terrà dal Presidente, o da altri da lui designato, un discorso per infervorare sempre più i Soci ad aiutare e promuovere questa santa opera.

d) Al più presto dopo la riunione annuale il Presidente diocesano manderà a Roma al Presidente generale una copia del rendiconto locale annuale ed una offerta percentuale del 10 per °/₀. Queste offerte, delle quali si renderà conto nella riunione annuale dei Soci di Roma, saranno adoperate per le opere dei luoghi più bisognosi.

6.° Durata e rinnovamento delle cariche.

a) Il Presidente Generale resta in carica per tre anni, dopo i quali ne viene nominato un altro, o confermato l' antico da Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Vicario di Sua Santità con l' approvazione del S. Padre.

b) I Presidenti Diocesani restano in carica per tre anni, dopo i quali in ciascuna Diocesi ne viene nominato un altro, o confermato l' antico dal Vescovo Diocesano.

c) Gli altri membri del Consiglio, sì del centrale in Roma, come dei locali, restano in carica per due anni, dopo i quali ne vengono nominati altri, o confermati gli antichi in tutto o in parte, dal Presidente Generale d' accordo con Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Vicario di Sua Santità pel Consiglio centrale; dal Presidente Diocesano d' accordo col Vescovo Diocesano per gli altri Consigli.

4.° Diffusione dell' Opera. Quest' opera non deve limitarsi all' Italia, ma è destinata a valicarne i confini e stabilirsi dappertutto, nè deve restringersi a quelle Diocesi in Italia o all' Estero, dove la propaganda protestante è già penetrata, ma si può con vantaggio stabilire anche in quelle, che ne sono ancora immuni, sì perchè promuovano e fondino opere simili tanto utili al bene spirituale delle popolazioni, e perchè con le loro offerte aiutino il Consiglio Centrale di Roma, e, per suo mezzo, i luoghi più bisognosi di venir tutelati nella fede.

Favori spirituali.

Il regnante Sommo Pontefice Papa Leone XIII, che nel suo paterno zelo per la preservazione della Fede in Italia e in tutti i paesi cattolici, vivamente desidera di vedere quest' Opera solidamente stabilita ed ampiamente diffusa, apre i tesori spirituali della Chiesa in suo favore.

La lista di questi favori si trova in un foglio a parte.

N. B. I nomi dei Signori Zelatori e delle Signore Zelatrici, che gentilmente si presteranno a raccogliere le offerte, saranno stampati nel programma, che si darà a ciascun Socio dal Presidente, o da chi ne farà le veci, nel momento della sua aggregazione all' opera.

Intanto, chi desiderasse fare delle offerte a vantaggio dell' Opera, potrà consegnarle o spedirle ad una delle seguenti persone in Roma:

A Sua Eccellenza R.ma Mons. Giustino Adami, Presidente generale dell' Opera. Via del Corso N. 178, p. 1.°

Al Rev.mo P. Pio De Mandato d. C. d. G. Segretario generale dell' Opera al quale fa d' uopo scrivere per estendere ed impiantare anche altrove quest' opera così necessaria (1). Via del Seminario, 120.

CONSULTAZIONI.

V.

Se è lecito imporre ipoteche su beni ecclesiastici usurpati, e concorrere alla loro vendita giudiziaria, unicamente per ricuperare il proprio credito.

Silverio, richiesto dall'amico Gregorio, gli dà la somma di L. 20 mila, e questi gli cede un credito che ha con Tullio di egual somma, ipotecata senza venia della S. Sede sopra un fondo ecclesiastico acquistato dal Demanio. Fallito Tullio, Silverio concorre alla vendita giudiziaria del fondo e ne ritrae il suo credito di L. 20 mila. Dubbioso intanto se può star tranquillo in coscienza, chiede consiglio a due Confessori, Cajo e Mevio.

Cajo è di parere che può star tranquillo: *a)* perchè egli non fa che ricuperare il suo danaro e non lucra nulla a danno della Chiesa *b)* perchè altri e non Silverio prese senza venia la iscrizione ipo-

(1) In poco più di un anno, per mezzo di asili, laboratorii ed ospizii l' opera della Preservazione della fede è riuscita a salvare in Roma dal pericolo dei protestanti un migliaio fra fanciulli e fanciulle cattoliche. Ha aperto infatti tre Asili d' infanzia, dove raccoglie circa quattrocento bambini; quattro laboratorii, dove il Giovedì si radunano a lavoro e la Domenica all' Oratorio festivo oltre cinquecento fanciulle del popolo che vengono anche soccorse di vestiario e pane. Mantiene inoltre a proprie spese oltre cento fra fanciulli e fanciulle in varie case di educazione, tolti dagl' istituti protestanti dove avevano tutto gratuitamente. Finalmente ha aperto un elegante laboratorio da Signora in via del Corso 514, per dar lavoro ad abili lavoratrici che ne erano prive, costrette di lavorare in luoghi dove la loro fede e i loro costumi correvano gravi pericoli. Vogliano gli altri Vescovi emulare lo zelo dei romani con fondare nelle proprie diocesi quest' opera provvidenziale sopratutto se sono esse fatte segno alle mene dei protestanti.

tecaria sul fondo ecclesiastico - *c)* perchè, stante la nullità, in coscienza, della vendita del fondo, la Chiesa è sempre padrona di esso; e però non può avere diritto al prezzo ricavato dalla vendita del fondo, altrimenti avrebbe due volte la stessa cosa, cioè il dominio del fondo ed il prezzo del fondo, ciò che sarebbe ingiusto.

Mevio per contrario sostiene che Silverio, se in mala fede, è caduto nella censura e deve comporsi colla Chiesa, perchè egli si è appropriato il prezzo di un fondo usurpato alla Chiesa.

Si chiede:

1.° Si può imporre senza venia della S. Sede il gravame di una ipoteca sopra un fondo ecclesiastico usurpato?

2.° Si può concorrere alla vendita giudiziaria di beni ecclesiastici usurpati, unicamente per ricuperare il proprio credito?

3.° Che è da dire del ragionamento di Cajo e di Mevio?

Al primo Dimostrammo altrove (V. nostre *Consultaz. Mor.*, Consult. VIII, pag. 42 sq.) che il gravar d'ipoteca un fondo ecclesiastico, senza la debita venia, è cosa illecita e vietata dal diritto. È illecita, giacchè il fondo ecclesiastico si appartiene alla Chiesa ed è patrimonio dei poveri; e però non può per autorità privata venir sottoposto ad un gravame che sa di alienazione. È vietata dal diritto, essendo celebre la Estrav. *Ambitiosae*, la quale prescrive: " Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, HYPOTHECAM.... constitutione praesenti fieri prohibemus. " E non solo ivi si vieta ogni gravame ipotecario su beni ecclesiastici senza le debite solennità, ma lo si dichiara nullo e di nessun valore e si fulmina la scomunica *nemini reservata* contro chi faccia o consenta siffatta cosa: censura conservata nella Costituz. *Apostolicae Sedis.*

Ciò quando il fondo si possiede lecitamente a nome e per mandato della S. Sede. Quando poi si tratti di un fondo usurpato o comprato da un usurpatore senza venia apostolica, su cui non sia intervenuta legittima composizione, colui che esige un gravame ipotecario su di esso, usurpa egli ancora un diritto reale sul fondo, e diventa reo egli pure della usurpazione, cogliendo le stesse pene sancite dal Tridentino Sess. 22, cap. 11 (V. nostre *Consult. Mor.* Cons. I p. 1 sq.), contro gli usurpatori.

E si noti che la imposizione delle ipoteche su cotali fondi è colpa così odiosa, che viene del tutto esclusa dalle facoltà che la S. Penitenzieria suol concedere ai Vescovi per le composizioni: " In hoc indulto (sta detto nel modulo di tal concessione) non comprehenditur facultas concedendi impositionem hypothecariam, neque reducendi

canonem emphyteusis temporaneae vel nimis onerosae, circa quae recurrendum est in singulis casibus ad S. Sedem. „ E prima il Vescovo di Conversano avea chiesto alla S. Penitenzieria: " III. Possono parimenti ammettersi alla composizione, nelle proporzioni stabilite, coloro che abbiano imposte, ovvero vogliano imporre ipoteche su fondi ecclesiastici indebitamente acquistati? — IV. E, nel caso affermativo, basta, tanto pei primi, quanto pei secondi, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, quando vorranno avvalersi dei diritti ipotecarii colla espropriazione dei fondi? „ Al che il detto S. Tribunale in data 18 giugno 1890 rispose: " Ad III. et IV. Eos de quibus in III et IV dubio, indigere quidem Ecclesiae, venia ut hypothecas in fundis ecclesiasticis imponere valeant; sed in indulto circa compositionem non comprehendi. „

E non solo il gravame ipotecario va escluso dalle facoltà conferite ai Vescovi *circa compositiones*, ma veniva escluso anche prima quando la S. Penitenzieria soleva permettere la nota dichiarazione di tenere il fondo *ad nutum Ecclesiae*. Ecco infatti un documento che lo dimostra: " Il Vescovo di Conversano espone che vi ha molti, i quali acquistarono beni ecclesiastici dal demanio e posteriormente consentirono sui medesimi la imposizione di qualche ipoteca. Chiede perciò se possano questi venire assoluti dalla censura con solo sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria " Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, Ven.li in Ch.to Patri Episcopo scribenti " respondet non sufficere ad effectum, de quo in precibus, subscribere " supradictae declarationi, sed imponendum esse etiam obligationem " liberandi quamprimum fundum ab hypotheca, vel saltem impediendi " actionem hypothecariam, quin tamen hoc rescriptum ullo modo " suffragetur creditoribus hypothecariis Datum Romae in S. Poeni" nitentiaria die 1 maii 1889. „

Donde si vede con quanto rigore va proibita la iscrizione ipotecaria sopra i fondi ecclesiastici, anche usurpati dal governo. Benchè i possessori del fondo potevano prima essere assoluti con obbligarsi di liberare al più presto il fondo dalla ipoteca o almeno d'impedire l'azione ipotecaria, ciò tuttavia non giovava per nulla ai creditori ipotecarii, i quali dovevano di per sè provvedere alla propria coscienza.

Al secondo. — Che se tanto rigorosamente la Chiesa vieta la imposizione di qualche ipoteca sui fondi usurpatile dal Governo e posseduti da terze persone, con assai maggior rigore proibisce che i creditori ipotecarii concorrano, senza sua venia, alla vendita dei fondi per rivalersi del loro credito.

La somma infatti onde essi rifannosi del credito rappresenta tutto

o in parte il valore del fondo della Chiesa messo in vendita: è però valore che si appartiene alla Chiesa, padrona del fondo. Chi se lo appropria col favore delle leggi civili, usurpa alla Chiesa questo valore, e non può perciò evitare le pene sancite contro gli usurpatori.

Nè vale il dire che egli non fa che ricuperare il danaro dato al possessore del fondo per fine onesto; e però danaro che si appartiene a lui. È vero che il danaro imprestato si appartiene a lui; ma egli vuol ricuperarlo con mezzo ingiusto e sacrilego, togliendolo cioè dalla Chiesa alla quale spetta il prezzo del fondo.

Neanco vale il dire che la Chiesa non avrebbe quel prezzo, che andrebbe in mano altrui. Benchè la Chiesa non lo avrebbe, rimane però ella sempre lesa nel suo diritto, e tutti coloro che ardiscono di lederlo, ne rispondono innanzi a Dio e ad essa Chiesa. Non perchè altri è pronto di appropriarsi un oggetto rubato, è lecito a me di farlo prima di lui. Benchè il padrone non potrà ricuperarlo: tutti coloro che lo prendono e lo danno ad altri sono parimenti ladri.

Anche qui la S. Penitenzieria è stata rigorosissima. Il Vescovo di Conversano chiese al detto Tribunale: " A chi domandi la facoltà di imporre ipoteche sui beni di Chiesa, può il Vescovo concederla, dietro una dichiarazione, colla quale il petente si obbliga a non valersi mai di questo diritto senz' averne prima ottenuta venia dalla S. Sede? " E la S. Penitenzieria il dì 31 dicembre 1888 rescrisse: " Negative. Attamen " eadem Sacra Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Au- " ctoritate, praelaudato Episcopo, pro casibus vere urgentioribus, " facultatem concedit indulgendi Christifidelibus suae dioecesis ut ad " gravia damna vitanda hypothecam in bonis ecclesiasticis a de- " manio venditis imponere valeant, sub expressa conditione non pro- " cedendi ad alienationem fundorum absque nova S. Sedis licentia. "

Dal quale documento si raccoglie che il Vescovo non può di per sè permettere le iscrizioni ipotecarie sopra beni venduti dal demanio, neppure se il creditore si obbliga di non avvalersi di tale iscrizione senza espressa venia della S. Sede. E quando ne abbia espressa facoltà dalla S. Penitenzieria, come l' ebbe il Vescovo di Conversano, questa facoltà è limitata solo pei casi veramente urgenti, e solo per la semplice iscrizione ipotecaria, non mica per avvalersi di essa; giacchè laddove avvenga che il fondo ecclesiastico debba espropriarsi o alienarsi, il creditore non può mettervi mano senza una nuova ed espressa facoltà della S. Penitenzieria.

Nè si creda che questa facoltà soglia concedersi facilmente e senza gravi condizioni.

Ecco un caso, di cui possiamo attestare la piena esattezza. Nella diocesi di Conversano, N. N., creditore della somma di L. 7.500, non

avendo come salvarla dalle mani del debitore che camminava pel fallimento, colla debita venia la iscrisse sopra un fondo ecclesiastico che il debitore aveva acquistato dal demanio. Dichiarato il fallimento, e messi ad espropria i costui beni, N. N. ricorse alla S. Penitenzieria pel necessario permesso di ricuperare il suo danaro dalla vendita di quei beni, non provocata da lui. La S. Penitenzieria, vista la ragionevolezza della cosa, e tenute presenti le calde raccomandazioni del Vescovo, il dì 14 gennaro 1890 concesse al prefato Vescovo la facoltà " indulgendi ut orator ex venditione fundi, de quo agitur, summam " super eo inscriptam (lib. 7. 500) recuperare valeat, ita tamen ut " ex ea saltem libellas quingentas tradat in manus Ordinarii, favore " causae piae ad quam fundus pertinet. „ — Si concesse adunque, stanti i buoni officii del Vescovo, la chiesta facoltà, ma con condizione che il creditore pagasse ben L. 500 a favore della causa pia cui si apparteneva il fondo (1).

E ciò giustamente. Imperocchè il debitore, volendo far suo quel danaro che rappresentava una parte di fondo ecclesiastico, dovea comporsi colla Chiesa; e la composizione ha luogo dietro un'equa offerta da farsi alla Chiesa medesima.

Al terzo — Dalle cose fin qui ragionate appare chiarissimo che nel nostro caso non Caio ma Mevio ha ragione, non potendo Silverio ritenere tranquillamente la somma di L. 20 mila, ricuperata dalla vendita giudiziaria dei fondi ecclesiastici acquistati da Tullio suo debitore.

Ecco poi come potrà rispondersi agli argomenti di Cajo:

a) E vero che Silverio ricupera il suo danaro; non è vero però che non lucra nulla a danno della Chiesa. Quel danaro è tutto della Chiesa, giacchè è il prezzo del fondo ecclesiastico messo in vendita; e ciò è sì vero che se questo non fosse stato così venduto, Silverio non avrebbe potuto ricuperare il suo danaro.

b) Benchè altri e non Silverio prese la iscrizione ipotecaria senza debito permesso, pur Silverio, stante la cessione di quel credito, è subentrato in tutti i diritti e in tutti i doveri del creditore. Non può dunque venire scusato dal non aver lui stesso imposta la ipoteca. Appena conosciuto che trattavasi di fondo ecclesiastico, o dovea rinunziare alla ipoteca medesima, o dovea rivolgersi alla S. Sede pel debito permesso.

c) Il terzo argomento *nimis probat; ergo nihil probat.* Imperocchè se fosse vero che, stante la nullità della vendita, la Chiesa avrebbe sem-

(1) La detta somma venne poi ridotta a minori proporzioni per circostanze speciali del supplicante.

pre diritto al fondo e però non potrebbe averlo anche al prezzo: se fosse ciò vero ne verrebbe che tutti coloro che comprano beni ecclesiastici e li rivendono ad altri per averne il prezzo, non sarebbero tenuti a nulla verso la Chiesa, la quale anche qui, stante la nullità della vendita, ritiene il diritto sopra i suoi beni. Ma chi può ammettere ciò?

Il vero si è che la Chiesa ha diritto che non le si tolgano i beni, e, toltile questi beni, ha diritto che chi li abbia posseduti, li ritorni ad essa o realmente o nel loro prezzo. È vero che la Chiesa non ha diritto ad aver due volte la cosa sua. Ma vuolsi vedere chi debba prima restituire e garentire ad essa la cosa rubata. Certo il ladro che pel primo ruba un oggetto, risponde in primo luogo dell'oggetto: in mancanza sua, ne risponde chi lo comprò da lui; ed in mancanza di questo, chi lo comprò in terzo luogo, e così di seguito. Sicchè non perchè il fondo è andato in mano ad una decima o vigesima persona, le altre precedenti non debbono risponderne per nulla quando lo acquistarono in mala fede. Sono tutte obbligate *in solidum* di rendere al padrone l'oggetto rubato, ovvero il suo valore ritratto dalla vendita, dovendo imputare a se di averlo acquistato dalle mani del ladro o da chi l'ebbe da lui. Chi poi, fattosi coscienza, consegna al padrone l'oggetto od il suo prezzo, ha diritto alla rivalsa contro chi lo diede a lui ingiustamente. È questo l'ordine della giustizia commutativa, che vuolsi applicare anche nel caso nostro.

Nè vale il dire che i TT. ammettono, un oggetto rubato potersi restituire al ladro, da cui fu acquistato, anzichè al padrone. Imperocchè altro è restituire la cosa al ladro venditore, altro il venderlo ad un terzo estraneo. La prima cosa è lecita (concorrendovi giuste ragioni) secondo la opinione probabile ammessa da S. Alfonso (L. III, n. 569), dal De Lugo (De Iust. et Restit. Disp. XVII, Sect. II) e da altri molti: dal perchè non si fa ingiuria al padrone disdicendo un contratto per sè già nullo, e riponendo la cosa nelle condizioni di prima. Ma nel caso nostro si reca vera ingiuria al padrone, vendendo ad altri la cosa sua ed addicendo a sè il prezzo ricavatone: non si ha diritto di vendere ciò che è di altri, e neanco di appropriarsi del prezzo di tal vendita, che spetta al padrone. E poi si commette la ingiustizia di vendere una cosa, di cui non si trasmette il dominio, e la cosa stessa da mani ingiuste si getta in altre mani parimenti e forse ancor più ingiuste. Si ascolti qui il De Lugo il quale così risponde a coloro che propongono questo caso come obbiezione alla prefata opinione probabile de' DD. l. c. n. 25 " Quarto obiiciunt: ergo posset similiter emptor quando postea scit rem esse alienam, eam vendere alteri, ut se indemnem servet et pretium recuperet. Respondeo negando seque-

lam; primo quia venditio est iniusta, cum accipiat pretium ab emptore pro re, cuius dominium in eum non transfert; secundo quia tunc non solum non continuat liberationem rei, sed eam positive proiicit in aliud incendium in quo eam non invenerat: sicuti si in casu posito quo Petrum ab incendio sublevasti timore mortis quam tibi alius minatur, eum in fluvium proiicias, peccas quidem contra iustitiam: aliud enim est positive eum non sustentare, ne cadat iterum in incendium; aliud vero positive eum in flumen proiicere, unde eum non extraxisti. „

È chiaro adunque che il creditore ipotecario, il quale concorre alla vendita, sia pur non provocata da lui, di un fondo ecclesiastico, anche solo per salvare il suo credito, non può far sua la somma ipotecata, perchè questa si appartiene alla Chiesa. E però nel caso proposto Silverio, se vuole mettersi in buona regola di coscienza, e se vuol far sua la somma ipotecata, deve procurare di comporsi colla Chiesa.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

14.

Se in caso di necessità possa amministrarsi l' Estrema unzione con olio non benedetto.

Posta la opinione di alcuni gravi Teologi che la benedizione del Vescovo dell' olio degl' infermi non sia necessaria alla validità della Estrema unzione, può questa conferirsi in qualche caso urgente con olio comune o sotto condizione, quando non possa aversi l' olio benedetto?

È vero che non mancano TT., i quali negano che l' olio degl' infermi debba essere benedetto *ex necessitate sacramenti*. Così il Iuenin, il Natale d' Alessandro, il Gaetano, il Maldonato ecc. (ap. Ligor. L. V, n. 709). Questi dicono che non mai fu ciò definito dai Concilii di Firenze e di Trento, che trattano di tal sacramento.

La sentenza però comunissima e certa si è che l' olio degl' infermi, per essere materia valida della Estrema unzione, dev' essere benedetto dal Vescovo o anche da un sacerdote con facoltà della S. Sede. Così l' Angelico *Suppl.* q. 29. a. 5; i Salmaticesi Tr. 7 c. 2 p. 1 n. 2 ed altri molti presso S. Alfonso, il quale ad essi si sottoscrive, alle-

gandone la ragione: l. c. " Ratio quia concilia in hoc dogmatice locuta sunt, unde utrumque *(oleum et ab Episcopo benedictum)* ad valorem huius sacramenti requiri declararunt. „ Il Tridentino infatti chiaramente dice (Sess. 14, c. 1): " Intellexit enim Ecclesia materiam (Exstremae unctionis) esse oleum ab Episcopo benedictum. „

Vi ha anche di più. La sentenza opposta venne dichiarata dal S. Officio, fin dal 13 gennaro 1611, *temeraria* e *prossima all' errore:* " SS.mus (Paulus V) in Congregatione generali coram se habita, praevio maturo examine et censura propositionis sequentis, quod nempe *Sacramentum Extremae unctionis oleo Episcopali benedictione non consecrato ministrari valide possit,* auditis DD. Cardinalium suffragiis, declaravit dictam propositionem esse temerariam et errori proximam. „ (V. *Collectan. S. C. de Prop. Fid.* n. 1146).

E più chiaramente, per la soluzione del nostro caso, lo stesso S. Officio il 15 maggio 1889 decretò: " Oleum a presbytero benedictum est materia prorsus inepta Sacramento Extremae Unctionis conficiendo: et ne in extrema quidem necessitate valide potest adhiberi „ *(Collect. S. C. Prop. Fid.* n. 2176).

Donde può raccogliersi che l' olio non benedetto dal Vescovo o da un sacerdote delegato dalla S. Sede, è materia del tutto invalida pel sacramento della Estrema unzione; e però non è mai lecito servirsi di esso, neanco nei casi di estrema necessità.

15.

Circa la giurisdizione sul pubblico oratorio del camposanto.

In R. deve costruirsi nel camposanto un pubblico oratorio. Si vuol conoscere se nel detto oratorio, sito nel territorio della parrocchia A., possono ancora aver diritto i parroci di B. e C. della stessa città.

Per quanto sappiamo, non vi ha decisioni autorevoli che possano dirimere in termini la quistione; possiamo però ben difinirla coi principii ammessi dal giure vigente.

La quistione è tutta in vedere se nei luoghi di più parrocchie, con un solo camposanto, tutti i parrochi han giurisdizione sull' oratorio comune del camposanto, ovvero il solo parroco nel cui territorio il camposanto si ritrova.

Fa d' uopo qui distinguere le funzioni funebri dalle altre non funebri.

Per le prime, non v' ha dubbio che ogni parroco ha diritto di farle in quell' oratorio del camposanto pei proprii parrocchiani defunti, come nella chiesa propria. È principio infatti riconosciutissimo dalla odierna

giurisprudenza ecclesiastica che il camposanto comune è in surrogazione della propria chiesa parrocchiale, dove prima si tumulavano i defunti, e dove prima si compivano tutte le funebri funzioni. Ora non potendo più i cadaveri tumularsi nella propria chiesa, come usavasi anticamente, il proprio parroco ha diritto di associarli al camposanto e di compiere ivi tutte le relative funzioni mortuarie. " Erectione coemeteriorum (sancì la S. C. del Conc. 26 nov. 1814) locum sepulturae tantum materialiter et physice mutatum est, non vero sepeliendi ius, quod imo integrum manet „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 151; Vol. VII, Par. I, p. 278; Vol. VIII, Par. II, p. 166).

Nè si dica che ciò vale solamente per la tumulazione, e non per le altre funzioni mortuarie che si richieggono al parroco del defunto ivi tumulato, p. e. per anniversarii o per altri funerali. È vero che questi potrebbero celebrarsi nella propria chiesa parrocchiale. Ma è vero altresì che le famiglie dei defunti propendono a far compiere siffatti suffragii nel luogo proprio dove conservansi le salme dei loro cari. Or se ciò venisse negato al proprio parroco, verrebbe diminuito uno dei suoi diritti che prima aveva sul sepolcro dei suoi filiani: ciò che non è conforme al principio generalmente riconosciuto che il camposanto è in piena sostituzione della propria parrocchia quanto al diritto sui defunti.

Dobbiamo dunque dire che nell' oratorio comune del camposanto tutti i parroci della città hanno eguali diritti circa la tumulazione e circa le funzioni tutte mortuarie che si abbiano a celebrare pei defunti loro filiani.

Non così però in rispetto ad altre funzioni non funebri, che ivi si volessero compiere. Per queste non avrebbero diritto i parroci estranei, non essendovi ragione di tal diritto. Spetterebbero perciò tutte e solamente al parroco del territorio dove trovasi eretto il camposanto

16.

Se il Vicario capitolare, assente dal coro per ragione del suo officio, possa godere delle distribuzioni.

Nel *Monitore Eccl.* Vol. III, Par. III, p. 102 sta detto che il Vicario capitolare quando è assente dal coro non lucra le distribuzioni. Invece nelle *Consultazioni Canoniche*, Cons. XIV, n. 5, si dice il contrario. Il Vicario capitolare, assente dal coro per ragione di officio, lucra o non lucra le distribuzioni?

È vero che nel luogo cit. del *Monitore*, allegandosi uno studio del

segretario della S. C. del Concilio, il Vicario capitolare vien posto fra coloro che, assenti dal coro, non lucrano le distribuzioni. È vero altresì che nel luogo cit. delle *Consultazioni,* seguendosi la dottrina di S. Alfonso (L. IV n. 130, III, *Item),* si dice che al Vicario capitolare, tuttochè assente dal coro, si debbono le distribuzioni.

La ragione di tal diversità di pareri è in ciò che i DD. non sono concordi su tal punto. Alcuni negano al Vicario capitolare le distribuzioni, come si negano al Vicario generale e ai due canonici che il Vescovo assume al suo servigio. Altri per contrario gliele concedono, osservando che cotal Vicario è un deputato dal capitolo pel bene e pel servizio della intera diocesi, a differenza del Vicario generale e de' due canonici predetti, i quali sono pel servizio del solo Vescovo.

Si ascolti il Ferraris, il quale cita con esattezza gli Autori a favore e contrarii (v. *Vicarius capitularis* art. I, n. 50): " An Vicarius capitularis lucretur distributiones si choro propter suum munus non intersit? Variant doctores. Affirmativam enim sententiam defendunt Pellegrinus *loc. cit.* num. 21, Garcias, Gonzales, Pavin., Covarruv., et alii ab ipso citati, dicentes non currere paritatem de vicario Episcopi, quia ideo ipse non interessendo choro, non lucratur distributiones, quia servit Episcopo et non Ecclesiae, ut servit Vicarius capitularis, sicut notat Rota, dec. 222, n. 5, p. II *Diversas.* - Negativam autem sustinent Monacell. tom. III, tit. 1, form. 41, num. 5: Moneta *De distributionibus,* part. II, q. 11, n. 83 et seq.; Barbosa, *De off. et potest. Episc.,* part. III, alleg. 54, n. 165, vers. *Qui dum a choro absens est,* et *De canonicis et dignit.* cap. 42, n. 39, et alii plures. - Ut autem concilientur doctores, dicendum est standum esse legitimis locorum consuetudinibus, ut ibi vicarius capitularis absens a choro lucretur distributiones, ubi adest legitima consuetudo eas lucrandi; et ibi non lucretur, ubi adest legitima consuetudo eas non lucrandi, arg. cit. cap. *Cum tanto,* 11, de consuetudine; et sic tenent Rota, cit. decis. 222, num. 6, part. II *Divers.*; Barbosa *loc. cit.*; Quaranta, in *Summa bullar.,* verb. *Capitulum sede vacante,* vers. *Octavo dubitatur*; Prosper August., in *Addit. ad d. Quarant., loc. cit.,* num. 8 in fine; Rebuff., titul. *De vicario Episc.* num. 5, et ipse Pellegrinus, loc. cit., num. 31 in fine, cum aliis ibi allegatis. „

Stante adunque la disparità di pareri, la regola più sicura è quella di seguire la consuetudine locale; e però dove è in uso che il Vicario capitolare, assente dal coro, a causa del suo officio lucri le distribuzioni, può ben lucrarle; dove l' uso porti altrimenti, le distribuzioni non gli spettano.

Di questo parere son pure i moderni canonisti. Così il De Herdt (*Prax. Capit.* cap. XXIII, § 1, n. III): " Plures etiam censent, cum

(Vicarium capitularem) lucrari distributiones quotidianas, si choro propter munus suum non intersit; potius autem dicendum est, illum easdem non acquirere, nisi legitima adsit consuetudo. „ — Così pure il De Angelis, il quale su tal quistione scrive (*Prael. Iur. Can.* L. I, tit. 28, n. 22): " Variant Doctores diversis rationibus acti... At omnes demum conveniunt in hoc, hanc esse rem consuetudine terminandam, scilicet Vicarium Capitularem lucrari, vel non, distributiones, prout habeatur legitime consuetudo eas lucrandi, vel potius contraria. „ Lo stesso Autore però soggiunge *l. c.*: " Fatendum tamen est de facto consuetudinem de lucrandis a Vicario choro absente distributiones esse pene universalem, et contrariam vix in aliquibus locis peculiaribus servari. „

Donde possiamo raccogliere che, stante la quasi universale consuetudine, la quale attribuisce al Vicario capitolare le distribuzioni quando, per ragione di officio, è assente dal coro, queste distribuzioni non gli si possono negare se non in quei luoghi singolari dove possa dimostrarsi una contraria consuetudine.

17.

Dei corpi morali, obbligati d' intervenire alle processioni.

Vi è nessuna legge canonica generale che obbliga i capitoli cattedrali o collegiati, le comunità religiose, le confraternite alle processioni indette dal Vescovo?

Fa d' uopo esaminare a parte il quesito: 1.° se siano obbligati alle processioni i capitoli cattedrali o collegiati — 2.° se vi siano obbligate le comunità religiose — 3.° se, le confraternite.

Al 1.° È regola generale che il Vescovo può costringere ad intervenire alle processioni i capitoli cattedrali e collegiati, i cleri e qualsivoglia sacerdote ascritto a qualche chiesa. Si ascolti il Ferraris (v. Processio, n. 67 et 68): " Episcopus potest cogere clericos beneficiatos ad interessendum processionibus publicis. Sacr. Congr. Concil. *in Nullius Altamurae* 26 mart. 1678, etiam censuris, quamvis non probetur consuetudo accedendi; dummodo censurae sint comminatoriae, ferendae sententiae et in subsidium. Ead. sac. Congr., *in Surrentina*, 6 aug. 1689 — Item processionibus publicis interesse etiam tenentur clerici saeculares alicuius ecclesiae, quamvis in fundatione illius exempti sint a iurisdictione Ordinarii, intra cuius dioecesim existunt. Sac. Cong. Conc., 21 Mart. 1702. „

Al 2.° Quanto alle comunità religiose, ecco come dispone il Triden-

tino (Sess. XXV, cap. 13 *de Regul.*): " Exempti autem omnes, tam clerici saeculares, quam regulares quicumque, etiam monachi, ad publicas processiones vocati, accedere compellantur, iis tamen exceptis, qui strictiori clausura perpetuo vivunt. „ — I regolari adunque generalmente, invitati dal Vescovo, sono tenuti d' intervenire alle processioni: e l' Ursaya (*in Miscelaneo sacro et profano* t. I. P. n. 32) aggiunge che, ricusandosi, possono essere puniti di scomunica, come fu definito dalla S. C. del Conc. *in Neapolitana, processionum* 3 aug. 1709 et in alia *Neapolitana, processionis* 11 nov. 1724.

Vero è che i Regolari non sono tenuti a qualsivoglia processione, ma solo a quelle che furono determinate da Urbano VIII nella congregazione particolare del dì 27 luglio 1628 e 21 agosto e 19 settembre dello stesso anno, nel seguente decreto riportato dal Pignatelli T. I. Cons. 122: " Auditis procuratoribus Ordinum, negotioque mature discusso, unanimiter censuerunt posse Episcopos poenis sibi benevisis compellere quoscumque regulares recusantes, etiamsi monachos et quomodolibet exemptos, ad infrascriptas processiones accedere atque illis interesse, exceptis dumtaxat in strictiori clausura viventibus et monasteriis ultra medium miliare a civitate distantibus, nempe in die festo SS. Corporis Christi, in Litaniis maioribus, in Rogationibus, ac in quibuscumque aliis publicis et consuetis, vel pro bono, causa aut honore publico ab Episcopis indictis processionibus, non obstantibus quibuscumque privilegiis, consuetudinibus vel praescriptionibus etiam immemorabilibus, privilegiis tantum Apostolicis S. Concil. Tridentini posterioribus, contrarium desuper disponentibus minime sublatis. „

Le processioni adunque, alle quali i Regolari hanno obbligo d' intervenire, sono quelle del *Corpus Domini*, delle Litanie maggiori e delle Rogazioni, quelle di uso, e quelle indette *pro re gravi*, cioè, come spiega il Ferraris l. c. n. 15: " pro gratiarum actione de re gravi, pro pace inter catholicos principes, vel victoria impetranda contra infideles, pro electione Romani Pontificis, pro lucrando jubilaeo, pro placando Deo occasione pestis, famis, belli, sterilitatis, terraemotus et similium. „

Al 3.° Che dire in ultimo delle Confraternite? Hanno esse obbligo d' intervenire alle processioni? L' obbligo intorno a ciò è tutto poggiato sulla consuetudine o sopra speciali statuti o convenzioni. Ecco come insegna il Ferraris (l. c. 84):

" Processionibus solitis, ut confratres conveniant, compellere potest Episcopus sub poenis arbitrio illius, maxime stante possessione illos vocandi per edicta. Sac. cong. Conc., 21 Ianuar. 1622 et 8 Maii 1627. „ — La qual dottrina venne ultimamente confermata dalla S. C. del Concilio *in Polycastren.* (V. questo Vol. pàg. 147).

18

Se per tutti i luoghi valga la regola che i non obbligati al digiuno possono far uso dell' indulto delle carni in qualsivoglia pasto.

La S. Penitenzieria il dì 24 febbr. 1879 dichiarò: " Fideles qui ratione aetatis vel laboris jejunare non tenentur, licite posse in Quadragesima cum indultum concessum est, omnibus diebus in indulto comprehensis vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt. „ — Or lo Scavini che riferisce questa dichiarazione, aggiunge in nota (Vol. I, n. 404): " Haec tamen resolutio pro regnis Belgii et Hollandiae, quorum Episcopi ex Apostolica indulgentia dispensant, ut feria 2.ª 3.ª 5.ª temporis Quadragesimae fideles semel in die vescantur carnibus, illud *semel* est in rigore tenore eius particularis indulti — Ita S. Poenit. 27 maii 1863. „ Or si chiede: Questa restrizione, di cui parla il rescritto 27 maggio 1863, è ancora in vigore non solo pel Belgio e per l' Olanda, ma per tutti gli altri luoghi che ottennero indulti simili, non ostante il Rescritto 24 febbraio 1879? In altri termini: Vale aggidì da per tutto la regola che i non obbligati al digiuno possono far uso dell' indulto delle carni in qualsivoglia pasto?

È questo un dubbio sorto a più d' uno dal confondere che si suol fare l' uno e l' altro rescritto. Ecco intanto come l' ha autorevolmente risolto la stessa S. Penitenzieria:

Il Vescovo di Popayan in America si rivolse a questo sacro Tribunale con esporre come segue:

" In opere P. Gury legitur: *Fideles qui ratione aetatis vel laboris ieiunare non tenentur, licite posse in Quadragesima cum indultum concessum est, vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis quoties per diem edunt. Hoc autem non valet in dioecesi, cuius Episcopus auctoritate Apostolica concedit fidelibus ut feria 2.ª, 3.ª, 5.ª temporis Quadragesimae possint semel in die vesci carnibus et ovis, iis vero qui ratione aetatis vel laboris ieiunare non tenentur, permittit ut ovis saepius in die utantur.* — Quaeritur: Pro quanam dioecesi Ecclesiae Catholicae valet hoc decretum, cum videatur non esse pro his locis, et vix posse esse pro aliis, attentis generalibus Ecclesiae legibus?

" Sacra Poenitentiaria, expositis diligenter perpensis, declarat, ver- " ba in precibus relata ex duobus constare huius sacri tribunalis re- " scriptis, altero emanato die 16 ianuarii 1834 (1) *ac universali*, altero

(1) Ecco il tenore del cit. rescritto: " Fideles, qui, ratione aetatis vel la-

" de die 27 maii 1863 dato *in casu particulari*, iuxta particulares cir- " cumstantias ibidem expressas. Datum Romae ex S. Poenit. 24 mar. 1876. „

Donde si deduce che quella restrizione vale per le sole diocesi, alle quali per speciali ragioni fu diretta, non per gli altri luoghi, pei quali vige la dichiarazione generale che i non obbligati al digiuno possano lecitamente far uso dell' indulto delle carni in qualsivoglia pasto.

QUESITI

con brevissime risposte.

62. *Gruppo d' impedimenti matrimoniali.*

D. Pietro e Giovanni fratelli si sposano con due sorelle Maria e Dorotea. Dal matrimonio di Pietro e Maria nascono Caterina e Silvia, e da quello di Giovanni e Dorotea nasce Pietro. Costui pecca con Caterina, e dopo qualche tempo pretende sposarsi con Silvia. Quanti impedimenti osterebbero a tal matrimonio?

R. Osterebbero tre impedimenti: il primo di consaguinità in 2.° grado di linea collaterale, giacchè il padre di Pietro è fratello del padre di Silvia — il secondo di consanguinità parimente in 2.° grado di linea collaterale, perchè la madre di Pietro è anche madre di Silvia—il terzo di affinità di 1.° grado in linea collaterale, perchè Pietro *rem habuit* colla sorella della sposa. Altri impedimenti di affinità non ostano per ragione che il padre di Pietro è affine colla madre della sposa e il padre di questa è affine colla madre di Pietro, perchè *affinitas non parit affinitatem.*

63. *Se l' indulto delle carni porti seco pure sempre quello delle uova e dei latticini.*

D. Quando nella quaresima è permesso l' uso delle carni, è anche permesso quello delle uova e dei latticini? La difficoltà sorge da che non sembra che le uova ed i latticini siano della stessa specie delle carne, onde come meno siano compresi nel più.

R. È fuori dubbio che l' indulto delle carni porta pur seco sempre quello dello strutto e delle uova e dei latticini. È proprio il caso del meno che è compreso nel più *in eadem specie.* Giacchè perciò sono vietati lo strutto, le uova ed i latticinii, perchè provengono ed hanno affinità colla carne: concessa questa, quelli concedonsi parimenti.

64. *Circa l' uso della bicicletta pel clero.*

D. È assolutamente vietato al clero l' uso della bicicletta?

---

boris, ieiunare non tenentur, licite posse in Quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis, vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt. „

R. Circa quest' uso non vi ha che una lettera della S. C. de' VV. e RR. al Vescovo di Szathmar in Ungheria, in cui si loda quel Vescovo che proibì ai suoi preti il detto uso, per la ragione che " prohibitio huiusmodi non solum liberat a corporis periculis sacerdotes ipsos, sed scandala avertit a fidelibus et irrisionem ipsorum sacerdotum „ (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 268). L'uso della bicicletta adunque, per legge positiva, non è proibito al clero che nella sola diocesi di Szathmar, ed in quelle altre in cui sia vietato dai rispettivi Vescovi. Se però non v' ha legge positiva generale che vieti al clero siffatto uso, fa d' uopo di vedere se non sia proibito dalla legge naturale che vieta di esporsi al pericolo di danni corporali e di dare scandalo ed ammirazione al pubblico, con esporre al ridicolo il carattere sacerdotale.

65. *Se il successore nel beneficio è tenuto di pagare le spese di una lite sostenuta dal predecessore.*

D. Tizio, investito di un beneficio, è obbligato di sostenere una lite pel beneficio medesimo, che per non essersi date da lui esatte spiegazioni di fatto, fu perduta. Prima della sentenza, egli è trasferito ad altro beneficio. Si chiede: Chi è tenuto alle gravi spese di essa lite, Tizio, ovvero il successore?

R. Ecco come insegna l' Antonelli su tal materia (*de Iure clericor.* L. II, p. 6, c. 12, p. 2, n. 14): " Successor ad debita contracta per predecessorem pro necessitate vel utilitate Ecclesiae omnino tenetur, non quidem personaliter ex proprio patrimonio, sed ex redditibus eiusdem Ecclesiae... Successor similiter tenetur ad debita per praedecessorem contracta occasione litis. „ I debiti adunque e le spese per le liti sostenute dall' antecessore, e non maturate durante la costui gestione, devono pagarsi dal successore; salvo se l'antecessore sia in vera colpa per le prefate spese, nel quale caso è tenuto come danneggiatore.

66. *Se sia libero ciascuno di non avvalersi dell' anticipazione di una vigilia, ottenuta dalla S. Sede.*

D. Per facoltà della S. Sede il Vescovo di N. concede ad una grossa borgata che la vigilia di S. Pietro, in cui quivi si celebra una gran fiera, sia anticipata nel giorno precedente. Tizio di quel luogo chiede se egli può far la vigilia al giorno proprio senza anticiparla. Caio che non seppe di quella concessione nel giorno precedente e non osservò la vigilia, chiede se può mangiar di grasso nel giorno proprio della vigilia.

R. L' anticipazione della vigilia, fatta dalla legittima autorità, è legge che obbliga tutti. Quella potestà infatti che ha istituita la vigilia in un giorno, per giuste ragioni la trasferisce in altro giorno: se fosse libero a ciascuno di non avvalersi della dispensa, ne verrebbe perturbamento e scandalo, il che induce a giudicare la mente del legislatore essere che quel trasferimento debba considerarsi più come legge che come dispensa. Nè giova il dire che ognuno può non avvalersi della dispensa: ciò vale quando la dispensa include solo un rilassamento della legge, non quando è una permuta della legge stessa, fatta pel bene pubblico. Se ciò non fosse, ne deriverrebbe che i forestieri, i quali vanno in quel luogo per la fiera, non avendo anti-

cipata la vigilia, sarebbero tenuti al digiuno: il che sarebbe contro lo scopo della dispensa.

Tizio adunque nel caso, è obbligato di osservare la vigilia nel giorno precedente. Cajo poi che incolpevolmente non l'ha osservata nel detto giorno: non è obbligato di osservarla nel giorno proprio.

67. *Se le opere ingiunte per l'indulto delle carni in quaresima sono di consiglio, o di precetto.*

D. La visita settimanale al SS. Sacramento e le altre opere ingiunte per l'indulto delle carni in quaresima sono di consiglio o di precetto?

R. Ecco le parole dell'indulto pontificio, dato a ciascun Vescovo: " Nel dar corso a questo indulto, si compiacerà... inculcare ai suoi diocesani l'esatta osservanza del quadragesimale digiuno ed esortarli a compensare questa benigna concessione con altre pie opere, fra le quali piacerebbe a Sua Santità che Ella ingiungesse in ogni settimana la visita ad una chiesa da designarsi. „ — Donde si vede che va rimesso ad arbitrio del Vescovo in quanto alla compensazione dell'astinenza in altre pie opere *l'ingiungere* ovvero *l'esortare*. I Vescovi per ordinario non prescrivono sotto grave obbligazione siffatte opere, per non esporre i loro diocesani a gravi inadempimenti. Si ascolti qui lo Scavini, al quale volentieri ci sottoscriviamo (Vol. I, n. 396, edit. XV): " Hanc autem visitationem iniungunt Episcopi, et speciales etiam orationes vel eleemosynam: sed an sub gravi, sunt qui affirmant, quia dispensando Episcopi ex delegatione, censentur facere quandam commutationem, et proinde opus subrogatum repraesentat gravem obligationem abstinentiae: et ita declaravit Episcopus Montis-Pessulani 1861. Verum alii cum Gury generatim non agnoscunt hanc rigorosam commutationem: sed probabilius dicendum, Episcopos intendere principaliter dispensare, et accessorie aliquod opus pium in satisfactionem sine peccato gravi imponere, et ita inter ceteros declaravit Episcopus Montis-Regalensis 1844, Bobiensis, Taurin. „

68. *Se possa celebrarsi da tutti la festa dei nuovi Santi canonizzati.*

D. In virtù della solenne canonizzazione dei Ss. Gio. Battista Lasalle e Rita da Cascia, in cui fu stabilito che " ab Ecclesia Universali illorum memoriam quolibet anno die eorum natali... recoli debere „ — si può senz'altro celebrare in tutte le diocesi le loro feste coll'officio e colla messa?

R. Altro è *memoriam colere*, altro è *festum celebrare*. La prima cosa può farsi anche solo colla commemorazione nel Martirologio: la seconda cosa può farsi quando se ne sia approvato l'officio e la messa, e queste estese alla Chiesa Universale. Così fu fatto per S. Antonio Zaccaria (V. *Mon. Eccl.* Vol. X. P. I, p. 270) e per altri molti. Si aspetti adunque che ciò avvenga anche pei novelli Canonizzati.

69. *Di un concorso parrocchiale, in cui due esaminatori si collusero con un concorrente.*

D. In B. fu tenuto un concorso parrocchiale, al quale concorsero due, Cirillo e Metodio. Cirillo, che poco avea potuto attendere allo studio, si raccomandò precedentemente a due esaminatori, i quali vollero sapere quale dei trattati avesse egli approso con impegno. E conosciuto che avea imparato

solo il trattato del matrimonio, nel dì del concorso furono proposti due casi sul matrimonio, che vennero bene svolti da Cirillo; e però questi, con pari altri punti, fu preferito a Metodio. — Si chiede: 1.° Il concorso fu valido, oppure nullo? — 2.° Peccarono, ed a che sono tenuti gli esaminatori e Cirillo?

Al 1.° Non crediamo che il concorso fu nullo di per sè; giacchè fu salva la forma tridentina. Questa consiste nello esame da farsi dal Vescovo e dal Vicario Generale con tre esaminatori sulle qualità intellettuali e morali dei concorrenti, fra i quali, se approvati, il Vescovo è chiamato ad eleggere colui che giudica più idoneo. Nello stesso luogo si dice che gli esaminatori debbono prima prestar giuramento *se, quacumque humana affectione postposita fideliter munus executuros.* (Sess. XXIV, c. 18). Or essendosi tutto ciò eseguito nel nostro caso, non pare che il concorso debba dirsi *eo ipso* nullo. Può solo annullarsi dal Superiore se nel foro esterno si può conoscere e provare la collusione (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, Consult. V, pag. 116).

Al 2.° Gli esaminatori han commesso un quadruplice e gravissimo peccato: 1.° contro la religione, perchè han violato il giuramento di adempiere *con fedeltà* il loro compito — 2.° contro la giustizia, perchè han giudicato idoneo colui che in coscienza sapevano che non era, per manco di scienza. 3.° ancora contro la giustizia, perchè han recato grave pregiudizio all' altro concorrente. — 4.° contro la carità, licenziando alla cura delle anime chi per la sua ignoranza era in pericolo di rovinarle.

A che saranno tenuti gli esaminatori e Cirillo? Gli esaminatori son tenuti: 1.° ad indennizzare l' altro concorrente — 2.° a procurare che venga tosto riparo al danno delle anime.—Cirillo poi è tenuto o a rendersi presto idoneo collo studio accurato delle altre materie teologico-morali; ovvero a chiedere od a mettersi un coadiutore, o rinunziare al beneficio. Avendo poi egli pure colpevolmente influito al danno di Metodio, è tenuto a compensarnelo in primo luogo, ed *in solidum* cogli esaminatori.

70. *Circa l' ora di anticipare il mattutino in privato.*

D. Si può anticipare il mattutino senza scrupolo, nel dì precedente, a due ore dopo il mezzoggiorno?

R. La recitazione del mattutino, per privilegio consuetudinario, può anticiparsi il dì precedente dalla metà del tempo fra il mezzogiorno e il tramonto. Così porta l' insegnamento comune. Quanto poi ad anticiparlo da due ore costantemente dopo il mezzodì, ecco come scrive il chiariss. D' Annibale (L. III, n, 150, nota 32): " Recitari posse secunda hora post meridiem sententia est, quam multi tuentur, multi non reprobant, multi probabilem putant: nec immerito, quia nullo certo jure sive non scripto, exsplodi potest. Non sunt igitur inquietandi qui bona fide ab ea hora recitaverint matutinum. „ A tal savio insegnamento volentieri ci sottoscriviamo, esimendo da ogni colpa chi voglia in buona fede (cioè conoscendo la favorevole opinione de' DD.) recitare il mattutino due ore dopo il mezzodì.

71. *Se il mattutino possa anticiparsi in coro.*

D. È lecito anticipare in coro il mattutino?

R. La salmodia corale deve compiersi strettamente nelle ore stabilite. Non è lecito perciò anticipare abitualmente in coro il mattutino del dì seguente. Così Benedetto XIV *Inst.* 107, § IV, n. 22., il quale cita la *Clementina, tit. de Celebr. Miss.* — Ecco come insegna anche il Braschi (*Prompt. Syn.* c. 86, n. 18. sq.) citato pure da Bened. XIV *l. c.*: " Matutinum in Cathedrali, Collegiatis, receptitiis et choralibus Ecclesiis persolvi mandet Episcopus mane diei proprie, non autem sero praecedenti post Vesperas et Completorium, nisi forte quandoque iusta causa concurrente iudicaverit esse dispensandum ad tempus, ut secus fiat. Causae, propter quas valeat dispensare, sunt praesertim ob hyemis rigorem, item propter aeris intemperiem, adhuc et propter insolitam consuetudinem, vel ob aliam honestam rationem quae prudentis viri iudicio sufficere videatur. Verum hac in re non nisi caute admodum procedere oportet. „ Donde si raccoglie: 1.° che il Vescovo non può permettere che abitualmente in coro si anticipi il mattutino dal dì precedente — 2.° che per qualche giusta ragione può permetterlo talvolta *ad tempus* — 3.° che, perchè un Capitolo sia abilitato ad anticipare abitualmente il mattutino in coro, è necessario l'indulto della S. C. del Concilio, la quale lo ha dato a moltissimi Capitoli (V. Bened. XIV l. c.; *Acta S. Sedis* Vol. IX, pag. 37 sq.).

72. *Se sia lecito scambiarsi a vicenda la intenzione della messa.*

D. Tizio sacerdote, che ha ricevuto un pingue stipendio per una messa da celebrarsi al Santuario di N., prega il sacerdote Caio, custode del detto Santuario, di celebrare secondo la sua intenzione, obbligandosi egli a celebrare secondo la intenzione di Caio. È lecito questo cambio d'intenzioni?

R. È quistione fra i TT.—S. Alfonso col Concina (L. VI, n. 322 dub. 4) lo credono leggermente peccaminoso. Altri, come il Lacroix (L. VI P. II, n. 134) e il Muzzotta (T. IV, d. 2, q. 1), lo credono del tutto lecito. Così pure il Ballerini ap. Gury (T. II, n. 372 note *a*) e le *Vindiciae Alphonsianae* p. 387. È questa anche la pratica dei buoni sacerdoti; onde può seguirsi lecitamente.

73. *Se sia lecito ad un privato dare in libri lo stipendio della messa.*

D. Diomede commette al sac. Pancrazio alquante messe da celebrare col patto che invece di stipendio gli darebbe alcuni libri che egli possiede, a Pancrazio molto utili: questi consente. È lecito far ciò?

R. Col decreto *Vigilanti studio*, secondo si disse altrove, e secondo la mente della S. C. del Concilio, è vietato ai *librai*, ai *giornalisti* ed agli *autori* di dar libri e giornali per messe: non pare ciò vietato ai privati, i quali invece di danaro offrono qualche altro oggetto ai sacerdoti. Nel caso nostro perciò non può tacciarsi d'illecito ciò che fanno Diomede e Pancrazio.

74. *Se i canonici* coadiuti *ed i* giubilati *possono assentarsi dalla residenza.*

D. I canonici *coadiuti* ed i *giubilati*, come possono assentarsi lecitamente dal coro, possono pure assentarsi dalla residenza senza il debito permesso?

R. I canonici giubilati non son tenuti alla residenza, e possono abitare dove vogliono (Bened. XIV Inst. 107 § IX; S. C. C. 17 dec. 1718 ad V ap. Acta S. S. Vol VI, p. 425). — Non così i canonici coadiuti, i quali non sono esenti dalla residenza (S. C. C. 16 mai. 1739, *Ovet.* § 4; 15 apr. 1780. *Rom.* § 8

ap. Zamboni tom. 4, *Canonicus*, § 1 ; Giraldi *de poenis eccles.*, p. 2, *residentia* cap. IV).

75. *Se il quasi-domicilio pel matrimonio richiegga la dimora fissa in una casa.*

D. L' *habitatio in loco*, richiesta pel quasi-domicilio, in ordine al matrimonio, deve intendersi nel senso che non solo si abbia l' animo di abitare nel territorio di una parrocchia la maggior parte dell' anno, ma che vi si dimori effettivamente in una sola casa ; sicchè non basti abitare alcuni mesi in una casa, altri mesi in altra casa nella stessa parrocchia ?

R. Basta a tale effetto il solo animo di abitare nell' ambito di una parrocchia la maggior parte dell'anno in qualunque sito o casa si abiti. Chi non ha l'animo di abitarvi pel detto tempo, benchè vi si trattenga un anno intero ed anche più anni, non acquista il quasi-domicilio. In questo senso vuole intendersi la Istruzione di Propaganda ai Vescovi Inglesi ed Americani quando dice : " Praeterea manifestum est actualem habitationem ineptam esse ad quasi-domicilium pariendum, si quis in ea regione more vagi ac itenerantis commoretur, non autem vere proprieque habitantes, quemadmodum scilicet ceteri solent, qui in eodem loco verum, proprieque dictum domicilium habeant. „

76. *Se può dirsi vero beneficio una parrocchia senza congrua fissa.*

D. Può dirsi vero beneficio la parrocchia, e quindi vero beneficiato il parroco che non ha rendite fisse, ma che si mantiene solo colle volontarie oblazioni dei fedeli, che strettamente parlando potrebbero mancare, sebbene di fatto non siano mai venute meno ? Ed in caso negativo, tali parrocchie vanno soggette alle leggi delle riserve e delle affezioni ?

R. Se le parrocchie predette sono state canonicamente stabilite, non può non competer loro il titolo di veri beneficii. Il beneficio infatti si definisce : " ius percipiendi fructus ex bonis Deo dicatis clerico propter divinum officium competens „ (Garcias *De benef.* P. I, Cap. II, n. 2). Non è poi necessario che la prebenda sia in beni stabili e fissi : anche le prestazioni dei fedeli tengono luogo di prebenda, soprattutto nei beneficii parrocchiali che possono essere dotati colle sole decime dei fedeli.

77. *Se van sottoposte alla censura del Vescovo le tesi di laurea che si pubblicano.*

D. Si richiede l' *imprimatur* del Vescovo, giusta la Costit. *Officiorum*, anche nei piccoli trattatelli su qalche quistione dommatica o morale o canonica, che vengono pubblicati in certe cattoliche università dai candidati alla laurea dottorale ?

R. Si richiede certamente, non essendovi ragione alcuna, onde i prefati scritti debbano essere esenti dalla legge generale sulla censura dei libri.

78. *Se la Vigilia della Immacolata porti l' obbligo del digiuno.*

D. Nel calendario della diocesi di T., nel dì 7 dicembre sta scritto *Vig. Imm. sine jeiunio.* Invece nel calendario della dioc. di U. in detto giorno trovasi notato : *Vig. Imm. jeiunium ex speciali concessione 1850.* Vi è o non vi è digiuno nella vigilia della Immacolata ?

R. La Vigilia della Immacolata non porta l' obbligo del digiuno per la

Chiesa universale. Il digiuno fu imposto solo alle diocesi della Sicilia da Pio VII nelle Costit. *Paternae caritatis* del 10 aprile 1818. Non è vero che Pio IX nel decreto del 22 ottobre 1850 impose l'obbligo del detto digiuno alle diocesi dell'antico Regno di Napoli al di qua del Faro, come dimostrammo altrove (Vol. VII, Par. II, p. 276), in cui demmo per esteso il cit. decreto di Pio IX.

SULLA EREZIONE E SULLA CUSTODIA DEGLI ARCHIVII SACRI
COSTITUZIONE DI BENEDETTO XIII.

(Cont. — V. pag. 131 — 133 di q. vol.)

10. Huiusmodi inventarii et catalogi, sic, ut diximus, confecti, duo exemplaria inter se prorsus similia conficiantur, quorum unum in archivo ipso episcopali vel in suo, respective servetur, alterum apud praelatum dioecesis, ut supra, antiquiorem canonicum cathedralis vel collegiatae, abbatem vel superiorem monasterii aut conventus, abbatissam vel priorissam, aut superiorem monasterii monialium, et conservatorii, rectorem, vel primum officialem locorum piorum, respective, ut supra, ita tamen, ut perfuncti suo munere, successoribus illud tradant.

11. Eadem archiva duabus clavibus et seris inter se diversis aperiantur; quarum una, quoad archiva episcopalia sive ordinariorum, a praelato sive ordinario servabitur: altera a cancellario seu notario curiae episcopalis vel ordinariae. Archivi autem seminariorum episcopalium una clavis ab episcopo sive ordinario, altera ab archivi praefecto, per episcopum sive ordinarium eligendo, cum consilio deputatorum eorundem seminariorum, custodiatur. Archivi capituli ecclesiae cathedralis vel collegiatae unam clavim eiusdem archivi praefectus servabit, aliam canonicus antiquior.

12. Ubi mos est, ut beneficiati ecclesiae cathedralis vel collegiatae archivum habeant distinctum a capitulari, de more unam eius clavim retineat beneficiatus antiquior, alteram beneficiatus archivi praefectus, sive archivista, ut inferius dicetur, eligendus. Ubi vero beneficiatorum archivum una cum capitulari coniunctum haberi consuevit, eius claves iuxta eamdem consuetudinem retineantur; siquc ab uno ex beneficiatis retineri consuevit, ita pariter observetur. Si vero beneficiati carent archivo separato et distincto, neque scripturas ad sua iura pertinentes in archivo capitulari conservant, tunc iubemus atque praecipimus patriarchis, archiepiscopis, episcopis et ordinariis, ut archivum cum armariis seorsum erigendum curent, modo superius memorato, ut scripturarum conservationi prospiciatur. Quoad vero particulare archivum ipsius ecclesiae cathedralis et collegiatae, una ex eius clavibus a canonico eiusdem ecclesiae cathedralis vel collegiatae, per episcopum sive ordinarium deputando, altera vero ab ipso episcopo sive ordinario retineatur.

13. In monasteriis seu conventibus regularium una ex clavibus archivi a superiore conventus, altera ab archivista retineatur.

14. In monasteriis monialium, piisque domibus, quae conservatoria appellantur, una ex clavibus per abbatissam, vel priorem aut superiorem localem, altera per confessarium monasterii aut conservatorii custodiatur.

15. In aliis locis supra memoratis unam archivi clavim rector, vel primus officialis custodiat, alteram archivista, ut inferius, eligendus.

16. Quotannis mense ianuarii inventario sive catalogo scripturarum illae scripturae adiungantur, quae anno praecedenti confectae vel alias neglectae fuerunt.

17. Episcopi et ordinarii tempore visitationis, ex praescripto sacrosancti Concilii Tridentini faciendae, archivum episcopalem sive ordinarium omnino visitent. Item visitent archivum ecclesiae cathedralis vel collegiatae nimirum armaria, in quibus iura ecclesiae cathedralis vel collegiatae, custodiuntur, et scripturas ac iura eadem recognoscant, praesentibus duobus canonicis antiquioribus et peritioribus capituli. Archivum scripturarum, quae statum et iura capituli cathedralis tantum respiciunt, pariter visitent, exploraturi, utrum scripturae sint bene dispositae, secundum instructionem huic nostrae constitutioni adiungendam, idque agant una cum duobus canonicis antiquioribus, nec tamen possit episcopus, sive ordinarius rimari scripturas, quae res eiusdem capituli respiciunt. Praeterea episcopus, sive ordinarius archivum beneficiatorum cum duobus ex eorum numero antiquioribus pariter visitet, diligenter observaturus, utrum huius nostrae constitutionis ordinationes adimpleantur. Ubi vero beneficiatorum archivum cum capitulari commune est, in eius visitatione sibi adiungat duos beneficiatos praeter duos canonicos antiquiores, ut illud pariter, ut supra dictum est, visitet.

18. Episcopi et ordinarii, quoad archiva ecclesiarum, aliorumque locorum, hoc ipsum agant ad tenorem huius nostrae constitutionis, quam ubique observari curent, ita tamen, ut in iis locis, in quibus visitationem iure ordinario peragere possunt, eodem iure ordinario archiva praedicta visitent. In locis vero, in quibus iidem episcopi, et ordinarii iure delegato visitationem peragere possunt, huiusmodi etiam iure delegato memorata archiva explorare, et executionem eorum, quae hac nostra constitutione traduntur, promovere possint, et debeant, inque relatione sua, tempore visitationis sacrorum liminum facienda, separatim referant statum archivorum. Praelati vero *Nullius*, ad visitationem sacrorum liminum non accedentes, quolibet triennio evoluto doceant Congregationem S. R. E. cardinalium interpretum Concilii Tridentini de statu archivi, deque observatione huius nostrae constitutionis, et cardinalis praefectus, ubi opus fuerit, illam docere eos cogat.

19. Itidem, generales, provinciales, et visitatores cuiuscumque ordinis, et instituti regularis, ut supra, in suis visitationibus, quas facient in singulis monasteriis, et conventibus regularium, ac monialium sibi subiectarum, peculiariter quaerant, an singula in hac nostra constitutione comprehensa, adamussim servata fuerint, ac serventur, poenisque in eadem contentis, inobedientes ad observantiam, etiam iuris remediis compellant. Iidem visitatores suis superioribus in relatione visitationis statum archivorum in dictis mo-

nasteriis et conventibus visitatis, a se repertum referant; seque executioni huius constitutionis, sedulo invigilasse omnino doceant: pro qua executione, ubi necessitas tulerit, superiorum auctoritatem implorare non desinant. Immo in capitulis provincialibus, et generalibus superiores conventuum, et monasteriorum, seu provinciarum, de observantia huius nostrae constitutionis, quoad archiva erigenda, et conservanda in suis monasteriis, seu conventibus, rationem huiusce rei exigant.

20. In singulis capitulis cathedralium, seu collegiatarum quotannis inter caeteros officiales, archivista ex corpore capituli eligatur. Idem pariter de monacho, seu religioso in monasteriis, seu conventibus regularium agatur, ubi caeteri officiales a conventualibus, sive a superioribus eliguntur, qui facultatem habeant eligendi officiales eorumdem monasteriorum, sive conventuum.

21. In reliquis locis piis, sive confraternitatibus, superius memoratis, ubi adest collegium, inter caeteros officiales, ab eo eligi solitos omnino eligatur archivista pro fideli custodia dictorum, respective, archivorum. Ubi vero non eliguntur officiales ab ordinario, vel deest collegium, eos electurum, atque homo, archivistae muneris capax, tunc rector dicti loci pii custodiat archivum, vel aliquem virum probum, et fidelem pro eiusdem custodia deputet.

22. Praelati, sive utriusque sexus superiores suae ecclesiae scripturas archivo inferendas curent, secundum instructionem, inferius recitandam.

23. Ordinarii priusquam inventarium archivi sui concinnandum curaverint, sedulo inquirant chartas scripturasque usurpatas, alio distractas, atque dispersas: quod praesertim, sede vacante, contingere solet; et quaecumque necessaria remedia adhibeant, ut eaedem scripturae archivo restituantur, vel ubi lateant manifestetur. Qui non sunt ordinarii, coram ordinariis, auxilium iudiciarium praestantibus, agant pro scripturarum recuperatione, inque archivum suum translatione.

24. Decessurus vel ad longum tempus extra dioecesim abiens episcopus, praelatus, sive ordinarius, inventarium scripturarum archivi, suo sigillo obsignatum, teneatur omnino dare proprio confessario, ut alicui superiori regulari eiusdem civitatis cum syngrapha receptionis tradatur, iuxta memoratam Pii V. praedecessoris nostri constitutionem. Superior autem novo electo episcopo seu ordinario, vel antiquo illuc redeunti, idem inventarium tribuat, restituta syngrapha receptionis superiori. Si tamen obitus iamdicti confessarii, vel superioris ante novi episcopi, seu ordinarii electionem, sive reditum supradictum evenerit, tunc inventarium et syngrapha memorata confessariis eorum, respective, adhibita simili cautione, tradantur, et executioni demandetur quod ipsi, morte praeventi, adimplere nequiverint.

25. Obeunte praelato, capitulum antequam ad vicarii capitularis electionem deveniat, diligenter inquirat, an inventarium scripturarum archivi episcopalis, quod penes se servare debebat, reperiatur, agnoscatque, an impleta fuerit praedicta nostra dispositio, qua traditio inventarii, proprio confessario facienda, decernitur, ut superiori regulari tribuatur: quod inventarium si repertum fuerit, capitulum illud superiori regulari, ab eo tute et fideliter usque ad novi praelati electionem custodiendum, tradere teneatur. Si autem

idem inventarium repertum minime fuerit, neque constiterit, fuisse traditum modo, quo supra; tunc debeant duo antiquiores canonici archivi claves penes se suscipere, idemque archivum coram duobus testibus presbyteris non capitularibus, suis propriis sigillis exterius munire, ita ut clavibus minime reserari possit. Nec capitulum vel vicarius capitularis eiusdem archivi sigilla disrumpere, aut reserare audeant aut possint, nisi prius iidem duo canonici antiquiores, fractis sigillis, et aperto archivo coram duobus presbyteris non capitularibus, scripturas ipsas contulerint cum inventario authentico, quod iuxta nostram hanc dispositionem in eodem archivo servandum est. Si vero minime repertum fuerit inventarium in archivo, iamdicti duo canonici teneantur manu publici notarii accurate duplex inventarium scripturarum archivi, ut supra, conficere, quorum unum in archivo servetur, alterum superiori regulari, ut supra, tradatur: alias si huius nostri constitutionis et dispositionis transgressores extiterint, et archivum reserare praesumpserint, praeter poenas generales, inferius imponendas, tam capitulum, quam vicarius capitularis obstricti sint cuicumque detrimento, quod inde evenire contigerit, parti et fisco ob scripturas, ex archivo subreptas, nec non aliis poenis, arbitrio successoris episcopi seu ordinarii subiaceant.

26. Post obitum episcopi, claves archivi apud duos canonicos, a capitulo deputandos, remaneant, nec commissario apostolico, sede vacante, ullo pacto tradantur; sed tantum permittatur, ut ille una cum canonicis deputatis, in archivo scripturam aliquam, suae commissioni necessariam, scrutari possit; inde tamen nullam transferat: cum novus episcopus a capitulo scripturarum ex archivo episcopali translatarum, omniumque ad ecclesiam, seu mensam episcopalem pertinentium, rationem exigere debeat, ex Conc. Trid. *Sess. 24, cap. 16, de refor.*

27. Ex archivis non liceat efferre scripturas sine praelati vel superioris facultate illas exscribendi, easdemque post triduum in suum locum restituendi, ubi syngrapha receptionis, triduano tempore limitata, reponatur. Hanc syngraphan scripturas recipiens, sua manu in codice ad hoc retinendo in eodem archivo, subscribat: ordinariis tamen locorum reservata facultate prorogationis temporis, quae moderate concedatur.

28. Ad processus quacumque occasione postulante facile inveniendos, volumus, ut notarii, tabelliones, et actuarii, unius mensis spatio ab expeditione causarum, archivistae eosdem processus quoscumque, criminales, civiles, et quamcumque rem continentes, ecclesiasticam vel temporalem, tradere teneantur, per eum in archivo reponendos atque servandos: quos pariter inventario scripturarum singulatim recensebit sub poena transgressoribus privationis officii, et futurae ad id obeundum inhabilitatis praeter alias poenas, in hac constitutione sancitas. Ubi archivistas et scripturarum custodes mutari contigerit, hi successoribus suis omnes scripturas, per publicum documentum inde confectum, exhibeant; alias hi aeque ac successores de scripturis deficientibus rationem reddant.

29. Denique, ut prospiciatur conservationi scripturarum, ad ecclesias, parochias, cappellanias, altaria, loca pia et causas quoque pias pertinentium, quae per collationem, vel nominationem, seu praesentationem canonicam,

vel quocumque alio modo reguntur et administrantur per virum ecclesiasticum vel saecularem, non vero per collegium, et propterea difficilius est archivium, secundum iamdictam instructionem formatum constituere, volumus ut ordinarii in suis visitationibus pro suo arbitrio et prudentia eidem scripturarum conservationi provideant, erectionem archivii fieri mandantes, regulasque praescribentes, quas rei aptiores fore cognoverint subiectae instructioni, se confermare pro opportunitate curantes.

30. Omnium et singulorum hactenus expositorum executionem sub praecepto sanctae obedientiae quibuscumque, ut supra, personis, respective iniungimus, ab iisque servari volumus et mandamus: immo rursus patriarchis, metropolitanis, archiepiscopis, episcopis, aliisque ordinariis, habentibus usum pontificalium, sub poena suspensionis ab eorum usu, arbitrio summi Pontificis: capitulis autem ecclesiarum cathedralium et collegiatum sub poena interdicti; reliquis ecclesiastiois saecularibus in sacris constitutis suspensionis a divinis: regularibus utriusque sexus, suspensionis ab officio, et privationis vocis activae et passivae; saecularibus sub poena excommunicationis maioris: quarum censurarum et poenarum absolutio, et relaxatio reservetur Romano Pontifici.

31. Curent propterea universi praelati supradicti et superiores regulares omni diligentia quaelibet hac nostra constitutione contenta, undequaque observari, ad avertendum praeiudicium grave quod imminere posset ecclesiis ex occultatione iurium, pro quorum custodia et conservatione ipsi pro viribus laborare tenentur ex onere assumpto in ipso limine receptionis suae dignitatis et muneris: proindeque inobedientes, nedum iuris remediis ad observantiam eorum, quae hac constitutione vulgantur, cogere possint, sed debitis poenis in eos, qui muneri suo deerint, animadvertere non omittant.

32. Decernimus autem, easdem praesentes de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae, vel quovis alio defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, aut in ius vel controversiam vocari nunquam posse; sed illas semper perpetuo validas et efficaces fore, suosque plenarios effectus sortiri, atque ita per quoscumque iudices, etiam causarum palatii Apostolici auditores, et camerae clericos, ac S. R. E. cardinales, sublata eis, quavis aliter iudicandi vel interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

33. Non obstantibus quibuscumque constitutionibus Apostolicis de non tollendo iure quaesito, et quorumvis capitulorum, ecclesiarum, monasteriorum, aliorumque piorum locorum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alias roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et literis Apostolicis, exemptionibus, immunitatibus, a nobis et praedecessoribus nostris sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis clausulis et decretis, quomodolibet concessis, ac in futurum concedendis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, illorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis in suo robore alias permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque con-

trariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium exemplaribus manu et sigillo cuiusvis publici notarii, vel alterius personae, in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio, et extra adhibeatur, si forent exibitae, vel ostensae.

34. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae institutionis, voluntatis, mandati, statuti, ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo septimo. XVIII. kal. Iulias, Pontificatus nostri anno IV. — P. card. prodatarius. — F. card. Oliverius. — Visa de curia I. archiepiscopus Ancyranus. — Lucas Martinettus.

BIBLIOGRAFIA

Battandier Alberto - Guide Canonique pour les Constitutions des Soeurs à voeux simples, avec les modifications pour les instituts d'hommes, par Mgr Albert Battandier, consulteur de la S. Congr. des Ev. et Rég. Prot. Apost. - Deuxieme edition - Paris, libraire Victor Lecoffre, 1900.

Benchè scritto in francese, questo libro può recare anche in Italia utile immenso, massime a quelle Congregazioni di voti semplici che debbono formare le proprie costituzioni, per essere approvate dalla S. Sede. Benchè varie nello scopo e nei mezzi, il loro organamento e la loro disciplina non può, non deve essere difforme da ciò che i sacri canoni e le norme di prudenza prescrivono: canoni e norme tenuti presenti dalla S. C. de' Vescovi e Regolari nell'approvazione di simili istituti. Il chiariss. Autore di questo libro ha consultato il più ed il meglio di quanto fin qui la detta S. Congregazione ha disposto intorno alle prefate costituzioni, sì approvando e sì correggendo; e, frutto dei suoi studii, ha potuto formare un corpo di norme pratiche, preziose per tale scopo, a cui tutti gl'istituti di voti semplici devono conformarsi, se bramano che le loro costituzioni siano fatte come si deve, e possano venire approvate dalla S. Sede. Vedono tutti perciò la importanza di questo libro, che, ricercatissimo nella prima edizione, esce in luce di nuovo con più accurati ritocchi e con un appendice accuratissima, risguardante alcune cose speciali per gl'istituti maschili di voti semplici — Costa L. 3.50 presso il libraio Victor Lecoffre a Parigi, rue Bonaparte, 90 — ed in Roma, presso le principali librerie ecclesiastiche.

Bevilacqua Americo, can. dott. in S. T., parr. di S. Caterina della Rota in Roma — Trattato dommatico, giuridico e morale sul Matrimonio Cristiano, secondo la dottrina di S. Tommaso, di S. Alfonso e dei migliori Autori, in conformità dei documenti più recenti della

S. Sede, e coll' aggiunta di una parte speciale riguardante le leggi civili e le disposizioni del Codice civile italiano sul matrimonio e la filiazione. — Roma, Desclée, Lefebvre e C., 1900.

È una trattazione completa del matrimonio, considerato sì come officio di natura e sì come sacramento della Chiesa. Vi si condensano le precipue dottrine dommatiche, giuridiche e morali su tal vasta materia, insegnate dai più classici autori antichi e moderni, e ricavate dai responsi anche novissimi della S. Sede. Riesce perciò un manuale prezioso per tutti, e segnatamente pei parroci, i quali vi troveranno le soluzioni di molti casi pratici che occorrono in questa parte del loro ministero e che spesso sono urgenti e difficili. La eleganza della edizione, la chiarezza dello stile, l'ordine logico inappuntabile gli accrescono pregio e interesse. Va segnalata soprattutto una appendice opportunissima sul matrimonio civile, in cui stabilita la vera dottrina sul valore di esso, si dànno le norme tutte che regolano un tale atto, e che tutti i parroci dovrebbero conoscere. Si affrettino perciò tutti ad acquistare un' opera tanto utile e interessante. — Costa L. 6 presso la libreria Desclée e Lefebvre in Roma.

Boni Carlo can. di Montalcino — Si può essere evoluzionista? Seconda edizione, con molte note ed aggiunte — Siena, presso l' Ufficio della Biblioteca del Clero, 1900.

Siamo lieti di annunziare la seconda edizione di questo libro, commendato già da insigni personaggi, e ancor da noi quando uscì a luce la prima volta. In esso porgesi una chiara idea dello stato attuale della ipotesi evoluzionistica, la quale è in decadimento verso coloro medesimi che prima con grande ardore la sostenevano. Giustamente perciò l'egregio Autore biasima il sistema di allontanarsi dalla interpretazione tradizionale della Sacra Scrittura per accomodarne il senso ad ipotesi scientifiche che non hanno solido fondamento; come s' è voluto fare da alcuni con quella dell' evoluzionismo. Noi facciamo plauso allo illustre Autore, coi più fervidi voti che questo libro sì bene scritto, e sì opportuno, corra nelle mani di tutti, massime dei giovani. — Prezzo L. 3.50 presso l' A. in Montalcino.

Ferrigni Pisone Andrea can. di Napoli — Catechismo Liturgico. Nuova edizione riveduta e corretta secondo i vigenti decreti della S. R. C. per cura dei sacerdoti Giovanni Buonomo ed Enrico Pergami — Napoli, Rondinella e Loffredo librai-editori, 1900.

Niuno creda essere quest' opera una semplice ristampa dell' antico Catechismo liturgico del can. Ferrigni Pisone. Benchè ricercatissima quest' opera, e redatta da mano maestra, non corrispondeva però interamente ai bisogni dei nostri tempi, in cui tante innovazioni sonosi introdotte nel diritto liturgico dalla S. Sede. Era perciò necessario tener presenti queste innovazioni chi volesse avvalersi di quel Catechismo tanto stimato. E questo è stato l' opportuno divisamento degli egregii sacerdoti napoletani Giovanni Buonomo ed Enrico Pergami. Essi nell' opera lodatissima del Ferrigni-Pisoni hanno modificato dell' antico ed hanno aggiunto del nuovo quanto era necessario secondo le rubriche riformate del Breviario e del Messale e secondo la novissima collezione autentica dei Decreti della S. C. dei Riti, a cui chi non

ricorre non può bene tenersi pago degli antichi insegnamenti liturgici. E però chiunque vuole avvalersi di questo Catechismo (così diffuso ed interessante) non può fare a meno della presente edizione, che sola può dirsi esatta e completa. — Costa L. 3 presso i librai Rondinella e Loffredo in Napoli, via S. Biagio de' Librai, 4.

Giobbio Mons. Adolfo, professore di diritto pubblico eccles. nel Pont. Seminario Romano e di Diplomazia nella Pont. Accademia dei Nobili Ecclesiastici - - I Concordati — Roma, libr. pont. Federico Pustet, 1900.

Annunziammo già colle debite lodi l'opera bellissima di Mons. Giobbio col titolo *Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica* (pag. 134 di q. Vol.). Molto affine a quest'opera è l'altra sui *Concordati* da lui parimenti data a luce. È questa una trattazione compiuta su tal materia, intorno alla quale non mancano oggidì divergenze di opinioni. E la svolge da tutti i lati, parlando prima della vera nozione dei Concordati; poi della loro origine, della loro natura, della loro interpretazione e cessazione, e finalmente dei Concordati secondo il diritto pubblico moderno. La profondità della dottrina va pari alla varietà della erudizione e alla chiarezza dello stile, seguendosi la vera via che su tal soggetto non urti in opposti scogli. Questo lavoro venne inviato e letto enl Congresso internazionale di storia Diplomatica che si tenne all'Aja nella occasione della incoronazione della Regina Guglielmina d'Olanda, e fu degno di essere pubblicato in francese nella *Revue d'istoire diplomatique* e nel *Memorial diplomatique*, ed in italiano nella *Scuola cattolica* di Milano. Ai plausi di tanti illustri personaggi e di tanti dotti periodici uniamo ancora i nostri, coi voti più vivi che questa interessante trattazione di sani e veri principii venga diffusa largamente.

Lilla Vincenzo sacerdote — Saggi di Sacra Eloquenza — Roma Libreria Catt. internaz. Desclée Lefebvre e C., 1900.

È la seconda volta che vengono a luce questi saggi di eloquenza, accresciuti di altri non pochi lavori. Furono plauditi altamente nella prima edizione in Italia e nell'estero. L'Autore, deplorando la decadenza odierna dell'oratoria sacra in Italia, giustamente l'ascrive a mancanza di studii seriì sui classici antichi della chiesa greca e latina ed in genere sulle discipline ecclesiastiche e sulle altre dottrine contemporanee. Queste debbono formare il corredo di ogni sacro oratore, il quale non voglia batter l'aria con declamazioni leggiere e sterili. Ed il prof. Lilla attesta di avere svolto e meditato molti dei detti classici e di aver attinto largamente a quelle pure fonti prima di scrivere i suoi lavori. E per verità sono qui orazioni poderose e veramente sacre, in cui vi ha pensieri profondi e opportuni, con elocuzione viva e serena da convincere la mente e da muovere efficacemente il cuore. Se ne valgano tutti, specie i novelli oratori — Costa L. 4 presso la libr. Desclée, Lefebvre e C. in Roma.

Taccone Gallucci Mons. Domenico, Vescovo di Nicotera e Tropea - Monografie di Storia Calabra Ecclesiastica - - Reggio-Calabria, stab. tip. Fancesco Morello, 1900.

Sono cinque monografie, erudite ed interessanti, su questi soggetti: *Mileto*

e la sua diocesi — La Certosa di Calabria — Il Santuario di S.ª Domenica in Soriano — Il Clero Calabrese e lo Studio delle Scienze sacre — S. Domenico Virg. e Martire, e le sue Reliquie in Tropea. Mons. Taccone Gallucci si mostra qui storico ed archeologo distinto ed erudito, scrittore forbito e chiarissimo, benemerito cultore delle patrie memorie, e soprattutto zelante presule di S.ª Chiesa, di cui descrive fasti illustri e gloriosi. Non possono leggersi queste dotte lucubrazioni, senza sentirsi indotto a tale giudizio. Noi ce ne congratuliamo coll'esimio Autore, e facciamo voti che questo elegante volume venga ampiamente diffuso e letto. — Costa L. 5 in Roma presso la libreria Desclée, Lefebvre e C.

CRONACA GOVERNATIVA.

Legato di messe non soppresso — Il convincimento del magistrato di merito, il quale, interpretando la volontà del testatore, riconosce in una disposizione testamentaria un semplice legato pio con onere a scopo di culto interamente abbandonato alla coscienza degli eredi, ed esclude, agli effetti della legge eversiva dell'asse ecclesiastico del 1867, il carattere di autonomia, non è censurabile in cassazione.

Alla creazione mediante testamento di un vero e proprio ente autonomo non bastano l'assegno di una rendita e la perpetuità: occorrendo il vincolo di obbligatorietà nell'onere imposto all'erede, e la indicazione determinata di chi, avvalendosi di questo obbligo, abbia i mezzi legali necessarj per costringere gl'inadempienti al mantenimento dell'obbligo.

Non costituisce ente autonomo di culto il semplice pietoso incarico dato da un testatore ai suoi eredi, di far celebrare con alcune rendite delle messe; affidandosi egli a taluno di essi con preghiere e implorazioni di carattere tutto morale, perchè trovasse modo, vendendo qualche capitale o mobile della eredità di provvedervi, ma senza alcuna garantia per vincolare le rendite assegnate (Cassaz. di Roma, sez. civ. 23 agosto 1898 - Demanio e Fondo p. c. c Politti — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c p 446).

Quando sia soppresso un legato di messe — A stabilire l'esistenza di una fondazione autonoma a scopo di culto non basta una qualunque assegnazione di somma o di beni fatta in perpetuo per un'opera di culto, e neppure è sufficiente che colui che adempie l'opera di culto ed esercita l'ufficio tutto suo personale abbia poi il diritto di potersi rivolgere contro l'erede o legatario per ottener il corrispettivo o l'elemosina fissata dal testatore: ma occorre che, per effetto della disposizione testamentaria, sia definitivamente e stabilmente distaccata dal patrimonio ereditario una quota di beni, capitali o rendite, od anche che l'erede diventi debitore verso l'ente legatario di un'annua rendita o di una cosa, in guisa da essere la quota stessa erogata nella sua totalità nella celebrazione delle messe (il che non si ha quando il testatore abbia disposto che l'erede paghi annualmente una data somma al sacerdote incaricato della celebrazione delle messe col patto che sia avvenuta e documentata tale celebrazione); ed è inoltre necessario che l'ente, subbietto del legato, abbia diritto ed azione a costringere

l'erede all'adempimento dell'onere e non soltanto la semplice azione per l'esecuzione del *modus*.

Non si ha unicità di ente quando il testatore abbia disposto per la celebrazione di messe in perpetuo due assegni, uno al sacerdote celebrante, e un altro alla fabbriceria per spesa di cera e altro.

Costituisce un puro apprezzamento di fatto insindacabile in sede di Cassazione il giudizio, in base al quale la corte di merito decise che un testatore non abbia voluto istituire un ente autonomo, ma imporre semplicemente all'erede una obbligazione (Cassaz. di Roma, sez. civ. 7 luglio 1898 - Intend. di Finanze di Venezia c. Gambare e Michel e Fabbriceria della chiesa di S. M.ª de' Frari di Venezia — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec, l. c. p. 461).

Quali confraternite di Roma vanno esenti da soppressione Nella disposizione dell'art. 11 della legge del 20 luglio 1890 sull'indemaniamento dei beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, sono comprese tutte le opere pie di culto, siane qualunque la manifestazione mercè detti organismi, immediata e diretta con l'adorazione, preci e simili, o mediata e indiretta con l'insegnamento della dottrina cristiana e di pratiche di mero esempio o regime religioso; escludendosi dalla indemaniazione i soli beni delle confraterie e congreghe di beneficenza (Cassaz. di Roma, sez. civ. 4 aprile 1898 — Arciconfr. della dottr. Crist. c. Intend. di Roma — *La Corte Supr. di Roma*. Giurisd. spec., l. c. p. 560).

La tassa di svincolo e la qualità di patrono e d'investito — Riunitesi nella stessa persona le qualità di patrono e di ultimo investito di una cappellania laicale, e perciò operatosi in essa il consolidamento dell'usufrutto a della proprietà, giustamente si ritiene verificata l'epoca di pagamento della tassa di svincolo.

È incensurabile l'apprezzamento, che non possa pretendere di non essere stato regolarmente informato della liquidazione della tassa di svincolo, e del preciso ammontare dovuto di questa, chi, avendo ricevuta una ingiunzione pel suo pagamento, non vi ha fatto mai osservazione riguardo al detto ammontare, sebbene abbia contestato l'obbligo di pagare le spese dell'ingiunzione e gli interessi sull'importo della tassa.

Il mancato adempimento delle norme tracciate in semplici circolari ministeriali e dettate per puri motivi di opportunità e di convenienza non può mai operare l'effetto di rendere invalidi atti aventi tutti i caratteri richiesti dalla legge.

Ove il Demanio con una prima ingiunzione a un debitore di tassa di svincolo abbia chiesto una determinata quantità d'interessi arretrati, e poscia, con altra ingiunzione, ne abbia richiesta una massa di gran lunga superiore, l'assunto dell'intimato che con detta seconda ingiunzione si reclami in sostanza un semplice supplemento di tassa, e si versi perciò nel caso eccezionale per cui la legge esonera esplicitamente il contribuente dal preventivo pagamento, giusta il principio del *solve et repete*, apparisce così vero e solido, da obbligare il magistrato ad esaminare accuratamente e definire la relativa questione (Cassaz. di Roma, sez. civ. 22 marzo 1898 – Felici c. Ricevit.

del registro di Fermo — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c. p. 473).

La tassa di svincolo, *solve et repete* e la prescrizione quinquennale — La regola che anche l'opposizione all'ingiunzione fatta dall'amministrazione demaniale pel pagamento della tassa di svincolo di cui nella legge 3 luglio 1870, per essere ammissibile in giudizio, dev'essere corredata dalla quietanza del pagamento della tassa, non si applica quando per parte del Demanio non siasi diffidato il patrono ad esercitare il diritto di svincolo e a procedere all'accertamento del valore dei beni del benefizio.

La tassa di svincolo dei beni appartenenti ai benefizi semplici ed alle cappellanie nelle Marche venne stabilita solo con la legge del 3 luglio 1870 e non col decreto 3 gennaio 1861.

La prescrizione quinquennale della tassa di svincolo comincia a decorrere solo da quando siasi proceduto in confronto del patrono all'accertamento del valore tassabile dei beni da svincolare (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 16 agosto 1898 — Ricev. del Registro di Fermo c. Savini — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c. p. 490).

Cappellania laicale soppressa — La cappellania laicale che ha per oggetto la celebrazione di messe, sia che questa sia stata disposta in suffragio dell'anima del testatore, o d'altri, sia che esso, nel disporla, siasi prefisso altro scopo spirituale, non può ritenersi un semplice onere rimesso alla coscienza dell'erede, ma deve riguardarsi quale un ente autonomo a scopo di culto, ai sensi dell'art. 1 n. 6 della legge del 15 agosto 1867: sebbene manchi nella fondazione l'elemento accessorio della designazione della chiesa o dell'altare in cui debbano celebrarsi dette messe.

In tema di fondazione a scopo di culto, la loro definizione va desunta dalla intrinseca loro natura, qual'essa risulta dai titoli onde ebbero vita, e non dal modo in cui sia piaciuto agli eredi del fondatore di venirle riguardando (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 22 dicembre 1898 — Intend. di Finanze di Caserta c.° Fruginele ed altri — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. spec., l. c., p. 501).

Prestazione dovuta al parroco per prescrizione secondo leggi anteriori — Ai termini del diritto comune, moderato dal diritto canonico, al tempo della cessata legislazione pontificia, il diritto ad un'annua prestazione in somma fissa poteva essere acquistato in grazia della prescrizione immemorabile.

Qualunque prescrizione compiuta sotto l'impero di una legge anteriore fa sorgere un diritto quesito che di regola deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la detta prescrizione.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che in una controversia, nella quale si tratta di vedere se un parroco avesse acquistato sotto le passate leggi, per prescrizione immemorabile, il diritto ad una prestazione periodica per parte di un comune, omette di esaminare se tale prescrizione realmente esisteva (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 2 giugno 1898 Acquaviva parr. di Secchiano c. Comune di Talamello — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. ordin. l. c., p. 591).

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 Luglio 1900*)

Il S. Padre e la Cina — Il S. Padre, commosso dei massacri che avvengono in Cina, il danno soprattutto di quella cristianità, ha diretta la seguente lettera all' E.mo Cardinal Respighi Suo Vicario generale:

" I luttuosi avvenimenti che si succedono in Cina, oltre all' empirci l' animo di dolore per lo spargimento di tanto sangue umano, Ci tengono oltremodo trepidi e in ansia sulle sorti dei Vicariati Apostolici colà esistenti e sui pericoli dei Missionari e della cristianità, che veggonsi esposte alle più dure prove ed al sacrifizio stesso della vita. Ad impetrare che la clemenza divina riguardasse propizia quelle popolazioni agitate ed allontanasse i disastri da tutti temuti, già sapevamo che il Collegio Urbano di Propaganda ed altri religiosi Istituti di Roma al primo giungere delle infauste notizie, avevano cominciato comuni preghiere. Ora però al crescere delle difficoltà e delle angustie, reputiamo opportuno e doveroso, che al fervore di siffatte preghiere si partecipi ancora più largamente in questa Nostra Città. È pertanto nostro vivo desiderio, che ella, sig. Cardinale, rivolgendosi a tutte le Comunità religiose, rammenti loro la necessità di innalzare umili suppliche all' Altissimo, perchè, ispirando pensieri di concordia e di pace, dia termine alle rovine ed alle stragi. Ed affinchè tali preci, che, in unione alle Nostre, i fedeli sollevano per i fratelli lontani, riescano più efficaci, Noi impartiamo di tutto cuore tanto a lei che alle dette Comunità, l' Apostolica Benedizione. „

„ Dal Vaticano, 16 luglio 1900.

" LEO PP. XIII. „

L' E.mo Card. Vicario ha subito indette preghiere in tutte le Comunità Religiose di Roma. Ad imitazione di Lui, molti Vescovi hanno indette preghiere pel medesimo fine, nelle rispettive diocesi.

Anno Santo. Pellegrini al Vaticano — Il 20 u. s. nell' Aula soprastante al Portico della Basilica Vaticana il S. Padre ricevè circa 1200 pellegrini delle Diocesi di Orvieto, di Narni e Terni, presoduti dai rispettivi Vescovi, ed accompagnati da molti illustri personaggi di quelle regioni.

Ai 5 sp. la stessa S. S. ricevè nella Sala Clementina un gruppo di cento pellegrini Brasiliani con l' Arcivescovo di S. Salvatore, ed i Vescovi di Petropolis, e di S. Paolo, come pure 70 pellegrini del Canadà, i quali gli umiliarono offerte per l' Obolo di S. Pietro.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 26 u. s. nel Palazzo Apostolico del Vaticano si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Parrocchi, Vannutelli, Aloisi-Masella e Pierotti, ed ha giudicato: 1.° Intorno la validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii costruiti nella Curia di Bergamo nella Causa di beatificazione della Ven. Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice dell' Isti-

tuto delle Figlie del S. Cuore di Gesù: 2.° Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii redatti dalla Curia di Verona per la Beatificazione della Ven. Maddalena Marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle figlie di Carità di Verona: 3.° Intorno alla validità e rilievo del Processo Apostolico fatto dalla Curia di Guastalla sulla fama di santità e miracoli del Ven. P. Lorenzo da Zibello professo cappuccino: 4.° Parimente sulla validità e rilievo del Processo Apostolico costruito nella Curia di Filadelfia sopra la fama di santità e miracoli del Ven. Giovanni Nepomuceno Neuman, Ligorino, Vesc. di Filadelfia: 5.° Intorno al culto, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non prestato alla Ven. Giovanna Delanone, Istitutrice delle Suore della Provvidenza di S. Anna: 6.° Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii fatta dalla Curia di Tarragona nella Causa di beatificazione della Ven. Suor Filomena da S. Colonia, religiosa professa dell'Ordine dei Minimi.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato gli E.mi Cardinali Mathieu, e Vives fra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, ed il R.mo Abate Ildebrando de Hemptinne, Primate dei Benedettini, Consultore di Propaganda, e di quella per gli affari di Rito Orientale. Con altri ha nominato l'E.mo Card. Cassetta Protettore dell'Arciconfraternita del SS. Crocifisso in S. Nicola dei Prefetti: l'E.mo Vives Protettore delle Suore di Gesù e Maria in Lione: e l'E.mo Card. Ferrari Protettore delle Orsoline di Parma.

Benedizione degli Agnus Dei — Il 17 u. s. Sua Santità si recò nell'Aula Concistoriale, accompagnata dalla Sua Nobile Corte, dai Cardinali, dal Presidente Generale e da altri Superiori dell'Ordine Cisterciense per la benedizione degli *Agnus Dei*, solita farsi nell'Anno Santo. Compiuta la Sacra cerimonia, giusta il rito, distribuiti dalla Corte le Sacre cere, impartì la Benedizione Apostolica ai presenti, ad un gruppo di missionarii dell'Africa e ad altri nobili personaggi.

Visite del Giubileo di S. S. — Il 2 sp. festa della Visitazione di M. SS.ma, il S. Padre ha compiuta la prima Visita del Giubileo nell'anno Santo. Disceso nella Cappella Sistina, ove l'attendevano parecchi E.mi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi ed altri Prelati, si avviò nella Basilica, ove genuflesso sul faldistorio innanzi l'Altare del SS.mo Sagramento orava mentre si cantavano il Miserere, O Sacrum Convivium, le litanie dei Santi, 5 Pater Ave e Gloria con una preghiera ai SS. Apostoli Pietro e Paolo. Si recò dopo all'Altare dei SS. Processo e Martiniano mentre si cantava il *Benedictus*, con preghiere ai Santi martiri. In fine visitò la Cappella della Madonna Gregoriana per assistere al canto delle Litanie Lauretane ed altre preci in onore di Maria. Fu compiuta la visita colla benedizione del SS.mo impartita dal Patriarca di Costantinopoli dopo il canto delle Litanie del S. Cuore.

Compimento dei lavori al Laterano — Per la magnanima liberalità del regnante Pontefice sono stati già compiuti i lavori in S. Giovanni a Laterano. L'Abside si è resa più lunga e maestosa: rifatta la nave Clementina, si è fatto un nuovo vestibolo per l'accesso al Battistero, ed un sontuoso edificio per abitazione dei Canonici: e finalmente una nuova Sagrestia con

cinque sale, una destinata a cappella, l'altra per vestiario dei Canonici, la terza per l'Aula del Capitolo, la quarta per vestiario dei beneficiati, e l'ultima per l'uso degli stessi. Tutte decorate con finissimi intagli, con marmi ed ecoratore ricchissime, che formano l'ammirazione generale. Nel giorno di S. Giovanni fu inaugurata la detta Sagrestia, ultimamente compiuta.

Mese mariano a Costantinopoli — Con grandissima solennità si chiuse il mese consacrato a Maria SS.ma nella Chiesa di S.ª Maria Draperis a Costantinopoli. Predicò il sacerdote Bussolini, il quale quotidianamente con bellissimi discorsi avea trattenuti i numerosi divoti nel corso del mese. Sempre la Chiesa era stipata: vi fu messa con musica, e più di mille comunioni si fecero nell'ultimo giorno.

A Montmartre — Il 22 u. s. nel tempio monumentale di Montmartre a Parigi il Card. Arcivescovo recitò la formola del voto nazionale per la consacrazione della Francia al Cuore di Gesù. Il vasto tempio era gremito: le Comunioni si contavano a migliaia. Nel pomeriggio l'Emin.mo pontificò e Mons. Lorenzelli, il Nunzio Apostolico, impartì la trina benedizione al popolo commosso, che ricordava la miracolosa apparizione di Gesù alla B. Margarita Alacoque avvenuta 225 anni dietro, desiderando di veder eretto nella Francia un tempio al Suo Cuore Divino.

Nuova Chiesa a Nchucatel — Mons. Deruaz, Vescovo di Losanna e Ginevra, assistito da molti sacerdoti fra un gran concorso di popolo, benedisse la prima pietra della Chiesa Cattolica di Neuchatel. Tutte le autorità Cantonali erano rappresentate nella cerimonia.

Conversione — Ha fatto molto rumore in Norvegia l'abiura solenne del celebre teologo e scrittore Luterano Dottor Krop, che godeva una gran fama presso gli scienziati.

Congresso per la gioventù operaia — È stato tenuto al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione mondiale di Parigi un Congresso internazionale sul patronato della gioventù operaia: furono discussi molti progetti ed opere per la formazione intellettuale degli adolescenti, di cui fu relatore Marco Sanguier, e sulla protezione delle fanciulle, di cui fu relatrice la Baronessa de Montenach. Fu chiuso con un eloquentissimo discorso del Conte De Mun, accolto con interminabili applausi.

Necrologio — È morto Mons. Giovanni Vertue, Vescovo di Portsmouth. Sono pure morti: il Principe di Joinville, figlio del fu Luigi Filippo di Orleans, Re dei Francesi, ed il ministro degli esteri russo Conte di Murawiew. Il Conte Lamsdorf è stato nominato gerente di quel ministero.

Sacrilega profanazione — Arnould, Sindaco di Reims, socialista, ha fatto togliere tutte le Croci dal Cimitero. Un gran Crocifisso venne raccolto da un tale Bouvier, e collocato nel cortile di sua casa, che divenne meta di pellegrinaggio. Migliaia di persone ed anche il Card. Arcivescovo si recarono nel luogo ad adorarlo. In tutte le Chiese si celebrarono funzioni espiatorie.

Lodevole innovazione — La Società di navigazione italiana *La Veloce* ha disposto che a bordo dei suoi piroscafi in viaggio sia pronto tutto ciò che è necessario per la celebrazione della S. Messa, per comodo dei missionarii e dei sacerdoti viaggiatori.

CRONACHETTA POLITICA.

— La situazione in Cina è tristissima. Dicesi che l' Imperatore e l' imperatrice vedova si sono avvelenati. Il principe Tuan, maniaco e capo di orde selvagge, ha usurpato il potere. Di fatto i Boxers sono padroni di tutto. Han massacrato coi ministri esteri, tutti gli stranieri residenti a Pechino con 5000 indigeni cristiani. Le truppe cinesi fraternizzano coi ribelli. La Colonia italiana con tutte le Legazioni estere sono state distrutte. L' imperatore Guglielmo promette mille taels a qualsiasi persona che salverà uno straniero di qualunque nazione. Le vie di Pechino sono seminate di cadaveri barbaramente mutilati, e trasformate in fiumi di sangue. I forti di Ta-Ku sono stati demoliti dal bombardamento delle navi internazionali, e Tien-Tsin è stata occupata dalle truppe europee. In seguito all' eccidio raccapricciante avvenuto a Pechino, le Potenze spediscono un esercito collettivo di 2000 mila uomini nella Cina. — Prima di mandare in macchina, corre voce che i ministri esteri a Pechino sono ancor vivi, ma forse tenuti prigionieri in ostaggio.

— Il 17 u. s. fu aperta la prima sessione della XXI legislatura italiana. L' estrema sinistra si è imposta per la nomina del Villa a Presidente della Camera. Il primo suo atto è stato l' approvazione del famoso regolamento.

— Le truppe inglesi hanno di già occupata la capitale del Transvaal. I Boeri però continuano ad opporre resistenze in altri pochi paesi siti al sud di Pretoria.

— La Camera dei Comuni in Inghilterra ha approvato in terza lettura il bill della federazione Australiana, colla quale, avendo l' autonomia le sei colonie, dovranno ricorrere in appello al Consiglio privato della Regina, costituito in Corte suprema, come si pratica pel Canadà, per l' Africa del sud, e per le Indie.

— Gli Ascianti nella Costa d' oro in Africa, già da tre mesi si sono sollevati contro il Governo Inglese. Han circondata Kumassa, sede del Governatore. In uno scontro i ribelli furono sconfitti, sono stati inviati rinforzi.

— Si sono ribellati contro gli Americani 18 mila Indii, tutti armati con fucili a ripetizione.

— La Camera Austriaca dopo tre soli giorni che avea ripreso i suoi lavori, ha dovuto sospendere le sue sedute a causa del solito scandaloso ostruzionismo degli Czechi.

— Si è celebrato un matrimonio morganatico tra l' Arciduca Francesco Ferdinando di Austria, erede presunto del trono, e la Contessa Sofia di Cotek. Secondo le leggi dell' Impero i loro figli non avranno il diritto di successione al governo, spettando tal diritto al fratello Ottone.

— Il ministero Portoghese si è dimesso. Si è poi ricostituito con Ribeiro alla Presidenza — Arroyo agli esteri — ed Andrade alle finanze.

— Essendosi rifiutati i negozianti spagnuoli di pagare le tasse, furono sospese nella Provincia di Madrid le guarentigie costituzionali. In seguito a tal provvedimento furono pagate senza difficoltà, e l' ordine fu ristabilito.

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Se presso le legazioni estere possano celebrarsi i matrimonii come nei Regni da quelle rappresentati.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N. ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus, humiliter exponit quae sequuntur:

Berta, foemina catholica, matrimonium inivit in Italia in domicilio Legationis Nationis Anglicae cum quodam homine ipsius nationis et iuxta ritum et formam religionis seu sectae protestantium.

Haec foemina domicilium in hac dioecesi viginti abhinc annis constituit et semper ut vidua se exhibuit, quin tamen documenta fidedigna assequi potuerit, quae coniugis mortem confirment.

Nunc vero catholicum inire coniugium desiderat, et a concubinatu, in quo miserrime vivit emergere; et cum viduitatis statum probare nequeat, quia iuxta praesumptiones coniux suus in civitate Londini diem supremum obiit, et nemo adsit qui super hoc testimonium dare queat, instantissime petit ut soluta ipsa habeatur, eo quod matrimonium, de quo supra, inierit in loco ubi Tridentinum fuit publicatum, et Sancta Sedes irrita declaravit matrimonia haereticorum vel mixta, ideoque ut nullum debeat considerari.

Sed cum dubium oriatur super hac nullitate, ex eo quod matrimonium celebratum fuit in ipso domicilio Legati Anglici in Italia et assistente ministro acatholico ipsi legationi addicto, ideo enixe S. V. rogo ut sequens dubium diluere non dedignetur:

Utrum matrimonium supra relatum debeat ut irritum haberi, ita ut foemina, de qua agitur, ad alias nuptias confugere valeat, etiamsi non constet de obitu prioris coniugis.

Et Deus etc.

Feria IV, die 1 Augusti 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propo-

sito supradicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Affirmative.

Sequenti vero feria VI, die 3 eiusdem mensis et anni in consueta audientia SS. D. N. Leonis Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. O. habita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus fuit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione sulla Disciplina Regolare

I.

Se i Religiosi secolarizzati possano accettare e ritenere beneficii ecclesiastici.

Episcopus N. litteris diei 11 Ianuarii 1899 *tria dubia* proposuit S. Congregationi super Disciplina Regulari.

I. An Religiosi perpetuo Saecularizati " *simplici Rescripto Saecularizationis perpetuae* „ *auctoritatem habeant accipiendi, ac retinendi Beneficia Ecclesiastica,* sive Residentialia, vel etiam cum animarum Cura *sine Apostolicae Sedis habilitatione?*

2. An *institutiones* Parochorum, et Canonicorum, ex-Religiosis TANTUM *Saecularizatis perpetuo,* neque ad Beneficia habilitatis sint *invalidae,* quamvis *bona fide peractae?*

3. An demum valeant ipsi in possessione Beneficiorum manere veluti *legitimi possessores?*

Et S. Congregatio hisce mature perpensis die 31 Januarii 1899 reposuit.

Ad primum — Negative.

Ad secundum — Investituras, de quibus in casu, esse *nullas in radice.*

Ad tertium — Negative, et recurrant *ad S. Sedem pro sanatione, revalidatione, habilitatione, et facultate.*

II.

Se un Religioso secolarizzato, legittimamente promosso a parroco, possa far sue le rendite del beneficio.

Episcopus N. suis litteris 3 Februarii 1899, ad S. Congregationem dubium proposuit:

" Utrum Parochus M., perpetuo Saecularizatus, et *legitime in Curam*

" *animarum institutus,* posset facere suos fructus Beneficii Parochialis ;
" *et* in quamnam *rationem?* „

Cui S. Ordo, die 21 Febr. 1899, reposuit :

Affirmative *ad primam partem,* — ad 2.am *Pro sui congrua sustentatione tantum.*

Segreteria de' Brevi

I.

Indulgenze concesse alla Confraternita dell' Adorazione quotidiana universale ; canonicamente eretta a Torino.

LEO PP. XIII.

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Cum, sicuti accepimus, pia Christifidelium Confraternitas sub titulo " *Adorationis quotidianae universae Augustissimi Sacramenti* „ in civitate Taurinensi canonice erecta sit, cuius sodales SS.mo Eucharistiae Sacramento sive quotidie publicis in Ecclesiis adorando, sive in Viaticum morientibus allato qua par est dignitate comitando, iniurias Illi factas sarcire sibi potissimum proponant, Nos quo Sodalitas huiusmodi maiora in dies incrementa suscipiat, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis eius sodalibus qui vere poenitentes et confessi ac S. Comunione refecti quamlibet Ecclesiam, ubi pium supradictum opus institutum fuerit, quatuor anni diebus ab Ordinario semel tantum designandis, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi quotannis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praedictorum id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea iisdem sodalibus corde saltem contritis, qui Sacramentum augustum quacumque in Ecclesia devote pariter visitaverint atque ibi, ut supra dictum est, oraverint, tercentos dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint,

per modum suffragii applicari posse auctoritate Nostra Apostolica largimur. Praesentibus ad septennium tantum valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 1 Maii MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri anno sexto decimo.

S. Card. Vannutelli, *Praef.*

II.

La prefata Confraternita viene eretta in Primaria.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, pias fidelium sodalitates ad opera pietatis et caritatis exercenda institutas privilegiis et honoribus singularibus ornare et ditare solemus. Iamvero cum dilecti filii Curatores et Sodales *Piae Unionis universalis Adorationis quotidianae perpetuae* SS. Sacramenti Augustae Taurinorum canonice erectae, ad Nos preces admoverint ut eamdem Primariae titulo privilegiisque augere de Apostolica benignitate velimus, Nos id rati in frugiferae illius Unionis incrementum et bonum cessurum, eorum votis libenti animo annuendum censuimus. Quare omnes et singulos, quibus hae Literae Nostrae favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia, absolventes et absolutos fore censentes, Auctoritate Nostra Apostolica, praesentium vi, memoratam piam Unionem in Primariam cum solitis privilegiis et honoribus in perpetuum erigimus atque instituimus. Archisodalitatis autem sic erectae Officialibus et Sodalibus praesentibus ac futuris, ut ipsi alias quascumque Uniones et Sodalitates eiusdem nominis atque instituti, intra fines Italiae dumtaxat existentes, servatis tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Decessoris Nostri, aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi piae Unioni, sic in Primariam erectae, ab Apostolica Sede concessas, et aliis communicabiles, communicare licite possint et valeant, eadem Auctoritate Nostra, harum Literarum vi, in perpetuum item concedimus et indulgemus. Decernentes praesentes Literas firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in

praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentia ac potestate fungentes et functuros iudicari ac definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et quatenus opus sit, praedictae piae Unionis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXI Augusti MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri anno decimo septimo.

C. Card. DE RUGGIERO

S. Congregazione delle Indulgenze

Alla detta Confraternita si concedono altre indulgenze.

Il Direttore della Pia Associazione dell' Adorazione quotidiana Universale di Gesù Sacramentato, eretta canonicamente in Torino, prostrato al bacio del Sacro Piede, allo scopo di promuovere più efficacemente la pia pratica della visita quotidiana al SS. Sacramento, supplica la S. V. di volersi degnare di concedere in perpetuo alla Pia Associazione le seguenti indulgenze, oltre quelle che già le furono accordate fin dal suo esordire, cioè:

I. L' indulgenza plenaria: 1. Nel giorno dell' iscrizione al Pio Sodalizio, purchè i fedeli che vi si ascriveranno, veramente pentiti, confessati e comunicati visitino una qualche chiesa o pubblico oratorio ed ivi preghino per qualche spazio di tempo secondo le intenzioni della S. V.; 2. nel punto della morte per gli ascritti che come sopra disposti, o almeno contriti invocheranno col cuore, non potendo con la bocca, il SS. Nome di Gesù.

II. L' Indulgenza parziale di 7 anni ed altrettante quarantene per ogni visita che i soci faranno al SS. Sacramento fra il mezzogiorno e le 4 pomeridiane, nelle quali ore ordinariamente scarseggiano gli adoratori.

Supplica infine affinchè la S. V. si degni di confermare in perpetuo le altre indulgenze sia plenarie sia parziali, concesse già alla Pia Associazione con Breve del 1. maggio 1893.

Che della grazia...

S. Cong.tio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne an-

nuit pro gratia in omnibus inxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 18 Augusti 1896.

A. Card. Steinhuber, *Praef.*

Segreteria di Stato.

Circolare agli Arcivescovi d' Italia per provvedere alle necessità spirituali degli emigranti.

Illmo e Rmo Signore,

È noto come l' emigrazione temporanea degli operai italiani per tutta Europa e principalmente nella Svizzera, Francia, Austria e Germania, sia in questi ultimi anni di molto cresciuta.

Sono purtroppo egualmente noti i pericoli d' ogni sorta, a cui si trovano esposti gli emigranti, che, lungi dalla famiglia e dalle native parrocchie; dispersi in paese straniero; commisti ad altri operai, indifferenti, scettici, miscredenti, e corrotti; senza un luogo sacro che li raduni, senza sacramenti e sacerdoti, e senza una parola amica, nuovi ai pericoli e sedotti da un' astuta ed attivissima propaganda protestante e socialista, dimenticano ben presto quella poca istruzione religiosa, che possono aver ricevuta, abbandonano le pie pratiche, e finiscono in un desolante indifferentismo ed eziandio colla perdita totale della fede e della moralità. Indi, tornati in patria, non di rado fanno pompa di irreligione e di miscredenza, e, quel che è peggio, diventano alla loro volta propagatori di massime empie e sovversive.

Questa tristissima condizione di cose non isfuggì alla sollecita vigilanza del S. Padre; il Quale, a più riprese, richiamò su di essa l' attenzione di alcuni fra i Vescovi dell' Alta Italia, dove l' emigrazione temporanea suole essere più numerosa; e dopo aver loro additato i gravi rischi che corrono gli emigranti italiani, specialmente nella Svizzera, li esortava ad occuparsene seriamente, indicando all' uopo anche i mezzi opportuni; quali, per esempio, l' invio di Missionarii, la raccolta di sussidii mediante apposite collette, e la organizzazione di un' opera destinata a soccorrere i Missionarii. Notevolissima è la circolare diretta il 18 maggio dello scorso anno 1899 agli Arcivescovi di Milano, Torino e Vercelli, colla quale si raccomandava inoltre di far sì che gli emigranti ricevessero in patria una più soda istruzione e formazione religiosa, che valesse a sostenerli e pre-

munirli in mezzo alle seduzioni a cui sono esposte la loro fede e la loro pratica della religione nei paesi stranieri.

Più volte, anzi, l'Augusto Pontefice si degnò d'occuparsene personalmente, sia coi Vescovi Svizzeri, alle cui diocesi si dirigono gli operai italiani, sia anche coi semplici Missionarii, che non mancò di encomiare, incoraggiare e sovvenire altresì con aiuti materiali.

Siffatte amorevoli premure di Sua Santità non rimasero certamente senza effetto. Parecchi Vescovi, infatti, ossequenti ai desiderii del Santo Padre, si affrettarono di mandare all'estero, e particolarmente nella Svizzera, alcuni zelanti Sacerdoti, coll'incarico di assistere spiritualmente, moralmente ed anche materialmente, i numerosi emigranti italiani. Alcuni ecclesiastici italiani e forestieri, di loro spontanea volontà e per privata iniziativa, con lodevole zelo si consacrarono chi stabilmente e chi periodicamente per qualche mese dell'anno, durante cioè il tempo dei lavori e della presenza degli Italiani all'estero, alla stessa santa impresa, portandosi nei centri dell'emigrazione per amministrare agli operai colà radunati la parola di Dio ed i Santi Sacramenti. A qualcuno riuscì pure di fondare, fra gli stessi operai italiani, società ed istituzioni cattoliche, allo scopo di aprire cappelle e scuole, di provvedere al loro miglioramento economico e di impedire i matrimonii misti. Non mancò eziandio di stabilirsi nell'Alta Italia qualche Comitato di anime generose e benefiche, diretto a procurare i mezzi necessarii per sostenere l'Opera dell'assistenza degli emigranti e darle una forma stabile ed un maggiore sviluppo. Si costituirono inoltre recentemente Consorzii di parrochi, nell'intento di portare aiuto ai proprii parrochiani emigranti in Isvizzera; sia col procurare che prima della loro partenza ricevano i Santi Sacramenti, sia col distribuir loro oggetti religiosi, giornali, libri di pietà, opuscoli di sana ed amena lettura; sia col provvedere che fuori d'Italia non restino isolati, ma stiano uniti in gruppi presieduti da un capo, il quale debba far noto al proprio parroco il luogo dove abbiano trovato lavoro, il nome e domicilio del sacerdote cattolico più vicino, affinchè la presidenza del Consorzio stesso possa mettersi in relazione con lui; sia coll'obbligarsi a visitare in alcuni mesi dell'anno gli emigranti ed a tener loro opportune istruzioni catechistiche e confortarli coi Sacramenti; sia infine col fare, nelle loro rispettive parrocchie, apposite collette a favore della santa loro Opera.

Crescendo però ogni giorno più i gravi pericoli in cui si trovano i poveri emigranti italiani, Sua Santità a Cui nulla sta più a cuore che la salute delle anime ed il benessere morale e materiale di tanti suoi figli, per molti titoli a lui particolarmente cari, desidera veramente che, in proporzione dei detti pericoli, si moltiplichino altresì,

da parte dei buoni, i mezzi di preservazione, di assistenza e di protezione.

Quindi è che il Sommo Pontefice, mentre altamente si compiace di quanto fu sin qui lodevolmente operato in prò degli emigranti stessi, compreso tuttavia dell'urgente necessità di nuovi e pronti provvedimenti, atti a rendere anche più efficace il concorso di tante buone volontà, che si sono finora manifestate in favore di uno scopo sì santo, e ad ottenere altre cooperazioni, mi ha ordinato di scrivere a tutti i R.mi Metropolitani d'Italia, perchè dove si verifichi siffatta emigrazione, d'accordo coi Vescovi comprovinciali, propongano quelle misure che crederanno più opportune e vantaggiose. È altresì volere di Sua Santità, che i R.mi Metropolitani abbiano a riferire alla Santa Sede quei provvedimenti, che nelle provincie si fossero già adottati a prò di sì bella Opera di zelo e di carità.

Nel comunicare a V. S. Ill.ma e R.ma, per ciò che La riguarda, i suesposti desiderii di Sua Santità, mi è grato confermarmi con sensi di ben distinta stima

Della S. V. Ill.ma e R.ma

Roma, 19 giugno 1900

Servitore
M. Cardinale Rampolla

LETTERA DEL S. PADRE LEONE XIII

All'Episcopato Greco-Melchita

LEO PP. XIII

Venerabiles Fratres salutem et Apostolicam benedictionem.

Omnibus compertum exploratumque est, Venerabiles Fratres, Nos, sub ipsa Pontificatus initia, ad christianas Orientis nationes oculos peramanter convertisse. Editis insuper nonnullis actis praesertim Constitutione *Orientalium*, plura a Nobis sunt opportune declarata et decreta ad earumdem coniunctionem cum Petri Cathedra obstringendam, nec non ad reconciliationem dissidentium fovendam. Alias deinceps occasiones libenter nacti sumus actuosae benevolentiae erga catholicos orientales testandae, et nihil profecto antiquius, nihil sanctius habuimus, quam, animis cum Sede Apostolica obstrictis, adeo in eis ardorem excitare et foecunditatem fidei, ut ad maiorum excellentiam et laudem, renovatis exemplis, nitantur.

Inter omnes vero orientales ecclesias, inclitam nationem et patriarchatum antiochenum graeco-melchitam singulari prorsus benevolentia prosequuti sumus et prosequimur. Etenim, ut pauca tantum nunc commemoremus, optime nostis, Venerabiles Fratres, Nos inde ab anno 1882 Seminarium in urbe Jerosolymitana pro Graeco-Melchitis instaurasse, eique Missionales Algerinos praefecisse. Praeterea plures alumnos ex eadem natione graeco-melchita Nostris expensis, Romae, in Athanasiano Collegio instituendos curamus, ut ad fontem ipsum, catholicam veritatem hauriant, et unitatis centrum, quod in Sede Apostolica divinitus constitutum est, venerari coram atque adamare adsuescant. Denique, anno 1894, uti ex eadem Constitutione *Orientalium* eruitur, Patriarchae graeco-melchitae iurisdictionem tribuimus in eos quoque fideles eiusdem ritus qui intra fines turcici imperii versantur.

Paternae huic benevolentiae erga nationem graeco-melchitam apte respondisse religiosam vestri Ordinis operam libenter testamur; tum ob sedulitatem, qua, in sollecitudinis Nostrae partem vocati, ministerio vestro fungi studetis, tum ob industriam qua commissi gregis incolumitati prospicitis. Etsi vero haec omnia non sine vestri Ordinis laude commemoremus, dissimulare tamen non possumus, tristitiam qua affecti sumus, cum leves quasdam dissensiones inter vos nuper exortas noverimus. Huiusmodi dissidium, favente atque opitulante Dei gratia, componere potuimus, quum enim plures ex vobis, qui elapso mense Romam petierunt, hortationibus Nostris laudabiliter obtemperaverint, pax et concordia illico restituta est. Nunc vero ad hanc animorum consensionem firmandam tria potissimum per praesentes Litteras declaranda censuimus.

I. Quoad Patriarchalia iura, privilegia, munera, praerogativas nihil detractum volumus aut imminutum; simul tamen Venerabilem Fratrem Nostrum Patriarcham Antiochenum Graeco-Melchitam enixe rogamus, ut eiusdem nationis episcopos, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei*, ea qua par est, reverentia prosequatur et fraterna caritate complectatur, iuxta B. Petri Principis Apostolorum praeceptum: *Neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo* (I. Ep. V, 3), cui consonant praeclara Bernardi verba: *Magis agat caritas, quam potestas.*

II. Praeterea episcopos omnes eiusdem nationis monemus, ut praelaudato Patriarchae tamquam legitimo Praesuli honorem et obsequium exhibeant, debitamque obtemperationem praeseferant; quod si quaedam suboriatur inter ipsos controversia, eam primum Patriarchae iudicio demisse subiiciant; si vero rem dirimi non eveniat, ad Sedem Apostolicam reverenter deferatur.

III. Ad praecavendas futuras iurium contestationes, optime valitura

est Synodi Nationalis celebratio. Quocirca, quemadmodum alias vobis commendavimus, ita nunc per praesentem epistolam praecipimus: ut huiusmodi Sinodus quantocius convocetur, in qua de iuribus Patriarchae et episcoporum, de recta fidelium administratione, de cleri disciplina, de monachorum vel aliis piorum instituis, de missionum necessitatibus, de cultus divini decore, de sacra liturgia, de cognatisque agatur rebus, quae diligenter cautissimeque sunt reputandae ad maiorem Dei gloriam procurandam et Ecclesiae graeco-melchitae splendorem augendum. Uti penes alias orientales ecclesias Synodi nationalis celebratio maximo fuit emolumento pro negotiis componendis et ecclesiastica disciplina instauranda, ita vestrae Ecclesiae ex legum scriptarum elucubratione et promulgatione praeclaros fructus profecturos, Nobis iure merito pollicemur.

Nunc vero, antequam finem praesentibus litteris imponamus, intimo Nostri cordis affectu vos hortamur et obsecramus, ut quotidie magis arctissimo caritatis foedere devincti, *solliciti sitis cum omni humilitate et mansuetudine servare unitatem spiritus in vinculo pacis.* Nemo enim vestrum ignorat quantopere ad totius Ecclesiae bonum et ad reconciliationem dissidentium fovendam intersit, animorum, voluntatum et sententiarum concordia. Quapropter certa Nobis spes est, Venerabiles Fratres, futurum ut vos paternis hisce monitis, desideriis, postulationibus libentissime obsequentes, dissensionum germina radicitus evellere ac ita gaudium Nostrum implere velitis, omnesque gravissimi vestri muneris partes obire ad consummationem sanctorum in aedificationem corporis Christi. Persuasum vobis sit deliberatum esse Nobis ea omnia praestare, quae ad maiorem ecclesiae graeco-melchitae utilitatem pertinere posse noverimus. Interim in humilitate cordis Nostri Deum oramus et obsecramus, ut caelestium charismatum copiam vobis propitius largiatur. Ac divini praesidii auspicem et flagrantissimae illius, qua vos in Domino amplectimur, caritatis testem, Apostolicam benedictionem vobis, Venerabiles Fratres, cunctisque clericis laicisque fidelibus graeco-melchitis peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXI Iulii anno MDCCCC, Pontificatus Nostri XXIII.

LEO PP. XIII.

CIRCA L'USO DEI PONTIFICALI

DEGLI ABBATI E DEGLI ALTRI PRELATI INFERIORI AL VESCOVO (1).

Decreto

della S. Congr. dei Riti tenuta innanzi al S. Pont. Alessandro VII.

S. R. C., tollendis et eliminandis circa ecclesiasticos ritus qui irrepserunt abusibus, sedulo intenta, post Episcoporum Caeremoniale evulgatum (quo quidquid ad ipsos in Sacris Caeremoniis pertinet, abunde praescripsit): idem quoad inferiores Praelatos, qui Pontificalium usu fruuntur, praestandum curare necessarium existimavit, ut excessus aboleantur, uniformisque inducatur Sacrorum Ritus in omnibus, et praesertim tempore, quo privilegia ipsi perperam interpretantes obtendentesque, parum obsequi student Decretis pluries ab eadem S. R. C. hac in re evulgatis, aut ipsa ignorare praetexunt. Quamobrem omnia simul, ut uno conspiciantur obtutu, cogere, perque capita dirigere constituit, quo facilius observentur.

1. " Super Altari, in quo Sacrum erunt facturi, septimum nequaquam apponant Candelabrum. „

2. " Cathedram, seu Sedem fixam et permanentem in eorum Ecclesiis ne detineant, sed tribus ipsis diebus, quibus ex antiquis Decretis tantummodo Pontificalia celebrare est ipsis permissum, mobili Sede seu Cathedra utantur, quam nihilominus simplici sericeo panno coloris festivitati congruentis obducere poterunt, non auro contexto, aut phrygio, aut basilico opere exornato. „

3. " Baldachinum adhibere supra Sedem poterunt non pretiosum aut aureum, sed simplex; et eo, quod Altari superimponitur, materia et opere inferius; ad ipsam autem per duos tantum gradus in Presbyterii superficie stratos ascendatur. „

4. " Non abacum alium praeter parvam mensam, et in cornu Epistolae parare faciant, in qua duo candelabra cum candelis, necnon mitra, Calix, Missale, thuribulum, navicula, et reliqua ad celebrationem necessaria collocentur: prope vero mensam eamdem parieti haerens baculus pastoralis aptetur. „

5. " Dies vero, in quibus solemniter ipsis operari conceditur, sint

---

(1) Richiesti, riproduciamo volentieri questo interessante Decreto della S. C. de' Riti, risguardante le attribuzioni degli Abbati e degli altri Prelati *Nullius*, inferiori ai Vescovi, circa l'uso dei Pontificali, segnato col num. 1131 della ediz. novissima de' Decreti della S. C. dei Riti.

de praecepto festivi, vel alii in quibus ipsis pontificaliter celebrare festivitatis ratio exigat: nempe Patroni loci, Fundatoris Ordinis, Tituli et Dedicationis Ecclesiae. Abstineant autem ab huiusmodi Pontificalium usu in Officiis et Missis Defunctorum quocumque die etiam festivo et de praecepto. „

6. " Ad Ecclesiam accedentes, licet pontificaliter Divina peracturi, iisdemque absolutis ab Altari recessuri, a suis canonicis vel Monachis (ut mos est Episcoporum) ne associari se sinant. „

7. " Praeter duos Sacrificii ministros, Diaconum nempe Evangelii et Subdiaconum Epistolae, duo alii tantum Diaconi cum Dalmaticis, et unicus Presbyter cum pluviali iis assistant. Duo insuper Cappellani, qui de mitra et baculo, ac totidem Acolythi pro candelabris inserviant. Praeterea sex alii Canonici vel Monachi, duo scilicet pluvialibus, duo Planetis, totidemque Tunicellis induti, Divinis huiusmodi interesse valeant, qui tamen non in Sedibus seu stallis choralibus, sed in scamnis absque postergalibus panno viridi laneo coopertis, situ congruo accommodatis moxque illico removendis, consideant. „

8. " Mitram pretiosam, nisi illis expresse a S. Sede indultam, non adhibeant. Sub mitra pileolum nigri tantum coloris induant. Baculum pastoralem albo velo appenso deferant; ab iisque et aliis Pontificalibus etiam de Ordinariorum licentia extra Ecclesias sibi subiectas prorsus abstineant, et neque in Processionibus, quae ab eorum Ecclesiis per vias extra ambitum vel parochiam ducuntur, insignibus praedictis utantur, vel penes se perferri faciant. „

9. " Regulares rochettum non deferant, nisi ex tali Ordine fuerint, cui indumentum huiusmodi competat. „

10. " Invitati ad Ecclesiam exemptam, nec in illa Pontificalibus uti valeant; nec ii, qui non fuerint Abbates perpetui vel benedicti in propriis Ecclesiis uti possint privilegio perpetuis Abbatibus vel alias benedictis indulto. „

11. " Sacras vestes ex Altari non sumant, nisi pontificaliter Divinis vacaturi. „

12. " Indulgentias impertiri vel publicare non audeant, absque expresso S. Sedis indulto. „

13. " Pontificales benedictiones cum trina Crucis productione in Missis tantum pontificalibus, necnon Vesperis et Matutinis pontificaliter itidem celebratis licere sibi tantum meminerint. Privatim vero populis, quamvis pleno iure subiectis, nisi expresse ipsis permissum fuerit, etiam pontificalibus induti per Ecclesiam incedentes, benedicere non praesumant. „

14. " Praesente Episcopo, sine speciali Sedis Apostolicae permissu, etiam pontificaliter celebrantes, a benedictionibus cessent. „

15. " Si Episcopus adeat Ipsius Sedes in cornu Evangelii uno solum gradu eminentior Abbatiali est erigenda: haecque altero gradu humilior, ut dictum est, in cornu Epistolae collocetur. A latere Episcopi Canonici Cathedralis, prope Abbatem Canonici vel Monachi Monasterii Abbatialis Ecclesiae consideant. Confessionem cum Celebrante Episcopus faciat, isque thus thuribulo imponat. Evangeliorum textum osculetur, et populo solemniter quamvis Abbas ipse pontificaliter celebret benedicat: Episcopus propterea trino ductu, et immediate Canonici Cathedralis duplici, mocque Abbas nisi celebret, pariter duplici, ac subinde Canonici vel Monachi Abbatialis Ecclesiae unico tantum ductu thurificentur. "

16. " Abstineat tamen Episcopi, ubi consuetudo contraria non viget, a frequenti huiusmodi accessu ad Ecclesias exemptas in similibus actibus, ut liberius Abbates valeant suis uti privilegiis. "

17. " In Ordinationibus Canonicorum, Clericorum, Monachorum, nec non in vestitionibus Monialium, et emissione professionis earumdem, etiam pleno iure sibi subiectarum, in benedictione sacrae suppellectilis, ceterisque actibus Missarum, Vesperarum, Matutinarum solemnis ter tantum in anno, ut praefertur, exceptis neque in Ecclesiis, Oratoriis, aliisque locis tam publicis quam privatis, quantumvis exemptis, eisdemque Abbatibus pleno iure subiectis mitram, baculum et quaevis alia pontificalia insignia, nisi de expressa Sedis Apostolicae concessione, adhibeant. "

18. " Ecclesiasticam supellectilem pro servitio dumtaxat suarum Ecclesiarum vel Monasteriorum benedicant. "

19. " Reliqua pontificalia extra loca ipsis Abbatibus subiecta, vel pro servitio alienae Ecclesiae, aut in subditos pariter alienos, etiam de licentia Ordinariorum, exercere non valeant: puta Campanarum benedictionem, Calicum et similium, in quibus sacra adhibetur unctio, nec non Minorum Ordinum collationes. "

20. " Confessionalibus, qui eorum subditis verbum Dei praedicandi onus acceperint, benedictionem elargiri non praesumant: sed Episcopis, quibus ius huiusmodi privative competit, omnino dimittant. "

21. " In Missis privatis quoad indumenta, caeremonias, ministros, Altaris ornatum, et benedictionis largitionem, a simplici Sacerdote non discrepent, ac proinde sacras vestes induant in sacristia, neque utantur Cruce pectorali, unico sint contenti ministro, aquam cum pelvi et urceolo argenteis sibi ministrari non sinant, duasque tantum candelas super Altare adhibeant. "

His autem SS.mo relatis, et in S. R. C. ordinaria habita coram Sanctitate Sua, per E.mum et R.mum D. Card. Brancaccium accurate perlectis, mature discussis: " Sanctitas Sua ea approbavit, et pro omni-

moda eorumdem observatione typis mandavit imprimi, ad valvas affigi et publicari, ut, elapso termino sex mensium a die publicationis eorumdem, omnes et singulos usu pontificalium gaudentes, cum Saeculares tum Regulares, quantumvis exemptos et speciali expressione indigentes afficiant et arctent, ac si omnibus et singulis eadem exhibita vel personaliter praesentata, intimata seu notificata fuissent, indulsitque praeterea Locorum Ordinariis, ut auctoritate Sedis Apostolicae possint imo debeant, praefatos etiam per censuras compellere. „

" Cumque nonnulli ex praedictis Abbatibus et Praelatis proprium habere possint territorium iuraque Episcopalia, nullique subdantur Episcopo, qui eos coercere, si excesserint, valeat; eo casu a Sedis Apostolicae Nuntiis, si aderunt, sin minus ab Archiepiscopis, in quorum Provinciis, vel ab Episcopis Romano tantum Pontifici subiectis, intra vel prope quorum Dioecesium limites eorum Ecclesiae vel Monasteria sita fuerint, tamquam a S. Sede delegatis, ad huiusmodi Decretorum observationem praedicti omnino cogantur. „ Die 27 Septembris 1659.

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie (1).

I.

Messa.

Sommario — 1. Se le preci prescritte debbano dirsi dopo ciascuna delle tre messe di Natale, dette di tutto seguito — 2. Se debba o possa nominarsi il nome del prelato *Nullius* decorato della dignità episcopale nella messa ecc. e se possa commemorarsene l' anniversario della elezione— 3. Se possa commemorarsi l' anniversario della benedizione dell' Abate—4. La messa votiva mensuale del S. Cuore di Gesù deve dirsi con *Gloria* e *Credo*—5. Circa il sito delle due candele nelle messe lette — 6. Circa la occorrenza dell' anniversario della consacraz. del Vesc. con feste mobili o fisse di 1. classe — 7. Circa il Tratto nella messa delle Ss. Reliquie — 8. Circa la colletta dell' Imperatore, del Vescovo e del Papa — 9. Con qual colore di paramenti debba cantarsi il *Te Deum* immediatamente dopo la messa — 10. Circa

(1) Cominciamo a pubblicare, giusta la promessa, per ordine di materie, i recenti Decreti della S. C. dei Riti, inserti nell' ultima edizione della Raccolta Autentica, che non si trovano nelle precedenti edizioni. Omettiamo i Decreti generali, già interamenti pubblicati nei precedenti fascicoli.

la messa votiva di S. Giuseppe quando non se ne recita l'officio — 11. Se debba omettersi l'*Alleluia* nella messa votiva del S. Cuore di Gesù fuori il tempo pasquale — 12. Circa le messe votive del medesimo S. Cuore, della Passione, della S. Croce quando non si recitano gli officii proprii, ma gli affini — 13. Circa la terza orazione della messa votiva della SS. Trinità — 14. Circa l'abluzione delle dita nella 1.ª e 2.ª messa di Natale — 15. Delle messe di Natale — 16. Quali messe sono vietate negli oratorii privati? — 17. Se dopo l'oraz. *A cunctis* possa dirsi l'altra *Defende* — 18. Circa l'inclinazione del capo al nome del Santo corrente nella messa — 19. Come debba leggersi l'offertorio della Dom. II e della fer. VI dopo la Dom. III di Avvento—20. La messa votiva mensuale del S. Cuore di Gesù può essere anche letta — 21. Circa il modo di recitare l'ultimo Vangelo — 22. Se recitando l'officio votivo possa celebrarsi la messa della feria.

1. Num in Festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi a Sacerdote tres Missas celebrante preces istae (iussu Sanctissimi Domini Leonis Papae XIII post privatam Missae celebrationem), etiam quando post primam aut secundam Missam non discceditur ab altare, post unamquamque Missam peragendae sint? An vero sufficiat si dumtaxat peragantur quoties ab altari discceditur, sive discessio post primam Missam, aut post secundam, aut demum post tertiam fiat?

Resp. 30 Aprilis 1889 in Sancti Hippolyti, n. 3706: " Negative, ad primam partem: Affirmative, ad secundam. „

2. — I. An specificari debeat in Canone Missae, Praeconio Paschali etc., nomen Abbatis, Episcopi, qui iurisdictionem quasi episcopalem et ordinariam obtinet tum in ipsam Agaunensem Nullius Dioeceseos Abbatiam, tum in plura eidem Abbatiae subiecta loca; et ex Brevi Gregorii XVI diei 3 Iulii 1840 amplissimo titulo Episcopali Bethleem, in perpetuum decoratur?

II. An in diebus anniversariis electionis et consecrationis eiusdem Abbatis, Episcopi, commemoratio fieri debeat in Missa hac adhibita veteri formula: " *Deus omnium fidelium..... famulum tuum N. quem Ecclesiae Agaunensi praeesse voluisti etc?* Et quatenus Negative;

III. An indultum obtineri possit quo nomen praedicti Abbatis, Episcopi, ponatur in Canone Missae, Praeconio Paschali etc.; et de eiusdem electione et consecratione in diebus anniversariis commemoratio fiat in Missa per formulam supra enunciatam?

Resp. 27 Iunii 1889 in Nullius Sancti Mauritii Agaunensi, n. 3711: " Ad I. et II. Negative — " Ad III. Non expedire. „

3. Quum Abbatia S. Alexandri Miriditarum in Albania anno 1888 restituta sit, ex pluribus Parocciis constituta, sub regimine Abbatis benedicti, nec tamen in Episcopum consecrati: quaeritur num recte in novo Dioecesium Albanensium Calendario assignetur dici 4 Novembris, anniversariae benedictionis illius Abbatis, Oratio sive commemoratio pro ipso, item ac pro Episcopo residente in eius consecrationis episcopalis anniversario.

Resp. 10 Ianuarii 1890 in Albanen., n. 3720: " Negative in omnibus; neque ullam de anniversario benedictionis Abbatis commemorationem esse admittendam. „

4. Missa votiva SS.mi Cordis Iesu per Decretum diei 27 Iunii 1889 pro Ecclesiis, in quibus de mane exercitia pietatis in honorem eiusdem Divini Cordis peragantur, concessa, debeat ne celebrari sine *Gloria*, sine *Credo* et cum tribus Orationibus; an ritu quo celebrantur Missae votivae solemniter cum *Gloria* et *Credo* et unica Oratione?

Resp. 20 Maii 1890 in Montis Politani, ad 1, n. 3731: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam „ (1).

5. An in celebratione Missae lectae, sive privatae, duo candelabra cum candelis accensis poni debeant super mensam Altaris; vel locari possint etiam super gradum superiorem eiusdem?

Resp. 5 Decembris 1891 in Lucana, ad 2, n. 3759: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

6. — I. Quando anniversarium consecrationis Episcopi accidentaliter impediatur Festo mobili ritus duplicis primae classis, transferendum ne est, an omittendum?

II. Quando idem anniversarium quotannis impediatur Festo ritus pariter duplicis primae classis, quod diei affixum est, reponendum est, an semper omittendum?

Resp. 12 Decembris 1891, n. 3762: " Ad I. Negative, ad primam partem: Affirmative, ad secundam. " Ad II. Affirmative, ad primam partem: Negative, ad secundam. „

7. Quum Missa, cuius Introitus *Multae tribulationes* etc. in Festo SS. Reliquiarum indulta pro universa Dioecesi careat Tractu; quaeritur: Undenam hic peti debeat quoties praedicta Missa legitur a Septuagesima ad Pascha: num scilicet ex aliis Missis de Communi plurimorum Martyrum, nempe: *Qui seminat in lacrimis etc.;* aut alibi?

Resp. 6 Februarii 1892 in Aquen., ad 1, n. 3763: " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. „

8. I. Cum varia sit interpetratio circa ea, quae per Decretum Sacrae Rituum Congregationis diei 10 Februarii 1860, favore Augustissimi Imperatoris Francisci Iosephi I statuuntur, ut genuino praefati Decreti sensui uniformiter satisfiat, quaeritur:

1.° An Sacerdotes exteri (v. g. Galli, Hispani etc.) in itinere celebrantes in Ecclesiis intra ditionem austriacam, debeant in Canone addere verba: *Et Imperatore Nostro N.?*

2.° An iidem Sacerdotes Orationes pro eodem augustissimo Imperatore, quando est ab ordinario imperata, debeant sumere prout iacet; velut omittere pronomem *Noster?*

3.° An in eodem Decreto, ubi praecipitur Collecta pro eodem Augustissimo Imperatore in Missis, ea verba: " diebus tamen quibus per rubricis licebit „ sic intelligi debeant, ut aliqui volunt, ut haec Collecta nequeat

---

(1) Così pure venne dichiarato posteriormente il dì 19 febbr. 1892 in Urgellen. ad 3, n. 3769.

omitti in Missis Parochialibus lectis Festorum secundae classis; vel potius ita sint accipienda, ut in his Missis eadem Collecta omitti debeat? seu, ut de Collectis imperatis in Missis lectis Festorum secundae classis communiter valet, sit ad libitum?

4.° Quoad Missas vero solemnes dubitatur, an eadem Collecta, permittentibus Rubricis, sumi debeat: *a)* Dominicis et aliis diebus, si Missa (quamvis Ministri facile haberi possint) canitur sine Ministris, ad distinctionem Missae solemnis diebus maioris Festivitatis? *b)* An in Missis solemnibus seu cantatis de Festo tantum, sed etiam de illis Dominicis et Feriis ac diebus infra octavas privilegiatas, quae Orationes imperatas admittunt? *c)* An in Missis votivis, quae, permittente ritu, simpliciter vel solemniter canuntur, v. g. initio et fine anni scholastici, vel in Missis Neopresbyteri etc., et pariter Orationes imperatas admittunt? *d)* An etiam in Missis conventualibus, quae in Cathedralibus Ecclesiis et Collegiatis quotidie canuntur, vel quando canuntur sine Ministris? *e)* An in Missa solemni seu cantata de Officio occurrente in Nuptiarum benedictione diebus Dominicis (sive fiat de ea, sive in ea fiat de Festo duplici non classico), diebus infra octavam Epiphaniae et infra octavam SS.mi Corporis Christi? *f)* An demum eadem Collecta sumi debeat in Missa solemni seu cantata, si ea die, in eadem Ecclesia, Missa canatur praeter Missam parochialem lectam, quando in hac Collecta praedicta iuxta citatum Decretum addi debet?

II. An Decretum in Ravennaten diei 18 Maii 1883 ad VII et VIII ita sit intelligendum, ut commemoratio Anniversarii Electionis et Coronationis Summi Pontificis, aut Electionis et Consecrationis Episcopi, in Missis lectis prohibeatur etiam illis diebus Festa duplicia excludentibus, qui tamen Orationes imperatas admittunt; ut sunt Dominicae Adventus et Quadragesimae, Feria IV Cinerum, et dies intra octavas privilegiatas sub ritu semiduplici?

Resp. 6 Februarii 1892 in Lincien., ad 1 et 2, n. 3764:

" Ad 1. Quoad 1. quaestionem: Posse, sed non teneri. „

" Quoad 2. Affirmative, ad primam partem: Negative, ad secundam. „

" Quoad 3. Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

" Quoad 4. Affirmative in omnibus. „

9. An pro Hymno *Te Deum* (qui v. g. ob primam Missam Neo-presbyteri, vel ob aliam causam solemne canitur immediate post Missam, quae iuxta Rubricas celebrari debeat colore violaceo (ut in Festo Ss. Innocentium et Dominicis Adventus etc.) retineri possint paramenta coloris violacei: vel in casu cum aliis coloris albi permutanda sint?

Resp. 6 Febr. 1892 in Lincien. ad 7, n. 3764: " Affirmative quoad primam partem; negative quoad secundam. „

10. An pro Missis votivis S. Ioseph, Sponsi B. M. V., quando non recitatur eius Officium votivum in Feria IV, debeat sumi formulare ex Missa, quae correspondet Officio votivo eiusdem Sancti Feriis quartis per annum?

Resp. ibid. ad 10: " Negative ad primam partem: affirmative ad secundam. „

11. An in Missa votiva Sacri Cordis Iesu *Miserebitur* extra tempus pa-

schale omitti debeant *alleluia*, tum ad Introitum tum ad Offertorium et Communionem?

Resp. ibid. ad 11: " Negative. „

12. An eadem Missa votiva de Sacro Corde licita sit privilegio utentibus, iis diebus, in quibus recitant Officium votivum de SS.mo Sacramento, Feria V, vel de Passione Domini, Feria VI? Item, an iisdem licita sit Missa votiva de Passione Domini, quando recitant Officium votivum de SS.mo Sacramento et viceversa; vel Missa votiva de S. Cruce quando recitant alterutrum horum Officiorum votivorum? Et quatenus affirmative, quaenam erit in praedictis casibus secunda Oratio? de Officio votivo an de tempore, quando non occurrunt aliae commemorationes?

Resp. ibid. ad 11: " Affirmative et secunda oratio sumatur de tempore. „

13. Anne in Missa votiva SS.mae Trinitatis infra aliquam octavam B. M. V. tertia Oratio dicenda sit de Spiritu Sancto?

Resp. ibid. ad 12: " Affirmative. „

14. Duplex viget praxis pro ablutione digitorum in prima et secunda Missa die sancto Nativitatis Domini. Alii nempe in duabus his Missis digitos abluunt in vase mundo et vacuo, Ministro vinum et aequam de more infundente, interim dicendo *Corpus tuum, Domine etc.*, quam ablutionem sumunt in tertia Missa una cum ultima ablutione. Alii vero digitos abluunt in vasculo cum aequa iam prius parato, ut fit post distributionem SS.mae Communionis: quam aequam vel sumunt cum ultima ablutione in tertia Missa, vel in piscinam sacrarii effundendam relinquunt. Quaeritur: quaenam ex his praxibus sit, utpote Rubricis conformior, sequenda?

Resp. ibid. ad 15: " Secundus modus purificationis est magis et conformis est praxi universali. „

15. Circa modum annuntiandi in Calendariis Missam pro Sacerdote, qui una tantum, vel duas vult celebrare in Festo Nativitatis Domini, quomodo intelligenda est clausola apposita in Decreto S. R. C. de die 19 Iunii 1875, videlicet *iuxta Rubricas peculiares eiusdem diei?*

Resp. 13 Febr, 1892 in Calaguritana et Calceaten. ad 21, n. 3767: " Servandum decretum in una ordinis Carthusianorum diei 19 Iunii 1875, idest Sacerdos qui unam tantum Missam celebrat, legat Missam respondentem circiter horae diei, nimirum *primam* Missam si in media nocte, *secundam* si in aurora, *tertiam* si post auroram celebret. „

16. Quoad Missas, quae prohibentur in Oratoriis privatis, num enumeranda sint inter excepta quaecumque Festa solemniora et praeceptiva?

Resp. ibid. ad 23: " Standum indultis particularibus. „

Quinam vere sunt solemniores dies, in quibus pro omnibus, peculiare indultum non habentibus, Missae sunt vetitae in privatis Oratoriis?

Resp. 10 Aprilis 1896, in Romana, n. 3896: " Illi per se sunt solemniores, in casu, qui describuntur in Caeremoniali Episcoporum Libr. II. Cap. XXXIV, § 2, et de praecepto servantur. „

17. Cum dicitur in Missa 2 Oratio *A Cunctis*, eligi ne potest 3 Oratio pro Congregatione et Familia, idest *Defende?*

Resp. ibid. ad 24: " Negative. „

18. Quaenam regula servanda est circa capitis inclinationes in Missa faciendas, quoties occurrat nomen de Sancto, cuius dicitur Missa vel fit commemoratio: an nempe in principio Epistolae et Evangelii, in Festo ex. gr. S. Pauli vel S. Matthaei? Et versus quemnam locum vel obiectum inclinandum est caput, etiam cum nomen B. M. V. aut Summi Pontificis occurrit?

Resp. ibid. ad 25: " Inclinationem capitis faciendam in Festis Sanctorum tantum, quoties nomen eorum, de quibus celebratur Missa vel fit commemoratio, exprimitur, minime vero in initiis Epistolae et Evangelii; et ad nomina B. M. V., aliorum Sanctorum et Summi Pontificis inclinationem dirigendam versus librum seu nomen in libro expressum, nisi in loco principali altaris habeatur statua vel imago B. M. V. aut Sancti, ad quam. quia expressius repraesentant, caput inclinatur. „

19. In Offertorium Missarum Dominicae II Adventus et Feriae VI post Dominicam III pariter Adventus, quaenam lectio est recta: *Deus tu convertens*, vel *Deus tu conversus?*

Resp. ibid. ad 4 dubior. addit.: " In casu recte legendum *Deus tu conversus*. „

20. An haec verba *Missa votiva Sacratissimi Cordis Iesu, ritu Missae votivae solemnis celebranda* intelligi queant etiam de Missa lecta, seu sine cantu?

Resp. 20 Maii 1892 in Rhemen, n. 1773: " Affirmative. „

Missa votiva de Sacratissimo Corde Iesu, quae ex Decreto S. R. C. diei 28 Iunii 1889 celebrari permittitur Feria VI, quae est in calendis cuiuscumque mensis vel eas sequitur, debetne esse solemnis seu cantata; vel potest etiam esse privata, ut in duplicibus, cum *Gloria*, Oratione unica et *Credo* ad tramitem Decreti citati?

Resp. 30 Augusti 1892 in Strigonien. ad 1, n. 3792: " Affirmative quoad primam partem; negative quoad secundam; et detur Decretum in una Montis Politiani, 20 maii 1890 „ (V. sopra n. 4).

21. Rubricam Missalis (de Ritu servando in celebratione Missae (Tit. VI, n. 1) non usquequaque claram interpretantes auctores et professores Liturgiae sacrae docent ultimum Evangelium in fine Missae, eodem prorsus modo dicendum esse prout primum, i. e. Sacerdotes *oblique* stante, sive parum per suam sinistram converso ad populum. Cum tamen alii, praesertim seniores, Sacerdotes negent talem esse sensum huius Rubricae; quaeritur: Num ultimum Evangelium a Sacerdote *oblique* stante recitari debeat?

Resp. 20 Augusti 1882 in Strigonien. ad 5, n. 3792: " Affirmative. „

22. Recitans privatim Officium aliquod votivum Feriis Quadragesimae, Quatuor temporum aut Vigiliarum, potestne celebrare Missam de Feria in colore violaceo? Et si affirmative, debetne omittere commemorationem Officii votivi illa Feria privatim recitati?

Resp. ibid. ad 7: " Affirmative, ad primam partem; Negative ad secundam. „

II.

Messa (*segue*).

Sommario — 1. Quando si possano aggiungere più orazioni nella messa — 2. Circa la messa di S. Francesco Borgia — 3. Circa la messa del Santo in giorno non proprio — 4. Circa le candele e le preci finali nella messa festiva che non si canta — 5. Circa la messa votiva della Immacolata nella vigilia della Immacolata o dell' Assunta — 6. Decreto generale per le messe in chiesa aliena — 7. Se anche de' Vesc. nominati e consacrati prima del concistoro, debba celebrarsi l'anniv. del dì della loro promulgazione in concistoro — 8. Se possano cantarsi inni e preghiere durante la messa — 9. Se anche i Regolari debbono conformarsi al decreto generale circa le messe in aliena chiesa (n. 6) — 10. La messa conforme all' officio deve celebrarsi come festiva, non come votiva in aliena chiesa quando lo permette il rito di questa chiesa — 11. Il decr. gen. circa le messe in aliena chiesa deve osservarsi pure negli oratorii semipubblici? — 12. Se la messa conventuale senza canto debba celebrarsi innanzi al Capitolo e se questo può recitar le ore durante la detta messa — 13. In quali giorni è vietata la messa e l'officio di S. Luigi Gonzaga che il Vesc. può trasferire?—14. Un regolare cappellano di un oratorio semipubblico qual calendario debba osservare per la messa — 15. Un sacerdote secolare cappellano di una chiesa di monache qual messa debba o possa celebrare, e quando possa dire la messa conventuale — 16. Se l'oraz. dell' anniversario della elez. del Vesc. possa recitarsi *ad libitum*; e se possa ingiungersi *loco tertiae* quando l'Ordinario è infermo — 17. Se la messa della SS. Vergine del Rosario possa celebrarsi come votiva — 18. Se in aliena chiesa possa celebrarsi la messa rispondente all' officio di rito classico o almeno aggiungersi il *Credo* — 19. Se la messa delle Rogazioni può esser letta e può farsi la comm. di S. Marco — 20. Se nella detta messa può farsi la comm. della Vigilia dell' Ascensione, e recitarsene l'ultimo Evangelo.

1. Quando addi in Missa plures Orationes possint, praeter alias vel ex Rubricis vel ex praecepto Ordinarii dicendas?

Resp. 17 Iulii 1894 ad 8, n. 3832: " Servetur Rubrica Generalis Missalis Romani Tit. IX, nn. 12 et 14: quae plures Orationes permittit ad libitum Celebrantis in Missa tantum de Festo simplici, aut de Feria, vel Votiva privata. „

2. Quum nonnullae editiones Missalis Romani pro S. Francisco Borgia Conf. Missam indicent diversam ab illa quae notatur in editionibus typicis; quaeritur: Cui editioni sit standum?

Resp. ibid. ad 9: " Editionibus typicis. „

3. Quando in aliqua Ecclesia agitur de Sancto in die non propria et de eo, ob speciale privilegium a S. Sede Apostolica obtentum, canitur et leguntur Missae, uti in die Festo: in hisce Missis fierine debet Commemoratio de officio diei?

Resp. 20 Iulii 1894, in Castri Maris, ad 2, n. 3833: " Serventur Rubricae quoad commemorationes. „

4. Quum in Vicariatu (Scinsi Meridionalis) Missionarii diebus Dominicis et Festivis, propter defectum cantorum, Missam tantummodo legant; quaeritur:

1.° Anne haec Missa aequiparari possit Missae parochiali, ita ut simplex Sacerdos in hac Missa quatuor lumina et binos ministros adhibere possit?

2.° Anne preces iussu SS.mi Domini nostri Leonis Papae XIII dicendae post Missam privatam, etiam post hanc Missam recitari debeant?

Resp. 24 Maii 1895 in Vicariatus Apost. scinsi Meridionalis ad 1, n. 3858: " Al 1.° Affirmative: Ad 2.am Affirmative quando Missa non celebratur immediate post Divini Officii recitationem. „

5. Quum idem Vicariatus Apostolicus eiusque Missionarii, utpote Alumni Ordinis Fratrum Minorum, ex indulto Apostolico singulis Sabbatis non impeditis Missam de Immaculata Conceptione legant; quaeritur: Anne, quoties Vigilia sive Immaculatae Conceptionis sive Assumptionis B. M. V. incidat in diem Sabbatum, Missa sit legenda de respectiva Vigilia; vel de Immaculata Conceptione?

Resp. ibid. ad 2: " Legenda est Missa de Vigilia ad tramitem decreti Ariminen. 22. Iulii 1848. „

6. " Omnes et singuli Sacerdotes, tam Seculares, quam Regulares, ad Ecclesiam confluentes vel ad Oratorium publicum, Missas quum Sanctorum tum Beatorum, etsi Regularium proprias, omnino celebrent Officio eiusdem Ecclesiae vel Oratorii conformes, sive illae in Romano, sive in Regularium Missali continentur; exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis.

" Si vero in dicta Ecclesia, vel Oratorio, Officium ritus duplicis inferioris agatur, unicuique ex Celebrantibus liberum sit Missam de requie peragere, vel votivam, vel etiam de occurrenti feria; iis tamen exceptis diebus, in quibus praefatas Missas Rubricae Missalis Romani vel S. R. C. Decreta prohibent. „

Decr. Urbis et Orbis 9 Iulii 1895.

7. An Decretum in Halifaxien. editum die 16 Aprilis 1886 ad 3., iuxta quod dies electionis Episcopi quoad anniversarium in Dioecesi celebrandum, non ea est qua Bullae latae fuerunt, sed illa qua fuit in Consistorio proclamatus, spectet etiam ad Episcopos per Sacram Congregationem de Propaganda Fide institutos, qui frequenter Bullas receperunt, Dioecesis possessionem acceperunt, imo consecrati fuerunt aliquo tempore ante Consistorium, in quo proclamantur?

Resp. 13 Decembris 1895, in Quebecen. ad 8, n. 3876: " Affirmative. „

8. An in parochiali Ecclesia (loci vulgo *Ozieri*, intra fines Dioeceseos Bisarchien.) a fidelibus intra Missam cani possint iuxta antiquum morem, a nonnullis annis interruptum, preces vel Hymni lingua vernacula compositi in onorem Sancti vel Mysterii, cujus Festum agitur?

Resp. 31 Ianuarii 1896, in Bisarchien., n. 3880: " Affirmative, de consensu

Ordinarii quoad Missam privatam; Negative, quoad Missam solemnem sive cantatam; iuxta Ordinationes pro Musica Sacra articulum septimum et octavum; et iuxta Decretum in una Praefecturae Apostolicae de Madagascar, in responsione ad dubium primum, diei 21 Iunii 1879. „

9. Quamplures Regulares, ratione suae vocationis, et praedicationis, quotannis per varia tempora Sacrum peragunt extra suas Ecclesias; eaque de causa obtinuerunt ab Apostolica Sede privilegium celebrandi Missam iuxta Calendarium proprii Ordinis, quando color concordat cum colore Officii Ecclesiae in qua celebrant. Praeterea iidem Regulares habent privilegium, iuxta quod concessio illis per Apostolicam Sedem semel facta, iam amplius non debet revocata censeri, nisi de praedicta concessione fiat mentio specialis vel saltem habeatur clausola revocatoria privilegii, etiam speciali mentione digni.

Hinc quaesitum est: Num Regulares, de quibus in casu, comprehendantur sub Decreto Sacrorum Rituum Congregationis diei 9 Iulii 1895, confirmato a Summo Pontifice die 9 Decembris eodem anno? (V. n. 6).

Resp. 8 Februarii 1896, n. 3883: " Affirmative. „

10. Ex S. R. C. Decreto diei 9 Iulii 1895, confirmato a Summo Pontifice die 9 Decembris eodem anno, circa celebrationem Missae in Ecclesia aliena, videtur Sacerdos habens Festum duplex primae classis non posse celebrari, nisi more votivo Missam conformem suo Officio, quando ritus alienae Ecclesiae permittit Missas *de Requie* et votiva. Quid agendum in casu?

Resp. 14 Martii 1896. in Basileen., ad 5, n. 3892: " Missa Officio conformis, sive de semiduplici, sive de quocumque duplici, ut in casu, est Festiva: proinde non est votiva, nec more votivo dicenda. „

11. Utrum (post Decretum Generale diei 9 Iulii 1895, confirmatum a Summo Pontifice diei 9 Decembris eiusdem anni: *De Missa conformi Officio Ecclesiae vel Oratorii publici*), Calendario loci: an vero Calendario Celebrantis respondere debeant Missae, quae celebrantur in Cappellis Episcoporum, Seminariorum, Collegiorum, piarum Communitatum, Hospitalium, et Carcerum?

Resp. 22 Maii 1896, in Ruthenen, n. 3910: " Dummodo agatur de Cappella principali (quae instar Oratorii publici, ad effectum memorati Decreti, habenda est), Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. „

12 — I. Missa Conventualis sine cantu celebrari ne debet praesente Capitulo? vel, eodem absente, celebrari valet? Et quatenus affirmative ad primam partem;

II. Potestne Capitulum, dum Missa dicitur, parvas Horas recitare?

Resp. 5 Iunii 1896, in Cusentina, ad 1 et 2, n. 3914: " Ad I. Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam — Ad II. Negative. „

13. Per Decretum S. C. Indulgentiarum die 22 apr. 1742 editum, ubicumque Festum S. Aloisii Conzagae Conf. cum solemnitate fieri contigerit, dies pro eodem Festo, in singulis Ecclesiis et Oratoriis, a R.mis locorum Ordinariis opportune designanda permittitur, cum extensione, ad praedictam diem Officio et Missae propriae de ipso Angelico Iuveno a Clero peragendae. Hinc a nonnullis ecclesiasticis Curiis postulatum fuit:

Num, iuxta praxim Sacrae Rituum Congregationis, omnes missae propriae de Sancto Aloisio celebrari valeant qualibet die a R.mis Ordinariis, ut in casu, designata ?

Resp. 27 Iunii 1896 : " Affirmative : dummodo non occurrat duplex primae classis, quoad Missam solemnem ; aut etiam duplex secundae classis, nec non Dominicae, Feriae, Vigiliae, Octavaeque privilegiatae, quoad Missas lectas ; neque omittatur Missa Conventualis vel Parochialis Officio diei respondens, ubi eam celebrandi adsit onus ; servatis Rubricis. „

14. Ubi unus tantum Sacerdos, quoad Missae celebrationem, addictus sit Oratoriis competenti auctoritate erectis in Gymnasiis, Hospitalibus ac Domibus quarumcumque piarum Communitatum ; hic, si Secularis, teneturne sequi Calendarium Dioecesis in qua extat Oratorium ? et si Regularis, Calendarium Ordinis, si proprio gaudeat, relinquere ? et si aliquando celebrent extranei, hi debentne se conformare Calendario Sacerdotis eiusmodi Oratoriis addicti ?

Resp. 27 Iunii 1896, in Ordinis Minorum Capuccinorum Sancti Francisci, ad 17, n. 3919: " Affirmative in omnibus, si Oratoria habenda sint ut publica ; secus, Negative. „

15. — I. Num in Ecclesiis et Oratoriis Monialium aut Religiosarum, quae chorale Officium habent, quilibet Sacerdos Missam Conventualem seu Solemnem celebrans, Officio earumdem conformem semper dicere teneatur ?

II. An in casu quo unus dumtaxat Sacerdos apud praefatas Moniales seu Religiosas celebret, possit ipse diebus semiduplicibus vel ferialibus semper, seu saltem aliquando, loco Missae diei currenti conformis, celebrare Missam Votivam vel de Requie ?

III. Utrum idem Sacerdos apud dictas Moniales vel Religiosas Missam Conventualem ante vel post Primam celebrare valeat ?

Resp. ibidem, ad 18, 19 et 20 : Ad I et II " Servandum Decretum Generale diei 9 Iulii 1895, confirmatum a Summo Pontifice die 9 Decembris eodem anno (V. n. 6). „ Ad III. " Missa Conventualis celebranda est Horis a Rubrica statutis. „

16. An tertia Oratio dicenda *ad libitum Sacerdotis* seligi possit ex Missa in anniversario electionis seu consecrationis Episcopi? Et quatenus Affirmative : Anne haec eadem Oratio, uti Collecta, loco tertiae ad libitum imperari valeat, Ordinario loci aegrotante, aut die natali vel onomastica eiusdem recurrente ?

Resp. 3 Iulii 1896, in Strigonien. ad 1, n. 3924 : " Affirmative, ad primam partem ; Negative, ad secundam ; et detur Decretum diei 17 Augusti 1709 in Bergomen. „

17. Sacra Rituum Congregatio saepius declaravit Missas proprias de Festivitatibus Beatae Mariae Virginis celebrari non posse tamquam Votivas, nisi earum octavas quas habent. Hinc quaeritur : An Missa SS.mi Rosarii B. M. V. eximatur ab hac regula et, mutatis mutandis, celebrari valeat uti Votiva; et mense Octobri etiam extra Sabbatum, ratione cuiusdam solemnitatis, recitari in huiusmodi Missa Votiva possit *Gloria ?*

Resp., ibidem, ad 2: " Negative in omnibus: iuxta Decretum in Neapolitana diei 23 Februarii 1884, ad dubium V. „

18. Evulgatum Sacrae Rituum Congregationis Decretum *Urbis et Orbis* diei 9 Iulii 1895, confirmatum a Summo Pontifice die 9 Decembris eodem anno, quo firma ac certa norma pro celebranda Missa in aliena Ecclesia constituta est, patiturne aliquam exceptionem, adeo ut liceat Missam Officio Proprio ritus classici convenientem celebrari aut saltem Symbolum eiusmodi Officio conforme addi, quando in primo et altero casu idem sit color Officii Proprii ac Officii alienae Ecclesiae?

Resp. ibidem, ad 3: " Negative. „

19. Quum in plurimis Ecclesiis, die Festo S. Marci Evangelistae, celebretur unica tantum Missa Rogationum; quaeritur:

1.° Utrum ea omnino debeat cantari; anne possit esse lecta?

2.° An in ea Missa fieri debeat Commemoratio Festi S. Marci aut Dominicae in albis, quae proxime futuro anno occurret?

Resp. ibidem, ad 9: " Quoad primam quaestionem: Negative, ad primam partem: Affirmative, ad secundam: et detur Decretum diei 14 Augusti 1858 in Briocen. ad III. — Quoad alteram quaestionem: Affirmative: et detur Decretum diei 29 Maii 1846 in Tuden. ad II. „

20. Feria IV Rogationum, quae est Vigilia Ascensionis Domini, in Missa Rogationum, quae unica est in Ecclesia celebratur cum commemoratione Festi occurrentis, fierine debet etiam commemoratio Vigiliae? necnon lectio Evangelii eiusdem Vigiliae in fine?

Resp. ibidem, ad 10: " Negative, ad utrumque. „

DOCUMENTI

PER L'ANNO SANTO MCM.

(Cont. — V. p. 167 — 168 di q. Vol.).

XIX.

I.

Se, fuori di Roma, i confessori delegati dal Vescovo possano commutare le visite fuori confessione.

An Confessarii Delegati ab Episcopo, vi Bullae *Aeterni Pastoris*, possint facultatibus commutandi visitationes Basilicarum uti extra confessionem.

Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, adprobante SS. D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII, respondit:

Affirmative, sed erga proprios poenitentes (1).

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 10 Maii 1900.

A. Carcani *S. P. Regens.*

II.

Riduzioni di visite pei custodi della Porta Santa.

Ex Audientia SS.mi 20 Junii 1900.

SS.mus concedere dignatus est ut custodia Portae Sanctae valeat pro Confratribus, qui eo officio addicuntur, pro una visitatione in quatuor Basilicis, dummodo, expleto custodiae officio, iidem Confratres Ecclesiam ingrediantur et devote orent.

Datum in Sacra Poenitentiaria supradicto die, mense et anno.

A. Carcani *S. P. Regens.*

CONSULTAZIONI.

VI.

Se i beneficiati possano, circa i frutti del beneficio, comporsi coi patroni che ne svincolarono o rivendicarono i beni.

In virtù delle leggi eversive d'Italia, i patroni han rivendicati i beni di un beneficio posseduto dal sacerdote Tizio, al quale debbono come pensione pagare i frutti vita sua durante. Ora essi vogliono comporsi con Tizio circa questi frutti, dandogli un'equa somma una volta sola. Tizio vorrebbe consentire, ma teme di non poterlo fare e di cadere in qualche pena. Chiede perciò:

1.° Può fare ciò?

2.° Cade, se lo fa, in qualche pena?

Al primo — Vedemmo altrove (V. nostre *Consultaz. Canoniche* Cons.

(1) Si noti che qui si tratta dei confessori delegati dal Vescovo fuori di Roma per quelli che sono impediti di venire a Roma; giacchè pei confessori della città di Roma il n. II dei *Monita* prescrive: " Advertant (Confessarii) absolutiones, commutationes, quarum ipsis potestas collata est, non posse a se exerceri extra actum sacramentalis confessionis. „

XXV, n. 2) come sia vietato ai beneficiati la locazione dei frutti ecclesiastici *ad longum tempus* o per tutta la vita dell' investito. Benedetto XIV infatti nella Costit. *Universalis Ecclesiae, IX Kal. sept. 1741* così dispone: " Omnibus clericis quacumque dignitate, praeeminentia, honore et privilegio insignitis, interdicimus et prohibemus ne in posterum audeant sub nomine alienandi utilitatem et commodum percipiendi fructus, vel alio quovis titulo, praetextu et colore, vendere ac distrahere suorum respective beneficiorum reditus et proventus vel ad vitam vel ad longum tempus, recepta ab emptore, per unam vel plures solutiones pecuniarum quantitate, quam ipsi beneficiati per eiusdem temporis, vel vitae spatium probabiliter consequi potuissent, sub poena excommunicationis et nullitatis actus. „

Il caso proposto sembra chiaramente incluso in questo divieto. Trattasi in vero di un beneficiato, il quale vende e distrae le rendite del suo beneficio durante tutta la sua vita, rendite che egli non potrebbe perdere, perchè garentite pure dalla legge civile.

Nè vale il dire che Benedet. XIV intendeva provvedere alla indennità delle Chiese (siccome si asserisce nel Ferraris v. *Locatio, addit. ex alien. manu n. 88)*: il che colle leggi eversive non potrebbesi ottenere nel caso. Imperocchè Bened. XIV, come altrove osservammo *l. c. n. 3 nota 1.*, nella cit. Costituz. ha detto espressamente che egli intendeva por freno agli abusi dei beneficiati, i quali per simiglianti contratti riduconsi allo stato da potersi paragonare allo sciagurato figliuol prodigo dell' Evangelo, di cui si legge: " cum substantiam suam a patre recepisset, totam statim consumpsisse luxuriose vivendo, et deinde facta fame valida coactum esse vivere de siliquis immundorum animalium. „ — La Chiesa dunque non vuole che i beneficiati vendano i frutti del proprio beneficio per lungo tempo, affinchè abbiano di che vivere, e non siano poi costretti a mendicare. Ciò vale anche pel caso nostro.

Vero è che può darsi il caso, onde il beneficiato sia prepotentemente costretto dai padroni a comporsi con essi, sotto minaccia di non pagargli i frutti. In tal caso il beneficiato sarebbe obbligato d' ingolfarsi in liti dispendiose con perdita di buona parte dei suoi frutti: non gli sarebbe qui lecita la composizione?

Il De Angelis che contempla questo caso, è di opinione che, quando il beneficiato ha fatto il possibile per evitar la vendita dei frutti, e questa nondimeno gli si vuole imporre, può accettarla senz' altro *(Prael. Iur. Can,* L. III, Tit. XIII, n. 6.°): " Quando beneficiarius omnem operam impendit, ut retractetur talis conventio irregularis, si patronus nolit ab ea recedere, poterit ille sibi habere dictam pecuniae summam, quae sua est: obligabitur tamen pro tota vita sua beneficii muneri-

bus satisfacere; accepit enim iam retributionem. „ Noi per vero gli consiglieremmo di chiederne venia alla S. C. del Concilio, non sembrando che cotal composizione sia compresa nelle facoltà date ai Vescovi, quando i patroni stessi non la chiedessero per tutti i beni rivendicati.

Al secondo — Ma se illecitamente Tizio si compone coi patroni circa i frutti del suo beneficio, cade in qualche pena?

Il De Angelis *l. c.* lo assolve da ogni censura: " Si vero quis beneficiatus ad eam conventionem complendam inconsulta auctoritate ecclesiastica temere accederet, quamvis ego eum reprehendendum putarem, tamen non assererem eum in censuris propter hoc incidisse, quia hic casus a lege ecclesiastica non fuit expensus, sed est prorsus extraordinarius, et quia ex expositis aliquando est unicus modus prospiciendi suis rebus et sustentationi. „

Egli dunque assolve da ogni pena siffatto beneficiato perchè trattasi di caso non contemplato dalla legge ecclesiastica. Ma noi già vedemmo come questo caso sia manifestamente incluso nel divieto fatto da Benedetto XIV nella Costit. *Universalis Ecclesiae*, specie quando il beneficiato, senza esservi costretto, *sponte et libere* si compone coi patroni. E Benevetto XIV commina la scomunica contro chi opera così e dichiara nullo il contratto. — Questa scomunica è tuttodì in vigore? Non facendosi menzione di essa nella Costit. *Apostolicae Sedis*, deve considerarsi come abolita.

Non rimarrebbe che la sola scomunica *latae sententiae reservata* della Estrav. *Ambitiosae*, che è inserita pure nella Costit. *Apostolicae Sedis*. Ma questa si estende al nostro caso? È vero che la detta censura è diretta a rendere indenni i beni della Chiesa e dei beneficiati, sancita anche contro coloro che ne locano i frutti *ultra triennium*: ma tutto ciò ha relazione sempre ai detti beni quando siano amministrati da persone legittime, non già quando i beni medesimi sono stati usurpati, in virtù delle leggi civili, dai patroni. Per questi vi è la censura e le pene del Tridentino *(Sess. 22. c. 11 de ref.)* che provveggono. Ai beneficiati perciò i quali, non più amministrando i fondi del loro beneficio, si vogliono comporre cogli usurpatori di essi fondi, non si estende la censura della detta Estravagante.

Da ciò viene che essi, quando anche illecitamente si compongano coi patroni circa le loro rendite, sono esenti da censura.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

19.

Circa la necessità della laurea dottorale nei Vicarii Generali.

È assolutamente necessaria la laurea dottorale nei Vicarii generali? È così necessaria, da mettere in pericolo la validità dei loro atti?

Molto si è disputato sulla necessità della laurea nei Vicarii generali dei Vescovi. Alcuni Autori la reputano sì necessaria, che senza di essa non possano validamente esercitare la loro giurisdizione. Altri per contrario la giudicano opportuna solamente, non già necessaria di diritto. Il Leurenio riferisce i DD. che stanno per l' una e per l' altra sentenza. (De *Vicariis Episcopi* Cap. I, q. 49).

Certo, non mancano decreti della S. C. de' VV. e RR., dai quali molti inferiscono la necessità di quel titolo. Il Ferraris ne cita una serqua (v. *Vicarius generalis*, n. 38); ed egli stesso è della opinione che cotal vicario " debet esse doctor vel licentiatus in iure canonico, „ non bastando la laurea in sacra teologia. Il Bouix, preoccupato dai detti decreti, non ha ritegno di scrivere: " Utrum autem ex dicto praefatae Congregationis stylo inferri debeat doctoratus necessitas etiam quoad validitatem actuum a Vicario generali gestorum, non satis liquet. „

Ma è poi così necessaria siffatta laurea nei Vicarii generali?

E innanzi tutto qual Concilio, quale legge generale della Chiesa la impone? Il Concilio di Trento impone sì l' obbligo della laurea in diritto, ma ai Vicarii capitolari, non ai generali (Sess. XXIV, cap. 16). Nessun' altra legge generale della Chiesa prescrive quest' obbligo ai Vicarii generali. Lo attesta il Card. De Luca (*Adnot. ad Conc. Trid.* Disc. 31, n. 14): " Nullibi cautum est ut Vicarius debeat esse doctor, neque quod Episcopus de necessitate teneatur deputare vicarium. „ Così pure il Monacelli (*Form. pract.* Par. II, tit. 16, form. 7, n. 31).

Ma i decreti della S. C. de' VV. e RR.? - Intorno al valore di questi decreti, ecco come insegna in altro luogo il prefato Card. De Luca (l. c. Disc. V, n. 8): " Quinimo potest (Episcopus) nullum Vicarium habere, cum ad id non teneatur, atque possit causas per se ipsum iudicare. Bene verum, quod si retineri consuetum sit (iuxta generalem consuetudinem), unde propterea pro dioecesis qualitate nimium incom-

modum subditis reddatur illum non adesse, tunc Sacra Congregatio Episcoporum illius retentionem demandare solet; immo regulariter, iuxta eiusdem decreta generalia praecipere, ut ille esse debeat utriusque iuris, vel saltem canonum doctor, ac non dioecesanus, prohibendo retentionem dioecesani; id autem demandatur quando desuper recursus habeantur. „

Adunque i decreti della S. C. de' VV. e RR. sono per lo più provocati da ricorsi avuti contro la mancanza o la imperizia di taluni Vicarii generali, e giustamente la detta S. C. ha prescritto che questi, abbiano come garenzia d' idoneità la laurea dottorale. I detti decreti perciò, più che decreti generali, devono considerarsi come particolari e come obbligatorii per quelle diocesi alle quali furono dati.

E vero che non mancano esempii di Vescovi che han ricorso alla S. C. de' VV. e RR., ovvero a quella del Concilio, per la dispensa della laurea dottorale e da altri requisiti dei loro Vicarii (come segue a dire il medesimo Card. De Luca l. c.), e la S. C. l' ha concessa limitatamente *ad tempus*. Ma da ciò non deriva l' obbligo stretto di ricorrere per tali facoltà alla S. Sede, quando nessuna legge certa e generale lo impone, siccome tante volte abbiamo dimostrato in queste pagine.

Quanto poi alla validità degli atti di un Vicario generale non dottore, osserviamo che quand' anche vi fossero decreti generali che prescrivessero la laurea, se questi non hanno nessuna clausola irritante, dovrebbero considerarsi come meramente precettivi, dal cui inadempimento non ne verrebbe la nullità dell' atto. Ma noi abbiamo visto che codesti decreti generali o sono dubbii o non esistono: laonde è vano ogni timore di nullità negli atti di un Vicario generale non dottore.

20.

Se il Vescovo possa permettere l' alienazione di qualche piccolo appezzamento di terreno.

Può il Vescovo concedere la facoltà di alienare pezzi esigui di fondi ecclesiastici, tagliati da fondi grandi, nel caso di qualche necessità od utilità, p. e. richiedendolo il Governo per allargare le strade? La difficoltà sorge dal perchè il capo *Terrulas*, giusta i Dottori, concede ai Vescovi la facoltà di alienare piccole terre intere e lontane, non già quella di dividerle da fondi più grandi.

Ecco il tenore del capo *Terrulas* che oggidì è in pieno vigore: " Terrulas aut vineolas exiguas, et Ecclesiae minus utiles, longe

positas et parvas. Episcopus sine consilio fratrum, si necessitas fuerit, **distrahendi habeat facultatem.** „

Con questo capo concedesi ai Vescovi facoltà di alienare piccole terre o vigne, di valore esiguo, che sono poco utili alla Chiesa. Molti DD., commentando questo luogo, hanno insegnato che cotal facoltà compete ai Vescovi solo per le piccole terre intere, non pel taglio di qualche parte del fondo. Così S. Alfonso (Lib. IV n. 187 De Alienat.): " Recte advertit Dalbene huiusmodi rem debere esse ab aliis disiunctam: ita ut pretium totius rei non excedat praefatam summam (25 scut. aureor.), alias posset totum pretium per partes modicas alienari. „ Così pure il Ventriglia (*Praxis Fori eccles.* T. I, adn. 1.° § 2.°, n. 3): " Illius vigore non potest alienari modica pars magni praedii Ecclesiae: quia si hoc permitteretur, paulatim possent alienari omnia praedia Ecclesiae contra et in fraudem Extravagantis *Ambitiosae.* „

I detti Autori però parlano di quelle alienazioni che vogliano farsi *contra et in fraudem* dell' Estrav. *Ambitiosae*, che si fanno cioè in mala fede e senza una precisa necessità ed utilità della Chiesa. Di questa mala fede parla pure il Ferraris quando scrive (v. *Alienatio* Art. IV, n. 18): " Sine beneplacito apostolico non possunt bona ecclesiastica, sine mobilia pretiosa dividi in plura corpora, ad hoc ut minuatur valor et reducantur ad esse *terrularum*, vel ad aestimationem minorem quadraginta scutis romanis, ut res fiat auctoritate Episcopi alienabilis. Hoc enim esset aperte agere in fraudem legis et absque solemnitate **alienare quae sine ipsa sunt inalienabilia.** „

Quando adunque si abbia intenzione di dividere il fondo in più lotti per eludere la legge, ciascuna parte, benchè non ecceda il valore delle piccole terre, non può alienarsi senza il beneplacito Apostolico: e se l'alienazione ha luogo, non si sfuggono le pene della estrav. *Ambitiosae*. Ma quando trattasi di un unico e piccolo appezzamento da alienarsi, la cui necessità o somma utilità è evidente, non cessa per tal caso la facoltà dei Vescovi loro attribuita dal capo *Terrulas*. E **così porta la generale consuetudine anche odierna.**

21.

Se le Religiose della Visitazione hanno sub gravi *l'obbligo di recitare l'officio piccolo della B. V.*

Le Religiose della Visitazione recitano nel coro, invece dell'officio divino, quello della B. Vergine. Esse si credono obbligate a tal recita *sub gravi*. E ciò: 1.° Per una risposta attribuita alla *Chantal* loro fon-

datrice, la quale, interrogata su tal proposito, rispondeva: " Abbiamo lo stesso obbligo di dire il nostro piccolo uffizio, che hanno gli altri Religiosi di dire il grande, e, secondo l' opinione comune, quest' obbligo è sotto pena di peccato mortale. „ – 2.° Per la consuetudine, introdotta da tal risposta. — Intanto è da osservare che nè la loro Regola e molto meno le loro Costituzioni obbligano in alcun modo a peccato da loro medesime (Const. 19.); e le Costituzioni così redatte furono solennemente approvate da una bolla di Urbano XIII. Che è da dire di quella comune opinione e di quella consuetudine?

L' opinione è da dire erronea, e la consuetudine di nessun valore. Erronea la opinione, giacchè non è vero che le Religiose di voti semplici hanno lo stesso obbligo circa l' officio da recitare, che hanno le Religiose di voti solenni. Si ponga mente al decreto seguente della S. C. de' VV. e RR.:

Il Vescovo di le-Mans in Francia propose alla detta S. C. il dubbio: " Se le monache in genere sieno strettamente obbligate sotto grave peccato, in forza della loro professione, alla recita dell' officio divino, proprio del loro istituto? „ — E la S. C. il 19 aprile 1844 rispose: " Affirmative quoad moniales vota solemnia professas, iuxta regulam ab Apostolica Sede approbatam, in qua huiusmodi onus imponitur. Si autem tale onus in regulis non imponatur, orator consulat probatos auctores, relate ad obligationem quae ex consuetudine oriri potest. Ubi vero vota simplicia sint, non teneri (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 14; Vol. VII, Par. I, p. 173 e Par. II, p. 93).

Dunque per le monache di voti solenni può darsi l' obbligo grave della recitazione dell' officio; per quelle di voti semplici quest' obbligo non vi è. Vi potrebbe essere se lo imponessero le regole o le costituzioni; ma nel caso nè le regole nè le costituzioni lo impongono. La Fondatrice, senza l' autorità della S. Sede, non poteva imporre un obbligo che le costituzioni approvate dal Rom. Pontefice non riconoscono.

E neanco vale la consuetudine introdotta nell' Ordine. Perchè infatti la consuetudine possa valere, occorre (come altre volte fu detto) che non poggi su di un errore: fa invece mestieri che si sappia non vi essere obbligo grave; e ciò non ostante la cosa si vuol fare e si fa pel tempo richiesto a prescrivere sotto grave obbligazione. Così solamente corre l' obbligo *sub gravi* di farla.

Ma nel caso credevasi falsamente che vi era grave obbligo di recitare l' officio della B. V., e con questa falsa supposizione lo si è recitato. Sappiano adunque le Monache della Visitazione che l' obbligo grave dell' officio della B. V. per esse non tiene.

QUESITI

con brevissime risposte.

79. *Se le lauree delle università laiche conferiscano il diritto dell' anello.*

D. Scavini nella sua *Theologia Moralis* insegna che han diritto di portare l' anello gli ecclesiastici che " honoris gradum in academia sint consecuti. " Vale ciò anche pei dottori in lettere, lauretati in qualche università laica?

R. Lo Scavini intende parlare solo de' dottori laureati nelle accademie o università ecclesiastiche, le quali nell' atto solenne di proclamarli dottori conferiscono ad essi l' anello dottorale. La Chiesa non riconosce i gradi accademici delle università laiche, le quali per altro non conferiscono anelli a' loro dottori.

80. *Se possa sostenersi il diritto parrocchiale di mezza sepoltura.*

D. Nella diocesi di N. vige in non poche parrocchie di campagna da molti anni la consuetudine che, quando una giovane passa a marito e si trasloca perciò in altra parrocchia, il suo parroco di origine esiga quale porzione dei diritti di stola per gli atti matrimoniali anche un *quid*, che viene chiamato diritto di *mezza sepoltura*, a titolo di compenso dei futuri diritti di stola nera per la sepoltura di detta giovine, a cui il parroco di origine deve rinunziare, cambiando essa domicilio col passare a marito. — Può sostenersi tal consuetudine?

R. La detta consuetudine è irragionevole ed illecita: e però non può sostenersi. Si prova: 1.° dal perchè è contraria al diritto che non concede ai parroci emolumenti di tal fatta—2.° dal perchè i diritti funerarii non possono esigersi se non per ragione di morte già avvenuta—3.° dal perchè quand'anche la sposa non cambiasse domicilio, non è presumibile che venga a morte prima del suo parroco, per ordinario di lei più vecchio — 4.° dal perchè il parroco nulla esige a titolo di compenso dei futuri diritti di stola nera quando le sue parrocchiane cambiano domicilio per altro motivo che non sia quello del matrimonio — 5.° dal perchè la perdita di tali filiane può venire ben compensata da altre giovani di diversa parrocchia, che passano per lo stesso motivo ad essere sue parrocchiane—6.° dal perchè è ingiusto che una giovane, la quale va a marito fuori la parrocchia di origine, debba pagare per la sua morte un doppio emolumento: uno al parroco di origine, un altro a quello del domicilio — 7.° dal perchè una tale usanza favorisce il matrimonio coi giovani della stessa parrocchia, e perciò il matrimonio fra parenti, come sono per lo più gli abitanti delle parrocchie rurali.

81. *Se possa valere la prescrizione civile per annualità dovute ad enti ecclesiastici.*

D. Tizio doveva ad una casa religiosa soppressa dal Governo un' annualità che più non pagò dal giorno della soppressione. Morto Tizio, il suo erede vuol compiere il proprio dovere. Si chiede: può avvalersi della disposizione

del codice civile, che considera come prescritte le annualità che oltrepassano l' ultimo quinquennio?

R. Più volte abbiamo dimostrato che le ordinazioni del codice civile, purchè giuste, e non contrarie ai canoni, possono valere anche in coscienza. In fatto però di *prescrizioni*, perchè valgano in coscienza, vi è bisogno della buona fede, colla quale " quis prudenter, non iam ex ignorantia crassa, credat rem esse suam „ (Ligor. L. III, n. 504). L' erede poi di un possessore di mala fede non prescrive (Ligor. l. c. n, 512). Perciò Tizio che non pagò più l' annualità alla casa religiosa dal dì della soppressione governativa, non può supporsi in buona fede; e neanco perciò l' erede. Questi dunque, se vuol mettersi in buona regola di coscienza, deve comporsi colla Chiesa sulle annualità tutte fin qui non pagate.

82. *Circa i funerali di un canonico, morto in altra parrocchia della città.*

D. In C. è consuetudine che il Capitolo cattedrale curato fa gratuitamente i funerali dei soli canonici che muoiono nell' ambito di quella cura; pei canonici che muoiono in altre parrocchie della città i funerali si fanno dai rispettivi parrochi. Si chiede: 1.° Pei canonici, che muoiono in parrocchia diversa da quella della cattedrale, chi ha diritto ai loro funerali? — 2.° Che è da dire della consuetudine della Cattedrale di C.?

R. Al 1.° Non sono concordi i DD. circa il definire a chi spetti il diritto ai funerali dei beneficiati che muoiono in parrocchia diversa da quella del beneficio, se al parroco del domicilio, ovvero a quello del beneficio. Tutti però si accordano nel dire che fa d' uopo stare alle consuetudini locali (V. Mon. Eccl. Vol. IV, Par. I, p. 112 e 122).

Al 2.° Posto ciò, vuolsi diligentemente osservare la consuetudine di C.

83. *Se i Vescovi possano permettere ai Regolari l'alienazione di piccoli appezzamenti di terreno.*

D. Può il Vescovo concedere facoltà ai Regolari di alienare pezzi esigui, tagliati da fondi grandi nel caso di qualche necessità od utilità, p. e. richiedendolo il Governo per allargare le strade?

R. Abbiamo visto sopra (pag. 274) come il Vescovo per ragione di evidente necessità od utilità può permettere l' alienazione di qualche piccolo appezzamento di terreno ecclesiastico. Che possa poi permetterlo ai Regolari lo insegnano generalmente i DD. Si ascolti il De Angelis (Prael. Iur. Can. L. III, Tit. XIII, n. 5.°): " Non compedit vero (facultas alienandi terrulas) aliis Superioribus Regularibus etiam maioribus, prout rescripsit S. Congregatio Episcoporum et Regularium *in Silvestrina* Episcopo Nucerino *die 10 Ianuarii 1653*; tenentur proinde isti petere licentiam ab Ordinario loci, intra cuius fines positum est Monasterium, ut advertit Monacelli *Formul. Eccles. tit. 5.° form. 15 num. 28* fuisse pluries decisum a Ss. Congregationibus „

84. *Se possa ciò permettere il Vicario Capitolare.*

D. Il Vicario capitolare può similmente come il Vescovo permettere l' alienazione di piccole terre?

R. Il Vicario capitolare ha la giurisdizione ordinaria in sede vacante: può

perciò fare quello che il diritto attribuisce al Vescovo. Non può tuttavia (come neanco può il Vescovo) fare innovazione alcuna sui fondi dei beneficii vacanti. Perciò il Vicario Capitolare può permettere l' alienazione delle piccole terre, tranne quelle della mensa vescovile e di altri beneficii che vachino. Si ascolti pur qui il cit. De Angelis *(l. c.)*: " Hanc facultatem competere Episcopis, imo et Abatibus vere *Nullius*, ut decisit S. Congregatio Concilii sub *die 17 Novembr. 1703*. Competere quoque, Sede vacante, Vicariis Capitularibus, qui tamen his facultatibus uti nequeunt circa bona mensae episcopalis vacantis, ac vacantium Ecclesiarum et beneficiorum, prout id etiam verificatur in aliis supradictis praelatis circa bona beneficiorum vacantium, quia ex cap. *Norit. Ne sede vacante aliquid innoretur*, non possunt haec bona, tempore vacationis beneficii alienari, ut optime advertit S. Congregatio Episcoporum et Regularium Vicario capitulari Pontiscurvi sub *die 14 Iunii 1788*. „ Vedi pure Trombetta *Praxeos Regulae* etc. Cap. V, n. 11, in cui si dà il tenore del cit. decreto.

85. *Se i Regolari abbiano certamente l' obbligo della messa conventuale.*

D. Nel Vol. VII del *Monit. Eccles.* P. I, p. 183 e P. II, p. 116 si mostra ampiamente che nessuna legge canonica obbliga i Regolari alla messa conventuale quotidiana, salvo se vi siano astretti o dalle costituzioni o dalle consuetudini. Questa teorica si può sostenere dopo il decreto generale della S. C. de' Riti del 2 dicembre 1891, che dichiara esservi il detto obbligo?

R. Ecco come dice il cit. decreto: " Sacra Rituum Congregatio declarat: " Regulares, iure consuetudinis aut eorum Constitutionum secluso, teneri tantum legere unam missam conventualem, officio videlicet diei respondentem, tempore a Rubricis praescripto, quavis aliae ab aliis essent canendae, sive votivae, sive defunctorum ut onera particularia adimpleantur, vel ex peculiari Sanctae Sedis indulto. „

Osserviamo: 1.° che qui non si fa un decreto precettivo, in cui s' impone tale obbligo; è solo una dichiarazione — 2.° che perciò non vi è nessuna sanzione del Rom. Pontefice, che dovrebbe esservi quando si promulga una nuova legge universale — 3.° che la imposizione di tale obbligo sarebbe di competenza della S. C. de' VV. e RR. o del Concilio; non di quella de' Riti, la quale è diretta a dichiarare ed a prescrivere le sole norme liturgiche per le sacre funzioni. — Dobbiamo dire perciò che la detta dichiarazione *suppone*, non *impone* l' obbligo della conventuale; e vuol dire che dove la conventuale dovrà dirsi, dovrà celebrarsi giusta le norme che ivi si prescrivono.

Del resto, anche ad interpetrarsi nel senso che vi s'impone l'obbligo della conventuale, questo decreto non obbliga a nessuna mutazione nelle comunità religiose circa la conventuale medesima. Dicendosi infatti *iure consuetudinis aut eorum constitutionum secluso*, ne viene che dove non è in uso la messa conventuale non v' è obbligo d' introdurla; siccome noi nei luoghi citati altrove dimostrammo che dove è in uso la si deve celebrare.

86. *Circa i giudici e gli avvocati che in Francia trattano cause di divorzio*

D. Possono in Francia assolversi i giudici e gli avvocati che trattano cause matrimoniali sì quanto al divorzio, sì quanto alla separazione di toro senza consultare l' Ordinario?

R. Possono assolversi, purchè osservino le condizioni prescritte dal S. Officio, il quale il dì 25 giugno 1885 così dichiarò. " Attentis gravissimis rerum temporum ac locorum adiunctis, tolerari posse ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in Gallia agunt, quin officio cedere teneantur; dummodo ita animo comparati sint tum circa valorem et nullitatem coniugii, tum circa separationem corporum de quibus causis iudicare coguntur, ut nunquam proferant sententiam, neque ad proferendam defendant vel excitent divino aut ecclesiastico iuri repugnantem. „ — La S. Sede adunque concede facoltà ai giudici ed agli avvocati, che altrimenti sarebbero minacciati di destituzione, di trattare siffatte cause matrimoniali (che sarebbero tutte di stretta competenza ecclesiastica), con condizione che nulla facciano o sentenziino contro le leggi divine ed ecclesiastiche. E però non dovranno accettare difese od emettere sentenze di divorzio quando si tratta di matrimonio valido e consumato, nè di matrimonio valido quando una delle parti abbia contratto con altra persona e da essa siasi divorziata (1).

87. *Se il parroco abbia qualche diritto sulla prima confessione dei fanciulli.*

D. Il parroco di B. sostiene essere suo diritto l' ammettere i fanciulli alla prima confessione; ed ha disposto che non vi si ammettano se non siano pervenuti alla età di 10 od 11 anni. Che dire di questo parroco?

R. Questo parroco è meritevole di severissimo castigo, perchè ignora i primi rudimenti dei doveri parrocchiali. È falso essere suo diritto l' ammettere i fanciulli alla prima confessione. Se egli non ha strettamente diritto di ammetterli alla prima comunione, siccome dimostrammo altrove (Vol. X, Par. II, pag. 22), come può averlo per la prima confessione? Chi gli dà questo diritto? — È falsissimo e dannosissimo il sistema di non ammettere i fanciulli alla prima confessione se non giunti alla età di 10 od 11 anni. I fanciulli hanno *dovere* di confessarsi dall' uso della ragione. È vero che pel

---

(1) Si ponga mente a questa dichiarazione del S. Officio, data sulla interpretazione dell' enunziato decreto del 25 giugno 1885:

" I. An recta sit interpretatio per Gallias diffusa ac etiam typis data, iuxta quam satisfacit conditioni praecitatae iudex, qui licet matrimonium aliquod validum sit coram Ecclesia, ab illo matrimonio vero et constanti omnino abstrahit, et applicans legem civilem pronunciat locum esse divortio, modo solos effectus civiles solumque contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola respiciant termini prolatae sententiae? Aliis terminis, an sententia sic lata dici possit divino aut ecclesiastico iuri non repugnans?

" II. Postquam iudex pronuntiavit locum esse divortio, an possit syndicus (gallice: *le maire*) et ipse solos effectus civiles solumque civilem contractum intendens, ut supra exponitur, divortium pronuntiare, quamvis matrimonium validum sit coram Ecclesia?

" III. Pronuntiato divortio, an possit idem syndicus coniugem, ad alias nuptias transire attentantem, civiliter cum alio iungere, quamvis matrimonium prius validum sit coram Ecclesia, vivatque altera pars? „

La S. C. suprema del S. O. *feria V loco IV*, 27 maii 1886 risolse: " Ad I, II et III dubium, *negative*. „ — Si veggaciò che noi ampiamente disputammo di tal materia nelle nostre *Consultaz. Morali*, Cons. XLI, pag. 186 segg. „

precetto dell'annua confessione l'obbligo corre dai sette anni compiti; ma quest'obbligo, come altrove dicemmo (Vol. XI, p. 227) è poggiato sulla presunzione che ai sette anni sieno giunti al detto uso di ragione. Quando qualche fanciullo abbia certamente raggiunto quell'uso prima dei sette anni, anche prima corre l'obbligo del precetto dell'annua confessione. Il parroco intorno a ciò non ha nessun diritto da esercitare (potendo ogni fanciullo confessarsi con qualsivoglia confessore); ma doveri gravissimi da compiere, di vegliare cioè che i fanciulli si purifichino con tal sacramento da che siano giunti all'uso di ragione (Vedi *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 56).

88. *Circa la esposizione in chiesa di una doppia immagine di Maria SS. del Rosario.*

D. In un altare della Chiesa Collegiata di N. si vede nel quadro principale la Vergine che annunzia al Pontefice S. Pio V la vittoria dei Cristiani sopra i Turchi nelle acque di Lepanto, riportata il 17 ottobre 1571. Il beneficio annesso al detto altare si chiama *Beneficio della Vittoria.* Ma la Vergine SS. non ha nessun emblema del Rosario, nè evvi punto il rosario in alcuna parte del quadro. — Si chiede ora se, dopo il decreto della S. C. dei Riti 24 febbraio 1890 e la lettera circolare diretta a tutti i Vescovi nel 20 maggio 1890, può tenersi esposta nella detta Collegiata, in diverso altare, l'immagine della B. V. di Pompei?

R. Crediamo che sì. Il detto decreto e la detta circolare (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 29, e 75) vietano la simultanea esposizione in chiesa della immagine del SS. Rosario e di quella di Pompei dal perchè questa, come si dice nella cit. circolare, " rappresenta anche nei suoi accessorii, tranne leggiere varietà, la Madre di Dio, intitolata sempre dal SS. Rosario. „ Nel caso nostro abbiamo che nella immagine della vittoria di Lepanto non vi ha nessun segno del Rosario; che rappresenta la sola rivelazione della vittoria di Lepanto fatta a S. Pio V; che però rappresenta un fatto solo, isolato, della protezione di Maria SS. invocata sotto il titolo del Rosario; che malamente potrebbe appellarsi in genere la immagine della Vergine del Rosario la quale ricorda una storia secolare di vittorie e di prodigii; che la immagine della Vergine del Rosario deve necessariamente avere in mano il Rosario, dato a S. Domenico. Per tutte queste ragioni sembra chiaro che in detta chiesa può esporsi benessimo la immagine della SS. Vergine di Pompei.

89. *Se le indulgenze dei Crocigeri siano valide.*

D. Le indulgenze di 500 giorni per ogni *Ave Maria*, concesse alle corone benedette dai Padri Crocigeri, sono abrogate, oppure perdurano? Alcuni le rivocano in dubbio.

R. Le indulgenze annesse alle corone benedette dai Crocigeri sono state riconosciute autentiche dal decreto della S. C. delle Indulgenze del dì 11 Marzo 1884 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. III, p. 54). Vi sono annesse 500 giorni d'indulgenze per ogni *Pater* od *Ave* che si reciti tenendole in mano, benchè non si voglia dire l'intero rosario della B. V.—Siffatti *Pater* ed *Ave* però non devono essere di obbligo che si abbia per altre ragioni. I soli PP. Crocigeri hanno la facoltà di questa benedizione, la quale non può suddelegarsi a nessun altro.

SULLA EREZIONE E SULLA CUSTODIA DEGLI ARCHIVII SACRI

(Cont. — V. pag. 226 — 231 di q. vol.)

Istruzione per le scritture da riporsi negli archivi.

I.

Le scritture da riporsi, e conservarsi in tutti gli archivi, tanto de' vescovi, e di altri ordinarii, quanto de' capitoli delle chiese cattedrali, collegiate e recettizie, de' collegi, seminari, conviti, congregazioni, confraternite, spedali, monasteri de' regolari dell' uno e dell' altro sesso, e di altri luoghi pii.

1. Le fondazioni de' vescovadi, delle chiese, monasteri, e altri luoghi accennati, rispettivamente, le quali si ritrovano, o si possono ritrovare originalmente, o in copia autentica.

2. I privilegi, e le concessioni originali, o copie pubbliche, intorno allo spirituale, o al temporale per indulto de' Sommi Pontefici, o de' principi secolari.

3. Gli istrumenti, testamenti, codicilli, donazioni, enfiteusi, locazioni, transazioni, contratti, e i mandati di procura, fatti per i negozi nella curia de' vescovi, o altrove, che riguardano i suddetti luoghi, e cause pie, mense, beni, rendite, ragioni, e azioni rispettivamente. Di tali atti si conservino sempre negli archivi gli originali, o le copie autentiche.

4. Si conservi pure un libro, chiamato *Platea*, di tutti i beni stabili, rendite, ragioni, e azioni delle chiese, e de' luoghi e cause pie, nel quale si faccia descrizione distinta circa l' acquisto, tempo, notaro, confini e piante de' medesimi stabili con ogn' altra particolarità, e circostanza per le più chiare notizie. Così ancora nel detto archivio dovranno riporsi, e serbarsi le *Platee* antiche, e altri libri, che riguardano i beni, e le rendite, ragioni, e azioni delle medesime chiese, luoghi, e cause pie suddette rispettivamente.

5. Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le notizie delle fondazioni, concessioni, privilegi e prerogative delle chiese, luoghi e cause pie suddette rispettivamente.

6. L' inventario de' mobili, utensili, drappi, biancherie, e di tutte le altre cose, tanto sacre, quanto profane, che spettano alle dette chiese, luoghi e cause pie rispettivamente. Questo inventario dovrà rinnovarsi ogni dieci anni con aggiungervi, e levare tutto ciò, che sarà consumato, e di nuovo acquistato e provveduto.

7. Le autentiche e nota di tutte le indulgenze concedute, e delle sante reliquie, che vi si conservano.

8. Le copie di sentenze, e atti giudiziali, le notizie delle cause, controversie e liti, che sono state in qualsisia tribunale ecclesiastico, o secolare circa la dignità, giurisdizione, beni, rendite, ragioni e azioni delle chiese, luoghi e cause pie, e loro mense rispettivamente.

II.

Scritture particolari, da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' vescovi, e degli altri ordinarii nullius, *e che hanno giurisdizione quasi episcopale oltre alle sopradette del §. 1.*

1. Tutte le visite e i decreti di esse intorno a tutte le chiese, e luoghi visitati dall' ordinario.

2. Le copie di tutte le relazioni, che l' ordinario avrà fatte alla Sacra Congregazione del Concilio nella visita de' sagri limini.

3. Tutte le delegazioni, o assoluzioni, e attestazioni, che avesse ricevute il vescovo dalla suddetta Congregazione del Concilio circa la visita dei sacri limini.

4. Tutte le risposte della medesima Congregazione alle relazioni fatte dal vescovo.

5. Le scritture, che risguardano le materie della santa Inquisizione, o santo Ufficio si ritengano in un' armario dell' archivio a parte, serrato con chiave particolare, e con la soprascritta, *scritture del santo Ufficio:* e la chiave del medesimo armario si ritenga dal vescovo o ordinario del luogo, o appresso a chi destinerà detto ordinario, il quale abbia dal medesimo il segreto del santo Ufficio: ed occorrendo di riconoscere qualche scrittura in detto armario, si debba fare dal detto ordinario, o dal suo deputato, come sopra.

6. Tutte le scritture, o atti intorno alle beatificazioni, e canonizzazioni, e circa il culto o non culto de' servi di Dio, secondo le istruzioni della Sacra Congregazione de' Riti.

7. Tutte le scritture delle ordinazioni, o collazioni, degli ordini, tanto maggiori, quanto minori, a qualunque persona.

8. Tutte le scritture delle collazioni, o istituzioni de' benefici, de' concorsi fatti, delle rinunzie, o permutazioni seguite, e di tutti gli altri atti beneficiali.

9. Le scritture della professione della santa fede, che si fa dalle dignità, canonici, e altri, secondo il Concilio di Trento.

10. Tutte le bolle e gli strumenti delle possessioni, date a' beneficiati di qualunque ordine, o grado, e in qualunque modo.

11. Tutte le scritture delle approvazioni de' confessori, e curati, anco regolari.

12. Il registro delle patenti, date di predicare nella quaresima, e nell' avvento, e dell' altre licenze di predicare fra l' anno, tanto a' regolari, quanto ad ecclesiastici secolari.

13. Delle licenze, date a' parrochi, o canonici, preti, e chierici di poter partire dalla diocesi con lettere testimoniali.

14 Delle dimissorie, o lettere testimoniali, e commendatizie.

15. Delle licenze date per andare a parlare, o entrare ne' monasteri di monache.

16. Tutte le scritture dell' esplorazioni delle volontà per le novizie. Gli strumenti delle doti delle monache, siccome delle licenze, loro date di far professione, e dell' altre cose attenenti alle monache.

17. Tutti i decreti, e interposizioni di autorità per le rinuncie, che fanno i novizi e le novizie avanti la professione.

18. I decreti interposti nelle cause di alienazioni di beni ecclesiastici con autorità ordinaria, o Apostolica.

19. Tutti i precetti, e decreti di qualsivoglia maniera, fatti a persone ecclesiastiche o secolari in cause spirituali, o spettanti al foro ecclesiastico.

20. Tutti gli statuti, le regole, e le ordinazioni di qualunque chiesa nelle città e diocesi.

21. Le scritture concernenti fondazioni di chiese, luoghi pii, altari, e gli strumenti di tali fondazioni.

22. Le scritture delle consecrazioni delle medesime chiese, degli altari, dei cimiteri, e della campane col registro in libro.

23. Le scritture sopra la concessione dell' indulgenze, e circa l' esecuzione, data a' brevi Apostolici per le medesime indulgenze.

24. Le scritture dell' erezione del fonte battesimale, e delle fondazioni, unioni, e soppressioni delle parrocchie, benefici, o cappellanie.

25. Tutte le scritture spettanti a' sacri seminari.

26. Gli atti di tutti i sinodi.

27. Le scritture concernenti la celebrazione de' matrimoni, delle dispense delle denuncie matrimoniali, e gli atti degli stati liberi.

28. Le scritture concernenti materie di divorzio, o di altre cause matrimoniali.

29. Le scritture concernenti l' esecuzione delle dispense matrimoniali, e altre lettere Apostoliche.

30. Tutti i registri delle bolle ordinarie, e Apostoliche dirizzate alla corte de' vescovi.

31. Tutte le lettere monitoriali, *ad finem revelationis*, e gli atti di esse.

32. Le scritture degl' inventari de' beni stabili, mobili, semoventi et cet. *in forma, saltem generice*, di tutte le chiese, e di tutti i luoghi pii della città e diocesi.

33. Tutti gli editti, fatti in qualunque modo, e in qualsisia materia, col registro di essi in un libro.

34. Tutti i processi, e atti civili, criminali e misti del foro dei vescovi.

35. Tutte le sentenze, fatte nelle suddette cause, o le composizioni seguite co' rei e inquisiti nella corte de' vescovi.

36. Tutte le scritture delle multe, e pene col registro di esse in un libro.

37. Le scritture delle supplicazioni, e assoluzioni.

38. Tutte le scritture, rogate dal notaro, o sia cancelliere della corte del vescovo, come cancelliere di detta corte.

III.

Scritture particolari da riporsi, e conservarsi in tutti gli archivi de' capitoli delle chiese cattedrali, e collegiate, oltre altre sopraddette nel §. 1.

1. Gli statuti particolari di detti capitoli, e la conferma ottenuta dalla Santa Sede, o dall' ordinario. E per le chiese collegiate lo strumento dell' erezione Apostolica.

2. Libro di atti capitolari.

IV,

Scritture particolari da riporsi e conservarsi nelle chiese parrocchiali oltre alle suddette nel §. 1.

1. L' erezioni in parrochie.
2. Libri de' battezzati e confermati, de' matrimoni, e de' morti, ne' quali si debbono fare da parrochi le descrizioni fedelmente, e nel modo dovuto.
3. Gli stati dell' anime della parrochia.
4. Il registro della riscossione delle annuali decime, affinchè apparisca sempre la continuanzione, o mutazione.

V.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' monasteri, e conventi regolari, oltre alle suddette nel §. 1.

1. L' erezione, e fondazione del monastero, o convento, e la facoltà Apostolica ottenuta.
2. Il libro, dove si registri il giorno, il mese e l' anno dell' ingresso de' novizi, e la loro professione ne' monasteri e conventi, ove si ricevono novizi, e si fanno le professioni.
3. Il libro, dove si notano le filiazioni de' regolari, conventi, e monasteri, ne' quali si fanno le dette filiazioni, e trasfiliazioni.

VI.

Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi dei monasteri di monache, e de' conservatori, oltre alle suddette nel §. 1.

1. La fondazione del monastero, e il decreto della Sacra Congregazione, o breve Apostolico per clausura.
2. L' esemplare delle regole, e statuti di esso nel monastero.
3. Lo stato del monastero, e la prefissione del numero delle monache e converse, fatte dall' ordinario secondo il Sacro Concilio di Trento, con la dote delle monache numerarie.
4. Un libro, nel quale si registri l' ingresso delle novizie, e le professioni delle medesime.
5. Le professioni originali delle monache da conservarsi diligentemente.
6. Un libro delle risoluzioni capitolari.

VII.

Scritture particolari da riporsi, e conservarsi negli archivi delle confraternite, oltre alle suddette del §. 1.

1. L' erezione e l' approvazione delle coofraternite.
2. L' aggregazione se vi è fatta, all' arciconfraternite di Roma.
3. Li statuti particolari di esse confraternite, e l' approvazione della Santa Sede, e dell' ordinario, se vi è.

4. L' indulgenze ottenute da dette confraternite.
5. Il libro delle congregazioni e risoluzioni che si prendono nelle medesime.
6. Le suddette intitolazioni si notino in tutte queste scritture nella scanzia, e nella parte esteriore delle medesime per potersi trovare con ogni prestezza.

BIBLIOGRAFIA

Alberti Giuseppe — Pars Altera Theologiae Pastoralis, in qua resoluti proponuntur casus morales implicatiores, qui extra articulum mortis evenire solent, auctore Iosepho Alberti can. theol. S. T. D. et prof. in ven. Semin. Aquipendiensi etc. — Romae, ex officina typ. Ios. Righetti, 1900.

Annunziammo due anni dietro (nel fasc. di Maggio 1898) la lodatissima opera del Teol. Alberti col titolo: *Pars Theologiae Pastoralis, in qua resoluti proponuntur casus morales etiam implicatissimi, qui in articulo mortis evenire solent.* In essa risolvevansi i casi anche più difficili e gravi che possono occorrere al sacerdote chiamato ad assistere ai moribondi; e dicemmo che era un bel servizio reso a' sacerdoti per tale interessante e difficile ministero. Alla detta opera l' egregio Autore ne aggiunge una seconda in questa *Pars altera Theologiae Pastoralis,* in cui tratta dei casi che sogliono mettere in angustie il parroco ed il confessore anche fuori l'articolo di morte. Vi si espone con brevità e lucidezza la dottrina che riguarda il Battesimo, la Penitenza ed il Matrimonio onde deriva la soluzione dei detti casi, e che fa d' uopo avere sott' occhi nell' amministrazione dei prefati sacramenti. Anche quest' altro lavoro merita molta commendazione, potendo riuscire utilissimo a quanti vogliano usarne; ed è compimento opportunissimo del primo. — Costa L. 1. 50 presso l'A. nel ven. Seminario di Acquapendente (Roma).

De Mandato P. Pio — Iustitutiones Philosophicae ad normam doctrinae Aristotelis et S. Thomae Aquinatis studiosae iuventuti propositae a Pio De Mandato Soc. Iesu, Romae in Pontif. Universitate Gregoriana olim Philosophiae, nunc autem Theologiae professore — Editio Tertia — Prati, ex offic. libr. Giacchetti, 1899 — 1900. — Volumi due in 8.° gr. di pag. 330, 482.

L' aver conseguite ben tre copiose edizioni in soli cinque anni; l' aver meritato uno splendido Breve di Leone PP. XIII, che si legge in fronte all' opera; l' essere state adottate in molti Seminarii come un corso opportunissimo pei giovani chierici, sono le ragioni estrinseche, le quali raccomandano in modo speciale queste Istituzioni filosofiche del chiaro P. De Mandato. Ma vi sono le ragioni intrinseche, più di quelle rilevanti. Questo corso rispecchia fedelissimamente le dottrine filosofiche del grande Aquinate, ma con tanto ordine, con tanta chiarezza, con tanta relativa brevità, da riuscire

veramente prezioso a quanti vogliono facilmente apprendere la vera filosofia. Alla scienza antica unisce pure la moderna, voglio dire quella che riguarda il progresso delle cose sperimentali, e le coordina così bene, che la seconda riconoscasi contenuta in germe nella prima, e quasi come un' estrinseca testimonianza della verità di questa. Vede ognuno perciò da sè quanto pregio ed interesse contengasi in quest' opera che a tutta ragione ha riscosso l' approvazione ed il plauso universale. E noi l' additiamo ad ogni seminario, ad ogni scuola in cui si ha in pregio ancora la vera filosofia, disgraziatamente quasi del tutto esulata dall' insegnamento moderno.—Vendibile per L. 9,50 presso il Deposito di libri nella Università Gregoriana in Roma, via del Seminario 120.

Patruno Michele — Il Redentor nei secoli. Discorsi per Michele prev. parr. Patruno miss. apost. Andria stab. tip. B. Terlizzi, 1899.

Sono dodici discorsi sopra varii misteri di N. S. G. C., che ne dimostrano gli effetti mirabili in tutto il genere umano. Recitati in varie occasioni, vengono raccolti in questo volume che il ch. Autore vuol dedicato come omaggio a Cristo Redentore. Ed è un bell' omaggio di lodi che ei gli tributa con dottrina sana, con argomenti solidi e con nobile stile. Noi ne raccomandiamo l' acquisto ai sacri oratori che potranno giovarsi di questi eletti pensieri, ed ai pii fedeli che potranno leggervi fruttuosamente le glorie del Redentore G. C. — Costa L. 2 presso l' A. ad Andria.

Piccolo Catechismo religioso per uso delle Monache e delle Suore Bologna, tipografia Arcivescovile 1900.

Piccolo di formato, ma prezioso pel contenuto, questo catechismo è un vero gioiello per le donne consacrate a Dio nei chiostri o in altri istituti religiosi. Vi è qui tutto quanto s' attiene alla condizione canonica delle monache e delle suore, alla loro vocazione, al noviziato, alla professione, ai voti, alle regole, alla clausura, al confessore, all' officio divino ecc., e tutto in brevi parole, con precisione inappuntabile e con rara chiarezza, adatto alla intelligenza ancor delle donne meno colte. Tutto secondo l' insegnamento de' più accreditati autori antichi e moderni e secondo i responsi anche ultimi delle Sacre Congregazioni Romane. Nessuna monaca o suora dovrebbe essere sfornita di quest' opuscoletto perchè conosca quanto le fa mestieri per la vita religiosa: ed ogni confessore o direttore di case religiose femminee, sì ordinario e sì straordinario, dovrebbe tenerlo sempre fra le mani. Basti dire che autore di esso è il chiarissimo ed eminentissimo Cardinale Domenico Svampa Arcivescovo di Bologna (che per modestia si cela), ed è un parto ben degno della sua mente e del suo cuore. — Costa appena cent. 20 presso la Tipografia Arcivescovile di Bologna.

CRONACA GOVERNATIVA.

Come si perda il diritto di patronato per prescrizione — La prescrizione centenaria del giuspatronato familiare può solo essere addotta come presunzione di titolo, per indurne, ad esempio, la cessazione del patronato nei

discendenti anche agnati, il passaggio di esso a favore di altri, o, infine, la riacquistata libertà della chiesa; e quindi la prescrizione del patronato gentilizio non può trovar luogo quando è noto il vero motivo, pel quale cessò l'uso del diritto di patronato.

La cessione od unione della cappellania di giuspatronato gentilizio alla chiesa parrocchiale non pregiudica il diritto di patronato se vi manca il consenso del patrono, ed il consenso nel giuspatronato gentilizio non pregiudica ai successori.

Il non uso o il solo decorso del tempo non vale ad estinguere il giuspatronato, neppure colla prescrizione centenaria; ma, in tanto il diritto può essere prescritto, in quanto altri lo abbia con la prescrizione acquistato, ovvero abbia la chiesa riacquistato, colla prescrizione, la sua libertà; ma in quest'ultimo caso sono necessarie più libere collazioni o nomine di cappellani fatte dall'ordinario, non in luogo e vece del patrono che non l'abbia nominato nei quattro mesi, ma contro la volontà del patrono, disconoscendone il diritto, od almeno senza attendere il decorso del termine utile alla presentazione per parte del patrono, procedendo liberamente alla nomina dei cappellani, come se il giuspatronato non esistesse.

Dopo la soppressione dell'ente non potè più continuare a correre la prescrizione del giuspatronato, ma potè solo verificarsi la prescrizione della proprietà dei beni soggetti allo svincolo (Cassaz. di Roma sez. Civ. 23 agosto 1898 — Spaccialbello contro Fondo pel Culto. — *La Corte Supr. di Roma*, Parte. I, Giurisd. speciale, Anno XXIII, p. 314).

Spese da dedurre per l'aumento di congrua — Per la liquidazione del supplemento di congrua, a cui il parroco ha diritto ai termini dell'art. 3 della legge del 30 giugno 1892, debbono dedursi dall'attivo della dote beneficiaria o prebenda parrocchiale anche le spese di culto, ossia le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura delle anime, quando tali spese sono sostenute dal parroco col patrimonio da lui amministrato (Cassaz. di Roma Sez. civ. 19 dicembre 1898—Fondo p. c. contro Fransone parr. di Briano—*La Corte Suprema di Roma*. l. c. p. 317).

Il Concordato del 1818 in Cassazione — Non può essere addotta come mezzo di cassazione la violazione del concordato napolitano del 21 marzo 1818, dopo l'abolizione di esso avvenuta fino dal 1860 (Cassaz. di Roma, Sez. unite 20 febbr. 1898 — Genovese contro Stanzione — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XXIV, Parte I, Giurispr. speciale, p. 27).

Del patronato di cappellania attribuito ad un monastero soppresso — L'art. 3 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 deve ritenersi essere andato in vigore contemporaneamente all'art. 1 del decreto medesimo, facendo l'uno e l'altro articolo parte della medesima legge; nè può quindi ammettersi che il patronato d'una cappellania attribuito ad un monastero, e questo soppresso agli eredi del fondatore, possa, soppressi il monastero e la cappellania in virtù del decreto luogotenenziale, essere passato agli eredi prima della soppressione della cappellania (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 26 apr. 1899 — Fondo p. c. contro D'Alessandro ed altri — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 64).

Spese a dedursi dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso— La pubblica amministrazione soccombente in controversia di tassa dopo che il contribuente aveva inutilmente prodotto reclamo in via amministrativa, giustamente è condannata a rifondergli le spese di lite.

Nel determinare, agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta e della quota di concorso, il reddito netto di cui gode l'ente morale contribuente, si deve soltanto tenere conto dei pesi gravanti il reddito stesso, nè se ne possono detrarre le rate annuali dovute per la restituzione di somme dall'ente prese a mutuo ed entrate a formare parte del suo patrimonio.

Si devono, agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta e della quota di concorso, prelevare dal reddito annuale di una mensa vescovile le rate che annualmente questa è obbligata a pagare collo stesso reddito per un mutuo contratto, in seguito a regolare autorizzazione ministeriale, allo scopo di fare dei lavori urgenti di restauro alla chiesa cattedrale ed all'episcopio, quando le somme mutuate siano state effettivamente e per intero in tal modo erogate (Cassaz. di Roma, Sez. civile, 19 genn. 1899 — Demanio e Fondo p. c. contro Mensa vescov. di Osimo e Cingoli — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., p. 91).

Circa la professione monastica per la pensione — Anche per le provincie venete vige il disposto dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, dal quale è assolutamente negata la pensione a quei religiosi, i quali avessero professato dopo il 18 gennaio 1864.

Altri sono i voti semplici, ed altri ed assai diversi i voti solenni.

L'art. 3 della legge 7 luglio 1866 nella sua ultima parte contempla il vincolo che in alcune corporazioni la professione dei voti solenni produceva tra il religioso e l'ordine per un determinato periodo d'anni, quei voti, cioè, i quali, sebbene solenni nella forma e nella sostanza, erano però rispetto alla sola durata del vincolo temporanei (Cassaz. di Roma Sez. civile 18 apr. 1899 — Salvatore contro Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 138).

Circa le funzioni di un priore di confraternita rinunziante — a) Colui il quale sa che il priore di una congregazione ha rinunziato alla carica non è tenuto ad indagare se il primo assistente, chiamato a surrogarlo e che pubblicamente ed effettivamente esercita tale ufficio, sia stato dalla congregazione riconosciuto come priore per effetto dell'accettazione della rinuncia data dal priore.

b) Questi fatti possono essere provati mediante testimonj; e provati che siano, la sentenza di primo grado fu legalmente notificata al suddetto primo assistente.

c) Dopo che in primo grado fu eccepita la nullità della notificazione della sentenza in persona che non era il priore e legittimo rappresentante della congregazione, non è più efficace la eccezione dedotta in appello per essersi notificata la sentenza nella casa privata del rappresentante l'amministrazione, e non nella casa in cui questa ha la sua residenza (art. 191 cod. proc. civ.) (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 8 agosto 1899 — Contr. del SS. Sacram. di Pentima contro Sceuna — *La Corte Supr. Roma*, l. c. p. 179).

Cappellania laicale o costitutiva — Per costituire una cappellania laicale

sono requisiti essenziali una dote assegnata ad un uffizio ecclesiastico che si adempia per mezzo di una persona ecclesiastica, l' autonomia di questa dote, e la designazione e lo esercizio del diritto di patronato (Cassaz. di Roma, Sez. civile, 5 aprile 1899 — Demanio contro Genoino — *La Corte Supr. di Roma* l. c., p. 203).

La tassa di svincolo del 30 o/o e il *solve et repete* — È una vera e propria tassa fiscale, alla riscossione della quale è perciò applicabile il privilegio del *solve et repete*, la quota del 30 per cento che in base all' art. 2 della legge 3 luglio 1870 compete allo Stato nello svincolo o nella reintegrazione dei beni dotalizi dei benefici soppressi (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 23 mar. 1899 — Demanio contro Comune di Palmi — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., p. 243).

CRONACA RELIGIOSA.

(31 Agosto 1900)

Nota dell' *Osservatore Romano* — Avendo la S. Sede benignamente consentito che si celebrassero funerali ecclesiastici al defunto Re Umberto (di cui parliamo nella Cronachetta Politica), molti in Italia e molti ancor più nell' Estero, sia per malignità, sia per ignoranza, fraintesero le intenzioni della Chiesa e scrissero cose del tutto false. Alcuni infatti accusarono l' Autorità Ecclesiastica d' infrazione delle sacrosanti leggi della Chiesa che vieta la sepoltura ecclesiastica a chi non ne ha le disposizioni, giungendo fino a dire che con ciò la Chiesa si allontana dall' esser sempre la maestra di verità. Per opposto altri, facendo plauso a queste larghezze della S. Sede verso l'Italia, vedevano in esse un principio di abdicazione dei suoi diritti, e di acquiescenza al novello ordine di cose.

A ciò si aggiunse una preghiera, composta dalla Regina Margherita per isfogo dell' animo suo giustamente esacerbato, che non essendo conforme alle leggi liturgiche, pur la si voleva recitare da per tutto, accrescendo così la confusione delle idee.

Era necessario, sì per evitare lo scandalo, e sì per dissipare gli equivoci, mettere le cose a posto. E ciò fu fatto con la nota seguente, comparsa il dì 18 sp. nell' *Osservatore Romano:*

" Non pochi d' Italia, e molti ancor più dell' estero, in vista delle onoranze funebri ecclesiastiche tributate al defunto Re Umberto, e di una certa preghiera pubblicata in suffragio dell' anima di Lui, han mosso lamento contro l' Autorità Ecclesiastica, quasichè avesse questa in ciò receduto dalle leggi santissime della Chiesa.

" Fa d' uopo avvertire che l' Autorità Ecclesiastica ha tollerato i funerali

del defunto Re, non solo per protestare contro l'esecrando delitto perpetrato in persona di Lui, ma sì ancora, e molto più, per le circostanze personali del defunto, il quale negli ultimi tempi soprattutto della vita ha dato non dubbii segni di sentimento religioso, fino a desiderare, come si disse, di riconciliarsi con Dio, per mezzo dei Sacramenti, in quest' Anno Santo.

" Posto ciò, è da presumere che negli ultimi momenti di sua vita abbia implorata la infinita misericordia di Dio; e, se ne avesse avuto l'agio, non avrebbe esitato a riconciliarsi con Lui.

" Or è legge della Chiesa, dichiarata più volte dalla sacra Penitenzieria, che in simili casi può consentirsi la sepoltura ecclesiastica anche a chi altrimenti non si dovrebbe, moderandone, secondo la qualità delle persone, la pompa esteriore.

" Quanto poi alla nota preghiera, composta in un momento di suprema e compatibile angoscia, non essendo essa conforme alle leggi della sacra liturgia, non può essere, nè è stata mai approvata dalla Suprema Autorità Ecclesiastica. „

Qual cosa più ragionevole e più giusta della detta nota, redatta con tanta temperanza di forma e con tanto riguardo verso il defunto Re e la desolata Regina Vedova? Eppure ciò bastò perchè la stampa liberale di ogni colore si svelenisse con atroci e volgari ingiurie e vilipendii contro la S. Sede ed il Romano Pontefice, eccitando con fuoco settario il Governo a rincrudire la persecuzione contro la Chiesa!

Anno Santo. Pellegrini al Vaticano — Il 9 u. s. Sua Santità ricevè in udienza Mons. Filippo Neri Andrea, Vescovo di Calabozo, il quale gli presentò un gruppo di pellegrini del Venezuela, venuti a Roma pel Giubileo dell' Anno Santo.

Il 16 detto si recò nella Basilica di S. Pietro per benedire tutt' i Romani, i quali sotto la guida della Federazione Piana presero parte alle visite giubilari. Erano presenti tutte le Società Federate, ed i Comitati Parrocchiali, che con tutto zelo si sono adoperati affinchè le visite fossero riuscite numerose ed edificanti.

Il 26 poi nella sala Clementina ricevè circa 250 pellegrini dell' America del Nord, diretti da Mons. Percile, e preseduti da Mons. Michaud, Vesc. tit. di Modra, cha rivolse al S. Padre parole di filiale affetto, alle quali rispose il Papa, dichiarandosi lieto di vedersi intorno i suoi figli delle lontane Americhe, e ringraziò per l'Obolo offerto. Aveano la croce dei pellegrini e la bandiera degli Stati Uniti. Vi erano pure altre duecento persone nostrane e straniere.

Cause di Beatificazioni e di canonizzazioni — Il 10 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congreg. ordinaria dei S. Riti, nella quale sono state sottoposte al giudizio degli E.mi Cardinali le seguenti materie: 1.ª Introduzione della Causa di Beatificazione della Ven. Giovanna Antida Thouret, fondatrice delle Suore di Carità; 2.ª Conferma del culto prestato da tempo immemorabile al B. Obizio, conte e guerriero, della Dioc. di Brescia; 3.ª Dichiarazione di M. SS.ª del Claustro a Patrona di Solsona con messa ed officio proprio: 4.° Intorno al processo per la ricerca degli scritti attribuiti al Servo di Dio Pier Giuseppe Formet, eremita della Diocesi di

Saint-Dié, 5.° intorno ai Servi di Dio Marco Crisino canonico, Stefano Pongrancz e Melchiorre Grodec, gesuiti, uccisi per la fede in Ungheria.

Il 24 detto nello stesso Palazzo, coll' intervento dei Cardinali e col voto dei Prelati e Consultori Teologi dei Sacri Riti, si è tenuta la Congr. preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù del V. P. Claudio de la Colombiere, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha aggregato l' E.mo Cassetta fra i Porporati componenti la S. C. del Concilio; ha nominato l' E.mo Cretoni Protettore dell' Arciconfraternita del SS.mo a S. Nicola in Carcere; e l' E.mo Rampolla Protettore dei Cisterciensi riformati.

Le missioni cattoliche a Parigi — Al Padiglione delle Missioni dai numerosi visitatori dell' Esposizione sono ammirati ricchissimi merletti, ricami in oro e seta, collezioni di manifattura in avorio, rappresentanti uomini e paesaggi, libri classici scritti su foglie di palma, parati sacri, quadri in seta, pitture, statue, e molti altri finissimi lavori fatti dalle indigene, e presentati dalle Suore di Carità, dalle Suore della Presentazione e di S. Giuseppe, dalle Francescane, e da altre Religiose famiglie, che esercitano il loro apostolato nell' Oriente, nell' America, e nelle altre parti del mondo. Un gran premio d' onore nella detta Esposizione ha ottenuto l' Ospedale degli innocenti di Firenze, riconosciuto come istituto modello, fornito di tutto ciò che si richiede dall' igiene. Il Cav. Pucci, direttore, che presentò un *Album* di fotografie dei locali ha avuta la medaglia d' oro.

Conversioni — Il Parroco di Buossy-Saint-Antoine e di Quincy in Francia ebbe la soddisfazione di ricondurre alla Chiesa Cattolica una intera famiglia composta di sette persone coi loro genitori, che da molto tempo vivevano da increduli.

Il numero dei cattolici nelle Indie è ora giunto a circa due milioni, compresi quelli dell' Isola di Ceylan. Ultimamente, per opera dei Gesuiti, si sono avverate duemila conversioni nella Diocesi di Calcutta, e 2159 nel Madurè. A cura di altri Religiosi, 8793 nell' Archidiocesi di Pondichery, e più di mille nelle Diocesi di Misore e di Coimbatore. Vi sono 818 missionarii e 1560 Sacerdoti indigeni.

A Beni-Suef nell' Alto Egitto nove Copti Monofisiti abiurarono l' errore nelle mani di un missionario, e furono cresimati dal Superiore della stessa Missione. Un villaggio intero e molti della città di Esn han domandato di riconciliarsi colla Chiesa Cattolica, ed attendono che sia eretta una Chiesa ed una Scuola.

Eccidio di cristiani in Cina – Sono stati barbaramente uccisi e mutilati 10 mila e settecento cristiani, Mons. Fontosati di Trevi Vescovo di Hu-nan, con molti missionarii: Mons. Guillon, l' Abate Emonet, due Suore e 72 missionarii belgi a Kiasoa furono crocifissi, arsi vivi, ed altri sbranati dalla folla fanatizzata.

Necrologio — Sono morti: Mons. Borgognoni, Arciv. di Modena; Mons. Matteoli, Vescovo di Livorno: lo storico e l' Apostolo di Lourdes Enrico Lasserre: il Duca di Coburgo Gotha: l' ex ministro dei culti di Prussia Falk; Ato Iosef, interpetre e segretario del Negus.

CRONACHETTA POLITICA.

Avevamo già mandato in macchina lo scritto pel precedente quaderno, quando giunse inopinatamente la triste nuova dell' assassinio di Re Umberto. Tutti ne furono sbalorditi, esterrefatti! E noi pure unimmo a quelle di ogni altro le nostre voci di orrore per un delitto sì atroce: conseguenza logica per altro della odierna apostasia dalla Religione e da ogni principio di verità e di giustizia.

— Dopo aver assistito alla premiazione del concorso ginnastico a Monza la sera del 29 u. s., Re Umberto, appena salito in carrozza col generale Ponzio Vaglia, fu ferito da tre colpi di rivoltella, uno dei quali penetrò al cuore, e spirò dopo pochi minuti. L' assassino, che fu sottratto a stento dal furor del popolo, è un tale Gaetano Bresci di Prato, anarchico proveniente dall' America. L' Italia si è commossa per tale orribile fatto che ha destato sentimenti d' indignazione in tutto il mondo. Tutte le potenze hanno inviate condoglianze alla famiglia reale, ed hanno spediti i loro rappresentanti per assistere ai funerali del Re defunto in Roma, ove si sono celebrati con pompa straordinaria. Il nuovo re Vittorio che si trovava in viaggio, reduce da Costantinopoli, arrivò il 1.° sp.: ha fatto un proclama alla nazione: ha ricevuto il giuramento di fedeltà dall' esercito e dalle autorità: ha prestato il giuramento alle Camere con un discorso, e le Camere si sono chiuse pel lutto nazionale.

— Quasi nello stesso tempo un tal Salsou, pasticciere di Montlaur, anche anarchico, attentò alla vita dello Scià di Persia, mentre usciva dal Palazzo dei Sovrani a Parigi: ma il Gran Visir che gli sedeva a canto, fu a tempo di strappare dalle mani dello sciagurato la rivoltella: il colpo non partì, e fu arrestato.

— In Cina le truppe unite delle varie nazioni di Europa e del Giappone son penetrate nella capitale Pechino e l' hanno occupata. La Imperatrice colla famiglia imperiale è fuggita. I ministri europei sono salvi. Il generale tedesco Waldersee è stato nominato capo supremo delle truppe unite col consenso delle rispettive Nazioni. Egli, nel recarsi in Cina, è passato per Roma, dove ha ossequiato il novello Re d' Italia ed ha fatto omaggio al Re defunto.

— L' Inghilterra, dopo aver spediti nell'Africa Australe ben 200 mila soldati per la guerra del Transvaal, non ancora giunta al suo termine, ha mandato truppe nella Cina, ed è in procinto di far arrivare 40 mila uomini nell' Africa occidentale alla Costa d' oro per sedare l' insurrezione degli Ascianti, i quali in un primo scontro sono stati sconfitti con gravi perdite.

— La gioventù cattolica americana, riconoscente per la parte, che ebbe a favore dell' indipendenza delle Americhe il generale Lafayette, ha avuto il gentil pensiere di far erigere per sottoscrizione una statua all' illustre Generale a Parigi nel recinto formato dai Palazzi del Louvre. Mons. Ireland, Vesc. di S. Paolo, ha pronunziato il suo discorso inaugurale alla presenza del Presidente Loubet, dei membri del Governo, della Camera e del Senato,

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Istruzione ai Vescovi Greco-Uniti circa le scuole miste (1).

Illme ac Rme Domine,

In generali conventu Supremae huius Congregationis S. Officii, habito fer. IV die 20 Iunii p. p., delata ad Eminentissimorum DD. Cardinalium

(1) È legge che dove la necessità richiede di tenersi in esercizio scuole di mista religione, i libri di testo e gl' insegnanti debbano essere tutti cattolici e che in esse non debba metter piede il ministro eretico.

Taluni Vescovi però greci-uniti dell' Oriente hanno esposto alla S. C. che le dette norme non si possono osservare nei loro luoghi, dove mancano gl' insegnanti cattolici che siano idonei e che abbiano il titolo d' insegnamento. Neanco si trovano libri scritti da cattolici per usarli in quelle scuole. Finalmente è legge civile in taluni luoghi che gli alunni scismatici, benchè non obbligati all'esame presso il Governo, debbono nondimeno essere istruiti sulla religione da un catechista scismatico; in altri luoghi poi sono tenuti ad essere esaminati sulla religione scismatica da alcuni giudici giurati. E ciò, sotto pena di chiusura di qualsivoglia scuola mista privata.

Ora non potendo ivi mantenersi scuole di soli cattolici, e d' altra parte gli alunni scismatici, che vengono istruiti nelle scuole cattoliche essendo assai ben disposti ad abiurare lo scisma, furono proposti all' esame della S. C. i seguenti dubbii:

" I. Num licite vocari possit a catholicis catechista schismaticus pro instructione religiosa schismatica alumnorum suae sectae.

" II. Num vocari possit catechista schismaticus, facta ei obligatione tradendi tantum catholicorum et schismaticorum communia, relictis propriis.

" III. Num scholae mixtae catholicorum, urgente necessitate, uti possint opera magistrorum acatholicorum pro linguis, scientiis naturalibus, mathematicis tradendis.

" IV. Num, urgente necessitate, possint acatholicorum libri adhiberi. „

La S. C. ha risposto colla istruzione che qui si riporta, approvata dal S. Padre nella udienza del 4 agosto 1900. N. d. R.

una mecum Inquisitorum Generalium iudicium quaestione de Scholis in ista regione, quam ab aliquot annis sub iudice esse Amplitudinem Tuam minime latet; laudati Emi Patres, ne in re tanti momenti, uti est recta iuventutis institutio, dubiis aut anxietatibus ullus supersit locus, omnibus, quo decebat studio ac maturitate, discussis, has Tibi normas proponendas mandarunt.

Cum, scilicet, ob peculiares loci circumstantias, impediri non expediat alumnorum quoque schismaticorum ad scholas catholicas concursum; id eatenus tolerari posse memineris, quatenus ex huiusmodi promiscuitate et consortio nec schola desinat esse catholica, nec naturalis divinaeve legis iura pessumdari, aut catholicorum alumnorum mores ac maxime fidem periclitari ullimode contingat.

Quare, in primis, nullo pacto sinendum erit ut pro religiosa alumnorum schismaticorum institutione catechista schismaticus a catholicis scholarum moderatoribus deputetur, quamvis forte id sub tacita vel etiam expressa conditione fiat ut catechista schismaticus (quod multo minus a catechista catholico exigi posset) ea tantum tradat quae catholicae et schismaticae doctrinae sunt communia. Ne autem exinde schismaticorum querimoniis ansa praebeatur, poterunt catholici moderatores hac super re passive se habere, tolerare nimirum ut alumni schismatici, a catechistis schismaticis, propriis eorum expensis atque in loco, quantum fieri poterit, a scholis catholicis separato, instruantur; vel ut una cum catholicis doctrinam catholicam doceantur.

Pariter permitti non potest, propter manifestum periculum, cui catholici adolescentes exponerentur, ut metaphysices vel ethices aliaeve his similes scientiae aut disciplinae a magistris non catholicis tradantur. " Auctoritas quippe praeceptorum quae maxime in adolescentium animis valet (ut iam alias haec eadem Suprema Congregatio adnotabat), ad ea omnia approbanda quae in iis vident ex iisve audiunt, naturali quadam vi, eos rapit; quo fit ut illorum erga religionem indifferentia, errores ipsi haereticales, catholicaeque religionis contemptus, venenato quodam halitu, tenella pectora inficiat, extinctoque calore omni pietatis, penitus corrumpat.

E contra, ad idiomata vel scientias naturales aut mathematicas aliasve quae materiam a religione omnino distinctam habent, tradendas, acatholicos praeceptores sub catholicorum moderatorum vigilantia, adhibere per se illicitum non est; siquidem igitur ob peculiares loci circumstantias vera id necessitas exigat, tolerari poterit ut adhibitis debitis cautionibus ad omnia pericula a catholicis adolescentibus propulsanda, eorum opera uti valeas.

Quod, demum, spectat ad libros, de re scilicet profana ab acatholicis conscriptos, urgente necessitate, iis uti per se non est prohibitum;

dummodo tamen nullum contineant errorem vel, si continebant, emendati fuerint.

Hisce prae oculis habitis, sperat S. Congregatio futurum ut iuxta peculiares istorum locorum necessitates, salvo naturali divinoque iure, omnia haud difficulter componere possis. Quod si quod aliud adhuc dubium obveniat, iterum recurrere ne graveris.

Interim fausta quaeque ac felicia Amplitudini Tuae precor a Domino.

Datum Romae, die 28 Augusti 1900.

Lucidus M. Card. Parocchi.

II.

Di una ordinazione presbiterale, in cui venne omessa la prima e la seconda imposizione delle mani, e poi fu supplita dopo la Comunione.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone quanto segue:

Nella Ordinazione del 9 Giugno 1900, in cui Tizio fu promosso al Sacerdozio, fu omessa dal Vescovo ordinante e dai sacerdoti assistenti così la prima come la seconda imposizione delle mani, benchè si fosse recitata la orazione *Oremus, fratres carissimi etc.* — Quando poi si giunse al *Communicantes* del Canone della Messa, il Cerimoniere avvertì la omissione, ed il Vescovo, avvisatone, credette opportuno differire le accennate imposizioni a dopo la Comunione. Allora, e precisamente prima delle parole del Pontificale *Iam non dicam vos servos etc.* furono supplite tanto dal Vescovo ordinante quanto dai Sacerdoti assistenti amendue le imposizioni delle mani, ripetendosi nel tempo stesso tutta e solamente l' orazione *Oremus, fratres carissimi etc.* Dopo ciò si riprese il rito alle parole *Iam non dicam vos servos* fino al termine.

L' Oratore perciò umilmente chiede se sia valida tale ordinazione; e nel caso negativo che cosa debba farsi per rimanere tranquilli.

Feria IV, die 22 Augusti 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Inquisitoribus habita, expositis praedictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto, quo-

eumque die, facto verbo cum SS.mo, ut suppleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis celebratis ut in casu (1).

Sequenti vero feria VI, die 24 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS.mi D.ni N.ri Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit, ac gratiam benigne concessit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Se anche posteriormente al decreto del 23 giugno 1898 le concessioni fatte nominatamente al Vescovo debbano intendersi fatte all' Ordinario.

Beatissimo Padre,

Il Vicario Generale di N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone quanto appresso:

Con decreto del dì 20 Aprile 1898 il S. Officio dichiarò che d' ora in poi tutte le facoltà abituali della S. Sede debbano dirigersi agli Ordinarii dei luoghi; e per Ordinarii vogliono intendersi i Vescovi, gli Amministratori, i Vicarii generali e capitolari ecc. Con altro decreto poi del 23 giugno 1898 lo stesso S. Officio concesse che anche le facoltà, date ai Vescovi antecedentemente al citato decreto del 20 Aprile 1898, si debbano intendere nel senso di quel decreto.

Or si chiede di sapere se posteriormente al prefato decreto del 20 Aprile 1898 le facoltà concedute non all' Ordinario, ma nominatamente al Vescovo, debbano pure intendersi nel senso del detto decreto.

Che ecc.

Feria IV, die 5 Septembris 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, exposito praedicto dubio praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt:

Affirmative.

(1) La ragionevolezza di questa decisione è manifesta. È vero che la doppia imposizione delle mani venne supplita; ma non venne iterata la tradizione degl' istrumenti, la quale, secondo la opinione più probabile, dev' esser fatta a chi abbia già ricevute le prime due imposizioni delle mani, nè fu (e non potea farsi) iterata la consacrazione della messa, alla quale deve prender parte l' ordinando dopo aver ricevuto già *certamente* il carattere di sacerdote. N. d. R.

Sequenti vero feria VI, die 7 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Se si può assolvere dai riservati al Papa quando il penitente non potrebbe più presentarsi al confessore.

Beatissime Pater,

Relate ad censurarum absolutionem Summo Pontifici reservatarum, S. C. R. et U. Inquisitionis, die 9 Novembris 1898 sequentia decrevit: — " Quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poe- " nitentiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti adire alium " confessarium, in hoc casu liceat confessario poenitentem absolvere " etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam. „

His statutis, Episcopus N. N. ad pedes S. V. provolutus, humiliter expostulat: An, ut onus epistolam mittendi cesset, scribendi impedimentum adstringere debeat confessarium simul et poenitentem; vel sufficiat, sicuti aliqui interpretati sunt, quod poenitens scribendi impar, eidem confessario a quo vi decreti 1886 et 1897 absolutus fuerit, se praesentare nequeat, et ipsi durum sit alium confessarium adire; licet confessarius absolvens, pro poenitente, epistolam ad S. Sedem mittere posset.

Quod et Deus etc.

Feria IV, die 5 Septembris 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, exposito praedicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Negative ad primam partem; affirmative ad secundam (1).

Sequenti vero feria VI, die 7 eiusdem mensis et anni, in solita

(1) Questa risoluzione è esplicativa del decreto di fer. IV, 9 nov. 1898, nel senso come fu da noi interpretato (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 218); e vuol dire che quando il penitente non può di nuovo presentarsi al confessore (perchè questi p. e. dovrà subito andar via dal luogo) gli tornerebbe duro andare da un altro, in tal caso si considera come impotente a scrivere, cioè scriverebbe inutilmente; onde potrebbe senz'altro assolverlo dai riservati. N. d. R.

audientia SS.mi D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R, et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

Pene comminate agli ecclesiastici, dediti ai partiti politici, che abbandonano senza permesso la residenza, o smettano l'abito ecclesiastico, o si facciano volontariamente ascrivere alla milizia, o dirigano qualche fatto d'armi.

In perturbationibus et intestinis bellis, quibus aliquoties civiles status exagitantur, ultimis hisce annis interdum accidit, ut ecclesiastici viri, partium studio abrepti, uni vel alteri politicae factioni ultro se manciparent, et pro ea contra canonicas leges plura agere et moliri non vererentur, fidentes absolutionem in posterum se facile consequuturos.

Tam gravi malo occurrere cupiens SS.mus Dominus Noster Leo PP. XIII, inhaerendo dispositionibus SS. Concilii Tridentini *sess. XIV in proem. et cap. IV*, nec non *sess. XXII cap. I de reform.*, et prae oculis habita doctrina Benedicti XIV in *Instit. 101*, per praesentes S. C. Concilii litteras statuit atque decernit, ut in posterum quisquis ex clero, ut intestinis bellis et politicis contentionibus opem utcumque ferat, proprium residentiae locum absque iusta causa, quae a legitima ecclesiastica auctoritate recognita sit, deseruerit, vel clericales vestes exuerit, quamvis arma non sumpserit, et humanum sanguinem minime fuderit; et eo magis qui in civili bello sponte sua nomen militiae dederit, aut bellicas actiones quomodocumque dirigere praesumpserit, etsi ecclesiasticum habitum retinere pergat; ab ordinum et graduum exercitio, et a quolibet ecclesiastico officio et beneficio suspensus illico et ipso facto maneat; et inhabilis praeterea fiat ad quaelibet officia aut beneficia ecclesiastica in posterum assequenda, donec ab Apostolica Sede restitutus non fuerit, sublata ad hunc effectum respectivis Diœcesium Ordinariis qualibet dispensandi potestate, etiamsi amplissimis, sive solitis (ut vocant), sive extraordinariis facultatibus rehabilitandi clericos gaudeant: contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex S. C. Concilii die 12 Iulii 1900.

A. Card. Di Pietro, *Praefectus.*

† B. Archiepiscopus Nanzianzenus, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti

I.

Circa la messa Rorate *che cade nella Vigilia della Immacolata—Circa l' ordine dei varii Patroni nella oraz. dell' officio votivo e dell' altra* A cunctis.

Pragen. — 2 Maii 1900 — R.mus D.nus Leo de Skrbensky Archiepiscopus Pragensis Sacrorum Rituum Congregationi quae sequuntur, pro opportuna declaratione, humillime exposuit; nimirum:

Iuxta Rescriptum S. C. d. d. 17 Novembris 1864 provinciae Pragensi indultum est;

1. Ut iuxta concessionem factam Regno Poloniae 22 Augusti 1744, in tota Bohemia retineri possit.... consuetudo... qua fit, ut per integrum tempus S. Adventus usque ad diem 23 Decembris, in singulis ecclesiis, ad Auroram celebretur cum cantu Missa: *Rorate coeli desuper*, quae quidem Missa in ecclesiis minoribus celebratur absque cantu.... Et quoniam in festo et per Octavam Immaculatae Conceptionis, loco Missae *Rorate*, decantari vel legi consuevit Missa Deiparae sine labe orig. conceptae; hanc Missam *Rorate* excludunt solummodo festa 1. cl., si alicubi occurrant.

2. Ut in oratione " *A cunctis* " quando dicenda est, nominari valeant Ss. Adalbertus E. M. et Vitus M. Patroni Regni, quorum festa gaudent ritu dupl. 1. cl. cum Oct. quamvis in foro nullam inducant obligationem.

3. Ut coli, prouti antea, valeant, tamquam Patroni Regni Ss. Procopius Ab., Cyrillus et Methodius Epp. CC. atque Ludmilla M., in quorum solemnitate suppressa est Octava, non alia ex causa, quia numerus Octavarum nimirum excreverat. Hinc in festo eorumdem Sanctorum Missae addendum est Symbolum, et omnes nominandi sunt in Oratione *A cunctis*..... "

Quibus praemissis idem R.mus Archiepiscopus expostulavit.

I. An die VII Decembris liceat sumere, loco votivae *Rorate*, Missam Vigiliae Immaculatae Concept. saltem in minoribus ecclesiis?

II. Quum in Bohemia Patroni Regni aeque principales sint Ss. Cyrillus, Methodius, Vitus, Wenceslaus, Adalbertus, Ioannes Nep., Procopius atque Ludmilla, quo ordine nominantur in Oratione off. vot. SS. Patronorum Bohem.?

III. Utrum praedicti Sancti Patroni, in ecclesiis, quae Sanctum Patronum vel Titularem habeant, in oratione: *A cunctis*, exprimi omnes valeant aut debeant? Et quatenus affirmative ad alterutram partem dubii, petiit:

IV. Utrum recta sit intercalatio in Oratione *A cunctis*:..... beatis App. tuis Petro et Paulo atque beatis Cyrillo, Methodio, Vito, Wenceslao, Adalberto, Ioanne, Procopio, Ludmilla, atque beato N. et omnibus sanctis?...

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, acquisito voto Commissionis liturgicae omnibusque accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, si ritus semiduplex permittat.

Ad II. Servetur Ordo Litaniarum.

Ad III. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad IV. Provisum in resp. ad secundum, et nomen Sancti Patroni vel Titularis Ecclesiae ponatur post nomina Ss. Apostolorum Petri et Pauli.

Atque ita rescripsit die 2 Maii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici, *Secretarius.*

II.

Se i sacerdoti regolari, invece del piccolo cappuccio, possano usare la berretta nel recarsi a celebrare; e se il Vescovo debba lavarsi le mani anche dopo la messa.

Dubia — 15 Maii 1900 — I. Utrum Sacerdotes regulares, qui utuntur parvo capputio et pileo, possint uti birreto dum procedunt ad altare celebraturi, et in reditu ad sacristiam, praesertim si regula et consuetudo non obstent?

S. R. C., audito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Affirmative.*

II. Utrum Episcopo celebranti lotio manuum a Caeremoniali Episcoporum lib. I. cap. XI. n. 11, et cap. XXIX n. 10 praescripta ante et intra Missam facienda sit etiam post Missam?

S. R. C., exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: *Negative.*

Ex Congressu, die 15 Maii 1900.

Philippus Di Fava *Substitutus.*

III.

Della fer. II che segue la festa di S. Tommaso V. e M. quando questa cade nella Dom. fra l'ottava di Natale.

Parentin. et Polen. — 29 Maii 1900 — Sacerdos Calendarista dioece-

seos Parentin. et Polen. de consensu sui Rev. Episcopi sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit; nimirum: Si dies post Festum S. Thomae Ep. et Martyris fuerit feria secunda, dicendumne erit Officium cum Missa de Octava Nativitatis?

Et Sacra Congregatio respondit: Si festum S. Thomae Cantuariensis E. M. occurrerit in Dominica infra Nativitatem Domini, dies immediate sequens est iuxta Calendarium Ecclesiae universalis de Octava Nativitatis Domini. In fine autem Dominicae infra praefatam Nativitatem tam Breviarium quam Missale clare indicant quomodo sit celebrandum Officium et Missa de die infra Octavam Nativitatis, sive haec dies incidat in Sabbato, sive in feria secunda, ita ut omne dubium excludatur.

Atque ita rescripsit die 29 Maii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici *Secretarius.*

IV.

Circa la benedizione del fonte battesimale quando manchino sacerdoti — Circa la turificazione dell' altare, dei ministri e del coro — Circa il canto dell' Exultet *— Circa la concorrenza di due feste di 2. cl. nella nuova disciplina — Circa il segnarsi e l' inclinarsi dei ministri nella messa solenne ed il genuflettere nella lettura privata del* Passio *quando si sta cantando — Circa l' aspersione dell' acqua benedetta, la turificazione e la pace nel coro — Circa l' associazione del Vescovo da farsi dal Capitolo.*

Urgellen. — 29 Maii 1900 — Hodiernus magister caeremoniarum ecclesiae cathedralis Urgellensis et eiusdem dioecesis calendarii redactor, de sui E.mi ac R.mi D.ni Cardinalis Episcopi consensu, insequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi solvenda demississime proposuit; nimirum:

I. Iuxta Decretum in *Utinen.* (4005) d. d. 13 Ianuarii 1899 ad I et II, aqua baptismalis, Sabbato sancto et vigilia Pentecostes benedicenda est in Ecclesiis parochialibus et etiam in filialibus, quae sacrum fontem legitime habent; et haec benedictio fieri debet integra in singulis Ecclesiis. Hinc quaeritur: Quomodo se gerere debeat Parochus, qui, deficiente Clero, duas regit Paroecias, vel filialem habet cum fonte baptismali de iure et nullum invenit Sacerdotem cui praefatam benedictionem committat?

II. 1. Thurificatio SS.mi Sacramenti publice expositi, et Canonicorum, perficienda est duplici ictu in quolibet ductu, iuxta decreta *S. Marci*

(3110) d. d. 22 Martii 1869 ad XX, et *Minoricen.* (4048) d. d. 24 Novembris 1899, ad IX. Quaeritur ergo : Utrum idem observandum sit in thurificatione Crucis Altaris, sacrarum Imaginum, libri Evangeliorum ante cantum Evangelii in Missa solemni, Episcopi, Celebrantis, Ministrorum, Beneficiatorum, aliorumque de Choro et Altari, iis exceptis qui non singillatim incensantur ? 2. Perficine debent duplici ictu ductus iu thurificatione Altaris, et in solemni benedictione Candelarum, Cinerum et Palmarum ?

III. An *Exultet* in solemni functione Sabbati sancti canendum sit versus aquilonem, prout fit ad cantum Evangelii ; an vero cantari debet versus celebrantem ?

IV. E Collectione authentica Decretorum S. R. C. expunctum est Decretum in *Santanderien.* d. d. 26 Ianuarii 1793, in quo disponebatur, ad XVII, festum S. Laurentii maryris concurrens cum Ss. Iusti et Pastoris Mm. festo, dupl. 2. classis in Hispania, integras habere debere Vesperas cum commemoratione praedictorum martyrum. Unde quaeritur : an ita observandum sit, vel Vesperae in casu esse dimidiandas ?

V. 1. An Diaconus et Subdiaconus teneantur se Celebranti conformare quotiescumque hic se signat vel inclinat, dum aliquid cantat vel clara voce profert, aut *submissa* in Missa solemni iuxta Rubricam, quod, inquam, non ad *Secreta* pertinet ; nempe ad Confessionem, ad Introitum, ad *Gloria* et *Credo*, ad Epistolam et Graduale, ad Evangelium ad *Sanctus* et *Benedictus*, excepto quando Celebrans recitat *Confiteor Deo*, et etiam excepto Subdiacono patenam sustinente ad *Benedictus* ? 2. An Celebrans Missam solemnem in Dominica Palmarum dum legit verba : *In nomine Iesu omne genuflectatur etc.*, et : *Emisit spiritum* (ac similia in aliis Missis) debeat genuflectere ; an vero prosequi possit, quin genuflectat, donec praedicta verba a Subdiacono vel Diacono cantentur ?

VI. Utrum in Ecclesiis, in quibus servatur alternativa Chori respectu Canonicorum, sequi possit in aspersione aquae benedictae, thurificatione et pacis osculo, in Missa, norma quam tradunt Decreta in *Molinen.* (3059) d. d. 12 Sept. 1857 ad XXV, et S. Iacobi de Chile (3216) d. d. 20 Augusti 1870 ; vel potius servandum Decretum in *Ferentina* (973) d. d. 14 Novembris 1654 ? (1)

---

(1) Ecco il tenore de' citati Decreti :

3059. *In Molin.* : " XXV. Utrum in Missa et etiam in Vesperis, quando Hebdomadarius non sedit in coro, salutationes, thurificatio etc. debeant incipere ab ea parte, in qua sedet dignior ex praesentibus ; an ab ea parte, cui Hebdomada contingit et cui apposita est tabella Chori? — Resp. ad XXV : Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam. "

VII. An quoties Episcopus Missam pontificalem est celebraturus, Dignitates et Canonici teneantur, dicta *Prima* in Choro (vel *Sexta*, Feria V *in Coena Domini* et Feria VI *in Parasceve*) accedere ad aulam Episcopi et illum associare ad Ecclesiam cathedralem ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, omnibus rite perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. Posita vera necessitate deficientiae sacerdotis, super quo conscientia Parochi onerata maneat, idem Parochus de benedicta aqua ex principali paroecia asportet in aliam.

Ad II. Quoad primam partem quaestionum serventur Decreta ; quoad reliqua, et secundam quaestionem servetur consuetudo.

Ad III. *Affirmative* ad normam questionum nisi cantetur in ambone, et ad secundam quaestionem provisum in praecedenti.

Ad IV. *Negative* ad primam partem ; *affirmative* ad secundam.

Ad V. *Affirmative* ad primam questionem, et quoad secundam quaestionem *negative* ad primam partem ; *affirmative* ad alteram.

Ad VI. *Affirmative* ad alterutram partem, prouti fert consuetudo Ecclesiarum.

Ad VII. *Affirmative* iuxta Caeremoniale Episcoporum et Decreta.

Atque ita rescripsit, die 29 Maii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

V.

Se esposto il SS., possano dirsi orazioni o celebrarsi messe per defunti.

S. Jacobi de Benezuela — 16 Iunii 1900 — Hodiernus Archiepiscopus S. Iacobi de Benezuela sequentia dubia S. R. Congregationi exposuit, nimirum :

3216. *In S. Iacobi de Chile* : " An thurificatio, aspersio aquae benedictae, pacis osculum incipienda sint a latere dextro Chori, cum in eo latere non adsit dignior ; vel incipienda a latere sinistro si dignior tunc adsit in illo ? — Resp. : Standum esse prescripto Caeremonialis Episcoporum Lib. I, cap. XXIV ; incipiendo nempe a dignoribus. „

973. *In Ferentina* : " An thurificatio Chori sit semper inchoanda a parte dextera, et in qua manent seniores canonici, vel potius a parte tabellae Chori etiamsi in ea contingat existere iuniores canonici ? — Resp. : Thurificationem in Ecclesiis, in quibus servatur alternativa Chori respectu canonicorum, ab ea parte inchoandam, in qua Chori tabella appensa reperitur. „

N. d. R.

I. An in quotidiana expositione SS. Sacramenti, post orationem *Deus, qui nobis*, addi possit oratio pro defuncto vel defunctis in quorum levamen sacrum peractum sit vel preces recitatae?

II. An in eodem sacello expositionis quotidianae SS. Eucharistiae, quod duobus constat cappellis ex adverso positis cum transitu per medium, possint celebrari Missae de *Requiem* in altari ubi non extat expositio?

Et Sacra Rituum Congregatio die 13 Iunii 1900 rescripsit: *Negative* ad utrumque.

Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 16 Iunii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella S. R. C. *Pro-Praef.*

D. Panici, S. R. C. *Secret.*

VI.

Se la prima Dignità sia tenuta di sostituire il Vescovo nelle funzioni dei giorni più solenni, pur quando il Capitolo celebri in altra chiesa.

S. Severini — 17 Iulii 1900 — R.mus D.nus Aloisius Valeri Canonicus Theologus Cathedralis Ecclesiae S. Severini, Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit; nimirum:

Prima dignitas Capituli praefatae Ecclesiae Cathedralis, quae titulo Archidiaconi decoratur, diebus solemnioribus, Episcopo impedito vel absente, functiones quae ad hunc pertinent peragit et Missas Conventuales decantat ad normam Caeremonialis Episcoporum: attamen id facere hucusque recusavit die 19 Martii in Festo S. Ioseph Deiparae Virginis Sponsi, ea praesertim de causa quia idem Capitulum anno 1874 facultatem obtinuit in Ecclesiam S. Augustini ipsius Civitatis se transferendi, cum iisdem tantum conditionibus et oneribus quae in primaeva Ecclesia Cathedrali erant observanda. Hinc idem R.mus Orator, nomine etiam ceterorum canonicorum, de consensu sui R.mi Episcopi, sequentis dubii solutionem efflagitavit:

" An enunciata dignitas, in casu, absente vel impedito Episcopo, ad functiones et ad Missas supradictas teneatur etiam in festo primario S. Ioseph? „

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis, rescribendum censuit:

Affirmative, et servetur Caeremoniale Episcoporum necnon Decreta N. 3595 diei 19 Septembris 1883 et N. 3856 diei 9 Iulii 1895 (1).

Atque ita rescripsit. Die 17 Iulii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella *S. R. C. Pro-Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

VII.

Se debba farsi la comm. de' Ss. Apostoli ai secondi vesperi quando concorre la festa della commem. di S. Paolo — Se possano esporsi reliquie di Santi, esposto il SS. in altro altare — Se nella orat. A cunctis il nome del Fondatore deve precedere a quello del Titolare — Nella messa che per privilegio si celebra in giorno non proprio, se debba commemorarsi l' officio corrente.

Lauden.; seu Congr. Clericor. Regul. S. Pauli Barnabitarum — 17 Iul. 1900 — R. P. Aloisius Maria Sacconaghi e Congregatione Clericorum Regularium S. Pauli Barnabitarum, de consensu sui R.mi Procuratoris Generalis, sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna declaratione humillime exposuit, nimirum:

I. An in locis, ubi in festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ex Apostolico Indulto, fit commemoratio omnium Apostolorum in primis et secundis Vesperis ac in Laudibus, et etiam in Missa, huiusmodi Commemoratio facienda sit in praedictis secundis Vesperis, quando die sequenti celebratur festum Commemorationis S. Pauli Apostoli, ut in Ecclesia propria, sub ritu duplici primae classis?

II. An perdurante expositione Sanctissimi Sacramenti in altari maiori, possint in aliis altaribus exponi Reliquiae Sanctorum ac praesertim Sancti, cuius festum occurrit?

III. An in Oratione *A cunctis* nomen S. Antonii Zaccaria Fundatoris Congregationis et in Ecclesia Barnabitarum praemitti debeat alteri S. Francisci Assisiensis, ipsiusmet Ecclesiae Titularis, aut viceversa.

IV. Quando in aliqua Ecclesia agitur de Sancto die non propria nec assignata, et de eo, ob speciale privilegium a S. Sede obtentum, canitur et legitur Missa, ut in die festo, fieri ne debet Commemoratio Officii currentis?

---

(1) Il decreto cit. del 19 sett. 1883 n. 3595 prescrive che le feste della Immacolata Concezione e di S. Giuseppe siano aggiunte alle feste più solenni, nelle quali il Vescovo suol celebrare. — Il decreto poi del 9 luglio 1895, n. 3856 riguarda le funzioni episcopali e la sostituzione del Vescovo quando sia impedito od assente. Si vegga a pag. 111 di questo Vol. N. d. R.

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Segretario, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative*, omissis tamen benedictione et osculo riliquiae, quandiu SS.mum Sacramentum manet expositum.

Ad III. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad IV. Servetur Decretum Castri Maris N. 3833 ad II, d. d. 20 Iulii 1894, scilicet commemoratio Officii currentis omittatur in Missa solemni, fiat in lectis.

Atque ita rescripsit. Die 17 Iulii 1900.

Cai. Card. ALOISI-MASELLA *S. R. C. pro Praef.*
D. PANICI, *Secretarius.*

VIII.

Se possa esporsi il SS. un intero giorno in suffragio di defunti — Se il can., che sostituisce il Vescovo impedito, può celebrare messa letta invece della solenne nel giorno del Corpus Domini *— Se si può tenere eretto il trono col baldacchino per l' Abate dei Can. Regol.*

Fanen. — 17 Iul. 1900 — R. D. Guilelmus Betti Parochus S. Thomae Apost. et Caeremoniarum Magister Cathedralis Fanen. Reverendissimi etiam sui Fanensis Episcopi nomine et voto, Sacrae Rituum Congregationi sequentia pro opportuna declaratione humillime exposuit.

I. An liceat publice exponere Eucharistiae Sacramentum, quum non sit consuetudo, in forma Quadraginta horarum pro una tantum die in suffragium alicuius defuncti loco Officiorum de Requie?

II. In die festo Corporis Christi Episcopus celebrat Missam lectam ante solemnem Processionem. Impedito Episcopo potest Canonicus senior celebrare Missam lectam vel tenetur cantare?

III. Utrum Canonicorum Regularium familia, quae regitur auctoritate Abbatis Congregationis, possit in propria Ecclesia erigere et servare continuo Thronum cum Baldachino?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Quum non adsit consuetudo, *Negative.*

Ad II. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad III. *Negative* et serventur Decreta.

Atque ita rescripsit. Die 17 Iulii 1900.

Cai. Card. ALOISI-MASELLA *S. R. C. pro-Praef.*
D. PANICI, *Secretarius.*

LETTERA DEL S. PADRE LEONE XIII

PER L' OPERA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE (1).

Al Signor Cardinale Pietro Respighi Nostro Vicario Generale.

Signor Cardinale,

Già fin dagli esordii del Nostro Pontificato Noi dovemmo additare come uno dei danni più deplorevoli che il mutato ordine di cose portò a questa Capitale del mondo cattolico, l' attivo proselitismo dell' eresia ed il conseguente pericolo a cui veniva esposta la fede del Nostro popolo. E su tale proposito rivolgendoci al Nostro Cardinale Vicario (2), venimmo ripetutamente impartendo ai fedeli esortazioni, consigli ed avvertimenti, ponendoli in guardia contro i molteplici tentativi, che sètte di ogni genere, venute da estranee contrade, andavano qui facendo, sotto la tutela delle pubbliche leggi, per spargere nelle anime credenti il veleno della negazione e dell' errore.

Ma se da un lato siamo lieti di riconoscere, che la Nostra parola, avvalorata da cure non interrotte, non fu priva di buoni risultati; dall' altro siamo costretti di confessare, che, raddoppiata pei potenti aiuti che loro giungono dal di fuori, la pertinacia dei nemici della cattolica religione, il male lungi dal diminuire, andò aumentando, specialmente in questi ultimi tempi. Ci è quindi necessario, Signor Cardinale, di tornare su questo penoso ed importante argomento, che si connette tanto intimamente coi diritti e coi doveri del Nostro Apostolico Ministero e coll' amore tenero e paterno che portiamo alla nostra popolazione di Roma.

E' ormai noto ad ognuno per l' evidenza dei fatti, che il disegno concepito da sètte eretiche, emanazione multiforme del protestantesimo, è quello di piantare il vessillo della discordia e della ribellione religiosa nella Penisola, ma soprattutto in quest' alma Città, nella quale Dio stesso, con ammirabile disposizione di avvenimenti, fondò il centro di quella feconda e sublime unità, che fu l' oggetto della preghiera rivolta dal nostro Divin Salvatore al suo Padre celeste (Ioann. XVII

---

(1) Demmo a pag. 202 segg. di questo Volume un' ampia notizia dell' Opera della *Preservazione delle Fede*. Ora siamo lieti di aggiungere una bellissima lettera del S. Padre che maggiormente inculca quest'Opera interessantissima, che dovrebbe fiorire in tutti i luoghi, massime in quelli insidiati dagli eretici.

(2) Si allude alle Lettere Pontificie al Card. Vicario 21 giugno 1878 e 25 marzo 1879

11, 21.) e che i Papi conservarono gelosamente anche a prezzo della loro vita, e malgrado le opposizioni degli uomini e le vicende del tempo.

Dopo aver distrutto nelle rispettive loro patrie, con discordi ed opposti sistemi, antiche e venerate credenze, che formavano parte del sacro deposito della rivelazione; dopo avere infuso nelle anime dei loro seguaci l'alito glaciale del dubbio, della divisione e dell'incredulità; rovina immensa, che noi deploriamo e compassioniamo dal fondo del cuore, ravvisando in tutte quelle creature i figli dell'istesso Padre ed i redenti coll'istesso sangue; le sètte anzidette si sono introdotte in questa Vigna eletta del Signore allo scopo di continuarvi la loro opera distruggitrice e funesta. Nè potendo contare sulla forza della verità, esse traggono profitto per spegnere od almeno comprimere nelle anime la fede cattolica, dalla indifesa tenerezza degli anni, dalla insufficienza della coltura, dalle distrette dell'indigenza, dalla semplicità di molti, accessibile alle lusinghe, agli allettamenti, alle seduzioni.

Di fronte a questo fatto, Noi sentiamo, innanzi tutto, il bisogno di dichiarare pubblicamente, come già facemmo altra volta, quanto sia penosa la condizione fatta al Capo della Chiesa Cattolica, costretto a rimirare il libero e progressivo sviluppo dell'eresia in questa Città santa, dalla quale deve spandersi in tutto il mondo la luce della verità e dell'esempio, e che pure dovrebbe essere la sede rispettata del Vicario di Gesù Cristo. Come non bastasse a corrompere la mente ed il cuore del popolo il torrente di malsane dottrine e di depravazione, che irrompe giornalmente ed impunemente dai libri, dalle cattedre, dai teatri, dai giornali, doveva aggiungersi a tutte queste cause di pervertimento l'insidioso lavorio di uomini eretici, i quali in lotta fra loro, si trovano solamente d'accordo nel vilipendere il supremo Magistero pontificio, il Clero cattolico e i dommi della nostra santa religione, dei quali non comprendono il significato e molto meno l'augusta bellezza. Ond'è che i fedeli, i quali da tutte le regioni, anche più remote, affluiscono peregrinando in Roma per trovarvi conforto alla loro pietà ed alla loro fede, debbono rimanere profondamente rattristati nel vedere invaso questo suolo, bagnato dal sangue dei martiri, da sètte di ogni specie, intente unicamente a svellere dall'anima del popolo quella religione, che pur venne dichiarata religione dello stato, e che forma l'oggetto precipuo del loro amore e del loro culto.

Ella comprenderà facilmente, Signor Cardinale, quanto siffatto stato di cose sia doloroso al Nostro cuore e quanto vivo il Nostro desiderio di vedere adottati opportuni rimedii, che valgano, se non a togliere interamente il male, almeno a mitigarne la gravità e l'asprezza. Ed è perciò che Ci furono di non lieve conforto la fondazione di un'O-

pera egregia, a cui Noi stessi demmo ispirazione ed impulso, che si intitola dalla Preservazione della Fede, e più ancora i soddisfacenti risultati ch' essa ha incominciata ad ottenere mediante lo zelo infaticabile di quei che la dirigono e che ne fanno parte.

Noi vogliamo, Signor Cardinale, contando sulla Sua nota e solerte operosità, che quest' opera salutare, tanto adatta al presente bisogno, si sostenga, si rafforzi e si propaghi fino a costituire una difesa efficace e gagliarda contro l' indicato pericolo. Ad essa deve arrecare un valido e costante appoggio, in primo luogo il Clero parrocchiale di Roma, quel Clero laborioso, zelante e modesto, al quale incombe principalmente la cura e la responsabilità della salute delle anime; ad essa deve pure aggiungere vitalità, forza ed estensione il laicato cattolico di questa città, il quale è sempre pronto ad apportare il suo intelligente e caritatevole concorso ovunque lo richieda l' interesse della religione e il bene morale e materiale del prossimo.

A tutti poi sia cura di corroborare il carattere del popolo cattolico, ispirandogli nobili e santi propositi e prevenendo in pari tempo gl' incauti, che sotto le innocue apparenze di convitti per giovinetti, di educatorii per fanciulle, di scuola di lingue estere, di aumento di coltura, di sussidii a famiglie indigenti si cela il reo disegno di insinuare nelle menti e nei cuori le massime riprovate della eresia. Che tutti i fedeli sieno penetrati di questa verità, che nulla vi può essere di più grande e di più prezioso che il tesoro di quella fede, per la quale i loro padri affrontarono impavidi, non solo privazioni e miserie, ma spesso persecuzioni violenti e la stessa morte. E tale sentimento di fortezza non può essere che naturale e profondo nell' animo di questa Nostra popolazione, la quale ben sa, che la Chiesa cattolica non solo possiede note divine, che la distinguono come l' unica vera, l' unica che ha ricevuto le promesse di vita immortale; ma ha pure versato, in ogni tempo, beneficii incomparabili su Roma, sull' Italia e sul mondo domando la barbarie con la giustizia delle leggi e la mitezza dei costumi, estendendone come ben dice San Leone Magno (Serm. I. in Natali SS. Petri et Pauli), il dominio della pace cristiana molto al di là dei confini esplorati dalle aquile romane, salvando le lettere, le biblioteche, la coltura, i monumenti; ispirando ogni ordine di scienze e di arti; venendo in aiuto dei deboli, dei poveri, degli oppressi colla generosità degli affetti, e colla magnanimità del Sagrifizio e dell' eroismo.

Nutriamo pertanto fiducia che niuno dei romani, che sono i figli più privilegiati della Chiesa cattolica, vorrà mai, per qualsiasi umano interesse, separarsi da questa madre tenerissima, che dopo averlo partorito alla grazia, non ha cessato di circondarlo colle sue affet-

tuose sollecitudini: come siamo altresì persuasi che quei generosi cattolici, i quali fondarono e promossero l'opera mentovata della Preservazione della Fede, non si daranno nè tregua nè riposo finchè può pericolare la salute eterna anche di un'anima sola, mostrando così col fatto, che se i nemici della religione sono più potenti per copia di ricchezze, essi li vincono per l'ampiezza della carità.

Auspice intanto del divino favore per ben condurre la gravissima impresa, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, ai Promotori della pia Opera, e a quanti la favoriranno, l'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano li 19 Agosto 1900.

LEO PP. XIII.

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie

(Contin. — V. p. 254 — 264 di q. Vol.)

III.

Messa *(segue).*

Sommario — 1. Se i Signori della Missione possano usare il proprio calendario negli oratorii di Suore che non hanno il proprio — 2. Circa le preci dopo le messe di Natale, e se chi non sa cantare sia dispensato dalle messe con canto — 3. Circa l'uso di cantar le donne nelle messe solenni — 4. Se può conservarsi l'uso che il clero ed il popolo s'inginocchi all'*Incarnatus est* del *Credo* — 5. Il calendario diocesano s'intende come calendario di ciascuna chiesa — 6. Il Can. di cattedr. che celebra in chiesa di cui ha cura, deve usare il calend. di detta chiesa — 7. Anche l'off. dei Vesperi cantati dev'essere secondo il calendario della chiesa — 8. I sacerdoti soggetti agli Abati di Montecassino e di Nonantola possono nominarli nel canone — 9. Se le antif. *Ne reminiscaris* e *Trium puerorum* debbano duplicarsi quando è rito doppio — 10. Se la messa possa essere servita da una donna — 11. Quando il rito della chiesa in cui si celebra è semidoppio, la messa propria deve farsi non come votiva, ma come corrente — 12. La messa *pro defunctis* o votiva può soddisfarsi colla messa corrente quando il rito non lo permette — 13. Fa d'uopo seguire il calendario dell'Ordine in chiesa che ad esso appartiene; non già in chiesa affidata ad un membro particolare di quell'Ordine.

1. Nonnullis in locis Sacerdotes Congregationis Fratrum S. Vincentii a Paulo sacras functiones peragunt Missasque ut plurimum celebrant in Ora-

toriis piarum Sororum seu Religiosarum, quae proprium Calendarium, non habent.

Hinc quaeritur:

I. Utrum, in casu, Missae debeant esse conformes Calendario Congregationis Fratrum S. Vincentii a Paulo; an Calendario Dioecesano? Et quatenus Negative ad primam partem;

II. Orator (R.mus Dominus Alfridus Leclerc, Sacerdos et Praepositus generalis huius Congregationis) suppliciter effagitat privilegium, quo omnes Sacerdotes suae Congregationis in dictis Oratoriis Missam celebrare valeant, iuxta proprium Calendarium, ut ex identitate Missae cum Officio maior in celebrante pietas foveatur.

Resp. 17 Iulii 1896, in Parisien. n. 3927:

" Ad dubium „ Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

" Ad postulatum „ Negative. „

2. — I. An preces praescriptae post Missam lectam recitandae sint post secundam ex Missis Nativitatis Domini, quando eam immediate sequitur tertia Missa solemnis?

II. An Sacerdotes obligati ad canendam Missam (vel per se vel per alium) ob impotentiam vel imperitiam cantus praescripti in Missali Romano, conseri possint dispensati ab eo onere?

Resp. 11 Decembris 1896, in Agrigentina, ad 1 et 3, n. 3936:

Ad I. " Negative. „

Ad II. " Negative. „

3. An servari possit mos in aliquam Ecclesiam, etiam Cathedralem, invectus, ut mulieres ac puellae intra vel extra ambitum Chori canant in Missis solemnibus, praesertim diebus per annum solemnioribus?

Resp. 17 Septembris 1897, de Truxillo, n. 3961: " Invectam consuetudinem, utpote Apostolicis et Ecclesiasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum esse prudenter et quam primum eliminandam, cooperante capitulo seu Clero ipsius Ecclesiae, cura et auctoritate R.mi sui Ordinarii. „

4. Mos perantiquus praevaluit apud Clerum et fideles Dioeceseos Augustodunensis flectendi genua in Missa, dum cantantur in Symbolo verba: *Et homo factus est.* Hinc quaeritur: An eiusmodi consuetudo retineri possit?

Resp. 17 Septembris 1897, in Augustodunen. ad 1, n. 3965: " Consuetudo antiqua, de qua in casu, servari potest. „

5. An apud Anglos in Ecclesiis Cleri Secularis Calendarium Dioecesanum a Sacra Rituum Congregatione approbatum et singulis annis iussu Ordinarii editum, additis Festis Ss. Titularium, Dedicationis atque aliis (si quae fuerint) a Sancta Sede concessis censeatur Calendarium uniuscuiusque Ecclesiae, cui proinde quivis Celebrans in Sacro faciendo atque Sacerdotes Ecclesiae, etiam in Officio Divino recitando, re conformare debeant?

Resp. 4 Februarii 1898 in Neoporten. et Meneven., ad 1, n. 3979: " Affirmative. „

— Quid decernendum de Calendario illorum Districtuum (sive sint de iure

Cleri Secularis sive de iure Cleri Regularis ubi, Ecclesia nondum aedificata, populus ad Sacra adunetur in aedificiis, nonnisi transitorie ad cultum destinatis?

Resp. ibidem, ad 5: " Calendarium Dioecesanum adhibendum. "

6. Cum saepenumero eveniat (vi privilegii a Sancta Sede concessi) Canonicos Ecclesiae Cathedralis praepositos esse, cum cura animarum et onere residentiae, Ecclesiis dissitis nec a Cathedrali dependentibus; quaeritur utrum a Canonico Rectore huiusmodi Officium divinum sit persolvendum iuxta Calendarium Cathedralis: an potius iuxta Calendarium Ecclesiae, cui hac ratione et stabili modo, sive etiam vita perdurante, ipse fuerit adscriptus?

Resp. ibidem, ad 6: " Negative, ad primam partem: Affirmative, ad secundam. "

— An liberum sit Canonico Rectori, quamdiu hoc munere fungitur, statuere pro arbitrio Calendarium Cathedralis pro Calendario Ecclesiae et Districtus Missionarii, sive quasi Paroeciae, cui ut supra praeest, ne scilicet Missa ab Officio discrepet?

Resp. ibidem, ad 8: " Negative. "

7. Utrum Officium Vesperarum Dominicis, Festisque diebus publice decantari solitum, ordinandum sit iuxta Calendarium Ecclesiae, in qua persolvitur; an potius concordandum cum Officio privatim recitandum a Rectore Ecclesiae, partes, ut plurimum, Hebdomadarii agente?

Resp. ibidem, ad 9: " Affirmative, ad primam partem: Negative, ad secundam. "

8. An Sacerdotes utriusque Cleri, qui sunt sub iurisdictione Abbatis Montis Cassini, possint in Canone Missae nominare ipsum Abbatem, ut iam a longissimo tempore faciunt?

Respondendum, die 26 Aprilis 1898, censuit: " Affirmative, retentis verbis: *Antistite nostro*, etiam a Clero Regulari, et facto Verbo cum Sanctissimo. "

— An Sacerdotes Nonantulanae Abbatiae, Provinciae Ravennatensis, possint nominare Archiepiscopum Mutinensem in Canone Missae, ut hactenus fecerunt?

Rescribendum, die 26 Aprilis 1898, censuit: " Non esse inquietandos. "

9. Num Antiphonae *Ne reminiscaris* et *Trium puerorum* quae privatim a Sacerdote recitantur ante et post Missam, duplicandae sunt vel non, iuxta ritum Missae quam celebrat?

Resp. 27 Ianuarii 1899 in Marianopolitana, ad 2. n. 4011: " Ad libitum in casu, iuxta ritum Officii vel Missae. "

10. An in Conservatoriis puellarum Missae a Cappellano celebratae inservire possint, extra cancellos vel longius ab Altari, aliqua ex puellis vel Monialibus, quum non facile sit alium inservientem invenire?

Resp. 18 Martii 1899, in Alatrina, ad 6, n. 4015: " Affirmative, in casu: et ex necessitate. "

11. Quando Sacerdos recitans Officium de Festo aliquo, in quo occurrit

dies infra octavam et Festum simplex, de quibus sola commemoratio facta est, et celebrans in Ecclesia ubi Officium ritus duplici inferioris agatur, velit recitare Missam de die infra octavam vel de Sancto simplici, istane Missa Votiva seu more votivo dicenda erit; vel potius festiva et ut in Festo celebranda?

Resp. 24 Aprilis 1399, in Plurium Dioeceseum, n. 4020: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

12. Sacerdos, cui erogatur eleemosyna ad celebrandam Missam pro uno vel pluribus defunctis, aut votivam in honorem alicuius Mysterii, Beatae Mariae Virginis, vel Sancti; satisfacitne obligationi suae Missam faciendo Officio conformem, cum aliunde petitam Missam ritus diei non permittat, dummodo applicet iuxta intentionem dantis eleemosynam?

Resp. 13 Iunii 1899, in Plurium Dioecesium, ad 4, n. 4031: " Affirmative; sed consultius est, ut quantum fieri possit, intentioni eleemosynam erogantis satisfiat per Missam vel de Requie, vel votivam. „

13. — I. In Ecclesiis alicui Religiosae Familiae concreditis, Sacerdotes exteri in illis celebrantes tenenturne sequi Calendarium eiusque Familiae proprium, si habeatur?

II. Num idem sit dicendum de Ecclesiis, quae non Religiosae Familiae, sed tantum alicui personae privatae, etsi ad eamdem Familiam pertinenti, commissae sunt?

Resp. 15 Decembris 1899, in Urbis, ad 2 et 3, n. 4051: Ad I. Affirmative — Ad II. Negative. „

IV.

Messe Cantate.

Sommario — 1. Di una consuetud. di cantare due messe nelle Domeniche — 2. Di una consuetud. di aggiungere alle litanie dei Santi i Patroni della diocesi e del luogo — 3. Se può cantarsi la messa in modo semi-tonato — 4. Può tollerarsi la consuetud. che nella messa cantata l' accolito non porti la cotta? — 5. Se le messe conventuali lette possano considerarsi come cantate in riguardo alle collette, alle preci, al numero dei cori — 6. Se l'aspersione dell' acqua nelle Domeniche possa farsi senza pianeta — 7. Se per immen. consuetud. possa farsi dal diacono — 8. Se la si debba sospendere al canto del *Gloria Patri* — 9. Si sana la omissione della messa della feria in quares. quando si è celebrata la messa votiva, a favore di una diocesi — 10. Circa l' indulto di cantare una sola messa — 11. Se nella messa solenne, oltre le candele poste in alto, se ne richiedano pure due sulla mensa — 11 (*bis*). Circa la confessione e la pace, quando interviene il magistrato — 12. Se valga la consuetud. che in coro non si recitano *Kyrie*, *Gloria* etc. — 13. Se impedito l' anniv. della Consacraz. del Vescovo, possa trasferirsi — 14. Se debba questo celebrarsi fuori la chiesa cattedrale — 15. Se un chierico possa far da suddiacono nella messa solenne — 16. Se il clero minore possa non genuflettere all' *Incarnatus* del *Credo* — 17. Se i

ministri sacri canonici debbano aiutare il celebrante a vestirsi—18. Le cose da cantare nella messa debbono modularsi giusta le note del messale—19. Se i canonici presbiteri siano tenuti di assistere da ministri ad una Dignità che fa le veci del Vescovo — 20. Se la messa di legato possa cantarsi dopo Terza — 21. Quali siano più messe proibite di cantarsi nella stessa chiesa — 22. Se la messa del Patrono da trasferire possa cantarsi quando il giorno proprio cade in Dom. di passione, *in Albis*, e della SS. Trinità — 23. Se può sonarsi l' organo al canto del *Praefatio* e del *Pater noster* — 24. Circa il prete assistente nella messa — 25. Se cantando la messa senza ministri possa il celebrante leggere senza canto il *Passio* e cantare solo ciò che segue al *Munda cor meum* — 26. Se i capitolari non canonici son tenuti di genuflettere all' altare del coro senza SS. ? — 27. Se il cereo pasquale debba ardere al canto della messa nella vigilia di Pentecoste—28. Se l' aspersione dell' acqua benedetta deve farsi nelle Collegiate ; se può farsi nelle altre chiese.

1. In Metropolitana Florentina ceterisque Ecclesiis Collegiatis eiusdem Archidioeceseos Florentinae consuetudo ab immemorabili tempore viget, in Dominicis post Epiphaniam et Pentecosten usque ad Adventum, quando Festum alicuius Sancti occurrit sub ritu duplici, duas Missas canendi, alteram de Officio Occurrente absque commemoratione Dominicae, alteram de eadem Dominica cum secunda et tertia Oratione iuxta praescriptum in Missali Romano.

Quum nihil in Rubricis Generalibus inveniatur quoad secundam eiusmodi Missam in Cathedralibus et Collegiatis Ecclesiis decantandam, quaeritur :

I. An exposita consuetudo retineri possit ac debeat? et quatenus affirmative.

II. Num color hucusque adhibitus sacrorum paramentorum nempe viridis in Dominicis a Nativitate D. N. I. C. usque ad Septuagesimam et a Dominica III post Pentecosten usque ad Dominicam primam Sacri adventus, color albus vero a Dominica secunda post Pascha usque ad Pentecosten, retineri possit?

III. Quaenam Orationes dicendae sint praecipue in Dominicis infra octavam alicuius festi incidentibus?

Resp. 12 Februarii 1888, in Florentina, n. 3688 :

Ad I. " Affirmative. „

Ad II. " Servari posse in casu praxim vigentem, exceptis Dominicis infra octavas in quibus servandus idem color octavae. „

Ad III. " Orationes dicendae prout in Missali praecipiuntur pro minoribus Dominicis. „

— Per Decretum diei 2 Maii 1867 praeceptum in Festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, ita suppressum est in Hispania ut de eo Missa solemnis cantari debeat Dominica infra octavam. Quia vero in Urgellensis Dioeceseos Ecclesiis Festum colitur uti ante enunciatum Decretum, petitur ut praefata Missa solemnis Dominica infra Octavam omitti possit.

Resp. ibidem, ad 2 : " Standum Decretis. „

2. Utrum in Litaniis Sanctorum, quae extraordinariis de causis cantantur in publicis supplicationibus, invocari queant Patroni Dioeceseos et Civitatis

Urgellensis, Ss. Hermengarda et Odo, prouti consuevit ab immemorabili tempore?

Resp. 22 Februarii 1888, in Urgellen, ad 1, n. 3689: " Affirmative; in casu. „

3. Utrum tolerari possit usus Missam cantandi modo quasi psalmodico, seu semi-tonato?

Resp. 7 Decembris 1888, in Ordinis Minorum Cappuccinorum S. Francisci, ad 5, n. 3697: " Retineri posse. „

4. Utrum tolerari possit consuetudo, aliquibus in locis vigens, quod scilicet in Missa Conventuali Acolythus, seu minister, cotta non sit indutus?

Resp. ibidem, ad 6: " Negative. „

5. Utrum Missae Conventuales sine cantu considerari possint veluti solemnes, sive quoad Collectas, sive quoad Preces in fine Missae ex mandato SS.mi Domini Nostri Leonis P.P. XIII recitandas, sive quoad numerum cereorum in Altare accensorum?

Resp. ibidem, ad 7: " Affirmative. „

6. Utrum diebus Dominicis Sacerdos, Conventualem Missam celebraturus, possit ad Altare accedere absque Casula seu Planeta ad aspersionem faciendam, assumpta postea Planeta in cornu Epistolae?

Resp. ibidem, ad 3: " Affirmative, si desit pluviale; et completa aspersione, vertat se ad cornu Epistolae, ibique sumat Manipulum et Casulam pro Missa celebranda. „

7. Utrum immemorabilis mos a Dioecesana (Sancti Jacobi de Chile) Synodo recognitus, quodque magis est, iussus, nempe aspersionis faciendae non a Celebrante sed a Diacono in Missa (diebus in quibus celebret Missam Conventualem Antistes) ministraturo retineri possit?

Resp. 14 Decembris 1889, in Sancti Jacobi de Chile, n. 3718: " Servetur Caeremoniale. „

8. Consuetudo aspersionem paulisper interrumpendi, dum aspergitur Chorus die Dominica, ad intonationem ℣. *Gloria Patri*, potestne sustineri?

Resp. 24 Januarii 1890 in Pacen. ad 3, n. 3722: " Affirmative. „

9. Per integrum annum 1884 Capitulum Cathedralis Ecclesiae Pacen. quum Officia votiva adoptasset (indulta universae Ecclesiae die 5 Iulii 1883) unicam Missam Conventualem celebravit, Officio votivo respondentem, quando in Quadragesima et extra non fiebat Officium de Festo alicuius Sancti proprio vel traslato. Quum vero id bona fide factum fuerit, eo quod censeretur recte obligationi suae ita satisfieri post adoptionem praefatorum Officiorum; hinc humillime petitur condonatio.

Resp. ibidem, ad 4: " Supplicandum SS.mo pro gratia sanationis quoad praeteritum. „

Facta autem per Secretarium Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione de contentis in hoc dubio, Sanctitas Sua expetita sanationem benigne impertita est quoad praeteritum. Die 21 Februarii anno eodem.

10. Ex Apostolico indulto Canonici Ecclesiae Cathedralis Baionen. unam tantum Missam celebrare possunt etiam diebus quibus duae vel plures Missae ex Rubricis cantandae forent a Capitulo. Inde quaeritur:

I. An praedicta facultas valeat pro diebus quibus, recurrente anniversario, cantanda est Missa pro Defunctis, quando praesentibus distribuitur aliqua pecuniae summa ad hoc a fundatoribus legata?

II. An valeat eadem facultas, quando aliqua Missa solemnis cantatur more votivo, v. g. in Expositione et adoratione SS.mi Sacramenti?

Et quatenus Negative, R.mus Episcopus Baionen. ab Apostolica Sede benignam dispensationem exoravit pro Capitulo Baionensi.

Resp. 15 Novembris 1890, in Baionen. n. 3738, utrique dubio ac petitioni: " Negative. „

11. An tempore Missae solemnis vel cantatae, praeter cereos super candelabra positos in superiori gradu Altaris (vulgo *scaffale*), requirantur etiam duae candelae accensae super mensam?

Resp. 5 Decembris 1891, in Lucana, ad 1, n. 3759: " Negative. „

11 (*bis*). Num interveniente Magistratu solemniori Missae, Celebrans pluviali indutus licite cum illo Confessionem faciat eidemque Pax cum instrumento deferatur a Clerico superpelliceo induto?

Resp. 12 Iulii 1892 in Romana resolutionis dubiorum, ad 9, n. 3780: " Quoad Confessionem, Negative: quoad pluviale, pariter Negative: et Celebrans induat Casulam, iuxta Rubricam Missalis. Instrumentum autem Pacis deferatur ab eodem Ministro, qui illam per osculum defert, Dignitatibus et Canonicis ceterisque Choro interessentibus, iuxta Rubricam Caeremonialis Episcoporum Lib. I, Cap. XXIV, § 7. „

12. A pluribus annis in Cathedrali Ecclesia Dianen. invecta est consuetudo, qua Canonici et Mansionarii Choro addicti in Missis Conventualibus, imo et in Pontificalibus, neque canunt, neque submissa voce recitant *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus* et *Agnus*; sed haec omnia peragi sinunt ab uno laico, qui Organum pulsat.

Quaeritur an haec consuetudo sustineri possit, vel potius eliminanda sit velut abusus?

Resp. 22 Iulii 1892, in Dianen., n. 3786: " Standum esse in omnibus Caeremoniali Episcoporum. „

13. Si anniversarium consecrationis Episcopi dioecesani quotannis impediatur Festo duplici primae classis, quaeritur: An Missam et Commemorationem dicti anniversarii, tali in casu, anticipare vel transferre liceat, quia secus semper et quotannis ommitterentur?

Resp. 30 Augusti 1892, in Strigonien. ad 2, n. 3792: " Transferantur in primam sequentem diem non impeditam. „

14. Missa solemnis vel cantata de anniversario electionis seu creationis Summi Pontificis regnantis, vel consecrationis Episcopi dioecesani, debetne etiam extra Ecclesiam Cathedralem et Collegiatam celebrari, praesertim supposito quod plures ibidem celebrentur Missae?

Resp. ibidem, ad 3: " Negative. „

15. Num qui Subdiaconatus Ordinem nondum recepit, Subdiaconi munere fungi valeat in Missa solemni?

Resp. 17 Iulii 1894, in dubiorum resolutione, ad 7, n. 3832: " Affirmative; dummodo Clericali saltem tonsura sit initiatus, Manipulum non ferat et vera urgeat necessitas. „

16. In Choro Cathedralis Basilicae Veliternae diebus Festi adsunt, praeter Canonicos, Beneficiati et Ven. Seminarii alumni. In Missa solemni ad *Credo*, omnes Symbolum recitant cum celebrante; similque ad verba *Et incarnatus est*, genuflectunt. Absoluta recitatione, omnes sedent. Cum deinde cantatur praedictus versiculus *Et incarnatus est*, Beneficiati et Seminarii Alumni sedentes non faciunt ad eadem verba alteram genuflexionem. Quaeritur: An servari possit huiusmodi praxis non genuflectendi prout in casu?

Resp. 15 Iunii 1895 in Veliternen. n. 3860: " Affirmative iuxta Decretum in Maioricen. 13 Februarii, ad secundum; et praxim Basilicarum Urbis. „

17. Num Canonici, qui in Missa solemni Diaconi et Subdiaconi munere funguntur, adiuvare debeant Celebrantem, dum sacras vestes induit?

Resp. 9 Iulii 1895, ad 1, n. 3866: " Affirmative; nisi contraria vigeat consuetudo. „

18. Utrum intonationes Hymni angelici ac Symboli, necnon singulae modulationes a Celebrante in Missa cantata exequendae, videlicet Orationum, Praefationis, Orationis Dominicae etc. cum relativis responsionibus ad Chorum pertinentibus, ex praecepto servari debeant prout iacent in Missali; an mutari potius valeant iuxta consuetudinem quarundam Ecclesiarum?

Resp. 14 Martii 1896, in Romana, n. 3891: " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam; et quamcumque contrariam consuetudinem esse eliminandam, iuxta Decretum in una De Guadalaxara diei 21 Aprilis 1873. „

19. An in Cathedralis Ecclesiae Capitulo, ubi, ex tabulis erectionis, praebendae omnes sunt presbyterales, Canonici teneantur ad munus Diaconi et Subdiaconi in solemnioribus Festis Dominicae Nativitatis, Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, Ss. Apostolorum Petri et Pauli et Assumptionis B. M. V.; si, Episcopo impedito ad Missam pontificalem peragendam, Missa ab aliqua Dignitate solemniter decantetur?

Resp. 14 Martii 1896, in Dianen. n. 3893: " Negative; iuxta Decretum in una Angelopolitana, in responsione ad dub. II. et III, diei 17 Augusti 1894. „

20. Missa ex legato aut Votiva de Beata Virgine potestne, uti Conventualis, cantari post Tertiam? vel Missa ex legato cani debet post Primam altera Votiva post Nonam, iuxta Rubricas?

Resp. 5 Iunii 1896, in Cusentina, ad 3, n 3914: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam; et serventur Rubricae. „

21. Plures Missae de eodem Sancto vel Mysterio in eadem Ecclesia prohibitae, illae sunt quae, praeter Conventualem nunquam in Collegialibus Ecclesiis omittendam, in officiatura chorali concinuntur, vel aliquam cum

eadem relationem dicunt. Quapropter praefatae Missae sive ad petitionem viventium, sive ex fundatione, dummodo ante vel post absolutum chorale Officium, ac sine ulla cum eo relatione concinantur, non sunt vetitae. „

Decretum, 30 Iunii 1896, n. 3921.

22. Iuxta Rubricas et Decreta Missa Votiva solemnis de Patrono transferendo infra octavam Paschae et Pentecostes, praeter Feriam II et III, celebrari potest, non omissa Conventuali aut Parochiali Missa de die, ubi eam celebrandi adsit obligatio. Hinc quaeritur num talis Missa Votiva solemnis de Patrono transferendo decantari valeat in Dominicis Passionis, in albis et SS.mae Trinitatis?

Resp. 3 Iulii 1896, in Strigonien. ad 5, n. 3924: " Negative. „

23. An in cantu Praefationis et Orationis Dominicalis, quoties Missae decantantur, Organa pulsari queant?

Resp. 27 Januarii 1899, n. 4009: " Obstat Caeremoniale Episcoporum Lib. I, Cap. 28, § 9, quod servandum est. „

24. — I. Utrum in Missis non pontificalibus ministrari debeant ampullae a Subdiacono, sive Canonico, sive Beneficiato, licet adsit Presbyter assistens?

II. (1.°) Quo ordine procedere debeant Celebrans, Presbyter assistens et Ministri, dum e Sacristia ad altare pergunt et viceversa?

(2.°) Utrum initio Missae Presbyter assistens se collocare debeat ad dexteram Diaconi stantis a dextris Celebrantis?

III. An servari possit immemorabilis consuetudo, vi cuius Presbyter assistens infra cantum Hymni Angelici et *Credo* sedet ad sinistram Subdiaconi?

IV. An stante immemorabili consuetudine, possit Presbyter assistens se transferri una cum Celebrante ad cornu Epistolae, ibique stare a sinistris ipsius Celebrantis versus Diaconum, dum hic Evangelium cantat?

V. Utrum dum Diaconus ad credentiam accedit ut bursam cum corporali ad Altare deferat, surgente Subdiacono, ut moris est, etiam teneatur assurgere Presbyter assistens, donec ipse Diaconus ad scannum redierit?

VI. (1.°) Utrum Presbyter assistens incensari debeat ante Subdiaconum, sive hic sit Canonicus, sive non?

(2.°) An pacem recipere debeat a Subdiacono, postquam hic eam dederit Clero in Choro?

(3.°) An Subdiaconus, praesente Episcopo in Throno cum pluviali et mitra, vel cappa magna, dare debeat pacem prius Diacono, sit necne Canonicus, et postea Presbytero assistenti?

Resp. 15 Aprilis 1899, in Urgellen. ad 1, 2, 3, 4, 5 et 6, n. 4018:

Ad I. " Affirmative. „

Ad II. " Quoad primam partem, semper procedant, in casu, unus post alium; et Presbyter assistens incedat ad sinistram Celebrantis. Quoad secundam partem, praedictus Presbyter assistat ad dexteram Celebrantis. „

Ad III. " Affirmative; sed in scabello separato. „

Ad IV. " Affirmative. „

Ad V. " Negative. „

Ad VI. " Quoad primum, Affirmative. Quoad secundum, Negative; sed a

Celebrante et ipse dabit Diacono; et Presbyter assistens Celebranti recipiat pacem a Presbytero assistente Episcopo. Quoad tertium servetur Caeremoniale Episcoporum. „

25. Celebranti Missam cantatam sine Ministris licetne Passionem legere ad *Munda cor meum;* partemque aliam, quae sequitur, canere in tono Evangelii? An potius totam Passionem tenetur canere eodem modo?

Resp. 13 Iunii 1899, in Plurium Dioecesium, ad 2, n. 4031: " Affirmative, ad primam partem, si aliter fieri nequeat; Negative, ad secundam. „

26. An omnes ad medium Chori accedentes et recedentes unico genu flectere teneantur, Canonicis exceptis, quum non sit in Altari maiori SS.mum Sacramentum reconditum?

Resp. 24 Novembris 1899, in Minoricen. ad 4, n. 4048: " Affirmative. „

27. Cereus paschalis debetne ardere, dum cantatur Missa in Vigilia Pentecostes?

Resp. ibidem, ad 10: " Negative; et servetur specialis rubrica Missalis. „

28. Utrum in Ecclesiis Collegialibus aspersio aquae benedictae de praecepto sit praemittenda Missae Conventuali quae canitur in Dominicis, sive cum Diacono et Subdiacono, sive absque Ministris? Et utrum in Ecclesiis non Collegialibus eadem aspersio praefatis diebus fieri saltem possit?

Resp. 12 Decembris 1899, in Urbis, ad 1, n. 4051: " Affirmative, ad utramque partem. „

DOCUMENTI

PER L'ANNO SANTO MCM.

(Cont. — V. p. 264 — 265 di q. Vol.).

XXI.

La S. Penitenzieria dichiara che non sono sospese nell' Anno Santo le indulg. della Basilica di Loreto.

Ad preces Episcopi Lauretani, S. Poenitentiaria, die 20 mensis decembris 1899, accepta potestate a S. D. N. Leone XIII, indulsit ut indulgentiae, quibus Basilica Lauretana ditata est, firmae remanerent ad formam concessionis datae die 23 mensis iulii anni 1824.

Forma autem concessionis istius pro iubilaeo anni 1825 haec est: " Concedimus ut omnes Indulgentiae, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, visitantibus Almam Domum Lauretanam, a quibusque Romanis Pontificibus ac ab Apostolica Sede quomodocumque

concessae, anno iubilaei durante, valeant suumque sortiantur effectum, ac ipsis christifidelibus suffragentur in omnibus ac per omnia, perinde ac si suspensio (Indulgentiarum) a nobis specialiter vel generaliter non emanasset. „

XXII.

La S. Penitenzieria dichiara che non sono sospese nell' Anno Santo le indulg. e le facoltà pei luoghi di Terra Santa.

Reverendissimo Padre,

La S. V. R.ma con ufficio del suo Procuratore Generale in data del 14 febbraio scorso riferiva a questa S. Congregazione di Propaganda alcuni dubbi proposti dal Padre Custode di Terra Santa circa la sospensione delle Indulgenze e delle facoltà durante l' anno del Giubileo. Ora la S. Penitenzieria, cui furono deferiti i suddetti dubbi, ha risposto come appresso:

" Quoad 1.m. — Stante Bulla Pii IV. *Divina disponente clementia* diei " 17 Iulii 1561, Indulgentias Terrae Sanctae ibidem concessas hoc " anno quoque Iubilaei ratas firmasque manere.

" Quoad 2m.—De speciali et expressa Apostolica auctoritate benigne " indulget ut facultates a Sacra Poenitentiaria Confessariis concessae, " firmae et ratae hoc anno maneant favore omnium peregrinorum " in Locis Sanctis. „

Il sottoscritto Segretario di Propaganda, mentre si dà premura di comunicare a V. P. R.ma tale risposta della S. Penitenzieria affinchè voglia compiacersi significarla al R.mo P. Custode di Terra Santa, approfitta di quest' incontro per raffermarsi ossequiosamente

Roma 2 Aprile 1900.

Dev.mo Servo
Luigi Veccia, *Segretario.*

XXIII.

Il Vicario di S. S. dichiara esenti dal coro quei beneficiati di Roma, che sono intenti a confessare i pellegrini.

Ex Audientia SS.mi, die 3 augusti 1900.

Il Santo Padre, accogliendo benignamente una istanza, presentatagli a nome del R.mo Direttore del *Comitato per l' assistenza spirituale dei*

pellegrinaggi, si è degnato dispensare dall' ufficiatura corale, *pro diebus et horis*, quei Canonici o Beneficiati delle Chiese di Roma i quali, approvati pel ministero della Confessione, sotto la guida del predetto Direttore si prestano ad ascoltare le confessioni dei pellegrini durante l' Anno Santo, in qualsiasi Chiesa di questa dominante. — S. Card. Vannutelli. „

Assecondando le intenzioni avute dal S. Padre nell' accordare tale indulto, esortiamo tutti i zelanti sacerdoti, non impediti da altre necessarie occupazioni, a volere unirsi a quei generosi che si affaticano a che l' Anno Santo produca ubertosi frutti di virtù nei pellegrini, i quali, forse più numerosi che per i mesi decorsi, si recheranno fra noi a lucrare il Giubileo.

Roma, dal Vicariato, 28 agosto 1900.

P. Card. *Vicario*
Pietro Can. Checchi, *Segretario.*

CONSULTAZIONI.

VII.

Se un canonico, trasferito altrove, ha diritto ad una prestazione maturata, ma non esatta, nel tempo del suo canonicato.

Fu venduta all' asta pubblica una casa, gravata di un canone a favore del Capitolo di E. Il laudemio però, spettante al Capitolo, non ancora è stato pagato, a causa di alcuni impedimenti di procedura. In questo mentre è avvenuto che il sesto canonico presente alla vendita è stato trasferito in altro capitolo, ed ora trovasi presente il successore.

Si chiede:

A chi spetta la quota di laudemio dovuta al sesto canonico, al predecessore o al successore?

Si noti che nel Capitolo di E. vi ha consuetudine che, in caso di morte, i frutti maturati e non esatti dal canonico defunto si debbano agli eredi. Pei canonici trasferiti non v' ha nessuna consuetudine.

Il laudemio è un diritto che si paga al padrone diretto del fondo da chi lo acquista, in ricognizione del suo dominio. Il padrone legittimo adunque, che si trova in possesso del stesso dominio, ha diritto a quella prestazione. E vi ha diritto dal punto in cui si compie l' acquisto; giacchè dal punto che il fondo passa da un utilista ad un altro sorge

il diritto nel padrone diretto di avere quella prestazione, e l'obbligo nel compratore di pagarla.

Nel caso adunque il canonico predecessore, che nell'atto dello acquisto trovavasi a rappresentare il dominio diretto del fondo, acquistò il diritto al laudemio. Il quale diritto non gli si può negare dal perchè il laudemio, a causa di alcuni impedimenti di procedura, non è stato pagato. Questi impedimenti non distruggono il diritto di già acquisito, nè sono di ostacolo perchè il detto canonico possa farlo valere.

Messo pure che la somma del laudemio non fu subito determinata nella quantità, è nondimeno determinata la persona che vi ha diritto: o grossa o piccola che quella sia, devesi tutta alla persona che nell'atto della vendita era investita del dominio diretto.

Il canonico successore non rappresenta, nè può più rappresentare il dominio in quell'atto: la vendita fu già compiuta, ed ora il fondo si gode pacificamente dal nuovo possessore o utilista. Il passaggio del fondo non si è effettuato durante la gestione del canonico successore: a lui perciò niente si deve.

Ma i frutti già maturi che spettano al predecessore, quando questi non li abbia esatti prima del trasferimento, gli sono ancor dovuti?

Occorre qui di esaminare la celebre Costituz. di Giulio III *Cum sicut* del 26 giugno 1550, confermata dall'altra *Aeternus rerum conditor* di Urbano VIII, nella quale, inerendosi anche ad altre antiche disposizioni, espressamente si stabilisce che i frutti dei beneficii, e qualunque altra prestazione dovuta ai beneficiati e non esatti prima della morte, non passano ai loro eredi, ma spettano ai successori nei beneficii medesimi.

Ecco le parole di Giulio III: " Declaramus nostrae intentionis nunquam fuisse, nec esse quod quivis quorumcumque beneficiatorum... etiam in Romana Curia aut districtu pro tempore decedentium, sive ex testamento per ipsos beneficiatos, etiam vigore facultatum quarumcumque eis in specie vel in genere... sive ab intestato, haeredes fructus ac pecunias et res alias, per ipsos sic defunctos beneficiatos... ante eorum obitum non exactos, etiamsi pro tempore ante obitum huiusmodi decurso debeantur ac eorum solutionis dies beneficiatis et Cardinalibus viventibus advenerit, ac per ipsos beneficiatos et Cardinales non steterit quo minus illos exegerint, quinimmo omnem pro illorum exactione necessariam diligentiam, etiam iudicialiter agendo, fecerint, quoquomodo exigere, aut etiam sponte oblatos percipere. „

Ma, prescindendo che la presente giurisprudenza canonica tende ad allontanarsi da tal disposto, come può vedersi da ciò che fu discusso e risolto presso la S. C. del Concilio nella causa *Signina Constitutionum Capitularium* del 26 gennaro 1829 e nell'altra *Divisionis et restitutionis*

fructuum del dì 28 gennaro 1882 (v. Acta S. Sedis, Vol. XIV, p. 556) (1), le dette Costituzioni parlano di beneficiati morti e di eredi, non già di beneficiati trasferiti altrove e di successori nei loro beneficii.

Altro invero è abbandonare un beneficio per morte; altro lasciarlo per trasferimento. I sacri canoni sono severissimi nel negare ai beneficiati la facoltà di testare dei frutti del beneficio, affinchè le sostanze della Chiesa, destinate al sostentamento dei sacri ministri e dei poveri, non passino in mani estranee (C. *Cum in officiis*, 7, *de Testam*; c. *Ad haec*, 8, *eiusd. tit.*: c. *Quia nos*, 9, *eiusd. tit.* etc.). Non così però quando un beneficiato è trasferito ad altra Chiesa. In tal caso le rendite ecclesiastiche non vanno in mani profane, e possono assai bene essere destinate al sacro loro scopo.

Vuolsi poi considerare che le leggi, le quali restringono il diritto comune ovvero la libertà, come odiose, devono strettamente interpretarsi, e non possono estendersi da caso a caso. Perciò Se Giulio III ed Urbano VIII parlano solo di beneficiati che vengano a morte, le costoro disposizioni non devono estendersi anche ai beneficiati che sono altrove trasferiti.

Così hanno interpretato le dette Costituzioni gravissimi Autori. Gio. Carlo Antonelli (*De Regim. Eccles. Episc.* lib. 3, cap. 10 n. 2), parlando della cit. Costit. di Giulio III dice: " Constitutio illa Iulii III non procedit nisi in beneficiato defuncto, hoc est naturaliter mortuo, cum loquatur de fructibus beneficiorum tempore obitus beneficiatorum: atque ideo non habet, v. g. locum inter resignantem et resignatarium, eo quod constitutiones iuris communis correctoriae, non sint extra casum de quo loquuntur extendendae. „ Così pure Gio. Vincenzo Hondedeo Consil. Vol. 2, 85, n. 35 et seqq. E molti gravissimi Autori perciò conchiudono che i frutti pendenti e non esatti nel tempo della traslazione di un Vescovo (o di qualsivoglia altro beneficiato) appartengano al Vescovo trasferito. Si ascolti il Reiffenstuel che cita molti DD. (L. I, Tit. VII, n. 55): " Quod fructus etiam pendentes, propter spiritualia ministeria Ecclesiae exhibita, pertineant pro rata temporis ad Episcopum, quo transfertur ad aliam Ecclesiam, tradit in simili Covarruvias lib. 1 *variar. resol.* cap. 15, n. 12; Flamin. Parisius. *lib.* 1 *de Resign. Beneficior.* cap. 6 n. 79 et 80; Nicol. Garcias *part.* 2 *de Benef.* cap. 1, n. 69 seqq. allegans alios, et novissime Card. de Luca Discurs. 84 *de Beneficiis*, n. 4. „

Da tutto ciò dovremmo dedurre che nel nostro caso la quota del laudemio spettante al sesto canonico nel Capitolo di E. si debba tutta al predecessore, non al successore.

---

(1) Vedi ciò che dicemmo di tale giurisp. nel *Monit. Eccl.* Vol. XI, p. 514.

Però fa d'uopo anche riflettere che la prefata sentenza, la quale sembra a noi più ragionevole, è impugnata da altri non meno gravi DD.

Questi fondano la loro opinione dal considerare il beneficiato come un usufruttuario, il quale fino a che tiene in possesso il beneficio ha l'*uso* dei *frutti*: appena morto o trasferito, gli cessa ogni diritto sui frutti medesimi. Così nella legge *Si usufructarius § quibus ususfructus amittitur et § is vero. Inst. de rerum divisione*, dove sta detto: " Is vero, ad quem ususfructus fundi pertinet, non aliter dominus fructuum afficitur, quam si ipse eos perceperit. Et ideo si maturis fructibus nondum tamen perceptis decesserit, ad haeredes eius non pertinent, sed domino proprietatis acquiruntur.

Confermano i detti Autori la loro sentenza colla Costit. cit. di Giulio III, dicendo che il caso della traslazione di un beneficiato è dal diritto rassomigliato al caso della morte, come nel *can. in apicibus § Ecce in quibus, 7, quaest. 1* colla Glossa v. *Defuncto;* essendo identiche le ragioni; onde anche le leggi restrittive del diritto si estendono per tal motivo a casi simili.

Di tale opinione sono pur molti DD. citati dal medesimo Reiffenstuel l. c. n. 56: " Oppositam sententiam, egli dice, videlicet quod Episcopo translato non debeantur fructus pendentes prioris Episcopatus et tempore factae translantionis etiamnum inexacti indicat Rota... atque tenet Barbosa in cit. l. Divortio *num. 52 ff. soluto matrimonio*, post Sarmiento *de Reddit. Ecclesiast. 2 par. quaest. 4 ad finem*, idem tenet Glossa in c. *Praesenti* V. *Reservari de Offic. Ordinar. in 6.* Hostiensis Cardinalis Imola *in cap. ultim. de Peculio Clericor.*; Navarrus *Consil. 7 de Successionib. ab intest.* n. 7; Rota in causa *Pharen. pensionis* 19 iun. 1573 relata per Garciam, *ubi supra*, n. 95, 108, 109, hanc appellans communem opinionem. "

Che cosa dovrassi raccogliere da tale disparità di pareri? Benchè le ragioni della prima sentenza siano più convincenti di quelle della seconda, pur tuttavia anche queste hanno il loro peso intrinseco ed estrinseco. Per tal motivo il Reiffenstuel, che tratta di proposito di siffatta quistione, si limita solo ad allegare gli opposti pareri senza pronunziarsi. Lo stesso fa il Leurenio (*Forum Eccles.* L. I, Tit. VIII, qu. 425). Neanco noi vorremo decidere nettamente la controversia. Diciamo solo che in tal caso può starsi benissimo alla consuetudine dei luoghi, siccome dicono anche i DD. E però dov'è consuetudine che i frutti e le prestazioni maturate e non esatte si diano agli eredi od ai successori (com'è nella Spagna ed in quasi tutta la provincia di Milano, secondo dicono il Garcia il Reiffenstuel, il Leurenio ne' *ll. cit.* ecc.) può continuarsi tale usanza. Dove tal consuetudine non vige, i prefati frutti vogliono dividersi *pro rata dubii.*

Ma nel Capitolo di E. vige tal consuetudine?

Nel caso nostro abbiamo che in detto Capitolo i frutti maturati a vantaggio di un canonico defunto e da questi non esatti vanno agli eredi, non al successore. Può dirsi ancora che per la stessa ragione la quota del laudemio non spetti al successore, ma al canonico trasferito?

Qui abbiamo che la consuetudine riguarda il caso di morte, non quello di trasferimento. La consuetudine contro la legge non si può estendere da un caso ad un altro, benchè vi sia eguale ragione. " Consuetudo, dice il Laurenio (*For. Eccles.* L. I, Tit. IV, qu. 391, n. 1), legitime introducta contra legem ab uno personarum genere ad aliud, vel etiam ab eiusdem generis, diversae tamen civitatis personis, ab uno loco ad aliud, ab uno casu ad alium, tametsi sit par eadem ratio, non est extendenda. „ E ne dà la ragione: " Consuetudo enim, quae contra ius est, seu iuri communi derogat, hoc ipso odiosa est, et ea stricti iuris, tantumque de potentia seu iure, quantum de actu et usu habet. „ — Non potendo adunque tal consuetudine estendersi da caso a caso; ne viene che la consuetudine la quale favorisce i beneficiati defunti, non può favorire parimenti i beneficiati trasferiti, benchè corra la stessa ragione fra gli uni e gli altri.

Dal fin qui detto si può conchiudere che nel Capitolo di E. la sesta quota del laudemio spetterebbe di per sè al canonico trasferito, se non ostasse la Costituz. di Giulio III, confermata da Urbano VIII. Siffatta Costituzione per altro contempla i canonici che vengano a morte, e non è certo che contempli parimenti i canonici trasferiti.

Non potendosi invocare la consuetudine locale, che dirima il dubbio, questo rimane integro; e però a rigor di diritto la detta quota dovrà dividersi fra il canonico trasferito ed il canonico successore.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

22.

Quando i Regolari debbano celebrare il Patrono del luogo.

Il decreto della S. C. dei Riti del 14 marzo 1887 *in Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. I. C.* ad 3.^{m} dice così: " An cum festum Patroni Civitatis vel Dioeceseos pluries in anno celebratur, Regulares teneantur ad singula officia, vel ad unum tantum? — Resp.: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. „ (*Mon. Eccl.* Vol. VI,

P. II, p. 247). Questo decreto che obbliga i Regolari a celebrare il Patrono del luogo o della diocesi *quante volte* si celebra fra l'anno, è oggidì in vigore dopo l'ultima ediz. autentica dei Decreti della S. C. de' Riti? E nel caso negativo, i Regolari di Napoli sono tenuti di celebrare la festa della Traslazione di S. Gennaro, che cade alla prima Domenica di Maggio?

Il cit. decreto è stato del tutto eliminato nell'ultima Collezione autentica della S. C. de' Riti, e invece è inserito il Decreto generale del 9 luglio 1895 n. 3863, che ha disposizioni del tutto contrarie. Ivi infatti sta detto: " I. Festum praecipui Patroni loci vel Dioecesis, si particularis non habeatur, celebrandum esse ab omnibus et singulis de Clero, ad Horas Canonicas obligatis, qui eodem in loco degunt, sub ritu duplici primae classis a Seculari cum octava, a Regulari vero sine octava. Quod si plures habeantur in loco Patroni aeque principales, ad singula eorumdem festa, praefato celebranda ritu, omnes ut supra similiter tenentur: si vero de eodem Patrono plura sint festa in loco instituta, unum tantum solemnius, id est natalitium, dicti Regulares recolent, nisi sub utroque praecepto sint observanda; tunc enim ad illa ipsimet Regulares adiguntur. „ (*Mon. Eccl.* pag. 109 di q. Vol.).

In virtù di tal decreto adunque i Regolari debbono celebrare la festa del Patrono del luogo, non già della Diocesi, se pur nel luogo non ci sia Patrono speciale. E debbono celebrarla una volta sola, quando cioè cade la festa principale, che è nel giorno della morte: non già quando nello stesso luogo, si celebrino più altre feste del Patrono medesimo, p. e. la sua traslazione, il suo patrocinio ecc. Però se queste feste secondarie sono con doppio precetto, in tal caso devono anche celebrarle i Regolari.

Ma se le feste secondarie del Patrono sono fisse in qualche Domenica, com'è quella della Traslazione in Napoli di S. Gennaro, dovranno allora celebrarle i Regolari? – La difficoltà sorge da che se quel giorno è di doppio precetto, è perchè giorno di Domenica.

Vuolsi qui considerare che la Chiesa fissa in giorni di Domenica tali feste, appunto perchè vuole elevarle al rango di feste di doppio precetto, senz'aggravare il popolo di altri giorni festivi. Ciò si dimostra da che tante volte ha trasferite nelle Domeniche le feste dei Patroni principali dei luoghi, come si fece nel Napoletano col Breve di Pio VII del 10 apr. 1818 (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 249); e col decreto del Card. Caprara per la Francia. Se dunque la intenzione della Chiesa è che le dette feste, anche meno principali, abbiano la prerogativa del doppio precetto, siffatte feste ancora dovranno celebrarsi dai Regolari.

Nel caso adunque della Traslazione del Corpo di S. Gennaro in Na-

poli, che cade alla prima Domenica di Maggio, anche i Regolari, nella presente disciplina liturgica, dovranno celebrarla.

23.

Circa l' uso del trono pei Vescovi forestieri.

Trattandosi di Vescovi forestieri il decreto della S. C. de' Riti *in Sarsinaten.* del 22 agosto 1722, n. 2274 E. N. vieta al Vescovo amministratore di una diocesi, perchè Vescovo non proprio, di usare del trono nei pontificali; intanto il decreto generale della stessa S. C. del 9 maggio 1899 n. 4023 E. N. permette al Vescovo forestiero l' uso del trono col consenso dell'Ordinario. Il Vescovo forestiero può dunque in tal caso, ovvero non può, far uso del trono?

Fa d' uopo tenere presenti l' uno e l' altro decreto per vedere come l' uno non contraddice all' altro.

Il decreto infatti *in Sarsinaten.* del 22 agosto 1722 parla del Vescovo Amministratore di quella diocesi di che non era Vescovo proprio, (era il Vescovo di Civita ducale che amministrava la dioc. di Sarsina); e però gli nega tutte quelle preeminenze e prerogative che godono gli altri Vescovi nelle proprie sedi (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Excitata controversia praeeminentiarum inter canonicum Ruscellum et Episcopum Administratorem Sarsinaten., eaque ad S. R. C. delata, referente E.mo et R.mo D. Card. Paulatio, proposita sunt infrascripta dubia:

1. An Episcopus Civitatis Ducalis, modernus Administrator Ecclesiae Sarsinaten. in functionibus pontificalibus gaudeat omnibus illis praeeminentiis et praerogativis, quibus gaudent omnes alii Episcopi in propriis Dioecesibus? et quatenus negative;

2. An dictus Episcopus Administrator amovibilis Ecclesiae vacantis, dum cantat Missas et Vesperas in pontificalibus, possit sedere super Cathedra episcopali elevata quatuor gradibus et parata cum baldachino ac postergali; et uti possit baculo?

3. An concedere possit indulgentiam quadraginta dierum sine speciali facultate Apostolica?

4. An ei, dum assistit Missae solemni ab alio cantatae, debeant Canonici facere circulos ad *Kyrie eleison*, *Gloria in excelsis*, *Credo*, *Sanctus* et *Agnus Dei*; et tunc, ubinam debeant sedere?

5. An fieri debeat anniversarium suae Consecrationis cum Missa cantata per Capitulum et Clerum, eiusque nomen debeat in Canone memorari per Sacerdotes celebrantes?

6. An, cum administrator Missam cantat in pontificalibus, debeat poni super Altare septimum candelabrum cum candela accensa?

7. An, dum idem cantat Missam in pontificalibus, debeant omnes Cano-

Il decreto generale poi del 9 maggio 1899 è così espresso: " An Episcopus dioecesanus gaudeat iure cedendi thronum suum alteri Episcopo cum Reverendissimorum Canonicorum adsistentia sibi debita? — Resp.: Affirmative; dummodo Episcopus invitatus non sit ipsius Dioecesani Coadiutor, aut Auxiliaris, aut Vicarius Generalis, aut etiam Dignitas seu Canonicus in illius Ecclesiis. Sicut autem Cardinales Episcopi Suburbicarii, aliique Titulares Ecclesiarum Urbis, Purpuratis tantum Patribus thronum cedere possunt; ita Praesules Cardinales aliarum Dioecesium decet ut suum thronum nonnisi aliis eadem Cardinalitia dignitate ornatis cedant. „

Da questo decreto risulta che il Vescovo diocesano può permettere ad un Vescovo estraneo (purchè non suo Coadiutore, o Suffraganeo, o Vicario Generale, o Dignità, ovvero Canonico della propria Cattedrale) l'uso del trono coll'assistenza dei R.mi Canonici. Se trattasi poi di Vescovi diocesani che siano Cardinali allora *è conveniente* che non cedano il trono se non ad un altro Cardinale.

È chiaro adunque che questo decreto non si oppone al primo. Giacchè neanche un Vescovo forestiere può di per sè far uso del trono in una diocesi non sua, ma solo col permesso del Vescovo diocesano. Or trattandosi di un Vescovo amministratore di una diocesi priva del suo Pastore, non ha chi possa permettergli l'uso del trono, tranne solo il Rom. Pontefice, il quale in alcuni casi l'ha permesso.

Sta salda perciò la regola che qualsivoglia Vescovo non può far uso del trono in diocesi di cui non è titolare, salvo se ne ottiene licenza dal Vescovo del luogo.

---

nici sacris paramentis indui: vel tres tantum fungentes officiis Diaconi, Subdiaconi et Presbyteri assistentis?

8. An dum vadit ad Cathedralem, debeat sumere cappam magnam in aedibus superioribus Episcopatus; vel in ingressu Ecclesiae aut Presbyterii?

9. An Canonici eum accessurum ad Cathedralem debeant omnes excipere in dictis aedibus; vel soli tres aut quatuor ad portam Ecclesiae?

10. An diebus Festis fieri debeant publicae orationes pro novi Episcopi electione, ad formam Concilii Tridentini et Caeremonialis Episcoporum?

Et S. R. C. respondendum censuit:

Ad 1. " Negative. „

Ad 2. " Negative, quoad primam partem; Affirmative quoad secundam. „

Ad 3. " Negative. „

Ad 4. " Negative; et sedeat in primo stallo Chori. „

Ad 5. " Negative. „

Ad 6. " Negative. „

Ad 7. " Negative, quoad primam partem; Affirmative, quoad secundam. „

Ad 8. " Arbitrio Administratoris. „

Ad 9. " Decere, in casu de quo agitur, ut omnes accedant. „

Ad 10. " Affirmative „

Et ita declaravit et servari mandavit. Die 22 Augusti 1722.

24.

Circa l' uso delle insegne canonicali.

A pag. 55 di questo Vol. si è dato il decreto generale della S. C. dei Riti del 12 luglio 1892, in cui sta detto che i canonici nel predicare possono usare le insegne solo nella propria chiesa. Nel Vol. VIII intanto del *Monitore* medesimo si riporta un Breve di Leone XIII, in cui si dichiara che i canonici onorarii possono portare le insegne in tutta la diocesi in cui sono stati nominati. Come si accordano questi due decreti? I canonici onorarii dunque sono dappiù dei canonici titolari?

Innanzi tutto occorre dare il tenore dei cit. decreti. Quello della S. C. de' Riti del 12 luglio 1892 ad III dice così: " In concionibus autem, nec non in publicis conventibus sacris, usum cappae, mozzettae vel caputii Sacra Rituum Congregatio permissum declarat iis tantum qui eiusmodi insignibus gaudent, in solis tamen Ecclesiis propriis, haud vero in alienis, privilegio pariter secluso, nisi in his capitulariter conveniat; nunquam autem in aliena dioecesi. „

Nel Breve poi *Illud est* del 21 gennaio 1894 sta detto dei canonici meramente onorarii: " III. Canonici ad honorem alicuius minoris Basilicae vel Ecclesiae Collegiatae almae Urbis nominati, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra respectivae Basilicae vel Collegiatae, eiusque Filialium Ecclesiarum ambitum ubi canonici de numero iisdem fruuntur. Qui vero alicuius Metropolitanae vel Cathedralis aut Collegiatae Ecclesiae, seu Basilicae minoris extra Urbem canonici sunt ad honorem, privilegiis et insignibus tantum utantur in dioecesi, ubi nominati sunt, nullo modo extra illius territorium. „

Considerati bene amendue i documenti, non vi ha nessuna discordanza fra loro. Il decreto della S. C. dei Riti parla dei canonici titolari ed assegna il modo di usare le insegne nella sola propria diocesi, proibendole nelle estranee: " *nunquam autem in aliena dioecesi.* „— Il Breve poi *Illud est* parla dei canonici onorarii, ed assegnate le limitazioni per la città di Roma, soggiunge che fuori di Roma non devono mai fregiarsene se non nei limiti della propria diocesi. Ciò non toglie che nei limiti della propria diocesi debbano fregiarsene secondo le regole liturgiche.

E quali sono queste regole liturgiche? quelle che assegna il decreto cit. della S. C. dei Riti, il quale prescrive che ogni canonico nell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali adoperi sempre la cotta e la stola; e chi ha l' uso del rocchetto può ritenerlo (però nella

sola chiesa propria), mettendovi sopra la cotta e la stola. Nelle prediche poi e nelle altre sacre adunanze può recare la cappa, la mozzetta e il cappuccio nella sola chiesa propria, e nelle altre quante volte vi accede coll' intero Capitolo: sempre però nei limiti della propria diocesi.

A queste norme dovrà conformarsi pure il canonico onorario, il quale se ha gli onori e le insegne del titolare, non può goderne però più del titolare medesimo.

E che è da dire dove la consuetudine immemorabile porti che il canonico, anche fuori la propria chiesa, pur quando non va unito col suo capitolo, porti le insegne sul pulpito e nelle altre sacre adunanze? Varrà tal consuetudine dopo i surriferiti decreti?

Il decreto della S. C. dei Riti è precettivo non ha dubbio, ma non ha la clausola *non obstante quavis contraria consuetudine:* perciò non condanna una consuetudine immemorabile. Invece ha l' altra clausola *secluso privilegio*: or la consuetudine immemorabile suppone il privilegio. Quando perciò vi sia la sopraddetta consuetudine, questa potrà mantenersi.

Ne abbiamo una prova dalla stessa S. C. dei Riti. Nell' ultima Raccolta autentica dei suoi decreti è stato conservato sotto il n. 3361 quello del 2 agosto 1875 *in Petrocoricen.* nel quale si rispose *nihil esse innovandum* circa la consuetudine invalsa in tutta la Francia che i canonici usino le loro insegne pur fuori delle proprie chiese, anche quando vanno soli o a predicare o ad assistere a qualche funzione (1). In Italia in molte diocesi tal consuetudine è ancora comune.

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " R.mus Dominus Nicolaus Ioseph Dobert, Episcopus Petricoricen. et Sarlaten. in Galliis, ea quae sequuntur Sacrorum Rituum Congregationi exposuit; nimirum: Ab instauratione Ecclesiarum et Capitulorum in Galliis initio huius seculi, Canonici sive titulares sive honorarii, qui pro habitu Canonicali rochettum et mozzettam deferunt, his utuntur non solum in Ecclesia Cathedrali vel quando capitulariter incedunt aut Episcopo sacram aliquam functionem peragenti assistunt, sed etiam passim in Dioecesi, quando ad aliquam Ecclesiam sive ad concionandum sive ad alicui caeremoniae interessendum se conferunt. Et haec agendi ratio in omnibus aliis Galliarum Dioecesibus pariter tenetur; ita ut certo dici possit consuetudinem hanc generalem esse in Galliis et longo annorum decursu comprobatam. Sed cum ex una parte eidem consuetudini obstare videantur varia Sacrae Congregationis Rituum Decreta; ex altera autem parte ipsa haec consuetudo destrui non posset absque admiratione in populo et molestia pro Canonicis, qui a tanto tempore habitum canonicalem ubique in Dioecesi deferunt, praefatus orator ab eadem Sacra Rituum Congregatione humillime exquisivit:

Num illam tolerare valeat, saltemque quoad usque iussu Sanctae Sedis

Pei canonici onorarii però, fuori la diocesi in cui furono promossi, tal consuetudine non crediamo possa valere. Osta il Breve *Illud est*, il quale fu emanato appunto per ovviare agl' inconvenienti derivati da siffatta consuetudine pei detti canonici onorarii, i quali, non appartenendo alla diocesi in cui conseguirono le insegne, recherebbero con queste non lieve turbamento nella propria diocesi. In tal caso la consuetudine sarebbe nociva ed irragionevole, e però da non potersi sostenere.

QUESITI

con brevissime risposte.

90. *Circa l' Ordine Gerosolimitano.*

D. L' Ordine Gerosolimitano è un ordine distinto da quello di Malta? — Quali sono i privilegii che hanno i sacerdoti, i quali vi fanno parte?

R. L' Ordine militare de' cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano fu istituito sotto la regola di S. Agostino dal B. Gerardo, il quale nel 1099, o come altri vogliono nel 1112, costruì un ospedale sul monte Calvario, dedicato a S. Gio. Battista con metodo di vita regolare. Ora hanno sede fissa a Malta: e però diconsi Cavalieri di Malta. È ordine veramente regolare coi tre voti monastici, benchè di presente vivano nelle proprie famiglie. Le loro case e le loro chiese sono esenti dall' Ordinario (V. Ferraris v. *Hierosolymitani milites).*

Le insegne di quest' ordine consistono nella sola croce ottagona sospesa, non già nella croce d' oro pendente dal petto (Benedetto XIV, Constitut. *Biennium).* Gli ecclesiastici che fan parte di questo Sodalizio, non hanno maggiori onorificenze e diritti. I promossi al Vescovado od al Cardinalato possono portare la detta croce sopra le vesti esteriori, segnatamente sulla mozzetta. Il Vescovo di Malta può portarla a Malta sulla mozzetta, a Roma sulla mantelletta (cit. Costit. di Bened. XIV).

I fratelli Cappellani possono farsi ordinare *extra tempora* da qualunque Vescovo; essi vengono deputati alle chiese ed ai benefizii dell' Ordine e vengono rinnovati dal Gran Maestro, il quale ha il titolo di *Eminenza* (Bened. XIV, Const. *Inter illustria).*

91. *I capitolari, addetti alle cause dei Santi, lucrano distribuzioni.*

D. I canonici, adibiti dal Vescovo pei processi dei Beati o dei Santi, sono esenti da puntatura quando si assentano dal coro per attendere al detto processo?

---

in ceteris Galliae Dioecesibus destruatur; an vero teneatur hanc consuetudinem statim e sua Dioecesi evellere?

Sacra vero Rituum Congregatio, audita relatione ab eiusdem Secretario facta, rescribere rata est: " Nihil esse innovandum. „ Die 2 Augusti 1875.

R. A pag. 59 di questo Vol. demmo il decreto generale della S. C. dei R. del 21 nov. 1893, n. 3812, con cui, d'ordine del S. Padre, si dichiara, e si stabilisce: " ut Dignitates seu Canonici, Beneficiati aliique Curiales omnes qui, sive conficiendis praefatis processibus, tum ordinariis, tum apostolicis, operam navant, sive uti testes vocati fuerint, habeantur tamquam praesentes in choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia. „ Perciò qualsivoglia capitolare sia chiamato per le cause di beatificazione o di canonizzazione sì come giudice, sì come officiale, sì come testimone, si considera come presente in coro, e quindi partecipa alle distribuzioni non solo fisse, ma ancora incerte o eventuali.

92. *Se il Vescovo può esonerare il can. teologo dal leggere in cattedrale quando legge in seminario con qualche stipendio.*

D. A pag. 115 e segg. di questo Vol., nella Cons. III, si è largamente dimostrato che il can. teologo può leggere in seminario, invece di leggere in cattedrale; ma deve farlo gratuitamente, contento della prebenda canonicale. Or si chiede se il Vescovo può esonerarlo dal leggere in cattedrale quando gli dà qualche tenue stipendio per le lezioni del Seminario.

R. Nella cit. Cons. si è detto che il can. teologo, quando il Vescovo lo chiama all'insegnamento del Seminario, invece di quello della cattedrale, deve ubbidire senza null'altro pretendere. Ciò però non toglie che in questo caso il Vescovo, in vista della fatica maggiore, possa dargli qualche altro tenue compenso. In tal caso però, come si disse a p. 119, il can. teologo non può generalmente pretendere le distribuzioni corali pei giorni nei quali insegna.

93. *Circa la commemorazione del Patrono nei suffragii.*

D. Circa la commemorazione del Patrono nei suffragii dell'uffizio, quale si dovrà commemorare, il Patrono della Cattedrale, della Parrocchia, ovvero della Chiesa, cui si presta servizio? E se questa Chiesa sia un oratorio di Suore?

R. Ecco l'ultimo Decreto della S. C. dei Riti, del 27 giugno 1899 (*Mon. Eccl.* p. 195 di questo Vol.): " Quilibet, sive secularis, sive regularis, alicuius Ecclesiae servitio, quocumque canonico titulo addictus, dummodo Ecclesia sit publica, etsi non consecrata, tenetur, tam in Vesperis, quam in Laudibus, diebus a Rubrica notatis, inter suffragia commemorationem agere de eiusdem Ecclesiae Titulo, non obstante quacumque consuetudine contraria, etiam immemorabili: et quamvis commemoratio iam soleat fieri Patronorum loci vel regionis. „ — Se adunque nel caso trattasi di oratorio pubblico e benedetto, i sacerdoti, addetti ad esso, dovranno commemorarne il Titolare; e ancora il Patrono del luogo, se però vi ha consuetudine (S. R. C. 6 apr. 1894 in *Montis Pessulan.* — *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, p. 54).

94. *Se la infedeltà di qualche esaminatore renda di per sè nullo il concorso.*

D. A pag. 222 di questo Vol., nella soluzione di un caso di concorso parrocchiale, si è detto che il concorso di per sè fu valido perchè fu osservata la forma tridentina, non ostante che due esaminatori fossero stati infedeli.

Ora si ha dal cap. *Relatum*, 4, *de cler. non resid.* che " verba legis accipienda sunt cum effectu, „ ed è chiaro che l' effetto del giuramento imposto dal Tridentino viene indicato o voluto dallo stesso Concilio quando ordina che " omnes iurent se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros „ (Sess. XXIV, c. 18). Se dunque il giuramento dei due esaminatori è rimasto privo del suo effetto, bisogna ritenerlo come se non fosse stato da loro prestato relativamente al detto concorso, e che perciò la forma Tridentina non sia stata salva nel caso interamente, ma solo in parte.

R. Le citate parole " verba legis accipienda sunt cum effectu „ furono citate solo di passaggio nel capo *Relatum*, 4, *de Cler. non resid.*, ma, come ivi stesso avverte la Glossa, sono del can. *Haec autem verba* de Poenit. dist. 1, e riguardano le leggi penali, significando che allora s' incorrono le pene quando la legge trasgrediscesi *effettivamente* (V. Reiffenstuel L. I, Tit. II, n. 433; Leurenio, L. I, Tit. II, qu. 162 n. 2). — Com' è chiaro, il testo allegato non ha che fare col nostro caso. Certo, se il giuramento si richiedesse negli esaminatori sotto pena di nullità prima di ciascun concorso, vi sarebbe a dubitare della validità di questo, quando quello fosse dato sacrilegamente. Ma è fuori dubbio, come altrove dimostrammo, che gli esaminatori possono prestare il giuramento una volta sola, quando sono eletti al loro officio; e non è da presumere che tale atto siasi compiuto senz' animo di giurare o con animo di non mantenerlo mai. Prestato una volta il giuramento valido, si è adempiuta la forma voluta dal Tridentino; e però quand' anche talvolta gli esaminatori venissero a mancare di fedeltà, non per questo il concorso dovrebbe considerarsi di per sè nullo.

95. *Se colla messa, applicata ad altri, il sacerdote possa soddisfare alla comunione pel giubileo.*

D. Il sacerdote che vuole lucrare il giubileo, può soddisfare colla messa all' opera ingiunta della comunione? Può soddisfarvi, anche applicando ad altri la messa? — Il dubbio sorge dal perchè le opere ingiunte non devono essere altrimenti obbligatorie.

R. Il sacerdote, per lo acquisto del giubileo, può soddisfare all' opera ingiunta della comunione con solo celebrare la S. Messa, benchè questa venga ad altri applicata. Ecco un autentico decreto della S. C. delle Indulgenze del dì 10 Maggio 1844: " II. An sacerdos qui missam celebrat, ex. gr. pro defuncto, eidemque applicat indulgentiam plenariam altaris privilegiati, potest eodem die vi S. Communionis in missae sacrificio peractae lucrari aliam indulgentiam plenariam vel sibi, vel defunctis applicabilem si ad hanc lucrandam praescribitur sacra Communio? — III. An sacerdos in honorem B. M. V. celebrans, pro accepta eleemosyna, potest per S. Communionem in missae sacrificio peractam lucrari indulgentiam vel sibi, vel defunctis applicandam si ad hanc lucrandam praescribitur sacra Communio? — Resp. ad II. et III. *Affirmative.* „ — Basta dunque la sola comunione della messa, benchè applicata ad altri, e benchè detta per altri in altare privilegiato, perchè il sacerdote possa soddisfare all' opera ingiunta della comunione per qualsivoglia altra indulgenza che ci voglia lucrare, non esclusa quella del giubileo.

Abbiamo detto *non esclusa quella del giubileo*, non solo per la regola generale *quod lex non distinguit neque nos distinguere debemus*, e per l'altra *favores ampliandi*, ma ancora perchè, nello stesso decreto, al 1.° quesito si dichiara che la comunione pasquale basta per soddisfare al precetto della Chiesa dell'annua comunione e per guadagnare qualsivoglia altra indulgenza *tranne quella del giubileo* (1). Non essendovi questa eccezione nella risposta agli altri due quesiti, è chiaro che tale eccezione non ha luogo per essi.

Nota.

Se dopo l'ora di Terza, prima della messa solenne, debba tralasciarsi il ℣ Fidelium animae etc. col Pater noster.

A pag. 175 di questo Vol., nello esaminare la quistione se dopo l'ora di Terza, prima della messa conventuale, debba tralasciarsi il ℣. *Fidelium animae etc.* col *Pater noster*, dicemmo che nella edizione novissima della Collezione autentica de' Decreti della S. C. de' Riti trovansi eliminati tutti e tre i decreti che aveano attinenza a tal materia, cioè quello *in Thelesina* del 24 aprile 1742, quello *in Senen.* del 27 febbr. 1847, e quello *in Petrocoricen.* del 13 luglio 1883. Procurammo perciò di chiarire il dubbio dal disposto delle rubriche, le quali per altro non dànno lumi sufficienti perchè quel dubbio possa essere pienamente risoluto.

Avendo però fatte migliori indagini nel Vol. II della detta edizione novissima, vi abbiamo trovato inserito il solo primo decreto *in Thelesina* del 24 aprile 1742, sfuggito alle prime ricerche, il quale sotto il num. 2366 suona come segue:

" Archidiaconus Cathedralis Ecclesiae Thelesinae humiliter petit a S. R. C. sequens dubium declarari, nempe: An sit omittendus in fine Horae Tertiae ℣ *Fidelium animae etc.*, quando post eam immediate cani debeat Missa Conventualis?

" Et S. R. C., audito prius voto unius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, censuit rescribendum: " Non est omittendus in fine cuiusvis Horae ℣ *Fidelium animae etc.*, etiam quando post eam immediate dicitur Missa, sed servandus adamussim Textus Rubricae XXX. n. 3, Breviarii Romani. „ Et ita decrevit, die 24 Aprilis 1742. „

Il luogo cit. della Rubrica del Breviario Romano dice così: " Post ultimam

---

(1) Ecco il testo del detto primo quesito: " I. An Christifideles secundum canonem *Omnes utriusque sexus* sacramentum Eucharistiae suscipientes tempore Paschali, possint per hanc sacram Communionem lucrari indulgentiam plenariam, ad quam lucrandam inter coetera praescribitur S. Communio?— Resp.: Ad I. Affirmative, dummodo indulgentia lucrifacienda non sit in forma iubilaei, pro qua tantum requiritur peculiaris confessio atque Communio; satis enim declaratum est a SS. D. N. Gregor. Pp. XIV in una Monasterien. sub die 19 martii anni 1841. „

orationem repetitur *Dominus vobiscum*; postea dicitur *Benedicamus Domino*, respondetur *Deo gratias*. Deinde dicitur versus *Fidelium animae*. „

Essendo stati eliminati gli altri decreti posteriori non conformi a questo, fa d'uopo stare alla decisione in questo contenuta. E però dovrà ritenersi obbligatorio il ℣. *Fidelium animae* col *Pater noster* alla fine di Terza pur quando segue immediatamente la messa conventuale.

BIBLIOGRAFIA

Carlandruccio Giuseppe parroco — Congrue parrocchiali. Brevi cenni sulle liquidazioni dei supplementi di congrua da eseguirsi in base alla legge 4 giugno 1899 n. 191 e del Regolamento 25 Agosto 1899 n. 350 — Reggio Calabria, stab. tip. Francesco Morelli, 1900.

Raccomandiamo vivamente quest' opuscolo a tutti i parroci che hanno diritto all'aumento di congrua, secondo il cit. decreto e regolamento, da noi già dati nel precedente Volume (pp. 230, 381, 426, 472). Si concede loro solo un mese di tempo per accettare o per reclamare, dopo la liquidazione fatta d'officio. In questo breve tempo essi han bisogno di chi li manoduca a far valere i proprii diritti: e tutto ciò potranno ottenere dall' opuscolo annunziato, in cui si dànno tutte le norme pratiche perchè il parroco non sia leso nei suoi interessi dal fisco. — Costa L. 1 presso l'Autore in Cannitello (Reggio-Calabria).

Diotallevi P. Ferdinando O. F. M. — All'Alba del secolo XX, Omaggio al Divin Redentore. L'Incarnazione del Verbo; Discorsi nove — Cagliari prem. tip. Pietro Valdés, 1900.

Di questi nove discorsi, dice così l'Autore: " In tre tridui, mi propongo di svolgere il soggetto, il fine ed il mezzo della Incarnazione. Nel soggetto, vedremo l' Uomo-Dio che si genera; nel fine l' uomo peccatore che si salva; nel mezzo, la Vergine Maria che si feconda. „ — Questi concetti sono svolti con elette idee, con nobile stile, con chiarezza e brevità; e però si leggono con piacere e con frutto — Prezzo cent. 50 presso l'A. in Cagliari.

Mola Mons. Carlo d. O., Vescovo di Foggia — Sermoni per la Quaresima, con un corso di Spirituali Esercizii — Siena, tip. editr. S. Bernardino, 1900.

Ecco un' altra opera oratoria dell' infaticabile Mons. Mola, che si aggiunge agli altri molti libri da lui dati a luce. È un quaresimale, fatto come sa farlo tal chiariss. Autore. Argomenti morali e pratici, molti dei quali sulle virtù più necessarie al cristiano. Dottrine sode e patristiche, ma alla portata di ogni classe di uditori. Stile spigliato e nobile, ma con ammirabile chiarezza, che piace sì al colto come al plebeo. Così pure il corso di Santi esercizii, in cui si espongono le grandi verità di fede. È libro questo che dovrebbe largamente diffondersi fra il clero perchè si adusi alla vera predicazione cristiana, e smetta quella condannevole foggia moderna, onde oggidì si suol profanare la parola di Dio — Prezzo L. 3.50, vendibile presso il Seminario di Foggia.

Zanotti Mons. Francesco, professore di lettere italiane nell' Istituto Leoniano in Roma — Storia della Predicazione nei secoli della letteratura italiana — Modena, tip. pont. ed arciv. della Immacolata Concezione, 1899.

Il chiariss. Mons. Zanotti pubblicò già la *Storia della Sacra Eloquenza al tempo de' Ss. Padri*, con cui levò tanta fama di sè, e tanto desiderio di veder descritta ancora *la storia della Predicazione nei secoli della letteratura italiana*. E questa è appunto l' opera che annunziamo: opera originale, non mai tentata da altri prima di lui, sì rispetto all' ampiezza della trattazione, come in riguardo alla esattezza dei giudizii che si ammirano in essa. Egli divide questa storia in quattro periodi: 1.° dai primordii della nostra letteratura fino al Savonarola—2.° dal Savonarola al Concilio di Trento—3.° dal Concilio di Trento alla Rivoluzione francese — 4.° dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri. Fa comparire l' un dopo l' altro gli oratori più rinomati anche ultimi, dei quali ricorda i tratti più salienti della vita; ragiona delle opere date a luce secondo la loro importanza; ne fa rilevare i pregi, non ne tace i difetti. E fa pure menzione degli oratori meno celebri ed anche stranieri, che per lo più raggruppa in apposite appendici. Tutto è condotto con savio discernimento, con riflessioni svariate e giustissime e con uno stile sì vivo e spigliato, che t' invoglia a leggere con diletto sempre maggiore. Prendano tutti in mano quest' aureo libro, specie i giovani ecclesiastici, e non potranno fare a meno di gustarlo tutto d' un fiato con grande loro vantaggio. — Costa L. 4.25 presso la libr. della Immacolata di Modena.

CRONACA GOVERNATIVA.

Beneficii impropri disgiunti dall' ufficio — Per diritto canonico, se la parola *beneficio* in senso lato comprende la prebenda e l' ufficio, in senso ristretto e nell' uso riguarda la sola prebenda, ed in questo senso non possono confondersi il beneficio e l' ufficio, in maniera da dover ritenere sempre ed in ogni caso unica la sede dell' uno e dell' altro.

Le prelature contemplate nel n. 5 dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867 sono quelle disciplinate dalla Bolla *Inter coeteras* 16 luglio 1659 di Alessandro VII, e l' esistenza di tali prelature era possibile anche fuori di Roma.

Anche per le prelature l' art. 16 ultimo capoverso della legge 19 giugno 1873, conformandosi allo stesso concetto accettato nella legge del 15 agosto 1867, ammette possibile l' esistenza di tali enti morali fuori di Roma nelle sedi suburbicarie disgiuntamente dall' ufficio pel quale vennero istituiti.

Per diritto canonico i fondatori di benefici, specialmente se impropri, come prelature e cappellanie, potevano nel fondarli dettare condizioni sul modo di essere dei medesimi, purchè non contrarie all' essenza stessa dell' ente che intendevano fondare (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 13 Giug. 1899 Comune di Velletri contro Fondo p. c. e Comune di Roma—*La Corte Supr. di Roma*, l. c. pag. 228).

Diritti e doveri dell' economato de' benef. vacanti alla vacanza di un beneficio — Ricorrono tutti gli elementi per la esistenza di un bene-

ficio ecclesiastico quale ente di per sè stante quando si ha un officio parrocchiale con cura d' anima legittimamente costituito in una chiesa conservata all' esercizio del culto, e si ha pure un patrimonio e una dote destinata a provvedere a tutte quante le spese reclamate da tale esercizio.

Data l' esistenza di un beneficio parrocchiale, sono, in caso di vacanza, applicabili le disposizioni relative ai benefici vacanti; e l' economato ha, più che il diritto, l' obbligazione di provvedere alla conservazione del beneficio stesso e di assumere l' amministrazione delle sue temporalità.

L' economato dei benefici vacanti ha diritto di reclamare il pagamento delle rate di congrua scadute durante le vacanze del beneficio.

Ai termini del regolamento 16 gennaio 1861, l' economato dei benefici vacanti ha interesse e diritto a provvedere per la conservazione degli arredi sacri ed impedire che siano essi distratti dalla loro destinazione.

L' economato dei benefici vacanti bene può far valere il diritto sancito dall' art. 2136 del codice civile per ottenere un nuovo documento dai debitori di prestazioni dovute alle parrocchie vacanti (Cassaz. di Roma, Sez. civile, 28 maggio 1899 — Sperling contro Subeconomo de' b. v. di Perugia — *La Corte Supr. di Roma* l. c. Parte II, p. 301).

Quota di concorso, dovuta da enti anche non ecclesiastici, che servono al culto — E' improponibile il ricorso contro la sentenza del magistrato di rinvio che siasi uniformato alla decisione della corte di cassazione, risolvendola nello stesso modo.

Sono soggetti alla quota di concorso anche gli enti che, quantunque non ecclesiastici, nè di natura ecclesiastica, abbiano per loro istituto, sia pure in parte, di servire al culto.

La quota di concorso, costituendo un onere patrimoniale obbligatorio, deve essere imprescindibilmente soddisfatta, senza alcuna eccezione o distinzione, e quindi anche nel caso in cui cogli arretrati di essa fossero stati soddisfatti legati di culto (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 23 dic. 1899 — Scavo ed altri contro il Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 309).

Comunia di preti soppressa — La legge non ha voluto colpire colla soppressione i soli enti religiosi che hanno un *nomen juris*, ma anche tutti gli altri enti interessati, purchè abbiano i caratteri dell' autonomia, della perpetuità e del fine di culto.

Cade sotto le leggi di soppressione un lascito denominato chiesa ricettizia, anche se tale propriamente non possa dirsi, purchè riunisca i requisiti dell' ente autonomo a scopo di culto.

Costituisce ente autonomo a scopo di culto, soggetto a soppressione per le leggi eversive ecclesiastiche, un legato per cui si istituì una comunia a favore del ceto di tutti i preti presenti e futuri di un paese per l' adempimento di opere religiose, prescritte in perpetuo (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 21 sett. 1899. — Preti di Terelle contro Ricevit. del Registro di Cassino — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 311).

Obbligazione di messe non soppressa — La semplice obbligazione personale dell' erede del fondatore alla celebrazione di un dato numero di messe annualmente, specialmente quando di queste non è determinata l' elemosina,

non basta a far ritenere l' esistenza di un ente autonomo di culto, ai sensi dell' art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, anche quando siavi chi possa obbligare l' erede alla detta celebrazione (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 27 dic. 1899 — Intend. di Finanze di Ancona contro Confraternite di Pitecchio — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 324).

CRONACA RELIGIOSA.

(30 Settembre 1900)

Onomastico di S. S. — Il 19 u. s. il S. Padre ricevè nella Sua Biblioteca privata il S. Collegio dei Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi presenti a Roma, le rappresentanze del S. O. di Malta, di tutt' i Collegi, i Circoli, le Società ed Associazioni romane, i Comandanti dei Corpi militari, e diversi membri dell' Aristocrazia di Roma. In quella familiare conversazione parlò delle visite giubilari da Lui fatte, sperando di poter chiudere la Porta Santa. Parlò pure della fondazione del Collegio Portoghese in Roma, che dotò di L. mille mensili; sull' attaccamento alla S. Sede degli Americani, e sulle condizioni della Chiesa nell' Abissinia.

Anno Santo: Pellegrini al Vaticano — Il 21 u. s. S. Santità ricevè una deputazione di maestri e maestre delle Scuole elementari di Germania, delle Provincie del Reno, e di Westfalia.

Il 22 detto nella Cappella Sistina ricevè il Pellegrinaggio Sardo. Erano 800 persone, presedute dal R.mo D. Michele Costamagna: assistevano tre Vescovi, il rappresentante dell' Arciv. di Cagliari, molti Canonici e Sacerdoti, il Rettore e gli alunni del Seminario, Società operaie Cattoliche, ed uomini e donne coi loro abiti caratteristici.

Il 30 nella Basilica Vaticana vi fu il ricevimento di oltre cinquemila persone. Erano pellegrini di Bologna, Padova, Foligno, Udine, Piacenza, Veroli, Trieste, e Trento, venuti a Roma pel Giubileo, coi Vescovi rispettivi, i membri della Commissione Pontificia dei Pellegrinaggi, il Conte Paganuzzi, Prelati, ed altre duemila persone nostrane e straniere.

Il 1.° sp. nella sala Clementina la stessa S. S. ricevè 120 seminaristi, presentati dai propri Vescovi delle Diocesi Venete, di Veroli, e di Trento.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 28 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, coll' intervento dei Cardinali, e col voto dei Prelati, Consultori ed Ufficiali Teologi della S. C. dei Riti si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere novamente il dubbio sopra l' eroismo delle virtù del Ven. Mons. Nicola Molinari, Vescovo di Bovino, dell'Ordine dei Cappuccini.

Congresso Cattolico Italiano — Il 2. sp. si è aperto a Roma nella Chiesa di S. Apollinare il XVIII Congresso Cattolico italiano sotto la Presidenza onoraria del Card. Vicario, ed effettiva del Conte Santucci. Parlarono il prefato Cardinale, il Conte Paganuzzi ed il detto Conte Santucci, esponendo i temi più rilevanti che doveano discutersi sull' ordine religioso, educativo, economico-sociale, amministrativo-elettorale, circa la stampa, le associazioni, contro la bestemmia e contro la profanazione dei giorni del Signore, sulla libertà dell' insegnamento religioso nelle scuole. Nei giorni seguenti si svol-

sero questi ed altri temi di molta rilevanza e si votarono risoluzioni assai belle ed opportune. La sfolgorante eloquenza degli oratori trascinò l' Assemblea all' entusiasmo, e se ne attendono copiosi frutti a vantaggio della Chiesa e della civile società.

Congresso Antischiavista — Nell' ultimo Congresso Antischiavista, tenutosi a Parigi nello scorso mese, ebbero luogo importanti discussioni. Presedeva il Senatore Vallon, ed assisteva in posto di onore l' E.mo Card. Perraud, Vesc. di Autun, con molti Prelati, illustri Signori, e Signore, tra le quali S. A. R. la Contessa di Eu, e la Contessa Ledochowska, ed i rappresentanti di molte potenze di Europa. Il Sig. Picot tenne un discorso interessantissimo, dimostrando che lo schiavo libero deve lavorare, e perciò era necessario costituirsi dei piccoli villaggi contermini ai paesi, ove trovansi gli schiavi. Il Card. Perraud disse che la sua Diocesi versava seimila franchi per istituire un villaggio della libertà. La Contessa Ledochowska narrò di aver fondato col defunto Card. Lavigerie la Società del B. Claver che può somministrare 100 mila franchi all' anno alle Missioni cattoliche.

Omaggi al Delegato Apostolico — Mons. Falconio, Delegato Apostolico al Canadà, nella S.ª Visita in quelle regioni è stato accolto con entusiastiche acclamazioni, ricevuto in ogni luogo dalle autorità civili e militari con venerazione e cordialità, riuscendo i suoi viaggi un vero trionfo.

Congresso cattolico — Si è tenuto a Friburgo un Congresso di commercianti cattolici, riuscitissimo per la copia e valentia degli oratori, e pel concorso delle Autorità ecclesiastiche e civili.

Per l' Imperatrice di Austria — Il 25 u. s. è stato solennemente benedetto un monumento innalzato alla memoria dell' augusta imperatrice Elisabetta, trucemente assassinata, nel Sepolcreto degli Absburgo ai Cappuccini di Vienna. Mons. Hornig ha compiuta la cerimonia, tessendo gli elogii della defunta. Assisteva numeroso clero, i ministri, e molte Signore Ungheresi, che avean presa l' iniziativa per inaugurare una nuova memoria all' amata loro Sovrana.

Altri martiri in Cina — Sono stati assassinati nel Pecili cinque Padri Gesuiti di nazione francese; il P. Finck, il P. Neweux, il P. Grandissart, il P. Cezard, ed il P. Gissinger col fratello coadiutore Kieffer. Aggiungendo questi ai PP. Andlaner, Isore, Mangin e Denn sono stati finora massacrati nel Pecili 10 missionarii.

Conversioni — Si sono recentemente convertiti dall' Anglicanesimo alla Chiesa cattolica: il Rev. Heurtley, pastore di S. Marco e Iarrow: il Rev. Gorman, Vicario di S. Clemente a Londra; il Sig. Dunlon, impiegato superiore in una grande Casa bancaria, e mistress Henry Troiss, che ebbe la sua ora di celebrità, come divinatrice, sotto il nome di Madama Alba.

Protesta dei cattolici italiani — Quasi tutti i giornali cattolici d' Italia han protestato altamente contro insulti sacrileghi lanciati alla venerata persona del Pontefice da un satannico articolo del *Corriere di Napoli*. Il Vescovo di Lucera ha invitato tutt' i cattolici, a levare un grido d' indignazione per la inqualificabile offesa recata alla suprema Autorità della Chiesa. Lo stesso fanno i Clerì delle varie diocesi italiane per dimostrare che essi

sono e vogliono essere congiunti sempre di mente e di cuore coi loro Pastori, seguendo in ciò l' esempio dell' Archidiocesi di Benevento, che ha proposta tal nobile dimostrazione affine di sbugiardare le maligne insinuazioni del prefato articolo diretto a scindere il clero. A Trieste dalla Procura di Stato è stato sequestrato un giornale, che aveva riprodotto quell' empio articolo.

Necrologio — È morto in Germania il sedicente filosofo Federico Nitzsche, incredulo osteggiatore di ogni moralità e di ogni culto e delle verità rivelate del Cristianesimo. Era da 12 anni affetto da pazzia incurabile. — È morto Lord Charles Russel, irlandese cattolico, magistrato supremo della Gran Brettagna.

CRONACHETTA POLITICA.

— Le truppe internazionali, entrate nella capitale dell' impero celeste, han liberate le legazioni straniere con tutt' i cristiani rifugiati presso di esse. Avean questi sostenuto un vero assedio, e si trovavano senza viveri e senza munizioni, ma son tutti salvi, meno l' ambasciatore tedesco, che fu ucciso. La Russia, che ha già occupata la capitale della Manciuria, e gli Stati Uniti propongono di far trattative di pace, se può trovarsi un rappresentante del governo Cinese.

— È stato nominato dallo Czar Ministro effettivo degli affari esteri il Conte Lamsdorff.

— Pel genetliaco dell' Imperatore di Austria dall' interno e dall' estero arrivarono numerose felicitazioni nella Villa Imperiale a Ischl, ove trovavasi il Sovrano. In tutto l' Impero si son fatte solenni manifestazioni di devozione affettuosa all' amato Monarca.

— È stato assassinato a Bucarest nei Balcani il prof. Mikaileano, Direttore della Peninsula Balcanica, da un tal Dimitrow, membro del partito rivoluzionario bulgaro-macedone. In tal circostanza il governo rumeno ha indirizzata una nota molto risentita al governo bulgaro per tante estorsioni e tanti delitti, che si son perpetrati a Sofia contro sudditi rumeni, senza che siasi iniziato alcun processo e si siano presi provvedimenti energici contro i colpevoli.

— Si è tenuto a Parigi il IV Congresso internazionale degli educatori dei sordomuti. Tutt' i Governi vi erano rappresentati, meno quello dell' Italia. La più importante delle quistioni fu quella riguardante il metodo orale puro, e sui procedimenti per l' applicazione di esso.

— I Commissarii Generali delle grandi Potenze per la esposizione di Parigi sono stati nominati da Loubet grandi ufficiali della Legione di onore.

— Presso Castel Giubileo nelle vicinanze di Roma fu investito un treno: alcuni vagoni furono distrutti: vi perirono 16 persone, e 36 rimasero gravemente feriti, fra i morti si deplora il P. Vincenzo Vannutelli, dotto scrittore, e fervente religioso.

— Terribili uragani, con piogge torrenziali e grandine, han devastate le campagne in alcune provincie di Sicilia, Venezia, Treviso, e ancora in Frascati.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa il modo d' interpretare le parole di fondazione di un giuspatronato; e se l' alternativa stabilita fra tre stipiti debba osservarsi anche fra i discendenti di un solo stipite.

Mutiliana, Iurispatronatus — 27 Gennaio 1900 — Giuliano Ghetti di Modigliana fondò varii canonicati in quella chiesa, poi cattedrale, fra i quali uno il cui patronato attivo conferì al Priore della detta chiesa, ed il passivo ad uno delle famiglie di tre fratelli Giulio, Francesco e Giovanni, alternativamente fra loro, purchè l' eletto avesse l' età canonica per gli ordini minori.

Procedute le cose pacificamente fino al 1858, in detto anno il Priore nominò a quel beneficio che vacava un estraneo; ma Giuseppe Ghetti, discendente di Giovanni, fe' valere i suoi diritti presso il tribunale civile, e fu annullata quella nomina. Giuseppe Ghetti però non conseguì il beneficio perchè contrasse matrimonio; e però fu nominato canonico un cugino di lui, Antonio Ghetti. Morto questo, si diè luogo alla presente controversia.

Imperocchè il Priore nominò al beneficio, di bel nuovo vacante, Umberto Ghetti, figlio di Augusto e discendente dal terzo stipite Giovanni. Vi si oppose la madre di Alberto Ghetti, figlio di Giuseppe, pure discendente dal detto terzo stipite Giovanni. E vi si oppose per la ragione che, avendo il fondatore stabilita l' alternativa fra i tre stipiti, quest' alternativa doveva osservarsi anche fra i discendenti di ciascuno stipite (i discendenti degli altri due primi stipiti non si fecero vivi perchè forse estinti); mentre Umberto apparteneva alla famiglia, ovvero allo stipite secondario a cui era appartenuto il predecessore.

Portata la causa presso la S. C., fu discussa coi dubbii:

I. An alternativa a testatore praescripta quoad ius patronatus passivum

inter tres familiarum stipites primo vocatos, aeque servari debeat inter familias ortas ab uno stipite aeque vocato in casu. — Et quaetenus negative;

II. An praesentatio facta admittenda sit in casu.

Ed il dì 27 gennaro 1900 fu risolta:

Ad I. Negative.

Ad II. Utatur iure suo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Circa la interpetrazione della volontà del testatore, i DD. dànno parecchie regole. Il Maschard insegna *(L. III de probat. concl. 1136)*: " Quod nominatim a testatore non est expressum, debet praesumi consulto omissum, nec habendum esse pro expresso: etenim ipse testator non praesumitur aliud velle quam quod verbis expressit: qui etiam si stricte loquitur stricte est intelligendus: praesertim cum non dicatur in testamento expressum, quod eo lecto non reperitur; quod enim testator non loquitur, nec velle praesumitur, nec voluntas in corde retenta consideratur. Cuius rei illa potest afferri ratio, etenim testamento morte testatoris confirmato, nemo potest quidquam addere vel illud mutare: quia lex dicit, uti scriptum est, ita ius esto: sed eius tenor ad unguem est observandus. „ — Ed altrove lo stesso Autore *(concl. 1280, n. 8)*: " Dispositio testatoris pro lege debet observari, sicut lex ipsa non intelligitur esse correcta, nisi specialiter exprimatur, ita etiam voluntas testatoris non debet intelligi mutata et revocata, nisi hoc manifestum sit, saltem legitimis coniecturis. „

b) Sullo stesso argomento il Card. De Luca scrive *(De Fideic. disc. 39, n. 7)*: " Ubi testator non dixit, nec nos dicere neque supplere debemus, nisi gravia urgeant adminicula: ex recepto principio ut quoties coniecturata voluntas non urget, non detur extensio dispositionis de casu ad casum. „ — Ed altrove *(disc. 117, n. 8)*: „ Ad metiendam disponentis voluntatem tenendum nos est tempus praesens in quo successionis tempus aperitur, et quid interim casus praebuerit, sed attendendus est status rerum de tempore testamenti et quid testator cogitaverit seu voluerit. „

c) Le quali regole però soffrono talune eccezioni, commemorate dai medesimi DD. Il Maschard dice *(concl. 1136 n. 8)*: " Limitanda est conclusio, ut locum sibi non vindicet quando verisimile esset, quod si testator de casu omisso cogitasset, idem quoque de eo disposuisset, nam tunc casus omissus non praesumitur consulto omissus, et dispositio testatoris porrigeretur ad casum ab ipso non cogitatum, nec in testamento expressum. „ — Ed altrove (*n. 16*): " Limitatur conclusio ut vera non sit, ubi testator unum casum expressit, verisimiliter existimans alium non esse eventurum: alioquin illum etiam expressisset; tunc enim non praesumitur hunc consulto omisisse: hinc fit ut pluri-

mum evenire consueverit, non sit praesumendus illum velle excludere, in quo subest eadem ratio et sequitur idem effectus. „ — E ancora altrove (*concl. 1416, n. 21*) : " Limitatur conclusio ut procedat rebus sic stantibus, sed si nova causa superveniret, voluntas mutata praesumitur. „

d) Ed il Card. De Luca (*De Fideic. disc. 115, n. 9 et 10*) anch' egli insegna potersi estendere la disposizione del testatore da caso a caso, quando quest' ultimo può dirsi in qualche modo nel primo contenuto, sì che non sembri certamente nuovo o tralasciato. E ne dà la ragione *l. c.* : " Idemque de alia regula prohibitiva suppletionis, quoniam cum voluntati magis, quam verbis, inservire debeamus, atque saepius contingat testatores mortis cogitatione turbatos, aut morbi vi oppressos, minus dicere vel scribere quam velint, idcirco intrat quoque legis suppletio vel sub intellectus, qui magis intentionem quam extensionem importat. „ — Le quali regole i detti AA. confermano con decisioni della S. Rota.

e) Nel caso non ha luogo questa limitazione. Imperocchè abbiamo che furono contemplati tre soli stipiti col diritto dell' alternativa. Per ciascuno stipite si parla non di alternative, ma solo di famiglia. E poi si stabilisce il patrono attivo a cui dee pur darsi una certa latitudine da scegliere.

f) Trattandosi infatti di *famiglia* vi è latitudine di scegliere chi si crede più atto. Così la *l. Unum ex familia ff. de legatis secundo*, § 2 : " Itaque si quum forte tres ex familia essent eius qui fidei commissum reliquit eodem vel dispari gradu, satis erit *(id est : indefferens est)* uni reliquisse ; nam postquam paritum est voluntati, ceteri conditione deficiunt. „

g) E il De Luca su tal proposito *(De Iurepatr.* disc. 24, n. 3) : " Ubi lex fundationis in iure passivo non vocet gradum proximiorem, sed solum mandat praesentari aliquem de parentela vel de certo genere tunc habens facultatem praesentandi, fundationis legem recte implesse dicitur praesentando unum de genere, cum sufficit non egredi genus definitum, iuxta dispositionem per textum *in l. Unum de familia ff. de legato secundo.* „

h) E il Ferraris *(v. Familia n. 32) :* " Cum fundator in iurepatronato passivo vocaverit illos de parentela in genere, censetur reliquisse patrono libertatem eligendi quemcumque voluerit, non attento gradu proximioris vel remotioris. „

i) Dove poi, come nel caso, possa aggiungersi la consuetudine, cessa qualsivoglia dubbio. Imperocchè " interpretatio sumpta ab observantia valet et est probabilis „ dice il Menochio *Cons. 104, n. 13.* E nella *Cons. 148 n. 36 :* " Interpretatio illa vera, quae a practica sumitur. „

E *in l. minime 23 ff. de legibus:* " Interpretatio a consuetudine approbata optima est. „

l) Lo stesso dice il De Luca *(De legatis disc. 56, n. 10):* " Nimirum quoque confert vehemens adminiculum subsequutae observantiae longaevae spatio ann. 12 : (legato videlicet) quae in omnibus ambiguis est optima interpres, ac interpretationum regina : et ultra generalia nota, in specialibus terminis interpretandi legati veritatem ac substantiam ob subsequutum eius implementum... firmatur in *Rom. legati 28 ianuarii 1658* coram Celso inter suas decis. n. 271. „

m) Ciò se si tratta di parole ambigue e di vero dubbio. Che se le parole del testatore sono chiare, in tal caso l' osservanza non dicesi *interpretativa*, ma *prescrittiva*, che aggiunge maggior peso al disposto testamentario. Così lo stesso De Luca *(De canonic. disc. 2, n. 7):* " Interpretatio cadit in ambiguis ac omnino dubiis, secus autem in claris, in quibus non cadit terminus interpretationis : ideoque tali casu observantia non dicitur interpretativa, sed prescriptiva indigens requisitis necessariis ad formalem praescriptionem, iuxta receptissimam distinctionem, de qua *decis. 319 p. 6 rec.* „

II.

Se, non ostante la consuetudine contraria, al canonico infermo, assente dalla residenza, si debbono i frutti beneficiali e le distribuzioni quotidiane.

Burgen. Residentiae — 27 Genn. e 7 Apr. 1900 — Il sac. Giuseppe Madrid Manso, già canonico della Cattedrale di Palencia (Spagna) per motivi di salute fu fatto invece canonico della Cattedrale di Burgos. Ma quivi non rimase che due soli anni, dal 1896 al 1898, e in questo tempo, aggravandosi il suo male dovè recarsi per qualche tempo altrove, fino a che non ottenne di passar di nuovo canonico a Palencia.

Intanto il capitolo di Burgos, forte di una certa consuetudine ivi invalsa, negò a quel canonico pel tempo dell' assenza non pure le distribuzioni quotidiane, ma sì ancora i frutti del beneficio, che furono divisi fra quei beneficiati suoi colleghi.

Il can. Madrid Manso se ne querelò presso la S. C., allegando molti attestati di medici, pronti a giurare, che egli soffriva di malattia *gastro-intestinale*, contratta a Burgos e però non poteva ivi dimorare.

Il Capitolo di Burgos negava, perchè quel canonico poteva uscire a dir messa ed a fare altre visite ; e però pretendeva che, assente, dovesse mettersi il sostituto. Il Vescovo attestava la verità delle cose

esposte dal canonico, soggetto degnissimo che avea meritato encomii fin dal Rom. Pontefice per la sua integrità e pel suo zelo.

La causa fu trattata in S. C. nei comizii del 7 aprile 1900 col dubbio:

An distributiones quotidianae et fructus beneficiales, quibus privatus fuit canonicus Madrid, restituendi sint in casu.

E fu decisa:

Affirmative in omnibus.

E giustamente: imperocchè:

a) È ragione canonica la infermità perchè un beneficiato possa assentarsi non solo dal coro, ma sì ancora dalla residenza; e ciò senza perdere nè frutti nè distribuzioni, *ne afflicto addatur afflictio.*

b) Benchè un canonico infermo possa uscir di casa, se la infermità è di tal fatta da non consentirgli di risedere, può bene assentarsi.

c) Il canonico infermo che si assenta non è tenuto perciò a resignare il beneficio, ovvero a mettere il sostituto (S. C. C. *in Piscien.* 23 iul. 1764).

d) Una consuetudine, la quale tolga i frutti o le distribuzioni ai canonici che si assentano per infermità, come irragionevole ed ingiusta, non ha valore (S. C. C. *in Piscien. Indulti* 6 dec. 1760).

e) Quand' anche un canonico sano di salute si assenta dalla residenza, pure se perde le distribuzioni, non perde *ipso facto* i frutti del beneficio; ma fa d' uopo della sentenza di condanna. Così il Garcia *De Benef. par. 2, c. 2, n. 151, 152;* Barbosa *cap. 70 de Canonic. n. 22;* S. Rota in causa *Cauzien. Fructuum coram D' Orano 10 apr. 1592.*

f) Si ascolti intorno a ciò segnatamente il Fagnano *(De Prebend. C. licet, n. 25):* " Ceterum etsi absentes percipere non debeant fructus praebendarum, non tamen hoc ita accipiendum est ut illos perdant ipso iure: sed ita est intelligendum, ut privandi sint ad praescriptum Concilii Tridentini in *c. 12 § Praeterea,* Sess. 24, ubi statuitur ut absentes ultra tempus ibi permissum, primo anno priventur dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae ac residentiae fecerunt suos. Quod si iterum eadem fuerint usi negligentia, priventur omnibus fructibus, quos eodem anno lucrati fuerint: crescente vero contumacia contra eos iuxta sacrorum canonum constitutiones procedatur, idest ad privationem tituli. „

III.

Dispensa dalla irregolarità per vizio al ginocchio.

Veronen. Dispensationis ab irregularitate — 7 Apr. 1900 — *Per summaria precum* — Il chierico Attilio Cecco della diocesi di Verona qualche anno fa venne colpito da sinovite fungosa al ginocchio sinistro,

la quale, degenerata in vera anchilosi, produsse l' inflessibilità perpetua al ginocchio medesimo. Poteva però reggersi in piedi e muoversi senza bisogno di appoggio; ma nel genuflettere dovea piegare in avanti il ginocchio destro e gettare all' indietro distesa la gamba sinistra, arrivando così a fare mezza genuflessione. Quanto poi allo inginocchiarsi, non poteva farlo se vi era un solo gradino: con due gradini o con qualche appoggio dinnanzi, potea piegare a terra il ginocchio destro, tenendo la gamba sinistra distesa allo indietro. — Chiedeva perciò la dispensa da questo difetto per essere promosso ai sacri ordini.

Il Vescovo attestava cose buonissime dei suoi studii e della sua condotta, e raccomandava la istanza.

La S. C., considerando:

a) Che nel caso avea luogo una vera irregolarità, la quale si ritrova quando " nec secure propter debilitatem nec sine scandalo propter deformitatem membri „ si possono compiere i sacri ministeri (*Cap. 2 De Cler. aegrot.*);

b) Che la S. C. più volte in casi simili negò la grazia, ovvero la concesse colla condizione che si dovesse celebrare in oratorio privato, o in ora in cui non vi fosse concorso di gente in chiesa, come *in Abellinen. Irregularitatis* 28 iul. 1770 ed *in Geruntina* 28 mai. 1788;

c) Che altre nondimeno l' ha concessa, specie quando concorrevano le buone doti e la lodevole condotta dei supplicanti, come *in Cathacen.* 17 dec. 1859, in cui trattavasi di un giovane che non poteva inginocchiarsi sull' infimo gradino senza appoggiar la mano sull' omero dell' assistente; ed *in Asculana* 20 febr. 1808, in cui la grazia fu concessa ad uno zoppo che poteva inginocchiarsi solo col ginocchio sinistro, e pel destro avea bisogno di appoggio; ed *in Comaclen.* 27 febr. 1864, che riguardava un giovane con perfetta anchilosi al ginocchio destro che poteva solo a metà piegarsi;

d) Che nel caso trattavasi di giovane buonissimo a 27 anni di età che avea compiuti lodevolmente gli studii ecclesiastici, e che gli era difficilissimo di tornare indietro e di applicarsi ad altra carriera;

Benignamente il dì 7 aprile 1900 rescrisse:

Pro gratia dispensationis, facto verbo cum SS.mo.

IV.

Dispensa dalla irregolarità per vizio agli occhi.

Eporedien. Dispensationis ab irregularitate — 23 Iun. 1900 — *Per summaria precum* — Il giovine Alessandro Domiziano della dioc. di Ivrea avea vista così debole, che non poteva leggere senza molta diffi-

coltà; era però di non comune ingegno e di felicissima memoria. Il Vescovo chiedeva se poteva essere promosso ai sacri ordini, ed ottenere poi, sacerdote, la facoltà di celebrare la messa della B. V. o dei Defunti, e recitare altre preghiere in luogo del Breviario.

La S. C., considerando:

a) Che nel caso trattavasi di vera irregolarità, dichiarando tali i Ss. Canoni coloro che per qualsivoglia debolezza corporale non possono sicuramente celebrare;

b) Che la S. C. negò talvolta la grazia della dispensa ai difettosi nella facoltà visiva, benchè non ciechi del tutto, come *in Vercellen.* 28 iul. 1860; *in Colonien.*, 13 sept. 1862; *in Carcassonen.* 27 febr. 1869;

c) Che molto più la negò trattandosi di chierici non promossi ma da promuovere, come *in Comen.*, 16 mai. 1775 et 11 iul. 1776; *in Neapolitana*, 13 sept. 1814;

d) Che nondimeno, stante le buone attestazioni del Vescovo, concesse altre volte simile dispensa, come *in Lavallen.* 14 mai. 1870 ad un chierico che non poteva leggere il messale; *in Geneven.* 20 mar. 1880 ad un altro chierico che avea perduto così l'uso degli occhi, da vedere le cose in genere coverte da nebbia; *in Maioricen.* 30 mai. 1861 ad un chierico che non poteva leggere neppur con gli occhiali la messa;

e) Che nel caso trattavasi di giovane buonissimo, la cui messa era necessaria nel suo luogo nativo, scarso di sacerdoti;

Il dì 23 giugno 1900 benignamente rescrisse:

Arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

V.

Dispensa dalla irregolarità per vizio alla gamba.

Basileen. Irregularitatis — 23 Giu. 1900 — *Per summaria precum* — Giuseppe Stager della dioc. di Basilea avea la gamba sinistra quindici centimetri più corta della destra, col tendine Achille notabilmente raccorciato; onde diveniva tardo in certi moti, specie nel sorgere dalla genuflessione. Contrasse questo difetto da una malattia tifoidea sofferta a sette anni, che però non dava a temere di divenir più grave. Chiedeva quindi la facoltà di essere promosso ai sacri ordini.

La S. C. considerando:

a) Che quel difetto non impediva le genuflessioni, nè il cammino anco di più leghe;

b) Che il giovine perciò poteva ancora essere atto ai sacri ministeri della predicazione, del catechismo ai fanciulli, della visita agl' infermi;

c) Che inoltre era molto versato nelle scienze sacre, di buona indole, e assai desiderato dal popolo a sacerdote ;

d) Che nessuna ammirazione sarebbesi perciò da temere nè dai cattolici, nè dagli eretici ;

Il dì 23 giugno 1900 benignamente rescrisse :

Pro gratia dispensationis, arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

S. Congregazione dei Riti

I.

Circa la benedizione del fonte nelle chiese matrici e filiali, e circa i funerali soliti a farsi nelle feste di precetto.

Novarien. — 16 Febr. 1900 — R.mus Dominus Eduardus Pulciani Episcopus Novariensis S. Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum :

I. In dioecesi Novariensi extant plures parochiales Ecclesiae erectae dismembratione ab aliis Ecclesiis parochialibus. In actu erectionis competens honor Ecclesiis matricibus tribuendus ad tramitem c. 3 *ad audientiam, de eccl. aedific.* ita constitutus fuit, ut ecclesiis matricibus fuerit reservatum ius Sabbato sancto et Vigilia Pentecostes benedicendi fontem baptismalem, Rectoribus vero ecclesiarum filialium onus impositum accedendi ad Ecclesias matrices, ibique assistendi benedictioni fontis baptismalis et recipiendi aquam baptismalem.

Verumtamen in Pastorali visitatione Episcopus Orator cognovit morem invaluisse in Ecclesiis filialibus, ubi est fons, enunciatis diebus sacras functiones peragendi, benedicendi aquam ritu in Missali statuto usque ad Ss. Oleorum infusionem exclusive et postea Missam canendi. (Haec rite fieri opinio in animis fidelium ita insita est, ut ex omissione et praesertim ex omissione Benedictionis aquae modo praedicto Parochi gravia timere debeant).

II. Insuper in pastorali visitatione idem Episcopus compertum habuit aliam in pluribus parochiis extare consuetudinem, solemnia nempe defunctorum suffragia adsignandi dominicis aliisque diebus festis, eaque peragendi, constituto tumulo in medio Ecclesiae ante Missam parochialem, quae canitur de Dominica vel de festo occurrente. Mordicus adhaeret populus huic consuetudini, ea praesertim de causa quia fideles et praecipue cantores diebus ferialibus haberi nequeunt.

Porro consuetudo auferri nequit, quin perturbationes oriantur, officia

pro defunctis praetermittantur et gravia proinde damna parochis obveniant. Haec consuetudo adeo inveterata est, ut quamvis E.mus Card. Archiep. Morozzo Episcopus Novariensis in Synodalibus Constitutionibus an. 1826 gravibus verbis eam eliminandam decreverit, idemque obtinere conatus sit Episcopus Orator, adhuc perseveret.

Hinc quaeritur: an utraque consuetudo inveterata permitti vel saltem tolerari possit.

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis liturgicae, rescribendum censuit:

Quoad primam consuetudinem servetur decretum *Utinen.* n. 4005 diei 13 Ianuarii 1899 ad I et II (1).

Quoad alteram: relate ad officium defunctorum permitti posse, nisi agatur de Dominicis et festis maioris solemnitatis: circa tumulum vero obstat Decretum *Montis Regalis* n. 3201 diei 20 Martii 1869 ad VIII (2). Hinc paulatim et prudenter eliminandus est abusus. Atque ita rescripsit die 16 Februarii 1900.

Cai. Card. Aloisi-Masella, *S. R. C. pro-Praef.*
D. Panici, *Secretarius.*

II.

Se possa sostenersi la consuetudine nelle messe solenni che il sagrestano spieghi sull' altare il corporale — che in taluni giorni si faccia a meno della turificazione e si tengano due candele sull' altare — che il suddiacono non accompagni il diacono al canto dell' Evangelo — che il canonico celebrante dallo scanno e coperto dia l' incenso e la benediz. per l' Evangelo. — Se possa sostenersi la consuetud. di nominare nell' oraz. A cunctis *i patroni della città e della diocesi — di non cantarsi dal coro*

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto: " Dubium I. Utrum aqua baptismalis, Sabbato sancto et Vigilia Pentecostes benedicenda sit in Ecclesiis tantum parochialibus, an etiam in filialibus, quae sacrum Fontem legitime habent? Et quatenus *affirmative* ad secundam partem:

" Dubium II. Utrum sufficiat aquam benedicere, usque ad sanctorum oleorum infusionem exclusive in parochiali Ecclesia; et inde, aqua ad alias Ecclesias delata, in singulis Ecclesiis sanctorum oleorum infusionem peragere; an debeat integra in singulis Ecclesiis fieri benedictio?

" *Resp.* ad I. et II. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam, iuxta Rubricas et Decreta. „

(2) Il cit. decreto è questo: " Dubium VIII. An fieri possit post Missam solemnem absolutio ad tumulum, relicta ex dispositione nostri fundatoris Archiep. Domini Hieronymi Venero in festo S. Hieroymi Doctoris, occurrente in die Dominica?

" *Resp.* ad *VIII. Negative*, et serventur Decreta. „

la Sequenza nelle Messe di requiem — *di prendersi il piviale dal celebrante nelle Lodi e nei Vesperi dal Capitolo in poi — di cantarsi i Vesperi dei defunti sedendo il celebrante coi ministri parati nello scanno del presbiterio — di non supplirsi ciò che si omette dall' organo nel canto alternato dell' officio fra l' organo e il coro.*

Tirasonen. — 2 Maii 1900 — Hodiernus Magister caeremoniarum Cathedralis Ecclesiae Tirasonensis nonnullos in eadem Ecclesia animadvertens inductos mores, Rubricis et S. R. C. Decretis minus conformes atque etiam contrarios, cupiensque scire quinam ex iis permitti possint, quinam sint eliminandi, insequentia dubia, annuente Rmo D. Episcopo dioecesano eidem S. R. C. resolvenda humiliter proposuit, nimirum:

I. In omnibus Missis solemnibus Corporale non explicatur a Diacono tempore praescripto in Ritu servando in celebratione Missae (Tit. VI, 7), sed a sacrista antequam Missa inchoetur: an haec praxis possit sustineri?

II. An possit servari consuetudo celebrandi Missas solemnes Feriarum Quadragesimae, Quatuor Temporum, Vigiliarum, quarumdam de *Requiem* aliarumque per annum sine ceroferariis, sine thurificatione, duobusque tantum cereis accensis in altari.

III. Estne tolerandum quod Subdiaconus in praedictis Missis maneat cum Celebrante, et non incedat cum Diacono eique assistat in pulpito ubi est canendum Evangelium?

IV. Ex praesumpto privilegio Canonicus celebrans, lecto Graduali ceu Tractu, vadit ad scamnum ubi sedens et coopertus imponit incensum, dat benedictionem Diacono evangelium cantaturo, ibique manet quin legat evangelium usque dum Diaconus incipit cantum ipsius. Haec omnia possuntne retineri?

V. Poteritne continuari praxis immemorabilis Cathedralis Ecclesiae Tirasonensis cuius titularis est B. V. Maria, nominandi, ad litteram N. Orationis *A cunctis*, S. Attilanum patronum civitatis et Ss. Prudentium et Gaudiosum patronos aeque principales Dioecesis?

VI. An sufficiat ut in quibusdam Missis de *Requiem*, anniversariis *late sumptis* quae in hac Cathedrali cum Diacono et Subdiacono cantantur, Sequentia *Dies irae* legatur tantum a Celebrante, aut debeat cantari a Choro?

VII. Utrum, attenta consuetudine, in Vesperis et Laudibus persolvendis Celebrans possit manere in habitu chorali usque ad Capitulum et tunc tantum assumere pluviale?

VIII. Estne permittendum quod dum quibusdam diebus canitur vespere Officium defunctorum in Choro, sedeat in scamno presbyterii

Celebrans paratus Alba et Pluviali inter Diaconum et Subdiaconum sacris *indumentis*, uti ad Misssam, etiam paratos?

IX. Cum organum alternatim pulsatur tam in officio divino quam in Missa non est cantor qui, ut statuit *Caerem. Episcoporum* lib. I, cap. XXVIII, intelligibili voce pronuntiet quod per Organum figuratur cantari; sed unusquisque de Choro in Officio Divino, non vero in Missa, submissa voce dicit quae ad sonitum Organi omittuntur. Quid in posterum agendum?

Et S. R. Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis liturgicae, omnibusque rite perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Serventur Rubricae et Decreta.

Ad II. In Missis solemnibus cum Ministris paratis, *Negative.*

Ad III. Servetur *Caeremoniale Episcoporum* lib. II, cap. VIII. n. 45.

Ad IV. *Negative* et serventur Rubricae Missalis.

Ad V. *Affirmative* ex gratia in casu.

Ad VI. *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad VII. *Negative* et servetur Caeremoniale Episcoporum.

Ad VIII. *Negative.*

Ad IX. Stetur Caeremoniali Episcoporum.

Atque ita rescripsit, die 2 Maii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella *S. R. C. Pro-Praef.*

D. Panici, *Secretarius.*

III.

Circa la festa del Titolare e del Patrono, da celebrarsi dai Religiosi di Terra Santa.

Ord. Minor. S. Francisci — 19 Iun. 1600 — Reverendus Pater Fabianus a Salzeno, redactor Kalendarii ad usum Fratrum Ordinis Minorum ad Franciscalem Terrae Sanctae Custodiam pertinentium, annuente hodierno ipsius Terrae Sanctae Custode, sequentia Dubia, pro opportuna declaratione, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit; nimirum:

I. Utrum Hierosolymis et proximioribus locis ubi basilica Cathedralis Sancti Sepulcri minime consecrata Officium dumtaxat Titularis apud utrumque clerum obtinet, recoli debeat sub ritu Regularibus competente, seu Duplici primae classis absque Octava, Festum sanctissimi Nominis *Jesu* in cujus honorem ecclesia Concathedralis Hierosolymitana manet erecta et cujus Dedicatio singulis annis celebratur ab eisdem Regularibus sub ritu Duplici secundae classis?

II. Et in casu affirmativo ad I. quaeritur: Utrum Festum Titulare praefatae ecclesiae Concathedralis sub ritu Duplici primaeclassis absque Octava recoli valeat *die 14 Januarii* a Fratribus Minoribus supradictae Custodiae et ad enuntiatum clerum regularem spectantibus, uti apud Ordinem Seraphicum universum fit, vel *Dominica II post Epiphaniam* ad conformitatem cum clero saeculari habendam?

III. Utrum in tota Aegypti regione Festum sancti Marci Evangelistae, qui ex decretis Sacrorum Rituum Congregationis 16 Martii 1729 et II Octobris 1743 recolitur *uti totius Aegypti Patronus*, sub ritu Duplici primae classis cum octava, adhuc a Minoritis ibi degentibus, hodie taliter agendum sit, etiamsi utriusque decreti observantia luctuosis temporum adjunctis aliisque de causis jamdiu fuerit intermissa?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis Liturgicae, propositis dubiis rite expensis respondendum censuit:

Ad I. Affirmative juxta alia decreta.

Ad II. Festum Triumphi sanctissimi Nominis *Jesu* fiat 14 Januarii et idem Festum Titulare ecclesiae Concathedralis Hierosolymitanae recolatur Dominica secunda post Epiphaniam, sub respectivo ritu.

Ad III. Affirmative.

Atque ita rescripsit die 19 Junii 1900.

Card. C. Aloisi-Masella, *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici, *Secretarius.*

IV.

Circa l' unire l' 8.ª lezione alla 9.ª nelle varie edizioni dei Breviarii de' Cappuccini.

Ord. Minor. S. Francisci Capuccinor. — 20 Aug. 1900. — R. P. Philibertus a Galgenen, Minister Provinciae Helveticae Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum, de consensu R.mi Procuratoris Generalis eiusdem Ordinis, sequens dubium, pro opportuna solutione, Sacrorum Rituum Congregationi humiliter exposuit, nimirum:

In nova editione Breviarii Ordinis Minorum Capuccinorum a Sacra Congregatione approbata legitur, in festis S. Ioseph, Sponsi B. M. V., et S. Archangeli Gabrielis, octavam lectionem cum nona uniendam esse. Quum vero in variis aliis editionibus Breviarii Romani pariter a S. Congregatione adprobatis de hac unione octavae et nonae lectionis in festis praedictis nihil habeatur, quaeritur: quid ab alumnis praefati Ordinis faciendum sit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " Standum in casu Rubricae Breviarii indicti et approbati pro Ordine Minorum Capuccinorum. „ Atque ita rescripsit. Die 20 Augusti 1900.

Lucidus M. Card. Parocchi.
D. Panici, S. R. C. *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

I Sacerdoti Terziarii, nel dare ad altri l' assoluz. generale, la lucrano anche per sè, quando non possono riceverla da altri.

Beatissime Pater,

Frater Petrus ab Arce Papae, Procurator Ordinis Minorum, ad S. V. Pedes provolutus exponit quod Emus Card. Venetiarum Patriarcha quae sequuntur litteris suis R.mo P. Ministro Generali significavit, nempe: " Quosdam Sacerdotes Tertiarios Franciscanos, moderatores Congregationum III Ordinis illius Patriarchatus, saepe saepius suum desiderium illi exposuisse supplices epistolas ad S. Sedem mittendi ad effectus ut quemadmodum ex Decreto diei 18 Junii 1870 Fratres Minores vel Sacerdotes Tertiarii legitime deputati Absolutionem Generalem seu benedictionem Papalem Monialibus publice impertiendo, omnes gratias adnexas ipsi consequuntur, ita pariter huiusmodi privilegio perfrui valeant quotiescumque dictam Absolutionem vel Benedictionem quibuslibet Tertiariis utriusque sexus respective Sodalibus publice impertiuntur. Ratio est, quia non raro evenit ut dum Sacerdotes Tertiarii qui Congregationibus III Ordinis praesunt, Sodalibus Absolutionem aut Papalem Benedictionem statutis diebus impertiuntur, ipsi ministerii curis detenti alium Sacerdotem adire nequeunt ad easdem spirituales gratias pro se consequendas, quod praesertim in ruralibus paroeciis vel Sacerdotum penuria vel itineris longitudine contingere potest. „ Rebus ita stantibus, nomine etiam P. Ministri G.lis FF. Minorum, instantissime a S. V. humilis Orator petit, ut non solum pro spirituali bono praedictorum Sacerdotum voto ab E.mo Card. Patriarcha exposita satisfacere velit, sed etiam ad totum Tertium Poenitentiae saecularem Ordinem imploratum privilegium extendere dignetur.

Quam gratiam etc.

SS.mus Dominus Noster Leo Pp. XIII in Audientia habita die 14

Julii 1900 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne indulsit, ut qui Sacerdotes deputati ad moderandam aliquam ex Congregationibus Tertii Ordinis saecularis S. Francisci legitime impediantur quominus, statutis diebus, recipere valeant ab alio Sacerdote Generalem Absolutionem seu Papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia, lucrari valeat in ipso actu quo Tertiariis sibi subditis praefatam Generalem Absolutionem aut Benedictionem Papalem impertiuntur dummodo sint rite dispositi, eaque praestiterint pia opera, quae praescripta sunt. Praesenti in *perpetuum valituro.*

D. Card. FERRATA, *Praef.*
IOSEPHUS M. Can. COSELLI, *Substitutus.*

II.

Sommario delle indulgenze annesse allo scapolare del SS. Cuor di Gesù (1).

I. *Indulgentiae Plenariae.*

I. Omnibus utriusque sexus Cristifidelibus die impositionis scapularis, dummodo vere poenitentes et confessi S. Synaxim sumpserint;

2. Christifidelibus sacrum scapulare gestantibus, a primis vesperis ad occasum solis sequentium dierum:

Nativitatis Domini nostri Jesu Christi.
3. Circumcisionis. „
4. Epiphaniae. „
5. Resurrectionis. „
6. Ascensionis. „
7. Die festo SS. Cordis Jesu (feria VI post Octavam Corporis Domini.)
8. SS. Corporis Christi.

---

(1) Questo sommario è stato estratto dal Breve che diamo nella pag. susseguente.

Demmo a pag. 198 di questo Vol. la formola della benedizione dello scapolare, del S. Cuore di Gesù il quale si compone di una pezzuola di panno bianco di lana con due facce, in una si contiene la immagine del S. Cuor di Gesù; nell'altra la immagine di Maria SS. sotto il titolo di *Madre della Misericordia*. In Roma, non il Rettore di S. Maria della Pace (come fu detto a pag. 200), ma il Direttore della Pia Unione Primaria del S. Cuor di Gesù, stabilita in S. Maria della Pace, può dar facoltà ai Sacerdoti di benedire questo scapolare. Esso di presente è il Can. Oreste Borgia, il quale abita in *Roma, al Seminario di S. Apollinare.*

9. Conceptionis B. Mariae Virginis.
10. Nativitatis. „
11. Annunciationis. „
12. Purificationis. „
13. Assumptionis. „
14. Die festo B. M. V. sub titulo " Matris Misericordiae „ dummodo dictis diebus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti quamcumque ecclesiam seu publicum sacellum devote visitaverint, ibique pias ad Deum preces juxta mentem Summi Pontificis oraverint.

II. *Indulgentiae Partiales.*

1. *Septem annorum totidemque quadragenarum* in festis secundarii tum D.ni Nostri Jesu Christi, tum B. Mariae Virginis, quae ab Universa Ecclesia celebrantur ; dummodo corde saltem contriti quamcumque ecclesiam, seu publicum sacellum devote visitaverint, ibique uti supra oraverint.

2. *Ducentorum dierum* semel in die si semel Pater, Ave et Gloria Patri etc., aut invocationem : " Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos ab hoste protege, et mortis hora suscipe „ devote recitaverint.

3. *Sexaginta dierum* quotiescumque pietatis aliquod, sive charitatis opus exercuerint.

III. *Indulgentiae stationales.*

Devote visitantibus quamlibet Ecclesiam seu publicum Oratorium, ibique iniuncta pietatis opera peragentibus, diebus in Missali Romano designatis.

Omnes et singulae indulgentiae superius relatae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, animabus quoque Christi fidelium in Purgatorio degentium sunt applicabiles.

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium, ex litteris Apostolicis in forma Brevis d. d. 10 Iulii 1900 nunc primum excerptum, approbavit typisque imprimi ac publicari posse benigne permisit.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis die 13 Augusti 1900.

P. D. Francisco, Archiep. Amid., *Secret.*
Ios. M. Can.cus Coselli, *Substitutus.*

Segreteria de' Brevi

I.

Si concedono indulgenze a coloro che portano lo scapolare del S. Cuor di Gesù.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Dilectus filius Cassianus Augier, sacerdos, praepositus generalis Congregationis Oblatorum B. M. V. Immaculatae, retulit ad Nos, penes quamplurimos Cristifideles piam ac laudabilem vigere consuetudinem gestandi supra pectus scapulare proprie dictum Sacri Cordis Iesu, confectum ex binis de more partibus quarum altera habet emblema Sacri Cordis Iesu, et altera immaginem refert B. Mariae Virginis sub titulo *Matris misericordiae*, nuper per decretum die quarta aprilis vertentis anni editum a Sacrorum Rituum Congregatione approbatum. Nos autem ut fidelium devotio et studiosa pietas erga amantissimum Iesu Cor diffusa constater maneat et majora in dies incrementa capiat, oblatis Nobis precibus annuentes, quo tam frugifera consuetudo per christianum orbem latius propagetur, peculiaribus eam indulgentiarum thesauris locupletari libenti quidem animo existimavimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli App. ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus, qui hujusmodi scapulare juxta formam confectum a Sacrorum Rituum Congregatione approbatam, et a sacerdote debita facultate praedito rite benedictum suscipiant, die primo solemnis impositionis, si admissorum confessione expiati, sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint,Plenariam,et in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere quoque poenitentes et confessi ac sacra communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tanquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, etiam Plenariam ; iis insuper qui devote ipsum scapulare habitualiter gestent, si pariter vere poenitentes et confessi ac sacra communione refecti, Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Paschalis Resurrectionis et Ascensionis N. D. Iesu Christi festivitatibus, item festo Sanctissimi Corporis Domini, ac feria sexta post illius octavam, nec non Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis Deiparae Virginis Immaculatae festis diebus, ac die qua festum agitur Virginis sub titulo *Matris misericordiae*, propriam

cujusque curialem ecclesiam, sive aliud quodvis publicum templum sive sacellum, a primis vesperis usque ad occasum solis diei cujusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo ex praedictis die id praestiterint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praeterea iisdem fidelibus ubique terrarum similiter existentibus, et memoratum scapulare rite gestantibus, qui in festis secundariis tum Domini Nostri Iesu Christi, tum Deiparae Virginis, corde saltem contriti, et preces uti superius effundente quodvis publicum templum uti supra dictum est visitent, de numero poenalium septem annos totidemque quadragenas ; et quo die semel Orationem dominicam, Salutationem angelicam et trisagium recitent, contrito corde, aut invocationem : *Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe,* ducentos dies, tandem quotiescumque pietatis quodlibet sive charitatis opus exerceant, in forma Ecclesiae solita, de poenalium similiter numero sexaginta dies expungimus.

Memoratis denique fidelibus largimur, ut si, designatis in Missali romano diebus, quamlibet ex ecclesiis vel publicis oratoriis supradictis, ubique terrarum, rite visitent, ibique iniuncta pietatis opera peragant, Stationum nuncupatas indulgentias lucrari valeant ac si personaliter illis ipsis diebus almae huius Urbis Ecclesias de more visitassent. Porro concedimus ut fidelibus iisdem liceat plenariis hisce ac partialibus indulgentiis functorum vita labes poenasque, si malint, expiare. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris, servata tamen Nostra constitutione quoad suspensionem indulgentiarum pro vivis hoc sacri jubilaei durante anno. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae ; utque earumdem litterarum (quod nisi fiat nullas eas esse volumus) exemplar ad secretariam Congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae deferatur.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die X iulii MDCCCC, pontificatus Nostri anno vigesimotertio.

ALOIS. Card. MACCHI.

II.

Lettera di Sua Santità all' E.mo Arc. di Milano, in cui si duole dell' accorrere dei cattolici alle urne politiche.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem.

Quas Tu caeterique provinciae Antistites ad nos communiter dedistis litteras post Rhaudiensem conventum, magna animi voluptate perlegimus. Fuerunt nimirum illae praeclarum argumentum tum observantiae, qua desideriis Nostris obsecundatis, tum studii, quo utilitates vestrarum ecclesiarum provehitis assidue. Quod quidem studium eo imprimis adhiberi exoptamus, ut maximi obedientiae officium a fidelibus fiat erga Sedem hanc Apostolicam. Doluimus enim fuisse quosdam, ac porro esse, qui catholicis suadere sint ausi, ut decretum posthabeant, quo Nos iamdiu ediximus non expedire interesse comitiis ad oratores populi eligendos. Hi sane Nostrae et Sedis Apostolicae conditio quae modo sit, vel omnino ignorant, vel, contra officium, praetereundum existimant. Instent igitur et perficiant Episcopi, ut mandatis hisce Nostris pareatur sancte; quae enim suaserunt rationes et maximi momenti sunt et integrae adhuc vigent, neque adiunctis ullis extenuantur.

Nihil plane dubitandum quin Deus iudustrias vestras sit amplissime fortunaturus. Ut tamen coelestia munera vobis gregibusque vestris uberius conciliemus, Nos gratias de officio vestro agentes, Tibi caeterisque Episcopis ac fidelibus cuique creditis Apostolicam Benedictionem peramenter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum die VIII Iunii MCM Pontificatus Nostri anno vigesimo tertio.

LEO PP. XIII.

Dilecto filio nostro Andreae Tit. S. Anastasiae S. R. E. Presb. Cardinali Ferrari Archiepiscopo Mediolanensi.

Sacra Dateria Apostolica

Lettera dell' E.mo Card. Segretario di Stato all' E.mo Card. Pro-Datario intorno i Beneficii e le Pensioni ecclesiastiche.

Roma, 24 Maggio 1899.

La Santità di N. S. considerando da una parte che è assai diminuito il numero dei beneficii, e desiderando d' altra parte aver modo di venire in aiuto ai Sacerdoti poveri, si è degnata disporre, in con-

formità degli augusti intendimenti già manifestati a Vostra Eminenza:

1.° Che a partire da questo giorno, nell' atto stesso della loro promozione debbano perdere tutte e singole le pensioni, delle quali per avventura si trovino al possesso, tutti coloro i quali siano promossi alla dignità cardinalizia, a Vescovi residenziali, a Nunzi di prima e seconda classe, a Segretarii delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, di Propaganda, non che ad Assessore del S. Ufficio ed a Maggiordono della Santità Sua.

2.° Che tutti coloro i quali già godono una pensione ecclesiastica, non ne possano ottenere altra se non manifestino alla Dateria Apostolica quella di cui già godono; la quale manifestazione debba esser fatta sotto pena di nullità della concessione della seconda pensione.

3.° Che tutti coloro i quali godono pensioni ecclesiastiche, nell' atto di ottenere qualunque beneficio in Roma, debbano perdere le pensioni stesse. Ad impedire qualsivoglia frode, i nominati a qualunque beneficio prima di far spedire le relative Bolle, dovranno sotto pena di nullità della provvista di cui per avventura si tratti, dichiarare le pensioni che già godono.

4.° Che sieno abrogati ed aboliti i privilegi dei quali, in virtù di pontificie concessioni, hanno fin qui usato i Cardinali di S. Romana Chiesa, i Conclavisti, altre persone o collegi di persone, di trasferire ad altri le pensioni ad esse conferite.

5.° Restano ferme e in tutto il loro vigore, le altre disposizioni di diritto comune circa i modi nei quali vengono a vacare le pensioni ecclesiastiche.

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato nel partecipare a Vostra Eminenza queste Pontificie disposizioni, affinchè ne curi l' osservanza, Le bacia umilissimamente le mani e Le conferma i sensi della sua profonda venerazione.

M. Cardinale Rampolla

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie

(Contin. — V. p. 306 — 315 di q. Vol.)

V.

Funzioni Pontificali.

Sommario —1. Se L' Arcidiacono debba servire al Vescovo da diacono in tutte

le funzioni — 2. Se l'Arcidiacono possa servire nelle ordinazioni in abito clericale — 3. Se al Vescovo in messa letta si possa servire con piviale — 4. Circa la comunione ai neo-presbiteri — 5. Circa il colore della mitra — 6. e dei sandali, dei calzari e dei guanti — 7. Il Vesc. deve assolvere in confessione e benedire dopo la comunione con tre croci — 8. Se deve togliere l'anello nell'ora di terza — 9. Obbligo dei canonici di associare il Vescovo quando recasi in chiesa a funzionare — 10. Il Vesc. celebrante in aliena diocesi deve nel Canone commemorare sè stesso — 11. Se il suddiacono, almeno per consuetudine, possa nei pontificali andare a fianco del celebrante al *Sanctus*, all'*Agnus Dei* ed alla purificazione — 12. Se nel pubblicare le indulgenze al nome del Vesc. si possa aggiungere il titolo di Conte — 13. Come debbano vestire e quando stare in piedi i canonici che assistono alla messa privata del Vescovo — 14. Come debba stare il celebrante al *Gloria* ed al *Credo* quando assiste il Vescovo — 15. Circa l'anniversario della elezione e consacrazione del Vescovo, come e da chi commemorarsi e come trasferirsi se impedita — 16. Circa il colore dei paramenti dell'Ordinante e degli ordinandi — 17. Se quando i sacerdoti assistono al Vescovo, che consacra un altro Vescovo, possano usare la mitra — 18. Se il Vescovo può usare i guanti nell'andare in chiesa pei pontificali e nell'uscirne; e se può portare la croce sopra la pianeta — 19. Se il Vescovo forestiere può usare la mozzetta, il pastorale e la berretta violacea a quattro punte — 20. Se i Vescovi canonici son tenuti di associare il Vescovo Ordinario quando recasi in Cattedrale — 21. Se all'accesso del Vesc. in Cattedrale debbano suonare le campane, e debbano accompagnarlo i canonici con abito corale.

1. Archidiaconus obligatur ne servire Archiepiscopo in Officio diaconatus in omnibus functionibus Pontificalibus; vel tantum in Missa solemni?

Resp. 14 Decembris 1888, in Granaten., ad 1. n. 3700: " Quoties praebendae non sint distinctae, Archidiaconus teneri in omnibus functionibus Pontificalibus, excepta sacra Ordinatione, in qua aliud speciale munus ab ipso Archidiacono est obeundum. „

2. In Ordinatione Clericorum cum Missa lecta licet ne Archidiacono ipsi assistentiam praebere Archiepiscopo in habitu clericali?

Resp. ibidem, ad 2: " Negative; Officium enim ab Archidiacono induto cotta super rochettum, prouti a duobus Canonicis Archiepiscopo Assistentibus exercendum est ad tramitem Pontificalis Romani. „

3. Pluviale super cappam est ne paramentum congruum ad inserviendum Archiepiscopo in eadem Missa lecta?

Resp. ibidem, ad 3: " Provisum in praecedenti. „

4. — I. Num Pontifex in communicandis Neo-Presbyteris adhibere valeat formula *Corpus Domini Nostri Iesu Christi etc;* vel potius eam omittere?

II. An Pontifex communicare debeat Neo-Presbyteros ante; vel postquam Diaconi et Subdiaconi dixerint *Confiteor?*

Resp. 17 Ianuarii 1890, in Harlemen. ad 1 et 2, n. 3721:

Ad I. " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

Ad II. " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. „

5. An tolerari possit mitra coloris rubri vel violacei, quando paramenta sunt eiusdem coloris?

Resp. 17 Maii 1890, in Lincien. ad 1, n. 3729: " Non esse prorsus tolerandam; et super mitrae qualitate et usu consulendum Caeremoniale Episcoporum Lib. I, Cap. XVII. „

6. Cuiusnam coloris debent esse Caligae, Sandalia et Chirothecae?

Resp. ibidem, ad 2: " Coloris paramentorum. „

7. In benedicendo populo post Communionem extra Missam ministratam, atque in absolvendis fidelibus in Poenitentiae Sacramento, debetne Episcopus unam tantum, vel tres Cruces efformare?

Resp. 20 Maii 1890, in Montis Politiani, ad 5, n. 3731: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam.

8. An Episcopus in solemni cantu Horae Tertiae etiam annulum Pontificale gestare debeat? An vero, pro lotione manuum illo dimisso, non amplius sit imponendum nisi expleta vestitione pro Missa, cum illud inducit Presbyter assistens?

Resp. 29 Maii 1891, in Cuneen., ad 5, n. 3747: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

9. Quoties Episcopus ingreditur Ecclesiam Cathedralem pro Pontificalibus aliisque functionibus peragendis, vel pro concione audienda, tenenturne Canonici omnes iuxta Caeremoniale Episcoporum, non obstante consuetudine contraria, recipere illum ad Ecclesiae ianuam eumque comitari ad adorationem Sanctissimi Sacramenti et ad eumdem locum iterum associare dum ad propria revertitur?

Resp. 13 Iunii 1891, in Montis Politiani, ad 4, n. 3748: " Quoties Episcopus pontificaliter celebraturus accedat ad Ecclesiam, etsi per ianuam privatam, tenentur Canonici ad ipsius associationem a cubiculo ad Ecclesiam et viceversa in reditu: ceteris diebus sat est ut aliqui ex Dignitatibus et Canonicis ad ostium Ecclesiae Episcopum cappa indutum recipiant et reducant. „

10. Episcopus Ordinarius, qui in aliena Dioecesi celebrat, tenetur ne in *Memento* Canonis nominare Episcopum huius alienae Dioeceseos, an semetipsum?

Resp. 6 Februarii 1892, in Lincien. ad 19, n. 3764: " Negative ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

11. — I. An Subdiaconus in Missa Pontificali ascendere debeat ad dexteram Diaconi in cornu Epistolae, tum ad recitandum simul cum Pontifice *Agnus Dei*, tum ad aquam infundendam dum Pontifex se purificat post Communionem? Et quatenus negative;

II. An saltem ad *Sanctus* ascendere teneatur, ubi talis viget consuetudo?

Resp. 19 Februarii 1892, in Urgellen., ad 4 et 5, n. 3769:

Ad I. " Negative ad utrumque; et in omnibus servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. II, Cap. VIII, § 75 et 76. „

Ad II. " Negative; et servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. II, Cap. VIII, § 63 et 67. „

12. An tolerari possit quod Canonicus, post pontificalem benedictionem, Indulgentias publicans, ad nomen Episcopi titulum Comitis adiungat; quamquam ex liturgicis legibus absolute prohibitum sit quocumque modo immutare formulas Caeremonialis Episcoporum ac Pontificalis Romani?

Resp. 12 Maii 1893, in Senogallien., ad 3, n. 3799: Negative. „

13. An stantes aut genuflexi esse debeant Canonici initio Missae privatae Episcopi et ad benedictionem, cum eidem Missae assistunt? Insuper in dicta assistentia num uti possint insignibus canonicalibus, an tantum superpelliceo, vel etiam rochetto, si eius privilegio fruantur?

Resp. 16 Iunii 1893, in Goana (Dubia varia) ad 1, n. 3804: " Stare debent tantum ad benedictionem; et adhibeant solummodo rochettum cum superpelliceo. „

14. Num Episcopo assistente in Throno Missae celebratae ab aliquo qui habeat dignitatem in Capitulo possit hic sedere ad Hymnum *Gloria* et ad *Credo* contra Thronum Episcopi in Sella instructa brachiis et fulcimento pro humeris?

Resp. ibidem, ad 11; " Obstant Decreta. „

15. — I. Ad quamnam diem transferendum sit anniversarium electionis vel consecrationis Episcopi, si occurrat die 24 Decembris?

II. Posito quod Episcopus, die 19 Martii in Festo S. Ioseph consecratus, assignaverit iuxta Decretum S. R. C. diei 12 Decembris 1891 pro anniversarii celebratione diem sequentem, nempe 20 Martii, quidnam agendum sit: 1.° in Ecclesia cuius Titulare Festum ipsa die 20 quotannis celebratur? 2.° Per totam Dioecesim, quando dies 19 occurrit vel Dominica Passionis, vel Feria II Maioris Hebdomadae et Festum S. Ioseph transfertur in diem 20 insequentem?

III. Utrum anniversarium (ab Episcopo vel coram ipso) celebrandum sit in ipsa Ecclesia Cathedrali; an vero solemniter agi possit in alia Dioeceseos Ecclesia?

IV. Utrum, celebratione ipsius Missae votivae (ab Episcopo vel coram ipso) per accidens impedita, eius Oratio sub eadem conclusione cum Oratione diei iungenda sit, secundum regulam de Missis pro re gravi impeditis; an vero post ceteras Orationes a Rubrica praescriptas addenda sit, sicut in ceteris Missis per Dioecesim celebratis?

V. An commemoratio supradicti anniversarii spectet ad omnes et solos Sacerdotes, ipsa die Missam intra Dioeceseos limites celebrantes?

Resp. 27 Aprilis 1894, in Quebecen., ad 1. 2, 3, 4 et 5, n. 3824:

Ad I. " Assignandum diei proximiori, in qua non fiat de Duplici secundae classis, ante diem 24 Decembris. „

Ad II. " In Ecclesiis Dioeceseos ubi dies 20 Martii est impedita, nihil fit de anniversario consecrationis Episcopi. „

Ad III. " Affirmative, ad primam partem: Negative, ad secundam. „

Ad IV. " Commemoratio, in casu, addatur Orationi Missae de die sub unica conclusione. „

Ad V. " Affirmative. „

16. Cuiusnam coloris paramenta induere debeat Episcopus, conferens Ordines sacros privatim in Sabbato Sancto, dum legit Prophetias?

Resp. 17 Iulii 1894, in Dubiorum Resolutione, ad 5, n. 3832: " Utatur paramentis coloris violacei, quae mutabit in alia coloris alibi ad versiculum *Peccatores* Litaniarum, ad normam Caeremonialis Episcoporum. „

Quinam esse debeat color paramentorum pro Ordinandis in Sacris?

Resp. ibidem, ad 6: " Color ipsius Celebrantis in Missa; nisi aliud postulat necessitas. „

17. Quotiescumque in Carthaginiensi Dioecesi aliqua consecratio novi Episcopi fit, simplices Sacerdotes qui, Sancta Sede benigne annuente, assistunt Episcopo consecranti, aliarum Dioecesium exemplum secuti, mitra utuntur. Quaeritur, utrum toleranda sit haec consuetudo?

Resp. 20 Iulii 1894, in Carthaginien. (In Indiis), n. 3834: " Negative. „

18. — I. Anne Archiepiscopi uti possint chirothecis quum ad Ecclesiam accedunt vel ab ea recedunt, ante et post Missam pontificalem?

II. Anne Archiepiscopus Missam celebraturus supra planetam gestare queat Crucem pectoralem?

Resp. 6 Septembris 1895, in Sancti Iacobi de Chile, ad 1 et 2, n. 3873: " Negative; iuxta Caeremoniale Episcoporum et Decreta. „

19. — I. Anne in aliena Dioecesi Episcopi Suffraganei et Titulares mozzetta uti possint?

II. Anne iidem pariter in aliena Dioecesi baculum pastoralem deferre valeant?

III. Anne adhibere biretum doctorale cum quatuor apicibus, quod sit coloris violacei, cum flosculo et funiculis rubri coloris?

Resp. ibidem, ad 3, 4 et 5:

Ad I. " Negative, iuxta Decreta; praesertim in Liburnen. 23 Septembris 1848 ad 2. „

Ad II. " Affirmative, ex permissione Archiepiscopi vel Episcopi Ordinarii loci; et quando tenuerint Ordinationes, consecrationes aliasque functiones, in quibus iuxta regulas libri pontificalis baculo pastorali uti debent et necesse est, iuxta Caeremoniale Episcoporum (Lib. I, C. 17), et Decretum Bracharen. diei 1 Septembris 1607. „

Ad III. " Negative, quoad biretum formae doctoralis, iuxta Decretum in Venusina diei 7 Decembris 1844; Affirmative, quoad biretum formae ordinariae ac coloris violacei cum flosculo et funiculis eiusdem coloris, iuxta privilegium a Sanctissimo Domino nostro Leone Papa XIII indistincte omnibus Episcopis concessum. „

20. An Canonici, etsi dignitate episcopali insigniti sunt, debeant associare Archiepiscopum cappa magna indutum ad Metropolitanam Ecclesiam accedentem, sive ut Missam pontificalem celebret, sive ut Missae ab alio celebrandae assistat?

Resp. ibidem, ad 6: " Affirmative; et servetur Decretum Gnesnen. et Posnanien. diei 20 Martii 1859 ad 2 (1). "

21. — I. An in accessu Episcopi Ordinarii ad Ecclesiam Cathedralem, rei divinae peragendi causa, sive ipse celebraturus sit sive alter, aera turris campanariae pulsari debeant?

II. Num in casu teneantur Canonici Episcopum cappa vel habitu chorali indutum, comitari et deducere?

Resp. 21 Februarii 1896, in Platien. ad 1 et 2, n. 3888: " Ad I. Affirmative, ad normam Caeremonialis Episcoporum — Ad II. Stetur Caeremoniali et Decretis. "

VI.

Funzioni Pontificali *(segue)*.

Sommario — 1. Se possa variarsi il rito di benedire i prelati secolari — 2. Concedesi che la messa del Vescovo ed un'altra che egli faccia celebrare nel suo oratorio possano valere di precetto agli astanti — 3. Se il Vesc. possa assistere in cappa alle messe ed alle funzioni — 4. Se almeno per consuetudine i canonici siano dispensati dall' accompagnare il Vescovo dopo le funzioni — 5. Circa le funzioni del Metropolitano nelle chiese dei suffraganei — 6. Se il Vesc. canonico sia tenuto di assistere al Vescovo ordinario nelle funzioni—7. Se possano intervenire i beneficiati ed il seminario all'accompagnamento del Vescovo in chiesa; se invece del suddiacono possa il domestico mettere i calzari ed i sandali al Vescovo; se i ministri debbano baciar l'altare alla pace — 8. Se almeno per consuetudine sia scusato il prete assistente dal sostenere il libro sul capo quando il Vescovo intona il *Gloria* o il *Credo?* — 9. Se il Decano del capitolo debba assistere al Vescovo che conferisce gli ordini — 10. ovvero debba sempre associarlo nello scendere in cattedrale— 11. Se, almeno per consuetudine, il prete assistente colla bugia può stare a fianco del suddiacono quando questi canta il *confiteor* dopo la concione — 12. Se, almeno per consuetudine, il suddiacono ed il prete assistente possano sedere quando il Vescovo suffraganeo legge l'epistola — 13. Quando il Vescovo diocesano può cedere l'uso del trono ad un Vescovo forestiere?—14. Il Vescovo può portare in ogni luogo la croce pettorale scoperta — 15. Non può nelle sacre funzioni — 16. Il Vesc. nella messa privata non può coprirsi il capo con berretta o colla mitra nel lavarsi le mani e nel dare la benedizione — 17. Che s'intende per notturno *talis diei* che s'ingiunge dal Vescovo agli ordinati — 18. Se il Vesc. può ingiungere un notturno diverso da quello del giorno dell' ordinazione.

---

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto: " Episcopi Titulares Suffraganei Gnesnensis et Posnaniensis, qui in Capitulis Metropolitanis Gnesnae et Posnaniae canonicatus obtinent, tenenturne aeque ac alii canonici Archiepiscopum cappa magna indutum ad Cathedralem, sive ad Missam Ponficalem celebrandam, sive ad assistendum Missae ab alio celebrandae, accedentem associare? — Resp.: *Tenentur ut canonici.* "

1. Num et quomodo in benedictione Praelatis Secularibus impertienda, iuxta ritum Pontificalis Romani, aliquae variationes fieri possint?

Resp. 19 Maii 1896, in Brunen., n. 3905: Nihil innovetur in Pontificali; sed eadem Sacrorum Rituum Congregatio in singulis casibus respondeat, formulam accommodando casibus ipsis, demptis quae praefatis Secularibus minime convenire noscuntur. „

2. Plures Antistites Sacrorum Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII humillimas porrexerunt preces, ut in bonum fidelium atque in dignitatis Episcopalis decus, dispositionem Decreti, die 22 augusti 1818 editi, super satisfactione praecepti de audienda Missa in Episcopali Sacello, relaxare dignaretur.

Resp. 19 Maii 1896, in Urbis et Orbis, n. 3906: " Postulandum a Sanctissimo, ut, deinceps Episcopi omnes, sive Diocesani, sive Titulares, eodem privilegio condecorentur, quo fruuntur Patres Cardinales; scilicet, ut non solum Ipsi in propriae habitationis Oratorio, aut super Ara portatili, ubicumque degant, Missam facere aliamque in sui commodum permittere valeant; sed etiam fideles omnes alterutram ex eisdem Missis audientes, quoties opus fuerit, praeceptum Ecclesiae adimpleant. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

" Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per Eminentissimum et R.mum Dominum Cardinalem, Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum, relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacrae Congregationis ratam habens, enunciatum Patrum Cardinalium privilegium ad quoscumque Episcopos cum Apostolica Sede communionem habentes extendere dignata est, die 8 Iunii eodem anno. „

3. — I. An Ordinarius loci, sive Episcopus sive Cardinalis, possit in Ecclesiis minoribus assistere Missae cantatae aliisque sacris functionibus et verbum Dei praedicare, cum cappa tantum?

II. Num idem dicendum sit, quando Sacerdos in functione benedictionem cum Sanctissimo Sacramento populo impertitur?

Resp. 11 Decembris 1696, in Westmonasterien., ad 3 et 4, n. 3935: " Ad I. Affirmative — Ad II. Item affirmative; et Eminentissimus ac R.mus Ordinarius cum cappa assistens ponat incensum in thuribulum et thurificet SS.mum Sacramentum. „

4. An servari possit consuetudo etiam immemorialis, qua associatio a Capitulo et Canonicis praestanda Episcopo divina pontificaliter celebraturo vel divinis adstare volenti, cappa magna induto, fiat tantum in accessu a Palatio Episcopali ad Ecclesiam, non vero in reditu?

Resp. 7 Maii 1897, in Iacen. n. 3953: " Serventur Rubricae Caeremonialis Episcoporum et Decreta, peculiariter in una Beneventana diei 5 Septembris 1848 ad 5 (1), non obstante contraria et immemorabili consuetudine, quae abusus reputanda est. „

---

(1) Il cit. decreto suona così: " An canonici Archiepiscopum ad Ecclesiam

5. — Utrum Metropolitano, sive Cardinalitia dignitate insignito, sive non, conveniat assistere cum mitra et pluviali Missae solemni in Ecclesia alicuius Suffraganei, sive ab Ordinario, sive ab alio, ipso praesente, celebrandae. Et in casu affirmativo, utrum habeat usum baculi et Presbyteri assistentis, et ea alia omnia, quae conveniunt Ordinario, mitra et pluviali parato, Missae solemni in propria Dioecesi assistenti?

II. Utrum Metropolitanus, sive Cardinalis, sive non, in Dioecesi Suffraganei cum cappa assistens Missae solemni ab Ordinario vel ab alio, ipso praesente, celebratae, adhibere valeat praeter Ministros assistentes etiam Presbyterum assistentem?

III. Utrum in dictis circumstantiis Metropolitanus habere possit usum libri et scotulae ad legendum *Introitum* etc.?

IV. Praesente Metropolitano, sive Cardinali sive non, cappa induto simul cum Ordinario loci Missae solemni a Canonico vel Sacerdote simplici celebratae, cuinam spectare debeant benedictiones thuris, ministrorum etc.?

V. Utrum Episcopis, sive Suffraganeis sive non, Missae solemni in aliqua Cathedrali vel alia Ecclesia in provincia, praesente Metropolitano, assistentibus, conveniat usus mozzettae supra rochettum mantelletta coopertum?

Resp. 13 Septembris 1898, n. 4001:

Ad I. " Affirmative, ad primam partem: ad alteram partem, quoad usum baculi pastoralis observetur Caeremoniale Episcoporum praesertim in Lib. I. Cap. XVIII, § 6; quoad Presbyterum assistentem, detur Decretum S. Congregationis Caeremonialis diei 16 Decembris 1837. „

Ad II. " Provisum in primo. „

Ad III. " Affirmative. „

Ad IV. " Ad Metropolitanum. „

Ad V. " Dentur Decreta in Rheginen. 17 Martii 1663, ad 2: — Mediolanen. 16 Martii 1833, ad 1 et 2; — et Liburnen. 23 Septembris 1848, ad 2 (1). „

6. — I. An pontificanti Archiepiscopo Archidiaconus evectus ad Episcopatum titularem, inservire debeat in munere Archidiaconi, ad Thronum, Altare, librum, thurificationem, porrectionem aspersorii et pacis?

II. Quaenam partes in sacris ordinationibus ab eodem Episcopo titulari et Archidiacono explendae sint?

Resp. 12 Novembris 1898, in Hydruntina, n. 4002, ad 1 et 2: " Serventur Decreta in Mechlinien. diei 24 Februarii 1680 et in Mediolanen. diei 19 Martii 1833 (2). „

---

accedentem associare, et ab eadem redeuntem usque ad *anticameram* suae habitationis, iuxta consuetudinem suorum Praedecessorum comitari teneantur? — Resp.: *Circa associationem serventur decreta; et ad eorum formam compellantur canonici renitentes, si aliqui adsunt, sub censuris etiam in subsidium.* „

(1) I citati decreti trovansi nel Mon. Eccl. Vol. X, P. II, p. 172.

(2) Ecco il tenore de' citati decreti: *In Mechlinien.* 24 febr. 1680: " An Episcopi dignitati suae praeiudicium inferrent, quando Archiepiscopo Pri-

7. — I. In Cathedrali Basilica Alatrina, quum Episcopus Pontificalia sit peracturus, Canonici in eiusdem associatione ab aede episcopali ad Ecclesiam quamdam Processionem instituunt: nempe praeit Crux cum candelabris, mox Seminarium, Beneficiarii, Canonici et prostremo loco Episcopus. Nunc quaeritur: An ista consuetudo servari possit?

II. Item cum Episcopus paramenta sacra pro Pontificalibus assumit, Subdiaconus numquam E.mum induit caligis et sandaliis, sed hoc officium committit cubiculario. Hinc quaeritur: An haec consuetudo sustineatur?

III. In eadem Missa Pontificali Diaconus et Subdiaconus Altari inservientes debentne Altare ipsum osculari, cum Pacem recipiunt?

Resp. 18 Martii 1899, in Alatrina, ad 1, 2 et 3, n. 3015:

Ad I. " Servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. I, Cap. 15. „

Ad II. " Affirmative; dummodo Subdiaconus, qui caligas et sandalia defert, assistat. „

Ad III. " Negative, iuxta Caeremoniale Episcoporum Lib. I. Cap. XXIV. „

8. — I. An per Caeremoniale Episcoporum abrogata censeatur antiqua et immemorialis consuetudo, qua Presbyter assistens pluviali paratus non sustentat librum, cum Episcopus cantat ex eo alta voce *Gloria in excelsis Deo* et *Credo in unum Deum?*

II. An praefatus Presbyter assistens Episcopo librum supra caput suis manibus sustentare debeat?

Resp. 24 Martii 1899, in Oreten. ad 1 et 2, n. 3016: " Affirmative. „ — Ad II. " Affirmative, ad tramitem Caeremonialis Episcoporum Lib. II, Cap. VIII, § 38 et 52. „

9. An Episcopo Ordines privatim conferenti adesse ex officio debeat Decanus Capituli?

Resp., ibidem, ad 3: " Ex lege communi et Decretis Generalibus non praecepi. „

10. In Ecclesia Cathedrali Ovetensi, etiam de consensu Episcopi, aliquando non omnes Canonici ad cubiculum accedunt ipsius Episcopi descendentis ad Ecclesiam, sed tantum duae Dignitates, duo Canonici et duo Beneficiati obviam illi exunt, manentibus reliquis in Choro ad Horas Canonicas persolvendas. Quaeritur: Decanus in eiusdem associatione minori teneturne semper Chorum deserere obviamque ire Episcopo?

Resp. ibidem, ad 4: " Ex lege communi et Decretis Generalibus non praecipi. „

11. An continuari possit immemorabilis consuetudo, qua post habitam con-

---

mati suo pontificaliter celebranti ad Altare inserviunt, pro maiori solemnitate officii? — Resp.: *Praeiudicium inferre, et non licere.* „

In Mediolanen. 16 Mar. 1833 ad 6: " An (Episcopus Canonicus) debeat Archiepiscopo solemnia agenti assistere, ministrare, aliaque praestare, quae ceteri eiusdem Ordinis Canonici de more eidem praestant? — Resp.: *Tenetur sedere in choro cum pluviali.* „

cionem coram Pontifice in Throno assistente, Presbyter assistens se locat in plano cum palmatoria a sinistris Diaconi, dum hic Confessionem cantat ex libro?

Resp. 15 Aprilis 1899, in Urgellen., ad 7, n. 4018: " Negative. „

12. — I. In Basilica Cathedrali Veliterna, celebrante pontificaliter Episcopo Suffraganeo, Canonicus qui Subdiaconi munere fungitur lecta Epistola, accepta ab Episcopo benedictione et tradito Missali Clerico, pergit directe ad scamnum et sedet; quin sustineat Missale apertum, dum Episcopus Epistolam et Evangelium legit.

II. Presbyter assistens eidem Episcopo Suffraganeo ad faldistorium celebranti non adstat, cum hic pariter Epistolam et Evangelium legit, sed cum Diacono et Subdiacono in scamno sedet.

Hinc quaeritur: Utrum servari queant supradictae duae consuetudines: vel potius habendae ut abusus?

Resp. 21 Aprilis 1899, in Veliterna, ad 1 et 2, n. 4019: " Consuetudines in casu esse abusus tollendos: et quoad primam, confer Caeremoniale Episcoporum Lib. II, Cap. VIII, § 3, eiusdem Caeremonialis Episcoporum. „

13. An Episcopus Dioecesanus gaudeat iure cedendi Thronum suum alteri Episcopo cum Reverendissimorum Canonicorum adsistentia sibi debita?

Resp. 9 Maii 1899, rata et confirmata a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII, die 12 Iunii eodem anno, n. 4023: " Affirmative; dum Episcopus invitatus non sit ipsius Dioecesani Coadiutor aut Auxiliaris, aut Vicarius Generalis, aut etiam Dignitas seu Canonicus in illius Ecclesiis. Sicut autem Cardinales Episcopi Suburbicarii aliique Titulares Ecclesiarum Urbis Purpuratis tantum Patribus Thronum cedere possunt; ita Praesules Cardinales aliarum Dioecesium decet ut suum Thronum nonnisi aliis eadem Cardinalitia dignitate ornatis cedant. „

14. Utrum Episcopi, sive Dioecesani sive Titulares, Crucem pectoralem detectam gestare possint ubicumque degant?

Resp. 30 Iunii 1899, in Romana, ad 1, n. 4035: " Affirmative. „

15. Utrum Episcopi, sive Dioecesani sive Titulares, super sacras vestas Crucem pectoralem, vel saltem illius flocculum, gestare valeant in sacris functionibus?

Resp. ibidem, ad 2: " Negative. „

16. Utrum Episcopi, sive Dioecesani sive Titulares, dum lavant manus infra Missam privatam, tegere possint caput bireto et Mitram gestare in eadem Missa dum populo trinam benedictionem impertiunt?

Resp. ibidem, ad 3: " Negative in omnibus. „

17. Quid pro *Nocturno talis diei*, quem Subdiaconibus ac Diaconibus ex Pontificali Romano Episcopus ordinans solet imponere, intelligi debeat?

Resp. 27 Iunii 1899, in Urbis (Dubia varia) ad 1, n. 4042: " Pro *Nocturno talis diei* intelligendus est, Nocturnus ferialis, vel primus Festi, aut Dominicae in Psalterio, prouti Ordinatio in feria, Festo, aut Dominica habita sit. „

18. Utrum Episcopus Ordinans ius habeat iniungenti alium a Nocturno diei, quem Pontificale designat?

Resp. ibidem, ad 2: " Affirmative. „

DOCUMENTI

PER L'ANNO SANTO MCM.

(Cont. — V. p. 264 — 265 di q. Vol.).

XXIV.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la Comunione degl'infermi, la Benedizione Papale e l' assoluzione dei Terziarii.

Beatissime Pater,

N. N. ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, umillime quaerit solutionem dubiorum quae sequuntur.

1. Cum adultorum, qui ob morbum impediuntur a sacra communione facienda, necessitati nullibi sit provisum in Bullis jubilaei, iique propterea ab hac gratia exciderent, quos tamen peculiari benignitate prosequitur bulla *Aeterni Pastoris*, quaeritur utrum liceat in praesenti anni sancti jubilaeo uti decreto S. Congregationis Indulgentiarum, de die 18 septembris 1862, ad commutandam S. Communionem in alia opera pia, prout S. Poenitentiaria, die 10 maii 1886, decrevit licere pro jubilaeo anni 1886?

II. Utrum ille qui periculose decumbens S. Viaticum recipit, teneatur iterato communicare ad lucrandum jubilaeum eapropter quod S. Communio, per modum Viatici ex praecepto sit obligatoria? Et quatenus affirmative, utrum per unam communionem praecepto satisfacere et jubilaeum lucrari ille saltem aegrotans valeat, qui vel ob physicum impedimentum vel ob familiarum indevotionem ab altera communione sine sua culpa prohibetur?

III. Utrum per Bullam *Quod Pontificum* suspensa sit facultas impertiendi indulgentiam fidelibus extra articulum mortis, v. g. per benedictionem papalem, absolutionem Tertiariorum, etc., ea tamen lege ut indulgentia solis defunctis applicare debeat?

IV. Utrum ille quem ab itinere romano retinent duo canonica impedimenta successive obvenientia, sed quorum neutrum seorsim spec-

tatum ab hoc itinere intra annum impediret, privilegio Bullae *Aeterni Pastoris* frui valeat? Ille, v. g., qui sex mensibus in carcere detinetur.

Sacra Poenitentiaria ad proposita dubia respondet:

Ad I. *Negative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Negative, sed indulgentiae solis defunctis sunt applicandae.*

Ad IV. *Nihil esse respondendum.*

Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 28 martii 1900.

A. Carcani *S. P. Regens.*

A. Can. Martini, *S. P. Secretarius.*

CONSULTAZIONI.

VIII.

Se han vigore oggidì le riserve pontificie sui benefizii civilmente soppressi.

Nei beneficii riservati alla S. Sede, quando la rendita è minima (come avviene oggi pei beneficii delle Collegiate, le antiche prebende dei quali furono incamerate dal Demanio), può il Vescovo, per presunto consenso della S. Sede, procedere alla collazione, come se venisse a mancare la ragione della riserva?

E nell'affermativa, quale sarebbe questo minimo di rendita? Potrebbe desumersi per analogia dalla regola IV della Cancelleria, per la quale sfuggono alla riserva le prime Dignità delle Collegiate, quando la rendita non eccede i dieci fiorini?

Dicemmo altrove che la Chiesa non riconosce la soppressione dei beneficii fatta dal Governo laico: li considera solo come privi delle proprie rendite che vennero ingiustamente usurpate. Ma altro è la soppressione di un beneficio; altro la perdita delle sue rendite, in tutto o in parte. Quando il beneficio vien soppresso, si estingue del tutto: non così quando vengano a mancare le rendite. Imperocchè il beneficio vien definito: " Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personæ ecclesiasticæ auctoritate Ecclesiae constitutum „ (Ferraris v. *Beneficium*, a. 1, n. 6). Quand'anche

perciò i frutti vengano meno in tutto o in parte, dura sempre il *diritto di percepirle.*

E poi, come altrove anche dicemmo (V. nostre *Consultaz. can.* Cons. XII, n. 6), il beneficio si dà per ragione dell' officio : *Propter officium datur beneficium* (*c. ult. de Rescript. in 6.*) : finchè perciò dura l' officio, il beneficio non muore. Inoltre emolumenti del beneficio non sono le sole rendite materiali, sì ancora la dignità, le insegne, lo stallo, la voce in capitolo, gli altri diritti e le altre preeminenze, le quali cose sono da aversi in maggior conto delle rendite. Donde ricavasi che un beneficio, tuttochè privo di rendite, non perde nulla della sua natura, e vuol esser sempre regolato secondo le norme comuni pei beneficii, tranne solo quelle che riguardano la percezione e l' amministrazione di fatto delle rendite che mancano.

Cotal dottrina vien confermata da che la S. C. del Concilio non ha disobbligato i canonici statutarii (i cui beneficii furono civilmente soppressi) dalla officiatura corale, compresa la conventuale, tuttochè non percepiscano le rendite de' beneficii (V. nostre *Consultaz.* l. c.). E ciò perchè considera i detti canonici come veri beneficiati, cui vanno attribuiti tutti i diritti e i doveri annessi al beneficio, tranne quelli solamente che hanno attinenza all'amministrazione delle rendite perdute.

Da tutto ciò discende che se i detti beneficii nulla han perduto della natura beneficiale a cagione della perdita dei beni, sottostanno ancora oggidì alle leggi delle riserve pontificie quanto alla loro collazione.

La riserva pontificia infatti non è solo in rispetto alle rendite, ma per altre ragioni ancora. Il Leurenio, sulla scorta della comune dei DD., ne assegna soprattutto due. Ecco le sue parole (*For. Benef.* Par. II, Sect. III, Cap. I, qu. 525) : " Causam finalem reservationum esse bonum commune Reipublicae Ecclesiasticae... Prima itaque causa est quod, cum ad Papam spectet remunerare bene meritos de Ecclesia, praesertim qui sibi aut suis antecessoribus servierunt... hinc aequum fuit amplissimam esse Papae potestatem, beneficia vacantia, quasi bona communia aliis conferendi ; adeoque et quamplura eorum suae collationi reservandi in ordine ad impediendam praeventionem Ordinariorum. Altera causa est ut Ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum toto orbe existentium maior sit communicatio cum Ecclesia Romana omnium matre, dum non solum in spiritualibus, sed et in temporalibus beneficiorum proventis, ab ea dependent ; quo enim in pluribus ab ea dependent et ad eam confugere debent, eo magis reverentur et amant, et in iis quae ad fidem, mores et sacra ministeria spectant, se ei submittunt. „

Le due ragioni adunque, onde la S. Sede esercita il diritto di riservare a sè la collazione di taluni beneficii, sono : 1.° perchè il Papa possa

con questi rimunerare le persone che hanno meritato bene della Chiesa in generale — e 2.° perchè possa così ottenersi più frequente e stretta comunicazione fra la S. Sede e gli altri luoghi della cattolicità, e possa così crescere la riverenza e l' amore verso di quella.

Or amendue questi fini possono conseguirsi parimenti colla riserva di quei beneficii che hanno perduto in tutto o in parte le loro rendite. Può ottenersi il primo ; giacchè i beneficii, anche senza rendite, hanno con sè dignità, preeminenze, diritti rilevanti da rendere onorando e rispettabile l' investito. Può aversi ancora il secondo ; imperocchè pur con queste collazioni si ha comunicazione colla S. Sede, e la si venera e si ama, dando essa quello che può, e che la tristizia dei tempi consente, ai benemeriti suoi figliuoli.

Non v' ha ragione perciò che dimostri apoditticamente la inutilità della riserva dei detti beneficii.

Nè la S. Sede ha mai rinunziato alle prefate riserve. Anzi sappiamo che la Dateria Apostolica suole anche oggidì pei beneficii statutarii spedire le bolle come per gli altri beneficii forniti di prebenda, riducendo forse per quelli le tasse proprie di questi. Non v' ha luogo perciò a presumere contrario consenso della S. Sede.

È vero che la principale dignità delle Collegiate non vien colpita della riserva pontificia, giusta la regola IV della Cancelleria, che solo quando le sue rendite eccedono dieci fiorini di oro (1). Ma ciò ha luogo per la sola principale dignità delle Collegiate, non per quella delle Cattedrali, e molto meno per gli altri beneficii riservati per altri capi molteplici. Non è ragione perciò questa onde debba così giudicarsi di tutti gli altri beneficii riservati alla S. Sede.

Si avverta però che, stante il pericolo di questioni e discordie fra i canonici statutarii e prebendati, la S. C. del Concilio col decreto *Ad dirimendas* del 22 febbraio 1876 stabilì : " Moneantur Episcopi ne litteras collativas vel commendatitias tradant in casu, nisi in singulis casibus ad S. Congregationem recursum habuerint. „ Fa d' uopo adunque ricorrere in detti casi alla S. C. del Concilio, prima di conferire i prefati beneficii statutarii quando sono di libera collazione episcopale, ovvero prima di dare le lettere commendatizie quando sono riservati alla S. Sede.

Vero è che la S. C. del Concilio può anche dar facoltà ai Vescovi

(1) Sul valore di ciascun fiorino di oro, ecco come insegna il Riganti (*Comm. in Reg. IV Cancell.*, § II, n. 8) : " Florenus autem, de quo in Regula, importat unum ducatum de Camera, quod constituitur ex uno scuto auri in auro et uno iulio argenteo. „ Sarebbero adunque dieci scudi in oro e dieci giulii in argento.

di conferire con proprie bolle i detti beneficii statutarii, tuttochè riservati alla S. Sede; e suole darla o *in singulis casibus*, o per un numero di casi, o anche (più raramente) abituale per un dato tempo, dopo aver inteso il Capitolo rispettivo.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

25.

Circa la dote monastica, e se la Superiora possa ricevere una suora senza dote, supplendo dalla sopraeccedenza delle altre doti.

Nel monastero di B. vi hanno suore che portarono in dote una somma assai più vistosa di quella che è prescritta. Può la Superiora ricevere qualche suora senza dote o con dote minore, supplendo dalla sopraeccedenza delle altre doti?

Fa d' uopo innanzi tutto stabilir bene il concetto canonico della dote di una religiosa.

La dote è una certa somma tassata dal Superiore, che si dà al monastero o all' Istituto per titolo di sostentazione della suora, come si dà alla donna che si marita. " Sicut nomine dotis, dice il Pellizzari (*De Monial.* Cap. III, Sect. II, n. 39), quae solet solvi marito, intelligitur id, quod datur a muliere proprio viro in sustentationem... sic nomine dotis quae pro moniali professura solvi consuevit monasterio, in quo fit professio, intelligitur certa summa pecunia, taxata a legitimo Superiore, quae dari solet Monasterio in eo profitentis. „

I DD. comunemente insegnano:

a) Che la tassazione della dote deve farsi dal Vescovo se trattasi di Monastero o d' istituto non approvato dalla S. Sede; ovvero dalla S. Sede, se questa lo abbia approvato.

b) Che la dote deve esigersi anche da un monastero o da un istituto assai ricco, senza nessun sospetto di simonia, trattandosi del sostentamento che il monastero o l' istituto non è obbligato a dare.

c) Che non si può dalla Superiora ammettere alla professione una suora senza la *intera dote;* altrimenti ha bisogno di ottenerne venia dall' Autorità che ha tassata la dote.

d) Che neppur può il monastero o l' istituto esigere da qualcuna una dote maggiore di quella tassata; sotto pena della restituzione dell' eccesso.

e) Se la suora voglia di per sè costituirsi una dote maggiore della dovuta, l' eccesso considerasi come una donazione irrevocabile che ella fa al monastero o all' istituto.

f) Il monastero o l' istituto deve investire la somma della dote in fondi stabili o equivalenti agli stabili (cartelle al portatore); può usare dei soli frutti, non del capitale che come bene ecclesiastico va soggetto a tutte le sanzioni contro gli alienanti.

g) Nel caso che la suora voglia uscire dal monastero o dall' istituto con debita venia, se trattasi d' istituto di voti semplici, ha diritto alla dote; ma alla sola dote, giusta la tassa dell'istituto; non già al dippiù che ella abbia portato nell'ingresso e che considerasi come donato irrevocabilmente all' istituto (1). Se poi trattasi d'istituto di voti solenni, la sentenza più comune è che non ha diritto alla restituzione neppure della dote (Sanchez, Navarrus, Bonacina, Tamburinus ap. Pellizzari l. c. n. 69).

h) Nel caso di morte della suora, la dote rimane integra al monastero o all' istituto.

Premesse le quali cose, possiamo risolvere il caso proposto.

La superiora di B., strettamente parlando, *non può* ricevere qualche suora senza dote o con dote minore, supplendo con la sopraeccedenza delle altre doti. Giacchè le sopraeccedenze, come si è visto, si considerano come donate alla casa o all' istituto irrevocabilmente, e fanno parte dei beni dell' istituto medesimo, che non si possono distrarre. D' altra parte nei monasteri e negl' istituti anche ricchi, non può la superiora accettare senza la necessaria venia qualche suora senza dote o con dote minore del giusto.

Abbiamo detto *strettamente parlando*. Imperocchè la sopraeccedenza delle altre doti sarebbe giusta ragione per ottenere la debita dispensa o riduzione della dote per qualche povera ma buona giovinetta. Questa dispensa si può ottenere o nei singoli casi, o anche abitualmente per qualche tempo o per qualche numero di casi, specie negli istituti di voti semplici (v. Battandier *Guid. Canoniq.* P. I. n. 98).

Fa d' uopo anche riflettere che negl' istituti di voti semplici la sopraeccedenza della dote può anche non donarsi all' istituto e riserbarsene dalla suora il dominio radicale, facendola amministrare dall' istituto medesimo col diritto all' uso ed all' usufrutto a favore dello

(1) Nella *Guide canonique pour les constitutions des Soeurs á voeux simples* di Mons. Battandier P. I, n. 100 è riportata su tal proposito una risposta della S. C. de' VV. e RR. del 18 genn. 1898 *Massilien. et Adiacen.* che dice: " Attentis omnibus, standum esse voto Episcopi, ac proinde non esse annuendum petitioni oratricis, nisi pro summa dotis in constitutionibus praescriptae. „

stesso istituto. In tal caso solamente, colla venia della suora che può disporre del detto dominio radicale, la superiora potrebbe da sè costituir la dote, ovvero accrescere una dote minore per una qualche giovinetta povera (1).

E nei monasteri di voti solenni se la sopraeccedenza della dote sia stata costituita in livello, non potrebbe la superiora fare lo stesso colla venia della suora che ha il detto livello?

Il livello consiste in un vitalizio, e si consente per ordinario solo in quei monasteri, in cui la comunità non può soddisfare a tutti i bisogni di ciascuna religiosa. Trattandosi adunque di semplice *vitalizio*, non può questo rivestire la natura di dote che deve consistere in beni immobili o quasi immobili. Non può perciò la superiora di per sè applicare il vitalizio di una suora, anche col costei consenso, alla costituzione della dote di una nuova suora, tranne solo il caso che da molte rate di vitalizio siasi formata la somma necessaria per la costituzione della dote.

26.

Circa l' obbligo della pubblicazione per un beneficio resignato.

L' obbligo della pubblicazione della rinunzia e l' obbligo al Vescovo di conferire il beneficio rinunziato *infra mensem*, a norma della Costituz. Gregoriana *Humano vix iudicio*, si deve intendere della rinunzia semplice, o piuttosto della resignazione? Gli inconvenienti infatti, a cui volle provvedere Gregorio XIII si riscontrano nel caso di una rinunzia fatta a favore di un terzo, non di una rinunzia pura e semplice.

La legge non distingue: neanco a noi fa d' uopo distinguere. Si ascolti il Leurenio il quale fa un simile quesito (*For. Benef.* P. III, C. IV, § 12, qu. 779): " An dum resignatio facta simpliciter, et in nullius favorem in manibus Papae, et is beneficium resignatum contulit alteri, is, cui collatum est, teneatur provisionem publicare? „

E risponde: " Respondeo affirmative; eo quod hic casus clarissime comprehendatur in Costit. Gregor. dum ea universim decernit ut beneficia per resignationem obtenta, seu ut occasione resignationis vacantia obtenta promulgentur. „ E conferma questa risposta coll' autorità di molti DD., specie della S. Rota *in Sabinens. benef.* 5 mar. 1586.

---

(1) Che cosa s' intenda per dominio *radicale* negl' istituti di voti semplici, spiegammo ampiamente altrove. V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 39 segg.

Alla obbiezione poi che gl' inconvenienti, a cui volle provvedere Gregorio XIII, non si riscontrano nel caso di una rinunzia pura e semplice, così egli osserva *l. c.*: " Et licet cesset in eo casu unum caput fraudis, viget tamen aliud. „ — Ed infatti non per un sol motivo fu imposta cotal pubblicazione, ma per parecchi, che valgono altresì per la rinunzia pura. Eccone qui un riassunto tratto dal medesimo Leurenio, il quale dice motivi della legge essere (*For. Benef.* Par. III. Sect. I, c. 4, § 12, q. 700): " Ne simulatae ac fictae fiant resignationes; ne resignantes ad resignata beneficia redeant; ne Ordinarii collatores priventur iure conferendi; ne parochiani ignorent pastores suos, a quibus sacramenta recipiant et quibus decimas solvant. „ — Se perciò nella rinunzia pura e semplice, fatta nelle mani del Vescovo non ha luogo l' inconveniente che gli Ordinarii siano privati del diritto di conferire il beneficio, possono bene verificarsi gli altri, derivati dallo introdursi segretamente i rinunzianti nel beneficio rinunziato (V. *Monit. Eccl.* Vol. II, Par. I, pp. 32, 190, 266; Par. II, pp. 67, 68, 147).

La legge adunque della pubblicazione della rinunzia e del conferimento *infra mensem* del beneficio rinunziato da parte del Vescovo, corre non pure per la resignazione a favore, ma sì ancora per la semplice rinunzia nelle mani del medesimo Vescovo.

Abbiamo detto *della semplice rinunzia nelle mani del Vescovo;* imperocchè non mancano Autori, come il Garcia (Par. XI, C. IV, n. 336), il Ventriglia (Tom. II, Annot. 4 § 2), il Lotterio (L. III, q. 21, n. 7), i quali dicono che la detta legge non corre quando la rinunzia pura e semplice si faccia nelle mani del Papa. E confermano questa loro sentenza con due decisioni della S. Rota, (*Decis. 296 n. 4 p. 2 Recent.* et *in Feltrens. Paroch. 9 nov. 1600*). Però i medesimi DD. insegnano che se il Papa conferisce un beneficio rinunziato semplicemente nelle mani del Vescovo, che trascurò di conferirlo nel tempo debito, in tal caso dovrassi pubblicare tale provvisione sotto le pene sancite dalla Costit. Gregoriana (V. Leuren. l. c., Garcia l. c., Lotterio l. c. etc.).

27.

Circa la suddelegazione al Matrimonio.

Se un Vescovo, richiesto di mandare la delegazione di due suoi diocesani che trovansi di passaggio in altra diocesi, la concedesse all' Ordinario di quella Diocesi, senza accennare a facoltà di *suddelegare*, sarebbe valido il matrimonio se il Vicario generale non as-

sistesse a quelle nozze, ma suddelegasse alla benedizione qualche parroco della diocesi?

Il matrimonio in tal caso sarebbe nullo; per la ragione che *delegatus non potest subdelegare*. Solo se la delegazione venisse dal Rom. Pontefice e fosse data non ad intuito della persona, un tal delegato potrebbe suddelegare; giacchè *delegatus a Principe potest subdelegare* (V. Gasparri *De Matr.* T. II, n. 945). — Nè vale il dire che certamente il Vescovo avrebbe data la facoltà di suddelegare se ciò avesse avvertito; imperocchè tal facoltà sarebbe interpretativa e però insufficiente alla validità del matrimonio (Gasparri l. c. n. 946).

Ma se il Vescovo delegasse l'altro Ordinario rimettendo a lui *le facoltà opportune*, in questa formola andrebbe compresa la facoltà pure di suddelegare?

Crediamo che sì; giacchè con rimettersi le facoltà opportune ad un Ordinario, con ciò s'intende concedere quelle facoltà che son proprie dell'Ordinario, il quale può anche suddelegare. Però non essendo chiara ed esplicita codesta locuzione, si potrà stare per la validità del matrimonio quando fosse stato così celebrato; ma per un matrimonio da celebrare, trattandosi del valore di un sacramento, non ci contenteremmo di quella locuzione perchè l'Ordinario delegato possa suddelegare.

28.

Se quando torni duro al penitente la dilazione, lo si possa assolver subito anche a falso crimine sollicitationis.

Il S. Officio, con decreto del 16 giugno 1897, concesse che il confessore può assolvere subito dai riservati al Papa un penitente, cui torna molto duro aspettare il tempo necessario per chiederne le facoltà. Può estendersi cotal concessione anco al peccato, al Papa riservato senza censura, della calunniosa accusa di sollecitazione? — La difficoltà sorge: 1.° dal perchè il decreto, contenendo una concessione, va interpretato strettamente — 2.° dal perchè il decreto parla di peccati riservati con censura contenuti nella Bolla *Apostolicae Sedis*, in cui non si contiene il caso della calunniosa denunzia della sollecitazione — 3.° dal perchè il decreto parla di reincidenza; ciò che assolutamente non può darsi nel peccato sopradetto che è riservato al Papa senza censura.

Il decreto 16 giugno 1897 del S. Officio non è se non interpretativo ed estensivo del precedente 23 giugno 1886. Eccone le parole: " Ex

Decreto S. Inquisitionis 23 iunii 1886 cuilibet confessario directe absolvere licet a censuris etiam speciali modo S. Pontifici reservatis in casibus vere urgentioribus, in quibus absolutio differri nequit absque periculo gravis scandali vel infamiae, iniunctis de iure iniungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem. „ — Ciò posto si chiede: " Utrum in casu, quo nec infamia, nec scandalum est in absolutionis dilatione, sed durum valde est pro poenitente in gravi peccato permanere per tempus necessarium ad petitionem et concessionem facultatis absolvendi a reservatis, simplici confessario liceat a censuris S. Pontifici reservatis directe absolvere, iniunctis de iure iniungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem? „ -E fu risposto: *Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo* (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, pag. 99).

Or il Decreto 23 giugno 1886 espressamente comprendeva non solo le *censure riservate* alla S. Sede, ma sì ancora i *casi riservati senza censura*. Ecco la domanda a cui soddisfaceva il decreto: " Utrum tuto teneri possit sententia docens ad Episcopum aut ad quemlibet sacerdotem approbatum devolvi absolutionem CASUUM et CENSURARUM, etiam speciali modo Papae reservatorum, quando pœnitens versatur in impossibilitate adeundi S. Sedem? „ — (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 180).

Il primo decreto adunque, riferendosi al secondo, del quale non è che una dichiarazione ed una estensione, e riguardando questo non solo le censure riservate, ma sì ancora i casi riservati; ne discende che ai casi riservati debba estendersi anche il primo.

Inoltre fà d' uopo considerare che quando si concede il più nella stessa specie, si concede anche il meno. L' assoluzione dei casi con censura, massime se riservata specialmente al Papa, è da più di quella dei riservati senza censura. Dandosi perciò la facoltà generale pei primi, si dà pure facoltà generale pei secondi, se pur questi non ne siano espressamente eccettuati.

Finalmente è principio inconcusso in diritto che *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio*. Le stesse ragioni onde si dà facoltà, nelle esposte circostanze, di assolvere dalle censure riservate, militano pei soli peccati riservati: non v' ha motivo perciò che la stessa facoltà che si dà per quelle non debba estendersi anche per queste.

Ma il decreto, che contiene una concessione, non va interpretato strettamente? Rispondiamo distinguendo: Se la concessione è una dispensa dalla legge generale, concediamo; se è una semplice estensione di legge generale, neghiamo. Abbiamo visto come il decreto 16

giugno 1897 è interpretativo ed estensivo dell'altro 23 giugno 1886. Deve il primo dirsi perciò di cosa meramente favorevole, come di cosa odiosa era il secondo. Questo adunque dev'essere strettamente interpretato, non già quello, giacchè *favores ampliandi*.

Ma il decreto 16 giugno 1897 non parla forse dei soli peccati riservati con censura, contenuti nella Bolla *Apostolicae Sedis?* Come dunque può estendersi al caso della calunniosa denunzia di sollecitazione, non contenuto in detta Bolla? - Abbiamo già detto che il decreto 16 giugno 1897 parla del decreto 23 giugno 1886; lo interpreta e lo estende. Or in questo si fa ben menzione dei casi riservati senza censura, giacchè ivi si tien parola di *casuum et censurarum*.

Ma il decreto 16 giugno 1897 parla di reincidenza: come ammettersi questa nel caso della denunzia di falsa sollecitazione? — Anche il decreto 23 giugno parlava di reincidenza; eppure esso riguardava la riserva *casuum et censurarum*. Come la facoltà di assolvere dal caso riservato senza censura non faceva difficoltà per questo decreto, così neanche dovrà far difficoltà per quello. Si parla della reincidenza per quei peccati che hanno annessa la censura: per gli altri senza censura che, assoluti una volta, non possono più rivivere, non vi può essere la reincidenza, ma si commette senza dubbio un gravissimo peccato di disobbedienza se dopo l'assoluzione data per necessità si trascura di scrivere *infra mensem* alla S. Penitenzieria.

QUESITI

con brevissime risposte.

96. *Di una ordinazione presbiterale, in cui mancò la prima imposizione delle mani, che fu supplita, e la seconda è dubbia.*

D. Nella ordinazione del sacerdote N. per inavvertenza fu omessa la prima imposizione delle mani dal Vescovo e dai sacerdoti assistenti, e non si è certi se il Vescovo abbia tenuto la mano distesa nelle parole *Oremus fratres charissimi* etc. Però appena finite queste parole, fu avvertita la omissione, e venne supplita la sola imposizione delle mani, e poi fu proseguita la funzione. — Che dire di questa ordinazione?

R. Crediamo che la prima imposizione fu supplita validamente: giacchè se, com'è insegnato da' DD., tale materia ha relazione alla forma, consistente nelle parole *Oremus fratres etc.*, benchè fu posta dopo la forma, pure ha morale connessione con questa. Fa d'uopo però esaminare se vi fu pure la seconda imposizione delle mani (cioè le mani estese nella recitazione della forma, ed anche immediatamente prima o dopo), la quale pure, secondo la sentenza più comune è reputata necessaria, altrimenti, rimanendo il dubbio, dovrebbe ripetersi sotto condizione l'intera ordinazione.

97. *Di un legato informe.*

D. Caio, morendo senza eredi, lascia per testamento tutti i suoi beni *libere et absolute* a Tizia sua moglie, dicendole a voce: *ti costituisco padrona di tutti i miei beni; ma se alla tua morte ne sopravvanzeranno, dovrai lasciarli al mio congiunto Temistocle ed ai suoi eredi.* Tizia alla sua volta, in morte, nel suo testamento istituisce un legato a favore di Temistocle. Muore intanto prima Temistocle e poi Tizia. Gli eredi di Temistocle pretendono il legato, se non in forza del testamento di Tizia, almeno in forza della volontà di Cajo. Han ragione?

R. Per legge, quando l'erede o il legatario non necessario premuore al testatore, il testamento, ovvero il legato non ha effetto (C. C. art. 890). Nel caso adunque non resterebbe a favore degli eredi di Temistocle che la disposizione verbale di Caio. Ma oltrechè questa sarebbe una sostituzione fidecommissaria vietata dalla legge (art. 899), sarebbe ancora una disposizione testamentaria informe che, come altrove vedemmo, può anche considerarsi nulla in coscienza, come nulla la dichiara la legge (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 21).

98. *Se l'assoluzione generale possa darsi ai Terziarii nei giorni d'indulg. plenaria.*

D. Qualche Direttore di Terz' Ordine Francescano non vuol dare l'assoluzione generale ai Terziarii in quei giorni, in cui il calendario francescano, oltre la detta assoluz. generale, noti pure l'indulg. plen., come nella festa di S.ª Chiara, dicendo che non occorre altra indulgenza dopo quella della festa. Fa bene?

R. Fa malissimo. D'indulgenze plenarie se ne possono lucrare anche più di una, se non tutte per sè, per le anime sante del Purgatorio, quando, come ordinariamente si concede, siano ad esse applicabili. E poi, anche per accertar meglio l'acquisto della detta indulgenza per sè, mette bene adoperarsi di lucrarne più di una, con che si accrescono le disposizioni necessarie per guadagnare la indulgenza.

99. *L'indulgenza della Porziuncola e le Chiese de' Terziarii.*

D. In virtù del Breve *Cum dilectus* del 7 luglio 1896, con cui si comunicano ai Terziarii Francescani le indulgenze e le buone opere de' Frati Minori, godono altresì gli oratorii dei Terziarii la indulgenza della Porziuncola?

R. Nel cit. Breve *Cum dilectus* sta detto che i Terziarii " indulgentiarum ac piorum operum, quibus Primus et Secundus Ordo Franciscalis pollet, participes esse volumus. „ Parlasi adunque solo d'*indulgenze* e di *pie opere*, non di altro, e d'indulgenze che possono lucrare i Terziarii. Or nel caso nostro si tratta di oratorii e di chiese, cui va annessa la indulg. della Porziuncola, non di persone. Sembra chiaro adunque che la concessione del detto Breve non si estenda agli oratorii dei Terziarii per la indulg. della Porziuncola.

I detti oratorii però potranno ottenere facilmente tal privilegio dalla S. Sede, qualora si dimostri che sono di assoluta proprietà dei Terziarii Francescani (V. Moccheggiani *Colleg. Indulg.* P. III, C. III, n. 1620).

100. *Se nel 3.° 7.° e 30.° dalla morte si possono celebrare messe lette di requiem.*

D. Se per concessione del Decreto *Aucto* del dì 8 giugno 1896 è lecito *praesente cadavere, insepulto, vel etiam sepulto, non ultra biduum*, celebrare messe private di *requiem* nei giorni non impediti *a festo duplici 1. vel 2. classis etc.*, si può egualmente nelle dette feste non impedite, quando cade il 3.°, il 7.° ed il 30.° o l'anniversario dalla morte, celebrare una o più messe basse di *requiem?*

R. Non si può. La concessione delle messe lette di *requiem* è solo fino al 2.° giorno dalla morte, e solamente *praesente cadavere*, ovvero nella chiesa dove si celebrano i funerali. Così la S. C. dei Riti il 12 genn. 1897 *in Romana* (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 7 e 162).

101. *Sul diritto del can. coadiutore di assistere da ministro.*

D. A Pag. 180, n. 44 si parlò dell'obbligo del can. coadiutore. Ma questi, se coadiutore di un can. diacono, non avrebbe *diritto* di assistere da diacono, benchè vi sia un canonico suddiacono di possesso, che voglia essere preferito a lui nella detta assistenza? Dovrebbe quegli allora assistere da suddiacono?

R. Il canonico coadiutore ha nella officiatura tutti i *doveri* e tutti i *diritti* del coadiuto, tranne la sola precedenza. E però se è coadiutore di un canonico *diacono*, ha *diritto* di assistere da *diacono*, e nessun *dovere* di far da *suddiacono*. Così pure chi è coadiutore di un canonico *Vescovo* non ha nessun *dovere* di assistere all'altare, perchè il coadiuto Vescovo ne va esente. È questa ancora la pratica in uso nei Capitoli Patriarcali di Roma. E però se il can. suddiacono di possesso vuol far da diacono, il can. diacono coadiutore ha *diritto* di ritirarsi.

102. *Circa l'obbligo del coro in un beneficiato convalescente.*

D. Tizio beneficiato, riavutosi in parte da una grave infermità, si è servito dei proprii mezzi di trasporto per intervenire quasi costantemente al coro. Poscia, recatosi altrove fuori diocesi a far uso delle acque minerali, quivi giornalmente a piedi si è recato a dir messa, e dopo pochi giorni di cura, rimesso in piena sanità, ha potuto far anche le passeggiate di diporto. — Si chiede: 1.° Il beneficiato che ha mezzi proprii di trasporto, e per debolezza non può senza di essi uscir di casa, è tenuto a farne uso per intervenire al coro? — 2.° Se non ha detti mezzi proprii, sibbene ha una pingue rendita dal suo beneficio, deve prendere a nolo qualche vettura per non mancare al coro? — 3.° Può Tizio, assente dalla diocesi, come nel caso, esimersi dalla puntatura?

R. Al 1.° ed al 2.° Il beneficiato che per debolezza non può accedere al coro, sarebbe, secondo a noi sembra (non avendo il diritto contemplato questo caso), obbligato ad usare di qualche vettura nel solo caso che le rendite del beneficio siano così pingui da superare il necessario al sostentamento secondo lo spiegano i DD. Giacchè è principio da tutti ammesso che chi è obbligato al fine, è ancora obbligato ai mezzi che può usare, senza grave incomodo, per conseguire quel fine. Come infatti chi non può uscir di casa per ascoltar la mes-

sa, è obbligato di avvalersi, quando può, dell'oratorio privato (S. Alfonso L. III, n. 319 *Dub.* 3.); così pure il beneficiato le cui rendite prebendali gli consentono di usare la vettura per accedere al coro, sarebbe tenuto di usarla. — Non crediamo poi che, consentendolo le dette rendite, sia tenuto *per giustizia* ad avvalersi di tal mezzo, benchè facilmente possa farlo.

Al 3.° Nel caso, Tizio poteva benissimo recarsi altrove per l'uso delle acque minerali; e ciò senza perdere le distribuzioni. Così la S. C. del Conc. 17 febr. 1838 *in Nucerina* (Pallottini v. Distributiones, n. 660). E se per meglio corroborare la salute gli era necessario trattenervisi alquanto anche dopo la guarigione, pure poteva farlo. Se poi vi si trattenne senza necessità, in tal caso, pel tempo non necessario, va soggetto alla puntatura.

— - -

BIBLIOGRAFIA

Franco P. Gio. Giuseppe— Presentimenti e Telepatie. Disquisizione scientifica e popolare del p. Gio. Giuseppe Franco d. C. d. G. — 2.ª edizione corretta, e notabilmente accresciuta dall' Autore—Roma, tip. A. Befani, 1900.

È un' altra dotta opera e opportunissima, uscita dalla penna del P. Gio. Giuseppe Franco, celebre caposcuola dello spiritismo moderno. Anche i presentimenti e le telepatie entrano in questa scuola, quando non siano cose chiaramente naturali e da disprezzare. I presentimenti certi di cose future e contingenti e le telepatie per fatti certi avvenuti in grande distanza non possono spiegarsi per cause naturali: fa d' uopo, chi non voglia sragionare, che vi si ravvisi un agente preternaturale, il quale può essere o buono o cattivo: buono se viene da Dio; cattivo se dal demonio. Come tutti gli altri fenomeni che possono essere ipnotici e spiritici, sono anche questi da esaminare diligentemente, perchè non si cada in inganno. Il chiarissimo Autore fa ciò in questo libro con quella competenza che è tutta sua, e con vasta erudizione e logica stringente viene a conchiusioni chiare ed incluttabili che dànno gran luce nella confusione d' idee in cui si vive oggidì. Facciamo voti che anche quest' opera sia diffusa ampiamente, la quale, come tutte le altre del dottissimo P. Franco, si legge assai volentieri per la spigliatezza ed eleganza dello stile e per la varietà dei fatti che racconta.— Costa L. 2 presso l' Amministrazione della *Civiltà Cattolica*, Roma, via di Ripetta 246.

Lega Michele — Praelectiones in textum Iuris Canonici de Iudiciis Ecclesiasticis in Scholis Pont. Sem. Rom. habitae a Michaele Lega Sac. SS. D. N. Leonis XIII Cubiculario ad honorem, in Curia Rom. Advocato et D. Secretarii S. Congr. Concilii Auditore — Lib. II, Vol. III — De Iudiciis criminalibus in genere et in specie, de Delictis et poenis praemisso tractatu — Romae typ. Vaticanis, 1900.

Ecco un altro splendido volume della dotta e poderosa opera di Mons. Lega sui Giudizii ecclesiastici, da noi più volte con debite lodi annunziata. Dovendosi parlare dei giudizii criminali in genere ed in ispecie, si premette la trattazione dei delitti e delle pene, invertendo per savie ragioni il metodo

delle Decretali. In questo volume si parla solo dei delitti e delle pene con tutta quell'ampiezza che la materia richiede. Datasene un'accuratissima nozione, si parla delle censure in genere; ed in ispecie della scomunica, dell'interdetto, della sospensione e delle pene propriamente dette. Quindi trattasi della irregolarità e dei vari capi onde si può contrarre. E finalmente dei delitti e delle pene in concreto, risguardanti l'apostasia e l'eresia, la lettura dei libri vietati, lo scisma e i reati contro i dignitarii ecclesiastici, l'abuso dei Sacramenti ed altrettali. Tutto con profondità di dottrina, con ampiezza di vedute, con proprietà e chiarezza di stile, tenendosi presente quanto si è discusso dai DD. e si è dichiarato dalla competente Autorità fino ai giorni nostri. Quest'opera è di tal valore che nessun ecclesiastico dovrebbe starne privo; le Curie Vescovili poi e quanti hanno attinenze alle cause che ivi si agitano, dovrebbero tenerla sempre per le mani. — Questo Vol. costa L. 8 per l'Italia, e L. 10 per l'estero, presso l'A. nello Studio della S. C. del Concilio, Roma, Palazzo della Cancelleria.

Spera Gennaro canonico — Saggio di Fervorini per disporre alla S. Comunione. Con appendice di brevi Sermoni sul SS. Sacramento — Quarta edizione accresciuta — Barletta, stab. tip. G. Dellisanti, 1900.

Questo Saggio di Fervorini, da noi commendato nelle precedenti edizioni, esce a luce di nuovo per la quarta volta. Ma viene qui accresciuto di altri pregevoli lavori, ed in edizione assai più elegante. È libro utilissimo ai predicatori, chiamati a preparare il popolo alla S. Comunione nelle varie festività dell'anno, in cui sogliono dirsi cose che innestino il concetto del SS. Sacramento a quello della solennità del giorno. In questo libro si porgono felicissimi esempii da ottenersi tutto ciò. — Costa L. 1.30 presso l'Autore in Barletta.

Trombetta Luigi, professore di Canoni nel Seminario di Sorrento — De Iuribus et Privilegiis Doctorum ecclesiasticorum Opuscolum canonicum — Surrenti, ex typ. T. D'Onofrio 1900.

Dei Dottori e delle Lauree dottorali parlano tutti i Canonisti, ma sparsamente, e molti con semplici e monchi accenni. L'egregio prof. Trombetta con savio divisamento ha voluto raccogliere in un sol corpo ordinato tutto ciò che si attiene a tal materia, affinchè possano aversi sott'occhi tutti i diritti ed i privilegii dei Dottori ecclesiastici, secondo la vigente disciplina, e se ne possano risolvere tutte le difficoltà. È lavoro accuratissimo, fatto con perspicacia e diligenza non ordinaria sui classici autori di Canoni, che merita ogni commendazione, e che tornerà utilissimo al Clero — Costa L. 1 presso l'Autore in Meta di Sorrento, via Flavio Gioia, n. 38.

Volpi Raimondo — Lectiones Philosophiae Moralis, quas in scholis Collegii Urbani de Propaganda Fide habebat Raymundus Volpi eiusdem philosophiae professor — Vol. I, complectens partem generalem — Vol. II, complectens partem specialem — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide. 1900.

Frutto di più anni d'insegnamento presso le scuole romane di Propaganda e di S. Apollinare, queste lezioni raccolgono il succo genuino della dottrina di S. Tommaso, e de' più classici Dottori. Alla chiarezza della esposizione va pari l'ordine e la relativa brevità. È un corso commendevolissimo per

ogni verso, che noi vorremmo vedere adottato in tutti i Seminarii, e se fosse possibile in tutti i collegii educativi, affinchè i giovani vengano rassodati nei sani ed eterni principii di morale, da poterne trarre norma sicura di loro condotta. Prezzo L. 5 in Roma presso la libreria della S. Congr. *de Propaganda Fide.*

CRONACA GOVERNATIVA.

Fabbricati di seminarii non soppressi — L' esenzione dalla conversione stabilita dall' art. 18 n. 2 della legge 7 luglio 1866 costituisce eccezione, e non regola: e, trattandosi di fabbricati di seminarii, sono soltanto esenti quelli che al momento della pubblicazione della legge 7 luglio 1866 servivano di sede ai seminarii od erano altrimenti necessarii ai loro fini.

Riconosciuto incensurabile un motivo decisivo e fondamentale della sentenza impugnata, tanto basta per salvarla dall' annullamento, niente importando che le altre ragioni che nella sentenza stessa si leggono siano per avventura inesatte in diritto.

Al magistrato di merito non corre obbligo di rispondere alle deduzioni che non costituiscono eccezioni perentorie.

La presenza di diritti di riversibilità non può influire sull' applicazione delle leggi eversive nei rapporti cogli enti possessori dei beni soggetti a riversibilità, mentre tacciono i terzi che vi avrebbero diritto.

E' insindacabile dalla corte di cassazione il giudizio di mero fatto reso dalla corte di merito in base alle risultanze degli atti che, cioè, il fabbricato assoggettato a conversione, anzichè formare un sol tutto col fabbricato del seminario, è diviso dallo stesso da un muro divisorio, ha un ingresso distinto, non costituisce una sua dipendenza, ma sibbene un comprensorio di abitazioni staccate che nulla ha di comune col seminario all' infuori del muro divisorio, per cui può stare indipendente dal medesimo (Cassaz. di Roma Sez. civ. 23 dic. 1899 — Seminario Aprutino contro Intend. di Finanze in Teramo — *La Corte Supr. di Roma.* l. c. p. 325).

Caratteri sostanziali di una Cappellania laicale — I caratteri sostanziali delle cappellanie laicali consistono in una dote assegnata col titolo di fondazione ad uno uffizio ecclesiastico che si adempie per mezzo di ecclesiastica persona, nella designazione di una cappella od altare ove l' uffizio quotidiano deve celebrarsi, con diritto di patronato che conferisce la cappellania in luogo e vece dell' ecclesiastica investitura, e da ultimo nella esistenza autonoma che si manifesta con un patrimonio distaccato dagli altri beni del pio fondatore.

L' amovibilità *ad nutum* dei sacerdoti celebratarj e la mancanza di una dotazione direttamente amministrata dal cappellano non escludono la cappellania laicale, ma determinano solo la figura giuridica della cappellania mercenaria e manuale, nella quale il diritto del cappellano si limita alla percezione della stabilita mercede, mentre la disposizione ed il regime dei beni restano nelle mani della persona o del corpo morale che ha il diritto di

esercitare il patronato attivo con la nomina o presentazione del sacerdote incaricato della celebrazione dell' ufficio.

La eccezione della cosa giudicata non può proporsi nel giudizio di cassazione, quando non sia stata sollevata davanti ai giudici di merito (Cassaz. di Roma. Sez. civ., 11 apr. 1899 — Pio Monte della Misericordia di Napoli contro Intend. di Napoli — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 364).

Azione del parroco e del vicario curato pei restauri della chiesa parrocchiale — Per potere adire il magistrato non occorre soltanto un interesse materiale e pecuniario, ma basta anche un interesse morale, purchè apprezzabile civilmente.

Il parroco, o, in caso di vacanza del beneficio parrocchiale, l' economo curato, nominato secondo le forme canoniche e riconosciuto dallo Stato coll' impartizione del regio *placet*, ha interesse alla conservazione della *aedes sacra*, ed ha quindi veste e qualità per intentare qualunque azione che tenda e miri alla conservazione materiale e morale, ed all' uso del culto del tempio, senza che gli occorra l' autorizzazione ai sensi dell' art. 1 del regio decreto 22 marzo 1899 n. 2832.

Vicario e curato si equivalgono, essendo identiche le funzioni alle quali per il loro ministero essi adempiono, e l' uno e l' altro rappresentano l' ente parrocchia.

Non al Fondo pel culto, ma ai comuni quali legittimi rappresentanti della massa dei parrocchiani, spetta, in mancanza di altri mezzi, provvedere ai restauri delle chiese parrocchiali.

Non incombe al parroco, che chiama in giudizio il comune, di provare l' insufficienza degli altri mezzi per provvedere ai restauri della chiesa parrocchiale, ma tocca invece al comune, in linea di eccezione, provare l' esistenza di detti mezzi.

I beni delle chiese ricettizie, essendo di natura laicale, furono in ragione di tale qualità e pel diritto civico di patronato spettante ai comuni devoluti ai comuni stessi dalla legge di soppressione (Cassaz. di Roma, Sez. civ., 1 dic. 1899 — Comune di Castrovillari contro il Parroco De Leo — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 384).

Criterii sulla rendita e sugl' interessi dei beni convertiti — La rendita da iscriversi sul gran libro del debito pubblico a favore degli enti, i cui beni furono sottoposti a conversione, deve essere determinata in base alla tassa di manomorta accertata anteriormente alle leggi eversive, e per gli altri beni sfuggiti all' accertamento della tassa di manomorta deve essere determinata con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1892.

Non essendo stabilito dalla legge alcun termine entro il quale debba essere compiuta la liquidazione delle rendite da iscriversi a favore degli enti, i cui beni furono assoggettati a conversione, non sono dovuti gli interessi legali sui semestri di rendita scaduti durante la liquidazione; tanto più quando sia insorta disputa fra le parti e siavi stata impossibilità assoluta di poter procedere alla iscrizione della rendita e alla consegna dei relativi certificati (Cassaz. di Roma, Sez. civ., 9 febbr. 1900 — Intend. di Aquila contro Forti — *La corte Supr. di Roma*, Vol. XXV, Par. I, p. 17).

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 Ottobre 1900*)

Solenni Beatificazioni — Domenica 23 u. s. nella Basilica Vaticana ebbe luogo la Beatificazione della Ven. Giovanna di Lestonnac, Baronessa di Montferrand-Laudiras, fondatrice delle Figlie di Nostra Signora, le quali con una parente della novella Beata, con molti Vescovi ed i convitti italiani ed esteri dirette da esse religiose erano presenti. Dopo la lettura del Breve e lo scovrimento della Gloria, pontificò la messa Mons. Vesc. di Poitiers, assistito dal Clero e Capitolo Vaticano. Alle 4 pomeridiane discese il S. Padre nella Basilica per venerare la Beata. Colla Sua Nobile Corte, gli faceano corona i Cardinali, il Corpo Diplomatico, il Patriziato Romano: il tempio era gremito di popolo di ogni lingua e nazione.

Domenica 30 detto si procedè alla beatificazione del Ven. Antonio Grassi, Preposito dell' Oratorio di Fermo. Pontificò la messa Mons. Costantini, Arciv. di Patrasso ed Elemosiniere di S. S., e la solenne cerimonia fu compiuta cogli stessi riti come nella precedente Domenica.

Domenica 7 ottobre spirante si celebrò nella medesima Basilica la beatificazione della Ven. Maria Crescenzia Höss del Terz' Ordine Regolare di S. Francesco. Le stesse funzioni si ripeterono come nelle beatificazioni precedenti, avendo pontificato Mons. Cavicchioni, Arcivescovo di Nazianzo e Segretario della S. C. del Concilio.

Translazione delle reliquie di S. Agostino — Con ispeciale mandato del S. Padre l' E.mo Card. Macchi ha pubblicato un Breve, col quale si permette la traslazione del Corpo di S. Agostino dalla Cattedrale nella Basilica di S. Pietro *in coelo aureo* a Pavia. La funzione fu celebrata con grandissima solennità: l' urna era portata da 4 Vescovi con intervento di Cardinali, Vescovi, ed Agostiniani di tutto il mondo.

Congresso degli studenti cattolici universitarii — Dopo il Congresso cattolico tenuto in Roma, come si disse nel precedente quaderno, ebbe luogo dal giorno 6 al 9 u. s. nella stessa chiesa di S. Apollinare il Congresso internazionale degli studenti cattolici sotto la presidenza onoraria dell' E.mo Parocchi e l' effettiva del Dott. Livio Tovini di Brescia. Si trattò del movimento universitario religioso, scientifico e sociale; delle manifestazioni pubbliche; degl'interessi internazionali e di altri importantissimi argomenti. Parlarono molti professori e studenti nostrani ed esteri con dotti ed eruditi discorsi, e quello di chiusura fu pronunziato dall' E.mo Parocchi, esortando i giovani allo studio delle scienze con quello della fede, della religione e del buon costume, ma con tale squisitezza di concetti e di forma che rapì tutto l' uditorio. Nella Chiesa di S. Ignazio ebbe luogo la funzione religiosa. Celebrò l' E.mo Macchi, distribuendo la Comunione a circa 700 giovani con grande edificazione dei numerosi fedeli, che erano nel tempio.

Anno Santo: Pellegrinaggi—Il 6 u. s. nella Basilica Vaticana il S. Padre ricevè circa 20 mila pellegrini venuti a Roma pel giubileo. Appartenevano alle Diocesi di Malta, della Sicilia, del Piemonte, delle Marche, della Provincia Romana, di Firenze, di Todi, di Benevento, di Manfredonia, di Pescia, e della

Provincie meridionali. Eranvi pure gl' intervenuti al Congresso XVII, al Congresso della Gioventù Cattolica, ed al Congresso degli studenti Universitarii. Ogni gruppo era accompagnato dal proprio Vescovo.

Il giorno 8 nell' Aula Clementina ricevè le rappresentanze dei Seminarii di Sicilia, di Todi, Genova, Acqui e Firenze, e circa 80 studenti di Teologia della Baviera: in tutto 500 persone tra studenti e professori, ai quali rivolse S. S. amabilissime parole, nel tempo in cui s' intrattenne paternamente con essi.

Il 12 nella Sala del Trono ricevè la Commissione degli studenti Universitarii. Era composta dal Presidente effettivo del Congresso, e dai Presidenti dei Circoli e dei Pellegrinaggi di tutte le nazioni. Quindi discese in S. Pietro per ricevere i pellegrini di S. Miniato, di Viterbo, Verona, Mantova, Crema, Como, Cremona, delle Marche ed un piccolo gruppo di Tolosa coi rispettivi Vescovi: erano più di 10 mila persone, oltre moltissime altre che vi assistevano, munite di speciali biglietti.

Il 26 detto nella Basilica Vaticana la stessa S. S. ricevè circa 50 mila pellegrini venuti per l' Anno Santo. Erano terziarii francescani di tutto il mondo, tedeschi, francesi, belgi, spagnuoli e delle Provincie Romane, lombarde, marchegiane, e di un pellegrinaggio, promosso dall' Arciconfraternita delle Scuole Pie, che recava a Roma la taumaturga immagine di S. Giu. Calasanzio. Coi pellegrini erano sei Cardinali, e circa 20 Vescovi.

Il 28 detto il S. Padre nelle Sale dei suoi appartamenti privati ricevè 500 pellegrini tedeschi, che non poterono prender parte alla grande udienza del 26. Vi erano pure 350 persone dell' Ungheria, fra le quali nobilissimi personaggi e deputati.

Il 29 detto nella Basilica Vaticana furono ricevuti da S. S. circa 20 mila pellegrini che erano Spagnuoli, Svizzeri, Tedeschi, Marchegiani, di Palestrina, di Velletri, di Zagarolo, Vallicano e Genazzano, tra i quali 6 Cardinali, e 16 Arcivescovi e Vescovi.

Il 4 sp. in detta Basilica S. S. ne ricevè altri 10 mila composti di Tedeschi, Austriaci, Svizzeri, Spagnuoli, di Stutgarda, della Repubblica Argentina, di Sicilia, Prato, Pistoia, Siena, delle Puglie, della Lucania, di Napoli, Salerno ed Acquapendente. Erano accompagnati da Vescovi, Principi, Prelati, e rappresentanze di Cleri.

Monumenti al Redentore — Domenica 9 Sett. in Ivrea si fece la benedizione della statua del Redentore, che deve sorgere sulla vetta del Mombarone a 2374 metri sul livello del mare per omaggio del Piemonte cattolico. Intervennero col Cardinal Richelmy quasi tutti i Vescovi del Piemonte, Sacerdoti, ed associazioni con più di 80 mila persone.

Necrologio — Sono morti: Mons. Nicolai, Vescovo di Ripatransone (Italia); Mons. Gouthe-Soulard, Arc. di Aix, e Monsig. Baptifolier Vesc. di Mende (Francia).

È morto pure Herisson, fratello dell' antico ministro dei lavori pubblici in Francia. Era stato senatore radicale della Nieve. In punto di morte con tutta conoscenza davanti a testimoni abiurò l' empia setta massonica, si confessò; e la sua fine è stata delle più cristiane ed edificanti.

CRONACHETTA POLITICA.

— Il maresciallo inglese Lord Roberts ha proclamata l'annessione del Transvaal all'Inghilterra, ed essendo la guerra degenerata in guerriglie, ha dichiarato che sarà applicata la legge marziale con tutte le misure che si adottano per tal genere di guerre. Il presidente Kruger ha protestato contro l'annessione, ha chiesto un congedo, e dicesi partirà per la Sicilia. Continuano le scaramucce: in molti scontri i Boeri sono stati sconfitti dagl'Inglesi.

— La Russia e gli Stati Uniti proposero di ritirare le truppe internazionali da Pechino. Le altre Potenze non consentono, e la Germania reclama prima di tutto la punizione dei capi che eccitarono le stragi degli Europei, fra i quali sarebbe la Imperatrice ed il Principe Chig: su di ciò le altre potenze sono di accordo, ma si ritiene quasi impossibile potersi ottenere ciò dal governo cinese. Il governatore russo dell'Anur ha pubblicato un atto, col quale s'intravvede l'annessione della Manciuria da parte della Russia: questa però con una nota ha smentita tale interpretazione, facendo rilevare che pel solo ristabilimento dell'ordine saranno occupate temporaneamente molte località della Manciuria.

— Per le solite opposizioni dei Czechi è stata disciolta la Camera dei Deputati austriaca. Le nuove elezioni si faranno quanto prima.

— A Parigi si è tenuto un Congresso di liberi pensatori, nel quale si è votato a favore della libertà d'insegnamento nelle scuole. Nella stessa città ebbe luogo pure un Congresso socialista, che ha approvato mozioni pel suffragio universale, e contro lo sciopero, il militarismo, e la politica coloniale capitalista.

— Il Duca degli Abruzzi è ritornato dalla sua spedizione polare. Considerevoli furono i risultati di essa per le osservazioni barometriche, e metereologiche della più grande importanza. Nel suo viaggio, passando per diverse Corti sovrane e poi in Italia, è stato ricevuto con grandi onori, ed entusiastiche acclamazioni.

— I Filippini nel 1.° spirante con una imboscata han sorpreso il 29.° reggimento di fanteria americana in marcia, uccidendo molti soldati, e facendo prigionieri un capitano, e 52 tra sotto uffiziali e soldati.

— A Berlino si è tenuto un Congresso socialista, che si è occupato delle lotte elettorali, e della cessazione del lavoro al 1.° Maggio, giorno dedicato alla rivendicazione della classe proletaria, ed all'affratellamento, ed alla pace mondiale.

— Un terribile ciclone nel Texas ha distrutta la città di Galveston. I danni si calcolano a 100 milioni di dollari. Cinquemila case furono totalmente distrutte con tutt'i piroscafi e le barche che erano nel porto: i morti si fanno ascendere a settemila in questa sola città, ed altrettanti nei villaggi e nelle campagne vicine.

— Nella Liguria un nubifragio ha devastati molti luoghi: l'acqua nelle strade sorpassava undici metri: le vittime non sono numerose, ma il danno è incalcolabile!

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa l' obbligo negl' istituti di voti semplici di sussidiare le suore, uscite fuori delle loro case.

Montis Pessulani, Dimissionis — 1 Luglio 1898 — Per rescritto della S. C. de' Vescovi e Regolari del 23 novembre 1891, Suor Maria C. religiosa della Congregazione dell' Assunzione, ottenne facoltà di rimanere *extra claustra ad nutum S. Sedis et sub dependentia Cardinalis Protectoris, assignatis libellis menstruis quinquaginta pro substentatione, ab Instituto eidem moniali persolvendis.*

Causa di tal risoluzione fu una certa infermità di mente o monomania per la vita solitaria, onde tornavale impossibile convivere in religione.

Stette così in Roma fino alla metà dell' anno 1894. Le monache però dell' Assunzione, vedendola vivere nel secolo non secondo le regole e lo spirito dell' Istituto, la invitarono o a rientrare in Congregazione, o ad uscirne per sempre. Suor Maria scelse la prima parte, e rientrò il dì 9 giugno 1894 nella casa di Montpellier. Poco dopo però, pentita di tal passo, domandò alla Superiora generale licenza di ritornare di bel nuovo alla vita privata. Ebbe la chiesta licenza, ma con condizione di abbandonare definitivamente l' Istituto.

Venuta a Roma Suor Maria C., volea di nuovo la pensione di L. 50 mensili, non più pagate dal mese di luglio 1894, in cui ella rientrò in monastero. Ma la Superiora vi si oppose, non potendo ella più considerarsi come religiosa. Dichiarò tuttavia di non essere aliena a soccorrerla, ma per titolo di carità, purchè, smesso l' abito dell' Istituto, dimorasse in qualche conservatorio, secondo l' avviso del Cardinal Protettore. Poi, dietro mandato della S. C. de' VV. e RR., condiscese a transigere tutto l' attrasso per L. 1017, salvi i diritti delle monache quanto alle sovvenzioni future.

Desiderando però la detta Superiora che la controversia fosse definitivamente risoluta, assegnò a quella suora quindici giorni di tempo per ritornare in monastero, trascorsi i quali inutilmente, si dovesse considerare come del tutto licenziata dalla Congregazione; rivolgendosi in pari tempo alla S. Sede perchè approvasse quella determinazione ed esonerasse l'Istituto dal pagare la detta pensione.

Furono proposti a dirimere in S. C. i seguenti dubbii:

I. An soror Maria C. adhuc pertinere dicenda sit ad Congregationem ab Assumptione. — Et quatenus affirmative;

II. An et quomodo expediat ipsam manere in saeculo. — Et quatenus affirmative;

III. An et quomodo ei debeatur pensio libellar. 50, imposita decreto S. Congregationis Episcop. et Regular. anno 1891.

Ed il dì 1 luglio 1898 fu così risolto:

Reformatis dubiis; I. An soror Maria C. adhuc spectet ad Institutum ab Assumptione. — II. An ipsi debeatur pensio libellarum menstruarum quinquaginta, decreta rescripto diei 25 novembris 1891.

Resp.: Ad I. S. Congregationem approbare dimissionem ab Instituto ex mutuo partium consensu peractam mense decembri 1894.

Ad II. Onus impositum Instituto Sororum ab Assumptione solvendi pensionem menstruam libellarum quinquaginta cessare a die reditus eiusdem sororis in Institutum, idest in domum Montis Pessulani; et ad mentem. — Mens est quod nihilominus praefata Soror, ope E.mi Cardinalis Protectoris, commendetur charitati Superiorissarum Instituti sub conditionibus et reservationibus, quas idem E.mus Protector magis utiles et salutares in Domino censuerit.

Si raccolga:

a) Allorchè una suora di voti semplici, per incolpevole infermità è costretta di uscire dall'Istituto, nè ha come sostentarsi, fino a che fa parte dell'Istituto, dev'essere dà questo alimentata.

b) Quando poi fosse del tutto allontanata per la detta causa dall'Istituto, senza farvi più parte, l'Istituto non avrebbe più per giustizia obbligo di alimentarla; l'avrebbe nondimeno per carità, ma con quelle condizioni che dalla competente Autorità si stimino convenienti.

II.

Quando debba dirsi una somma di danaro donata ad un monastero.

Ruremunden. Jurium seu creditι — 10 Marzo 1899 — Nel 1875 le Suore dell'Adorazione Perpetua, in forza della infausta legge germanica del *kulturkampf*, dalla Prussia dovettero esulare in Olanda, dove

nella borgata *Tegelem*, in dioc. di Ruremonda, fondarono un monastero chiamato di Nazaret. La superiora, Suor Maria Giuseppina contessa di Fürstenberg, donò la eredità paterna, sommante a L. 160,000, a quella casa, la cui dote era formata da 80,000 marchi di doti delle suore, di 800 marchi annui dati dai benefattori, e degl' interessi di 6000 marchi dati a mutuo.

Abrogata la detta iniqua legge, la prefata superiora chiese di aprire una nuova casa in Colonia. L' Arcivescovo volle sapere i mezzi sì per erigere e sì per mantenere la nuova casa. La Comunità di Tegelem rispose che assegnava per quella fondazione gli 800 marchi annui dei benefattori ed i frutti de' marchi 6000 dati a mutuo; ed oltre a ciò la somma di marchi 5677 che la Superiora Suor Giuseppina (superiora anche della nuova casa di Colonia) avea di fresco ereditata dalla madre, lasciandola poi libera di disporre del rimanente della eredità materna.

Dopo un anno da che fu fondato il nuovo monastero di Colonia, morì la madre di Suor Maria Giuseppina e lasciolla erede di altri 500,000 marchi. Il fratello ne pagò subito un acconto di 107,719 marchi alla sorella dimorante in Colonia, la quale mandò questa somma alla comunità di Tegelem perchè la investisse in fondi pubblici.

Passato un biennio e morta suor M.ª Giuseppina, la nuova superiora della casa di Colonia, chiese alla superiora del monastero di Tegelem la restituzione della somma di marchi 107,719, da servire per la propria casa di Colonia. La detta superiora di Tegelem ricusò di restituirla dicendo che, donata una volta quella somma alla sua casa, non poteva più ripetersi a vantaggio dell' altra casa. Ma fu osservato che Suor M.ª Giuseppina aveala mandata a Tegelem solo come in luogo di deposito.

Non essendosi potute accordare le dette superiore, si fece ricorso alla S. C.

La controversia fu discussa il dì 10 marzo 1899; ed al dubbio: *An Monasterium Tegulense teneatur ad restitutionem 100,000 marcorum monasterio Coloniensi in casu.*

La S. C. rispose: *Affirmative et amplius.*

E giustamente.

a) Nelle donazioni non si deve badare alle intenzioni di chi riceve: ma di chi dà. Chi dà deve intendere di donare irrevocabilmente; chi riceve deve solo accettare.

b) La intenzione poi del donante deve dimostrarsi con prove chiare e concludenti, non presumendosi così facilmente un atto di mera liberalità. Si ascolti il De Luca (*De donat. P. I, Lib. 7, disc. 16*): " In donatione requiritur ut probatio sit univoca pernecesse concludens

perfectam ac determinatam voluntatem donandi irrevocabiliter inter vivos, quoniam cum donare sit perdere, hinc non de facile iste actus est praesumendus. „

c) Nel caso invece abbiamo che la padrona della somma, Suor Maria Giuseppina, dichiarò giuridicamente prima di morire, non aver avuto mai l' animo di donare al monastero di Tegelem quel danaro; ma di addirlo alla casa di Colonia.

III.

Se il rettore del seminario debba rispondere del pagamento dovuto da qualche alunno per contratto fatto colla venia di lui.

Romana, Credita — 15 Sett. 1899 — I fratelli Bianchetti nel 1892 depositarono presso il Seminario Pio di Roma una quantità di stoffe, la cui vendita fu commessa ad alcuni alunni, con assenso del rettore. Nel 1895, fatti i conti, i Bianchetti rimasero creditori di più migliaia di lire. Essi volevano essere indennizzati dal Seminario; e però ne sporsero querela presso la S. C. de' VV. e RR. La causa fu trattata nel luglio del 1898 col dubbio: " A quo et quomodo Fratres Bianchetti negotiatores pannorum Locarni in Helvetia indennes fieri debent in casu. „ Ma gli EE. Padri, riformato il dubbio, risolsero: *An Seminarium eiusque moderatores et administratores teneantur persolvere petitam summam Fratribus Bianchetti in casu — Resp.: Negative in omnibus.*

Contro questa decisione i fratelli Bianchetti chiesero ed ottennero il benefizio di una nuova udienza, col decreto *Reproponatur*. Essi per altro si erano composti con due degli alunni che tenevano in deposito quella merce. Non essendosi potuti comporre col terzo, pretendevano esserne rivaluti per la somma di L. 600 dal rettore del seminario di quel tempo.

La causa fu riproposta col dubbio:

An r. p. d. ex-rector Pontificii Seminarii Pii teneatur persolvere fratribus Bianchetti petitam summam libellarum 600 in casu.

Ed il dì 15 settembre 1899 fu risolta:

In decisis et ad mentem. — " La mente è che essendo sommamente " conforme a tutte le convenienze che i Sigg. Bianchetti non abbiano " a perdere la somma loro dovuta e da essi reclamata, s' inviti l' E.mo " Sig. Cardinal Vicario ad instituire un' accurata inchiesta sull' argo- " mento allo scopo di definire a quale degli alunni del Seminario Pio " incomba l' obbligo di risarcire la reclamata somma, comunicando " alla Eminenza Sua tutte le facoltà necessarie ed opportune per

" citare innanzi alla officialità del suo Vicariato anche i sacerdoti di " altre diocesi.

Eccone le precipue ragioni:

a) L' ex-rettore del Seminario, permettendo agli attori Bianchetti che depositassero le loro merci in quel Seminario, non intese di assumere nessuna obbligazione in riguardo ad essi; ma solo in via disciplinare diè licenza ad uno dei prefetti dell' istituto di ricevere il deposito, senza costituirlo in nessun modo suo vicario in quell' affare.

b) Tal supposta obbligazione dell' ex-rettore non potè provarsi con nessuna dichiarazione nè orale nè scritta, nè per equipollenti.

c) È vero che i fratelli Bianchetti, trattando coll' alunno, credettero di trattare coll' economo del seminario; ma nessun economo venne designato dal rettore per tal fatto; e però se i fratelli Bianchetti errarono, l' errore deve a loro attribuirsi.

d) I fratelli Bianchetti eccepivano gli articoli 1151, 1152 e 1153 del codice civile italiano, in cui si chiamano a rispondere i padri ed i superiori dei danni cagionati agli altri dai loro figli o dipendenti. Ma fu osservato che i detti articoli riguardano non i contratti, ma i *delitti* o *quasi delitti*, come risulta dal titolo 4 delle sez. del libro 3 del codice citato; e però non han che fare col caso di *cui si tratta*.

e) D' altra parte è noto che a costituire un obbligo di stretto diritto (com' è il presente), si richiedono prove perfette e concludenti, non ideali ed equivoche, come insegna il Card. De Luca (*de Iudic. disc. 2, n. 17 et 18*).

IV.

Norme circa la trattazione degli affari in contenzioso presso la S. C. di VV. e RR.

Die 20 Iulii 1900.

In coetu generali S. C. Ep. et Reg. approbata fuit nova haec methodus tractandi negocia apud eamdem S. Congregationem. In calce exhibetur ratio vetus, quae in nonnullis differt.

Art. 1. Quotiescumque in negotiis, quae apud S. Congregationem Episcoporum et Regularium aguntur, tum ex relationibus Ordinariorum tum ex partium deductionibus videatur expedire, ut res ad viam iuris reducatur, rescribitur: " *Proponatur coram plenario Emorum Patrum coetu, citata parte et concordato dubio.* „

2. In huiusmodi casibus ii tantum uti advocati seu procuratores admittuntur, qui penes SS. Urbis Congregationes rite probati sint.

3. Coram r. d. Summista singuli actus, qui ad iudicandum viam sternunt, conficiuntur.

4. Propterea pars diligentior coram eodem r. d. Summista partem adversam citat " *ad concordandum de dubio, alias videndum subscribi et disputari infrascriptum,* „ quod nempe in calce citationis transcribitur.

5. Porro r. d. Summista citationis libello adscribit diem et horam audientiae, in qua citatio " *poterit legi* ; „ et subinde, vel propositum, vel aliud dubium concordat, de consensu partium : sin minus mandat partes suis iuribus uti per memoriale in plenaria Congregatione. — Praeterea idem r. d. Summista terminum praefinit ad exhibenda summaria et deductiones partium, ut opportuno tempore confici possit restrictus seu *Consultatio* S. Congregationi subiicienda.

6. Si pars citata, infra terminum praefinitum, non compareat, citatur pro secunda vice " *ad concordandum de dubio , nec non destinari Congregationem.* „

7. Si pars in sua contumacia perstiterit, r. d. Summista concordat dubium, et Congregationem pro Causae propositione destinat, ita tamen ut spatium saltem triginta dierum intercedat, et decretum intimatur adversae parti per Cursorem sive per litteras apud epistolarum diribitorium commendatas, quaesita receptionis syngrapha, vulgo " con ricevuta di ritorno. „

8. Concordato autem dubio, utraque pars aut saltem pars diligentior deponet apud arcam S. Congregationis congruam pecuniae summam, pro expensis necessariis, in singulis casibus a r. p. d. Secretario taxandam.

9. In casu contumaciae, si post latam sententiam pars contumax postulet *beneficium novae audientiae,* ipsa tenebitur ad deponendam in arca S. Congregationis omnem pecuniae summam pro expensis novae propositionis necessariam.

10. Documenta unius partis alteri non tradentur nisi in exemplaribus *ex officio* exscriptis, praevio superiorum rescripto. Informationes tamen Ordinariorum et documenta secreta, si qua sint, nullatenus tradentur.

11. Advocati seu Procuratores antequam typis edant deductiones et summaria, quibus uti voluerint, ea subiicient r. d. Summistae, ut imprimendi licentiam impetrent : quae quidem imprimendi licentia denegari poterit vel una ea ratione, quod deductiones nimis prolixae inveniantur.

12. Allegationes typis editae decem saltem diebus ante Congregationem destinatam, tum ad *E.mos Patres,* in duplici exemplari, tum ad Secretarium, Subsecretarium et Auditorem deferentur : sex autem earumdem allegationum exemplaria, ubi primum fieri poterit, penes Tabularium S. Congregationis deponentur.

13. Mutua inter partes allegationum et summariorum traditio fit decem diebus ante Causae propositionem.

14. Responsiones triduo ante propositionem Causae distribuuntur, ut in art. 12, et partibus invicem traduntur.

15. Resolutionem S. Congr. r. p. d. Secretarius in scriptis tradit, suoque nomine signat; eamque subinde per se, sive per Officialem ad id deputatum, partibus significat.

16. Si intra decem dies pars victa iterum audiri postulet, E.mus Cardinalis Praefectus, audito Congressu, novae audientiae beneficium concedere potest.

17. Quoties vero res dijudicata fuerit cum clausula " *et amplius* „ tunc beneficium novae audientiae non conceditur nisi a plena Congregatione.

18. Si Causa iterum proponi contingat, servandus in superioribus articulis respective praescriptus.

19. Dijudicata Causa, authenticum resolutionis exemplar Parti seu Partibus petentibus tradetur.

DECRETUM de Methodo servanda in causis quae apud S. Congregat. Episcoporum et Regularium iuris ordine servato aguntur.

Die 5 Septembris 1834.

In generali Congr. habita Nonis Septembris MDCCCXXXIV, Eminentissimi et Reverendissimi Patres decreverunt, ut vetus, et propria S. Congregationis methodus, seu ratio tractandi negotia, de quibus contentio est inter partes, accurate in posterum servaretur. Est autem huiusmodi:

1. Quotiescumque in negotiis quae apud S. Congregationem Episcoporum et Regularium aguntur tum ex relationibus Ordinariorum tum ex partium deductionibus videatur expedire, ut res ad viam iuris reducatur, rescribitur: Partes deducant sua iura coram Eminentissimo N., qui videat et referat, citata parte et concordato dubio.

2. Coram Eminentissimo Relatore, vel eius Auditore, adhibito SS. Congregationum Notario, singuli actus, qui ad iudicandum viam sternunt, conficiuntur.

3. Propterea pars diligentior coram eodem Auditore partem adversam in ius vocat — ad concordandum de dubio, alias videndum subscribi, et disputari infrascriptum — quod nempe in calce citationis transcribitur.

4. Eminentissimus Relator, sive eius Auditor, vel propositum, vel aliud dubium concordat de consensu partium; sin minus mandat partes suis iuribus uti per memoriale in S. Congregatione.

5. Si pars citata intra terminum praefinitum non compareat, citatur pro secunda vice ad concordandum de dubio, nec non destinari Congregationem.

6. Si pars in sua contumacia perstiterit, Eminentissimus Relator, vel eius Auditor concordat dubium, et Congregationem pro Causae propositione destinat, ita tamen ut spatium saltem triginta dierum intercedat; et decretum adversae parti per Cursorem intimatur.

7. Iura autographa, quibus utraque pars utitur, quindecim diebus ante

diem propositionis causae apud D. Secretario deponuntur, transmissa utrinque intimatione.

8. Allegationes utriusque partis, decem diebus ante Congregationem, tum ad Eminentissimos Cardinales, tum ad D. Secretarium, et Sub-Secretarium, ac ad Secretariam S. C. deferuntur.

9. Mutua inter partes allegationum, et summariorum traditio fit eadem ipsa die in domo Auditoris E.mi Relatoris.

10. Responsiones triduo ante propositionem causae distribuuntur, et communicantur, ut in articulo praecedenti.

11. Resolutionem S. Congregationis Eminentissimus Relator scriptis tradit, et suo nomine obsignat eamque de Secretario tradit partibus significandam.

12. Si intra decem dies pars victa iterum audiri postulet, Eminentissimus Relator novae audientiae beneficium tribuere potest.

13. Quoties cunctis suffragiis res dijudicata fuerit cum clausula *et amplius* vel uno tantum suffragio discrepantem cum clausura, *et non concedatur*, tunc venia redeundi non tribuitur, nisi a plena Congregatione.

14. Causa denuo proponitur servato modo, et terminis primae propositionis.

15. Dijudicata causa authenticum resolutionis exemplar ei traditur qui causam obtinuit.

16. Victor instat coram A. C., qui ut merus executor resolutionem S. Congregationis exequendam decernit.

CAROLUS Card. ODESCALCHI *Praef.*
IO. ARCHIEP. EPHESINUS *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenza concessa per la funzione di mezzanotte del capodanno 1901.

Urbis et Orbis — 16 Nov. 1900 — Regi saeculorum Christo Iesu iam prope labentis aevi finem, novique properantis initia solemniter consecrare omnes, quotquot ubique terrarum sunt, Redemptos maxime convenit; tum ut pro acceptis ab Illo, elapso praesertim saeculo, beneficiis gratiae peragantur, tum ut in tam adversis rerum vicissitudinibus validiora auxilia ad novum feliciter ineundum Ipse misericors et clemens tribuat.

Quibus superiore anno praeludens Beatissimus Pater et Dominus Noster LEO XIII Decreto S. RR. C. die 13 Novembris dato concessit ut etiam incipientis Ianuarii anni MCMI media nocte *in templis ac sacellis exponi posset adorandum augustissimum Eucharistiae Sacramentum, facta potestate legendi vel canendi eadem hora coram Illo unicam Missam de festo in Circumcisione Domini et Octava Nativitatis; fidelibus autem sive infra, sive extra Sacrificii actionem de speciali gratia S. Synaxim sumendi.*

Nunc vero cogitanti Beatissimo Patri de novo aliquo stimulo fide-

lium pietati addendo, tam solemni eventu, innotuit plures Sacrorum Antistites, piasque Sodalitates in votis habere, ut Christifideles spiritualis Indulgentiarum thesauri divitiis adlecti, undequaque ad Sacrosanctae Eucharistiae adorationem invitarentur, qui et illatas Numini iniurias reparare, et seipsos Eiusdem suavissimo Cordi coniungere satagerent.

Quae cum apprime Eius voluntati responderent, Beatissimus Pater benigne largitus est, ut omnes Christifideles, qui Sacramentali Confessione rite expiati et S. Synaxi refecti in templis ac sacellis, ubi Sanctissima Eucharistia adservatur, coram Augustissimo Sacramento publicae adorationi exposito a media nocte diei 31 Decembris ad meridiem usque diei 1 Ianuarii, qua libuerit hora integra orationi vacando etiam iuxta mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces fuderint, Plenariam Indulgentiam assequi possint et valeant.

Quantum vero temporis adoranda Eucharistia exposita manere debeat, dummodo intra memoratum duodecim horarum spatium fiat, Sanctitas Sua Ordinariorum prudentiae reliquit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die XVI Novembris anno MDCCCC.

S. Card. Cretoni, *S. C. Ind. et SS. Reliq., Praef.*
Franciscus Sogaro, Archiep. Amiden. *Secret.*

SS. D. N. LEONIS DIV. PROV. PAPAE XIII

Epistola Encyclica

DE JESU CHRISTO REDEMPTORE

VENERABILIBUS FRATRIBUS
PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS
ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS
PACEM ET COMMUNIONEM
CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Tametsi futura prospicientibus, vacuo a sollicitudine animo esse non licet, immo vero non paucae sunt nec leves extimescendae formidines, cum tot tamque inveteratae malorum caussae et privatim et publice insideant: tamen spei ac solatii aliquid videntur hæc extrema saeculi divino munere peperisse. Nemo enim existimet, nihil habere ad communem salutem momenti renovatam cogitationem bonorum animi, fideique et pietatis christianae excitata studia: quas quidem

virtutes revirescere apud complures aut corroborari hoc tempore, satis expressa signa testantur. En quippe in medio illecebrarum saeculi ac tot circumiectis pietati offensionibus, tamen uno nutu Pontificis undique commeare Romam ad limina sanctorum Apostolorum multitudo frequens : cives pariter ac peregrini dare palam religioni operam : oblataque Ecclesiae indulgentia confisi, parandae aeternae salutis artes studiosius exquirere. Quem praeterea ista non moveat, quae omnium obversatur oculis, erga humani generis Salvatorem solito magis incensa pietas? Optimis rei christianae temporibus facile dignus iudicabitur iste ardor animi tot hominum millium una voluntate sententiaque ab ortu ad solis occasum consalutantium nomen laudesque praedicantium Iesv Christi. Atque utinam istas avitae religionis velut erumpentes flammas magnum incendium consequatur : exemplumque excellens multorum reliquos permoveat universos. Quid enim tam huic aetati necessarium, quam redintegrari late in civitatibus indolem christianam, virtutesque veteres? Illud calamitosum, alios et quidem nimis multos obsurdescere, nec ea, quae ab eiusmodi pietatis renovatione monentur, audire. Qui tamen si *scirent donum Dei*, si reputarent, nihil fieri posse miserius quam descivisse a liberatore orbis terrarum, moresque et instituta christiana deseruisse, utique exsuscitarent et ipsi sese, certissimumque interitum effugere converso itinere properarent. Iamvero tueri in terris atque amplificare imperium Filii Dei, divinorumque beneficiorum communicatione ut homines salvi sint contendere, munus est Ecclesiae ita magnum atque ita suum, ut hoc in opere maxime omnis eius auctoritas ac potestas consistat. Id Nos in administratione Pontificatus maximi, perdifficili illa quidem ac plena curarum, videmur ad hunc diem pro viribus studuisse : vobis autem, venerabiles Fratres, usitatum certe est, immo quotidianum, praecipuas cogitationes vigiliasque in eodem negotio Nobiscum consumere. Verum utrique debemus pro conditione temporum etiam maiora conari, nominatimque per sacri opportunitatem Anni disseminare latius notitiam atque amorem Iesu Christi, docendo, suadendo, hortando, si forte exaudiri vox nostra queat, non tam eis, dicimus, qui effata christiana accipere pronis auribus consuevere, quam ceteris omnibus longe miserrimis, christianum retinentibus nomen, vitam sine fide, sine amore Christi agitantibus. Horum Nos maxime miseret : hos nominatim velimus, et quid agant et quorsum evasuri sint, ni resipuerint, attendere.

Iesum Christum nullo unquam tempore nullaque ratione novisse, summa infelicitas est, vacat tamen pervicacia atque ingrati animi vitio : repudiare aut oblivisci iam cognitum, id vero scelus est adeo tetrum atque insanum, ut in hominem cadere vix posse videatur. Principium enim atque origo ille est omnium bonorum: humanumque genus,

quemadmodum sine Christi beneficio liberari nequiverat, ita nec conservari sine eius virtute potest. *Non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri* (1). Quae vita mortalium sit, unde exsulet Iesus, *Dei virtus et Dei sapientia*, qui mores, quae extrema rerum non satis docent exemplo suo expertes christiani luminis gentes? Quarum qui parumper meminerit vel adumbratam apud Paulum (2) caecitatem mentis, depravationem naturae, portenta superstitionum ac libidinum, is profecto defixum misericordia simul atque horrore animum sentiat. — Comperta vulgo sunt, quae memoramus hoc loco, non tamen meditata, nec cogitata vulgo. Neque enim tam multos abalienaret superbia, aut socordia languefaceret, si divinorum beneficiorum late memoria coleretur, saepiusque repeteret animus, unde hominem Christus eripuit, et quo provexit. Exheres atque exsul tot iam aetates in interitum gens humana quotidie rapiebatur, formidolosis illis aliisque implicata malis, quae primorum parentum pepererat delictum, nec ea erant ulla humana ope sanabilia, quo tempore Christus Dominus, demissus e cælo liberator, apparuit. Eum quidem victorem domitoremque *serpentis* futurum, Deus ipse in primo mundi ortu spoponderat: inde in adventum eius intueri acri cum expectatione desiderii saecula consequentia. In eo spem omnem repositam, sacrorum fata vatum perdiu ac luculente cecinerant: quin etiam lecti cuiusdam populi varia fortuna, res gestae, instituta, leges, ceremoniae, sacrificia, distincte ac dilucide praesignificaverant, salutem hominum generi perfectam absolutamque in eo fore, qui sacerdos tradebatur futurus, idemque hostia piacularis, restitutor humanae libertatis, princeps pacis, doctor universarum gentium, regni conditor in aeternitate temporum permansuri. Quibus et titulis et imaginibus et vaticiniis specie variis, re concinentibus, ille designabatur unus, qui propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos, pro salute nostra sese aliquando devoveret. Sane cum divini venisset maturitas consilii, unigenitus Filius Dei, factus homo, violato Patris numini cumulatissime pro hominibus uberrimeque satisfecit de sanguine suo, tantoque redemptum pretio vindicavit sibi genus humanum. *Non corruptibilibus auro vel argento redempti estis:... sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati* (3). Ita omnes in universum homines potestati iam imperioque suo subiectos, quod cunctorum ipse et conditor est et conservator, vere proprieque redimendo, rursus fecit iuris sui. *Non estis vestri; empti enim estis pretio*

(1) Act. IV, 12.
(2) Ad Rom. I.
(3) I Pet. I, 18-19.

magno (1). Hinc a Deo instaurata in Christo omnia. *Sacramentum voluntatis suae, secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporum instaurare omnia in Christo* (2). Cum delesset Jesus chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, affigens illud cruci, continuo quievere caelestes irae; conturbato errantique hominum generi antiquae servitutis liberata nexa, Dei reconciliata voluntas, reddita gratia, reclusus aeternae beatitudinis aditus, eiusque potiundae et ius restitutum et intrumenta praebita. Tum velut excitatus e veterno quodam diuturno ac mortifero dispexit homo lumen veritatis concupitum per tot saecula quaesitumque frustra: in primisque agnovit, ad bona se multo altiora multoque magnificentiora natum quam haec sint, quae sensibus percipiuntur, fragilia et fluxa, quibus cogitationes curasque suas antea finierat: atque hanc omnino esse humanae constitutionem vitae, hanc legem supremam, huc tamquam ad finem omnia referenda, ut a Deo profecti, ad Deum aliquando revertamur. Ex hoc initio et fundamento recreata revixit conscientia dignitatis humanae: sensum fraternae omnium necessitudinis excepere pectora: tum officia et iura, id quod erat consequens, partim ad perfectionem adducta, partim ex integro constituta, simulque tales excitatae passim virtutes, quales ne suspicari quidem ulla veterum philosophia potuisset. Quamobrem consilia, actio vitae, mores, in alium abiere cursum: cumque Redemptoris late fluxisset cognitio, atque in intimas civitatum venas virtus eius, expultrix ignorantiae ac vitiorum veterum, permanasset, tum ea est conversio rerum consecuta, quae, christiana gentium humanitate parta, faciem orbis terrarum funditus commutavit.

Istarum in recordatione rerum quaedam inest, venerabiles Fratres, infinita iucunditas, pariterque magna vis admonitionis, scilicet ut habeamus toto animo, referendamque curemus, ut potest, divino Servatori gratiam.

Remoti ob vetustatem sumus ab originibus primordiisque restitutae salutis: quid tamen istuc referat, quando redemptionis perpetua virtus est, perenniaque et immortalia manent beneficia? Qui naturam peccato perdita reparavit semel, servat idem servabitque in perpetuum; *Dedit redemptionem semetipsum pro omnibus...* (3) *In Christo omnes vivificabuntur...* (4) *Et regni eius non erit finis* (5). Itaque ex aeterno Dei consilio,

(1) I Cor. VI, 19-20.
(2) Eph. I, 9-10.
(3) I Tim. II, 6.
(4) I Cor. XV, 22.
(5) Luc. I, 33.

omnis est in Christo Iesu cum singulorum, tum universorum posita salus: eum qui deserunt, hoc ipso exitium sibi privatim coeco furore consciscunt eodemque tempore committunt, quantum est in se, ut quam malorum calamitatumque molem pro pietate sua Redemptor depulerat, ad eam ipsam convictus humanus magna iactatus tempestate relabatur.

Rapiuntur enim errore vago optata ab meta longius, quicumque in itinera se devia coniecerint. Similiter si lux veri pura et sincera respuatur, offundi caliginem mentibus, miseraque opinionum pravitate passim infatuari animos necesse est. Spes autem sanitatis quota potest esse reliqua iis, qui principium et fontem vitae deserant? Atqui via, veritas et vita Christus est unice. *Ego sum via et veritas et vita* (1): ita ut, eo posthabito, tria illa ad omnem salutem necessaria principia tollantur.

Num disserere est opus, quod ipsa res monet assidue, quodque vel in maxima mortalium honorum affluentia in se quisque penitus sentit, nihil esse, praeter Deum, in quo voluntas humana absolute possit atque omni ex parte quiescere? Omnino finis homini, Deus: atque omnis haec, quae in terris degitur, aetas similitudinem peregrinationis cuiusdem atque imaginem verissime gerit. Iamvero *via* nobis Christus est, quia ex hoc mortali cursu, tam laborioso praesertim tamque anciptiti, ad summum et extremum bonorum, Deum, nulla ratione pervenire, nisi Christo auctore et duce, possumus. *Nemo venit ad Patrem, nisi per me* (2). Quo modo nisi per eum? Nempe in primis et maxime, nisi per gratiam eius: quae tamen *vacua* in homine foret, neglectis praeceptis eius et legibus. Quod enim fieri, parta per Iesum Christum salute, oportebat, legem ipse suam reliquit custodem et procuratricem generis humani, qua nimirum gubernante, a vitae pravitate conversi, ad Deum homines suum securi contenderent. *Euntes docete omnes gentes :... docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis...* (3) *Mandata mea servate* (4). Ex quo intelligi debet, illud esse in professione cristiana praecipuum planeque necessarium, praebere se ad Iesu Christi praecepta docilem eique, ut domino ac regi summo, obnoxiam ac devotam penitus gerere voluntatem. Magna res, et quae multum saepe laborem vehementemque contentionem et costantiam desiderat. Quamvis enim Redemptoris beneficio humana sit reparata natura, superstes tamen in unoquoque nostrum velut quaedam aegrotatio est, infirmitas ac vitiositas. Appetitus varii huc atque illuc hominem rapiunt, rerumque externarum illecebrae facile impellunt animum ut, quod lubeat, non

(1) Io. XIV, 6.
(2) Io. XIV, 6.
(3) Matt. XXVIII, 19-20.
(4) Io. XIV, 15.

quod a Christo imperatum sit, sequatur. Atqui tamen contra nitendum, atque omnibus viribus repugnandum est cupiditatibus *in obsequium Christi:* quae, nisi parent rationi, dominantur, totumque hominem Christo ereptum, sibi faciunt servientem. *Homines corrupti mente, reprobi circa fidem, non efficiunt ut non serviant... serviunt enim cupiditati triplici, vel voluptatis, vel excellentiae, vel spectaculi* (1). Atque in eiusmodi certamine sic quisque affectus esse debet, ut molestias etiam et incommoda sibi suscipienda, Christi caussa, putet. Difficile, quae tanto opere alliciunt atque oblectant, repellere: durum atque asperum ea, quae putantur bona corporis et fortunae, prae Christi domini voluntate imperioque contemnere: sed omnino christianum hominem oportet patientem et fortem esse in perferendo, si vult hoc, quod datum est vitae, christiane traducere. Oblitine sumus cuius corporis et cuius capitis simus membra? Proposito sibi gaudio sustinuit crucem qui nobis ut nosmetipsos abnegaremus praescripsit. Ex ea vero affectione animi, quam diximus, humanae naturae dignitas pendet ipsa. Quod enim vel sapientia antiquorum saepe vidit, imperare sibi efficereque ut pars animi inferior obediat superiori, nequaquam est fractae voluntatis demissio, sed potius quaedam generosa virtus rationi mirifice congruens, in primisque homine digna. — Ceterum, multa ferre et perpeti, humana conditio est. Vitam sibi dolore vacuam atque omni expletam beatitate extruere non plus homo potest, quam divini conditoris sui delere consilia, qui culpae veteris consectaria voluit manere perpetua. Consentaneum est ergo, non expectare in terris finem doloris, sed firmare animum ad ferendum dolorem, quo scilicet ad spem certam maximorum bonorum erudimur. Neque enim opibus aut vitae delicatiori, neque honoribus aut potentiae, sed patientiae et lacrimis, studio iustitiae et mundo cordi sempiterna in coelo beatitudinem Christus assignavit.

Hinc facile apparet quid sperari denique ex eorum errore superbiaque debeat, qui, espreto Redemptoris principatu, in summo rerum omnium fastigio hominem locant, atque imperare humanam naturam omni ratione atque in omnes partes statuunt oportere: quamquam id regnum non modo assequi, sed nec definire, quale sit, queunt. Iesu Christi regnum a divina caritate vim et formam sumit: diligere sancte atque ordine, eius est fundamentum et summa. Ex quo illa necessario fluunt, officia inviolate servare: nihil alteri de iure detrahere: humana caelestibus inferiora ducere: amorem Dei rebus omnibus anteponere. Sed isthaec dominatio hominis, aut aperte Christum reiicientis aut non curantis agnoscere, tota nititur in amore sui, caritatis expers, devo-

(1) S. Aug. De vera rel., 37.

tionum nescia. Imperet quidem homo, per Iesum Cristum licet: sed eo, quo solo potest, pacto, ut primum omnium serviat Deo, eiusque ab lege normam religiose petat disciplinamque vivendi.

Legem vero Christi dicimus non solum praecepta morum naturalia, aut ea quae accepere antiqui divinitus, quae utique Iesus Christus omnia perfecit et ad summum adduxit declarando, interpretando, sanciendo: verum etiam doctrinam eius reliquam, et omnes nominatim ab eo res institutas. Quarum profecto rerum caput est Ecclesia: immo ullaene res numerantur Christo auctore institutae, quas non illa cumulate complectatur et contineat? Porro Ecclesiae ministerio, praeclarissime ab se fundatae, perennare munus assignatum sibi a Patre voluit: cumque ex una parte praesidia salutis humanae in eam omnia contulisset, ex altera gravissime sanxit, ei ut homines perinde subessent ac sibimetipsi, eamdemque studiose et in omni vita sequerentur ducem: *qui vos audit, me audit: et qui vos spernit, me spernit* (1). Quocirca omnino petenda ab Ecclesia lex Christi est: ideoque via homini Christus, via item Ecclesia: ille per se et natura sua; haec, mandato munere et communicatione potestatis. Ob eam rem quicumque ad salutem contendere seorsum ab Ecclesia velint, falluntur errore viae, frustaque contendunt.

Quae autem privatorum hominum, eadem fere est caussa imperiorum: haec enim ipsa in exitus perniciosos incurrere necesse est, si digrediantur de *via*. Humanae procreator idemque redemptor naturae, Filius Dei, rex et dominus est orbis terrarum, potestatemque summam in homines obtinet cum singulos, tum iure sociatos. *Dedit ei potestatem, et honorem, et regnum: et omnes populi, tribus et linguae ipsi servient* (2). *Ego autem constitutus sum rex ab eo... Dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae* (3). Debet ergo in convictu humano et societate lex valere Christi, ita ut non privatae tantum ea sit, sed et publicae dux et magistra vitae. Quoniamque id ita est provisum et constitutum divinitus, nec repugnare quisquam impune potest, idcirco male consulitur rei publicae ubicumque instituta christiana non eo, quo debent, habeantur loco. Amoto Iesu, destituitur sibi humana ratio, maximo orbata praesidio et lumine: tum ipsa facile obscuratur notio caussae, quae caussa, Deo auctore, genuit communem societatem, quaeque in hoc consistit maxime ut, civili coniunctione adiutrice, consequantur cives naturale bonum, sed prorsus summo illi, quod supra naturam est, perfectissimoque et perpetuo bono

(1) Luc. X, 16.
(2) Daniel, VII, 14.
(3) Ps. II.

convenienter. Occupatis rerum confusione mentibus, ingrediuntur itinere devio tam qui parent, quam qui imperant: abest enim quod tuto sequantur, et in quo consistant.

Quo pacto miserum et calamitosum aberrare de via, simillime deserere veritatem. Prima autem et absoluta et essentialis *veritas* Christus est, utpote Verbum Dei, consubstantiale et coaeternum Patri, unum ipse et Pater. *Ego sum via, et veritas.* Itaque, si verum quaeritur, pareat primum omnium Iesu Christo, in eiusque magisterio secura conquiescat humana ratio, propterea quod Christi voce loquitur ipsa veritas. — Innumerabilia genera sunt, in quibus humani facultas ingenii, velut in uberrimo campo et quidem suo, investigando contemplandoque, libere excurrat, idque non solum concedente, sed plane postulante natura. Illud nefas et contra naturam, contineri mentem nolle finibus suis, abiectâque modestia debita, Christi docentis aspernari auctoritatem. Doctrina ea, unde nostra omnium pendet salus, fere de Deo est rebusque divinissimis: neque sapientia hominis cuiusquam peperit eam, sed Filius Dei ipso ab Patre suo totam hausit atque accepit: *Verba quae dedisti mihi, dedi eis* (1). Idcirco plura necessario complectitur, non quae rationi dissentiant, id enim fieri nullo pacto potest, sed quorum altitudinem cogitatione assequi non magis possumus, quam comprehendere, qualis est in se, Deum. At enim si tam multae res existunt occultae et a natura ipsa involutae, quas nulla queat humana explicare sollertia, de quibus tamen nemo sanus dubitare ausit, erit quidem libertate perverse utentium non ea perferre quae supra universam naturam longe sunt posita, quod percipere qualia sint non licet. Nolle dogmata huc plane recidit, christianam religionem nullam esse velle. Porro flectenda mens demisse et obnoxie *in obsequium Christi,* usque adeo, ut eius numine imperioque velut captiva teneatur: *In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi* (2). Tale prorsus obsequium est, quod Christus sibi tributum vult; et iure vult, Deus est enim, proptereaque sicut voluntatis in homine, ita et intelligentiae unus habet summum imperium. Serviens autem intelligentiâ Christo domino, nequaquam facit homo serviliter, sed maxime convenienter tum rationi, tum nativae excellentiae suae. Nam voluntate in imperium concedit non hominis cuiuspiam, sed auctoris sui ac principis omnium Dei, cui subiectus est lege naturae: nec astringi se humani opinatione magistri patitur, sed aeterna atque immutabiti veritate. Ita et mentis naturale bonum, et libertatem simul consequitur. Veritas enim, quae a Christi magisterio

(1) Io. XVII, 8.
(2) II Cor. X, 5.

proficiscitur, in conspicuo ponit, unaquaeque res qualis in se sit et quanti: qua imbutus cognitione, si perceptae veritati paruerit homo, non se rebus, sed sibi res, nec rationem libidini, sed libidinem rationi subiiciet: peccatique et errorum pessima servitute depulsa, in libertatem praestantissimam vindicabitur: *Cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos* (1). — Apparet igitur, quorum mens imperium Christi recusat, eos pervicaci voluntate contra Deum contendere. Elapsi autem e potestate divina, non propterea solutiores futuri sunt: incident in potestatem aliquam humanam: eligent quippe, ut fit, unum aliquem, quem audiant, cui obtemperent, quem sequantur magistrum. Ad hæc, mentem suam, a rerum divinarum communicatione seclusam, in angustiorem scientiae gyrum compellunt, et ad ea ipsa, quae ratione cognoscuntur, venient minus instructi ad proficiendum. Sunt enim in natura rerum non pauca, quibus vel percipiendis, vel explicandis plurimum affert divina doctrina luminis. Nec raro, poenas de superbia sumpturus, sinit illos Deus non vera cernere, ut in quo peccant, in eo plectantur. Utraque de caussa permultos saepe videre licet magnis ingeniis exquisitaque eruditione praeditos, tamen in ipsa exploratione naturae tam absurda consectantes, ut nemo deterius erraverit.

Certum igitur sit, intelligentiam in vita christiana auctoritati divinae totam et penitus esse tradendam. Quod si in eo quod ratio cedit auctoritati, elatior ille animus, qui tantam habet in nobis vim, comprimitur et dolet aliquid, inde magis emergit, magnam esse in christiano oportere non voluntatis dumtaxat, sed etiam mentis tolerantiam. Atque id velimus meminisse, qui cogitatione sibi fingunt ac plane mallent quamdam in christiana professione et sentiendi disciplinam et agendi, cuius essent praecepta molliora, quaeque humanae multo indulgentior naturae nullam in nobis tolerantiam requireret, aut mediocrem. Non satis vim intelligunt fidei institutorumque christianorum: non vident, undique nobis occurrere *Crucem*, exemplum vitae vexillumque perpetuum iis omnibus futurum, qui re ac factis, non tantum nomine, sequi Christum velint.

Vitam esse, solius est Dei. Ceterae naturae omnes participes vitae sunt, vita non sunt. Ex omni autem aeternitate ac suapte natura *vita* Christus est quo modo est veritas, quia Deus de Deo. Ab ipso, ut ab ultimo augustissimoque principio, vita omnis in mundum influxit perpetuoque influet: quidquid est, per ipsum est, quidquid vivit, per ipsum vivit, quia *omnia* per Verbum *facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est.* Id quidem in vita naturae: sed multo meliorem vitam multoque potiorem satis iam tetigimus supra, Christi ipsius beneficio

(1) Io. VIII, 32.

partam, nempe *vitam gratiae*, cuius beatissimus est exitus *vita gloriae*, ad quam cogitationes atque actiones referendae omnes. In hoc est omnis vis doctrinae legumque christianarum ut *peccatis mortui, iustitiae vivamus* (1), id est virtuti et sanctitati, in quo moralis vita animorum cum explorata spe beatitudinis sempiternae consistit. Sed vere et proprie et ad salutem apte nulla re alia, nisi fide christiana, alitur iustitia. *Iustus ex fide vivit* (2). *Sine fide impossibile est placere Deo* (3). Itaque sator et parens et altor fidei Iesus Christus, ipse est qui vitam in nobis moralem conservat ac sustentat: idque potissimum Ecclesiae ministerio: huic enim, benigno providentissimoque consilio, administranda instrumenta tradidit, quae hanc, de qua loquimur, vitam gignerent, generatam tuerentur, extinctam renovarent. Vis igitur procreatrix eademque conservatrix virtutum *salutarium* eliditur, si disciplina morum a fide divina diiungitur: ac sane despoliant hominem dignitate maxima, vitaque deiectum supernaturali ad naturalem perniciosissime revolvunt, qui mores dirigi ad honestatem uno rationis magisterio volunt. Non quod praecepta naturae dispicere ac servare recta ratione homo plura non queat: sed omnia quamvis dispiceret et sine ulla offensione in omni vita servaret, quod nisi opitulante Redemptoris gratia non potest, tamen frustra quisquam, expers fidei, de salute sempiterna confideret. *Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes; et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet* (4). *Qui non crediderit, condemnabitur* (5). Ad extremum quanti sit in se ipsa, et quos pariat fructus ista divinae fidei contemptrix honestas, nimis multa habemus documenta ante oculos. Quid est quod in tanto studio stabiliendae augendaeque prosperitatis publicae, laborant tamen ac paene aegrotant civitates tam multis in rebus tamque gravibus quotidie magis? Utique civilem societatem satis aiunt fretam esse per se ipsam: posse sine praesidio institutorum christianorum commode se habere, atque eo, quo spectat, uno labore suo pervenire. Hinc quae administrantur publice, ea more profano administrari malunt: ita ut in disciplina civili vitaque publica populorum vestigia religionis avitae pauciora quotidie videas. At non cernunt satis quid agant. Nam submoto numine recta et prava sancientis Dei, excidere auctoritate principe leges necesse est, iustitiamque collabi, quae duo firmissima sunt coniunctionis civilis maximeque necessaria vincula. Similique modo, sublata semel spe atque expectatione honorum immortalium, pronum

(1) 1 Pet. II, 24.
(2) Galat. III, 11.
(3) Hebr. XI, 6.
(4) Io. XV, 6.
(5) Marc. XVI. 16.

est mortalia sitienter appetere: de quibus trahere ad se, quanto plus poterit, conabitur quisque pro viribus. Hinc aemulari, invidere, odisse; tum consilia teterrima: de gradu deiectam velle omnem potestatem, meditari passim dementes ruinas. Non pacatae res foris, non securitas domi: deformata sceleribus vita communis.

In tanto cupiditatum certamine, tantoque discrimine, aut extrema metuenda pernicies, aut idoneum quaerendum mature remedium. Coercere maleficos, vocare ad mansuetudinem mores populares atque omni ratione deterrere a delictis providentia legum, rectum idemque necessarium: nequaquam tamen in isto omnia. Altius sanatio petenda populorum: advocanda vis humana maior, quae attingat animos, renovatosque ad coscientiam officii, efficiat meliores: ipsa illa nimirum vis, quae multo maioribus fessum malis vindicavit semel ab interitu orbem terrarum. Fac reviviscere et valere, amotis impedimentis, christianos in civitate spiritus; recreabitur civitas. Conticescere proclive erit inferiorum ordinum cum superioribus contentionem, ac sancta utrinque iura consistere verecundia mutua. Si Christum audiant, manebunt in officio fortunati aeque ac miseri: alteri iustitiam et caritatem sentient sibi esse servandam, si salvi esse volunt, alteri temperantiam et modum. Optime constiterit domestica societas, custode salutari metu iubentis, vetantis Dei: eademque ratione plurimum illa in populis valebunt, quae ab ipsa natura praecipiuntur, vereri potestatem legitimam et obtemperare legibus ius esse: nihil seditiose facere, nec per coitiones moliri quicquam. Ita, ubi christiana lex omnibus praesit et eam nulla res impediat, ibi sponte fit ut conservetur ordo divina providentia constitutus, unde efflorescit cum incolumitate prosperitas. Clamat ergo communis salus, referre se necesse esse, unde numquam digredi oportuerat, ad eum qui via et veritas et vita est, nec singulos dumtaxat, sed societatem humanam universe. In hanc velut in possessionem suam, restitui Christum dominum oportet, efficiendumque ut profectam ab eo vitam hauriant atque imbibant omnia membra et partes reipublicae, iussa ac vetita legum, instituta popularia, domicilia doctrinae, ius coniugiorum convictusque domestici, tecta locupletium, officinae opificum. Nec fugiat quemquam, ex hoc pendere magnopere ipsam, quae tam vehementer expetitur, gentium humanitatem, quippe quae alitur et augetur non tam iis rebus, quae sunt corporis, commoditatibus et copiis, quam iis, quae sunt animi, laudabilibus moribus et cultu virtutum.

Alieni a Iesu Christo plerique sunt ignoratione magis, quam voluntate improba: qui enim hominem, qui mundum studeant dedita opera cognoscere, quam plurimi numerantur; qui Filium Dei, perpauci. Primum igitur sit, ignorationem scientia depellere, ne repudientur aut

spernatur ignotus. Quoquot ubique sunt, christianos obtestamur dare velint operam, quoad quisque potest, Redemptorem suum ut noscant, qualis est: in quem ut quis intuebitur mente sincera iudicioque integro, ita perspicue cernet nec eius lege fieri quicquam posse salubrius, nec doctrina divinius. In quo mirum quantum allatura adiumenti est auctoritas atque opera vestra, venerabiles Fratres, tum Cleri totius studium et sedulitas. Insculpere populorum in animis germanam notionem ac prope imaginem Iesu Christi, eiusque caritatem, beneficia, instituta illustrare litteris, sermone, in scholis puerilibus, in gymnasiis, in concione, ubicumque se det occasio, partes officii vestri praecipuas putatote. De iis, quae appellantur *iura hominis*, satis audiit multitudo: audiat aliquando de iuribus Dei. Idoneum tempus esse, vel ipsa indicant excitata iam, ut diximus, multorum recta studia, atque ista nominatim in Redemptorem tot significationibus testata pietas, quam quidem saeculo insequenti, si Deo placet, in auspicium melioris aevi tradituri sumus. Verum, cum res agatur quam non aliunde sperare nisi a gratia divina licet, communi studio summisque precibus flectere ad misericordiam insistamus omnipotentem Deum, ut interire ne patiatur, quos ipsemet profuso sanguine liberavit: respiciat hanc propitius aetatem, quae multum quidem deliquit, sed multa vicissim ad patiendum aspera in expiationem exanclavit: omniumque gentium generumque homines benigne complexus, meminerit suum illud: *Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.* (1).

Auspiciem divinorum munerum, benevolentiaeque Nostrae paternae testem vobis, venerabiles Fratres, Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 1 Novembris An. MDCCCC, Pontificatus Nostri vicesimo tertio.

LEO PP. XIII.

LE MESSE GREGORIANE

Sulle *Messe Gregoriane* molto si è scritto e molto si è detto fino da secoli remoti. Vi fu chi riputolle superstiziose e le voleva escluse dalla pratica dei fedeli; altri però le rivendicarono da quella taccia, e le promossero in mezzo al popolo cristiano, come efficacissime per liberare le anime dalle pene del Purgatorio. Molti le chiedono; molti pure ne fanno legati per testamento, senza però conoscersene da tutti la loro

(1) Io. XII, 32.

natura e il lor valore. Diciamone ancor noi qualche cosa, sciogliendo così una promessa già fatta, ed appagando il desiderio espressoci da non pochi soscrittori.

Altro sono le trenta Messe Gregoriane; altro l' Altare di S. Gregorie al Monte Celio, e gli altari che altrove sono *ad instar* di quello. Noi terremo discorso prima delle trenta Messe Gregoriane e poi dell' Altare di S. Gregorio al Monte Celio.

I.

Delle trenta Messe di S. Gregorio.

Le trenta Messe di S. Gregorio rimontano al tempo di S. Gregorio Magno, e furono da questo Pontefice istituite. Ecco come egli stesso ne parla nei suoi Dialoghi: " Cum monachus nomine Iustus mortuus esset, misertus sum eius status, quia fassus erat sese gravem offendisse regulam. Hinc alium accersivi monachum eique dixi: *Vade itaque ab hodierna die diebus triginta continuis offerre pro eo sacrificium: stude ut nullus praetermittatur dies, quo pro absolutione illius Hostia salutaris non offeratur.* Post triginta dies Iustus apparens fratri suo monacho Copioso, ait: usque ad trigesimum diem male se habuisse, sed tunc bene se habere. Fratres vero sollicite computaverunt dies, et ipse dies extiterat, quo pro eo trigesima oblatio fuerat impleta. „

Questo fatto, narrato da S. Gregorio, dimostra la efficacia di trenta messe celebrate di tutto seguito per qualche anima del Purgatorio, e dimostra pure come sia ben autorevole la sua origine, scevra di superstizione (1). Ad esempio di lui, molti procurarono siffatto suffragio ai fedeli defunti. Benedetto XIV dice *(Inst.* XXXIV, n. 21) che il Monastero di Cluny *(Cluniacense)* le ammise fra le sue consuetudini, e i fedeli di ogni secolo ne frequentarono l' uso: " Hinc missarum usus dimanavit, quae a S. Gregorio nuncupatur. Illud deinde Cluniacense monasterium inter suas consuetudines adscivit, quas Uldericus regularis Benedictinus lib. 3. cap. 29. complexus est. Fideles omni seculo eamdem consuetudinem pariter receperunt. „

Non mancò di poi chi rivocò in dubbio la liceità di queste messe, accusandole di superstiziose e valendosi pure di un decreto della S. C. dei Riti del dì 8 aprile 1628; ma immeritamente. Imperocchè quel

(1) Non si sa certamente il mistico significato del numero 30: forse perchè rappresenta i 30 anni della vita nascosta di G. C. (V. *Acta S. Sedis* Vol. XVI, pag. 511).

decreto non proibì le trenta Messe di S. Gregorio; sibbene alcune messe chiaramente superstiziose che arbitrariamente si ascrissero a S. Gregorio, di cui parla Bened. XIV l. c., il Ferraris (v. Missa *art.* XIV, n. 25) ed il Barbosa (De Off. Parochi Par. I, Cap. XI, n. 29). Quest' ultimo così dice delle dette Messe: " Missas quae circumferuntur, a Sacra Rituum Congregatione non approbatas, S. Gregorii pro vivis et defunctis, quindecim Auxiliatorum et de Patre aeterno, et quascumque alias, exceptis his, quae sunt permissae certis Regularibus tantum, eadem S. Congregatio prohibuit, rejecit omnino et damnavit respective, et prohibitis, rejectis et damnatis haberi voluit sub die 8 Aprilis 1628. „ — Ma il medesimo Autore così segue a dire delle vere messe di S. Gregorio l. c. n. 30: " Missae vero triginta S. Gregorii non sunt prohibitae, ut decrevit eadem S. Congreg. die 28 octobris 1628. „ Lo stesso dicono Benedetto XIV *l. c.*, il Ferraris *l. c.* ed altri molti; e la S. C. del Concilio del 1791 approvò il legato di 30 messe lasciato per testamento ai Religiosi Olivetani di Bologna. Che anzi alcune costituzioni di Religiosi, approvate dalla S. Sede, prescrivono le trenta messe di S. Gregorio (V. *Acta S. Sedis* Vol. XVI, pag. 511).

Ciò nondimeno in questi ultimi tempi vi fu chi dubitò di nuovo della liceità di siffatte messe, quasi non fossero poggiate sopra solido fondamento. Di qui venne che d' ordine della s. m. di Pio IX questo dubbio fu maturamente esaminato e discusso dalla S. C. delle Indulgenze in pieni comizii, la quale finalmente emise il suo favorevole giudizio. Proposto infatti il quesito: " Utrum fiducia, qua fideles retinent celebrationem triginta Missarum, quae vulgo *Gregorianae* dicuntur, uti specialiter efficacem ex beneplacito et acceptatione divinae misericordiae ad animae e Purgatorii poenis liberationem, pia sit et rationabilis; atque praxis easdem missas celebrandi sit in Ecclesia probata „ — il dì 11 marzo 1884, fu risolto: *Affirmative;* ed il decreto fu confermato il dì 15 del detto mese dal Sommo Pontefice.

Sicchè oggidì non v' ha dubbio alcuno, nè può aversene, che le trenta Messe gregoriane siano da approvare e rechino speciale vantaggio alle anime purganti. Ma qual' è propriamente la loro efficacia e donde deriva? Che queste messe siano efficacissime a liberare qualche anima dal Purgatorio è fiducia generale, approvata dalla Chiesa. Lo si dimostra dal fatto di S. Gregorio, che in virtù di quelle messe potè veder liberata l' anima del monaco Giusto, benchè questi si fosse accusato molto negligente nell' osservanza della regola.

Nè mancano altre autorevoli rivelazioni che confermano cotal fiducia. S. Antonino narra che un' anima comparve ad un piissimo Vescovo e gli disse che trovavasi in Purgatorio, e poteva uscirne solo che si fossero celebrate le trenta messe gregoriane: " at liberari possem si

triginta Missas, triginta diebus continuis pro me diceres. „ Il Vescovo tre volte incominciò le trenta messe, ma ne fu turbato dal demonio; finalmente la terza volta potè mandarle a compimento, e l' anima fu vista volare al cielo.

Nel secolo XVIII, Lelio Giudiccio, patrizio di Lucca e canonico di S.ª Maria Maggiore, celebrando le trenta messe per l' anima di un suo zio, sepolto nella chiesa di S. Gregorio, quando pervenne al *memento*, tre volte udì la voce del defunto, e alla terza volta, levando gli occhi, vide l' anima di lui che entrava nel cielo (V. *Acta S. Sedis* V. XVI, p. 513).

La efficacia di queste messe si prova altresì dall' antica iscrizione posta sulla cappella al Monte Celio, in cui è fama che siano state celebrate le trenta messe per l' anima di Giusto e che più e più volte ivi S. Gregorio celebrò il S. Sacrificio pei defunti. La iscrizione ha queste parole: *Hac in cella tt.* (triginta) *Gregorii Pont. Max. celebratae Missae, animas a cruciatu Purgatorii solvunt.* Donde si raccoglie la piena fiducia che le trenta messe di S. Gregorio producono a quell' anima per cui si applicano la liberazione dalle pene del purgatorio.

Ma qual' è la causa di tale efficacia? Molte sono le opinioni de' DD., senza però aversi di ciò vera certezza, come scrive il Pasqualigo (*De Sacrif. Novae Leg.* Vol. I, quaest. 296). La sentenza più comune attribuisce tale efficacia alle preghiere ed ai meriti di S. Gregorio; come si può raccogliere dalla sua vita, scritta un secolo dopo dal diacono Giovanni. Questi narra la gran santità di lui, ed i grandi meriti presso l' Altissimo: " Tantis miraculis, tantis est virtutibus publicatus, ut omnibus secum viventibus et exemplo fuerit et terrori, quippe qui non solus, sed socialiter cum beato Andrea Apostolo, suo monasterio signis evidentibus, sit praefuisse putatus. „ È verisimile perciò che, avendo S. Gregorio supplicato il Signore di dare alle trenta messe da sè istituite (forse anche per divina rivelazione) il valore di liberar certamente un' anima dal purgatorio, Dio benedetto lo abbia esaudito, come fece con S. Francesco d'Assisi in rispetto alle indulgenze della Porziuncola.

Si crede pure che lo stesso S. Gregorio, fatto poi Papa, abbia ancora annessa la plenaria indulgenza alle trenta celebrazioni come per gli altari privilegiati; benchè altri ciò non ammettano, non solendosi in quei tempi concedere simili indulgenze. Certo la S. C. delle Indulgenze, interrogata: " An ipsis missis gregorianis aliqua adnexa sit indulgentia a summis Pontificibus? „ — il dì 24 agosto 1888 rispose: " Non constat datam fuisse indulgentiam, sed ex Decreto huius S. Congregationis sub die 15 martii 1885 approbata fuit pia praxis et specialis fiducia qua fideles retinent celebrationem triginta Missarum specialiter efficacem ex beneplacito et acceptatione divinae Misericordiae ad

animae e purgatorii poenis liberationem „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. V, P. II, p. 250).

La bontà e la efficacia perciò di queste messe si dimostra dalla pia fiducia e dalla pratica secolare dei fedeli approvata dalla Chiesa, e avvalorata dal suffragio d' insigni scrittori. Or poichè il sentire universale e costante della Chiesa non può non essere di cosa vera e santa, perciò condannare queste messe come non buone nè efficaci per le anime purganti, sarebbe, al dire di un Consultore della S. C. delle Indulgenze, cosa *temeraria, pio, probato ac per Ecclesiam frequentato mori iniuriosa* (V. *Acta S. Sedis*, Vol. XVI, p. 512).

Cotal fiducia che si annette a queste Messe Gregoriane, è rivolta a riconoscere in esse una efficacia specialissima per la liberazione di un' anima dal purgatorio. Perciò non possono applicarsi a vantaggio di persone viventi, neppure colla intenzione che valgano dopo morte. Ciò fu espressamente dichiarato dalla S. C. delle Indulg. nel cit. decreto del dì 24 agosto 1888; giacchè al dubbio: " An missae quae Gregorianae appellantur et quae pro defunctis sunt celebrandae iuxta perantiquam S. Gregorii institutionem, ab Ecclesia recognitam et approbatam, pro vivis etiam celebrari valeant? „ — fu risposto: *Negative.* E poichè alcuni sacerdoti aveano celebrate le dette messe a vantaggio di persone viventi che ne aveano fatta richiesta, credendo in buona fede che ciò poteva farsi, fu chiesto alla S. C.: " Si supradictae missae pro vivis dici nequeunt, ad quid tenebitur sacerdos qui bona fide pro vivis eas postulantibus celebraverit? „ E nel cit. decreto del 24 agosto 1888 ad 4 fu risposto: " Ad nihil tenetur sacerdos, qui missas celebravit iuxta intentionem offerentis, qui putavit durante adhuc vita posse anticipari suffragia. „

Ma non v' ha nessuna differenza fra le Messe gregoriane e quelle che si recitano in altare privilegiato? Non sarebbe meglio celebrare una sola in questo: anzichè dire le intere trenta messe di S. Gregorio? È vero che l' altare privilegiato è diretto a liberare un' anima dal purgatorio con ciascuna messa che ivi si celebra; non però per modo di soluzione, ma per modo di suffragio. Che il suffragio poi si accolga e si esaudisca da Dio in quella misura in cui si emette, non è certo; e però si celebrano e si fan celebrare più e più messe in altari privilegiati per la stessa anima. Per le messe gregoriane però vi ha fiducia più viva che bastino a sciogliere un' anima dal purgatorio; e questa fiducia tien fondamento sulle preghiere e sui meriti di S. Gregorio, in virtù dei quali Dio benedetto può degnarsi di applicare a quell' anima tutto il frutto soddisfattorio delle Messe che basti alla piena liberazione di essa. Con ciò però non si dice che *infallibilmente* le dette messe producono il loro effetto; e però è bene pure il ripeterne più

altre volte la celebrazione. Non può negarsi tuttavia che maggiore efficacia debba riconoscersi in queste messe, anzichè in qualsivoglia altro suffragio, se non pel valore intrinseco, almeno per la probabilità maggiore dell' applicazione da parte di Dio. Crederemmo intanto cosa molto più opportuna se per qualche defunto si celebrassero le messe gregoriane ed altre pure in altari privilegiati.

Come poi dovranno dirsi le messe gregoriane, ricavasi dalle parole stesse di S. Gregorio: *Vade ab hodierna die diebus triginta continuis offer pro eo sacrificium, stude ut nullus praetermittatur dies, quo pro absolutione illius Hostia salutaris non offeratur.*

La prima condizione adunque è che si celebrino *di tutto seguito* per trenta giorni, senza interruzione. Alcuni (come il Bonacina Disp. 4 de Sacr. qu. ult. punct. 7, n. 7; il Diana P. II, Tr. 14, resol. 32 etc.) opinavano potersi anche interrompere talvolta queste messe, essendo di per sè onesta cosa qualche interruzione del S. Sacrifizio. Ma la comune de' DD. con Pasqualigo *l. c.*, col Barbosa *l. c.* e con altri molti insegnano non doversi mai interrompere la serie delle trenta messe, essendo così e non altrimenti istituite da S. Gregorio. Interrotte, avranno sì le messe il loro intrinseco valore; non però quello impetrato ad esse da quel santo Pontefice: " Dicendum est, scrive Pasqualigo *l. c.* qu. 294 n. 2, has trigintas missas D. Gregorii esse celebrandas sine interruptione: ita ut, nisi celebrentur sine interruptione non valeant tamquam missae S. Gregorii, sed solum ut ordinaria sacrificia. „

Ma perchè questa continuità? Non ha ciò sapore di superstizione? — Niente superstizione: ciò si fa per giustissime ragioni, addotte dal cit. Pasqualigo: " Requiritur ista continuitas (egli dice *l. c.* n. 5): ad elevandum suffragium ad maiorem aestimabilitatem, nam pluris fiunt quae continuantur, quam quae cum interruptione exhibentur; unde pluris fiet donum centum aureorum, quam si diversis vicibus eadem summa donetur. Et continuitas aestimatur praesertim in oratione; unde *2. Machab. 13* Iudas praecepit populo, ut continuo die ac nocte orarent Dominum, atque adeo omnes per triduum continuum postrati oraverunt. „ Non si richiede pure la continuità della salutazione angelica nel rosario mariano ed in tante altre pratiche di religione?

Tutti però sono concordi nell' eccettuare da siffatta continuità i tre ultimi giorni della Settimana maggiore, in cui vanno proibite dalla Chiesa le messe private; giacchè la detta continuità deve intendersi giusta il rito della Chiesa. È però Benedetto XIV scrive, *l. c.*: " Quod si intra trigesimum dierum numerum postremi tres dies Maioris Hebdomadae occurrant, diebus insequentibus numerus absolvatur. „ Lo stesso dicesi dei venerdì di quaresima, giusta il Rito Ambrosiano che

vieta in quei giorni la celebrazione della messa, come insegna il Bonacina (Disp. IV De Sacr. qu. ult. punct. 7, § 3, n. 7). Nel dì di Natale poi potrà applicarsi una sola messa per questo suffragio.

Ma se le trenta messe devono dirsi di tutto seguito, dovranno anche celebrarsi da un sol sacerdote? È comune opinione che ciò non è necessario, non essendo prescritto dalle parole di S. Gregorio; il quale anzi disse *offerre stude*, non *offer*. E poi sarebbe quello un peso assai grave che s' imporrebbe ad un sacerdote. Così Gavanto *in Rubr. Miss.* par. 1, tit. 5 n. 3; Tamburino *Opusc. de Sacr. Missae* L. II. c. 6, § 7, n. 4; Barbosa *l. c.* n. 30 etc. Così pure la S. C. delle indulgenze, secondo un decreto, riferito dalla *Nouvelle Revue Theologique* tom. XXI, p. 131, del 14 gennaro 1889, in cui al quesito: " Est ne necessarium quod Missae triginta, quae Gregorianae appellantur, celebrentur ab eodem sacerdote? „ — fu risposto: *Negative.*

Nondimeno il Pasqualigo sostiene il contrario, dicendo ricavarsi l' opposto dalle parole di S. Gregorio, il quale non dice *offerri stude* ma *offerre stude*. Or il significato di *offerre* è attivo, e riferiscesi a colui, col quale parlava S. Gregorio; e vuol dire che costui dovea celebrare le trenta messe di tutto seguito. Osserva inoltre che la virgola non deve porsi dopo *stude*, ma prima, subito dopo *offerre*. E però vuolsi leggere: *Vade ab hodierna die diebus triginta continuis offerre pro eo sacrificium; stude ut nullus omnino praetermittatur dies.* Il detto Autore adunque conchiude *l. c.* qu. 295, n. 3: " Itaque videtur probabilius, quod inhaerendo historiae S. Gregorii debeant hae triginta missae ab eodem sacerdote celebrari, ut constat ex dictis; nam si celebrentur ad eodem, habent illam continuatam instantiam orationis, et perseverantiam oblationis sacrificii, quae coniuncta cum continuatione sacrificii ab ipso elevatur, ut sit satisfactiva poenarum, et impetrativa liberationis animae purgantis. „ Lo stesso Autore però segue a dire che quando sopravvenga un grave impedimento al sacerdote che cominciò le trenta messe, può altri continuarne la celebrazione (1).

Trattandosi di questione di fatto, e non di mere indulgenze, su cui può metter mano la Chiesa, crediamo più sicura cosa attenersi a questa sentenza del Pasqualigo, quando la necessità non richiegga altrimenti.

---

(1) Ecco le sue parole: " Hoc tamen ita accipi debet, ut si contingat non posse ab eodem sacerdote celebrari, vel quia superveniat mors aut infirmitas, possit alius in se suscipere continuationem, et supplere quod ipse non potuit complere; sicut quando contingit quod sacerdos non potest complere sacrificium, et alius complet; sicut enim tunc est unum et idem sacrificium, ita etiam in praesenti erunt eaedem missae, quia quae celebrantur a posteriori sacerdote, sunt in supplementum incoeptarum a primo. „

Devono poi queste trenta messe celebrarsi in un solo altare? Ciò non fu prescritto da S. Gregorio, il quale si limitò a dire solamente: " Vade, ab hodierna die diebus triginta continuis, offerre pro eo sacrificium, „ senz'alcuna designazione di altare. Perciò tutti si accordano con dire che queste messe possono celebrarsi *ubique*, in quanti altari cioè si voglia. E così fu pur dichiarato dalla S. C. delle Indulg. nel decreto citato innanzi del 14 gennaro 1889, nel quale al dubbio: " Estne necessarium quod missae triginta celebrentur in eodem altari? „ — fu risposto: *Negative.*

In quanto al rito da celebrare siffatte messe, non mancano DD. che credono potersi soddisfare con qualunque rito, anche quando potrebbero celebrarsi *pro defunctis;* dal perchè neppure di ciò trovasi niente prescritto nelle parole di S. Gregorio. Così Gavanto *In Rubr. Missal.* Par. I, tit. 5, n. 3; Tamburino *De Sacr. Miss.* L. II, cap. 6, § 7, n. 3; Quarto *In Rubr. Miss.* quaest. procem. sect. 4, punct. 4, ecc. Altri però con più probabilità sostengono che le messe devono celebrarsi *pro defuncto* quando la Rubrica lo permette. Imperocchè S. Gregorio ingiunse al monaco sacerdote che per trenta giorni celebrasse per l'anima del defunto Giusto; e con ciò intese imporgli di celebrare con quel rito che nella Chiesa si costuma pei defunti. Si ascolti ancora qui Pasqualigo *l. c.* qu. 293, n. 5: " Dicendum est missas Divi Gregorii esse celebrandas *de Requiem* iis diebus, in quibus iuxta Rubricas celebrari possunt. Ratio est, quia D. Gregorius dicit quod per triginta dies offeratur sacrificium pro defuncto: ergo cum non explicet cum qua missa sit offerendum, relinquit quod offeratur sacrificium secundum dispositionem Ecclesiae, quia casus omissus relinquitur dispositioni antiquae, *l. si vero, § de viro, ff. Soluto matrim.* et *l. commodissime, ff. de liber. et posth.* Ecclesia autem disposuit et instituit speciales missas pro defunctis, ut cum ipsis offeratur sacrificium pro iisdem. „

Ciò però va detto per quei giorni in cui son consentite dalla Rubrica le messe *pro defunctis.* Per gli altri giorni, tutti convengono che si può soddisfare col rito corrente, non essendovi in ciò nessuna dispensa della Chiesa. Così Bened. XIV *l. c.*, Ferraris *l. c.*, Barbosa *l. c.* ecc.

Ecco adunque in breve quello che i DD. hanno scritto delle trenta Messe Gregoriane. Resta a dire qualche cosa dell'Altare di S. Gregorio al Monte Celio, che non vuolsi confondere colle prefate messe; e lo faremo in un prossimo quaderno.

(Continua)

CONSULTAZIONI.

IX.

Se le prelature regolari siano veri beneficii, e se s' incorrano le pene canoniche quando quelle si ricevano simoniacamente.

Galdino religioso, dominato da ambizione, briga cogli elettori per essere nominato provinciale, promettendo a chi un favore a chi un altro, ed anche a taluno delle somme pecuniarie. Ottiene il provincialato ; ma poi, punto dai rimorsi, va a confessarsi con Basilio. Questi, non credendolo incorso nelle pene fulminate contro i simoniaci nei benefizii (non riputando benefizii le prelature regolari), senz' altro l' assolve.

Si chiede :

1.° Le prelature regolari debbono dirsi veri beneficii ?

2.° Si coglie in ciò la scomunica comminata dalla Bolla *Apostolicæ Sedis* contro i simoniaci nei benefizii ?

3.° È valida la elezione di siffatti prelati regolari simoniaci ?

4.° Che dire della condotta di Basilio ?

Al primo — Sul dubbio se le prelature regolari debbano dirsi veri beneficii i DD. non sono concordi. Alcuni, come il Ballerini (in Gury T. II, n. 293, Resp. 3.° n. 1.° nota *a*), affermano. Altri, come il D' Annibale (P. III, Tr. II, n. 18, nota 5), negano.

Ecco le parole del primo : " Beneficia autem intelliguntur non modo *saecularia*, v. g. Episcopatus, canonicatus, decanatus, paroecia etc., sed etiam *regularia*, cuiusmodi sunt generatim Regularium Praelaturae, quae non consistant in nuda commissione ad nutum revocabili, sed in munere ordinario, uti sunt generalatus, provincialatus, abbatia, praepositura, prioratus, rectoratus, guardianatus etc. „

L' altro per contrario insegna *l. c.* : Officium est *fundamentum et causa beneficii* (Schmalz., n. 3). Ideo Prior, Provincialis, generalis officium et dignitatem habent, non beneficium. „

Gli Autori antichi si accordano nel dividere i beneficii in ecclesiastici e regolari, e fra i regolari annoverano l'Abazia, il priorato ecc. Così il Reiffenstuel (L. III, Tit. V, § II, n. 22) : " Ratione diversi status hominum, quibus conferenda sunt, beneficia ulterius dividuntur in regularia et saecularia. Beneficium regulare est, quod solis regularibus

competit. Sive dein id contingat ex primaeva fundatione, seu institutione ut Abatia, Prioratus et huiusmodi: sive ex consuetudine, seu legitima praescriptione, eo quod per Regulares regi consueverint et administrari. „

Lo stesso insegna il Leurenio (For. Benef. P. I, Cap. II, qu. 32, n. 2): " Regulare (beneficium) quod solis religiosis confertur, utpote iis solis ex fundatione, seu institutione, seu consuetudine, seu praescriptione addictum, ut Abbatia, Prioratus, Canonicatus regularis et aliquae parochiae. „

Il Wan-Espen (*Ius Eccl.* Par. II, Sect. III, tit. 1., Cap. III, n. 2), parlando dei beneficii regolari, dice che alcuni sono detti così per primitiva istituzione, e spiega: " Eo quod officium huiusmodi beneficiis annexum ipsam Regularium disciplinam et regimen, vel quod spiritualia, vel temporalia immediate concernat: ideoque conveniens plane sit, ut Regularibus potius quam saecularibus officium illud committatur. „ Al che aggiunge: " Huiusmodi beneficia sunt Abbatiae, prioratus tam conventuales quam claustrales atque regulare regimen concernentia. „

Il Garcia pure così (De Benef. P. I, C. VI, n. 13): " Regularia (beneficia) sunt, quae per regulares seu religiosos regi debent *c. cum de beneficio, de praeb. in 6. cum aliis*, ut Abbatia, Prioratus, seu canonicatus regularis. „

E per tacere di altri, S. Alfonso fa suo l' insegnamento del Busembaum colle parole (L. IV, n. 84): " Duplex (beneficium) dicitur quod est cum administratione, ut papatus, episcopatus, et omnia quae dicuntur dignitates, hoc est quae habent praeeminentiam, cum iurisdictione in foro externo, ut praepositura, decanatus, archidiaconatus, abbatia sive saecularis, sive regularis, prioratus claustralis. „

Dal costoro insegnamento non pochi han dedotto che, come le Abbazie ed i priorati, così anche il generalato, il provincialato, il rettorato ecc. debbano dirsi veramente beneficii ecclesiastici, e perciò qualsivoglia superiore monastico o dell' Ordine o della provincia o del convento debba appellarsi beneficiato. Anzi non è mancato chi abbia creduto un vero beneficiato ciascun religioso ancor semplice, da che questi riceve dal convento la sostentazione ed ha l' officio di lodare il Signore (1).

---

(1) Ecco come scrive il Leurenio (*l. c.* qu. 41): " An monachus eo ipso quod monachus est, regulare beneficium habeat; hoc est an monachatus sit beneficium regulare? — Respondet affirmative Gl. *in clem. Dispendiosam* etc. *de iudiciis V. beneficiis*, sentitque monachatum esse beneficium non secus ac sacristae, conferrique hoc ipso quod a superiore in monachum quis reci-

Ma che deve dirsi di questa opinione?

Vi ha qui molta confusione d'idee, la quale fa d'uopo dileguare dietro un accurato esame dei benefizii regolari.

Qual è mai la natura di questi benefizii; e come hanno avuto tal nome?

Conviene premettere che nei primi secoli della Chiesa, fino al secolo X, le cattedrali erano a guisa dei cenobii; in quelli contenendosi chierici, in questi monaci. Ma sì gli uni come gli altri vivevano sotto una regola, ed i loro beni erano comuni. Di qui il nome di canonico che viene da κανὼν regola.

Per amministrare i beni monastici erano destinati alcuni della comunità; e questi, quando la disciplina era in fiore, mal volentieri s'inducevano ad intraprendere ed a continuare cotale officio che li distraeva dalla orazione e dalla contemplazione delle cose celesti. Ma cresciute le possessioni dei monasteri, e diminuito l'antico fervore, molti agognavano a tale amministrazione, ed avutala, si credevano sciolti dagli altri obblighi monastici, quasichè ad essi spettasse il diritto di godere dell'uso di quei beni. Non potendosi in alcuni luoghi correggere l'abuso, fu giuocoforza venire a delle transazioni; onde, rilasciata ad essi una parte di quei beni, da servirsene come di un beneficio ecclesiastico, il resto andasse a vantaggio degli altri, e fosse da altri amministrato (1).

---

pitur; ac ideo habet ius petendi alimenta ex ipso coenobio. „ Così pure il Rebuffo, il quale divide i beneficii monastici in doppii e semplici: doppii come l'abbadia che hanno doppio officio circa le persone e circa i beni; semplici come il monacato che ha solo l'officio di monaco (*Prax. Benef.* Pars I, *Prooem. Saecul. benef. quotuplex*, n. 2 et 5).

Ma il Leurenio stesso *l. c.* fa seguire la sentenza opposta di Abbate, di Azorio, di Lotterio che dicono: " portionem illam, quam quilibet monachus vel regularis sumit de mensa monasterii *minus proprie dici beneficium regulare.* „

(1) Ecco come intorno a ciò discorre l'insigne canonista Carlo Sebastiano Berardi *(Comment. in Ius Eccl. Tract. De Benef. Eccl., Dissert. II, Obser. II)*: " Qui curandis monasterii bonis inhiarunt cum privatim delicatam vitam ducerent, tum de sodalibus in solitaria vita degentibus, et procul a terrenis curis orationi vacantibus parum solliciti esse coeperunt; imo et cum iidem privata peculia sibi constituerunt, tum sodalibus in solitudine et oratione consistentibus occasionem et exemplum praebuerunt, privata et singularia peculia sibi parandi, quibus dum curatores deessent, sibi consulerent. Eo alicubi redacta res fuit, ut transactione opus esset inter monachos administratores et monachos ceteros, minirum adsignarentur administratoribus certa bona, iidem quibus pro arbitrio uterentur instar beneficii ecclesiastici, dummodo a ceteris favore reliquorum monachorum reservatis penitus abstinerent; atque hac in re similis quaedam tributio facta est qualis in cathe-

Ecco la genuina origine dei beneficii regolari, secondo il dottissimo Berardi (Tract. de Benef. Diss. II) ad eccezione di quelli stabiliti con diritto speciale; origine quasi simile a quella dei beneficii secolari, giacchè quello che avvenne nei monasteri, avvenne pure nelle cattedrali.

Si è detto *ad eccezione di quelli stabiliti con diritto speciale;* giacchè altri beneficii regolari di seguito si aggiunsero ai predetti; e furono:

1.° I beneficii fondati dai pii benefattori, annessi alle chiese ed ai monasteri dei regolari con diritto a questi di possederli (Berardi l. c.).

2.° I beneficii secolari che in forza di prescrizione quadragenaria passano ad essere regolari (Cap. 5 *de praeb.* in 6; cap. 2 *de praescr.* in 6).

3.° I beneficii annessi alle cappelle antiche, contenenti sacre reliquie, ed appartenenti a Regolari (Can. 54 can. 16 q. 1 — C. 1, 3 et 4 *de Capp. monach.* in 6).

Com' è chiaro, queste tre classi di beneficii monastici non han che fare col caso nostro. Solo in ordine ai primi può cadere il dubbio. Ma questi riguardano forse tutti gli officii e tutte le superiorità monastiche? Riguardano solo quegli officii e quelle superiorità che furono stabiliti a forma di beneficii; cioè quelli per lo più che sono anteriori al secolo X, e sono perpetui, non potendosi dar vero beneficio che sia temporaneo.

Or poichè in quasi tutti gli Ordini regolari nella presente disciplina i beneficii, se pur se ne ritrovino, non sono perpetui, ma *ad nutum superioris*, ne viene che non meritano il nome di beneficii.

Si ascolti qui il Berardi, il quale in altro luogo (l. c. Diss. I, Cap. II) così scrive: " Singularis quoque natura dignoscitur in beneficiis regularibus, quae ut plurimum manualia, et ad nutum praefecti regularis revocabilia non esse non possunt. Nam cum regulares, sive clerici, sive monachi ex emisso obedientiae voto in omnibus, in iis autem potissimum, quae ad collegii, vel monasterii res pertinent, praelato suo obtemperare teneantur, debebunt statim a beneficio abstinere quoties ipsis beneficio etiam sine causa interdicatur (c. 6, de statu monach. vers. *nec alicui*, c. 6 de confirm. utili vel inutili, Clement. unic. vers. praemissa de suppl. neglig. praelat.). Hinc est quod regularia

---

dralibus ecclesiis inter maiores administros, et collegia clericorum. En sinceram beneficiorum omnium regularium (si quaedam excipias singulari iure instituta) originem, indolem ac naturam, quae primum apud monachos obtinuerunt, ad clericos deinde regulares eadem ratione facile traducta, quae et hodie in aliquibus sive monasteriis sive collegiis clericorum regularibus locum habent. „

beneficia, praesertim etiam quia ad certum in collatione expressum tempus concedi soleant, non proprie beneficiorum, sed ministrationum, procurationum, officiorum, aut alio simili nomine appellari consueverint. „

Lo stesso insegna il Castropalao (T. II, Tr. XIII, disp. I, punct. 4, n. 3): " Generalis, provincialis, prior, rector, guardianus dignitatem habent quae est officium, sed non quae beneficium, cum non sit *ius perpetuum* percipiendi fructus, sed solum sit jus, et regulariter temporale, gubernandi et regendi collegas et res ecclesiasticas administrandi. „

L' errore adunque in molti avvenne dal perchè si vollero confondere i veri beneficii cogli officii, ed i beneficii perpetui con quelli *ad nutum* e manuali, e si disse che, se non tutti gli officii monastici, almeno quelli che importano superiorità, debbano considerarsi come beneficii.

Ma questo è falso: 1.° perchè il beneficio dev' essere fondato come tale dall' Autorità ecclesiastica — 2.° perchè il beneficio deve importare il diritto di amministrare per sè, non a nome di altri, le rendite beneficiali—3.° perchè il beneficiato deve ritenere il beneficio finchè vive. Or nessuna di queste condizioni può avverarsi nel generalato, nel provincialato o nella rettoria delle singole case. Non la prima, perchè nella presente disciplina queste dignità non si costituiscono a forma di beneficii. Non la seconda, perchè i superiori monastici amministrano i beni non a nome proprio, ma a nome della comunità. Non la terza, perhè il superiore monastico per lo più è temporaneo e dipende dalla volontà dei superiori maggiori. Onde possiamo conchiudere che nè il generale, nè il provinciale, nè il guardiano, o il preposito, o il rettore, o il priore della casa possono considerarsi oggidì come beneficiati. Solo qualche badìa o priorato, costituiti *ab antiquo* sotto forma di beneficio, o per consuetudine avuti per tali, che siano perpetui e non *ad nutum superioris*, solo questi potranno meritare il nome di beneficii.

E in siffatto senso vogliono intendersi tutti gli antichi canonisti, come quelli da noi citati innanzi, quando parlano dei beneficii regolari, dando per esempio l' abazia ed il priorato; l' abazia ed il priorato cioè che siano veri beneficii, in quanto hanno tutti i caratteri di veri beneficii, ovvero, come dice il Reiffenstuel l. c., che siano beneficii *ex primaeva fundatione seu institutione*, o come insegna il Luerenio *l. c., ex fundatione seu consuetudine seu praescriptione.*

Al secondo — Dal fin qui detto è facile la risposta al secondo dubbio, se cioè si coglie la censura della Costit. *Apostolicae Sedis* da chi commette simonia per ottenere uno dei prefati officii monastici, di provinciale, di guardiano, di rettore ecc.

La Costituzione predetta punisce di scomunica generalmente riservata alla S. Sede (n. VIII) " Reos simoniae realis in beneficiis quibuscumque, eorumque complices. „

È vero che la Costituzione estende la censura *beneficiis quibuscumque.* Ma questi devono essere *veri beneficii.* " Verum dice il chiariss. D' Annibale *(In Const. Apost. Sedis* n. 133) in hoc utraque simonia convenit, quod, nisi in beneficiis ecclesiasticis *stricte sumptis* admittatur, excommunicatio non incurritur. „ — Ed in nota dà i caratteri dei veri beneficii: " Porro tria sunt quae beneficii ecclesiastici naturam constituunt: erectio in titulum, sacrum ministerium, et collatio in perpetuum, idest quoad beneficiatus vixerit; quamquam hoc postremum non omnibus placet. „

È manifesto che, ad eccezione del secondo, gli altri requisiti pel vero beneficio non si ravvisano negli officii di provinciale, di guardiano ecc.; e, come s' è visto innanzi, questi officii non meritano il nome di beneficii; onde la censura non tocca coloro che in ciò commettono simonia.

Se anche costoro nella disciplina antica fossero puniti di scomunica disputavasi fra i DD.; come si vedrà fra poco, estendendosi assai di più le antiche sanzioni penali contro i simoniaci. Ma la Costit. *Apostolicae Sedis,* non facendo menzione di altro che dei soli *beneficiati,* non colpisce per nulla chi non sia vero beneficiato.

Al terzo — Ma sarà pur valida la elezione di siffatti prelati regolari simoniaci?

Sarebbe valida certamente, se la invalidità fosse censura: giacchè non contenendosi questo caso nella Costituz. *Apostolicae Sedis,* come s' è visto, la invalidità della elezione sarebbe cessata e sarebbe ancora cessata la inabilitazione a ricevere qualsivoglia altro officio o beneficio: pene comminate dal diritto contro i simoniaci.

Ma la detta Costituzione limita le sole censure *latae sententiae,* non le altre pene, fra cui la nullità dell' atto e la inabilitazione ad altri officii o beneficii. Queste perciò rimangono nella loro integrità, e fa d' uopo vedere se, in forza del diritto antico, le incorrono altresì coloro che ottennero simoniacamente prelature od officii regolari.

Neppur qui sono d' accordo i DD. Alcuni, come il Lessio (L. II, c. 36, dub. 25, n. 137), l' Azorio (P. III. L. XII, c. 21, q. 6), il Layman (De Sim. n. 70 et 72), il Bonacina (*De Simon.*Disp. I, q. 7, punct. 1 § 2, n. 4), sostengono che non le incorrono, non essendo le prelature regolari veri beneficii, mentre il diritto fulminava queste pene contro i soli beneficiati.

Altri per contrario, come il Gaetano (V. *excomunicatio* c. 75); il Navarro (c. 27. n. 116), il Suarez (Tom. V. *De censur.* disp. 22, sect. 5,

n. 24 et disp. 31, sect. 4, n. 45), il Filiuccio (Tr. XV, c. 4, q. 7, n. 87), il Sanchez. (Cons. L. II, c. 5, d. 204, n. 5 et II), il Lessio (L. II, c. 35, n. 137), sono di avviso che le incorrono, estendendosi anche ad essi le sanzioni penali.

Noi crediamo ben fatto esaminare le parole del diritto, dalle quali, meglio che dalle opinioni dei DD., possiamo trarre la soluzione del nostro dubbio.

Molte sono le costituzioni de' Romani Pontefici che condannano la simonia. Accenneremo solo a due che più precisamente ne trattano: alla Estrav. *Cum detestabile* di Paolo II ed alla bolla *Cum primum* del 1 apr. 1566 di S. Pio V.

La prima, dopo aver sancite gravi pene contro i simoniaci nei sacri ordini, aggiunge: " Per electiones vero, postulationes, confirmationes, seu quasvis alias dispositiones quas simoniaca contigerit labe fieri, et quae viribus omnino careant in Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis ecclesiasticis et quibusvis beneficiis, aut aliquo eorum cuiquam ius nullatenus acquiratur, nec inde faciat aliquis fructus suos, sed ad illorum omnium quae percepit restitutionem sub animae suae periculo sit adstrictus. „

La seconda, che confermò le disposizioni di Paolo II, dichiara: " Qui dignitates ecclesiasticas simoniace acquisiverit, illis sit ipso iure privatus et in futurum inhabilis ad eas et quascumque alias obtinendas. Qui beneficium aut officium ecclesiasticum simoniace adeptus fuerit, illis similiter sit ipso iure privatus, et ad fructuum omnium quos perceperit restitutionem teneatur, et perpetuo sit inhabilis ad ea et quacumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda. „

Da queste parole chiaramente si raccoglie che i simoniaci non solo nei benefizii ma in qualunque officio, sì nelle chiese e sì nei monasteri, vanno puniti della nullità della provvista e della elezione, e della inabilità ad ottenere altri beneficii, coll' obbligo della restituzione dei frutti.

È vero che qui siamo *in odiosis*, e non conviene allargare il senso delle parole; ma non è lecito neanco mutilarlo. Quando le Costituzioni parlano di beneficii non solo, ma ancora di qualsivolglia officio, come si può restringere il senso ai soli beneficii?

Noi perciò ci sottoscriviamo alla sentenza di S. Alfonso che, ben vagliate le due opinioni scrive (L. III, n. 112, *Quae. 1.*): " An autem sint invalidae electiones simoniacae generalatus, abbatiae et provincialatus, prioratus, rectoratus, aliorumque officiorum spiritualium in religionibus? Negant Bonac. et Viva. Sed verius affirmandum, ut docent Cabass., Sanchez. cum Sylv., Cajet., Arm. et Lop.; item Less. Elbel, qui recte addit non videre qua conscientia excusari possint a labe simoniae electores illi qui eligunt aliquem in generalem cum pacto, ut ipsi

postea eligantur in diffinitores, guardianos etc. Ratio huius sententiae est, quia, licet praedicta officia revera beneficia non sint, expresse tamen comprehenduntur nomine officiorum in iure canonico. „

Fa d' uopo adunque conchiudere che le elezioni simoniache di qualsivoglia prelatura od officio monastico, se ora vanno immuni di scomunica, vanno nondimeno colpite della nullità dell' atto e della inabilità alle medesimi prelature ed ai medesimi officii per l' avvenire.

Al quarto — Dal fin qui detto discende limpida la soluzione del nostro caso. Basilio che assolve Galdino, il quale simoniacamente fu eletto provinciale, fa bene in quanto alla censura. Manca però al suo dovere di avvisarlo della nullità della elezione, per la quale o deve rinunziare alla carica o deve ottenerne sanatoria pontificia.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

29.

Circa l' obbligo nel confessore di risarcire il penitente, da lui costretto a restituire quando l' obbligo era dubbio.

Tizio confessore impone a Sempronio l' obbligo di adempire un legato informe, fatto non per cause pie. È obbligato Tizio a risarcire Sempronio del danno cagionatogli, da che il legato informe, non per cause pie, si può anche non adempire? Il dubbio nasce dal perchè in tal caso il legatario può da sè occultamente compensarsi, per la ragione che *in dubio et pari causa melior est conditio possidentis.* Or non può valere questa ragione anche pel confessore?

Il confessore non può imporre la sua opinione al penitente col diniego dell' assoluzione, quando la opinione contraria è sodamente probabile; giacchè il confessore è giudice delle disposizioni del penitente, non delle opinioni de' TT. Così S. Alfonso L. VI, n. 604 e la comune de' DD.

Da tale insegnamento ne deduce il Gury che se in fatto di restituzione il confessore imponesse la sua opinione al penitente obbligandolo di restituire nei casi altresì, in cui vi ha ragioni anche probibili che lo scusano dalla restituzione, il confessore lederebbe il diritto del penitente; e però sarebbe tenuto a risarcirlo del danno

(Casus T. I, n. 70): " An confessarius ad restitutionem teneatur si proprias opiniones imponat cum damno poenitentis? — Resp. *Affirmative cum Bouvier*.... Si enim Confessarius urgeat, v. g. obligationem restitutionis, in casu, in quo duplex datur opinio probabilis inter theologos, urget iniuste cum damno poenitentis; sed ille, qui est causa iniusti damni ad restitutionem tenetur. Ergo etc. „ — Così pure il ch. P. Buccerone *Casus Consc. n. 20. pag. 24, ed. 3.ª*

Da questa dottrina discende che, non essendo certo l'obbligo di eseguire i testamenti informi (privi delle solennità legali), che non siano diretti a cause pie, come altrove dimostrammo *(Monit. Eccles.* Vol. X, P. II, p. 42), il confessore non può imporne la esecuzione al penitente: e se la impose, è tenuto a risarcirlo del danno cagionatogli.

È vero intanto che il legatario o l'erede può da sè occultamente compensarsi, come altrove pure si disse. Ed è vero altresì che ciò è lecito ancora per la ragione che *in dubio et pari causa melior est conditio possidentis.* — Però questo principio nel nostro caso può applicarsi al penitente, non al confessore. Se è vero che l'obbligo del penitente è dubbio, come si è detto, non vero è che l'obbligo del confessore sia parimente dubbio. È certo infatti che il confessore, come officiale pubblico della Chiesa, non può privare il penitente del proprio diritto: e se ne lo priva, gli reca ingiuria, ed ha obbligo di risarcirnelo. Quest'obbligo perciò è certo, perchè risulta da una fonte certa di restituzione che è quella del danno che si reca ingiustamente al prossimo. E perciò mentre il legatario può compensarsi occultamente del legato non soddisfatto, il confessore deve risarcire il penitente di averlo obbligato a soddisfare.

30.

Se ha diritto ai funerali il parroco di uno che ha il solo quasi-domicilio nella sua parrocchia.

In una risposta della S. C. del Conc. del 12 marzo 1881 si dice che se il parrocchiano ha due domicilii, e muore ed è seppellito in uno di essi, niente spetta al parroco dell'altro domicilio, perchè questi colla morte e sepoltura del parrocchiano nel primo domicilio è stato prevenuto dal costui parroco, che è pure parroco proprio del defunto. Si chiede ora se la stessa dottrina debba applicarsi nel caso che il defunto aveva soltanto il *quasi domicilio* dov'è morto e seppellito, ed il domicilio altrove.

È principio ammesso da tutti che il quasi-domicilio rende un forestiero suddito del luogo dove dimora la maggior parte dell' anno.

Da questo principio si raccoglie che parroco proprio non si è solamente pel domicilio, ma ancora pel quasi-domicilio che altri abbia stabilito nel proprio territorio. E però, come pel matrimonio, così pure pei funerali, basta che uno abbia il quasi-domicilio in una parrocchia perchè il costui parroco possa vantare su di esso il suo diritto.

Si ascolti il Pirhing, il quale dottamente scrive intorno a ciò, citato dagli altri DD., non escluso Bened. XIV (L. III, Tit. XXVIII, § I, n. XII): " Illi qui alicubi domicilium habentes se conferunt ad alium locum, negotii alicujus causa, animo non quidem ibi perpetuo manendi, sed ad tempus non breve, v. g. unum annum, vel majorem partem anni, ut sunt litterarum studiosi et famuli conducti etc., isti in tali loco quasi domicilium habent, adeoque etiam parochiam acquirunt,ita ut a parocho loci sacramenta poenitentiae, Eucaristiae et Extremae Unctionis ibi percipere possint; imo etiam parochus ejusdem loci eorum matrimonio, dum ibi actu versantur, assistere potest, ut ex probabiliore sententia docet Sanchez L. III, Disp. 23 c. 13. Quare etiam in parochia loci illius, in quo mortui sunt, sepeliendi erunt, nisi aliam sepolturam sibi eligant, *Abb. in c. 1. n. 4. h. 1. Molin. cit. dis. 114. nu. 18.* Idque omnino necessarium est, propter casuum frequentiam, et distantiam a loco proprii domicilii, propter quam multa permittuntur, quae alias non permitterentur sed prohiberentur. „

È qui spiegata ancora la ragionevolezza della legge, la quale soggetta i forestieri al parroco del quasi domicilio per la frequenza dei casi e spesso altresì per la distanza dal proprio domicilio. Ma poichè il fine della legge non cade sotto la legge, ciò deve anche dirsi quando anche il parroco del domicilio trovasi nel luogo medesimo, in cui risiede quello del quasi domicilio, come insegna il D' Annibale sull' autorità dello Schmalzgrueber *(Summ.* P. I, n. 113): " Qui nulla sibi electa sepultura decedit, sepeliendus est in sepulcro maiorum. Secus in ea parochia, in qua decessit, si in ea domicilium, vel quasi domicilium habuit. „ Ed in nota 13 aggiunge: " Quamvis parochia domicilii facile adiri possit si quid opinor (V. Schmalz. II, 2, 16): immo, si quid opinor etsi eodem loco (V, § 86, n. 34). „

Se n' eccettua solo quando la consuetudine, ovvero uno speciale statuto, debitamente approvato, dispongono diversamente, come Benedetto XIV attesta del clero Romano con queste parole (Iust. XXXIII; n. 16): " Non exigui quoque momenti statutum Romani Cleri aestimandum est, quo de iuvenibus, qui in seminariis et collegiis educantur sermo instituitur. Nam si vita decedant in iis locis, pecunia pro funeribus ducendis parocho domicilii persolvitur, si domicilium habeant: sin

minus, is fructus in eum parochum confertur, in cuius ditione seminarium vel collegium constituitur. „

Adunque non solo il domicilio, ma anche il quasi domicilio, rendendo un forestiere suddito del luogo, attribuiscono al parroco di esso luogo, diritto sul matrimonio e sui funerali di lui; salvo statuti o consuetudini legittime e contrarie.

31.

Se gli statuti del Concilio Provinciale o Nazionale obbligano in coscienza.

Gli statuti del Sinodo Provinciale o Nazionale obbligano sempre in coscienza? Il dubbio nasce dal perchè alcuni Autori insegnano siffatti statuti obbligare solamente alla pena, non alla colpa, se pur il Concilio stesso non dichiari altrimenti.

È vero che alcuni autori insegnano così. Uno di questi è lo Zitelli, il quale scrive (*Apparat. Iur. Eccles.* Lib. I, Cap. IV, *art. II in fin.*): " Effectus eiusdem (Concilii pubblicationis) est ut statutis conciliaribus omnes Provinciae subditi obligentur, *S. Congr. Conc. apud Fagnanum in cap. ex his quae fiunt n. 5 et segg.*, ita tamen ut eiusmodi obligatio ad poenam, non ad culpam, nisi Concilium ipsum secus declaraverit. *Petra loc. cit. n. 120.* „

Lo stesso insegna il Ferraris (v. *Concilium* art. II, n. 55:) " Non tamen haec decreta (Conciliorum Provincialium) obligant ad culpam, sed ad poenam, nisi specialiter ad culpam obligare declaraverit ipsum Concilium; *Concil. Toletan. XXI. cap. 2. Petra loc. citat. num. 120.* „

Il card. Petra, citato da precedenti, usa le parole medesime *(Comm. ad Constit. Honorii II Charissimus*, Vol. I, n. Sect. I, n. 120); " Non tamen haec statuta (Concilii Provincialis) obligant ad poenam, nisi specialiter ad culpam obligare declaraverit ipsum Concilium. *Conc. Tolet. 21. cap. 2.* „

Il fondamento adunque di questa singolare dottrina poggia tutta sul decreto del Concilio di Toledo 21, capo 2. — Perchè questa potesse approvarsi, occorrerebbe 1.° che il Concilio di Toledo fosse ecumenico, e 2.° che in quello si trovasse sancita in termini la detta dottrina.

E quanto alla 1.ª condizione, questa è chiarissima, non potendo un Concilio non ecumenico aver valore oltre i confini della diocesi o della provincia per cui fu celebrato, se pur un apposito decreto del Pont. Romano non lo estenda a tutta la Chiesa. Or è già noto che il 21.° Concilio di Toledo non fu per nulla ecumenico; nè alcun decreto

Pontificio gliene ha data la forza. Come perciò i suoi decreti potranno valere per tutta la Chiesa?

Nè giova il dire che la cit. costituzione di quel Concilio trovasi inserita nel Decreto di Graziano. Imperocchè sanno tutti, per insegnamento anche di Benedetto XIV, che non tutto quanto trovasi inserito nel detto Decreto ha forza di obbligare la intera Cristianità, ma solamente i Decreti generali Pontificii e quelli de' Concilii Ecumenici.

Quand' anche perciò nel cit. Concilio di Toledo espressamente fosse dichiarata quella dottrina, questa non avrebbe valore che per la sola chiesa o provincia di Toledo.

Ma è vero che ivi trovasi cosiffatta dottrina? — Ecco le parole di quel Concilio che si leggono nel Decreto di Graziano (Par. I, Dist. XVIII in fin.): " Decermimus ut dum in qualibet provincia concilium " agitatur, unusquisque Episcoporum admonitionibus suis intra sex " mensium spatia omnes abbates, presbyteros, diaconos atque clericos, " seu etiam omnem conventum civitatis ipsius ubi praeesse dignosci- " tur, nec non et cunctam dioecesis suae plebem aggregare nequa- " quam immoretur: quatenus coram eis plenissime omnia referet, quae " eodem anno in concilio acta sunt, vel diffinita osse noscuntur. " Quod si quispiam haec parvipendenda crediderit, sententia excom- " municationis duorum mensium curriculo persistat usquequaque " multatus. „

Qual vestigio in queste parole di quella dottrina? Qui non altro si dice se non che i decreti del concilio provinciale devono promulgarsi da ciascun Vescovo fra sei mesi; a se alcuno li disprezzi, soggiacerà per un bimestre alla censura. Non si esentano per nulla i sudditi dalla colpa; e benchè si commini la pena, questa non esclude, non può escludere la colpa; come non la escludono tutte le leggi canoniche communite di pene. E che? Forse la legge per obbligare sotto colpa deve dirlo espressamente? Non è nella natura stessa della legge obbligare i sudditi anche sotto peccato? (1).

È vero che vi sono le leggi meramente penali che non obbligano sotto colpa; ma *queste devono* essere così espresse che dimostrino chiaramente tale loro natura. I TT. dicono che sono meramente penali le leggi che non impongono precetto alcuno, ma assegnano solo la pena ai trasgressori: " Lex pure poenalis (est) quae nullum dat praeceptum v. gr. *Qui hoc fecerit solvat poenam*, „ dice S. Alfonso (L. I, n. 145). Ed i Salmaticesi (Tr. XI, Cap. II, Punct. III, n. 42): " Lex pure poenalis est quae nullum in se imbibit praeceptum, sed

(1) V. S. Tommaso 1. 2. q. 92. a. 2 et q. 93. a. 2. et q. 96. a. 4.

verbis solam poenam taxantibus utitur, ut: *Qui talia arma portaverit, ea perdita habeat; qui hoc fecerit ad talem poenam solvendam teneatur;* et licet utatur verbis praeceptivis, nimirum *jubemus, mandamus,* tamen ipsa vel specialiter in eo loco vel generaliter in alio explicat se nolle ad culpam aliquam obbligare. „ Donde si raccoglie che la legge penale non deve contenere la *volontà* del legistatore di obbligare i sudditi alla colpa, colle parole *comandiamo, stabiliamo, prescriviamo* o simili; o anche col solo imperativo che *ha in sè* il significato di comando: ma deve far solo menzione della pena, dicendo solo condizionatamente *se non si fa questo, s' incorre la tal pena*; ovvero, se esprime comando non ostante ciò, il legislatore stesso dichiari che le sue leggi non obbligano sotto colpa, come suol farsi nelle costituzioni monastiche.

Or nel caso nostro abbiamo che l' allegata costituzione del Concilio di Toledo comincia appunto dal comandare: *Decernimus;* come può dirsi perciò legge puramente penale? — E inoltre si osservi che ivi s' impone l' obbligo della *promulgazione* dei decreti conciliari: or questi decreti hanno in sè la forza di obbligare, non appena se ne faccia la promulgazione. Questa promulgazione è solo condizione perchè quelle leggi esercitino la loro virtù. Avverata la condizione, nessun dubbio dalla obbligarietà di quelle leggi.

Finalmente sembrerebbe strano che le leggi dei Sinodi diocesani fossero obbligatorie, ed obbligatorii i decreti vescovili di S.ª Visita, ed obbligatorie le disposizioni di qualsivoglia superiore, e poi le costituzioni dei Concilii provinciali, prescritti con tanto calore dal Tridentino *pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controversis componendis* (Sess. XXIV, Cap. II *de ref.*), non dovessero avere di per sè la forza di obbligare sotto colpa al loro adempimento.

Per tutte queste ragioni adunque, noi riteniamo insostenibile la opinione del Card. Petra e di tutti i suoi seguaci, che cioè le disposizioni dei Concilii provinciali o nazionali non debbano obbligare sotto colpa se non quando espressamente in esse ciò si dichiari.

QUESITI

con brevissime risposte.

103 *Circa il rito di compiere la* Via Crucis *pubblicamente.*

D. Qual rito è prescritto per compiere la *Via Crucis* pubblicamente in chiesa? Vi deve essere necessariamente un sacerdote con cotta e stola?

R. Ecco il metodo per la *Via Crucis* da farsi in pubblica chiesa, prescritto dalla s. m. di Pp. Clemente XII nella istruzione della S. C. delle

Indulgenze del dì 3 aprile 1731 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 11): " 5.° Che questa pratica sia uniforme in tutti i luoghi... cioè si faccia la *Via Crucis* o processionalmente da tutto il popolo sotto la direzione di uno o più sacerdoti, ovvero privatamente da ognuno. Quando si pratichi nel primo modo si disponga la processione in maniera che gli uomini vadano separati dalle donne, cioè quelli prima e queste dopo, con uno o più sacerdoti intermedii, e ad ogni stazione un chierico o sacerdote legga ad alta voce la considerazione corrispondente ad ogni mistero e stazione, e dopo recitato un *Pater* ed *Ave* e fatto un atto di contrizione, si tiri innanzi, cantandosi fra una stazione e l'altra lo *Stabat Mater*, o altra orazione, avvertendo tutti di contenersi con somma modestia, silenzio e raccoglimento, mentre l'esperienza dimostra, che questo santo esercizio, praticato con pietà e devozione, avvezza a poco a poco i fedeli d'ogni condizione al meditare, e li anima alla riforma dei costumi. „

104. *Circa il rito di compiere la* Via Crucis *privatamente.*

D. E per compiere privatamente la *Via Crucis* che cosa si richiede?

R. Ecco come segue a dire la prefata istruzione: " 6.° Che praticandosi privatamente, non è necessario recitare sei *Pater* ed *Ave* ad ogni stazione, come alcuni suppongono; ma basta il meditare, benchè brevemente, la passione del Signore, che è l'opera ingiunta per fare acquisto delle sante indulgenze e, conforme all'uso introdotto, recitare un *Pater* ed *Ave* ad ogni Croce e fare un atto di contrizione. „

105. *Se la madre possa tollerare che i figli non digiunino.*

D. Due figli di Caja, educati alla moderna, sdegnano di osservare i digiuni della Chiesa: torna inutile e dannoso alla madre di avvertirli. Può tollerare ciò?

R. Obbligo strettissimo hanno i genitori di procurare la buona e cristiana educazione della prole, non affidandola a scuole senza Dio, nè a collegii dove non sia in fiore la disciplina e la pietà. In trasgredire quest'obbligo essi peccano gravissimamente, e non sono meritevoli di assoluzione. Ma se la educazione riuscì cattiva, hanno l'obbligo di richiamare i figli *opportune et importune* a sane idee. Quando però tutto tornasse inutile, ovvero dannoso, in queste circostanze l'obbligo cesserebbe. Si ascolti il Bonacina *Circa IV Dec. Praec.* Disp. I, q. un. p. 8, n. 1: " Dominum non teneri compellere servos aut etiam filios ad jejunia, quoties norunt ipsos adhuc non ieiunaturos et clam sibi cibos aliunde comparaturos: nullus enim ad opus inutile obligatur. Ita Sotus et alii. „

106. *Circa l'accompagnamento ai funerali civili.*

D. Tiburzio, amico di Ottavio suicida, non può esimersi dallo accompagnare i funerali civili di lui. È lecito ciò?

R. Perchè ciò possa farsi, occorre: 1.° che si compia per solo officio di civiltà e di umanità — 2.° che non ci sia pericolo di scandalo — 3.° che non ci sia nulla di protestativo contro la Religione; p. e. segni massonici, ovvero discorsi irreligiosi ecc. Nei piccoli centri soprattutto difficilmente può evitarsi lo scandalo (V. D'Annibale T. I, n. 215; Genicot T. I, n. 236 etc.).

107. *Se la padrona possa tollerare la tresca di una serva.*

D. Berta si confessa ch' ella è costretta a tollerare la tresca del marito con una serva, per evitar mali maggiori e forse anche il suicidio del marito stesso: deve fingere di non accorgersene. Può essere assoluta?

R. I padroni sono tenuti di aver cura dei servi, stando in luogo dei lor genitori (Ligor. L. III, n. 342; Bonacina *Circa IV Decal. Prace.* Disp. I, qu. unic., punct. VIII, n. 1). Perciò non solo per obbligo di carità, ma ancora per obbligo di pietà devono procurare che osservino le leggi divine ed ecclesiastiche e si allontanino dal male e dalle occasioni di male. Nel caso nostro Berta deve adoperare con prudenza ogni mezzo perchè la serva cessi dalla tresca, anche con avvisarne riservatamente la costei madre perchè la richiami presso di sè. Qualora abbia fatto o prometta di fare ciò, la si può assolvere. Ma se non può farlo senza gravi danni; o se il farlo tornerebbe certo inutile?—Sia pronta almeno di farlo quando può compiere ciò utilmente.

108. *Circa l' obbligo dell' officio per le Visitandine di voti solenni.*

D. A pag. 271 di questo Vol. si è mostrato che le Suore della Visitazione non hanno l' obbligo *sub gravi* di recitare il piccolo officio della B. V. — Deve dirsi lo stesso pei monasteri del detto istituto di voti solenni?

R. La detta dimostrazione poggiava sul supposto che le dette Suore fossero di voti semplici (come se ne ritrovano in molti luoghi). Trattandosi poi di Suore di voti solenni, dicemmo altrove (Vol. VII, P. I, pag. 182) che hanno certamente obbligo grave della officiatura, in coro; e che per ciascuna privatamente la comune de' DD. riconosce pure l' obbligo grave dell'officio, almeno per consuetudine. Ciò deve dirsi altresì delle Visitandine di voti solenni, benchè obbligate all' officio piccolo della B. V.

109. *Se il Vescovo che ha avuto facoltà di ordinare* extra tempora, *può ordinare anche un estradiocesano.*

D. Al Vescovo di S., il quale con facoltà Apostolica tiene ordinazione *extra tempora* pei suoi diocesani, si presenta un chierico forestiero con dimissoriali del suo Vescovo per essere ordinato: può farlo?

R. Fa d' uopo vedere come ha chiestà ed ottenuta la facoltà di ordinare *extra tempora*. Se l' ha chiesta a nome dei soli diocesani, per questi soli potrà valere. Se poi l' ha domandata a nome proprio senza indicazione del numero e della qualità degli ordinandi, in tal caso potrà ammettervi pur coloro che siano di altra diocesi.

110. *Circa l' ordinazione di un giovine forestiero, che frequenta il seminario.*

D. Il Vescovo può ordinare un giovane che, non ancor chierico, frequenta il Seminario, promettendo di servire quella diocesi, quantunque abbia la famiglia domiciliata in altra diocesi e nella quale si reca in tempo di vacanze?

R. In forza della Costit. *Speculatores* d' Innoc. XII, per la ordinazione di un giovine forestiero laico (per un chierico tonsurato basta oggidì la sola scardinazione canonica), occorre che per un decennio abbia dimorato nella nuova diocesi; ovvero che abbia trasportata la maggior parte delle proprie cose e sostanze, procurandovisi la casa e dimorandovi un certo tempo considerevole:

nell'un caso poi e nell'altro deve con giuramento attestare l'animo di dimorarvi perpetuamente (V. *Mon. Eccl.* Vol X, Par. II, pag. 272).

Nel caso proposto il giovine dovrebbe dimorare nella nuova diocesi non meno di dieci anni, perchè, posto l'animo ed il giuramento di rimanervi per sempre, possa essere promosso agli ordini.

111. *Se il parroco che rinunzia alla parrocchia, debba assolutamente costituirsi il sacro patrimonio.*

D. Un parroco vecchio, che ha rinunciato al beneficio, deve ricostituire il suo patrimonio; oppure basta che il Vescovo sappia che ha mezzi sufficienti da vivere?

R. Ecco come prescrive il Tridentino. Dopo aver detto che il Vescovo non dee promuovere un chierico ai sacri ordini se non sia provvisto di un beneficio, aggiunge (Sess. XXI, Cap. II, *de ref.*): " Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione, quod ad illius beneficii titulum sit promotus: neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod aliunde vivere commode possit. " — Adunque quando un beneficiato vuol rinunziare, nell'atto di rinunzia deve fare espressa menzione che fu ordinato a titolo di quel beneficio, e deve constare al Vescovo che egli ha mezzi sufficienti da vivere: altrimenti la rinunzia è nulla, e il beneficio non vaca; e se sarà conferito ad altri, la collazione sarà nulla (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, pag. 45). Quando ciò sia stato fatto, non vi ha espressa legge che il beneficiato (purchè consti al Vescovo che ha mezzi come sostentarsi) debba assolutamente costituirsi il sacro patrimonio (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 186).

112. *Se si può tenere ordinazione nelle mezze feste.*

D. Nelle feste di precetto abolite, in cui corre l'obbligo ai curati della messa *pro populo*, possono tenersi ordinazioni?

R. Possono senza dubbio, essendo state le dette feste abolite solo a vantaggio del popolo perchè non sia ritolto alla fatica, non per gli altri effetti canonici. Perciò la S. C. dei Riti, interrogata: " Si Episcopo detur facultas conferendi ordines sacros diebus festivis, potestne illos conferre in diebus Apostolorum, ceterisque per Apostolicam Sedem abrogatis? Hisce autem diebus licetne conferre etiam ordines minores? " — rispose: " Affirmative ad 1.am partem; et etiam ad 2.am; sed mane tantum " (*in Marsorum* 12 nov. 1831 ad 1, n. 2682 *E. N.*).

113. *Se nelle composizioni si possano accettare fondi stabili.*

D. Tizio vuol comporsi colla Chiesa per considerevoli acquisti di beni ecclesiastici: non avendo però numerario, vuol donare un fondo rustico. Può il Vescovo accettarlo?

R. E perchè no? È mestieri però che sia tosto venduto e il prezzo investito a vantaggio degli enti cui si appartenevano i beni comprati; altrimenti andrebbe forse soggetto alla rapacità degli eredi, e certamente alle gravi falcidie governative.

114. *Circa l'esporre le immagini dei defunti sul catafalco.*

D. Il *Monit. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 76 riporta il decreto della S. C. dei

Riti del 30 apr. 1896 *in Senogallien.* che proibisce di esporre le immagini dei defunti sul catafalco; e circa l'uso in contrario riproduce queste parole: *Curandum ut eliminetur abusus.* Or un'altra rivista, riportando lo stesso decreto, sostituisce la parola *diminuetur* (abusus) alla parola *eliminetur* del Monitore; il che fa differenza considerevole. Deve leggersi *eliminetur*, ovvero *diminuetur*?

R. Deve leggersi *eliminetur*, non già *diminuetur:* 1.° perchè la prima locuzione è secondo lo stile della S. C., non la seconda — 2.° perchè *diminuetur*, come imperativo, conterrebbe un madornale errore di grammatica — 3.° perchè nell'ultima ediz. autentica dei Decreti della S. C. de' Riti, sotto il n. 3898, vien portato il detto decreto colla parola *eliminetur*.

BIBLIOGRAFIA

Barba Francesco M. — Il Diritto Pubblico Ecclesiastico secondo la mente di Leone XIII, per Francesco M. Barba, dott. dell'uno e dell'altro Diritto, parroco di S. Caterina in Foro Magno, maestro dell'Almo Coll. de' TT., già professore di testo canonico nel Liceo Arciv. di Napoli — Volume primo — Napoli, R. Tip. Franc. Giannini, 1900.

Due, a parer nostro, sono i pregi singolari che segnalano questo nuovo corso di diritto pubblico ecclesiastico all'approvazione ed alla stima generale. Uno è che ivi si considera questo diritto in relazione ai bisogni dei nuovi tempi, nei quali con insane dottrine si vogliono scuotere le fondamenta di ogni società; l'altro che in esso s'intende commentare e svilupare la gran tela di dottrine, contenute nelle immortali encicliche ed allocuzioni di Leone XIII, esimio conoscitore dei tempi nostri. Sotto questo doppio aspetto segnatamente si tratta qui della costituzione della Chiesa, dei suoi diritti, della forma del suo governo, della sua gerarchia, del suo magistero, e poi del Romano Pontefice e dell'Episcopato cattolico, innestando bellamente in ciascuna materia l'insegnamento di Papa Leone, e confutando in modo speciale gli errori dei tempi nostri, senza per altro proteriro alcuna di quelle nozioni che sono proprie di siffatta disciplina. Tutto poi con profonda dottrina, con svariata e molteplice erudizione, con facile e chiaro eloquio, da formare un'opera dotta insieme e perspicua, opportunissima per la istituzione degli allievi e per vantaggiosa e gradita lettura di qualsivoglia persona. Noi nel congratularcene col chiariss. Autore, facendo voti che presto vengano a luce gli altri volumi, raccomandiamo vivamente quest'opera splendida e interessante a tutti i nostri lettori — Prezzo di questo vol. L. 5 presso l'A. in Napoli, Parrocchia di S.ª Maria in Foro Magno.

Bucceroni Gennaro — Institutiones Theologiae Moralis secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi, autore Ianuario Bucceroni e Soc. Iesu - Editio quarta, novissimis aucta decretis S. Sedis et Sa

crar. Rom. Congregationum -- Romae, ex Typ. Augustiniana, 1900 — Due Voll. in 8.° gr. di pag. 624, 578.

Un' altra edizione ancora, e così presto, della Teologia Morale del chiariss. P. Bucceroni. L' avidità onde si ricerca d' ogni parte e si studia questo corso, ne dimostra lo straordinario valore: valore che si scorge a prima fronte nel dare anche uno sguardo fuggevole ai due grossi volumi. Dottrina soda e sicura: metodo ordinato e perspicuo: stile nitido e chiaro, e poi materia piena con riguardo speciale ai casi dei nostri tempi, e coi decreti anche ultimi delle Sacre Congregazioni Romane, da fornire quanto si desidera per essere a giorno del vero progresso di questa scienza. Non solo i tironi di tal disciplina, ma i confessori ed i parroci e qualsivoglia sacerdote dovranno farne tesoro. — Prezzo: L. 10. Facendone domanda diretta al *Deposito di libri presso la Università Gregoriana, Roma, via del Seminario, 120*, si pagherà solo L. 8 e cent. 60 per posta in Italia, e L. 2.70 per posta nell'estero.

De Lucia Domenico — Synopsis Theologiae Moralis Universae Petri Scavini, in centum Collationes (vulgo *Conferenze)* per principia et corollaria distributae, auctore Dominico de Lucia canonico Eccl. Cathedrali Acerrarum -- Magdaluni ex Off. *La Galazia*, 1900.

La Teologia Morale dello Scavini è una delle più approvate e più sicure che si propongono agli studiosi. Ma, contenuta in quattro grossi volumi, non può agevolmente essere usata da chi o non ha tempo o non ha tutta la necessaria capacità di percorrerla. Servizio utile e prezioso rende perciò il can. De Lucia con restringerla in cento capi o *conferenze*, in cui riporta in breve tutto il succo di quella dottrina, spoglio di qualunque cosa non strettamente necessaria. La *sinopsi* è fedele, è precisa, è ordinata. Lo stile ha sapore di vera latinità. Se ne valgano non solo i chierici che dànno opera a tale studio, ma sì ancora i professori chiamati ad insegnarla, coloro che debbono prepararsi ad esami ed a concorsi, e in generale quanti debbono avere tra le mani la teologia morale. Dopo aver letti i quattro ponderosi volumi dello Scavini è cosa vantaggiosissima tenerne con questo libro, in sintesi fedele, a memoria il contenuto. — Costa L. 6 presso l' A. in Acerra (Caserta).

Fannucchi Domenico — De Absolutione a censuris, et de censuris in bonorum ecclesiasticorum detractores Commentariola, auct. Dominico Fannucchi Teologiae Moralis professore ac Metrop. Eccl. Lucensis canonico — Lucae ex off. libr. Baroni, 1900.

Quest' opuscolo tratta di due materie che spesso recano difficoltà non poche ai ministri della confessione. Una è l' assoluzione dalle censure; l' altra le censure contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici. Quanto alla prima, esamina tutti i casi di assoluzione, mettendo in confronto l' antica colla novella disciplina e recando le disposizioni anche ultime della S. Sede. Quanto alla seconda, riferisce e commenta le varie disposizioni del diritto circa la condanna degli usurpatori e di chi si avvantaggia ingiustamente dei beni sacri, e propone e risolve molti casi di non così facile soluzione. È lavoro accuratissimo e molto proficuo ai confessori. — Costa L. 1.20 presso l' A. in Lucca.

CRONACA RELIGIOSA.

(30 Novembre 1900)

Anno Santo: Pellegrini al Vaticano – Il 9. u. s. S. S. ricevè nella Basilica Vaticana 15 mila pellegrini. Erano Bavaresi, Perugini, Napoletani, Spagnuoli, di Aquino, Sora, Pontecorvo, di Lucca, e Bayeux. Si notavano fra essi molti Arcivescovi e Vescovi. L'Arciv. di Bamberga presedeva il pellegrinaggio bavarese che contava oltre duemila persone con principi, ed altri distinti personaggi di quella nazione.

Il 13 nel dì detto Tempio furono ricevuti i pellegrini Inglesi, Spagnuoli, Scutarini, Napoletani e Calabresi. Fra i Napoletani eranvi numerose rappresentanze dei Seminarii, delle Parrocchie, di Capitoli e Cleri, e dell'alta aristocrazia. È il secondo pellegrinaggio di oltre tremila persone.

Ai 14 detto nella Galleria delle Carte Geografiche S. S. ricevè un pellegrinaggio di 1500 perugini. Erano presenti l'Arcivescovo ed il Prof. Mignini, ed il S. Padre parlò di diversi aneddoti che gli occorsero nella sua lunga dimora a Perugia.

Il 18 nella Sala Clementina furono ricevuti i pellegrini tirolesi.

Il 20 nella Basilica Vaticana ebbe luogo il ricevimento dei pellegrini Ungheresi, tedeschi, spagnuoli e di Friburgo: italiani di Assisi, di Spoleto, di Reggio Emilia. Vi erano pure gl'Istituti delle Suore di Carità e delle Figlie di S. Anna: in tutto più di settemila persone.

Il 29 nella detta Basilica ricevè 10 mila pellegrini. Erano Sabini, Veneti, Irlandesi, Ruteni, della Gallizia, di Bologna, di Poggio Mirteto, e dell'Abazia di S. Paolo, e dei Terziarii Serviti. Attirò l'attenzione una vecchia di Poggio Mirteto centenaria che fu festeggiata e benedetta specialmente dal S. Padre. Assistevano molti Cardinali Arciv. e Vescovi esteri con ragguardevoli personaggi.

Il 2 sp. nella Sala Clementina furono ricevuti i pellegrini delle Provincie meridionali preseduti da Mons. Adami, Vesc. tit. di Cesarea, fra i quali era un gruppo di pellegrini di Valmontone coll'Arciprete.

Ai 6 Nov. nella Sala del Trono S. S. ricevè le notabilità del pellegrinaggio Madrileno, presentati da Mons. Merry del Val, ed accompagnati dal Rettore del Seminario di Madrid, e da parecchi illustri titolati Spagnuoli.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Domenica 7 u. s. nella Basilica Vaticana ebbe luogo la solenne beatificazione della Ven. Maria Crescenza Hoss, terziaria francescana di Kaufeuren in Baviera. Dopo la lettura del Breve, lo scoprimento della *Gloria* ed il canto dell'inno Ambrosiano, Mons. Cavicchioni, Segretario della S. C. del Concilio, pontificò la messa, assistito dal Capitolo Vaticano con musica scelttissima dei cantori della Cappella Giulia, diretti dal Maestro Meluzzi. Erano presenti molti Cardinali, Vescovi italiani ed esteri, principi e principesse di Baviera e di Vienna col Generale e rappresentanze degli Ordini francescani. Nel pomeriggio il S. Padre si recò a venerare la novella Beata, e si notavano nel tempio gremito di

gente la Principessa di Sassonia, il Corpo diplomatico, Vescovi e Dignitarii esteri.

Il 6 sp. presso l'E.mo Card. Parocchi si è tenuta la Congr. Antipreparatoria, nella quale si è discusso dai Prelati e Consultori dei SS. RR. il dubbio sull'eroismo delle virtù della Ven. Bartolomea Capitanio, fondatrice delle Suore di Carità nella Diocesi di Brescia.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l'E.mo Card. Domenico Ferrata Prefetto della S. C. dei Riti, e l'E.mo Card. Serafino Cretoni Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

Congresso Cattolico delle Marche — In Osimo il 16 u. s. fu inaugurato il Congresso Cattolico delle Marche. Si trattò nelle adunanze di migliorare le condizioni dei marinai, sugli oratorii festivi, sugli esercizii spirituali, sui pellegrinaggi, sull'Obolo di S. Pietro, sulla erezione delle Croci sui fari e sopra importanti altri argomenti.

Omaggio al Redentore — È stata approvata dal Comitato internazionale la proposta del Circolo della Gioventù Cattolica di Savona per la erezione delle Croci sui moli e sui fari.

La festa del S. Rosario a Pompei — Domenica 8 u. s. festa del SS. Rosario, si celebrò solennissima funzione a Valle di Pompei, ove accorsero innumerevoli persone da ogni città d'Italia. Nella piazza della fontana fu eretto un altare: si celebrarono molte messe, ed alla processione intervennero 24 Arcivescovi e Vescovi col Card. Manara, rappresentante dell'E.mo Prisco e dopo la supplica e la benedizione del Venerabile fu chiusa la cerimonia colla benedizione papale.

Stragi e distruzioni in Cina — Da un missionario vien riferito che Mons. Grossi e Mons. Fogolla furono decapitati. Tutte le missioni cattoliche di Kin-Te-Tchin sono state distrutte; Chiese, monasteri, scuole, farmacie, e ricoveri sono stati devastati, missionarii e cristiani, meno pochi che son potuti fuggire sono stati massacrati!

Una religiosa aristocratica — La Contessa Cristina de Stolberg, della più alta nobiltà di Germania, ha preso il velo nella Congregazione delle Suore Riparatrici.

Necrologio — Sono morti: Mons. Luciano Bucci, Vesc. di Sora, Aquino e Pontecorvo; Mons. Domenico Cocchia, Vesc. di Ascoli e Cerignola; Mons. Charesse Vescovo di Canton (Cina); e Mons. Hidassy, Vesc. di Steinamanger (Ungheria).

Sono pure morti: il Marchese di Bute, pari del Regno, delle più nobili famiglie di Scozia, fervente cattolico, che spendeva ad opere di carità il suo patrimonio: il Presidente della Repubblica di Haiti: Max Muller, celebre orientalista tedesco, traduttore di libri religiosi antichissimi, che si era procurata una fama mondiale: Luigi Ferraris, senatore italiano, unico superstite del Parlamento subalpino: ed il Barone De Renzis ambasciatore italiano a Londra.

CRONACHETTA POLITICA.

— L' Imperatore della Cina, fuggito da Pechino con tutta la Corte, ha trasportato la capitale mille miglia lontano a Singan-Fu, ove si ha notizia che nella Corte e fra le truppe regna una completa anarchia. I sedicenti plenipotenziarii cinesi, Principe Cing, e Li-Hung-Chang, hanno aperto trattative di pace. Le potenze però sono concordi alle proposte della Francia che richiedono: la punizione dei colpevoli — il divieto d' importazione di armi — il libero commercio aperto in tutt' i porti — una indennità di un miliardo di franchi — un presidio permanente di duemila uomini a Pechino — occupazione di Tien-Sin come distretto internazionale colla consegna della ferrovia. Finora nulla si è concluso. Pao-ting-fu è stato occupato dalle truppe alleate. Nelle provincie meridionali i ribelli si sono impadroniti di diverse città, distruggendo parecchi villaggi.

— Nel Thibet vi sono state trattative fra lo Czar ed il Gran Lama: si crede che ben presto, come la Manciuria, l' impenetrabile Thibet cadrà sotto la diretta influenza della Russia.

— La Germania e l' Inghilterra han concluso un accordo per la quistione Cinese, cioè di non ledere l' integrità della Cina, e mettersi di concerto se le altre potenze pretendessero territorii: i due primi articoli riguardano la porta aperta ed il commercio: tale accordo ha fatto grande impressione.

— In seguito alla nomina del Generale Weyler a Capitano generale di Madrid, il ministero spagnuolo si è dimesso. Lo ha ricostituito il Generale Azcarraga, restando egli alla Presidenza: Vadillo alla Giustizia: Campos agli esteri: Ugarte all' Interno: Garcia Alix all' Istruzione pubblica: Sanchez all' Agricoltura: il Gen. Linares alla guerra: Salazar alle finanze: l' Ammir. Mozo alla Marina.

— Il Principe Hohenlohe, gran Cancelliere dell' Impero Germanico per la sua grave età ha chiesto di esser dimesso. L' Imperatore lo ha contentato, ed in attestato di stima lo ha decorato dell' Ordine dell' Aquila nera con brillanti. Ha nominato in suo luogo il Segretario di Stato Conte De Bulow.

— Per la stessa ragione Lord Salisbury si è ritirato dagli affari esteri, conservando l' Ufficio di primo ministro d' Inghilterra. Nel ministero il suo successore è Lansdowe, già ministro della guerra.

— In alcune provincie spagnuole vi è stato un movimento carlista: alcune bande poco numerose sono state disperse dai gendarmi.

— Dall' E.mo Card. Gruscha si è celebrato a Vienna il matrimonio tra la Duchessa Maria Raniera, figlia della Principessa Immacolata delle Due Sicilie, col Duca Roberto di Wuttemberg con l' intervento della Corte e del Corpo Diplomatico.

— La Regina Guglielmina di Olanda si è fidanzata col Duca Enrico di Meklemburgo Schwerin.

— Diego Salles, fratello del Presidente della Repubblica brasiliana, è stato assassinato in un suo podere da un italiano per motivi d' interesse.

— Mac-Kinley è stato riconfermato per un altro quadrennio nell' altissimo ufficio di Presidente degli Stati Uniti.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Se possa permettersi che un eretico faccia da patrino.

Beatissimo Padre,

L' Arcivescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente chiede se possa permettere ad un protestante che faccia da patrino nel battesimo cattolico di una figlia di coniugi di mista religione, sposati solo innanzi al ministro eretico.

Che ecc.

Feria IV, die 27 Iunii 1900.

In Congregatione Generali ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Permitti non posse.

Sequenti vero feria V, loco VI, die 28 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessori S. Officii habita, SS.mus D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Concedesi ad un Vescovo che possa comunicare le cose del S. Uffizio al Vicario Generale.

Beatissimo Padre,

L' Arcivescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., divotamente espone che, avendo bisogno talvolta di comunicare al suo Vicario

Generale le cose del S. Officio, affinchè possa anch' egli vigilare per la loro esatta esecuzione, supplica umilmente per la necessaria facoltà di far ciò sotto lo stesso secreto del S. Officio.

Feria IV, die 11 Iulii 1900.

In Congregatione Generali ab EE. ac RR. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis supradictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

In voto Archiepiscopi, facto verbo cum SS.mo.

Sequenti vero feria VI, die 13 eiusdem mensis et anni, in audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a. R. P. D. Adsessore S. Officii habita, idem D. N. benigne annuit pro gratia.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

III.

Se il Vescovo può suddelegare il parroco a ricevere il giuramento suppletorio pel matrimonio dei vaghi; e se può ottenere d' inserire ciò nel Sinodo diocesano.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che gravi ragioni, non esclusa quella della lontananza dei luoghi, spesso non permettono che a ricevere il giuramento suppletorio pei matrimonii dei vaghi siano suddelegati i Vicarii Foranei, tornando assai più opportuno che tale suddelegazione sia data al Parroco o al Vice-parroco del luogo. Supplica perciò che gli sia concessa tale facoltà, non ostante che i Parroci o i Vice-parroci non possano forse riputarsi *personae insignes et idoneae*, a tenore della Istruzione del S. Officio del 21 Agosto 1676, e come furono ritenuti i Vicarii foranei con risposta del S. Officio del 24 febbraio 1847 al dubbio VII. — E poichè il Vescovo supplicante si accinge a celebrare il Sinodo Diocesano, ossequiosamente chiede se in detto Sinodo possa delegare abitualmente i Parroci e i Reggenti le parrocchie vacanti a ricevere siffatti giuramenti suppletorii.

Che ecc.

Feria IV, die 8 Augusti 1900.

In Congregatione Generali S. R. ed U. Inquisitionis coram EE. et RR. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis praedictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. DD. Cardinales respondendum mandarunt:

Ad mentem. Mens est quod non expedit in Synodo Dioecesana insertio, de qua in precibus. Ceterum Episcopus, utatur facultate biennali, quam habet ab hac Suprema Congregatione, vi cuius quemcumque parochum subdelegare potest ad iuramentum suppletorium recipiendum (1).

Sequenti vero Feria VI, die 10 eiusdem mensis et anni, in audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS. D. N. resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

IV.

Di una ordinazione presbiterale senza volontà di ordinarsi.

Beatissimo Padre,

L' Arcivescovo N. N. prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone quanto appresso.

Un prete buonissimo della sua diocesi, ma tormentato da scrupoli, dubitando della propria fede nell' atto della ordinazione presbiterale,

---

(1) Nella istruzione del S. Officio del 21 agosto 1670, parlandosi dello esame dei testi per lo stato libero al matrimonio, sta detto: " Et huiusmodi examinibus debet interesse in Urbe, ultra Notarium, Officialis specialiter deputandus ab E.mo Vicario et extra Urbem vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia persona *insignis et idonea* ab Episcopo specialiter deputanda; alias puniatur Notarius arbitrio Sacrae Congregationis, et Ordinarius non permittat fieri publicationes „

Il medesimo S. Officio, al dubbio: " Per le parole *persona insignis et idonea* possono intendersi i Vicarii Foranei con i loro Cancellieri, benchè questi non abbiano facoltà di rogare, accordata solo al Cancelliere Vescovile? Ed in caso negativo, può attendersi la consuetudine contraria? „ — il dì 24 febbraio 1847 ad 7. rispose: " Quoad ad primam partem, affirmative: Vicarii tamen foranei transmittant acta ad Curiam Episcopalem, cuius est expedire fidem status liberi. Quoad secundam partem, provisum in prima „ (V. Mon. Eccl. Vol. II, P. III, p. 166).

Quanto poi al giuramento suppletorio, oggidì si suol dare ai Vescovi dal S. Officio la facoltà di riceverlo dai vaghi *ad biennium* colla clausola *quam (facultatem) etiam subdelegare poteris.* Cessa perciò su questo punto ogni difficoltà. — N. d. R.

ricusò il suo consenso a ciascuna parte dell' ordinazione, proponendo così : — " Affinchè io più tardi non abbia dubbio alcuno sulla invalidità di questa mia ordinazione, dichiaro di non voler essere ordinato : la mia ordinazione avrà luogo un'altra volta : non osando uscir di chiesa, ora farò solo che sembri ai miei compagni di essere ordinato. „

Coerentemente a questa intenzione, non proferì le parole della consacrazione, credendole essenziali alla validità dell'ordinazione : non intese ricevere la potestà di rimettere i peccati, avendo solo subita la materiale imposizione delle mani del Vescovo ordinante ; neppure intese di promettere obbedienza al Vescovo, volendolo poi fare un' altra volta, quando sarebbe di nuovo ordinato.

Da fededegne informazioni intanto si ha che questi serbò condotta lodevolissima in tutto il tempo trascorso in seminario ed ardentemente desiderava il sacerdozio : che il dì dell' ordinazione vi andò di sua piena volontà, e che il dì seguente alla ordinazione, confortato dal confessore a disprezzare lo scrupolo, celebrò la sua prima messa.

Stante tutto ciò l' umile oratore chiede se può considerarsi valida la detta ordinazione.

Che ecc.

Feria IV, die 28 Novembris 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, proposito praedicto casu, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres rescribendum mandarunt :

Ordinationem esse iterandam ex integro sub conditione et secreto quocumque die, facto verbo cum SS.mo, ut suppleat de thesauro Ecclesiae, quatenus opus sit, pro Missis celebratis ut in casu (1).

Sequenti vero feria VI, die 30 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS.mi D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit, ac gratiam benigne concessit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

---

(1) È vero che trattasi qui di un soggetto scrupoloso ; ma lo scrupolo nel caso vuolsi ammettere solo sul dubbio circa la fede, non sull' esplicito e formale dissenso all' ordinazione che ne fu conseguenza. Chi *non intende* ricevere un sacramento, nullamente lo riceve. Nondimeno, trattandosi di scrupoloso, rimane sempre il dubbio sulla libertà delle sue decisioni ; e però giustamente la S. C. ha deciso per la reiterazione *condizionata* dell' ordinazione. — N. d. R.

V.

Di una ordinazione presbiterale, in cui mancò, e fu supplita dopo, parte delle parole nella unzione delle mani.

Beatissime Pater,

Episcopus N. N., in ordinatione presbyterorum, cum pervenit ad unctionem manuum, unxit quidem manus singulorum proferens verba *Consecrare et sanctificare digneris...* usque ad verbum *Amen:* et clausit singulorum manus eas benedicens, sed non subjunxit alia verba: *ut quaecumque benedixerint benedicantur* etc., usque ad secundum *Amen.*

Haec autem omissio fuit omnino involuntaria, immo provenit etiam ob magnam attentionem, qua Episcopus proferebat prima verba simul cum unctione manuum; et provenit etiam eo quod inter prima verba et ea quae omissa fuere intercedit rubrica.

Cum autem ultimus ordinatus, modo supra dicto acceperit manuum unctionem, Episcopus animadvertit omissionem verborum: *ut quaecumque* etc., nimia anxietate correptus, Dei auxilio in corde suo invocato, protulit verba omissa, videlicet: *ut quaecumque benedixerint benedicantur et quaecumque consecraverint* etc., cum intentione ea proferendi super omnes neopresbyteros qui coram eo adstabant, putans ita reparare omissionem.

Episcopus autem anxius de hac re, petit utrum possit acquiescere.

Feria IV, die 28 Novembris 1900.

In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, proposito praedicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, idem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Acquiescat (1).

Sequenti vero Feria VI, die 30 eiusdem mensis et anni, in Audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

(1) Le ragioni dell'*Acquiescat* sono manifeste: 1.° Nel caso vi è la forma (se forma debbano appellarsi le parole della unzione) in numero plurale che può bene estendersi a tutti gli ordinandi — 2.° Vi è la unione morale fra la forma e la materia — 3.° Nessuno de' TT. ha ravvisato mai nella unzione delle mani la essenza dell'ordinazione. Perciò l'oratore può star sicuro della validità. — N. d. R.

VI.

Circa la cauzione del procurare la conversione del coniuge eretico, e circa il rito della celebrazione dei matrimonii misti.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., implora la soluzione dei seguenti dubbii:

I. Se nei matrimonii misti può bastare che la parte cattolica prometta senza giurare a voce ed in iscritto dinanzi a due testi di adoperarsi alla conversione della parte acattolica, senza la costui presenza.

II. Se possa continuarsi l'uso ivi introdotto di celebrare i matrimonii misti in chiesa senza benedizione nuziale per evitare il pericolo di celebrarli presso i ministri eretici che sogliono celebrare nella chiesa i matrimonii misti.

Che ecc.

Feria IV, die 29 Novembris 1899.

In Congregatione Generali ab E.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi DD. Cardinales respondendum mandarunt:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Detur Instructio Antonelliana diei 15 Novembris 1858.

Sequenti vero Feria VI, die 1.ª Decembris eiusdem anni, SS.mus per facultates E.mo D. Cardinali Secretarii S. Officii impertitas, E.morum Patrum suffragia adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. U. Inquisit. Notarius.*

INSTRUCTIO ANTONELLIANA CIRCA MATRIMONIA MIXTAE RELIGIONIS

IUSSU PII PP. IX REDACTA

die 15 novembris 1858 ad omnes Episcopos.

Etsi Sanctissimus Dominus Noster Pius IX Pontifex Maximus gravissimis causis impulsus aliquod immutandum esse censuerit in formula dispensationum, quae ab hac Apostolica Sede conceduntur ad mixta ineunda matrimonia,... tamen idem Summus Pontifex de uni-

versi Dominici gregis salute, sibi divinitus commissa, vel maxime sollicitus, pro Apostolici ministerii sui munere non potest non summopere inculcare omnibus Archiepiscopis, Episcopis, aliisque locorum Ordinariis, ut sanctissima catholicae Ecclesiae de hisce coniugiis documenta integra, et inviolata religiosissime serventur. Omnes enim norunt, quid ipsa Catholica Ecclesia de huiusmodi catholicos inter et acatholicos nuptiis constanter senserit, cum illas semper improbaverit, ac tamquam illicitas, planeque perniciosas habuerit, tum ob flagitiosam in divinis communionem, tum ob impendens catholico coniugi perversionis periculum, tum ob pravam sobolis institutionem. Atque huc omnino pertinent antiquissimi Canones ipsa mixta connubia severe interdicentes, ac recentiores Summorum Pontificum sanctiones, de quibus immortalis memoriae Benedictus XIV loquitur in suis Encyclicis Litteris ad Poloniae Regni Episcopos, atque in celeberrimo opere, quod de Synodo Dioecesana inscribitur. Hinc porro evenit ut haec Apostolica Sedes, ad quam unice spectat potestas dispensandi super huiusmodi mixtae religionis impedimento, si de Canonum severitate aliquid remittens, mixta haec coniugia quandoque permiserit, id gravibus dumtaxat de causis aegre admodum fecit, et nonnisi sub expressa semper conditione de praemittendis necessariis, opportunisque cautionibus, ut scilicet non solum catholicus coniux ab acatholico perverti non posset, quin imo catholicus ipse coniux teneri se sciret ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum: verum etiam, ut universa utriusque sexus proles ex mixtis hisce matrimoniis procreanda in sanctitate catholicae religionis educari omnino deberet. Quae quidem cautiones remitti, seu dispensari nunquam possunt, cum in ipsa naturali, ac divina lege fundentur, quam Ecclesia, et haec Sancta Sedes sartam tectamque tueri omni studio contendit, et contra quam sine ullo dubio gravissime peccant, qui promiscuis hisce nuptiis temere contrahendis, se ac prolem exinde suscipiendam perversionis periculo committunt. Insuper in tribuendis huiusmodi dispensationibus, praeter enunciatas cautiones, quae praemitti semper debent, et super quibus dispensari ullo modo nunquam potest, adiectae quoque fuere conditiones, ut haec mixta coniugia extra Ecclesiam, et absque parochi benedictione ulloque alio ecclesiastico ritu celebrari debeant. Quae quidem conditiones eo potissimum spectant, ut in catholicorum animis nunquam obliteretur memoria tum Canonum, qui istiusmodi mixta matrimonia detestantur, tum constantissimi illius studii, quo Sancta Mater Ecclesia nunquam destitit filios suos avertere, ac deterrere ab iisdem mixtis coniugiis in eorum et futurae prolis perniciem contrahendis.

Iam vero quod attinet ad praedictas conditiones, de his nempe mixtis

nuptiis extra Ecclesiam, et sine parochi benedictione, alioque sacro ritu celebrandis, cum conditiones ipsae in plurimis similium dispensationum rescriptis clare aperteque fuerint enunciatae, in aliis vero permultis rescriptis haud explicite expressae, quamvis iisdem rescriptis implicite continerentur, ideirco Sanctissimus Dominus Noster, pro summa ac singulari sua prudentia, hanc formularum varietatem de medio tollendam existimavit, ac iussit in posterum, unam eamdemque formulam esse adhibendam ab omnibus Congregationibus, per quas haec Apostolica Sedes dispensationes super hoc mixtae religionis impedimento concedere solet. Itaque, rebus omnibus maturo examine perpensis, temporumque ratione habita, et iis consideratis, quae a pluribus Episcopis exposita fuere, atque in consilium adhibitis nonnullis S. R. E. Cardinalibus, idem Sanctissimus Dominus Noster constituit, in harum dispensationum concessione utendam esse formulam illius rescripti, quo etiamsi conditiones praedictae de mixtis hisce coniugiis extra Ecclesiam, et absque parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis haud aperte declarantur, tamen implicite continentur. Ac Sanctitas Sua omnes Archiepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios vehementer in Domino monet, hortatur, et excitat, eisque mandat, ut cum ipsi in posterum huius rescripti formula ab hac Sancta Sede obtinuerint facultatem dispensandi super impedimento mixtae religionis, in eadem facultate exsequenda nunquam desistant omni cura, studioque advigilare, ut sedulo quoque impleantur conditiones de mixtis hisce matrimoniis extra Ecclesiam, et absque parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis. Quod si in aliquibus locis sacrorum Antistites cognoverint, easdem conditiones impleri haud posse, quin graviora exinde oriantur damna ac mala, in hoc casu tantum Sanctitas Sua ad huiusmodi maiora damna, ac mala vitanda, prudenti eorumdem sacrorum Antistitum arbitrio committit, ut ipsi, salvis firmisque semper, ac perdiligenter servatis cautionibus de perversionis periculo amovendo a coniuge catholico, de conversione acatholici coniugis ab ipso coniuge catholico pro viribus procuranda, deque universa utriusque sexus prole in sanctitate catholicae religionis omnino educanda, iudicent quando commemoratae conditiones de contrahendis mixtis hisce nuptiis extra Ecclesiam, et absque parochi benedictione impleri minime possint, et quando in promiscuis hisce coniugiis ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum pro matrimoniis contrahendis in dioecesano Rituali legitime praescriptum, exclusa tamen semper Missae celebratione, ac diligentissime perpensis omnibus rerum, locorum, ac personarum adiunctis, atque onerata ipsorum Antistitum conscientia super omnium circumstantiarum veritate, et gravitate. Summopere autem exoptat Sanctitas Sua

ut iidem sacrorum Antistites huiusmodi indulgentiam, seu potius tolerantiam eorum arbitrio, et conscientiae omnino commissam, maiori, quo fieri potest, silentio ac secreto servent. Cum vero contingere possit, ut iidem Antistites nondum fuerint exequuti illa similium dispensationum rescripta, quae ipsis ante hanc Instructionem concessa fuere, idcirco ad omnes dubitationes amovendas Sanctitas Sua declarandum esse iussit, eosdem Antistites hanc Instructionem sequi debere in commemoratis exequendis rescriptis.

Nihil vero dubitat Sanctissimus Dominus Noster, quin omnes sacrorum Antistites ob spectatam eorum religionem, pietatem, et pastoralis muneris officium pergant flagrantiori usque zelo catholicos sibi concreditos a mixtis hisce coniugiis avertere, eosque accurate edocere catholicae Ecclesiae doctrinam, legesque ad eadem coniugia pertinentes, atque eidem Sanctissimo Domino Nostro persuasissimum est, ipsos sacrorum Antistites prae oculis semper habituros Litteras et Instructiones, quae a suis felicis recordationis Praedecessoribus, ac praesertim a Pio VI (1), Pio VII (2), Pio VIII (3), et Gregorio XVI (4) de hoc gravissimo sane argumento, maximique momenti negotio ad plures catholici Orbis Episcopos scriptae fuerunt.

Haec Amplitudini Tuae erant significanda iussu ipsius Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX, cui nihil potius, nihil antiquius est, quam ut catholicae Ecclesiae doctrina, ac disciplina ubique illibata custodiatur, ac servetur.

---

(1) Epist. ad Archiep. Mechliniensem, Episcoposque Belgii: *Exequendo nunc* die 13 Iulii 1782.

(2) Epist. ad Archiep. Moguntinum *Etsi fraternitatis Tuae* die 8 Oct. 1803.

(3) Epist. ad Archiep. Coloniensem, et Episcopos Treviren., Monasterien. et Paderbonen.: *Litteris altero abhinc anno* die 23 Martii 1830. — Instructio ad eosdem Archiep. et Episc. die 27 Martii 1830. *(V. n. 1426).*

(4) Epist. ad Archiepiscopos et Episc. Bavariae: *Summo iugiter studio* die 27 Maii 1832. — Instructio ad eosdem die 12 Septembris 1834.

Epist. ad Archiep., et Episc. Hungariae: *Quas vero* die 30 Aprilis 1841. — Instructio ad Archiep. et Episc. Austriacae Ditionis in foederatis Germaniae partibus die 22 Maii 1841.

SS. D. N. LEONIS DIV. PROV. PAPAE XIII

Constitutio Apostolica

DE RELIGIOSORUM INSTITUTIS

VOTA SIMPLICIA PROFITENTIUM

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Conditae a Christo Ecclesiae ea vis divinitus inest ac fecunditas, ut multas anteactis temporibus, plurimas aetate hac elabente utriusque sexus tamquam familias ediderit, quae, sacro *votorum simplicium* suscepto vinculo, sese variis religionis et misericordiae operibus sancte devovere contendunt. Quae quidem pleraeque, urgente caritate Christi, singularis civitatis vel dioecesis praetergressae angustias, adeptaeque, unius eiusdemque vi legis communisque regiminis, perfectae quamdam consociationis speciem, latius in dies proferuntur. — Duplex porro earumdem est ratio; aliae, quae Episcoporum solummodo approbationem nactae, ob eam rem *dioecesanae* appellantur: aliae vero de quibus praeterea romani Pontificis sententia intercessit, seu quod ipsarum leges ac statuta recognoverit, seu quod insuper commendationem ipsis approbationemve impertiverit.

Iam in binas huiusmodi religiosarum Familiarum classes quaenam Episcoporum iura esse oporteat, quaeque vicissim illarum in Episcopos officia sunt qui opinentur incertum controversumque manere. — Profecto, ad *dioecesanas* consociationes quod attinet, res non ita se dat laboriosam ad expediendum: eae quippe una inductae sunt atque vigent Antistitum sacrorum auctoritate. At gravior sane quaestio de ceteris oritur, quae Apostolicae Sedis comprobatione sunt auctae. Quia nimirum in dioeceses plures propagantur, eodemque ubique iure unoque utuntur regimine; ideo Episcoporum in illas auctoritatem opus est temperationem quamdam admittere certosque limites. Qui limites quatenus pertinere debeant, colligere licet ex ipsa decernendi ratione Sedi Apostolicae consueta in eiusmodi consociationibus approbandis, scilicet certam aliquam Congregationem approbari ut piam Societatem votorum simplicium, *sub regimine Moderatoris generalis, salva Ordinariorum iurisdictione, ad formam sacrorum canonum et Apostolicarum constitutionum.* — Iamvero perspicuum inde fit, tales Consociationes neque in *dioecesanis* censeri, neque Episcopis subesse posse nisi intra fines dioe-

cesis cuiusque, incolumi tamem supremi earumdem Moderatoris administratione ac regimine. Qua igitur ratione summis societatum harum Praesidibus in Episcoporum iura et potestatem nefas est invadere; eadem Episcopi prohibentur ne quid sibi de Praesidum ipsorum auctoritate arrogent. Secus enim si fieret, tot moderatores istis Congregationibus accederent, quot Episcopi, quorum in dioecesibus alumni earum versentur; actumque esset de administrationis unitate ac regiminis.—Concordem atque unanimem Praesidum Congregationum atque Episcoporum auctoritatem esse oportet, at ideo necesse est alteros alterorum iura pernoscere atque integra custodire.

Id autem ut, omni submota controversia, plene in posterum fiat, et ut Antistitum sacrorum potestas, quam Nos, uti par est, inviolatam usquequaque volumus, nihil uspiam detrimenti capiat; ex consulto sacri Consilii Episcopis ac Religiosorum ordinibus praepositi, duo præscriptionum capita edicere visum est; alterum de Sodalitatibus quae Sedis Apostolicae commendationem vel approbationem nondum sunt assecutae, alterum de ceteris, quarum Sedes Apostolica vel leges recognovit vel institutum commendavit aut approbavit.

Caput primum haec habet servanda:

I. Episcopi est quamlibet recens natam sodalitatem non prius in dioecesim recipere, quam leges eius constitutionesque cognorit itemque probarit; si videlicet neque fidei honestative morum, neque sacris canonibus et Pontificum decretis adversentur, et si apte statuto fini conveniant.

II. Domus nulla novarum sodalitatum iusto iure fundabitur, nisi annuente probante Episcopo. Episcopus vero fundandi veniam ne impertiat, nisi inquisitione diligenter acta quales sint qui id poscant: an recte probeque sentiant, an prudentia praediti, an studio divinae gloriae, suaeque et alienae salutis praecipue ducti.

III. Episcopi, quoad fieri possit, potius quam novam in aliquo genere sodalitatem condant vel approbent utilius unam quamdam adsciscent de iam approbatis, quae actionis institutum profiteatur adsimile. — Nullae fere, ni forte in *Missionum* regionibus, probentur sodalitates, quae, certo proprioque fine non praestituto, quaevis universe pietatis ac beneficentiae opera, etiamsi penitus inter se disiuncta, exercenda amplectantur.

Episcopi sodalitatem condi ullam ne siverint, quae redditibus careat ad sodalium victum necessariis. — Sodalitia, quae stipe collaticia vivant; item muliebres familias, quae aegrotis, domi ipsorum, interdiu noctuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter comprobent. — Si quae autem nova feminarum sodalitas eo spectet ut suis in aedibus valetudinaria aperiat viris promiscue mulieribusve excipiendis; vel

similes domos excipiendis sacerdotibus, qui Sororum cura atque opera aegrotantes leventur: eiusmodi proposita Episcopi ne probent, nisi maturo adhibito severoque consilio. — Praeterea Episcopi religiosarum domus, ubi viris feminisve peregre advenientibus hospitium victusque accepto pretio suppeditetur, nequaquam permittant.

IV. Sodalitas quaevis dioecesana ad dioeceses alias ne transgrediatur, nisi consentiente utroque Episcopo, tum loci unde excedat, tum loci quo velit commigrare.

V. Sodalitatem dioecesanam si ad dioeceses alias propagari accidat, nihil de ipsius natura et legibus mutari liceat, nisi singulorum Episcoporum consensu, quorum in dioecesibus aedes habeat.

VI. Semel approbatae sodalitates ne extinguantur, nisi gravibus de causis, et consentientibus Episcopis, quorum in ditione fuerint. Singulares tamen domos Episcopis, in sua cuique dioecesi, tollere fas est.

VII. De puellis habitum religiosum petentibus, item de iis quae, probatione expleta, emissurae sint vota, Episcopus singulatim certior fiat: eiusdem erit illas et de more explorare et, nihil si obstet, admittere.

VIII. Episcopo alumnas sodalitatum dioecesanarum professas dimittendi potestas est, votis perpetuis aeque ac temporariis remissis, unc dempto (ex auctoritate saltem propria) colendae perpetuo castitatis. Cavendum tamen ne istiusmodi remissione ius alienum laedatur: laedetur autem, si insciis moderatoribus id fiat iusteque dissentientibus.

IX. Antistitae, ex constitutionum iure, a Sororibus eligantur. Episcopus tamen, vel ipse vel delegato munere, suffragiis ferendis praeerit: peractam electionem confirmare vel rescindere integrum ipsi est pro conscientiae officio.

X. Dioecesanae cuiusvis sodalitatis domos Episcopus invisendi ius habet, itemque de virtutum studio, de disciplina, de oeconomicis rationibus cognoscendi.

XI. Sacerdotes a sacris, a confessionibus, a concionibus designare, item de sacramentorum dispensatione statuere munus Episcoporum est, pro sodalitatibus dioecesanis pariter ac pro ceteris: id quod in capite consequenti (num. VIII) explicate praefinitur.

Alterum praescriptionum caput, de Sodalitatibus, quarum Apostolica Sedes vel leges recognovit vel institutum commendavit aut approbavit, haec habet servanda:

I. Candidatos cooptare, eosdem ad sacrum habitum vel ad profitenda vota admittere, partes sunt Praesidum sodalitatum: integra tamen Episcopi facultate, a Synodo Tridentina tributa (1), ut, quum de fe-

(1) Sess. XXV, cap. XVII, de Regul. et Monial.

minis agitur, eas et ante suscipiendum habitum et ante professionem emittendam ex officio exploret. Praesidum similiter est familias singulas ordinare, tirones ac professos dimittere, iis tamen servatis quaecumque ex instituti legibus pontificiisque decretis servari oportet. — Demandandi munera et procurationes, tum quae ad universam sodalitatem pertinent, tum quae in domibus singulis exercentur, Conventus seu *Capitula*, et Consilia propria ius habent. In muliebrium autem sodalitatum Conventibus ad munerum assignationem, Episcopus, cuius in dioecesi habentur, per se vel per alium praeerit, ut Sedis Apostolicae delegatus.

II. Condonare vota, sive ea temporaria sint sive perpetua, unius est romani Pontificis. Immutandi constitutiones, utpote quae probatae a Sede Apostolica, nemini Episcoporum ius datur. Item regimen, quod penes moderatores est sive sodalitatis universae sive familiarum singularum ad constitutionum normam, Episcopis mutare temperare ne liceat.

III. Episcoporum sunt iura, in dioecesi cuiusque sua, permittere vel prohibere novas domos sodalitatum condi, item nova ab illis templa excitari, oratoria seu publica seu semipublica aperiri, sacrum fieri in domesticis sacellis, Sacramentum augustum proponi palam venerationi fidelium. Episcoporum similiter est sollemnia et supplicationes, quae publica sint, ordinare.

IV. Domus sodalitatum huiusmodi si *clausura episcopali* utantur, Episcopis iura manent integra, quae de hac re a pontificiis legibus tribuuntur. Si quae autem *clausura*, ut inquiunt, *partiali*, utantur, Episcopi erit curare ut rite servetur, et quidquid in eam irrepat vitii cohibere.

V. Alumni alumnaeve sodalitatum harum, ad *forum internum* quod attinet, Episcopi potestati subsunt. In *foro* autem *externo*, eidem subsunt quod spectat ad censuras, reservationem casuum, votorum relaxationem quae non sint uni summo Pontifici reservata, publicarum precum indictionem, dispensationes concessionesque ceteras, quas Antistites sacrorum fidelibus suis impertire queant.

VI. Si qui vero ad sacros ordines promoveri postulent, eos Episcopus, etsi in dioecesi degentes, initiare caveat, nisi hisce conditionibus: ut a moderatoribus quisque suis proponantur; ut quae a iure sacro sancita sunt de *litteris dimissorialibus* vel *testimonialibus*, sint rite impleta; ut *titulo sacrae ordinationis* ne careant, vel certe eo legitime eximantur; ut theologiae studiis operam dederint, secundum decretum *Auctis admodum*, die datum IV novembris anno MDCCCXCII.

VII. In sodalitates, quae mendicato vivunt, ea Episcopis stent iura, quae habet decretum *Singulare quidem* a sacro Consilio Episcopis et

Religiosorum ordinibus praeposito promulgatum die XXVII martii anno MDCCCXCVI.

VIII. In iis quae ad spiritualia pertinent subduntur sodalitates Episcopis dioecesium in quibus versantur. Horum igitur erit sacerdotes ipsis et a sacris designare et a concionibus probare. Quod si sodalitates muliebres sint, designabit item Episcopus sacerdotes a confessionibus tum ordinarios tum extra ordinem, ad normam constitutionis *Pastoralis curae*, a Benedictio XIV decessore Nostro editae, ac decreti *Quemadmodum*, dati a sacro Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus praeposito, die XVII decembris anno MDCCCXC; quod quidem decretum ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris minime initiantur.

IX. Bonorum, quibus Sodalitia singula potiuntur, administratio penes Moderatorem supremum maximamve Antistitam eorumque Consilia esse debet: singularum vero familiarum redditus a praesidibus singulis administrari oportet, pro instituti cuiusque legibus. De iis nullam Episcopus rationem potest exigere. Qui vero fundi certae domui tributi legative sint ad Dei cultum beneficentiamve eo ipso loco impendendam; horum administrationem moderator quidem domus gerat, referat tamen ad Episcopum, eique se omnino praebeat obnoxium: ita nimirum ut neque Praeposito neque Antistitae sodalitii universi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, distrahere, vel in alienos usus convertere. Talium igitur bonorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur, expendet; idem ne sortes minuantur, redditus ne perperam erogentur, curabit.

X. Sicubi sodalitatum aedibus instituta curanda adiecta sint, uti gynaecea, orphanotrophia, valetudinaria, scholae, asyla pueris erudiendis, Episcopali vigilantiae ea omnia subsint quod spectat ad religionis magisteria, honestatem morum, exercitationes pietatis, sacrorum administrationem, integris tamen privilegiis quae collegiis, scholis, institutisve eiusmodi a Sede Apostolica sint tributa.

XI. In quarumlibet sodalitatum domibus vota simplicia profitentium, Episcopis cuiusque dioecesis ius est invisendi templa, sacraria, oratoria publica, sedes ad sacramentum poenitentiae, de iisque opportune statuendi iubendi. — In presbyterorum sodalitiis, de conscientia ac disciplina, item de re oeconomica uni praesides cognoscent. In consociationibus vero feminarum, aeque ac virorum qui sacerdotio abstinent, Episcopi erit inquirere num disciplina ad legum normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clausuram peccatum, num sacramenta aequa stataque frequentia suscipiantur. — Reprehensione dignum si quid Episcopus forte offenderit, ne decernat, illico; moderatores uti prospiciant moneat; qui si

neglexerint, ipse per se consulat. Si quae tamen maioris momenti occurrant quae moram non expectent, decernat statim : decretum vero ad sacrum Consilium deferat Episcopis ac Religiosorum ordinibus praepositum.

Episcopus, in visitatione potissimum, iuribus, quae supra diximus, utatur suis quod spectat ad scholas, asyla ceteraque memorata instituta. — Ad rem vero oeconomicam quod attinet muliebrium sodalitatum itemque virorum sacerdotio carentium, Episcopus ne cognoscat nisi de fundorum legatorumve administratione, quae sacris sint attributa, vel loci aut dioecesis incolis iuvandis.

His porro, quae hactenus ediximus sancivimus, nihil penitus derogari volumus de facultatibus vel privilegiis, tum Nostro aut quovis alio Sedis Apostolicae decreto concessis, tum immemorabili aut saeculari consuetudine confirmatis, tum etiam quae in alicuius Sodalitatis legibus a romano Pontifice approbatis contineantur.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere decernimus : irritum quoque et inane declarantes si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari ; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significationis his praesentibus ostensis haberetur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo noningentesimo, sexto idus decembris, Pontificatus Nostri vicesimo tertio.

Card. C. Aloisi-Masella *S. R. C. Pro-Praef.*
Alois. Card. Macchi.

VISA

De Curia I. De Aquila E Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi
Reg. in Secret. Brevium.

I. Cugnonius

EXTENSIO UNIVERSALIS JUBILAEI

IN VRBE CELEBRATI ANNO DOMINI MCM

AD VNIVERSVM CATHOLICVM ORBEM

LEO EPISCOPUS

SERVVS SERVORUM DEI

VNIVERSIS CHRISTIFIDELIBVS

PRAESENTES LITTERAS INSPECTVRIS

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Temporis quidem sacri, quod solemni caerimoniarum religione hesterno die conclusimus, sicut iucundus Nobis decursus fuit, sic est futura grata recordatio. Quod enim Ecclesia optarat, quodque spectarat unice, ut permoveret salutariter animos post annos quinque et septuaginta instaurata celebritas, id videmur, annuente Dei numine, consecuti. Non enim pauci, sed ad centena millia et ex omnibus civitatum ordinibus numerantur, qui extraordinariam sacrae indulgentiae potiundae facultatem libentes magnaque cum alacritate arripere studuerint. Neque est dubitandum, quin poenitentia salutari expiati atque ad christianas virtutes renovati plurimorum animi inde fuerint: ob eamque rem novum quoddam fidei pietatisque robur ex hoc fonte et capite catholici nominis usquequaque influxisse, non immerito existimamus.

Iamvero, quod in simili caussa Decessores Nostri consuevere, nunc est in animo Apostolicae caritatis dilatare spatia, amplioremque caelestium bonorum praebere facultatem. Nimirum concreditum Nobis thesaurum indulgentiae sacrae, qui anno exacto Romae tantum patuit amplissime, eumdem dimidiato anno proximo in toto orbe catholico patere universitati christifidelium volumus. Valebit id quidem, arbitramur, latius ad revocandos christianos mores, ad copulandas cum Apostolica Sede arctius voluntates, ad cetera vulgo comparanda bona, quae fuse persecuti sumus, cum primo Iubilaeum magnum indiximus. Pertinebit id ipsum ad exorientis saeculi primordia rite dedicanda: neque enim aptius videmus iniri posse saeculum, quam si homines instituant de promeritis Redemptionis Christi uberius proficere. Minime vero dubitamus, quin novum hoc salutis praesidium omnes Ecclesiae filii eo sint animo accepturi, quo est a Nobis exhibitum. Confidimus autem Venerabiles Fratres Episcopos, universumque clerum, pro explorata ipsorum vigilantia diligentiaque daturos, uti par est, operam, ut communia optata plenissime eveniant.

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Petri

et Pauli ac Nostra, Iubilaeum magnum, quod in hac Sacra Urbe celebratum est, ad universum catholicum orbem per has litteras extendimus ac sex mensium spatio prorogamus, et pro extenso prorogatoque haberi volumus.

Quapropter omnibus utriusque sexus Christifidelibus in quacumque ora ac parte terrarum exsistentibus, etiam iis qui forsan elapso anno Sacro Romam venerunt, ibique seu alibi quavis ratione hoc idem Iubilaeum a Nobis concessum adepti sunt, qui intra sex menses a die publicationis harum litterarum in qualibet Dioecesi factae computandos, Ecclesiam Cathedralem in civitate episcopali, et maiorem in ceteris locis dioecesis, tresque alias tam in illa, quam in istis, ab ipsis Ordinariis sive per se, sive per suos Officiales, aut Parochos vel Vicarios foraneos, designandas, semel saltem in die per quindecim continuos vel interpolatos dies, sive naturales, sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis Vesperis unius dici ad integrum subsequentis diei crepusculum devote visitaverint, et pro Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum principium concordia, et christiani populi salute pias ad Deum preces effuderint, vere poenitentibus et confessis, sacraque Communione refectis, plenissimam peccatorum suorum indulgentiam, remissionem et veniam misericorditer in Domino semel concedimus et impertimus, ita tamen ut Confessio annualis et Sacra Communio Paschalis ad effectum lucrandi Iubilaei minime suffragentur. In locis vero, in quibus quatuor Ecclesiarum defectus verificetur, eisdem Ordinariis eodemque modo facultas conceditur designandi minorem Ecclesiarum munerum, seu etiam unam, si una tantum adsit Ecclesia, in quibus vel in qua fideles aliarum Ecclesiarum visitationes supplere possint, eas vel eam visitantes iteratis ac distinctis vicibus, eodem die naturali vel ecclesiastico, ita tamen ut numerus visitationum omnium sit sexaginta et per quindecim continuos vel interpolatos dies distribuantur. Ratione vero habita peculiaris conditionis, in qua certas quasdam personas versari contigerit, haec statuimus:

I. Navigantes et iter facientes, si post elapsos sex menses dictos ad sua domicilia, aut alio ad certam stationem se receperint, peractis quae praescripta sunt, et visitata quindecim vicibus Ecclesia Cathedrali, vel maiori aut Parochiali eorum domicilii vel stationis, eamdem indulgentiam consequi possint.

II. Locorum Ordinariis facultatem facimus dispensandi a praescriptis visitationibus Moniales, Oblatas, aliasque puellas ac mulieres in claustris monasteriorum aut in aliis piis domibus et Communitatibus vitam agentibus; item Anachoretas et Eremitas, aut alias quaslibet personas in carcere aut captivitate exsistentes, aut valetudine vel

alio impedimento detentas, quominus statas visitationes peragant: eisque omnibus et singulis in locum visitationum alia pia opera sive per se ipsos, sive per eorum earumve Regulares Praelatos aut Confessarios, etiam extra sacramentalem Confessionem, commutandi: similiter dispensandi pueros, nondum ad primam Communionem admissos, eisque alia pia opera etiam pro sacramentali Communione praescribendi: Capitulis autem, Congregationibus tam saecularium quam regularium, Sodalitatibus, Confraternitatibus, Universitatibus seu Collegiis quibuscumque, nec non Christifidelibus cum proprio Parocho, aut alio sacerdote ab eo deputato, statutas Ecclesias processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum reducendi.

De Confessario Iubilaei haec indulgemus:

I. Moniales earumque Novitiae sibi ad hunc effectum eligere poterunt Confessarium quemcumque ad excipiendas Moniales Confessiones ab actuali Ordinario loci approbatum.

II. Ceteri omnes utriusque sexus Christifideles tam laici quam ecclesiastici, Saeculares et cuiusvis Ordinis et Instituti etiam specialiter nominandi Regulares poterunt ad eumdem effectum sibi eligere quemcumque presbyterum Confessarium, tam Saecularem, quam cuiusvis Ordinis et Instituti etiam diversi Regularem, ab Ordinario actuali loci ad audiendas personarum saecularium confessiones approbatum: vel, si agatur de Regularibus, Confessarium proprii Ordinis eligere volentibus, a Praelato Regulari ad suorum Religiosorum audiendas confessiones approbatum.

III. Confessario ita approbato et ad effectum lucrandi Iubilaei electo facultatem hac vice concedimus, intra dictum semestris spatium in foro dumtaxat conscientiae absolvendi ab excommunicationis, suspensionis et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris a iure vel ab homine quavis de caussa latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum, ac Nobis et Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumque ac Summo Pontifici et Sedi Apostolicae speciali licet forma reservatis, et qui alias in concessione quantumvis ampla non intelligerentur concessi, necnon ab omnibus peccatis et excessibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis ac Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, iniuncta poenitentia salutari aliisque de iure iniungendis. Excipitur crimen absolutionis complicis, quod ter, aut amplius admissam fuerit. — Praecipue vero haereticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne absolvat, nisi, abiurata haeresi, scandalum, ut par est, reparaverint: item qui bona vel iura ecclesiastica acquisierint sine venia, ne absolvat nisi iis restitutis aut se composuerint, vel sincere promiserint, quam primum se composituros apud Ordinarium, vel apud Sanctam Sedem.

IV. Item vota quaecumque etiam iurata, et Sedi Apostolicae reservata (Castitatis, Religionis et obligatoriis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de damno tertii semper exceptis, necnon poenalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare; et cum poenitentibus huiusmodi in Sacris Ordinibus constitutis etiam Regularibus super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem Ordinum et ad superiorum assecutionem, ob censurarum violationem dumtaxat contracta, dispensari possit, dummodo ad forum ecclesiasticum non sit deducta, nec facile deducenda.

V. Similique modo cum illis qui, scienter vel ignoranter, cum impedimento gradus secundi et tertii, vel tertii solius, aut tertii et quarti, vel quarti solius consanguinitatis, vel affinitatis etiam ex copula licita provenientis, matrimonium iam contraxerunt, dummodo huiusmodi impedimentum occultum remaneat, dispensare pro foro tantum conscientiae possit ad remanendum in matrimonio.

VI. Similiter, pro foro conscientiae tantum dispensare valeat super impedimento dirimente occulto tam primi et secundi, quam primi tantum, aut secundi tantum gradus affinitatis ex copula illicita provenientis in matrimonio contracto; atque etiam, dummodo causae graves et quae canonice sufficientes habentur intersint, in contrahendo: ita tamen ut, si huiusmodi affinitas proveniat ex copula cum matre desponsatae, vel desponsandae, huius nativitas copulam antecesserit, et non aliter.

VII. Dispensare similiter, pro eodem foro, tam de contracto, quam de contrahendo possit super impedimento cognationis spiritualis, itemque super occulto impedimento criminis, neutro tamen machinante, idest quando solum concurrant adulterium et fides data de matrimonio contrahendo post coniugis mortem.

VIII. Dispensare ad petendum debitum possit in casu affinitatis incestuosae matrimonio supervenientis.

IX. Ad petendum pariter debitum cum illis qui voto simplici castitatis obstricti matrimonium contraxerunt, dispensare valeat, illos monendo facturos contra id votum, si extra usum matrimonialem delinquant, ac remansuros eodem prorsus ac antea voto obstrictos, si coniugi supervixerint.

X. Nolumus autem per praesentes litteras super aliqua alia irregularitate vel publica, vel occulta, seu defectu aut nota, aliaque incapacitate, aut inhabilitate quoquo modo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae;

nolumus ulli Confessario facultatem tribuere absolvendi complicem in quolibet inhonesto contra sextum Praeceptum peccato; aut complici licentiam impertiri eligendi confessarium huiusmodi ad effectum praesentium, ut iam in Constitutione Benedicti XIV, quae incipit *Sacramentum Poenitentiae* declaratum fuit: nec quidquam praefatae et aliis pontificiis Constitutionibus derogare volumus quoad obligationem denunciationum; neque demum iis, qui a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato seu Iudice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et Censuras incidisse declarati vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictorum sex mensium satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo has easdem Litteras suffragari posse aut debere.

Ceterum, siqui post inchoata, huius Iubilaei consequendi animo, praescripta opera, praefinitum Visitationum numerum morbo impediti complere nequiverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne favere cupientes, eosdem vere poenitentes et confessos, ac Sacra Communione refectos, praedictae Indulgentiae et remissionis participes fieri volumus. Si qui autem post obtentas absolutiones a censuris, aut votorum commutationes seu dispensationes praedictas, serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum eiusdem Iubilaei lucrandi, ac cetera necessaria opera adimplendi mutaverint; licet propter id ipsum a peccati reatu immunes vix censeri possint; nihilominus huiusmodi absolutiones, commutationes et dispensationes ab ipsis cum praedicta animi dispositione obtentas, in suo vigore persistere decernimus ac declaramus.

Praesentes Litteras per omnia validas et efficaces suosque plenarios effectus, ubicumque publicatae et executioni demandatae fuerint, sortiri et obtinere, omnibusque Christifidelibus in Apostolicae Sedis gratia manentibus plenissime suffragari volumus et decernimus: non obstantibus de Indulgentiis non concedendis ad instar, et Universalibus, Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis Constitutionibus, Ordinationibus, et generalibus seu specialibus absolutionum seu relaxationum ac dispensationum reservationibus, necnon quorumcumque etiam Mendicantium et Militarium Ordinum, Congregationum et Institutorum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudinibus: Privilegiis quoque, Indultis et Litteris Apostolicis eisdem concessis, praesertim in quibus caveatur expresse, quod alicuius Ordinis, Congregationis et Instituti Professores extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur: quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio facienda, vel alia exquisita forma

ad id servanda foret, huiusmodi tenores pro insertis, et formas pro exactissime servatis habentes; pro hac vice et ad praemissorum effectum dumtaxat plenissime derogamus; ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem, ut harum Litterarum transumptis sive exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem ab omnibus fides habeatur, quae ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae extensionis, hortationis, commissionis, concessionis, derogationis, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo noningentesimo, Octavo Calendas Ianuarii, Pontificatus Nostri Anno vicesimo tertio.

Card. C. Aloisi-Masella, *R. C. S. Pro-Praef.*
Alois. Card. Macchi.

VISA

De Curia I. De Aquila E Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi
Reg. in Secret. Brevium.

I. Cugnonius

SS. D. N. LEONIS DIV. PROV. PP. XIII

ALLOCVTIO

Habita in Consistorio Secreto die 17 decembris 1900.

Venerabiles Fratres,

Prope iam exegimus piacularis anni urbana solemnia: spatiumque praeteritum cogitatione respicientes, plane sentimus atque intelligimus quantum benignitati divinae huiusce rei caussa debeatur. Dei quippe munere beneficioque maternam Ecclesiae indulgentiam conceptasque spes satis prosperus consecutus est exitus. De pietate populari, cuius extitit in Urbe toto hoc tempore tam luculenta significatio tamque multiplex, utique liberet attingere oratione aliquid hoc die atque hoc loco, nisi vobismetipsis, Venerabiles Fratres, testibus ac spectatoribus

esse licuisset. Aliud igitur malumus, hortari nimirum et rogare vos ut, iunctis caritate animis, contendere a Deo suppliciter Nobiscum una velitis, ut quod ille opus inchoavit, idem cumulate perficiat ipsoque custode et adiutore fructus ii, quos sacer annus eduxit, ne fugaces labantur, sed mansuri consistant, atque in maiorem ampliorem que ubertatem fauste pubescant. Hoc vult et studet Ecclesia: hoc est maximum Nostrorum in summa senectute votorum.

Nunc vero pars sacrae celebritatis extrema postulat, ut Portae basilicarum accepto a maioribus ritu obstruantur. Id Nos quidem ad continentem aedem Vaticanam exemplo decessorum Nostrorum perfecturi Deo opitulante sumus pridie natalis Domini. Quoniamque peragi eodem die ceremonia eadem ad reliquas Patriarchales Basilicas per S. R. E. Cardinales consuevit, ideirco eligimus et nominamus Legatos Nostros a latere Venerabiles Fratres Nostros Lucidum Mariam S. R. E. Cardinalem Parocchi Episcopum Portuensem et Sanctae Rufinae, qui Portam Sanctam Basilicae Sancti Pauli Apostoli Nostro nomine claudat: item Franciscum titulo Sanctae Mariae *in Aracoeli* S. R. E. Presbyterum Cardinalem Satolli, Basilicae Lateranensis Archipresbyterum, qui Portam Sanctam eiusdem Basilicae Nostro nomine claudat: tum Vincentium S. R. E. Cardinalem Vannutelli Episcopum Praenestinum, Basilicae Liberianae Archipresbyterum, qui Portam Sanctam eiusdem Basilicae Nostro nomine claudat. In nomine ✠ Patris, et Filii ✠, et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Iucunda ista quidem et ad solatium apta: veruntamen plura aliunde ingrata premunt ac tristia. Maximam sollicitudinum caussam nostis intestinam esse atque insidere domi. Qui enim possumus non solliciti esse, non angi in hoc rei italicae publicae cum Ecclesia dissidio? Si multa dudum incumbunt perpessu gravia, graviora etiam quotidie pertimescimus ab hostilibus animis, ab infestis legibus. Illud vero in primis calamitosum, quod, quae vis Pontificem exuit principatu iuxto ac legitimo, et cum libertate sacri muneris eius coniuncto, eadem, continenter urgens, tenere pergit alienae obnoxium potestati alienoque arbitrio. Huius in Nobis acerbitatis sensum ea res renovavit, quae paulo ante in administratione rerum italicarum gerebatur, cum scilicet in alium ex alio transmissum vidimus imperium Urbis, perinde ac sit iure quaesitum, quod est iniuria partum. His igitur circumfusi incommodis tam gravibus, officiique conscientia permoti, continuationem querimur iniuriae: salvum et incolume Sedis apostolicae ius esse volumus: illudque nec productione temporis, nec possessorum successione, intercidere aut minui ullo modo posse, testamur.

Alio hinc cogitatione curaque pro munere Nostro conversa, referendum ad vos hoc ipso die censemus de Antistite Ecclesiae Babylonen-

sis Chaldaeorum sanciendo. Cum venerabilis frater Georgius Ebed-Jesu Khayyath postremus eius Ecclesiae Patriarcha mense Novembri superioris anni naturae cessisset, Archiepiscopi et Episcopi chaldaici ritus in Synodum legitimo iure congregati in templum S. Meskintae civitatis Mausiliensis princeps, venerabilem fratrem Iosephum Emanuelem Thomas, Episcopum Seerthensem, in locum demortui suffragiis de more latis subrogavere. De re tota litteras dederunt ad Nos Episcopi suffragatores: itemque dedit Patriarcha electus, adiecta fidei catholicae suique in Romanam Apostolicam Ecclesiam obsequii professione. Quibus eisdem litteris cum is, tum illi postulant ut electionem confirmare, sacrique Pallii honorem electo decernere auctoritate apostolica velimus.

Iamvero venerabilis fratris Iosephi Emanuelis Thomas virtus multiplex in muneribus eluxit ad hanc usque diem integre gestis, praesertim vero in episcopatu Seerthensi, quem non paucos annos naviter ac prudenter administravit. Ratio igitur erat cur confideremus, altiore in gradu positum de Ecclesia posse ac de communi animorum salute magis etiam, quam antea, mereri. Quamobrem ad sacrum Consilium Nostrum fidei christianae propagandae, negotiis Orientalium Ecclesiarum praepositum, caussam reiecimus, deque ipsius sacri Consilii sententia Venerabilem Fratrem supra dictum in Patriarcham Babylonensem Chaldaeorum confirmandum, eique Pallium de beati Petri corpore sumptum hodie concedendum censuimus. Itaque auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a Venerabilibus Fratribus chaldaici ritus factam de persona Venerabilis Fratris Iosephi Emanuelis Thomas, eum praeficientes in Patriarcham et Pastorem Ecclesiae Babylonensis Chaldaeorum, prout in decreto et schedula Consistorialibus exprimetur: contrariis quibuscumque non obstantibus. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

CONSULTAZIONI.

X.

Circa il confessore delle Suore di voti semplici, non soggette a clausura.

Nella Diocesi di N. trovasi una casa di Suore di voti semplici, non soggette a clausura, che non hanno proprio oratorio, e si confessano nella chiesa parrocchiale, dove il Vescovo ha loro assegnato un con-

fessore ordinario ed un altro straordinario. Avviene intanto che Matilde, una di dette Suore, per speciali bisogni di coscienza, si confessa nella stessa chiesa parrocchiale con altro confessore non approvato per le suore. Il confessore ordinario ciò saputo, le ingiunge di rinnovare la confessione fatta coll'altro, reputandola invalida.

Si chiede:

1.° La legge dell'unico confessore per le comunità femminee di voti semplici è solo per la liceità, o ancora per la validità?

2.° Può validamente e lecitamente una Suora, non astretta a clausura, confessarsi fuori la sua casa con confessori non approvati per le suore?

3.° Deve il Vescovo assegnare il confessore ordinario e straordinario alle suore di voti semplici non astrette a clausura, che non hanno un qualche oratorio nella propria casa?

4.° Che dire del Vescovo di M., di Matilde, e del suo confessore ordinario?

Al primo — La legge che assegna il confessore ordinario e straordinario alle Religiose è quella sancita nel Conc. di Trento, dove sta detto (Sess. 25, c. 7 *de reg.*): " Praeter ordinarium confessarium, alius extraordinarius ab Episcopo et aliis superioribus bis aut ter in anno offeratur, qui omnium confessiones audire debeat. „ Benedetto XIV poi colla Costit. *Pastoralis curae*, nel confermare e spiegare questa disposizione del Tridentino per le monache di clausura, la estese ancora a tutte le comunità femminee di qualunque natura esse siano: avendo stabilito doversi quella osservare " tam cum aliis monialibus quae licet clausurae legibus minime adstrictae sint, in communitate tamen vivunt, quam cum aliarum quarumcumque mulierum aut puellarum cœtibus seu conservatoriis, quoties tam illae quam istae unicum poenitentiae ministrum a superioribus designatum habeant. „

Ora la disignazione dell'unico confessore per le dette comunità femminee è solo per la liceità o ancora per la validità? In altri termini, se una suora volesse confessarsi con un confessore diverso dall'ordinario senza la venia del Vescovo, confesserebbesi nullamente?

Sì, non ha dubbio, se il Vescovo positivamente abbia privati gli altri confessori della facoltà di confessare le suore. Giacchè in tal caso mancherebbe in questi la giurisdizione necessaria per la validità dell'assoluzione, avendo detto il Tridentino (Sess. 14, c. 7): „ Persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, et verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem. „

Ma se il Vescovo non abbia positivamente ristretta a quell' uno la giurisdizione del foro sacramentale per una qualche comunità femminea, sarebbe nulla l' assoluzione data a qualcuna di questa comunità da un confessore non approvato per le suore?

Per le monache di voti solenni vi ha la Costituz. *Inscrutabili Dei providentia* di Gregorio XV del 5 febbr. 1622, la quale richiede una speciale approvazione del Vescovo pel confessore di esse. Eccone le parole: " Confessores vero sive regulares sive saeculares, quomodocumque exempti, tam ordinarii, quam extraordinarii, ad confessiones monialium, etiam regularibus subiectarum, audiendas, nullatenus deputari valeant, nisi prius ab Episcopo dioecesano idonei iudicentur, et approbationem, quae gratis concedatur, obtineant. „ — E che qui si parli di un' approvazione speciale, diversa da quella che basta pei confessori dei secolari *utriusque sexus*, lo si dimostra dal decreto della S. C. del Concilio, posto in calce alla detta Costituzione, il quale dice: " Regulares generaliter ab Episcopo approbatos ad confessiones personarum saecularium audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas confessiones monialium sibi subiectarum, sed egere quoad hoc speciali Episcopi approbatione. „ Per le monache di clausura perciò si richiede un' approvazione speciale del Vescovo perchè possano validamente confessarsi.

Vero è che cotale approvazione è limitata nei soli confini della clausura. Imperocchè se per qualche giusta ragione le monache escano dal chiostro, possono lecitamente e validamente confessarsi con qualunque sacerdote approvato *pro utroque sexu*. Così la S. C. de' VV. e RR. il 27 agosto 1852: " Aliquando moniales aut ratione sanitatis, aut alia causa obtinent veniam egrediendi ad breve tempus ex earum monasterio retento habitu; quaeritur an in tali casu possint exomologesim suam facere apud confessarios approbatos pro utroque sexu, quamvis non approbatos pro monialibus? — Resp.: *Affirmative, durante mora extra monasterium.* „

Ma che è da dire delle Suore di voti semplici e delle altre comunità femminee? Vanno queste pure comprese sotto la disposizione della Costit. di Gregorio XV? — Gregorio XV parla di monache, e di vere monache di voti solenni, non di suore di voti semplici. Gli autori che trattano di queste ultime, come il Bouix e noi stessi nella nostra trattazione degl' *Istituti di voti semplici*, più e più volte abbiamo dimostrato non dovere queste sottostare alle rigorose disposizioni sancite per le prime. E però, se Gregorio XV intese richiedere per la validità una speciale approvazione pei confessori delle monache di voti solenni, non può ciò valere altresì per le suore di voti semplici. Per queste nessuna disposizione simile può essere prodotta.

Si ascolti qui il Pellizzari che esamina un caso affine al nostro: " An sub citata bulla (egli scrive nell' opera *De Monialibus* Cap. X. n. 167) Gregorii XV comprehendantur etiam puellae in monasterio educatae, et foeminae quaecumque ibi forte commorantes: ita ut hae non possint confiteri cuicumque approbato generaliter ad confessiones in Dioecesi. – Resp. videri probabile non comprehendi, adeoque omnes illas posse et licite et valide confiteri cuicumque sacerdoti approbato generaliter ad audiendas confessiones in dioecesi, si alias licite possit ad eas accedere (v. g. ad aliquam illarum legitime invisendam). Moveor quod Gregorius XV, dum requirit specialem approbationem ad audiendas Monialium confessiones, loquitur expresse de monialibus tantum. „ Se adunque l' approvazione speciale non si richiede pei confessori delle educande e delle donne inservienti che vivono con le monache, neppure deve richiedersi per le suore di voti semplici che non sono monache. Milita per queste la stessa ragione che per quelle.

Nè si dica che Benedetto XIV ha estese a tutte le comunità femminee, anche di voti semplici, le disposizioni che riguardano i confessori delle monache di voti solenni. Questo argomento proverebbe troppo; *ergo nihil probat*. Proverebbe che anche per le educande e per le serve occorrerebbe un confessore specialmente approvato, contro quello che già si è dimostrato: imperocchè Benedetto XIV nella Costit. *Pastoralis curae* provvede pel bisogno dei confessori, come sopra si è visto, non pure alle monache di voti solenni, non pure alle suore di voti semplici, ma a qualsivoglia comunità femminea, come ai conservatorii, agli educandati ecc.

Ma fa d' uopo considerare quali disposizioni riguardanti i confessori delle monache Benedetto XIV ha esteso alle comunità femminee. Ha esteso solo quelle del Tridentino che prescrivono i confessori straordinarii; non mica quelle di Gregorio XV che vogliono una speciale approvazione pei confessori delle monache. Di quelle prime solamente si occupa la Costit. *Pastoralis curae*, non già di queste ultime che neanco sono nominate. Perciò le comunità femminee e di voti semplici se van soggette alle disposizioni dei confessori ordinarii e straordinarii, non vanno soggette alla speciale approvazione dei proprii confessori.

Fa d' uopo adunque conchiudere che, per diritto comune, se la legge dell' unico confessore stringe le monache di voti solenni quanto alla validità, non stringe le suore di voti semplici, e neanco le altre comunità femminee senza voti, purchè il Vescovo non abbia espressamente sottratta per queste la giurisdizione agli altri confessori (1).

(1) Vuolsi considerare che la legge tassativa dell' unico confessore non si

Al secondo — Veniamo adesso ad esaminare ciò che fu chiesto in secondo luogo, se cioè una Suora di voti semplici, non astretta a clausura, possa confessarsi fuori la sua casa con confessori *utriusque sexus* non approvati per le suore.

Per la validità non vi ha dubbio che possa, come si raccoglie da quanto abbiamo detto nella soluzione del primo quesito, posto sempre che il Vescovo non abbia tolto espressamente agli altri confessori, non approvati per le suore, ogni giurisdizione sulle persone di esse. Abbiamo detto *sulle persone di esse;* giacchè se il Vescovo avesse limitata la facoltà colla sola clausola *exceptis monialibus ac mulieribus in communitate degentibus,* dovendosi questa interpretare strettamente, verrebbe ad eccettuarne le dette suore o donne viventi in comunità, non già quando ne escano e vadano in altra chiesa, non considerandosi allora come unite alla comunità. È questa pure la interpretazione che comunemente si dà a tale eccezione.

Per la liceità poi, varii decreti della S. C. de' VV. e RR. ciò autorizzano.

Lo autorizza infatti il decreto del 27 agosto 1852 riferito più sopra, il quale dichiara assolutamente che una suora, la quale, per ragione

trova nè nel Tridentino, nè nella Costit. *Pastoralis curae* di Benedetto XIV; giacchè in amendue questi luoghi più che dell'ordinario si parla di proposito del confessore straordinario, da mandare più volte l'anno in ciascuna comunità femminea. Il Tridentino infatti dice *l. c.:* " Praeter confessorem ordinarium, alius extraordinarius ab Episcopo et aliis superioribus bis aut ter in anno offeratur. „ La forza qui del decreto è nell'*alius extraordinarius*, supponendosi già che il Vescovo assegni il confessore ordinario alle comunità. Lo stesso dice Benedetto XIV, il quale dichiara qual ministero debba compiere lo straordinario, ed oltre a questo di straordinarii ne prescrive altri ancora quando il bisogno delle religiose lo esigano. E non solo non fa legge veruna per l'unico ordinario, ma dà a supporre che anche di ordinarii possano esservene più, dicendo: " quoties tam illae quam istae (moniales vel mulieres quae in communitate vivunt) unicum poenitentiae ministrum a superioribus designatum habent. „ La S. C. de' VV. e RR. poi colla legge del triennio, più che favorire la legge dell'unico confessore, favorisce invece la libertà delle coscienze, prescrivendo che, dovendosi mettere un sol confessore, questi debba cambiarsi ogni tre anni; e ultimamente col Decreto *Quemadmodum* ha prescritto che, oltre lo straordinario di diritto, ce ne siano altri che possano essere chiamati ad ogni bisogno delle suore.

Da ciò non intendiamo noi raccogliere doversi mettere più confessori ordinarii in una comunità femminea anche di voti semplici; vogliamo solo dedurre la legge dell'unico confessore, se esiste, non essere tale da rendere *ipso iure* nulle le confessioni che si facciano ad altri confessori *utriusque sexus*, benchè non approvati per le comunità femminee; purchè però il Vescovo non abbia espressamente sottratte alla giurisdizione di questi le prefate comunità.

di sanità, *o per altra causa*, riceve il permesso di uscire per breve tempo dal monastero coll' abito monastico, può lecitamente confessarsi *durante mora extra monasterium*, con qualsivoglia confessore *utriusque sexus*, benchè non approvato per le monache.

Non si dica che qui si parla di monache di clausura, non di suore senza clausura; giacchè se vi ha diversità, questa è tutta in favore delle ultime, le quali non hanno i maggiori legami delle prime, e però possono con più ragione usufruire delle concessioni fatte alle prime.

Neppure si dica che il decreto contempla il caso di monache, le quali non dimorano in comunità, nè vi pernottano; giacchè le monache, le quali escono dal monastero *ad breve tempus*, non cessano di far parte della comunità: e poi non si parla ivi se non di suore che per giusta causa *obtinent veniam egrediendi ad breve tempus ex earum monasterio*; questo *breve tempo* può essere anche di un giorno, anche di mezza giornata, come avviene per quelle senza clausura.

Ma ecco un altro decreto che implicitamente dimostra siffatta liceità.

Fu chiesto: " In multis paroeciis, praesertim ruralibus, adsunt duæ, vel tres et vix quatuor praedictarum Congregationum (quae extra clausuram operibus charitatis externis addicuntur) sorores puellarum educationi inservientes. Porro illae sorores communiter sed extra clausuram degentes, non habent sacellum privatum, sed ecclesiam parochialem, sicut coeteri frequentant, ibidem missae et coeteris officiis adsistentes, sacramenta tum Pœnitentiae tum Eucharistiae recipientes; illae insuper sorores saepius de parochia in aliam transeunt, secundum Superiorissae generalis voluntatem. Porro num in hisce circumstantiis applicanda sit iuris dispositio circa triennalem confessariorum mutationem; praesertim cum in hisce paroeciis unus tantum adsit presbyter, nempe parochus. „ — Ed il dì 22 aprile 1872 la S. C. dei VV. e RR. rispose: " Sorores, de quibus agitur, posse peragere extra piam propriam domum sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum. „

Dunque le suore *extra piam domum* possono confessarsi con qualsivoglia confessore approvato dall' Ordinario. È vero che nella istanza si dice non avere le dette suore oratorio proprio nelle case in cui dimoravano e doveano perciò confessarsi col parroco, unico confessore che ivi si aveva; ma nella risposta assolutamente si dichiara che quante volte le suore escono fuori la loro casa possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote approvato per le donne. Se l' unico confessore fosse stato di stretto obbligo, la S. C. non avrebbe risposto così; ma avrebbe ingiunto al Vescovo di assegnare il parroco come loro confessore ordinario. Avendo inteso che queste suore doveano

uscire per confessarsi, ha sancito assolutamente che possono confessarsi con qualunque confessore approvato in altra chiesa.

Ed anche una terza dichiarazione più chiaramente dimostra la nostra tesi.

Nel decreto della S. C. de' VV. e RR. del 20 luglio 1875 *in Orcgonopolitan.* la S. C. dice espressamente: " A rimuovere poi l' incertezza che tuttora rimaneva nell' animo di Mons. Arcivescovo gioverà fargli considerare che ove le Suore... della sua diocesi abbiano l'abitudine o debbano confessarsi dal parroco, accedendo nella sua chiesa parrocchiale o in altra pubblica chiesa, non è questo il caso in cui è applicabile la inibizione data ai confessori di proseguire al di là del triennio, mentre la medesima è inflitta unicamente ai confessori ordinarii che si recano ad ascoltare le confessioni nei monasteri, conservatorii ed altri Luoghi ove convivono donne in forma di comunità „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 170).

Dunque la legge del confessore ordinario e straordinario è solo quando la confessione si fa *nei monasteri, conservatorii ed in luoghi ove convivono donne di comunità:* per gli altri luoghi non ha vigore la detta legge. E però una suora può benissimo confessarsi con altro confessore, se può accedere ad altro luogo.

Nè si dica che così facendo si elude la legge, la quale prescrive l' unico confessore ordinario. Imperocchè abbiamo già osservato come questa legge non è certa, almeno per gl' istituti di voti semplici. Invece è certissima quella che provvede alla libertà delle coscienze per mezzo di uno ovvero più straordinarii, così più volte fra l' anno, come ogni qualvolta lo si desidera per qualche vero bisogno. La Chiesa invero è più sollecita per la integrità delle confessioni, anzichè per l'indirizzo spirituale di un istituto a mezzo di un sol confessore. Quella è necessaria per necessità di mezzo; questo forse solo per necessità di precetto. La omissione di quella porterebbe la rovina delle anime; la omissione di questo porterebbe solo minor perfezione in una comunità. Al bisogno di quella non si può ovviare se non colla libertà della scelta di un confessore; al bisogno di questo si può ovviare con altri mezzi molti di foro esterno, massime colla vigilanza e col prudente zelo dei superiori. Perciò la Chiesa non può non approvare che una suora non soggetta a clausura, quand' anche abbia in casa il confessore ordinario, trovandosi fuori di casa, possa confessarsi per qualche bisogno con qualunque sacerdote confessore *utriusque sexus.*

Al terzo. — Dal fin qui detto discende pure la soluzione al terzo quesito, se cioè debba il Vescovo assegnare il confessore ordinario

e straordinario alle suore non astrette a clausura, che non hanno un qualche oratorio nella propria casa.

La S. C. de' VV. e RR. chiaramente ne lo disobbliga, dichiarando (come nel decreto 22 aprile 1872): " Sorores de quibus agitur posse peragere extra piam domum sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum „ — e le suore di cui qui si tratta, erano appunto, come s' è visto innanzi, di quelle che, non astrette a clausura, non aveano in casa l' oratorio. E più chiaramente nell' altro decreto del 20 luglio 1875, anche poco fa esposto, ha generalmente sancito che *la inibizione data ai confessori di proseguire al di là del triennio* " è inflitta unicamente ai confessori ordinarii che si recano ad ascoltare le confessioni nei monasteri, conservatorii ad altri luoghi ove convivono donne in forma di comunità. „ Perciò quando *nei monasteri, nei conservatorii, e negli altri luoghi,* dove convivono donne in comunità, non si ha un oratorio, nè un confessore, cessa per questi la legge del confessore ordinario, e le suore ivi adunate possono confessarsi con qualsivoglia confessore approvato per le donne.

Il Vescovo adunque per simiglianti istituti non è obbligato, nè deve assegnare il confessore ordinario e straordinario: facendo ciò, lederebbe il diritto delle suore, e risponderebbe innanzi a Dio di tutti i sacrilegii che queste potrebbero commettere, legate più del dovere.

Al quarto — Ora possiamo ben risolvere il caso proposto. Il Vescovo di N. ha fatto male ad assegnare il confessore ordinario e straordinario alle suore che non hanno clausura nè oratorio nella propria casa. Queste possono nei bisogni andare a confessarsi con chi loro piace, se pure il Vescovo non abbia tolto espressamente agli altri la giurisdizione su di esse; il che sarebbe un eccesso di rigore ingiustissimo, ed in tal caso le suore potrebbero ricorrere alla S. Sede. Il confessore ordinario poi, quando questa giurisdizione non sia stata tolta espressamente agli altri, non ha ragione di giudicare invalida l' assoluzione data alla suora dall' altro confessore.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

32.

Se ciascun Vescovo può dispensare dai decreti del Concilio provinciale.

Celebrato il Concilio provinciale, ed approvatene le costituzioni dalla S. Sede, e finalmente promulgato in ciascuna diocesi, possono i singoli Vescovi dispensare dalle leggi ivi sancite?

Che il Concilio provinciale abbia bisogno dell' approvazione della S. Sede, lo ammettono tutti. Si ascolti il Card. Petra (*Comm. ad Const. Honorii II. Charissimus* Vol. I, Sed. I, n. 121); " Omnes docent ut transmittantur statuta haec conciliaria Papae, qui solet ea approbare, medio oraculo S. C. Concilii, nec possunt imprimi, aut executioni demandari sine dicta facultate. „ Ciò fu imposto espressamente dalla Costit. *Immensae* di Sisto V colle parole: " Provinciales vero Synodus, ubivis terrarum illae celebrentur, decreta ad se mitti praecipiet, eaque singula expendet et recognoscat. „ Lo stesso fu sancito più volte dalla S. C. del Concilio, come insegna il prefato Card. Petra *l. c.* e Bened. XIV *De Syn.* L. XIII, c. 3, n. 1-3.

Siffatta approvazione non muta però la natura dei decreti da conciliari in pontificii; solo conferisce ad essi maggior forza e li rende inappuntabili. La ragione si è che Sisto V volle che si mandassero a Roma per una semplice revisione e per un atto di ossequio alla Cattedra di Pietro, e perchè i decreti stessi si rendessero più autorevoli presso i sudditi. Così il cit. Card. Petra *l. c.* n. 124: " Sed an haec quae solet fieri a S. Concilio dicatur et sit pura revisio, vel confirmatio approbativa per modum legis? Dicendum non esse talem actum inductivum iuris maioris, nam ipsa verba Constitutionis Sixti V puram revisionem demandant; cum potius sit actus quidam reverentialis erga primam Sedem et universalem Ecclesiae Pastorem debitus ab Episcopis, ut ante publicationem certior ille reddatur, et ut facilius decreta vim et robur recipiant saltem extensive, ut ita a subditis alacrius recipiantur. „

Ma posta tale approvazione pontificia, è in facoltà di ciascun Vescovo dispensare da qualcuno dei detti decreti?

È sentenza comune de' DD. che nessun Vescovo può abrogare qualche disposizione del Concilio provinciale, neppure l' Arcivescovo metropolita che lo radunò; e neanco può dispensarne quando la dispensa sia stata riservata al medesimo Concilio; imperocchè i decreti fatti da tutti i Vescovi non si possono abrogare che dai Vescovi medesimi radunati in Concilio, ovvero dal Rom. Pontefice. Si ascolti il Bonacina (De Leg. Disp. I, Qu. II, Punct. I, n. 14): " Episcopum non posse in legibus seu statutis in Concilio Provinciali conditis dispensare propria auctoritate, si dispensatio reservata fuit, et multo minus posse legem seu statutum Concilii Provincialis abrogari; nam Episcopi sunt inferiores Concilio Provinciali, propterea dispensatio obtineri debet a Papa vel a Concilio generali, vel a Sede Apostolica. „

Se poi la dispensa non fu riservata al Concilio, è opinione anche comunemente ammessa che ciascun Vescovo pei proprii sudditi e nella propria diocesi può dispensare dalle leggi conciliari. Così lo stesso Bonacina *l. c.*: " Quando vero dispensatio non est reservata, sicut ordinario non solet reservari, praesumitur data facultas Episcopo dispensandi pro sua dioecesi. „ E ne allega la ragione: " Unicuique autem Episcopo datam esse pro sua dioecesi facultatem colligitur tum ex usu, tum quia alioquin magnum onus, et incommodum subditis, et ipsis Episcopis imponeretur, si pro singulis dispensationibus obtinendis adeundus esset Summus Pontifex, vel expectandum esset aliud Concilium. „

La stesso insegnano Suarez *De Leg.* L. VI, c. 15, n. 7; Sanchez De Matr. L. VIII, disp. 17, n. 35; Castropalao P. IV, n. 3; Navarro *in cons. 6 de maiorit.*; Salas Disp. 20, sect. 4, n. 46 et Disp. 8, sect. 9, n. 48; Leurenio *For. Eccl.* L. I, tit. 2., qu. 185.

L' uso adunque, la ragionevolezza della cosa ed il comune suffragio de' DD. autorizzano ciascun Vescovo a dispensare per giuste ragioni i proprii diocesani dalle leggi dei Concilii provinciali.

33.

Di un presbitero, ordinato incolpevolmente prima della età canonica.

Temistocle viene promosso alla ordinazione del presbiterato nella incolpevole supposizione che abbia compiuta la età canonica. Dopo l' ordinazione si scorge che ancora vi mancavano tre mesi. Angustiato di coscienza, chiede: 1.° È incorso nella irregolarità? — 2.° Ha bisogno di sanatoria per non aver chiesta in tempo la dispensa? — 3.° Può intanto esercitare il sacro ministero?

La irregolarità s' incorre per lo indebito ed illecito ricevimento degli ordini, ricevendoli furtivamente (C. 1 *de eo qui ordinem furtive suscep.*), quando cioè si vada all' ordinazione senza l' ammissione e l' approvazione del Vescovo, o usurpando un altro nome, ovvero facendo altri approvare in vece sua. Se poi debba dirsi irregolare chi si fa ordinare senza la età canonica, non convengono i DD. Alcuni infatti con Busembaum (apud Ligor. L. VII, n. 360) affermano ; altri con Leurenio (*For. Eccles.* T. V, qu. 515, n. 2) (1) negano, riconoscendo solo in costui la sospensione (ora tolta dalla Costit. *Apostolicae Sedis*), non la irregolarità. Essendo dubbia la pena della irregolarità, questa non s'incorre.

Ma, ammesso pure che ci sia la detta pena, sarebbe questa una irregolarità *ex delicto*, che suppone il peccato. Or quando non vi ha peccato, non può cogliersi tale irregolarità. Così tutti i TT. (V. Bonacina *De irreg.* Disp. V, Quaest. I, punct. 3, n. 1). Nel caso nostro la mancanza della età non fu avvertita, e però non vi fu colpa ; non v' ha dubbio dunque che Temistocle non ha incorsa irregolarità di sorta.

Al 2.° Ma il sacerdote così ordinato ha bisogno di sanatoria ? Si sana, ovvero si supplisce, un atto nullo, non già un atto valido. Se si trattasse di beneficio nullamente ricevuto, ovvero di matrimonio nullamente celebrato, darebbesi luogo alla sanatoria. Ma trattandosi di ordini sacri già conferiti, se questi furono validamente ricevuti, non si dà luogo a sanatoria. E certo la mancanza della età canonica non rende nulla l' ordinazione, la quale essendo sacramento, quando sia celebrata colla forma, colla materia e colla intenzione richiesta, sarà sempre valida, e neppur la Chiesa ha potestà di annullarla. Nel caso proposto adunque non è necessaria la sanatoria.

Al 3.° Dunque Temistocle può senz' altro esercitare l' ordine ricevuto ? E perchè no ? Non ha contratta irregolarità, giacchè se vi è pel manco della età canonica, è dubbia ; e poi non ha peccato. Non è sospeso, perchè non v' ha sospensione, non facendo di ciò menzione la Costituz. *Apostolicae Sedis*. Non ha contratto nessun altro legame, perchè in diritto niente altro si trova. Non resta perciò che egli possa benissimo esercitare l' ordine ricevuto, benchè non abbia ancora la età canonica.

---

(1) Ecco le parole di questo Autore *l. c.* : " Contrahitur (irregularitas) ex indebita et illicita ordinum susceptione, v. *g.* suscipiendo illos furtive.... ; secus est de iis qui sine dimissoriis, sine titulo, non servatis interstitiis, sine legitima aetate ordines sacros suscipiunt, cum hi potius suspensionem quam irregularitatem incurrant. „ — La Cost. *Apostolicae Sedis*, com' è noto, contempla gli ordinati senza dimissoria e senza titolo, non gli altri, pei quali perciò non vi ha sospensione.

34.

Se possa adoperarsi un sol patrino per molti da cresimare.

In talune diocesi è costume che nelle pubbliche e solenni Confermazioni si adopera un sol patrino pei maschi, ed una sola matrina per le femmine, benchè quelli e queste siano in grande numero. Si chiede: Può sostenersi tal consuetudine?

Ecco una istruzione del S. Officio del 16 giugno 1884 che risponde adequatamente al caso (*Collectanea S. C. de Prop. Fid.*, typ. S. C. de Prop., n. 696):

" Il Vicario Ap. di Verapoly, premettendo di avere ordinato che nell' amministrazione della Cresima siavi un solo patrino pei maschi, ed una sola matrina per le femmine, dimandava se poteva proseguire in quest'uso, eccettuando solo quei casi, nei quali i parenti propongono pel cresimando o cresimanda un patrino od una matrina in particolare. Ora gli E.mi Sigg. Cardinali Inquisitori Generali, preso ad esame tale esposto nella Cong.ne di fer. IV. 11. corrente, hanno decretato che si risponda al sullodato Mons. Vicario Ap. che l' ordine da lui dato non si ravvisa conforme alle disposizioni del Pontificale Romano: *Nullus praesentet nisi unum aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi.* Il senso della quale disposizione è che non possa, per regola, darsi un solo patrino o una sola matrina ad una moltitudine collettiva di cresimandi o cresimande, ma che anzi generalmente un solo patrino o matrina non possa tenere nel tempo stesso più di due candidati e candidate, salvo il caso di necessità, che cioè non sia possibile di avere un numero sufficiente di abili persone per quest' officio. Ed allora il Vescovo, vista la necessità, può decampare da questa norma, e permettere in via d' eccezione che i patrini e matrine tengano un maggior numero di cresimandi e cresimande. D' onde è chiaro che nell' ordinanza di Mons. Vicario Ap. di Verapoly havvi un malinteso e una inversione di termini, avendo egli adottato per regola ordinaria ciò che costituisce un' eccezione speciale pel solo caso di necessità; al che potrà egli praticamente rimediare nella sua prudenza secondo la contingenza dei casi, attenendosi alla norma del Pontificale. "

Adunque tale usanza, di adoperare un sol patrino per molti maschi ed una sola matrina per molte femmine, va consentita solo quando vi ha precisa necessità, cioè quando *non è possibile di avere un numero*

sufficiente di abili persone per quest' officio. Ora l' officio di patrino è quello di istruire ed educare il figlioccio nella santa legge di Dio, supplendo a quello che dovrebbe fare il padre; e però dev' essere persona proba, col timore santo di Dio, bene edotta delle cose di religione. Quando manchino persone siffatte, si può dar luogo alla detta usanza.

Con altra istruzione il S. Officio non consentì il prefato uso per la ragione che, non trovandosi persone adatte ad ordinare la sacra cerimonia, vi era confusione nei patrini, e pericolo di non poter bene determinare le persone che contraevano la cognazione spirituale. La S. C. suggerì invece un mezzo acconcio ad ovviare a tale inconveniente, e fe' notare che quell' uso può tollerarsi solo *nei casi di precisa necessità, giudicata tale dal prudente arbitrio del Vescovo* (1).

---

(1) Ecco il tenore della citata istruzione:

" Quomodo sese gerere debent *duo saltem patrini qui pro pueris et duae saltem matrinae quae pro puellis sunt adhibendi* in administratione Sacramenti Confirmationis, tempore quo Episcopus confirmandorum frontem inungit (Concil. Balt. n. 253) ? Difficultas in eo est quod propter magnum confirmandorum numerum, et absentiam clericorum vel aliarum personarum qui Pastorem possent adiuvare, impossibile sit res ita ordinare, ut unus e patrinis tales designatos pueros tangat, et alter alios designatos; unde cognosci non poterit qui sint qui intra se cognationem spiritualem contraxerunt.

" R. Nel prendersi ad esame dagli E.mi Inquisitori Generali il quesito di Monsig. Vescovo di Burlington sulle Cresime, hanno dovuto essi convincersi che le difficoltà elevate dal proponente riflettono tutte al caso prattico, cioè all' imbarazzo derivante da mancanza di assistenti a poter conoscere con certezza quale dei due patrini designati contragga la cognazione spirituale col cresimando. E quantunque rilevassero che Monsig. Vescovo stesso o con un metodo o con l' altro prattico avrebbe potuto provvedere all' incoveniente, pur tuttavia non hanno i prelodati E.mi incontrato difficoltà da suggerire al medesimo il seguente partito, cioè quello di disporre in chiesa i cresimandi per sessione attribuendo a ciascuno uno dei due patrini come pei maschi, così per le femmine. Ogni sessione si schiererebbe in chiesa a seconda della capienza in due ali *hinc inde* con un numero determinato di cresimandi, puta di 50, 60 ed anche più; e prima dell' azione sacramentale il Vescovo o da sè o per mezzo di qualche sacerdote assistente dovrebbe rendere avvertiti gli astanti che per quella sessione il patrino dei cresimandi è Tizio, la matrina è Caia, i quali esclusivamente debbono toccare la spalla del cresimando. Per la seconda sessione da disporsi collo stesso metodo dovrebbe annunziarsi che il patrino è Caio, la matrina Sempronia, e così alternativamente per le altre sessioni quante ne occorrono ad esaurire il numero dei cresimandi. A questa operazione basterebbe l' assistenza di un solo individuo che in difetto di ecclesiastici, potrebbe essere anche un laico probo, il quale, a seconda che ritira il biglietto del parroco dal genitore del cresimando, dovrebbe solamente notare in ciascuno di essi il nome del patrino designato in ciascuna sessione. O questo, od altro metodo

Da tutto ciò chiaro si vede quanto sia riprovevole la consuetudine delle diocesi del nostro caso, se pur non vi sia quella *precisa necessità*, di che parlano le allegate istruzioni del S. Officio.

QUESITI

con brevissime risposte.

115. *Circa il celebrare in aliena chiesa.*

D. Una Comunità di religiose in R. ha un oratorio semi-pubblico, non ha calendario proprio, e l'unico suo cappellano è canonico in città. Dovendo in questo caso la messa conformarsi al calendario diocesano, si chiede se debba o possa conformarsi al calendario del cappellano, che è il diocesano, con pochissime varianti pei Santi proprii della sua Collegiata.

R. La messa deve strettamente conformarsi, nel caso, al calendario della città. Così fu risposto dalla S. C. dei Riti il 17 luglio 1896 *in Parisien.*, n. 3927, per gli oratorii semipubblici delle Figlie della Carità retti dai Signori della Missione. Al quesito: " Utrum in casu missae debeant esse conformes calendario Congregationis Fratrum S. Vincentii a Paulo; an calendario diocesano? „ — fu risposto: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam " (*Mon. Eccl.* pag. 307 di questo Vol.).

116. *Circa la proibizione ecclesiastica dei giornali empii.*

D. In T. pubblicasi un giornale socialista che, non contento della sua diabolica propaganda, sparla *data opera* contro la religione ed il buon costume. Che sia proibito dal diritto di natura non v'ha dubbio. È proibito pure dal diritto ecclesiastico senza che il vescovo lo condanni formalmente?

R. È proibito gravemente dal diritto divino ed ecclesiastico. Ecco come parla la Costit. *Officiorum* art. 21: " Diaria, folia et libelli periodici, qui religionem aut bonos mores data opera impetunt, non solum naturali sed etiam ecclesiastico iure proscripti habeantur. „ Con ciò la detta Costituzione

---

valevole a stabilire un ordine potrà senza meno provvedere al temuto inconveniente.

" Quello però su cui vuole il S. Consesso che sia richiamata l'attenzione di Monsig. Vescovo, si è che l'uso dei due patrini per tutti i cresimandi, di cui si fa parola nel Concilio di Baltimora, non potrebbe adottarsi in prassi come regola generale, ma solamente può tollerarsi nei casi di precisa necessità giudicata tale dal prudente arbitrio del Vescovo, come apparisce dallo stesso Concilio, e più chiaramente dalla rubrica del Pontificale Romano e dai decreti della S. Sede emanati in proposito. Cosicchè dovrà esser egli avvertito che potendosi avere comodamente un patrino per ciascuno o per ogni due cresimandi, non dovrà permettere che due soli patrini facciano le veci per tutti. „

condanna e proscrive anche per legge ecclesiastica la lettura di siffatti diarii, senza bisogno di condanna speciale. I fedeli perciò debbono astenersi dallo acquistarli, dal leggerli e dal ritenerli, sotto grave colpa. — Ben è vero che la detta Costituzione nel cit. articolo soggiunge: " Curent autem Ordinarii, ubi opus sit, de huiusmodi lectionis periculo et dammo fideles opportune monere. „ Con ciò però non si prescrive tale dichiarazione dell' Autorità diocesana per ogni caso; ma quando si creda per ispeciali ragioni necessaria *ubi opus sit*, bastando la proibizione fattane in genere dalla medesima Costituzione.

117. *Circa il rito per la celebrazione di matrimonii misti.*

D. Nelle dispense dall' impedimento di mista religione suolsi apporre la clausola: *et matrimonium celebretur privatim extra ecclesiam et absque ullo ritu ecclesiastico.* Come deve ciò intendersi? Il parroco deve star solo presente *in nigris*, senza interrogare gli sposi, senza benedirli, senza neanco pronunziare la formola matrimoniale *ego coniungo vos?* — La parte cattolica non può confessarsi prima e udire la S. Messa?

R. I matrimonii misti non possono celebrarsi in chiesa, possono però celebrarsi in sagrestia (S. Offic. fer. IV, 17 ian. 1877). Il parroco deve stare *in nigris* senza cotta nè stola; nè deve interrogare ma solo ascoltare il mutuo consenso al matrimonio che gli sposi dichiarano di prestare innanzi a lui. Non deve benedire l' anello; nè pronunziare alcuna formola (S. Off. 26 nov. 1835). Il Gasparri è di opinione che dove vige il costume che in simili matrimonii il parroco interroghi del consenso (com' è nelle Americhe), lo si può mantenere. Crede altresì che un breve sermone non ecceda i limiti di tale assistenza passiva (*De Matrim.* Vol. I, n. 458); purchè però, diciamo noi, cotal sermone non abbia l' aspetto di un rito religioso che approvi indirettamente tale coniugio, in sè riprovevole.

Quanto alla messa, questa potrà ascoltarsi dagli sposi o prima o dopo il matrimonio, purchè non si celebri la messa *pro sponsis*, nè agli sposi diasi una sede distinta (S. Off. 17 ian. 1872). La confessione sacramentale poi non solo si può, ma *si dere* per ordinario premettere al matrimonio dalla parte cattolica, ed è bene che questa si accosti pure alla S. Comunione; giacchè il matrimonio misto, benchè riprovevole in sè, vien tollerato per giuste ragioni dalla Chiesa per mezzo della dispensa.

118. *Se sia tenuto alle ore canoniche il beneficiato che non ancora è stato investito del beneficio, benchè ne percepisca le rendite.*

D. Per Malta fu data il dì 9 agosto 1890 la seguente dichiarazione: " An pro pueris, a patronis praesentatis, institutio ad puberem aetatem, salvis in reliquio eorum iuribus, sit differenda in casu - Resp. *Affirmative.* „ In conseguenza di ciò, ai fanciulli presentati dai patroni a qualche beneficio, il Vescovo ne differisce la istituzione agli anni 14, nominando intanto il padre o il tutore del ragazzo economo delle rendite beneficiali a nome e pel sostentamento di questo. — Si chiede: È obbligato il ragazzo alle ore canoniche prima di avere la istituzione del beneficio, di cui già percepisce le rendite?

R. Benchè non manchino teologi che insegnano il solo titolo del beneficio

bastare perchè si abbia l'obbligo delle ore canoniche, pure la sentenza più vera e più ricevuta si è che, prima della investitura e del possesso canonico, non si ha l'obbligo di recitare l'officio divino, benchè si percepiscano le rendite del beneficio: " Ante acquisitam beneficii possessionem non oriri recitandi obligationem, dummodo non stet per beneficiatum quo minus possessionem accipiat ,, dice il Layman (l. IV, Tr. II, Cap. V, n. 3), citando il Suarez, il Parisio, l'Anerio, l'Enriquez ecc. Così pure S. Alfonso (l. IV, n. 144 resolv. 1.), il quale dice questa sentenza *certa*: però aggiunge che sembra essere l obbligo di recitare talvolta (non sempre) il detto officio per ragione dei frutti. Ecco le sue parole: " Non tenentur beneficiati ante acceptam possessionem, nec si sine sua culpa fructus nullos percipiant nec percepturi sint, quia non habent beneficium secundum omnem effectum (hoc certum est). Videntur tamen pro ratione fructuum teneri ad aliquoties legendum. ,, Non essendo certo però quest'obbligo, non lo si può imporre sotto peccato, ma solo suggerirlo per consiglio.

119. *Circa l'ordine delle collette.*

D. In una diocesi sono state ordinate le collette *pro Papa et pro iter agentibus*. Quale delle due dovrà recitarsi in primo luogo?

R. L'ordine delle orazioni è prescritto dalla Rubrica del Messale, in cui sta detto Tit. *de Communi*, n. 5: " Servetur dignitas orationum, ut de Sancta Trinitate, de Spiritu Sancto, de Sacramento, Sancta Cruce ante votivam de B. Maria, et de Angelis, et de S. Joanne Baptista ante Apostolos et similiter in aliis. ,, Quanto agli altri Santi l'ordine è secondo le litanie de' Santi. Per quelle de' varii bisogni devesi osservar l'ordine delle collette in fine del Messale. Vero è che in fine del Messale si trovano prima le messe votive e poi le *orationes diversae*: vogliono prima dirsi quelle orazioni e poi queste? Ciò non può farsi assolutamente parlando: giacchè in queste occorrono talune orazioni di maggior dignità che non in alcune di quelle: p. e. le orazioni che riguardano i Santi o il Papa delle *orationes diversae* sono maggiormente degne di quelle che riguardano i bisogni particolari dei peregrinanti, dei moribondi ecc. delle messe votive. La regola perciò è che si serbi fra loro l'ordine di dignità: prima le orazioni dei Santi, poi quelle della Chiesa, poi quelle del Papa, del Re, de' prelati; poi quelle dei bisogni generali; poi quelle dei bisogni particolari.

Applicando ciò al caso proposto, dovrà dirsi prima la colletta del Papa e poi quella *pro iter agentibus*.

120. *Circa la elezione dei parroci sui concorsi per più parrocchie.*

D. In S. vacano due parrocchie, ed il Vescovo indice un solo concorso per amendue, al quale concorso si presentano due soli. Si chiede: 1.° Può fare ciò: ovvero deve tenere due concorsi? — 2.° Può scegliere quale crede più idoneo per l'una e per l'altra parrocchia: ovvero deve lasciarne la scelta a chi ha conseguito più punti? — 3.° Può obbligare ad accettar la parrocchia da lui destinata a chi la ricusasse: ovvero deve accettare la sua rinunzia?

R. Al 1.° Può farlo benissimo, *nihil obstando*, come rescrisse la S. C. del Concilio, il 20 luglio 1889, che si tenga un sol concorso per più parrocchie (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. I, p. 161).

Al 2.° Purchè amendue approvati, può scegliere quale crede più idoneo per ciascuna parrocchia; e ciò in forza della Costit. *Cum illud* di Bened. XIV.

Al 3.° Chi si presenta al concorso contrae l'obbligo di accettare la parrocchia che gli si conferisce secondo le regole canoniche. Il Vescovo perciò, nel caso, non è obbligato di accogliere la rinunzia di chi si ricusa di accettar la parrocchia offertagli da lui.

121. *Circa il diritto di assistere al Vescovo forestiere che pontifica in una Collegiata.*

D. Ad A. un Vescovo forestiere, con licenza dell'Ordinario è invitato a consacrare un altare in una chiesa collegiata. Vogliono assisterlo in tal funzione i canonici della Collegiata: ma vi si oppongono i canonici della Cattedrale, reclamando per se questo diritto. A chi spetta, nel caso, di assistere al Vescovo forestiere?

R. Premesso che al Vescovo forestiero l'Ordinario può permettere l'uso del trono e dell'assistenza dei canonici, come spettano a lui (S. R. C. 9. mar. 1899, n. 4023 E. N.): è legge generale che quando il Vescovo pontifica fuori la sua Cattedrale, se ciò fa nella città della cattedrale medesima o nei sobborghi, dev'essere assistito dai canonici della cattedrale: se altrove, può essere assistito da altri canonici (1). Così la S. C. de' Riti 23 mar. 1592 *in Hispalen.* n. 14 *E. N.* Così pure in altri decreti (V. De Herdt *Pr. Pontif.* Vol. I, n. 55, II).

Nel caso proposto adunque se la funzione si fa a nome dell'Ordinario non ai canonici della Collegiata, ma a quelli della Cattedrale spetta di assistere al Vescovo forestiere. Che se non si facesse *a nome dell'Ordinario*, ma solo *col consenso dell'Ordinario*, in tal caso crediamo che possano assistere i Canonici della Collegiata. Imperocchè altro è fare un pontificale *in nome*; altro *col consenso* dell'Ordinario. Nel primo caso il Vescovo forestiere rappresenta l'Ordinario e merita l'assistenza dovuta a questo. Non così nel secondo caso (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 274).

122. *Circa i giorni eccettuati per le messe piane* praesente cadavere.

D. Il decreto *Auctis* della S. C. de' Riti del 19 maggio 1896, riportato dal *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 98, finisce colle parole *iisdem in casibus decantatur*. Ora il decreto stesso, riprodotto in altro luogo del medesimo *Monitore* l. c. p. 209 tiene aggiunte le parole: *exceptis duplicibus primae classis et festis de praecepto*. Questa eccezione che non si leggeva sul primo testo, impedisce la celebrazione delle messe piane, *praesente cadavere* o fisicamente o moralmente, nei giorni di rito doppio di 1.ª classe e nelle feste di precetto. Perchè e donde questa eccezione?

R. Perchè la prima volta quel testo fu riportato incompleto non solo dal nostro, ma da tutti gli altri giornali: ciò fu avvertito nella nota a pag. 122

(1) Il decreto della S. C. de' Riti del 20 luglio 1630 *in Thelesina* con che obbligavasi il Capitolo Cattedrale di Telese ad assistere il Vescovo, anche quando pontificava nelle chiese degli altri luoghi della diocesi, è stato eliminato nell'ultima ediz. della Raccolta autentica dei Decreti.

nel detto Vol. del Monitore. Conosciuto l' errore, fu corretto posteriormente. E infatti così corretto leggesi nella ediz. autentica ed ultima dei Decreti della S. C. de' Riti sotto il num. 3903.

BIBLIOGRAFIA

Roberti Giuseppe Maria, dell' Ordine dei Minimi — L' Onomatologia del Divin Redentore nel Nuovo Testamento. Studio esegetico-morale per il solenne omaggio a Gesù Cristo, con appendice sul nome della Vergine Madre di Dio — Roma, tip. poliglotta della S. C. *de Propaganda Fide*, 1900.

Molta erudizione e profonda dottrina trovansi condensate in questo studio, in cui si parla dei svariati nomi attribuiti a Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Di ciascun nome si dà l' origine etimologica o storica; poi se ne discorre con ragioni teologiche della convenienza, facendone rilevare le proprietà e la eccellenza; e da ultimo se ne desumono riflessioni morali. Onde questo libro è sparso ancora di soave pietà, che riesce a rinfocolare la fede e la devozione al nostro adorabile Salvatore. E certo quando si ha venerazione ed amore ad un personaggio, si ha interesse di esaminarne e glorificarne i nomi, contenendosi in essi come la tessera e l' espressione sintetica dei suoi pregi. E noi perciò facciamo plauso al ch. Autore, il quale con questa dotta lucubrazione contribuisce assai bene all' omaggio che si deve a Gesù Cristo all' inizio del secolo novello, e l'additiamo volentieri ai sacerdoti ed ai fedeli che intendono di onorare in modo speciale il nostro divino Redentore — **Vendibile in Roma presso la S. C. di Propaganda.**

Zagari Rocco M.ª — La Riforma sociale ed il Terz' ordine Francescano, secondo la mente di S. S. Leone XIII. Studii di Mons. Can. Rocco M.ª Zagari, parroco di S. Giorgio de Gulpheriis in Reggio di Calabria — Milano, tip. francescana F.lli Lanzani, 1900.

In questo libro, e sotto il titolo indicato, si contengono parecchi opuscoli che il ch. Mons. Zagari ha dato a luce in varie occasioni sul Terz' Ordine Francescano. Mostra in essi che questa istituzione giova soprammodo per la riforma cristiana della parrocchia e della classe operaia non meno che di ogni coscienza cristiana; e forma l' esercito che la Chiesa può mettere in campo contro la Massoneria, fucina infernale di errori e di corruzione. Finisce con un prospetto di studii pei Congressi de' Terziarii Francescani. Com'è chiaro, è questo uno studio accurato del Terz' Ordine di S. Francesco e del gran bene che è destinato a produrre, secondo la mente del gran Papa Leone XIII. Opera perciò opportunissima e degna di ampia diffusione.

CRONACA GOVERNATIVA.

Sull' abbuono del 15 °/o ai compratori di beni ecclesiastici — Riconosciutosi esatto il principio di diritto, onde il magistrato di merito è partito nel fare un ragionamento intorno ai conti in disputa, invano si censura

avanti la corte di cassazione il modo tenuto dal giudice stesso nel fare il relativo lavoro di conteggio.

L' abbuono del 15 per 100 competente ai compratori di beni ecclesiastici sulle somme versate per rate di prezzo, purchè non inferiori a lire 100. spetta loro anche quando, in luogo di fare questi pagamenti con obbligazioni dell' asse ecclesiastico ricevute pel loro valore nominale di lire 100, vi si soddisfa con rate in contanti di lire 85, corrispondenti al valore reale delle obbligazioni stesse (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 28 mar. 1900 — Intend. di Finanze di Bari contro Ruta ed altri — *La Corte supr. di Roma* l. c., p. 19).

I beni delle parrocchie ed il fondo pel culto — Liquidatasi ad una chiesa, dopo convertita la fabbriceria in virtù del decreto Valerio per le Marche, una determinata rendita annua corrispondente al fruttato dei beni, non può il Fondo pel culto pretendere di ridurre a minor somma la rendita stessa, perchè parte di essa sia destinata al pagamento dell' organista, e quindi, a suo credere, a spesa non necessaria al culto.

Nessuna legge ha soppresso le parrocchie e incamerato i beni delle medesime; si è proceduto solo alla loro conversione, e perciò il Fondo pel culto potrebbe impugnare la liquidazione dell' annua rendita solo nel caso che la liquidazione fosse basata sopra un errore di fatto, nel senso che la rendita non fosse in corrispondenza al prodotto dei beni posseduti.

Se anche dovesse considerarsi inesatto e censurabile il giudizio dei magistrati di merito, i quali stimarono l'assegno all'organista necessario al culto. in ogni modo la pronunzia loro non è viziata qualora a tale esame scese solo in via subordinata, e si regge su altre considerazioni perfettamente giuridiche e legali.

Non impugnatasi dal Fondo pel culto la liquidazione dell' annua rendita, ma negatosi soltanto l' assegno dell' organista quale non necessario al culto, è competente il pretore a giudicare, qualora la somma dimandata non superi le 1500 lire.

Riconosciutasi la parrocchialità di una chiesa con la annessavi sagrestia, implicitamente viene ammessa e riconosciuta nella persona del priore parroco la qualità di legittimo rappresentante dell' ente, e quindi non occorre in proposito apposita e determinata motivazione (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 25 genn. 1900 — Ricevit. deman. di Fermo contro il parroco di Malenano — *La Corte Supr. di Roma* l. c., p. 29).

Fondazione di culto autonoma inadempiuta — Gli estremi caratteristici della fondazione di culto ai sensi dell' art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 sono lo scopo di culto, la perpetuità ed una speciale dotazione comunque costituita.

L' interpretazione degli atti testamentarj costituisce giudizio insindacabile del magistrato di merito quando avvenga sotto l' indirizzo di esatti criterj di diritto.

Nei legati di culto il possibile inadempimento della volontà dei fondatori, anche per lungo tratto di tempo, non può avere l' effetto di estinguere od alterare la natura intrinseca della istituzione, quando in fatto sia escluso che una inversione di titolo sia avvenuta, e che un cambiamento di possesso

siasi manifestato con tale energica dimostrazione da costituire opposizione al primitivo carattere della istituzione (Cassaz. di Roma, Sez. civ., 1 febbr. 1900 — Fabbriceria del Duomo di Milano contro Intend. di Milano — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 34).

Quale dotazione e rappresentanza basti per una fondazione di culto autonoma — Per l'esistenza dell'ente autonomo di culto ai sensi dell'art. 1 n. 6 della legge del 15 agosto 1897 occorre una propria dotazione; ma questa può consistere anche in un onere civilmente obbligatorio creato col testamento a carico degli eredi del fondatore, e può riscontrarsi in una semplice rendita o in una semplice ragione di credito a carico degli eredi medesimi.

Per l'autonomia di un legato di culto non è condizione assoluta che la rappresentanza appartenga ad un terzo che abbia il diritto di costringere gli eredi allo adempimento del pio legato, ben potendo tale rappresentanza risiedere anche negli eredi del fondatore (Cassaz. di Roma, Sez. civ., 27 genn. 1900 — Fondo p. c. Congr. di Carità di Macerata — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 26).

La prescrizione sull'adempimento dei pesi di cappellania — Costituisce giudicato la sentenza non impugnata riguardo alla dibattuta controversia, dalla corte d'appello decisa nel senso che " ogni questione di soppressione di un ente di culto può sollevarsi soltanto dal Demanio dello Stato, non mai dal privato in genere, molto meno dal patrono allo scopo di sottrarsi all'adempimento dei pesi. "

Per sostenere la prescrizione invano si impugnano considerazioni della sentenza di merito non errate in diritto.

Non è concepibile il concetto della prescrizione dell'obbligo di adempiere i pesi annessi ad una cappellania perpetua, istituita a scopo di culto e nell'interesse pubblico e generale di una popolazione.

Fra il patrono che detiene i beni costituenti la dotazione della cappellania e il cappellano non corre alcuna prescrizione come fra amministratore e amministrato, a norma dell'art. 2119 capoverso ultimo del codice civile (Cassaz. di Roma, Sez. civ. 5 apr. 1600 — Albertone, Solaro e Mavone—*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 48).

Fondazione autonoma con rendite non distinte, non ipotecate, non indefettibili, soppressa — Non può dirsi inammessibile il ricorso per cassazione presentato dall'amministrazione del Fondo per il culto nella persona del suo direttore generale e dall'intendente di finanza, benchè non sia indicato il nome di quest'ultimo, il quale con siffatta indicazione era comparso in primo e in secondo grado.

a) Costituisce ente autonomo l'oratorio perpetuo a scopo di culto, con la dotazione in somma determinata, a garanzia della quale il testatore obbligò per sempre un suo stabile e attribuì al parroco ed ai reggenti del comune la facoltà " di far estrarre mediante affitto del corpo dello stabile stesso tanta parte di rendita, quanta fosse necessaria per provvedere ai preordinati scopi di culto. "

b) Sono considerazioni, non già di fatto, ma di diritto ed erronee, il rite-

nere non autonomo l'ente suddetto, per la ragione che la suindicata dotazione non è garantita da alcun vincolo reale, o da ipoteca, che l'oratorio non ripete la sua vitalità da un insieme di beni di cui esso abbia un godimento indefettibile, che il vincolo imposto non è in sostanza che una amplificazione del principio giuridico generale che i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e così l'obbligazione dell'erede gravato dalla prestazione della rendita suddetta si risolverebbe pur sempre in una obbligazione personale pura e semplice, subordinata alla sua solvibilità incerta e contingente, così in contraddizione col carattere di perpetuità (Cassaz. di Roma, Sez. civ., 19 febbr. 1890 — Fondo p. c. contro Saladini De Moreschi — *La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 59).

CRONACA RELIGIOSA.

(*31 Dicembre 1900*)

Concistoro secreto — La mattina del dì 17 dicembre 1900, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha avuto luogo il Concistoro Secreto, in cui il Santo Padre, premessa un'allocuzione sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Babilonia dei Caldei, fatta dai Vescovi di quella nazione adunatisi sinodalmente nella Cattedrale di Mossul, si è degnata di proporre la *Chiesa Patriarcale di Babilonia dei Caldei*, per Mons. Giuseppe Emanuele Thomas, promosso dalla Sede Cattedrale di Seerth.

Quindi Sua Santità ha pronunziata la formola di elezione degli E.mi e R.mi Signori Cardinali Lucido Maria Parocchi, Francesco Satolli e Vincenzo Vannutelli a Suoi Legati *a Latere* per la chiusura delle Porte Sante nelle tre altre Basiliche maggiori. Ha poi proposte le seguenti Chiese finora vacanti:

Chiesa titolare Arcivescovile di Teodosiopoli, per Mons. Pietro Maglione, promosso dalla Sede Cattedrale di Capaccio-Vallo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Scitopoli, per Mons. Domenico Fegatelli, promosso dalla Sede Cattedrale di Rimini.

Chiesa Metropolitana di Salisburgo, per Mons. Giovanni Katschthaler, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Cibistra.

Chiesa Metropolitana di Cagliari, per Mons. Pietro Balestra, dei Minori Conventuali, promosso dalla Sede Cattedrale di Acqui.

Chiesa Metropolitana di Leopoli, di rito greco-ruteno, cui è unito il titolo di Halicia, per Mons. Andrea Szeptychki, dell'ordine di S. Basilio, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Stanislaow, dello stesso rito.

Chiesa Metropolitana di Modena, cui è unita in perpetuo l'Abazia nullius dioecesis di Nonantola, per Mons. Natale Bruni, Cameriere d'Onore di Sua Santità, diocesano di Piacenza, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario maggiore di Piacenza, Professore di teologia morale, Esaminatore e Teste sinodale e Socio di varie Commissioni diocesane.

Chiesa Metropolitana di Leopoli di rito latino, per Mons. Giuseppe Bil-

czewski, Camerlero d'onore di Sua Santità, diocesano di Cracovia, dottore in sacra teologia, Professore di teologia dommatica e Rettore della Università di Leopoli.

Chiesa Cattedrale di Premislia, di rito latino, per Mons. Giuseppe Sebastiano Pelczar, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Miletopoli.

Chiesa Cattedrale di Rimini, pel R. D. Vincenzo Scozzoli, diocesano di Forlì, dottore in sacra teologia ed in ambo le leggi, in Forlì Canonico Prevosto della Cattedrale, Vicario Generale, Esaminatore prosinodale, Professore di sacra scrittura e di diritto nel seminario.

Chiesa Cattedrale di Livorno, per Mons. Sabatino Giani, Prelato Domestico di Sua Santità, diocesano di S. Miniato, dottore in sacra teologia e socio di varie accademie, in S. Miniato Professore di teologia dommatica e di lingua ebraica nel seminario, e Prevosto Parroco della Cattedrale.

Chiese Cattedrali unite di Aquino, Sora e Pontecorvo, pel R. D. Antonio Iannotta, di S. Agata dei Goti, dottore in sacra teologia, Autore della *Theotocologia Catholica* e di altre opere, in patria Esaminatore sinodale, Professore di teologia morale, diritto canonico e sacra eloquenza nel Seminario, e Canonico Penitenziere della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Capaccio Vallo, pel R. D. Paolo Iacuzio, arcidiocesano di Salerno, dottore in sacra teologia e in ambo le leggi, Vicario Foraneo ed Arciprete Parroco della Chiesa Recettizia della SS.ma Annunziata in Forino.

Chiesa titolare Vescovile di Arethusa, per Mons. Antonio Giuseppe Gomes Cardoso, Prelato di Mozambico nell'Africa Portoghese.

Chiesa titolare Vescovile di Samosata, per Mons. Giuseppe Medardo Kohl, Prelato Domestico di Sua Santità, diocesano di Sabaria, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Strigonia, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Claudio Vaszary, Arcivescovo di Strigonia.

Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Filippo, pel R. D. Giuliano Cabras, arcidiocesano di Sassari, dottore in sacra teologia, in Sassari Esaminatore e Giudice Sinodale, Presidente del Collegio, Professore di sacra scrittura e teologia morale nel Seminario e Canonico Teologo nella Metropolitana, deputato Ausiliare di Mons. Diego Maronglu Delrio, Arcivescovo di Sassari.

Chiesa titolare Vescovile di Irenopoli, pel R. D. Anatolio Nowak, diocesano di Cracovia, ivi Canonico della Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Kulaz de Kozlelsko Puzyna, Principe Vescovo di Cracovia.

Chiesa titolare Vescovile di Sarepta, pel R. D. Filippo Genovese, diocesano di Cava dei Tirreni, ivi Canonico Penitenziere della Cattedrale, Vicario generale nelle due diocesi di Cava e di Nocera dei Pagani.

Ha poi il Santo Padre annunziata la provvista delle seguenti Chiese fatta per Brevi:

Chiesa Metropolitana di Dubuque, negli Stati Uniti d'America, per Mons. Giovanni Giuseppe Keane, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Damasco.

Chiesa Metropolitana di Atene, per Mons. Antonio Delenda, traslato dalla Sede Metropolitana di Corfù.

Chiese Metropolitane unite di S. Andrea ad Edimburgo, per Mons. Giacomo Agostino Smith, promosso dalla Sede Cattedrale di Dunkeld.

Chiesa Metropolitana di Mechoacan, nel Messico, per Mons. Atenogene Silva, promosso dalla Sede Cattedrale di Colima.

Chiesa Metropolitana di Buenos-Ayres, per Mons. Mariano Antonio Espinosa, promosso dalla Sede Cattedrale di La Plata.

Chiesa Cattedrale di Mazara, per Mons. Gaetano Quattrocchi, translato dalla Chiesa titolare Vescovile di Europo.

Chiesa Cattedrale di La Plata, nella Republica Argentina, per Mons. Giovanni Nepomuceno Terreno, translato dalla Chiesa titolare Vescovile di Delco.

Chiesa Cattedrale di Portsmouth, in Inghilterra, per Mons. Giovanni Battista Cahill, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tagora.

Chiesa Cattedrale di Damao, cui è il titolo unito Arcivescovile di Cranganor, per Mons. Sebastiano Giuseppe Pereira, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Epifania e dalla Prelatura di Mozambico.

Chiesa Cattedrale di Paderborn, per Mons. Guglielmo Schneider, Prelato Domestico di Sua Santità della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, in Paderborn Esaminatore prosinodale e Canonico Prevosto della Chiesa Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Sappa, in Albania, pel R. D. Lazaro Miedia, arcidiocesano di Scutari e Parroco.

Chiesa Cattedrale di Leon, nel Messico, pel R. D. Leopoldo Ruiz, arcidiocesano di Messico, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Abate della Chiesa Collegiata di S. M. di Guadalupe.

Chiesa Cattedrale di Campêche nel Messico, pel R. D. Romolo Betancourt, arcidiocesano di Leon, Canonico della Chiesa Metropolitana di Mechoacan.

Chiesa Cattedrale di Jucatan, nel Messico, pel R. D. Martino Tritschler y Cordova, diocesano di Tlascala, dottore in filosofia, in sacra teologia e in diritto canonico, Rettore della Chiesa di Belen in Tlascala.

Chiesa Cattedrale di Nagpur, nell' Indostan, pel R. D. Giovanni Maria Crochet, dei Missionarii di Annecy, diocesano di Annecy, Vicario generale ed Amministratore della stessa diocesi di Nagpur.

Chiesa Cattedrale di Colombus, negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Enrico Moeller, di Cincinnati, ivi professore di sacra teologia nel Seminario arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Fort Wayne, negli Stati-Uniti d' America, pel R. D. Ermanno Alerding, Esaminatore del Clero nella stessa Diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Tabe, pel R. P. Luigi Maria Benziger, dei Carmelitani Scalzi, deputato Coadiutore con successione di Mons. Ferdinando Ossi, Vescovo di Quilon.

Chiesa titolare Vescovile di Nissa, pel R. D. Francesco Giacci, diocesano di Frascati, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, Censore emerito dell' Accademia Teologica di Roma, Canonico onorario della Cattedrale di Frascati, Arciprete-Parroco di Rocca Priora, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Serafino Vannutelli, Vescovo di Frascati.

Chiesa titolare Vescovile di Colossi, pel R. D. Enrico Marx, diocesano di Breslavia, ivi Consigliere Vescovile e Canonico della Chiesa Cattedrale, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Signor Card. Giorgio Kopp, Principe Vescovo di Breslavia.

Chiesa titolare Vescovile di Lebedo, pel R. D. Pietro Giuseppe O'Reilly, Missionario Apostolico, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Lancaster Spalding, Vescovo di Peoria.

Quindi si è fatta la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Cagliari, Modena, Salisburgo, Leopoli di r. greco-ruteno, Leopoli di r. latino, Dubuque, Atene, S. Andrea ed Edimburgo.

Finalmente, aperte le porte dell' Aula Concistoriale ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il R.mo P. Abate Samuele Giamil, Procuratore del nuovo Patriarca Caldeo, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatta la postulazione del Sacro Pallio. Avendo annuito il Santo Padre, lo stesso Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e dei Caldei cattolici.

Anno santo: Pellegrinaggi — Il dì 3 u. s. Sua Santità ricevè i pellegrini delle Diocesi di Ferentino, di Caserta, di Penne ed Atri, un gruppo Madrileno, Ungherese e di Palestrina; composto quello di Ferentino di circa duemila persone con a capo il proprio Vescovo. Ebbe luogo il ricevimento nella Basilica Vaticana.

Il 15 detto nella stessa Basilica furono ricevuti i pellegrini del Piemonte, degli Abruzzi, di Carpineto e Maenza, delle Figlie di Maria di Torino e di altre città d'Italia, dei francesi di Perpignano, ed un gruppo di Pisa e di Genazzano con molti Vescovi italiani ed esteri, e rappresentanze di Comitati cattolici. Vi erano le Altezze reali del Duca di Alençon col figlio, il Conte e la Contessa di Eu: in tutto circa diecimila persone.

Il 16 detto il S. Padre ricevè particolarmente nella Galleria delle Carte geografiche il pellegrinaggio di Carpineto, sua patria: circa 700 persone.

Al 21 nella Basilica Vaticana furono ricevuti circa undicimila persone di Orvieto, Nepi e Sutri, Cremona, Ferrara, Bologna, e della Repubblica di S. Marino. Erano presenti molti Vescovi, Prelati, e Principi esteri.

Il 29 in detta Basilica S. S. ha ricevuto tutti gli Alunni dei Seminarii e Collegii delle Scuole cattoliche maschili e femminili, e dei Ricreatorii di Roma coi loro Superiori, e gli studenti universitarii cattolici. Vi erano pure i pellegrini di Alatri, di Rumenia, ed un gruppo di Spagnuoli: in tutto oltre 30 mila persone. Assistevano molti Vescovi e Prelati e l'Ambasciatore dell'Austria.

Il 6 sp. S. S. ricevè una deputazione dell'Ordine di S. Sepolcro col Presidente Conte Fani ed il Protettore del Pellegrinaggio il Card. Parrocchi.

Il giorno 7 poi nella Basilica Vaticana furono ricevuti i pellegrini di Monte Compatri e di Marino con moltissimi altri italiani e stranieri, venuti isolatamente, i Commendatori e Cavalieri del Santo Sepolcro, e centoventi allievi della nave americana Dixie col loro Cappellano e gli Ufficiali. I pellegrini di Monte Compatri conducevano seco la prodigiosa immagine di M. SS.ª detta *Del Castagno*, ed erano accompagnati da oltre tremila paesani della Diocesi Tusculana, condotti dal Presidente della Federazione Laziale e dall'Arciprete di Monte Compatri. Assistevano parecchi Vescovi e Prelati, e moltissimi altri italiani e stranieri, muniti di speciale biglietto: cosicchè nel Tempio erano più di settemila persone. Il resto dei ricevimenti, nel prossimo fascicolo.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 13 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione Ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali si sottoposero le seguenti materie: 1.° Introduzione della causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Anna de Kainctonge, fondatrice delle Suore di S.ª Orsola nella Diocesi di St. Claude; 2.° Conferma di culto prestato da tempo immemorabile ai Beati Cennini, Donati Petrucci, Nerucci ed altri 60 dell'Ordine dei Serviti, arsi vivi dagli eretici; 3.° Concessione e dichiarazione di M.ª SS.ª detta del Fonte a Patrona primaria di tutta la Diocesi di Conversano; 4.° Concessione ed approvazione dell'Officio e della messa propria in onore di S.ª Rita da Cascia, 5.° in onore del B. Pietro de Duenas, minorita, 6.° dei Beati Dionisio della Natività e Redento della Croce, 7.° dei Beati Dufresse, Delgado, Henares e compagni domenicani, del B. Clet della missione, e Giov. da Triora minorita, 8.° della B. Martinengo, Cappuccina; 9.° Approvazione di diversi officii propri per la Diocesi di Besançon; 10.° Per la ricognizione del Corpo del B. Raimondo da Capua, XXIII Maestro Generale dell'Ordine Domenicano.

Il 27 detto nello stesso Palazzo alla presenza di S. S. si tenne la Congregazione generale dei SS. RR., nella quale gli E.mi Cardinali, Prelati Ufficiali e Consultori teologi emisero il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico del Ven. Giuseppe Benedetto Cottolengo, Can. della Collegiata del *Corpus Domini*, fondatore della Piccola casa della Divina Provvidenza in Torino.

Il 4 sp. in detto Palazzo si è tenuta la Congr. Ordinaria rotale, sotto la presidenza dei Cardinali Oreglia, Parocchi ed Aloisi-Masella, e si è giudicato: Intorno la validità dei processi Apostolici delle Curie di Barcellona e di Urgel per nuovi miracoli del B. Giuseppe Oriol: delle Curie di Napoli e Lerida su due miracoli del B. Pomfilio Pirotti delle Scuole Pie: delle Curie di Milano ed Aiaccio su miracoli del B. Alessandro Sauli, Vesc. di Pavia: della Curia di Lione sulla fama di santità e miracoli della Ven. Marcellina Champagnat, marista: delle Curie di Cornouailles, di Rennes e S. Brieuc per la causa di beatif. del Ven. Giuliano Maunoir, gesuita: della Curia di Parigi sulla fama di santità e miracoli della Ven. Ludovica de Marillac, confondatrice delle figlie della Carità: e finalmente intorno al culto non prestato alla Ven. Suor Giovanna Guillen, monaca professa agostiniana in Oribuela.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l'E.mo Card. Steinhuber Protettore delle Suore della B. V. di Loreto e delle Dame inglesi a Magonza: l'E.mo Cretone Protettore dell'Ordine dei Minimi: l'E.mo Mascella Protettore dell'Istituto delle Figlie del S. Cuore, che hanno la casa madre a Marsiglia: l'E.mo Segna Protettore delle Mercedarie in Ispagna: l'E.mo Perraud fra i porporati componenti la S. C. dei Riti: il R.mo P. Mancini, dei Predicatori, Consultore della S. C. delle Indulg. e S. Reliquie, e P. Roberto dei Minimi Consultore della S. C. dei Riti.

Necrologio — Sono morti Mons. Domenico Cocchia, zelantissimo Vescovo di Ascoli e Cerignola, e pochi giorni dopo il chiarissimo suo fratello Mons. Rocco Cocchia, Arcivescovo di Chieti!

CRONACHETTA POLITICA.

— Sembra che qualche disaccordo si faccia sentire fra i capi delle truppe internazionali nella Cina. L' accordo di non attentare alla integrità del celeste Impero, stabilito tra l' Inghilterra e la Germania, non avrà l' approvazione di tutte le altre potenze, le quali occupano un punto strategico e non hanno intenzione di lasciarlo. Finora non han dato risultato le proposte di pace: forse si accetterà qualche modificazione circa le condanne dei principali colpevoli.

— Kruger, presidente del Transvaal, è sbarcato a Marsiglia su di un incrociatore offertogli dalla Regina di Olanda: fu accolto dalle autorità e dalla folla fu acclamatissimo. A Parigi fu visitato cordialmente da Loubet. Passato in Germania, l' Imperatore fè capire che non avrebbe gradito la sua visita. Kruger si propone di salvare l' indipendenza del Transvaal mercè un arbitrato per la pace. A tale scopo è andato in Olanda, ove la sua proposta trova simpatia.

— La soppressione ufficiale della lingua italiana in Malta è un fatto compiuto. I maltesi ne sono amareggiati, perchè da 500 anni era in uso la lingua italiana. Han fatto rimostranze, ma il governo ha tenuto fermo.

— La Spagna per centomila dollari ha venduto agli Stati Uniti le isole Libut nell' Oceania.

— Sono stati arrestati a Ioannesburg un francese, cinque italiani e quattre greci, imputati di un complotto contro Lord Roberts.

— Mac Kinley è stato rieletto Presidente degli Stati Uniti.

— Fu scagliata una bomba nel salone vagon, ove viaggiava il Principe di Bulgaria, che rimase illeso. Si crede che l' attentato sia opera del Comitato rivoluzionario macedone.

— La Camera italiana si è riaperta il 23 u. s. Il genetliaco di Re Vittorio è stato festeggiato privatamente a causa del lutto. In tale occasione sono stati firmati quattro decreti di amnistia e d' indulto per le contravvenzioni alle leggi finanziarie, pei reati comuni, e per i reati commessi dai militari di terra e di mare.

— Il Sindaco di Napoli con tutti gli Assessori e consiglieri si è dimesso. Con decreti reali il municipio è stato sciolto, nominato il Comm. Guala Commissario Regio, ed ordinata una commissione d' inchiesta su tutte le amministrazioni municipali, di cui si conobbe molto marcio dallo svolgimento del processo Casale.

— Il sotto segretario del Tesoro Stringher è stato eletto Direttore della Banca d' Italia in sostituzione del cav. Marchiori defunto.

— Le Gallerie dell' Esposizione di Parigi si sono chiuse definitivamente la sera del 12 u. s. Novembre.

— A causa delle pioggie torrenziali in Italia molti fiumi sono straripati. A Roma il Tevere, superati gli argini, abbattendo in parte le grosse muraglie, ha inondato le adiacenze e le circostanti campagne con danni rilevatissimi. Fortunatamente non si deplorano che poche vittime.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Se nei casi urgenti, in cui si può assolvere dai riservati alla S. Sede, invece di scrivere poi alla S. Penitenzieria, si possa ricorrere a chi ne ha facoltà.

Beatissime Pater,

In casibus urgentioribus... (Decret. S. Officii 20 iunii 1886) (1), dari potest absolutio a reservatis S. Sedi, sub poena tamen reincidentiæ nisi absolutus infra mensem ad Sanctam Sedem recurrat, eius mandata suscepturus.

Ubi tamen Episcopi facultatem habent delegatam absolvendi a praedictis reservatis, qualis solet ipsis concedi per quinquennale folium S. Congr. de Propaganda Fide (F. X) sub. n. 10, dubitatur de necessitate recursus immediati ad S. Sedem.

Quaerit igitur Episcopus N. N., ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus:

I. Utrum sufficiat in casu absolutionis, ut supra, concessae recursus ad Episcopum facultate absolvendi instructum; et quatenus affirmative;

II. Utrum sufficiat etiam in casu eodem recursus ad Vicarium generalem Episcopi, tamquam ad Ordinarium facultatum episcopalium absolvendi, de iure participem;

III. Utrum generatim sufficiat recursus ad quemlibet Sacerdotem habitualiter subdelegatum ab Ordinario ad absolvendum ab his papalibus reservatis, a quibus poenitens fuerit accidentaliter, ut supra, vi decreti S. Officii 1886, absolutus?

Et Deus etc.

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 180.

Feria IV, die 19 Decembris 1900.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. Consultorum voto, iidem EE.mi ac RR.mi Patres respondendum mandarunt:

Ad I et II. Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo (1).

Ad III. Negative.

Feria VI vero, die 19 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS.mi D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus D. N. resolutionem EE.morum ac RR.morum Patrum ratam habuit et confirmavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Se offende la validità dell' ordinazione la forma recitata sopra più ordinandi in numero singolare.

Beatissimo Padre,

Il sottoscritto Vescovo N. N., prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone il seguente fatto.

Un sacerdote ricorda benissimo che nell' atto di sua ordinazione presbiterale non toccò da solo, com' è prescritto nel pontificale Romano, la doppia materia del pane e del vino, ma in unione di altri ordinandi, non ostante che fu usata dal Vescovo consacratore la formola in singolare *Accipe* etc. Ora quel sacerdote, turbato di coscienza sulla validità della sua ordinazione, aspetta con grandissima premura una risposta per sua tranquillità.

Che ecc.

---

(1) Questa concessione allarga la facoltà sui riservati, che suol concedersi ai Vescovi ed ai Vicarii Generali. Per lo addietro questi, se poteano assolvere o delegare l' assoluzione su certi casi riservati alla S. Sede, non potevano dare i moniti salutari ai penitenti di già asseluti d' urgenza dai semplici confessori, pei quali si doveva senz' altro scrivere alla S. Penitenzieria come altrove noi dimostrammo (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 184). Ora nei casi predetti si può ricorrere al Vescovo, ovvero al Vicario generale, senz' obbligo di scrivere alla S. Sede. Quali siano i casi riservati, in cui possono assolvere i Vescovi o i Vicarii generali si raccoglie dalla pagella della S. Penitenzieria, da noi data nel *Monit. Eccles.* Vol. IX, Par. II, p. 54.

Feria IV, 16 Ianuarii 1901.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis praedictis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum decreverunt:

Acquiescat.

Sequenti vero feria VI, die 18 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore S. Officii habita, SS.mus D. N. responsum EE.morum ac RR.morum Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circolare agli Ordinarii perchè mandino in S. C. direttamente e sigillate le lettere commendatizie per gl' istituti da approvarsi dalla S. Sede.

Perillustris ac Reverendissime Domine uti Frater,

Usuvenit postremis hisce temporibus, ut Moderatores seu Moderatrices Institutorum vota simplicia nuncupantium hanc S.Congregationem Episcoporum et Regularium adeuntes, ad effectum impetrandi Decretum laudis vel approbationem respectivi Instituti sive constitutionum, una cum supplici libello allegent etiam commendatitias litteras patenter ipsis datas ab Ordinariis locorum, in quibus proprii Instituti sodales commorantur. Porro, per huiusmodi agendi rationem, contingere facile potest, ut Sacrorum Antistites haud plena gaudeant libertate plane aperiendi animi sui sensum, et aliquando forsan impediantur quominus S. Congregationem distincte doceant de nonnullis rerum adiunctis, quae ad recte iudicandum de precum merito utilia vel etiam necessaria forent.

Quare haec eadem S. Congregatio, quo tutius in re tam gravi procedi possit, omnes et singulos Ordinarios monendos esse censuit, ut quotiescumque, in posterum, ab Institutis votorum simplicium postulentur commendationes ad assequendum Decretum laudis seu approbationem Apostolicam, litteras ipsis oratoribus patenter ne tradant, sed eas cum opportunis informationibus et proprio voto, pro rei veritate et iustitia, directe ad S. Congregationem, sub sigillo, transmittant.

Haec itaque, pro meo munere, significo Amplitudini Tuae, cui fausta omnia a Domino adprecor.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 22 Iunii 1900.

F. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*
A. Panici, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti

Le feste doppie o semidoppie, in perpetuo semplificate, debbono considerarsi come semplici.

Dubium — 7 Dec. 1900 - Proposito dubio: Utrum festum duplex vel semiduplex, quod perpetuo redactum est ad ritum simplicem, considerari debeat uti simplificatum vel uti simplex? Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario atque audito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Negative ad primam partem. Affirmative ad secundam, servatis Rubricis.

Atque ita rescripsit die 7 Decembris 1900.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secr.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenze da lucrarsi nell'anno 1901 da coloro che si accostano ai Ss. Sacramenti il 1.° venerdì di ogni mese e che vanno in pellegrinaggio a Paray-le-Monial.

SS.mus D.nus Noster Leo Pp. XIII, in Audientia habita die 6 Decembris 1900 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, piissimum E.mi Epi Augustodunensis propositum in supplici libello enunciatum summopere commendans, Plenariam Indulgentiam, animabus quoque igne Purgatorii detentis applicabilem benigne concessit ab universis Cristifidelibus acquirendam:

I. Qui prima qualibet feria sexta cuiusvis mensis anni mox futuri, iuxta intentionem in precibus expressam (1), vere poenitentes ac

(1) L'intenzione espressa nella istanza, di cui qui si parla, è di consacrare il secolo XX al Sacro Cuore di Gesù e di offerirgliene le primizie e la sovranità.

confessi ad S. Synaxim accesserint, simulque aliquo temporibus spatio ad mentem Sanctitatis Suae pias preces effuderint:

II. Qui infra annum adventurum eumdem finem superius memoratum persequentes, coniunctim cum aliqua devota peregrinatione Ecclesiam SSmo Cordi Iesu in oppido Paray-le-Monial dicatam inviserint, itemque sacramentali confessione expiati et S. Eucharistia refecti uti supra oraverint.

Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secret. eiusdem S. C. die 9 Decembris 1900.

S. Card. Cretoni, *Praef.*

Franciscus Archiep. Amiden., *Secretarius.*

S. Congregazione degli Studii

I.

Un esemplare di qualsivoglia opera si pubblichi dalle persone addette alle università cattoliche, si dee spedire alla S. C. degli Studii.

Illme. ac Rev.me Domine,

Summopere laetandum in catholicis Athenaeis vel Facultatibus canonice erectis viros adesse, qui, editis operibus, sacras praesertim disciplinas illustrant et ab insectatorum erroribus, nimis hoc aevo effrenate disseminatis, strenue vindicare satagunt, ut inde catholica veritas, omnium scientiarum amica, magis magisque splendescat.

Quum autem quidquid praeclarum in lucem profertur ex praedictis Facultatibus, in decus ac solatium quoque cedat Huius S. Congregationis Studiis regundis praepositae, facile comperitur quam maxime intersit ut eadem S. Congregatio cognoscat quae evulgantur opera ab iis qui eisdem Facultatibus sunt addicti. Ne horum opera in posterum manibus aliorum et praesertim discipulorum versentur, quin perspecta sint huic S. Congregationi, quod prudenti consilio cautum fuit in percelebri Constitutione felic. record. Leonis XII, quae incipit *Quod divina Sapientia*, in mentem omnium revocandum censuimus, videlicet, ut quique vel docendi vel alio munere funguntur apud Athenaea vel Facultates quae iure ad nos pertinent, unum exemplar cuiusque operis quod ediderint, ad Sacram Congregationem, veluti argumentum obsequii, mittere teneantur.

Cum de re agatur haud levis momenti, Cancellarii cuiusque Facultatis, ea qua par est sedulitate, curabunt ut huiusmodi lex omnibus innotescat atque insuper ut mittantur etiam ephemerides quaecumque stato tempore prodeunt.

Datum e Secretaria Sacrae Congregationis Studiorum die 10 Februarii 1900.

Franciscus Card. Satolli, *Praefectus.*
Ascensus Dandini, *a Secretis.*

II.

Dubbii risoluti circa la collazione della licenza e della laurea.

Eme. et Revme. Domine,

In responsione data ab ista Sacra Congregatione Studiorum per Secretarium eiusdem, die 11 Iulii 1899 Rev.mo Archiepiscopo Hispalensi declaratur, sensum art. 65 statutorum illius Seminarii circa alienos alumnos accedentes ad gradus academicos suscipiendos, non esse, ut teneantur solido biennio scholas frequentare pro gradu Licentiae, sed tantum pro Laurea doctorali. Porro ex Instructione Sacrae Congregationis data die 30 Iunii 1896 " Qui ex alienis Dioecesibus sese conferunt penes quinque Seminaria, ut gradibus academicis insigniantur, praeter districta examina superanda, oportet, ut solido biennio Facultatum cursum frequentaverint, exhibito prius testimonio Theologiae cursum in propriis Dioecesibus explevisse. „ Et in art. 50 statutorum huius Seminarii Compostellani dicitur: " Qui ex alienis Dioecesibus gradibus academicis nobilitari cupiunt, penes hoc Seminarium sese conferre debent, ut solido biennio Facultatum cursus ibidem institutos frequentent, nisi a Sacra Studiorum Congregatione dispensetur: exhibito tamen semper testimonio de superatis disciplinis, quae Facultati, in qua gradus obtinere peroptant, praecedere debent. „

In Instructione iam citata legitur: " Qui Licentiae et Laureae gradu in Iure canonico insigniri velint, per solidum triennium Facultatis canonicae scholas celebrare debent. „

In art. 38 statutorum huius Seminarii, haec leguntur: " Ratum sit, ut quinto insuper anno theologicis studiis serio incumbere pergant, non tam qui iuniore aetate a presbyteratu suscipiendo prohibentur, quam etiam, quicumque Licentiae, vel Doctoratus honore insigniri velint.

His positis, ab E.ntia Vestra humiliter peto ut sequentia dubia resolvere non dedignetur:

1.° An alumni proprii huius Seminarii Compostellani possint suscipere gradum Licentiae in Sacra Theologia post annum quartum huius Facultatis, servatis adamussim statutis vigentibus.

2.° An alumni alieni teneantur huius Seminarii scholas frequentare per *solidum biennium* pro suscipienda Laurea doctorali, et tantum per annum pro gradu Licentiae, dummodo disciplinas superaverint quatuor annis respondentes.

3.° An alumni proprii possint suscipere gradum Licentiae in Iure canonico post annum secundum huius Facultatis.

4.° An alieni possint suscipere gradum Licentiae in Iure canonico si per annum frequentaverint scholas huius Seminarii, dummodo superaverint disciplinas anno secundo respondentes.

Et Deus, etc.

Eme. ac Revme. Domine Mi Obme.,

Ut recte diluantur dubia quae ex citatis locis vel Statutorum, vel Instructionis huius Sacrae Congregationis oriri videntur, duo firmiter tenenda sunt, quae ubique vigent, scilicet 1. quod Laurea praestantior ac nobilior sit Licentia, quamvis utrique plures, non vero omnes, effectus sint communes; 2. quod apud omnes Facultates canonice erectas Licentia generatim conferri solet studiorum cursu nondum absoluto, id est in penultimo anno cursus, Laurea vero in postremo, cum pro coronide studiorum habeatur.

Ex hisce igitur duobus sponte sua fluit solutio dubiorum, quae orta sunt circa tempus quod insumendum est pro unoquoque gradu assequendo, tam ab iis qui extra facultates canonice erectas curriculum peregerunt, quam ab iis qui apud easdem Facultates curriculum inceperunt et absolverunt. Priores enim qui solidum biennium scholas Facultatis celebrare tenentur, post primum annum Licentiam assequi possunt, post secundum vero Lauream; posteriores autem in penultimo anno cursus, Licentiam, in postremo Lauream. Quoties igitur vel in Instructione vel in Statutis sermo est de solido biennio insumendo pro assequendis gradibus, verba ita accipienda sunt, ut pro utrisque gradibus cumulative biennium requiratur, non vero disiunctive, nam pro Licentia sat est ut per unum duntaxat annum scholae Facultatis celebrentur: quod etiam ex disparitate valoris quem gradus habent clarius evadit. Siquidem cum Laurea sit praestantior Licentia, aequum prorsus non est ut pro hac eaedem temporis et studiorum conditiones requirantur, ac pro Laurea quae aliquid amplius postulat

atque exigit. Quare tum ex intima natura rei, tum ex communi usu, sequitur quatuor dubia ab E.ntia Tua proposita, affirmativo responso omnia dimittenda esse.

Quam diutissime sospitet Deus Em.am Tuam, cuius manus humillime deosculor.

Romae die 21 Martii 1900.

Humillimus Obs.mus servus verus

Fr. Card. Satolli, *Praef.*

As. Dandini, *a Secretis.*

Emo ac Rev.mo Domino Cardinali Archiepiscopo Compostellano.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Norme circa le dispense matrimoniali.

Affinchè questo S. Tribunale della Penitenzieria Apostolica, nell'esercizio della potestà, in via provvisoria ad esso *esclusivamente* attribuita, di accordare in foro esterno le dispense matrimoniali *per i poveri o quasi poveri*, si attenga fedelmente alle norme che gli vennero prescritte, si rende noto agli Spedizioneri Apostolici ed Agenti di affari ecclesiastici, con incarico di comunicarlo alle Curie ecclesiastiche da loro assistite:

1. che le testimoniali dei Vescovi debbono contenere *l'espressa dichiarazione della povertà o quasi povertà dei supplicanti*, giudicata secondo le norme in uso ed *onerata super hac re Ordinariorum conscientia*;

2. che il Vescovo dovrà firmare la testimoniale, ed in caso di legittimo impedimento potrà firmarla un Delegato *ad hoc specialiter deputatus*, sia questi il Vicario Generale o altro Sacerdote, facendo espressa menzione del legittimo impedimento del Vescovo e della sua speciale delegazione.

Dalla S. Penitenzieria Apostolica, li 5 Febbr. 1900.

A. Card. Cassetta *S. P. Regens.*

II.

Dubbii risguardanti il Giubileo, esteso all' Orbe universo.

I. An tempore praesentis Iubilaei liceat Confessariis pluries uti facultatibus extraordinariis eisdem concessis erga eundem poenitentem, qui nondum omnia opera iniuncta adimplevit ad Iubilaei indulgentiam lucrandam?

SS.mus respondendum mandavit: Affirmative.

II. An in locis ubi processiones in viis publicis non permittuntur, possint, ad effectum reducendi visitationum numerum, processionibus aequiparari coadunationes corporum moralium et aliorum fidelium qui in designatis Ecclesiis, hora praestituta, sub proprii Moderatoris et respective sub proprii Parochi vel alterius Sacerdotis ab eo deputati ductu, colliguntur, ut ibidem una simul visitationes peragant?

SS.mus, attentis praesentium temporum adiunctis, ex speciali gratia benigne indulget ut, in locis in quibus processiones non permittuntur, visitationes prout exponitur peractae habeantur tamquam processionaliter factae.

III. An pro iis qui degunt in locis ab Ecclesia Parochiali valde dissitis possit ab Ordinario alia Ecclesia vel publicum Oratorium facilioris accessus ad visitationes peragendas designari?

R. De speciali gratia SS.mi: Affirmative.

IV. An sex menses ad quos extensum est Iubilaeum extra Urbem debeant necessario esse continui, vel possint ab Ordinario interpolari et dividi per partes infra annum?

R. Affirmative ad 1^{am} partem: negative ad 2^{am}. Nihilominus SS.mus benigne indulget ut Ordinarii, interveniente gravi et legitima causa, possint pro suo prudenti arbitrio semestris tempus in partes dividere; ita tamen ut una tantum vice Iubilaeum acquiri valeat, licet opera ipsa iniuncta possint distribui per designatos ab Ordinario menses.

V. Nonnullis Episcopis gratiam implorantibus ut unica Confessione et Communione satisfieri possit praecepto Ecclesiae et operi iniuncto ad Iubilaeum lucrandum, SS.mus minime annuendum censuit.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 25 Ianuarii 1901.

S. Card. Vannutelli *Praef.*

R. Celli *S. Poenitentiariae Substitutus.*

LETTERA DI S. S. LEONE XIII

All' E.mo Cardinale Richard

Arcivescovo di Parigi

Al diletto Figlio Nostro Francesco, del Titolo di S. Maria in Via, Arcivescovo di Parigi, Prete Cardinale Richard.

Diletto Figlio,
Salute ed Apostolica Benedizione.

In mezzo alle consolazioni che ci procurava l' Anno Santo per la religiosa sollecitudine dei pellegrini accorsi a Roma da tutti i punti dell' universo, abbiamo provato un' amara tristezza nell' apprendere i pericoli da cui sono minacciate le Congregazioni religiose in Francia. A forza di malintesi e di pregiudizi, certuni sono giunti a pensare che sarebbe necessario al bene dello Stato restringere la loro libertà e fors' anche procedere più duramente verso di esse. Il dovere del Nostro supremo ministero e l' affetto profondo che portiamo alla Francia, Ci obbligano a parlarvi di questo grave ed importante argomento nella speranza che, meglio illuminate, le persone rette ed imparziali torneranno a più equi consigli. Nel tempo stesso che a voi, Noi ci rivolgiamo ai Nostri venerabili fratelli, vostri colleghi dell' episcopato francese. In forza delle gravi sollecitudini di cui siete a parte con Noi, spetta a voi di dissipare i pregiudizii che riconoscete sul luogo, e d' impedire, per quanto è in vostro potere, irreparabili sventure per la Chiesa e per la Francia.

Gli Ordini religiosi, com' è noto, traggono la loro origine e la loro ragione d' essere da quei sublimi consigli evangelici, che il nostro divino Redentore rivolge a coloro che vogliono acquistare la perfezione cristiana: anime forti e generose, che con la preghiera e la contemplazione, con le sante austerità, con la pratica di speciali regole si sforzano di ascendere alle più alte cime della vita spirituale. Nati sotto l' azione della Chiesa, la cui autorità sancisce il loro governo e la loro disciplina, gli Ordini religiosi formano una porzione eletta del gregge di Gesù Cristo. Essi sono, secondo il detto di San Cipriano, *l' onore e l' adornamento della grazia spirituale*, nel tempo stesso che attestano la santa fecondità della Chiesa. I loro voti, emessi liberamente e spontaneamente dopo essere stati maturati nelle meditazioni del noviziato, sono stati in tutti i secoli riguardati e rispettati come cose sacre, sorgenti delle più rare virtù. Lo scopo di questi voti è doppio: primieramente innalzare coloro che li emettono al più alto

grado di perfezione; quindi, purificandoli e rafforzando le loro anime, prepararli ad un ministero esterno che si esercita per la salute eterna del prossimo e pel sollievo delle miserie così numerose del genere umano. In tal modo adoperandosi, sotto la direzione suprema della Sede Apostolica, ad attuare il tipo di perfezione tracciata da Nostro Signore, e vivendo sotto regole che assolutamente non presentano alcun che di contrario a qualsiasi forma di governo civile, gli Istituti religiosi cooperano grandemente alla missione della Chiesa, che consiste essenzialmente nel santificare le anime e nel beneficare il genere umano. Per queste ragioni, ovunque la Chiesa si è trovata in possesso della sua libertà, ovunque è stato rispettato il diritto naturale d'ogni cittadino di scegliersi il genere di vita che egli stima più conforme alle sue inclinazioni ed al suo perfezionamento morale, colà pure gli Ordini religiosi sono sorti quale produzione spontanea del terreno cattolico, e i Vescovi li hanno considerati a buon diritto quali ausiliarii preziosi del sacro ministero e della carità cristiana.

Ma non soltanto alla Chiesa gli Ordini religiosi hanno resi immensi servigi fin dalla loro origine; bensì anche alla stessa società civile. Essi hanno avuto il merito di predicare la virtù alle plebi coll'apostolato dell'esempio del pari che con quello della parola, di formare e di ingentilire gli animi coll'insegnamento delle scienze sacre e profane, e di accrescere eziandio, mercè opere splendide e durature, il patrimonio delle arti belle. Mentre i loro dottori illustravano le Università coll'ampiezza e profondità della loro scienza; mentre le loro case diventavano il rifugio delle cognizioni divine ed umane, e nel naufragio della civiltà salvavano da certa ruina i capilavori dell'antica sapienza; sovente altri religiosi penetravano in regioni inospitali, tra paludi e foreste inaccessibili, e là prosciugando, dissodando, sfidando tutte le fatiche e tutti i pericoli, coltivando, col sudore della loro fronte, le anime al tempo stesso che la terra, fondavano, attorno ai loro monasteri e all'ombra della croce, centri di popolazione che divennero borgate o città fiorenti, governate con dolcezza, dove l'agricoltura e l'industria cominciarono a svolgersi ed a fiorire.

Quando il piccolo numero di preti o il bisogno dei tempi lo richiese, si videro uscire dai chiostri legioni di apostoli, eminenti per santità e dottrina, che apportando il loro valido concorso ai Vescovi, esercitarono sulla società la più felice influenza, appianando le discordie, soffocando gli odii, riconducendo i popoli al sentimento del dovere, e rimettendo in onore i principii della religione e della civiltà cristiana.

Tali sono, raccolti in compendio, i meriti degli Ordini religiosi nei tempi trascorsi. La storia imparziale li ha registrati, ed è superfluo diffondersi più largamente su questo argomento. Nè la loro attività,

nè il loro zelo, nè il loro amore pel prossimo si sono rattepiditi ai nostri giorni. Il bene che essi compiono risplende agli occhi di tutti, e le loro virtù brillano di una luce che nessun' accusa, nessuna maldicenza ha potuto mai offuscare.

In questa nobile carriera in cui le Congregazioni religiose dànno saggio di un' attività benefica, quelle di Francia, noi lo dichiariamo un' altra volta con gioia, occupano un posto d' onore. Le une, dedicatesi all' insegnamento, inculcano alla gioventù, insieme con l'istruzione, i principii di religione, di virtù e di dovere sui quali poggiano essenzialmente la tranquillità pubblica e la prosperità degli Stati. Le altre, consacratesi alle varie opere di carità, apportano un soccorso efficace a tutte le miserie fisiche e morali negl' innumerevoli asili ove esse assistono gli ammalati, gli infermi, i vecchi, gli orfani, i dementi, gli incurabili, senza che mai alcun bisogno o pericolo, per quanto ributtante o ingrato, raffreni il loro coraggio o diminuisca il loro ardore.

Siffatti meriti, più volte riconosciuti dagli uomini meno sospetti, più volte onorati da ricompense pubbliche, fanno di queste Congregazioni la gloria particolare e splendida della Francia, che esse hanno sempre nobilmente servita, e che amano con un patriottismo capace, come si è veduto le mille volte, di affrontare allegramente la morte stessa.

È evidente che la scomparsa di questi campioni della carità cristiana sarebbe cagione al paese di danni irreparabili. Disseccando una sorgente così abbondante di soccorsi volontarii, quella scomparsa aumenterebbe notevolmente la miseria pubblica, e al tempo stesso farebbe cessare un' eloquente predicazione di fraternità e di concordia. In una società in cui fermentano tanti elementi di disordine, tanti odii, fa d' uopo, in verità, di grandi esempii di abnegazione, d' amore e di disinteresse. E qual cosa più acconcia ad elevare e pacificare gli animi, dello spettacolo di questi uomini e di queste donne, che rinunziando ad uno stato felice, ragguardevole e spesso illustre, si fanno volontariamente fratelli e sorelle dei figli del popolo, mettendo in pratica rispetto ad essi l' eguaglianza vera, mercè un darsi senza riserva ai poveri, agli abbandonati, ai sofferenti?

L' attività delle Congregazioni francesi è così maravigliosa che essa non ha potuto restar circoscritta alle frontiere nazionali, ed è andata a portare il Vangelo fino alle estreme parti del mondo, e col Vangelo, il nome, la lingua, e l' autorità della Francia. Esuli volontarii, i missionarii francesi si veggono attraverso le tempeste dell' Oceano e le sabbie del deserto, cercare anime da conquistare nelle regioni lontane e spesso inesplorate. Si veggono stabilirsi in mezzo a popolazioni selvagge per civilizzarle, insegnando loro gli elementi del Cristianesimo, l' amore di Dio e del prossimo, il lavoro, il rispetto ai

deboli, i buoni costumi; e così si sacrificano senza aspettare alcuna ricompensa terrestre, fino a rimanere preda di una morte affrettata dagli stenti, dal clima, o dal ferro del carnefice. Rispettosi delle leggi, sottomessi alle autorità stabilite, non portano, dovunque passano, se non che la civiltà e la pace; e non hanno altra ambizione che d'illuminare gli infelici ai quali si rivolgono, e condurli alla morale cristiana e al sentimento della loro dignità umana. Non è raro, del resto, che essi rechino, inoltre, importanti tributi alla scienza, aiutando le ricerche che si fanno nei suoi differenti rami: come sarebbero lo studio della varietà delle stirpi nella specie umana, le lingue, la storia, la natura e i prodotti del suolo, ed altre questioni di simil genere.

È appunto sull'azione laboriosa, paziente, instancabile di questi ammirabili missionarii si è principalmente fondato il protettorato della Francia, protettorato che tutti i governi i quali si sono succeduti in Francia, sono stati gelosi di conservarle, e che noi pure abbiamo affermato pubblicamente. Nel resto, l'attaccamento inviolabile dei missionarii francesi alla loro patria, i servigi eminenti che essi le rendono, la grande influenza che le assicurano, specialmente in Oriente, sono fatti riconosciuti da uomini di opinioni disparatissime, e non ha guari proclamati dalle più autorevoli voci.

In tali congiunture, sarebbe non solo rispondere a tanti servigi con una inesplicabile ingratitudine, ma eziandio rinunziare evidentemente ai beneficii che ne derivano, il togliere alle Congregazioni religiose, all'interno, quella libertà e quella pace che sole possono assicurare l'aggregarsi dei loro membri e l'opera lunga e laboriosa della loro formazione. Altre nazioni ne hanno già fatta la dolorosa esperienza. Dopo avere arrestato all'interno il diffondersi delle Congregazioni religiose, ed averne gradatamente disseccato il succo, esse hanno veduto, all'esterno, declinare nella stessa proporzione la loro influenza ed autorità, perchè è vano chiedere frutti ad un albero cui si sono tagliate le radici.

È agevole eziandio vedere che tutti i grandi interessi impegnati in siffatta questione sarebbero messi a grave repentaglio, anche nel caso in cui si risparmiassero le Congregazioni dei Missionarii, per colpire le altre; perchè, a ben considerarla, l'esistenza e l'azione delle une è legata all'esistenza e all'azione delle altre. Infatti la vocazione del religioso missionario si produce e si sviluppa sotto la parola del religioso predicante, sotto la pia direzione del religioso insegnante, ed anche sotto l'influenza soprannaturale del religioso contemplativo.

Dall'altra parte è facile immaginare la situazione penosa a cui sarebbero ridotti i missionarii, e la diminuzione che subirebbero certamente la loro autorità ed il loro credito, quando i popoli evangelizzati

da loro, venissero a sapere che le Congregazioni religiose, non che trovare nel loro paese protezione e rispetto, vi son trattate con ostilità e rigore. Ma, salendo ancora a più alte considerazioni, Noi dobbiamo notare che le Congregazioni religiose, come sopra abbiamo detto, rappresentano la pubblica pratica della perfezione cristiana; e, se è certo che vi sono e vi saranno sempre nella Chiesa anime elette per aspirarvi sotto l'influenza della grazia, sarebbe ingiusto di porre ostacoli ai loro disegni. Ciò sarebbe attentare alla libertà stessa della Chiesa, che è guarentita in Francia da un patto solenne; perchè tutto ciò che impedisce di condurre le anime alla perfezione, nuoce al libero esercizio della sua divina missione.

Percuotere gli Ordini religiosi sarebbe altresì privare la Chiesa di cooperatori devoti. Dapprima all' interno, dove essi sono gli ausiliarii necessarii dell' episcopato e del clero, esercitando il santo ministero e la funzione dell' insegnamento cattolico, insegnamento che la Chiesa ha il diritto e il dovere di dispensare, e che è richiesto dalla coscienza dei fedeli. Di poi all' estero, dove gl' interessi generali dell' apostolato e la sua forza principale in tutte le parti del mondo, sono rappresentati principalmente dalle Congregazioni francesi. Il colpo che percotesse queste, farebbe senza dubbio rumore dappertutto, e la Santa Sede obbligata da mandato divino a provvedere alla diffussione del Vangelo, si vedrebbe nella necessità di non impedire che i vuoti lasciati dai missionarii francesi fossero riempiti da missionarii di altre nazioni.

Finalmente Noi dobbiamo far osservare che colpire le Congregazioni religiose sarebbe un allontanarsi, a loro danno, da quei principii democratici di libertà e di eguaglianza che formano presentemente la base del diritto costituzionale in Francia, e vi guarentiscono la libertà individuale e collettiva di tutti i cittadini, quando le loro azioni ed il loro genere di vita hanno uno scopo onesto, che non lede i diritti e gl'interessi legittimi di veruno. No; in uno Stato di civiltà così avanzato com' è la Francia, Noi non supporremo che non vi sia protezione nè rispetto per una classe di cittadini onesti, pacifici, devotissimi al loro paese, che possedendo tutti i diritti e compiendo tutti i doveri dei loro compatrioti, non si propongono, sia nei voti che emettono, sia nella vita che conducono in piena luce, altro che lavorare alla loro perfezione e al bene del prossimo, senza domandare altro che la libertà! I provvedimenti presi contro di essi, parrebbero tanto più ingiusti e odiosi in quanto che, nel tempo istesso, si vedrebbero trattate ben diversamente società di tutt' altro genere.

Noi non ignoriamo che, per colorire questi rigori, havvi chi va ripetendo che le Congregazioni religiose mettono piede nella giurisdizione dei vescovi, e ledono i diritti del clero secolare. Quest' asserzione

non può sostenersi, se si vogliano ricordare le sapienti leggi dettate su questo punto dalla Chiesa, e che Noi abbiam voluto recentemente confermare. In perfetta armonia con le disposizioni e lo spirito del Concilio di Trento, mentre che esse regolano da un lato le condizioni di esistenza delle persone dedite alla pratica dei Consigli evangelici ed all' Apostolato; dall' altro, esse rispettano, secondochè conviene, l' autorità dei vescovi nelle loro rispettive diocesi. Salvando sempre la dovuta dipendenza dal Capo della Chiesa, esse non mancano, in molti casi, di attribuire ai vescovi la suprema autorità di lei sulle Congregazioni, in via di delegazione apostolica. Quanto poi al rappresentare l' episcopato ed il clero francese come disposti ad accogliere favorevolmente l' ostracismo di cui si vuole colpire le Congregazioni religiose, è questa un' ingiuria che i vescovi ed i preti non possono altro che respingere con tutta l' energia della loro anima sacerdotale!

Nè maggiore importanza dee darsi all' altro rimprovero fatto alle Congregazioni religiose, di possedere troppe ricchezze. Ammettendo pure che il valore attribuito alle loro proprietà non sia esagerato, non si può contestare che esse le posseggano onestamente e legalmente, e che per conseguenza lo spogliamento sarebbe un attentato al diritto di proprietà. Bisogna inoltre considerare che non possiedono nell' interesse personale e per il benessere dei particolari che le compongono; sibbene per opere di religione, di carità e di beneficenza che tornano a profitto della nazione francese, sia all' interno sia all' estero, dove tengono alto il credito di questa, contribuendo alla missione civilizzatrice che la Provvidenza le ha confidato.

Passando sotto silenzio altre considerazioni che si fanno riguardo alle Congregazioni religiose, noi ci contentiamo di questa importante osservazione: la Francia mantiene con la Santa Sede relazioni amichevoli, fondate su di un solenne trattato. Se dunque gl' inconvenienti che si vanno additando, hanno su questo o quel punto qualche realtà, la via è del tutto aperta per segnalarli alla Santa Sede, la quale è disposta a prenderli in serio esame e ad applicare ad essi, se ve ne sarà bisogno, opportuni rimedii.

Noi vogliamo però fare assegnamento sull' equa imparzialità degli uomini che presiedono ai destini della Francia, e sulla rettitudine ed il buon senso che onorano il popolo francese. Abbiamo fiducia che non si vorrà perdere il prezioso patrimonio morale e sociale che rappresentano le Congregazioni religiose; che non si vorrà, attentando alla libertà comune, con leggi di eccezione, ferire il sentimento dei cattolici francesi, ed aggravare le discordie interne del paese, a suo gran danno. Una nazione non è veramente seria e forte, nè può riguardare l' avvenire con sicurezza, se non quando, nel rispetto dei

diritti di tutti e nella tranquillità delle coscienze, le volontà strettamente si uniscono per concorrere al bene generale. Sin dal principio del Nostro Pontificato, Noi non abbiamo tralasciato alcuno sforzo per attuare in Francia quest' opera di pacificazione che le avrebbe procurato incalcolabili vantaggi, non solamente nell' ordine religioso, ma anche nell' ordine civile e politico. Non abbiamo indietreggiato dinanzi alle difficoltà, non abbiamo cessato di dare alla Francia prove particolari di deferenza, sollecitudine, ed amore, confidando sempre che essa vi risponderebbe come conviene ad una nazione grande e generosa. Noi dunque proveremmo un estremo dolore se, giunti alla sera della nostra vita, Ci trovassimo ingannati in queste speranze, frustrati del frutto delle nostre paterne premure, e condannati a vedere in un paese che Noi amiamo, le passioni ed i partiti lottare con maggior accanimento, senza poter misurare fin dove giungeranno i loro eccessi, nè allontanare le sciagure che abbiam fatto di tutto per impedire, e di cui sin d' ora intendiamo di scagionarci. In ogni caso, il dovere che incombe in questo momento ai vescovi francesi, si è di lavorare in una perfetta armonia di pensieri e di azione, affine d' illuminare gli spiriti per salvare i diritti e gl' interessi delle Congregazioni religiose, che Noi amiamo con tutto il nostro cuore paterno, e delle quali l' esistenza, la libertà, la prosperità, interessano alla Chiesa Cattolica, alla Francia, alla umanità.

Si degni il Signore di esaudire i Nostri voti ardenti, e Coronare le pratiche che Noi facciamo già da gran tempo per questa nobile causa! E come pegno della Nostra benevolenza e dei celesti favori, Noi vi accordiamo, amatissimo figlio, a voi, a tutto l' Episcopato, a tutto il clero ed all' intero popolo di Francia l' Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 25 decembre dell' anno 1900, XXIII del nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

DECRETI RECENTI

della Sacra Congregazione de' Riti

compendiati per ordine di materie.

(Contin. — V. p. 355 — 365 di q. Vol.)

VII.

Officio.

Sommario — 1. Se deve mutarsi la chiusa dell'inno del P.mo Sangue di N. S. quando concorre con qualche festa della B. V. — 2. Se chi usa il calendario romano, anche fuori di Roma, deve far l'officio votivo de' Ss. App. Pietro e Paolo — 3. Elevazione del rito nella festa del S. Cuor di Gesù e concessioni speciali per questo culto — 4. Circa il frequente saluto al coro — 5. Non è lecito che nel Mattutino solenne il celebrante si metta il piviale nella sola incensazione — 6. Se nei secondi vesp. dell'ottava del *Corpus* debba omettersi qualsivoglia commemor. anche di Santo semplificato — 7. Il capitolo proprio di qualunque Santo deve dirsi anche a Terza — 8. Per la festa della B. V. *de Bono Consilio* deve usarsi l'off. ultimo — 9. L'aggiunta all'off. del Cuor di Gesù deve mettersi anche a quello rispondente alla messa *Egredimini* — 10. Circa il ℣. nella comm. de' Ss. Tiburzio e Soc. — 11. Come debba recitarsi in coro l'off. piccolo della B. V. — 12. L'off. di S. Gio. da Capistrano deve farsi nel giorno assegnato per tutta la Chiesa anche dove prima poteva farsi in altro giorno — 13. Regole per l'off. di un monastero di Monache che deve usare il calendario romano e fare i Santi Domenicani — 14. Nell'off. votivo degli Angeli, al tempo pasquale, il versicolo del 2.° nott. dovrà essere *Immittet Angelus* — 15. Circa gl'inni dell'off. de' Sette Dolori della B. V. in quaresima — 16. Circa l'VIII resp. dell'off. di S. Idelfonso nella Spagna — 17. Circa il ℣. breve a Prima nell'off. delle Cinque Piaghe di N. S. — 18. La mutazione del 3.° ver. nell'inno *Iste confessor* deve supplirsi nel calendario quando manca nel Breviario — 19. Per le lez. del 1. nott. dell'off. del Buon Ladro si deve stare alla ediz. di Ratisbona — 20. L'*Alleluia*, posto in fine delle Antifone, non sempre deve recitarsi — 21. L'Eddomadario, nel dare le benediz. per le lezioni, deve sempre stare in piedi — 22. Se deve anche il Coro stare in piedi — 23. Se tutti devono stare in piedi quando il celebrante canta solennemente la nona lezione — 24. Quando i canonici possano assentarsi dal coro senza perdere le distribuzioni per celebrar messa — 25. La comm. della Croce deve omettersi anche nell'off. votivo del SS. Sacramento — 26. I cappellani cantori non possono farsi sostenere il libro dagli accoliti — 27. I mansionari debbono sempre preintonare le antif. ai canonici negli off. solenni — 28. È vietato apporre in coro ornamenti di seta.

1. Quum ex Decreto Sacrae Rituum Congregationis diei 26 Septembris 1868 in una Sadicen. seu Saditana, in Officio Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C.

conclusio Hymnorum non sit immutanda: quaeritur: An eodem Festo occurrente intra octavam Visitationis B. M. V. in qua, iuxta Rubricas Ordinis, Hymni sic terminatur: *Gloria tibi Domine, qui natus es de Virgine;* conclusio Hymni ad Laudes (quae videtur propria) in praefato Officio mutanda sit, ita sonans:

Summi ad Parentis dexteram Sedenti habenda est gratia, Qui nos redemit Sanguine, Sanctoque firmat Spiritu?

Resp. 14 Ianuarii 1889, in Congregationis de Trappa, n. 3702: " Praefatam Hymni conclusionem non esse immutandam „.

2. In Decreto Urbis et Orbis per apostolicas Litteras (N. 1.) legitur: " Feria tertia non impedita, assignatur Officium Votivum de Sanctis Apostolis; „ deinde subditur: " Romae vero de Sanctis Petro et Paulo. „

Cum autem plures Communitates Religiosae in maioris unitatis gratiam cum S. Sede utantur Calendario Cleri Romani proprio ut intra Urbem, quaeritur: An illa verba " Romae vero de Sanctis Petro et Paulo „ eos tantum afficiant qui Romae materialiter degunt; an alios etiam, qui Calendario Cleri Romani utentes extra degunt quidem, sed ad Officium quod spectat, quid unum efficiunt cum Clero Romano?

Resp. 18 Maii 1889, in Romana, n. 3708: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

3. " Nulla facta immutatione relate ad eos, qui amplioribus ex Apostolicae Sedis indulto gaudent privilegiis, Festum Sanctissimi Cordis Iesu ritu Duplicis primae classis sine octava in universa Ecclesia amodo celebretur; absque praecepto audiendi Sacrum et a servilibus operibus abstinendi.

" Idem Festum Feria VI post Octavam Corporis Christi, veluti in sede propria, recolatur; et nonnisi Solemnitatibus primariis eiusdem ritus occurrentibus locum cedat; quibus in casibus, die immediate ea Festa sequenti, veluti in sede propria, reponatur.

" In concurrentia Festi SS.mi Cordis Iesu cum die octava Corporis Christi, Vesperae integrae fiant de eadem octava, sine ulla commemoratione, attenta indole peculiari utriusque Festi. Quoad concurrentiam vero cum duplicibus primae classis, ambae Vesperae ordinentur ad tramitem Rubricarum et Decretorum Sacrae Rituum Congregationis.

" Insuper ad fidelium pietatem erga Sacratissimum Cor Iesu impensius fovendam, Sanctissimus Dominus Noster libens ultro concessit, ut in cunctis Ecclesiis et Oratoriis, in quibus die festo, sive proprio sive translato, ipsius Sacri Cordis Iesu, coram Sanctissima Eucharistia persolventur divina Officia; Clerus et populus, qui hisce Officiis interercrit, easdem lucretur Indulgentias, quas fidelibus, divinis Officiis per octiduum Corporis Christi adsistentibus, Summi Pontifices elargiti sunt.

" In iis vero Ecclesiis et Oratoriis, ubi Feria VI, quae prima unoquoque in mense occurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem diviniCordis, approbante loci Ordinario, mane peragentur: Beatissimus Pater indulsit, ut hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de Sacro Corde Iesu; dummodo in illam diem non incidat aliquod Festum Domini, aut duplex primae classis, vel Feria, Vigilia, octava ex privilegiatis: de cetero servatis rubricis. „

Decr. Urbis et Orbis Die 28 Iunii, Festo Sacratissimi Cordis Iesu, anno 1889. — N.° 3712.

4. In Vesperis ac Missis solemnioribus, quoties Canonici, qui pluvialia induunt recedunt a magno lectorili et veniunt ad sua loca, toties Choro Praefectus, et post illum dignior alternatim surgunt et salutant. Ast quum id fiat multoties (et forsan quid superfluum ac ridiculum in hoc videatur) quaeritur an servandus sit eiusmodi usus?

Resp. 24 Ianuarii 1890, in Pacen., ad 5, n. 3722: " Servetur Caeremoniale Episcoporum. „

5. In Officio solemni Matutini et Laudum Celebrans non induit pluviale ad legendam IX Lectionem, sed tantum in altari ad incensationem; ac statim deponit illud; praeterea desunt Acolythi deferentes candelabra. Quaeritur an hoc liceat?

Resp. ibidem, ad 7: " Non licere. „

6. In Decreto diei 28 Iunii 1889 statuitur quod secundae Vesperae diei octavae Corporis Christi sunt dicendae sine ulla commemoratione. Cum non sint concordes Ordinatores Calendariorum in interpretandis his verbis: quaeritur: An per eadem verba commemoratio sequentis Festi SS. Cordis excludatur; atque etiam commemoratio alicuius Sancti eo die ad modum simplicis redacti, ut accidit hoc anno pro S. Ioanne a S. Facundo?

Resp. 20 Maii 1890, in Montis Politiani, ad 2, n. 3731: " Utraque commemoratio est omittenda. „

7. Capitulum Vesperarum in Festis Sanctorum septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V. et S. Catharinae Fliscae Adurnae dicendumne est etiam ad Tertiam?

Resp. ibidem, ad 3: " Affirmative. „

8. Dioeceses, quibus concessum est Officium B. M. V. titulo Boni Consilii, tenenturne assumere novum Officium cum respondenti Missa pro eodem Festo a Sacra Rituum Congregatione anno 1884 approbatum?

Resp., ibidem, ad 7: " Affirmative. „

9. An conclusio VI Lectionis Officii de Sacratissimo Corde Iesu: *Quam caritatem Christi patientis etc.*, praescripta per Decretum Urbis et Orbis diei 19 Augusti 1890, adhibenda sit tantum in Officio quod pro universa Ecclesia habetur in corpore Breviarii: an etiam in altero Officio indulto pro aliquibus locis (cum Missa *Egredimini)* ad calcem VI Lectionis post verba: *et iaculo vulnerare dignetur?*

Resp. 13 Februarii 1891, in Aquen., n. 3742: " Negative, ad primam partem: Affirmative, ad secundam. „

10. An in I Vesperis S. Iustini Martyris (14 Apr.) pro commemoratione Sanctorum Tiburtii et Soc. Martyrum facienda per Antiph. Laudum, ℣. desumendus sit ex III Nocturno *Laetitia sempiterna etc.;* prout notat Brev. Rom. edit. Ratisbonae anni 1889; an vero ex II Nocturno *Lux perpetua etc.* prout agendum in similibus duxerunt nonnulli de re liturgica scriptores?

Resp. 29 Maii 1891. in Cuneen., ad 4. n. 3747. " Pro enuntiata commemoratione standum praefatae editioni typicae Breviarii Romani. "

11. Quando in Ecclesia Cathedrali Officium Feriale occurrit, omnibus Horis Canonicis additur Officium parvum Beatae Mariae Virginis, praeterquam ad matutinum. Possuntne Canonici continuare huiusmodi consuetudinem?

Resp. 13 Iunii 1891. in Montis Politiani, ad 3. n. 3748: " Negative: Officium parvum Beatae Mariae Virginis recitandum iuxta Rubricas: nempe in Matutinis et Vesperis anteponendum, in aliis Horis postponendum Officio diei, et in Prima, dicto *Benedicamus Domino*, dicatur ante lectionem Martyrologii. "

12. Dioeceses, quibus iam concessum fuerat Festum S. Ioannis a Capistrano sub ritu duplici pro mense Octobri, quomodo, post Decretum Urbis et Orbis diei 19 Augusti 1890, se gerere debeant quoad diem et quoad ritum?

Resp. ibidem, ad 5: " Quoad Dioeceses quibus Officium S. Ioannis a Capistrano iam concessum fuerat sub ritu duplici minori, servato eodem ritu, praedictum Officium quantum fieri poterit celebrandum erit die assignata per Decretum extensionis ad universalem Ecclesiam. "

13. Quum in Bulla s. m. Urbani Papae VIII diei 18 Octobris 1625, qua Monasterium Civitatis dictae Loeches, intra fines dioeceseos Matriten., sub immediata Sedis Apostolicae protectione erectum et receptum fuit, legantur verba: *Omnes moniales initi divina Officia iuxta Rubricas Missalis et Breviarii Romani, nec non Officia Sanctorum dicti Ordinis (Praedicatorum) ex illius etiam Breviario desumenda recitent, canent et celebrent*; quaeritur:

I. Anne Monialibus dicti Monasterii utendum sit necne Calendario Breviarii Romani, praesertim quum ab initio et semper loci Ordinario subditae fuerint?

II. Ex verbis praedictis tenenturne etiam Beatorum Officia Ordinis Praedicatorum recitare?

III. Dominica infra Octavam Epiphaniae debeatne Officium recitare uti in Proprio de tempore Breviarii Romani? et Festum Inventionis Pueri Iesu ea die recolere vel omittere vel in aliam diem fixe transferre?

IV. An debeant persolvere Officium Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi Feria VI post Dominicam IV Quadragesimae, praeter alterum Dominicae I Iulii affixum?

Resp. 5 Decembris 1891, in Matriten. ad 1. 2. 3. et 4. n. 3761:

Ad I. " Affirmative. "

Ad II. " Negative. "

Ad III. " Festum Inventionis Pueri Iesu transferendum in primam diem sequentem liberam iuxta Rubricas. "

Ad IV. " Affirmative si indulto gaudeant persolvendi alia Officia Dominicae Passionis. "

14. Quinam Versiculus sumendus est in Officio votivo Ss. Angelorum Feria II tempore paschali ad II Nocturnum?

Resp. 6 Februarii 1892. in Lincien., ad 16. n. 3764: " Loco primae Antiphonae usurpetur altera *Immittet Angelus*. "

15. An quando Festum Septem Dolorum B. M. V. in hebdomada Passionis caret primis Vesperis, Hymnus Vesperarum debeat coniungi cum Hymno Matutini, prout innuit Rubrica Breviarii, etiam si habeat integras secundas Vesperas; vel in hoc casu, debeant Hymni transponi, ita ut ad Matutinum dicatur Hymnus Vesperarum, ad Laudes Hymnus Matutini, et ad secundas Vesperas Hymnus ex Laudibus?

Resp. ibidem, ad 17: " Servetur in casu Rubrica specialis Breviarii Romani. "

16. Quum differant inter se Breviaria in assignando Officio S. Ildephonsi Pont. et Conf., quaeritur: An VIII Responsorium esse debeat *Sint lumbi vestri*, prout assignatur in Appendice Breviarii typici Ratisbonae editi anno 1886 et in codice Ss. Hispaniarum: vel *In medio* prout in Proprio Archidioecesis Toletanae, et in Communi pro tota Hispania?

Resp. 13 Februarii 1892, in Calagurritana et Calceaten., ad 1, n. 3767: " Servandam esse lectionem, quae prostat in proprio archiedioecesis Toletanae utpote magis consonam et correlativam ad Missam, quae communiter assignatur, videlicet *In medio*, praesertim pro universo Hispaniae Regno, in quo S. Ildephonsus merito habetur et veneratur ut Ecclesiae Doctor, etsi uti talis non sit adhuc a S. Sede declaratus. "

17. In Officio SS. Quinque Vulnerum D. N. I. C., quoad ℣. breve ad Primam *Qui vulneratus est pro nobis*, standum ne pro Breviariis et Diurnali Ratisbonensi, vel pro ceteris alibi excusis?

Resp. ibidem, ad 2: " Standum pro Breviariis et Diurnali Ratisbonensi. "

18. Quoad mutationem tertii versus Hymni *Iste confessor*, quae non adnotatur pro Sanctorum Officiis descriptis in Breviario typico, estne deficientia eiusdem, ita ut sit supplendum in ordinando annuali Calendario?

Resp. ibidem, ad 20: " Supplendum in redactione Calendarii. "

19. Quoad Lectiones I Noct. in Officio Boni Latronis standum ne Decreto in Minoricen. diei 27 Augusti 1836; vel assignationi Breviarii etiam typici Ratisbonensis?

Resp. ibidem, ad 28: " Servandum quod praescribitur in typico Breviario. "

20. Num Antiphonae, si habeant in fine *Alleluia*, semper cum eodem *Alleluia* recitari debeant?

Resp. 12 Iulii 1892, in Romana Resolutione Dubiorum, ad 7, n. 3780: " Negative. "

21. Num Hebdomadarius, benedictionem dans pro Lectionibus dicendis, semper stare debeat?

Resp. ibidem, ad 10. " affirmative: iuxta Caeremoniale Episcoporum "

22. Num etiam alii Canonici stare debeant dum Hebdomadarius stans benedictionem dicit?

Resp. ibidem, ad 11: " Affirmative, ad primam, quartam et septimam Lectionem; Negative, in aliis; nisi adsit standi consuetudo, quando Matutinum solemniter cantatur. "

23. Num Episcopo vel Canonico pluviali induto, Officium peragente et IX Lectionem canente, omnes stare in choro debeant?

Resp. ibidem, ad 12: " Affirmative. "

24. Num liceat Canonicis tempore divinorum Officiorum recedere etiam ad tempus a Choro, quin distributiones quotidianas amittant, celebrandi causa?

Resp. ibidem, ad 13: " Negative; nisi ad utilitatem Ecclesiae cum licentia Superioris. "

25. Quum commemoratio de Cruce, quae dicitur tempore Paschali, loco Suffragiorum de Sanctis, iuxta Decretum S. R. C. 29 Aprilis 1887 in Emeriten. ad III, omittenda sit in Officio votivo de Passione; quaeritur: An eadem omittenda est, ratione identitatis mysterii, etiam in Officio de SS. Eucharistiae Sacramento?

Resp. 30 Augusti 1892, in Strigonien., ad 8, n. 3792: " Affirmative. "

26. Num Cappellani Cantores, in Ecclesiis per quas Processio transit, possint Antiphonas Sanctorum titularium intonare et canere in libro sustentato per Acolythum?

Resp. 13 Iunii 1893, ad 1, n. 3801: " Negative. "

27. Num Canonicis, qui in Matutinis, Laudibus et Vesperis decantandis antiphonas intonant, altero ex iisdem Canonicis officium solemniter peragente, Beneficiati, seu Mansionarii vel Cappellani easdem Antiphonas praeintonare debeant?

Resp. ibidem, ad 2: " Affirmative, iuxta Caeremoniale Episcoporum. "

28. Utrum liceat in Choro apponere ornatus ex materia serica; an ex lana aut alia materia eiusmodi?

Resp. ibidem, ad 3. " Negative, ad primam partem: Affirmative ad secundam. "

VIII.

Officio (*segue*).

Sommario — 1. Non si deve inchinare il capo al nominare lo Spirito Santo — 2. L'off. votivo *semel in mense*, concesso senza eccezione, deve farsi anche nel mese in cui ricorre la festa del Santo — 3. Le lezioni del 2.° nott. dell'ottava di qualche Santo devono prendersi dalla sua festa — 4. La festa del Cuor di Gesù, se non è di precetto, non deve considerarsi come solennità — 5.° I vesperi della Purificazione di M. V. devono conchiudersi coll'ant. *Alma Redemptoris*, dove non v'ha obbligo di coro — 6. Si eleva a doppio min. per tutta la Chiesa il rito della festa di S. Tommaso di Kantorbery — 7. Nelle feste di S. Pier Damiano e di S. Alfonso non si deve mutare il ver. 3.° all'inno *Iste confessor* - 8. Il Vesc. può approvare la versione dell'off. della B. V. solo per la recitazione privata — 9. Gli off. votivi *semel in mense* non possono farsi durante le ottave privilegiate: possono farsi

quando l'off. è *ad libitum*, il quale però non può trasferirsi — 10. Le lez. del 1.° nott. proprie o del comune spettano solo agli off. doppii di 1.ª e 2.ª cl. ed agli altri con speciale approvazione — 11. Nella festa di S. Gio. Elemosinario, dove sopprimersi questo epiteto — 12. La Dom. III di Avvento *infra oct. Immaculatae Conc.* gl'inni ed il resp. a Prima devono conchiudersi come nelle feste della B. V. — 13. Nelle chiese, anche solo benedette, dedicate alla S. Famiglia, devesi questa commemorare nei suffragi, omettendo le comm. della B. V. e di S. Gius. — 14. Dove non ci è coro può ottenersi per grazia dalla S. C. che si canti a mezza notte senza officio la messa di Natale — 15. I rettori di chiese possono inserire nel calendario le variazioni proprie, con venia almeno tacita del Vescovo — 16. Anche l'appendice del Breviario di Pustet deve aversi per *tipica* — 17. Si approva e si estende un'antichissima consuetud. di recitare in lingua spagnuola l'off. della B. V. — 18. Si permette che nel rito Ambrosiano si celebrino le feste di S. Giuseppe e dell'Annunziata anche quando cadono nei venerdì di Quaresima — 19. Il clero, raccolto in esercizii spirit. presso i PP. della Compagnia di Gesù, deve recitare l'officio rispondente al calendario della Compagnia — 20. Nel Mattutino solenne l'eddomadario, cogli assistenti, senza una legitt. consuetud., non possono prendere il piviale da principio, nè alla 7.ª lez. possono stare gli accoliti — 21. Quando titolare della Chiesa è S. Michele, si tralascia la sua comm. nell'off. votivo *de Angelis:* non così se titolari siano S. Gabriele o S. Raffaele — 22. Le preci *flexis genibus* non devono dirsi dopo il Mattutino, separato dalle Lodi. — 23. Si soddisfa con unirsi ad un Clero che recita un officio diverso dal proprio? — 24. Chi dubita che erri il calendario è tenuto di stare al calendario. — 25. Devesi mutare il ver. 3.° dell'inno *Iste Confessor* del Santo che si trasferisce al dì seguente. — 26. Gli officii che *si possono* recitare sono precettati se accettati. — 27. Circa la incensazione delle reliquie dell'altare. — 28. Gli officii votivi non adottati possono sempre adottarsi. — 29. Gli officii *ad libitum* non possono recitarsi *infra octavas.*

1. An in Festo Pentecostes discooperiendum et inclinandum sit caput in Choro, quum pronuntiantur verba *Spiritus Sancti?*

Resp. 19 Iulii 1895, in Rhemen., ad 2, n. 3867: " Negative. „

2. An ubi concessum est semel in mense Officium Votivum de S. Ianuario Episc. Mart., possit huiusmodi privilegium adhiberi mense Septembri, quum die 19 fiat Festum de eodem Sancto sub ritu duplici primae classis cum octava?

Resp. 6 Septembris 1895, in Acerrarum, ad 7, n. 3872: "Affirmative quum in Rescripto concessionis non fiat exceptio.

3. Utrum Lectiones II Nocturni, die octava alicuius Sancti, quae non reperiuntur in Breviario, debeant, deficiente Octavario, sumi de Communi primo loco; an vero de die Festo?

Resp. 13 Decembris 1895, in Quebecen., ad 9, n. 3876: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

4. An Solemnitas Sacratissimi Cordis Iesu possit iuxta regulas ceteris Solemnitatibus communes peragi?

Resp. ibidem, ad 10: " Negative; nisi sit Festum de praecepto. „

5. Anne in Ecclesiis parochialibus nullam habentibus Chori obligationem, et in quibus tamen decantantur Vesperae in Festo Purificationis B. M. V. concludendae sint cum antiphona: *Alma Redemptoris Mater*, vel cum altera: *Ave Regina Coelorum?*

Resp. 21 Februarii 1896, in Viglevanen., ad 4, n. 3885: " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. „

6. " Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, Festum Sancti Thomae Episcopi Cantuariensis et Martyris ad ritum duplicem minorem pro Universa Ecclesia evehere dignatus est; illudque sub praedicto ritu in Calendario universali et in novis editionibus Breviarii Romani deinceps inscribi decrevit. „

Decretum die 24 Februarii 1896. — N.° 3889.

7. Utrum in Festis Ss. Petri Damiani *(23 Februarii)* et Alphonsi M. de Ligorio *(2 Augusti)* mutandus sit tertius versus in Hymn: *Iste Confessor?*

Resp. 14 Martii 1896, in Basilcen., ad 1, n. 3892: " Negative, iuxta editionem typicam et Martyrologium Romanum. „

8. — I. An Episcopus ordinaria auctoritate approbare valeat translationem in vernaculam linguam Officii parvi B. M. V., quod legitur in Breviario Romano?

II. An idem Officium ita translatum et approbatum in lucem edi et adhiberi queat a fidelibus, intra fines Dioeceseos Buscoducensis degentibus et praesertim a Congregationibus Religiosis utriusque sexus?

Resp. 24 Aprilis 1896, in Buscoducen., ad 1 et 2, n. 3897: " Ad I. Affirmative. — Ad II. Affirmative; sed tantum pro recitatione privata. „

9. — I. An Officia Votiva, semel in mense concessa, peragi queant infra octavas non privilegiatas? Et quatenus Negative: An expetendum sit indultum?

II. Num omitti possit Officium *ad libitum*, ut recitetur Officium Votivum semel in mense concessum? Et quatenus Affirmative: Num Officium *ad libitum* omissum transferri valeat in aliam diem?

Resp. 8 Maii 1896, in Amalphitana, ad 1 et 2, n. 3899:

Ad I. " Negative, ad primam partem; Non expedire, ad secundam. „

Ad II. " Affirmative, ad primam partem; Negative, ad secundam. „

10. Num, attenta multiplicatione Officiorum quae sub ritu duplici maiori conceduntur, expediat adhuc in dictis Officiis legere Lectiones I Nocturni de Communi Sanctorum, nisi propriae habeantur, pro Scriptura occurrente?

Resp. 30 Iunii 1896, in Plurium Dioecesium, n. 3923: " Praesentibus rerum adiunctis inspectis, Lectiones I Nocturni proprias vel de Communi Sanctorum esse in posterum adhibendas tantum pro Duplicibus I vel II classis; illis tamen Lectionibus exceptis, quae approbatae iam fuerint, vel in Breviario habentur pro duplicibus seu maioribus seu etiam minoribus; vel aliis, quas pro specialibus rationibus vel adiunctis Sacra Rituum Congregatio approbare deinceps censuerit. „

11. In Oratione Festi S. Ioannis Eleemosynarii Episc. Conf., non obstante Decreto diei 25 Septembris 1852 in una Venetiarum ad dubium octavum,

legitur pronomen: „ *Eleemosynarii*. Hinc quaeritur num hoc pronomen supprimendum sit in nova editione Proprii Hungariae?

Resp. 3 Iulii 1896, in Strigonien., ad 8, n. 3924: " Affirmative. „

12. Dominica III Adventus quomodonam concludendi sunt Hymni, et quale dicendum Responsorium breve ad Primam, infra octavam Immaculatae Conceptionis B. M. V.?

Resp. ibidem. ad 11: " Hymni concludi debent: *Iesu tibi sit gloria etc.*: et ad Primam dici debet ℣. *Qui natus etc.* iuxta editionem typicam Breviarii Romani.

13. — I. Num in suffragiis Sanctorum agenda sit commemoratio Sacrae Familiae titularis Ecclesiae tantum benedictae et non consecratae? Et quatenus Affirmative;

II. Sunt ne derelinquendae Commemorationes de S. Maria et de S. Ioseph? Et quatenus Negative;

III. Commemoratio S. Familiae debetne praecedere istis Commemorationibus?

Resp. 13 Novembris 1896, in ordinis Minorum Capuccinorum S. Francisci. ad 1, 2 et 3, n. 3929: " Ad I et II. Affirmative. — Ad III. Provisum in Praecedenti. „

14. An in Ecclesia Cathedrali Sancti Ioannis Terrae Novae, ubi non habetur Capitulum, neque divinum Officium Chorale recitatur aut canitur, servari possit consuetudo celebrandi media nocte Nativitatis Dominicae primam Missam solemnem de eadem Festivitate, haud praemissa divini Officii respondentis recitatione?

Resp. 27 Novembris 1896, in S. Ioannis Terrae Novae, n. 3931: " Affirmative, ex indulto seu pro gratia, causa exposita perdurante. „

15. An Rectores singularum Ecclesiarum possint variationes inserere in Calendario Dioecesano pro respectivis Ecclesiis, iuxta Rubricas?

Resp. 11 Decembris 1896, in Agrigentina, ad 2, n. 3936: " Affirmative ex tacita saltem Ordinarii venia. „

16. An Breviarium Romanum typis Friderici Pustet Ratisbonae editum habendum sit uti typicum etiam quoad Officia addita in Appendice pro aliquibus locis?

Resp. 11 Decembris 1896, in Senen., ad 1, n. 3938. " Affirmative. „

17. Antiquissima consuetudo, quae Mexici viget penes Tertiarios et Confratres B. M. V. de Monte Carmelo, recitandi idiomate hispano Officium parvum B. M. V. hodie quamdam patitur contradictionem. Extat quidem super hac re responsio autentica Sacrae Rituum Congregationis in una SS.mae Conceptionis de Cile qua exposita consuetudo toleranda declaratur.

Inde quaeritur:

I. An in casu, responsio edita pro Republica de Cile, rite ad Rempublicam Mexicanam extendi possit ac valeat? Et quatenus Negative;

II. An possit pro Ditione Mexicana obtineri speciale indultum?

Resp. 18 Ianuarii 1897, in Mexicana, ad 1 et 2, n. 3945: " Ad I. Affirmative. — Ad II. Provisum in primo. „

18. Utrum in Liturgia Ambrosiana, prouti fit in Romana, celebrari in posterum valeat Festa S. Ioseph Sponsi B. M. V. et Annuntiationis ipsius Deiparae diebus XIX et XXV Martii, etiam Feriis sextis Quadragesimae occurrentibus, adhibitis iisdem Officiis et Missis iam revisis, quae huic praeiacent Decreto, atque servatis Rubricis?

Resp. 23 Februarii 1897, in Mediolanen., n. 3948: " Affirmative in omnibus, si Sanctissimo placuerit. „

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per ipsum Eminentissimum et Rmum Dominum Cardinalem relatis, Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congregationis in omnibus ratam habuit et confirmavit, iisdem die, mense et anno.

19. Per Decretum Sacrae Rituum Congregationis Sacerdotes aliive ecclesiastici viri, sive Seculares sint sive Regulares et etiam Beneficiati, qui sub directione Sodalium e Societate Iesu exercitia spiritualia ubicumque peragunt, si simul, id est, in communi, Horas Canonicas recitant, possunt sequi Officium loci in quo peraguntur exercitia, ex speciali Pii Papae IX concessione, extendentis ad alia loca facultatem iampridem pro Urbe indultam. Hinc quaeritur:

Utrum iuxta hoc Decretum, Clerus qui exercitia spiritualia in Domo Patavina peragit, sub directione Sacerdotum Sodalium Societatis Iesu inibi habitantium, sequi valeat Calendarium Dioeceseos Patavinae, prouti hucusque factum est; vel potius uti possit tantum Calendario Domus Religiosae, scilicet ipsius Societatis Iesu?

Resp. 21 Maii 1897, in Societatis Iesu, n. 3955: " Negative, ad primam partem; Affirmative, ad secundam. „

20. Iuxta Caeremoniale Episcoporum in solemni Officio ad IX Lectionem et in Laudibus Hebdomadarius et assistentes pluviali sunt induti. Hinc quaeritur:

1.° Num idem fieri possit a principio Matutini?

2.° Num lectori septimae Lectionis Evangelii Homeliae duo Acolythi cum cereis accensis assistere possint, durante Lectione Evangelii?

Resp. 14 Ianuarii 1898, in Parisien., ad 6, n. 3975: " Si non adsit legitima consuetudo, Negative ad utrumque; et servetur Caeremoniale Episcoporum Lib. II, Cap. VI, § 15. „

21. I. In Suffragiis, quae fiunt in Officio Votivo Sanctorum Angelorum, fierine debeat commemoratio S. Michaelis Archangeli in iis locis ubi S. Archangelus est Titularis Ecclesiae? Et quatenus Affirmative, quum Oratio sit eadem, quaenam pro S. Michaele sit dicenda?

II. In Dicto Officio Votivo Sanctorum Angelorum, si in Suffragiis omitti debeat commemoratio S. Michaelis, omittine etiam debet commemoratio de S. Gabriele vel de S. Raphaele in locis, ubi alterutor Archangelus est Ecclesiae Titularis?

Resp. 13 Ianuarii 1899, in De Caceres, ad 7 et 8, n. 4006:

Ad I. " Negative. „

Ad II. " Negative; et faciendas esse commemorationes de S. Gabriele et de S. Raphaele, quae ab Antiphonis et Orationibus Officii Votivi Ss. Angelorum diversae habentur. „

22. Num Preces, quae flexis genibus ad omnes Horas in Feriis poenitentialibus dicuntur, pariter in fine Matutini, quando separatur a Laudibus, sunt addenda?

Resp. 27 Ianuarii 1899 in Marianopolitana ad 1, n. 4011: " Negative. „

23. An satisfacit obligationi suae Clericus in Ordinibus Sacris constitutus, qui sponte vel invitatus se adiungit Clero, Officium ab Officio ipsius Clerici diversum canenti vel recitandi?

Resp. ibidem, ad 3: " Generaliter Negative. „

24. Sacerdos, qui probabilius iudicat errare Calendarium, tenetur ne eidem Calendario stare: an proprio inhaerere iudicio quoad officium, Missam et colorem paramentorum?

Resp. 13 Iunii 1899, in Plurium Dioecesium, ad 5, n. 4031: " Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam. „

25. Si Festum alicuius Sancti Confessoris a die sua natalitia in proxime sequentem transferri per accidens vel perpetuo contingat, dicendumne in Hymno *Iste Confessor* ad primas Vesperas: *Meruit beatas etc.* et in Matutino ac secundis Vesperis *Meruit supremos?*

Resp. 13 Iunii 1899, n. 4033: " In casu, sicut dicendum est *Meruit beatas* ad primas Vesperas, ita eodem modo continuandum ad Matutinum et Vesperas sequentis diei. „

26. Officia, quae alicubi conceduntur sub clausulis: *fieri posse, recitare posse etc.* sunt ne praeceptiva; an potius votivis assimilantur?

Resp. 27 Iunii 1899, in Urbis, ad 4, n. 4042: " Affirmative, ad primam partem, si acceptata ea fuerint; Negative, ad secundam. „

27. An tolerari possit antiqua et valde generalis consuetudo, ut in Festis solemnibus Sanctorum, in Vesperis, eorum Imagines, hinc et inde iuxta altare collocatae, incensentur triplici ductu, post thurificationem Altaris, celebrante se sistente successive ante singulas ipsas Imagines?

Resp. 7 Iulii 1899. Bonaeren, ad 3. n. 4034: " Affirmative, sed duplici ductu. „

28. An in Dioecesibus, ubi Officia votiva pro singulis hebdomadae diebus Decreto 5 Iulii 1883 concessa, non fuerint adoptata, possint ulterius semel pro semper eligi?

Resp. 24 Novembris 1899, in Minoricen, ad 2, n. 4048: " Affirmative, iuxta ipsum Decretum Generale. „

29. Utrum Officia ad libitum infra octavas quaseumque occurrentia recitari valeant?

Resp. 15 Decembris 1899, in Urbis, ad 4, n. 4051: " Negative. „

CONSULTAZIONI.

XI.

Circa la manifestazione della coscienza negl' istituti religiosi.

Nell' istituto B. di voti semplici ai confessori è fatto obbligo d' indurre i penitenti, che fanno il probandato od il noviziato, ad aprirsi coi loro direttori e superiori di foro esterno, affinchè questi conoscano se possano o pur no ammetterli al noviziato, ovvero alla professione.

Si chiede:

1.° Fino a qual punto il decreto *Quemadmodum* vieta l' apertura obbligatoria della coscienza ai superiori di foro esterno?

2.° Cotal divieto si estende pure a' probandi ed ai novizii?

3.° Che è da dire di ciò che si pratica nell' istituto B.?

Al primo — Per ben rispondere al quesito fa d' uopo aver sott' occhi le disposizioni concernenti la manifestazione della coscienza del decreto *Quemadmodum*, emanato dalla S. C. de' VV. e RR., il dì 17 dicembre 1890 d' ordine del S. P. Leone XIII (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 6). Eccole:

" I. Sanctitas Sua irritat, abrogat et nullius in posterum roboris " declarat quascumque dispositiones constitutionum piarum societa- " tum, institutorum mulierum sive votorum simplicium sive solemnium; " nec non virorum omnimode laicorum, etsi dictae constitutiones appro- " bationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque, etiam " quam aiunt specialissimam, in eo scilicet, quod cordis et conscientiae " intimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt. Ita " propterea serio iniungit moderatoribus huiusmodi institutorum, con- " gregationum ac societatum, ut ex propriis constitutionibus, directo- " riis ac manualibus praefatae dispositiones omnino deleantur peni- " tusque expurgentur. Irritat pariter ac delet quoslibet ea de re usus " et consuetudines etiam immemorabiles.

" II. Districte insuper prohibet memoratis superioribus ac superio- " rissis, cuiuscumque gradus et praeeminentiae sint, ne personas sibi " subditas inducere pertentent directe aut indirecte, praecepto, con- " silio, timore, minis aut blanditiis ad huiusmodi manifestationem " conscientiae sibi peragendam; subditisque e converso praecipit, ut " superioribus maioribus denuncient superiores minores, qui eos ad

" id inducere audeant: et si agatur de moderatore vel moderatrice " generali, denunciatio huic S. Congregationi ab iis fieri debeat.

" III. Hoc autem minime impedit, quominus subditi libere ac ultro " aperire suum animum superioribus valeant ad effectum ab illorum " prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obti- " nendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu. „

Affinchè si proceda con ordine nello esame di queste disposizioni, mette bene considerarne il soggetto, l'oggetto, la eccezione e le sanzioni.

1.° Il soggetto di queste disposizioni riguarda gl' istituti e le comunità *mulierum sive votorum simplicium sive solemnium, nec non virorum omnimode laicorum;* vale a dire che sono state emanate per gl' istituti e per le comunità di donne sì di voti solenni e sì di voti semplici, e per quelli di uomini meramente laici, siano pur questi di voti semplici o solenni.

Trattandosi adunque di donne, consacrate a Dio, tutte, senza nessuna eccezione, vanno incluse in queste disposizioni, siano di voti solenni siano di semplici; o che formino istituto con molte case dipendenti da una superiora generale, o che si ritrovino in un monastero, dipendente dal Vescovo ovvero da qualche Ordine regolare.

Vi vanno inclusi anche i conservatorii senza voti, gli educandati e tutte le altre comunità femminee, alle quali Benedetto XIV, nella Costit. *Pastoralis curae*, estese le disposizioni del Tridentino circa i confessori? — Qui siamo in *odiosis*, e *stricta facienda est interpretatio*. Assolutamente queste comunità non vanno incluse nelle prefate disposizioni, le quali riguardano solo quelle di donne professe con voti o solenni o semplici. Benedetto XIV poi, nella citata Cost., trattava di tutt' altra cosa. — Abbiamo detto *assolutamente parlando*, perchè quando militano anche per le altre comunità femminee siffatte disposizioni, queste se non precettive, dovranno considerarsi per le dette comunità senza voti, come direttive.

Per gl' istituti maschili poi vanno soggetti a questa legge solamente quelli che sono del tutto laici, senz' avere sacerdoti nel loro seno. Fu chiesto alla S. C. de' VV. e RR.: " Se il decreto medesimo *Quemadmodum*, oltre gl' istituti femminili, comprende solamente gl' istituti maschili di natura laicali, come i Fratelli delle scuole Cristiane ecc.; ovvero anche le Congregazioni ecclesiastiche, come i Salesiani, fondati da D. Bosco, i Rosminiani, i Lazzaristi e simili, nelle quali, oltre i sacerdoti, sono molti fratelli laici „—e fu risposto il dì 15 aprile 1891: " Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. „ Adunque solo i Fratelli delle Scuole Cristiane, i Fratelli Celliti o Alessiani, i Figli della Immacolata Concezione, i Figli di Nostra Signora della Misericordia ed i Piccoli Fratelli Maristi, ed altrettali che sono tutti di

laici, vanno soggetti a queste disposizioni. Non così gli altri istituti che, pognamo pure di precipuo scopo laicale, come gli ospitalieri di S. Giovanni di Dio, ma hanno fra loro dei sacerdoti: questi o di voti solenni, o di voti semplici, non sono stretti da quell' obbligo.

Vi sono astretti almeno i convitti maschili ed i seminarii? A rigore non vi sono perchè non hanno voti. Se però anche fra costoro abbiano a sorgere abusi somiglianti a quelli che il decreto *Quemadmodum* ha voluto estirpare, anche per essi varranno, almeno come direttive, le disposizioni medesime.

2.° In riguardo all' oggetto, quali sono queste disposizioni? Queste disposizioni contengono un divieto ed un precetto. Si fa divieto ai superiori dei prefati istituti di non indurre giammai i loro sudditi a fare a sè medesimi manifestazione alcuna della propria coscienza; e ciò nè direttamente, nè indirettamente, nè con precetto, nè con consiglio, nè con timore, nè con minacce, nè con allettative. Esaminiamone le singole parti:

a) Non indurre — Vuol dire che i superiori non devono prendere essi la iniziativa delle interne manifestazioni dei loro sudditi, potendo questi, come si dirà più sotto, farle di spontanea volontà.

b) Nè direttamente — domandando ciò che il suddito ha nella coscienza.

c) Nè indirettamente, inducendolo a tale manifestazione per mezzo d' altri o anche del confessore; ovvero lodando innanzi a lui chi la fa, o biasimando chi non la fa.

d) Nè con precetto, dandogli il precetto d' obbedienza.

e) Nè con consiglio, facendone vedere la utilità o il dovere.

f) Nè con timore, facendosi scorgere accigliato, o malcontento se il suddito non gli rivela il suo interno.

g) Nè con minacce, facendogli temere la espulsione o qualche altro castigo, o, che è più, espellendo quelli che non la fanno.

h) Nè con allettative, di promesse o di lodi.

l) Manifestazione alcuna della propria coscienza, ovvero come è detto nell'art. I *cordis et conscientiae intimam manifestationem;* e vuol dire: tutto quello che concerne l' intimo del cuore o della propria coscienza così in rapporto a vizii ed a difetti, come in riguardo a virtù ed a profitto spirituale. Queste cose vanno manifestate al confessore che solo ha diritto di penetrare nel cuore e nella coscienza del penitente; non già al superiore di foro esterno, che deve essere giudice dei portamenti esteriori dei proprii sudditi.

La ragione di tal divieto è doppia: 1.° perchè non è dato a persone laiche, e molto meno a donne, il recar giudizio sulle coscienze altrui; e 2.° perchè nelle cose di coscienza sia data piena libertà di trattarne solo col confessore che è chiamato per officio di ben regolarle.

Il precetto poi, che contengono le disposizioni di cui trattiamo, riguarda i superiori degli istituti sopra commemorati, ed è che siano cancellate dalle proprie costituzioni, o direttorii, o manuali, tutte quelle cose che riguardano la manifestazione intima del cuore o della coscienza sotto qualunque nome ed in qualunque modo espresso, che vengono abrogate, colla irritazione, intorno a ciò, di qualunque uso o consuetudine, anche immemorabile. Esaminiamo:

a) I superiori degl' istituti — vale a dire i superiori generali di ciascun istituto, e quelli a cui vien commessa la custodia delle costituzioni, dei direttorii ecc.

b) Dalle proprie costituzioni o direttorii o manuali — non solo dalle proprie costituzioni, ma ancora dai direttorii che spiegano le costituzioni medesime, e dai manuali che ne assegnano le norme pratiche.

c) Le manifestazione intima del cuore o della coscienza — del cuore, cioè delle inclinazioni e degli affetti interni; della coscienza, cioè dei vizii o delle virtù, delle colpe o dei meriti.

d) Sotto qualunque nome — o si chiamino aperture, o rivelazioni, o esposizioni o con altro nome.

e) In qualunque modo — sia con espressioni dirette, sia con indirette; sia come precetto, sia come consiglio ecc.

f) Irritando qualunque uso o consuetudine anche immemorabile — Gli usi o le consuetudini introdotte, anche se oltre centinarie, devono togliersi del tutto.

Tanto il divieto quanto il precetto obbligono *sub gravi*, dicendosi nel decreto che il Sommo Pontefice *districte prohibet, serio iniungit;* espressioni che dinotano la gravità delle disposizioni; e però peccasi gravemente dai trasgressori. Lo si prova pure dalla pena appostavi, che come vedremo è a bastanza grave (1).

Al prefato divieto vi è una eccezione; ed è che questo non corre quando i sudditi liberamente e spontaneamente manifestano il loro interno al superiore, per averne consiglio e direzione nei loro dubbii e nelle loro ansietà. Ciò non è vietato, ed in tal caso il superiore può ascoltare.

Debbono però verificarsi amendue le condizioni: *libere et ultro. Liberamente;* non costrettovi cioè da comando, o da timore riverenziale.

---

(1) Per la manifestazione della coscienza, non crediamo che arrivi a materia grave il domandare una sola volta qualche cosa interna di una persona religiosa, quando non si tratti di grande ripugnanza di questa o di materie difficili che si vogliano decidere da superiori laici. Nel farsi però più volte, o abitualmente, quelle domande dai superiori, non può sfuggirsi il grave peccato.

Spontaneamente, senza che il superiore domandi, o esorti direttamente o per mezzo d' altri, o in altra maniera si lasci scorgere curioso di sapere l' interno del suddito.

Qui si può chiedere: Se la superiora scorge turbata una suora, può domandarlene il motivo? — Può certamente; causa di turbazione potendo essere qualunque cosa estranea all' interno del cuore o della coscienza, p. e. una infermità, una cattiva notizia, un torto ricevuto ecc. Se poi s' accorge che il turbamento deriva da angustia di coscienza, non deve insistere di saperne più oltre; ma se la suora *spontaneamente* volesse rivelare il suo interno, in tal caso non si verificherebbe ciò che si vuole evitare col decreto, obbligare cioè una suora a manifestare alla superiora l' intimo di sua coscienza, e potrebbe perciò sentirla (1).

4.° Le sanzioni, onde va communito questo divieto, sono a bastanza gravi. Oltre infatti le pene generali sancite contro i superiori sì generali e sì locali che non adempiono i decreti della S. Sede, da incorrersi *ipso facto* come nell' art. VII del decreto (2), i superiori che violano questo divieto dovranno essere denunziati ai superiori maggiori, e questi al superiore generale; e se anche il superiore generale lo violasse, dovrebbe questi essere denunziato alla S. C. dei Vescovi e Regolari. L' obbligo poi di denunziarli corre a' sudditi che sono indotti dai prefati superiori a manifestare le cose interne di loro co-

---

(1) Siamo qui di accordo col P. Secondo Franco, il quale nell' opuscolo contenente una lettera diretta ad una Superiora, intorno a tal proposito scrive (p. 33): " A tal proposito una saviissima superiora mi propose il caso: Se io vedendo una mia figliuola da più giorni turbata, mi facessi a chiederle con carità che cosa abbia che la disturba, incorrerei il caso di dover essere denunziata come quella che con allettamenti indaga la sua coscienza? Mai no: una turbazione può venire da malori fisici, da cose d' officio, da qualche disgusto avuto in casa e da cento ragioni che non hanno nulla che fare colla coscienza, perchè dunque una madre non potrà provvedere? Se invece provenisse da agitazione di coscienza, anche in questo potrebbe aiutarla senz' alcun bisogno di entrare nella sua coscienza, coll' offrirle di chiamare un sacerdote che sia di sua fiducia che la senta e la consoli. Non vi ha alcun decreto che proibisce la carità; e perchè una superiora religiosa introduca il rendiconto per quella via ci vuole una mala Fede che io mi vergogno anche a supporla. „

(2) Ecco il tenore del cit. articolo: " VII. Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et singulis superioribus generalibus, provincialibus et localibus institutorum, de quibus supra, sive virorum sive mulierum, ut studiose accurateque huius decreti dispositiones observent, sub poenis contra superiores Apostolicae Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis. „

scienza. Il quale obbligo è anch' esso grave, risultando da un esplicito precetto *(praecepit)* di cosa di per sè grave (1).

Al secondo — Ma cotal divieto si estende ancora ai probandi ed ai novizii ?

La legge non distingue ; e però non dobbiamo noi distinguere.

Anche dei probandi e dei novizii si fa parola nelle costituzioni, dalle quali devesi espungere tutto quello che riguarda l' apertura di coscienza col superiore. Anche i probandi ed i novizii sono sudditi, da cui non è lecito ai superiori richiedere le cose intime di coscienza. Il divieto adunque, non ha dubbio, si estende ancora ad essi.

Ma non è utile per l' istituto che il superiore sappia qualche cosa dell' interno di costoro, per ben regolarsi sull' ammetterli o pur no al noviziato, ovvero alla professione ?

Sarebbe certamente ciò vantaggioso, quante volte non si temessero inconvenienti più gravi. Ed incovenienti gravi derivano da che donne e persone laiche s' intromettano nell' interno delle coscienze, per esplorare ciò che va riservato solamente ai ministri di Dio. Questi soli hanno il diritto ed il dovere di esaminare le coscienze dei penitenti e dare ad essi gli opportuni rimedii. Che se questi veggono non aver essi vocazione per l' istituto, dovranno costringerli anche col diniego dell' assoluzione ad uscire, senza più andare innanzi o al noviziato o alla professione.

I superiori poi dovranno essere diligentissimi in osservare l' esteriore di questi loro sudditi ; giacchè chi non ha vocazione, o in un modo, ovvero in un altro, lo dà senza dubbio a divedere col suo portamento. Potranno altresì inquirere sulla loro condotta presso i compagni e presso altri che con essi hanno consuetudine.

Anzi il confessore medesimo dovrà costringere il penitente a riferire al superiore gli scandali occulti che dia qualche compagno, come ampiamente dimostrammo altrove per le case di educazione (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 154 sg.). Se ciò va detto pei collegii e pei seminari, molto più dovrà dirsi pei noviziati d' istituti religiosi. Anzi per questi l' obbligo corre quando anche si tratti di scandali leggieri ; giacchè essendo gl' istituti religiosi diretti allo acquisto della perfe-

(1) Non crediamo che appena un superiore , ovvero una superiora abbia per qualche sola volta fatta richiesta delle cose interne ad un suddito o ad una suddita, siano questi *obbligati* a denunziarla. L' obbligo corre quando ciò si faccia più volte o abitualmente, ovvero quando si dica di doversi fare o direttamente o indirettamente, avendo visto innanzi che questo divieto ammette ancora la parvità di materia su cui non cade l' obbligo di una grave punizione.

zione, gli scandali anche di cose leggere talvolta sono di grave ostacolo per quel fine.

Con questi mezzi, più che colla diretta investigazione dell' intima coscienza dei sudditi, i quali se furbi potranno facilmente trarre in inganno i superiori, sarà dato a questi di ben conoscere e giudicare della vocazione di quelli.

Al terzo — Che dire finalmente dell' istituto B. nel nostro caso, in cui si fa obbligo ai confessori d' indurre i penitenti, che fanno il probandato ed il noviziato, ad aprirsi coi loro direttori e superiori di foro esterno?

Fa d' uopo distinguere. Se l' Istituto B. di voti semplici è di donne o di soli laici, siffatto obbligo che s' impone ai confessori è contrario del tutto alle disposizioni del decreto *Quemadmodum*, il quale vieta ai superiori d' indurre o direttamente o indirettamente i loro sudditi alle interne manifestazioni non libere e spontanee. Sarebbe ciò un indurli indirettamente per mezzo del confessore: il che è vietato sotto le spiegate sanzioni.

Ma il confessore non potrebbe di per sè consigliare il penitente ad aprirsi col superiore? Allorquando credesse ciò necessario, non pare che possa contravvenire al decreto, il quale fa divieto ai superiori, di foro esterno, non ad altri, d' indurre a tale manifestazione. Purchè non ci sia la diretta o la indiretta iniziativa de' superiori, agli altri non è vietato di dare un tal consiglio.

Abbiamo detto: *purchè non ci sia nè la diretta nè la indiretta iniziativa dei superiori*. E ciò vuolsi ben ponderare; giacchè in molti casi ci può essere la indiretta iniziativa dei superiori, specie se il confessore o i compagni credono di far cosa grata ad essi consigliando quella rivelazione. Cotal consiglio, per essere scevro di colpa, dovrà darsi solo quando si stimi utile e necessario al suddito, non mai per riguardo del superiore.

Se poi l' istituto B. sia di uomini e sacerdoti, in tal caso sfugge dalle disposizioni del decreto *Quemadmodum*, e va regolato secondo le proprie costituzioni, nulla essendo stabilito per essi contro le manifestazioni di coscienza.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

35.

Circa la clausura parziale negl' istituti di voti semplici.

Nell' ultima Costit. *Conditae a Christo* del 7 dicembre 1900, risguardante gl' istituti di voti semplici, si fa parola della *clausura parziale*. Che cosa è questa clausura? Di quali sanzioni è communita? Il Vescovo ha facoltà di dispensarne in riguardo agl' istituti diocesani o interdiocesani o anche approvati dalla S. Sede?

Ecco le parole della cit. Costituzione che fanno menzione della clausura parziale: " Domus sodalitatum huiusmodi (quarum Apostolica Sedes vel leges recognovit, vel institutum commendavit aut approbavit) si *clausura episcopali* utantur, Episcopis iura manent integra, quae de hac re a pontificiis legibus tribuuntur. Si quae autem *clausura*, ut inquiunt, *partiali*, utantur, Episcopi erit curare ut rite servetur, et quidquid in eam irrepat vitii cohibere. „

La clausura per gl' istituti femminei dunque è doppia: altra è totale; altra parziale. La prima è quando tutta la casa è chiusa ad estranei, con divieto che altri (o uomo o donna) vi entri. Se la clausura è papale, cotal divieto suole essere sotto pena di censura riservata al Papa; se la clausura è vescovile, il divieto può essere con censura riservata al Vescovo.

La clausura *parziale* è quando non tutta la casa, ma porzione di essa (per ordinario il dormitorio delle Suore), è chiusa agli estranei, con divieto di entrarvi.

Che forza ha cotal divieto? Ha la forza che hanno le costituzioni; giacchè tal clausura non da diverso diritto proviene, non trovandosene verbo nel giure comune. Or poichè per ordinario le costituzioni d'istituti di voti semplici non obbligano sotto colpa, ma solo sotto pena, così obbligherà di per sè la clausura parziale.

Abbiamo detto *di per sè;* giacchè siffatta clausura, come s' è visto nelle parole allegate dell' ultima Costit. *Conditae a Christo*, va posta sotto la vigilanza del Vescovo, con facoltà a questo di eliminarne gli abusi, qualora vi s' introducano coi rimedii del diritto. Laonde il Vescovo, quando lo credesse necessario, potrebbe anche communire tal

clausura parziale di censura riservata a sè. E ciò non solo per gl'istituti diocesani ed interdiocesani, ma ancora per quelli o lodati o approvati dalla S. Sede; giacchè per questi ultimi espressamente gli conferisce la cit. Costituzione tal facoltà: molto più perciò intende conferirgliela pei primi.

Crediamo però che pei detti istituti, quando si veggano ingiustamente gravati di pene dall' Ordinario, sia luogo al ricorso alla S. C. dei VV. e RR.

36.

Circa il divieto delle Comunioni in tempo de' Ss. Esercizii.

Secondo il Rescritto della S. C. de' VV. e RR. del 17 agosto 1891, debbono riguardarsi abrogate, in forza del Decreto *Quemadmodum* 17 dicembre 1890, le costituzioni delle famiglie religiose, in cui si proibisce la S. Comunione in certi giorni stabiliti. Debbono anche, per effetto dei cit. decreti, considerarsi abrogate le regole e le disposizioni che alle monache, alle suore ed ai religiosi, mentre fanno gli esercizii spirituali, proibiscono la S. Comunione nei primi tre, quattro o cinque giorni, e perfino in tutto il tempo del santo ritiro, o in quello destinato al confessore straordinario, quantunque abbiano il permesso di farla dal confessore ordinario, o dallo straordinario del ritiro, al quale si sono già presentate?

Ecco il tenore del cit. decreto del 17 agosto 1891: " Cum in pluribus constitutionibus ab Apostolica Sede approbatis non tantum certae statuantur dies ut Religiosi ad Sacram mensam accedant, verum explicite vetatur ne ultra praefatas dies ipsi Religiosi Communionem accipiant, veluti de Monialibus Discalceatis S. Mariae de Monte Carmelo constat, sequens oritur dubium:

" Utrum constitutiones quarumdam familiarum religiosarum, quibus vetatur ne Moniales sive Religiosi sacram Eucharistiam recipiant ultra certas et statutas dies, abrogatae fuerint in hoc capite Decreto 17 decembris 1890, ita ut eis non obstantibus liceat confessario frequentiorem accessum suis religiosis poenitentibus concedere, vel adhuc post memoratum decretum in vigore maneant? "

E fu risposto: " Ad dubium, quod frequentiorem ad S. Synaxim accessum quam diebus statutis in propriis regulis respicit, abrogatas censendas esse constitutiones, quibus vetatur, ne Moniales sive Reli-

giosi sacram Eucharistiam recipiant ultra certos et statutos dies „ (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 77).

Da questo decreto vuolsi raccogliere che debbono tenersi come abrogate quelle costituzioni che limitano l' uso della S. Comunione. La ragione si è che la maggiore o minor frequenza al sacro altare deve essere stabilita non da norme fisse e generali, ma dal giudizio del confessore, il quale deve consigliare l' uso della Comunione eucaristica secondo i bisogni e le disposizioni di ciascun penitente, di cui conosce l' interno. Debbono perciò essere corrette su tal punto le costituzioni che in dati giorni allontanano tutti dall' altare. La uniformità materiale circa la comunione è pregiudizievole, pel pericolo non raro che la ricevano coloro che ne sono indegni, e ne siano privi altri a cui tornerebbe soprammodo salutare. Il privar le anime, anche di poche comunioni, quando non ci sia una giusta causa, è un gran danno ed una condannevole ingiustizia (Vedi il nostro opuscolo *Sulla Comunione frequente e sul Decreto Quemadmodum*).

Venendo ora al caso proposto, che è da dire di quella regola che vieta la comunione in tempo de' santi esercizii e del confessore straordinario ?

Quanto al tempo dei santi esercizii, benchè vi siano dei casi in cui l' astenersi per alcuni giorni torni utile, specie in persone di grandi peccatori che debbono aver tempo opportuno per raccogliersi e ben prepararsi alla santa comunione ; pur vi hanno delle anime, alle quali tornerebbe preziosa la comunione fatta anche in tutti i giorni dei detti esercizii. Crediamo che neppure in ciò si debba assegnare una regola generale, essendo diverse le coscienze e diversi i bisogni di ciascuno ; e però non si dovrà far conto delle costituzioni che assegnano regole contrarie.

In rispetto poi al tempo destinato al confessore straordinario, non vediamo ragione onde si debba sospendere pel detto tempo l' uso della santa comunione. Ciò sarebbe un far torto al desiderio della Chiesa che vorrebbe tutti i fedeli rifocillati ogni giorno di questo cibo di vita (Conc. Trid. Sess. 22 Cap. 6) ; e sarebbe ancora un far torto ai Decreti della S. Sede, specie a quello d' Innoc. XI *Cum ad aures* e all' altro *Quemadmodum* della S. C. dei VV. e RR., i quali rimettono il detto uso sempre e solo al giudizio del confessore. Le costituzioni perciò che vietano pel tempo dello straordinariato la santa comunione, non han ragione e vogliono certamente essere corrette.

37.

Delle chiese ricettizie senza partecipanti.

Che deve dirsi di quelle chiese ricettizie nel Napoletano, i cui partecipanti pensionati dal Governo sono tutti o quasi tutti defunti? — Il parroco è obbligato ancora di mettere in collazione la quota parrocchiale?

Più e più volte in queste pagine abbiamo dimostrato che le soppressioni governative delle chiese collegiate e ricettizie sono anticanoniche, non mai riconosciute dalla S. Sede. Questa considera le dette Chiese sempre in pieno vigore, riputando le confische del Governo come perdite subite per forza maggiore.

Ora una chiesa collegiata e, per parità di ragione, una chiesa ricettizia, non muore quand'anche tutti i membri del collegio o della ricettizia vengano a finire. Si ascolta il Ferraris (v. *Collegiata* n. 22 seq.): " Si contingat collegium deficere ob mortem canonicorum vel aliam consimilem causam, ex qua... desinat esse collegiata actu, remanet tamen adhuc habitu, ut per Felin., Innocent., Mascard., Barbosa, lib. 2 *Iur. eccl. univ., cap. 6, num. 9* cum aliis quos refert et sequitur Rota in *Cremensi, 20 febbr. 1622, coram Rambaldo.* „

Morrebbe solo se fosse soppressa dal legittimo superiore, come insegnano i DD. col Pitonio, il quale esamina due casi, onde una chiesa possa venir meno *(Discept. Eccles. l. 1, disc. 8):* " Vel collegialitas, egli scrive, defecit in ecclesia et extincta remansit auctoritate superioris, causa cognita, et tunc amplius non durat; quia sicut collegium erectum fuit auctoritate superioris, ita et eadem auctoritate potest extingui et removeri: aut vero defecit et cessavit per aliquem casum accidentalem, veluti morte canonicorum vel oppressione hostium et similibus; et tali casu collegialitas semper durare censetur in habitu, etiamsi non fuerit in actu vel usu per quodcumque longissimum temporis spatium, ut distinguit post Gloss. in *cap. Statutum de Election. in VI...* Barbosa, *De off. et potest. Parochi, part. 1, cap. 2, ante n. 2.* „

Dunque se una chiesa od un capitolo non viene meno, neanco colla morte de' membri che lo compongono o colla oppressione dei nemici, molto meno dee considerarsi estinto quando qualcuno ancor sopravvive: in tal caso non cessa l'obbligo pel parroco di mettere in collazione la quota parrocchiale. E neppur cessa quest'obbligo quand'anche, estinti tutti gli antichi pensionarii, la chiesa non sia però sfornita di partecipanti novelli detti statutarii, sostituiti cioè dal Vescovo nelle

partecipazioni vacate, tuttochè prive di proventi. Questi, innanzi alla Chiesa, sono veri partecipanti, con tutti i diritti che competevano ai defunti. Solo nel caso che nessun altro partecipante esistesse, nè titolare nè statutario, in questo solo caso il parroco non sarebbe obbligato a mettere in collazione la sua quota.

QUESITI

con brevissime risposte.

123. *Circa la prima messa funeraria, da celebrare dopo la morte.*

D. Qual è il senso del Decreto generale 2 dicembre 1891, n. 3755 n. III: " Denique eadem missa (solemnis) celebrari poterit pro prima tantum vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, die quae prima occurrat, non impedita a festo duplici primae et secundae classis, vel a festo de praecepto: quo etiam in casu missa dicenda erit ut in die obitus ". (Mon. Eccl. Vol. VII, pag. 52)? In virtù di questo decreto, anche quando volontariamente si differisce la celebrazione della messa esequiale, p. e. per aspettare i congiunti che trovansi ad altro luogo, si può dire la messa *ut in die obitus?*

R. Il senso del decreto non è questo: giacchè dice che la messa *può* celebrarsi *die quae prima occurrit;* e perciò non si può differire a piacimento. Il suo senso è che quando la messa non si può dire fino al secondo giorno dalla morte per impedimenti sopravvenuti o perchè la liturgia nol consenta, *si deve* celebrare al primo giorno non impedito da una festa doppia di 1.ª o 2.ª classe o di precetto. — Se volontariamente più oltre si differisce, non v' ha privilegio alcuno: dovrà celebrarsi la messa non *in die obitus*, ma come nei giorni in cui la liturgia consente le altre messe *pro defunctis* (V. De Herdt, S. Lit. Pr. Vol. I, n. 56 resp. IV).

124. *Se gli estranei possano soddisfare al precetto negli oratorii semipubblici.*

D. Secondo l' ultimo decreto sugli oratorii semipubblici potrebbe qualsivoglia fedele soddisfare al precetto ascoltando in essi il S. Sacrifizio, tuttochè estraneo a quel ceto di persone a cui si appartiene l' oratorio? La difficoltà nasce da che il medesimo decreto, parlando delle cappelle cemeteriali, dice che allora possono considerarsi come oratorii semipubblici, quando vi è accesso a tutti i fedeli.

R. Le parole del decreto della S. C. de' Riti del 23 gennaio 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 12) sono generali: " Omnes qui eidem intersunt, praeceptum audiendi Sacrum satisfacere valent. „ È chiaro perciò che negli oratorii semipubblici *tutti* coloro che ascoltano la messa (o della casa, o estranei) soddisfano al precetto. Basta dunque che l' oratorio sia *semipubblico* per avere questa prerogativa. Gli oratorii dei campisanti, quando non vi si dà l' accesso agli altri nella messa, non possono dirsi *semipubblici*; giacchè in tal caso servirebbero solo a private famiglie, non ad intere comunità.

125. *Se chi affranca un censo dovuto ad una cappellania può prenderne ipoteca sopra un fondo svincolato di detta cappellania.*

D. Tizio chiede al Vescovo la facoltà di affrancare un censo dovuto ad una cappellania, i cui beni dotalizii sono stati già svincolati dal patrono; vuol però prendere iscrizione ipotecaria della somma da pagare al detto patrono sopra un fondo della medesima cappellania. Il Vescovo può consentire alla detta affrancazione per le facoltà *circa compositiones*. Può anche permettere la prefata ipoteca?

R. Può permetterla se i fondi furono svincolati con venia ecclesiastica. In tal caso i fondi si appartengono pienamente al patrono che si compose già colla Chiesa; e perciò questi può far tutto quello che vuole. — Ma se i predetti fondi non furono svincolati con venia Pontificia, sono ancora beni di cappellania, sui quali non deve imporsi un ingiusto gravame come sarebbe quello di ipotecarvi una somma sborsata non già nelle mani della Chiesa, ma in quelle di un usurpatore.

126. *Sul modo di concionare del celebrante.*

D. Può il celebrante dopo il Vangelo concionar seduto in sedia a bracciuoli sulla predella dell' altare?

R. Il Gavanto insegna (Vol. I, P. II, Tit. VI, n. 6): " Si celebrans concionari velit, sedeat super scamno nudo, in cornu Evangelii, capite tecto, aut sine casula in pulpito. „ Lo stesso dice il Merato *in h. l.* Ed il De Herdt (S. Lit. Pr. T. I, n. 319): " Si (celebrans) paramenta retineat, finito evangelio, se vertit ad populum, ibique sedens tecto capite super scabello in suppedaneo concionem habet. „ Il celebrante adunque può predicare, dopo l' evangelo, seduto in uno scanno o sgabello nudo, posto sulla predella al lato dell' evangelo. Crediamo che possa tollerarsi l' uso di sedere ivi in una sedia a bracciuoli, non essendo ciò vietato da nessuna legge.

127. *Sul diritto e dovere del can. coadiutore di assistere da ministro.*

D. A pag. 180 di questo Vol. fu detto che, accedendo il can. suddiacono titolare ed il can. diacono coadiutore a fare da ministri, quello dev' essere preferito a questo e però può far da diacono. A pag. 337 poi si aggiunge che in tal caso il can. diacono coadiutore può ritirarsi, non essendo obbligato a far da suddiacono. Ma se nel Capitolo non vi sono più canonici suddiaconi, come si dovrà fare?

R. Il diritto si può esercitare sempre che non vi si opponga qualche dovere. Quando in un capitolo non vi ha che un sol can. suddiacono, questi dovrà sempre servire nel suo grado; ed in tal caso non può pretendere di far da diacono. Potrebbe, secondo si disse, far ciò solo quando egli *non fosse obbligato* di assistere da suddiacono.

128. *Circa il domicilio per l' ordinazione.*

D. La famiglia di X. appartiene alla diocesi di C., nella quale ha casa e beni proprii ed ha sempre abitato. Intanto ad occasione di un impiego che ottenne il maggiore dei figli nella diocesi di A., in questa tutta la famiglia X. passò ad abitare col detto figlio, dove dimora da ben cinque anni, e dove continua a dimorare, con animo però di ritornare al luogo nativo della diocesi

di C. quando il detto figlio avrà ottenuto un migliore impiego in patria od altrove, ovvero quando due altri figli minori che aspirano al sacerdozio, siano stati ordinati già sacerdoti. — Si chiede: Chi è il Vescovo che deve ordinare questi figli minori, il Vescovo di C. ovvero quello di A.?

R. Senza nessun dubbio, il Vescovo di C. — La Costit. *Speculatores* di Innocenzo XII vuole che un giovine nato altrove, allora possa solamente ordinarsi in una nuova diocesi, quando o vi abbia dimorato un decennio, ovvero vi abbia trasportata la maggior parte delle proprie cose e sostanze, procurandovisi la casa e dimorandovi un certo tempo considerevole. Nell' un caso poi e nell' altro deve con giuramento attestare la intenzione di rimanere per sempre nella nuova diocesi: " et nihilominus ulterius utroque casu se vere et realiter animum huiusmodi habere iureiurando affirmet „ (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 272). — Nel caso esposto mancano tutte queste condizioni, specialmente l' ultima, perchè i due giovinetti possano essere ordinati dal Vescovo di A. senza lettere dimissoriali del Vescovo di C.

129. *Circa l' uso dell' indulto* pro diebus et horis.

D. La Città di A. forma diocesi riunita colla città di B., da cui dista mezz' ora di treno ordinario. Le prebende capitolari di A. sono tutte in distribuzioni. Tizio canonico del Capitolo di A., come maestro nell' unico Seminario di B., ha ottenuto dalla S. Sede l' indulto di godere due terzi delle distribuzioni corali di sua quota *diebus et horis, quibus docet.* — Si chiede: 1.° Tizio ha diritto ai due terzi anche nei giorni in cui non fa scuola e non interviene al coro perchè deve prepararsi alla lezione? — 2.° Ha egli diritto a tutti i punti dei due mesi conciliari, che sono nella sua Cattedrale, o anche ai due terzi, in conformità dell' indulto?

R. Al 1.° Le parole dell' indulto (che deve interpretarsi strettamente) sono chiare: *diebus et horis quibus docet.* Perciò nei giorni, in cui *non docet*, non godono gli altri canonici.

Al 2.° Giacchè nell' indulto non si fa eccezione dei due mesi conciliari, per questi può godere l' intero assegno della sua quota.

130. *Di una consuetudine capitolare.*

D. Nel detto capitolo di A. vige un' antichissima consuetudine di darsi L. 300 fuori ragione di puntatura o di assistenza a quel canonico, il quale fa punti 800 fra l' anno, quasi in rimunerazione del suo assiduo servizio. — Si chiede: 1.° Cotal consuetudine può sostenersi? — 2.° Il canonico Tizio del caso precedente ha diritto a queste L. 300, anche quando per l' insegnamento del Seminario non raggiunge i punti 800 di assistenza?

R. Al 1.° La consuetudine sembra potersi ben sostenere. Si è introdotta come sprone a maggior esattezza di servizio, e può quasi aver luogo come un supplemento di distribuzioni quotidiane.

Al 2.° Se Tizio non raggiunge il numero di punti 800, non crediamo che gli spettino le L. 300, messo pure che ciò avviene per l' insegnamento nel Seminario. Abbiamo detto che quella prestazione tiene luogo di supplemento alle distribuzioni quotidiane, alle quali non ha diritto chi si assenta dal coro a causa d' insegnamento in Seminario.

131. *Se a Natale può binare chi ha l' indulto della messa votiva della B. V.*

D. Pel decreto 11 aprile 1840, il sacerdote che ha ottenuto dalla S. Sede la facoltà della messa votiva della B.V., a causa d' infermità negli occhi, non può nel Natale celebrare tre messe. Nel caso che il detto sacerdote abbia dal Vescovo la facoltà di binare, può avvalersene in detto giorno?

R. Il divieto delle tre messe a Natale per chi può dir solo la messa votiva della B. V. è fondato in ciò che in detto giorno solenne la S. Chiesa permette le tre messe, a condizione che siano diverse fra loro e che trattino tutte del gran mistero che corre: ciò non si avvera nella sola messa votiva della B. V. — Or la facoltà di binare si dà non ad intuito del sacerdote, ma del popolo, che altrimenti rimarrebbe senza poter soddisfare al precetto. Che se ciò si avvera negli altri giorni festivi, non può parimenti avverarsi nel dì solenne di Natale, in cui non mancano messe, potendo ogni altro sacerdote celebrarne tre. Ove poi si trattasse di qualche luogo, in cui non ci sia che il solo parroco cecoziente e non si possa avere nessun' altra messa da luoghi vicini, anche il dì solenne di Natale il detto parroco potrebbe binare, celebrando due volte la messa votiva della B. V.

132. *Se l' adempimento di un legato di messe possa anticiparsi.*

D. I legati di messe, da celebrarsi ogni anno, per volontà del testatore, possono anticiparsi lecitamente, di modo che in un anno possano celebrarsi le messe di due anni?

R. Se le messe sono stabilite per qualche giorno o per qualche luogo determinato secondo speciali ragioni del testatore, ovvero per persone non già morte, non possono anticiparsi, senza contravvenire a siffatte disposizioni. Se poi sono senza speciale determinazione di giorno o di luogo, ma in suffragio del testatore *singulis annis*, crediamo che in tal caso possano anticiparsi e validamente e lecitamente. La ragione si è perchè nessun danno, anzi utile ne verrebbe al testatore, ricevendo prima del tempo i suffragii; e perciò vuolsi presumere in ciò il suo consentimento, dovendosi le parole *singulis annis* intendere *ad sollicitandam*, non *ad differendam obligationem*.

133. *Circa il diritto di associare il cadavero, che, dopo i funerali o dopo la sepoltura, vien trasportato altrove.*

D. È certo che quando un defunto ha la sepoltura gentilizia in una chiesa di Regolari, spetta a questi il *ius sepulturae*. Or se il cadavere, dopo compiuto il funerale, o anche dopo essere stato sepolto, venisse trasportato fuori diocesi, a chi si apparterrebbe il diritto di associarlo, ai Regolari, o al parroco proprio del defunto?

R. Il caso è nuovo e, per quanto sappiamo, non contemplato dal diritto. Crediamo potersi risolvere colle stesse norme che regolano il trasporto funebre dalla casa del morto alla chiesa tumulante. Quando questa sia una chiesa esente di Regolari, il trasporto funebre si fa dai Regolari e dal parroco insieme, il quale deve licenziarsi sul limitare della chiesa esente. Così pure, dovendo, dopo le esequie o la sepoltura, trasportarsi *per accidens* in altra diocesi la salma, il trasporto dovrà farsi coll' associazione dei Regolari medesimi e del parroco; e ciò per la nota regola: *Ubi eadem est ratio, eadem debet esse iuris dispositio.*

134. *Sull' obbligo di pregare pei vivi e pei defunti nella messa.*

D. Vi ha obbligo di pregare pei vivi e pei defunti nel canone della messa?

R. Benchè non vi sia, di per sè, obbligo di commemorare determinate persone nei due *mementi* del canone, pure, affinchè la rubrica della messa (che è precettiva) sia esattamente osservata, è mestieri di commemorare almeno qualche vivo o defunto nei luoghi stabiliti, così prescrivendo la rubrica, che è più, così richiedendo le parole stesse della messa nei detti luoghi. Si ascolti il De Herdt (S. Lit. Prax. Vol. I, n. 242): " Quamvis vi rubricarum quorumdam commemorationem facere teneatur (sacerdos), alias partem missae per rubricas praescriptas omissurus; ita ut non sufficiat speciali omnium commemorandorum intentione ante missam facta, hoc tempore *Pater noster*, vel quid aliud orare, cum id non sit commemorationem agere, uti rubricae praescribunt: ad commemorationem tamen alicuius in particulari per se seu ratione celebrationis non obligatur. „ Vi ha dunque obbligo vero di commemorare delle persone vive e defunte nel canone, benchè la determinazione di queste sia ad arbitrio del sacerdote.

135. *Circa i confessori delle Figlie della Carità.*

D. I confessori delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli vanno soggetti alle leggi comuni del triennio e dello straordinariato?

R. In forza di decreti autentici della S. C. de' VV. e RR., come da quello del luglio 1883, i confessori ordinarii delle dette Figlie della Carità sono esenti dalle leggi comuni di essere sostituiti più volte nell' anno dai confessori straordinarii e di cessare dopo il triennio.

BIBLIOGRAFIA

Berardi Emilio — Praxis Confessariorum; seu Moralis Theologia theorico-practica, auctore Aemilio Berardi, Cathedralis Faventinae can. praep. et S. T. D. — Editio tertia, ab Auctore iterum emendata et valde aucta. — Faventina ex typ. Novelli, 1898-1900 — Volumi quattro, di pagg. 485, 655, 422, 666.

È la terza volta che viene a luce quest' opera interessantissima che è una vera provvidenza pei confessori. Accresciuta considerevolmente e ritoccata in molte parti, ha cose davvero preziose, non solo in rispetto alla teorica, ma ancora e soprattutto per la pratica; chè ivi può trovarsi raccumulato quanto mai possa desiderarsi per ben compiere il ministero delle confessioni secondo gli svariati e novissimi bisogni dei tempi nostri. I casi più difficili ed ovvii di questi giorni sono svolti con mano maestra, con copia di dottrina, e con vedute proprie che dimostrano la originalità del lavoro. Fanno luce tutti i decreti, anche ultimi, delle Sacre Congregazioni Romane e ciò che si è disputato fra gli Autori moderni. Raffronti poi utilissimi colle diverse legislazioni civili ne accrescono pregio e valore. Insomma è questa un' opera profonda, chiara, opportunissima quant' altra mai, che dovrebbe stare in mano di tutti i sacerdoti, specie degli addetti alla cura di anime ed al mi-

nistero delle confessioni, e che noi non cessiamo di raccomandare a tutti i nostri lettori — Costa L. 30 presso i librai; ma chi si rivolge all'Autore in Faenza (Forlì) potrà avere un considerevole sconto.

Gallerani Alessandro — Gesù Grande; ossia la Sudditanza a Nostro Signore Gesù Cristo. Trattatello del p. A. Gallerani d. C. d. G. con appendice sul Giubileo, pel solenne Omaggio a G. C. Redentore — 2.ª ediz. — Modena, tip. pontif. ed arciv. dell'Imm. Concezione. Anno santo 1900.

Il più bell'omaggio che si possa presentare a Gesù Cristo Redentore al principio del nuovo secolo è quello certamente di conoscerne e predicarne i pregi altissimi e divini. E questi pregi il chiariss. P. Alessandro Gallerani, Direttore insigne della *Civiltà Cattolica*, li ha compendiati in tre: nella *Santità*, nella *Bontà* e nella *Grandezza*. La Santità dee spronarci alla imitazione; la bontà, alla confidenza; la grandezza, alla sudditanza. E però egli ha pubblicato tre bellissimi libretti coi titoli: *Gesù Buono; Gesù Santo; Gesù Grande*. — Sono libretti ricolmi di dottrina soda e sicura, ma portata alla intelligenza del popolo con esimia chiarezza e con soave unzione. La loro lettura attraentissima edifica e commuove, spronando efficacemente il cuore a compiere quel triplice omaggio a G. C. Lo smercio n'è stato così rapido, che in pochi mesi, può dirsi, del primo si son fatte quattro edizioni, del secondo nove, e del terzo due.

Questo che qui annunziamo è l'ultimo libretto, venuto a luce non ha guari, che ragiona delle grandezze di G. C. con modi eletti e insinuanti, da farlo rifulgere sia in sè, sia nei personaggi che gli sono uniti, coll'alta aureola della divinità. Lo si propaghi largamente fra i fedeli, insieme cogli altri due, in questi primordii del nuovo secolo. E poichè il gran Giubileo dell'Anno santo è stato esteso all'Orbe universo, gioverà leggere con particolare attenzione l'Appendice di quest'ultimo opuscolo, nella quale è il sugo di tutta la dottrina riguardante il detto Giubileo, e vien dimostrato limpidamente quanto facile sia l'acquistarlo, contro un pregiudizio comune che falsamente reputa ciò difficilissimo. — I tre volumetti, molto eleganti, costano ciascuno una lira presso la tipogr. della Imm. Concezione di Modena.

Laurenti Pietro d. C. d. G. — Questioni Moderne religiose e morali, esposte in modo popolare—Roma, Libreria Salesiana editr. 1900.

Fra i libri più proficui di apologia popolare vuolsi attribuire a questo un luogo distinto di onore. In esso sono svolti gli argomenti più gravi, e più *palpitanti*, come dicesi, *di attualità*; ma con prove sì valide e con ragionare così stringente, che non si può non cadere sotto i colpi di esso. E poi con una chiarezza ed una popolarità che attira ed affascina e non fa smettere il libro se non dopo averlo percorso interamente. Non è a dire perciò l'utile immenso che è destinato a produrre. Lo propaghino i parroci, i direttori di società laicali e quanti hanno zelo per la cattolica religione; e se ne vantaggino pure i sacerdoti, destinati ad istruire il popolo sopra i veri bisogni dei giorni nostri. — Prezzo L. 2 presso le Librerie Salesiane (in Roma via Porta S. Lorenzo, 42).

Mazzella Mons. Orazio — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae.

quas habebat Camillus Cardinalis Mazzella, tractatibus qui deerant locupletatae atque in compendium redactae, auctore Horatio Mazzella phil. ac Theol. doctore, Archiepiscopo Rossanen.—Volumen III, complectens tractatus de Verbo Incarnato et de Gratia Christi — Editio altera Romae Desclèe Lefebvre et soc., 1900.

Con lieto animo facciamo noto che queste opportunissime istituzioni hanno meritato generali plausi, e sono già state adottate in molti seminarii con grande soddisfazione dei professori e con vantaggio non lieve degli alunni. Basta invero percorrerne qualche parte, per convincersi con quanta sicurezza e sceltezza di dottrina, con quanta perspicuità di metodo, con quanta lucidità di esposizione, benchè in istile a bastanza conciso, venga tutto esposto e tutto in giusti limiti condensato. Questo terzo volume contiene i trattati della Incarnazione e della Grazia, e vi ha quanto mai vuolsi desiderare in cotali interessanti materie. Bella la trattazione *de BB. semper Virgine Maria*, in cui si discorre della sua maternità divina, della sua concezione immacolata, della perpetua verginità, dell'assunzione al Cielo e dell'officio di corredentrice e di mediatrice. Bella pure la recensione dei varii sistemi della grazia per conciliare la infallibilità di essa col libero arbitrio. — Di nuovo noi caldamente raccomandiamo queste istituzioni, credendo di far cosa utilissima ai seminarii ed alle scuole di scienze sacre.— In Roma presso Desclèe e Lefebvre.

Polidori Eugenio S. J. — Corso di Religione — I. Vera Religione. II. Sua costituzione. III. Precetti e Sacramenti — Roma, *Civiltà Cattolica*, 1901.

Il nome solo del chiarissimo Autore di questo Corso basterebbe a commendarlo altamente. Il p. Eugenio Polidori, dotto scrittore della *Civiltà Cattolica*, è stato quegli che più ha scritto delle cose del catechismo e della necessità e del modo d'insegnarlo. Ora ecco ch'egli stesso offre un testo che corrisponde pienamente a' giusti suoi criterii, e però non può non essere un libro opportunissimo e prezioso. Esso infatti è un testo relativamente breve (di sole 296 pagine), che svolge la intera materia della vera religione, della sua costituzione, dei precetti e dei sacramenti; e la svolge con metodo severamente *analitico*, scientifico insieme e popolare, da formare con le svariate sue parti un tutto organico e compatto. Nella prefazione poi premette alcune avvertenze che ne facilitano l'insegnamento e lo rendono più proficuo alle diverse classi di scolari. Nulla diciamo della esattezza e opportunità delle dottrine, le quali sono come si conviene a giovani dei nostri tempi, circondati da insidie e da pericoli. Facciamo voti che questo corso trovisi in tutte le scuole d'Italia, e se ne vantaggino anche altri moltissimi che, non potendo andare a scuola, pure han bisogno di essere istruiti e raffermati nella fede. — Costa L. 1.50 presso l'Amministrazione della *Civiltà Cattolica* in Roma, via di Ripetta, 246.

CRONACA RELIGIOSA.

(31 Gennaio 1901)

Chiusura della Porta Santa—La Vigilia del Natale ult. il S. Padre colla Sua Nobile Corte, coi Cardinali e coi soliti Dignitarii, dopo aver venerate le Sacre Reliquie, che si trovavano esposte nella Basilica Vaticana, e adorato il SS.mo Sacramento, uscì dalla Porta Santa e col cerimoniale prescritto incalciò i primi mattoni, avvalendosi della ricca cazzuola d' oro, dono dell' Episcopato Italiano. I penitenzieri, coadiuvati dai muratori, proseguirono la erezione del muro, apponendovi l'apposita cassetta contenente monete, medaglie ed altri documenti commemorativi del solenne anno giubilare del 1900. Cantatosi finalmente il *Te Deum*, il S. Padre impartì la benedizione papale, ricca della indulgenza stessa del giubileo, il quale con quell' atto ebbe fine.

Omaggio a Cristo Redentore — Nel giorno dell' Epifania nella Basilica Vaticana ebbe luogo una solenne funzione in omaggio di Gesù Cristo Redentore. V' intervenne Sua Santità colla Sua Nobile Corte, molti Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Prelati. Fu esposto il SS.mo sull' altare della Cattedra: si cantarono le Litanie del S. Cuore, il *Te Deum*, e la funzione si chiuse col *Tantum ergo* e la Benedizione del Venerabile. Assistevano i pellegrini inglesi, ed una folla immensa di fedeli di ogni condizione, che applaudì entusiasticamente il Pontefice commosso mentre rientrava nel suo Palazzo.

Sul finire dell' anno santo: Pellegrinaggi al Vaticano — Il 14 u. s. nell' Aula soprastante al Portico della Basilica Vaticana furono ricevuti dal S. Padre i pellegrini Lombardi in numero di mille, preseduti da Mons. Rossi, ed un gruppo di pellegrini Sardi con alcuni Siciliani, circa duecento persone: i parrocchiani coi parroci di Montemario e di fuori porta Portese colle scuole rurali maschili e femminili, e le figlie di Maria colle Suore Riparatrici dei Lucchesi.

Il 20 detto nella stessa Basilica ebbe luogo il ricevimento dei pellegrini messicani, di Anagni, degli Abruzzi, della Provincia Romana, di Frascati, di Monte Porzio, di Rocca di Papa, ed altri in numero di ottomila persone. Sua Santità venerò il miracoloso Crocifisso di S. Marcello, e due veneratissime immagini di Maria SS.ma della Pietà di Rocca di Papa, e della Vergine della Speranza di Monte Porzio, ivi recate dai rispettivi pellegrini.

Il 26 detto, nella Sala del Trono, furono ricevuti 80 pellegrini belgi, per la maggior parte appartenenti all' alta aristocrazia, accompagnati dall' Ambasciatore di quella nazione.

Il 27 S. S., nella Sala Clementina, ricevè altri pellegrini messicani, preseduti dal Vescovo Chilapa, da un parroco ed altri Sacerdoti, che offerirono l' obolo di alcune Diocesi.

Pellegrinaggio inglese — Il giorno 8 spirante il S. Padre, accompagnato dalla Sua Nobile Corte, ricevè nella Cappella Sistina il pellegrinaggio inglese, presente in Roma per l' omaggio a Cristo Redentore. Era preseduto dal Duca di Norfolk, il quale indirizzò al S. Padre un bellissimo discorso in lingua inglese, e S. S. rispose con affettuose parole in francese. Erano

presenti il Card. Arciv. di Westminster, molti Vescovi e Prelati, il fratello e la sorella del Duca, ed altre nobili e distinte persone.

Causa di beatificazione — Il 18 u. s. nel Palazzo Apostolico del Vaticano coll' intervento dei Cardinali, dei Consultori teologi e prelati componenti la S. C. dei Riti si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù del Ven. Giovanni Eudes, fondatore delle Congregazione di Gesù e Maria, e dell' ordine della B. V. della Carità.

Visita giubilare a Roma — Agli 8 e 9 Dicembre si fece l' ultima Visita giubilare, indetta e compiuta dalla federazione Piana, che fu un vero trionfo della fede romana. Ben ventimila persone vi presero parte con grandissima edificazione della intera città.

Solenne funerale — Il 15 u. s. si celebrò un solenne funerale per tutti i defunti nel mondo del secolo XIX, in omaggio di Cristo Redentore per cura del Comitato locale romano. Vi fu Pontificale solenne del Vice-Gerente di Roma nella Basilica dei XII Apostoli. L' assoluzione fu data dal Card. Respighi, e vi assistevano molti Prelati, il Comitato locale col Presidente, e molti illustri personaggi.

Un apostolo dell' Africa a Roma — È stato ricevuto in privata udienza dal S. Padre Mons. Augoard, Vicario Apostolico dell' Ubanghi, che da 18 anni ha evangelizzato le tribù più selvagge e feroci dell' Africa, i Bondjos, che si nutrivano di carne umana, come usiamo noi della carne degli animali. Questo zelantissimo Apostolo nel suo Vicariato ha fondato otto missioni e vi ha istituite scuole, edificii e chiese: in quattro anni ha edificata la Cattedrale con mattoni lavorati dalle sue mani.

Una Suora aristocratica — Presso le Suore Clarisse di Assisi ha fatta la sua vestizione religiosa la Baronessa Des-Vaulx del Belgio, ammirata da tutti pel fervore di sua pietà, e pel suo ingegno, avendo licenziato alle stampe due opere preziosissime sulle glorie e sugli splendori di Terra Santa.

Il Comitato internazionale ai poveri — Il 7 sp. nell' interno del Belvedere al Vaticano furono convitati a banchetto dal Comitato internazionale per l' omaggio a Cristo Redentore mille poveri. L' E.mo Respighi Vicario generale di S. S. benedisse le mense ed i poveri a nome del S. Padre, donando a ciascuno un Rosario, raccomandando la preghiera alla Madonna per l' amato Pontefice.

La festa dell' Immacolata in Turchia — Nella Chiesa di S.ª Maria in Draperis a Costantinopoli con tutta solennità fu celebrata la festa dell' Immacolata. Vi fu Pontificale del Delegato Apostolico con musica composta dal maestro Ugolini, ed eseguita dai migliori artisti della città. Il *Tota pulchra* e il *Tantum ergo* riuscirono di una bellezza sorprendente.

Necrologio — Sono morti: a Roma il Principe Paolo Altieri, comandante delle Guardie Nobili Pontificie: a Madrid l' Infanta di Spagna Maria Luisa Teresa di Borbone, sorella del Re Francesco di Assisi, consorte della Regina Isabella II: a Weimar il Granduca di Sassonia Carlo Alessandro. È morto pure a Milano, con compianto universale, il gran maestro di musica Giuseppe Verdi.

CRONACHETTA POLITICA.

— Il dì 22 spirante, dopo brevissima malattia, morì nel Castello di Osborne nell' isola di Wigt la Regina Vittoria d' Inghilterra. Le è succeduto nel trono il figlio Alberto Edoardo Principe di Galles, il quale ha assunto il nome di Edoardo VII.

— Il 22 u. s. è stata presentata la nota collettiva delle potenze, contenente le condizioni della pace ai plenipotenziarii cinesi, i quali hanno firmato un accordo preliminare. Si son riservati però di trattare moltissimi punti, che daranno luogo certamente a lunghe discussioni, ritardando la soluzione definitiva.

— Si è ritirato dall' Africa il maresciallo Lord Rorberts. Il comandante dell' esercito ora è Lord Kitchener, che domanda rinforzi. I boeri hanno rioccupati alcuni luoghi della Colonia del Capo. Continuano le guerriglie: il governo inglese ha proclamato lo stato di assedio: già nelle Colonie si stanno organizzando altri corpi di armata per essere inviati nell' Africa. Kruger è stato in Olanda, e parlando coi ministri disse che lo scopo del suo viaggio per le Corti di Europa era di proporre un arbitrato pel conflitto delle due Repubbliche coll'Inghilterra. I ministri risposero che la proposta dovea venire dalle grandi Potenze: nulla da essi si poteva fare. Pare che abbia deciso di rinunziare ad altri inutili tentativi, e si è ritirato in una casa di salute per malattia di occhi.

— Nella costa occidentale dell' Africa una colonna di tremila inglesi è riuscita a domare l' insurrezione degli Ascianti. Arrivati nella Capitale, fu arrestato, giudicato, ed immediatamente appiccato il Re dinanzi al suo palazzo.

— Si è inaugurata la Federazione Australiana con grandissime feste popolari: si è già costituito il primo ministero.

— Sessanta navi estere a Taku in Cina sono bloccate dal ghiaccio.

— Il Senato degli Stati Uniti ha abrogato il trattato del 1850, conchiuso con l' Inghilterra, intorno alla neutralità del Canale del Nicaragua, rendendosi così padroni assoluti del Canale. Il governo inglese è dolentissimo per tale decisione.

— In vista delle tristi condizioni finanziarie italiane, il Ministro del Tesoro Rubini si è dimesso. In suo luogo è stato nominato il Cav. Finali, Senatore del Regno.

— È stato condannato a sette mesi di reclusione ed alla multa l'ex deputato De Felice per aver scritto un articolo di diffamazione contro il Senatore Codronchi.

— In Astrakan è scoppiata la peste. Di 19 persone sono morte 15.

— Nel Nord dell' Inghilterra le grandi piogge han fatto straripare i fiumi ed inondare per più di 50 miglia le campagne. I danni si calcolano ad un milione e mezzo circa e vi furono parecchie vittime umane. Altre inondazioni con uragani ed abbondante neve sono avvenute in diverse regioni di Europa: il freddo è stato straordinariamente intenso: il Danubio e la Vistola sono completamente gelati: anche in Italia la temperatura è discesa sotto zero.

ANNO · XXV · EXEVNTE

CVM · HAEC · EDITIO · MENSTRVA

LVCEM · PRIMVM · VIDIT

CVRSVMQVE · SVVM · MVLTAS · INTER · DIFFICVLTATES

DEO · IVVANTE · TENVIT · CONSTANTER

PRAEPOSITVS · ET · CVRATORES · EDITIONIS · EIVSDEM

SI · QVAM · VTILITATEM · SI · QVEM · FRVCTVM · LABORES · EORVM

SACERDOTALI · ORDINI · ATTVLERE

JESV · CHRISTO · SACERDOTI · AETERNO

FONTI · OMNIVM . BONORVM

ACCEPTVM · REFERVNT · GRATIAS · HABENT

EVMQVE · SVPPLICES · ROGANT

VT · SIBI · OPERI · SVO · ET · LEGENTIBVS

PROPITIVS · IVGITER · ET · ADIVTOR · SIT

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Istruzione ai Vescovi dell' Albania circa l' impedimento matrimoniale del ratto (1).

Iam inde ab anno 1895 a S. Congregatione de Propaganda Fide ad Supremum hoc Tribunal S. Officii remissae fuere preces Amplitudinum Vestrarum, in 3am. Provincialem Synodum Scodrae congregatarum, quibus votum exprimebatur ut, ex benigna cap. VI, sess. XXIV, Ss. Concilii Tridentini interpretatione, authentice declararetur sufficere ad matrimonii inter raptum raptoremque validitatem, si mulier abducta, quamvis non omnino a raptore separata nec in loco tuto ac libero constituta, iuramento affirmet se libere illum in virum habere consentire.

Res iterum iterumque ad Eminentissimorum DD. Cardinalium una mecum Inquisitorum Generalium iudicium delata est, qui, omnibus quo par erat studio ac maturitate perpensis, in eam semper atque unanimiter sententiam iverunt, imploratam Tridentinae legis modo generali et absoluto relaxationem (huc enim res recidit et non in simplicem, quantumvis latam, interpretationem) *non expedire*.

Quam E.morum Patrum resolutionem Amplitudines Vestrae facile intelligent, siquidem paullisper in animum revocaverint duplex, ut plurimum, in violentibus huiusmodi mulierum abductionibus impedi-

(1) I Vescovi dell' Albania esposero alla S. C. il grande abuso, invalso in taluni di quei luoghi, che gli uomini rapiscano le giovinette e le menino a matrimonio senza averle prima collocate in luogo sicuro. Le misere, costrette con minacce, anche di morte, dal parentado, si acconciano a sposare, dicendo di farlo con piena volontà. Se non si uniscono in legittimo matrimonio, la loro unione sarà concubinaria con immenso danno della famiglia e con gravissimo scandalo del popolo. I Vescovi perciò, radunati in Concilio, per ovviare ai detti mali, si rivolsero alla S. Sede, domandando se, in vista di sì gravi danni, non si possa in detti casi contentarsi della protesta della sposa, avvalorata con giuramento, che ella vuole liberamente unirsi in matrimonio col rapitore, tuttochè non collocata prima in luogo sicuro, secondo le leggi della Chiesa. La S. C. saviamente risponde con questa lettera istruttoria — N. d. R.

mentum distinguendum esse, alterum scilicet *ex capite vis et metus*, quod reapse consensum afficit quodque proinde in ipso iure naturali fundamentum habet; alterum ex iure positivo Tridentino seu *raptus simpliciter*, quod matrimonium irritat, tum ex praesumptione non consensus, tum in odium tanti facinoris.

Iamvero cum super priore, quoties adsit, nullus dispensationi sit locus, totus in eo quaestionis cardo vertitur num, ob peculiares istorum locorum circumstantias, Tridentinam legem relaxari expediat, quatenus absit; quandocumque scilicet, ut in precibus exprimitur, mulier abducta, etsi loco haud reddita tuto, de proprio libero consensu per iuramentum fidem faciat.

Et vere equidem lectu horribilia sunt quae de raptuum istis in regionibus frequentia, de atrocibus eorum consummationis circumstantiis, deque gravissimis incommodis immo et proximo vitae discrimine, in quo infelix rapta eiusque propinqui quam saepissime incidunt, ni in matrimonium cum raptore, adhuc sub immediata vel mediata eius potestate constituta, ipsa consentiat, Amplitudines Vestrae retulerunt. Verumtamen haec omnia, si res subtilius inspiciatur, potiusquam legis Tridentinae relaxationem, eius confirmationem suadent. Ad hos enim praecise convellendos abusus et barbaros mores extirpandos Ss. Concilium eiusmodi impedimentum invexisse constat. Quare ipsi modo impedimento pro istis Regionibus generatim derogare idem esset ac qui deplorantur abusus indirectim quodammodo confirmare, ampliorem eis viam sternere et recognitam a Sanctis Tridentinis Patribus huius remedii efficaciam in dubium revocare.

Quod autem remedium a Vestris Amplitudinibus proponitur iuramenti ex parte mulieris raptae adhuc sub raptoris potestate constitutae, aliquibus in casibus haud indubium de absentia vis et metus deque ipsius mulieris vere libero consensu praeberet argumentum. Siquidem enim vim et metum abductam mulierem ad exprimendum exterius suum in matrimonium cum raptore consensum, refragante interius voluntate, inducere posse rationabiliter timetur; cur et non aeque rationabiliter timeatur ne eam ad propriam assertionem etiam iuramento firmandam compellat? Dum igitur, ex una parte, manifesto mulier exponeretur peierandi periculo; certum, ex altera, legi Tridentinae vulnus inferretur.

Haec tamen omnia de normali atque, ut ita dicam, theoretica legi Tridentinae derogatione dicta intelligantur; quod enim ad casus practicos attinet, nihil prohibet quominus, si et de raptae vere libero consensu quomodocumque certo constet, et sufficientia ad dispensandum motiva praesto sint, eidem per dispensationem succurratur. At in re tanti momenti, praesertim ne ex nimia huiusmodi dispensationis obti-

nendae firmare sanctissima lex Tridentina vicesan. tabarum S. Sedi curatio reservari convenit, ad quam primo omnes quaestiones, omnibus expositis casus aliquatus. Amplitudines Vestrae rationem habere non dedignabuntur.

Laetum vero S. Sedes plane omnibus Amplitudines Vestras pro ea pro pastorali sollicitudine atque animarum zelo, quae eadem numquam virum adhibuerunt fore, ut sive in tenebrosis collaudibus, sive in conventibus ad populum habendis, sive etiam per televisionales sacras missiones, aliave quavis opportunitate modi, ac tempi, vana cumulus neque mundi sed maximi quoque fructus fovere gravissimus neque ac necessitas tam ab ecclesiastici quam a fidelibus legibus in sectes late poenis fideles abstenantur, quod enim et praeceps propriae fidei, haec regulare tyrannum consentiant, immo cum eis quos commendavimus ac, velut de vilibus agnovit tumultuosa mercede, sub barbara sacerdotibus dependeant, et superiores in novellas pestilitas omni humano auxilio destitutas propria vi abstinuerunt, non solum verum Dei implacabilem, sed etiam verum humana solidarietatem maximi interesse esse verae sanae mentis non valet.

Ad quem finem valde etiam opportunum decurrit ut publicum in singulis parochiis teneatur album, quo et parentum turpis mercenarius et nigrorum effrenis audacia legis sanctae hostium ac decretae in hoc poenae, publica excommunicationis non exempta solemniter affiguntur.

Dum igitur Dominum ex corde precor ut Vestris venerabus benignus adsit, mens quaeque ac fidelium Amplitudinibus Vestris libens impertio.

Datum Romae die 11 Februarii 1901.

Amplitudinum Vestrarum

[illegible] ut Frater
L. M. Card. Parocchi.

S. Congregazione delle Indulgenze

Se pel lucro dell'indulgenza dell'altare privilegiato applicata ad altra intenzione o anche da un'anima della suppressa parte l'indulgenza in articulo mortis per le solite preparate e quale ne pel applicato

Leopolien. Ruthenorum. — 29 Jan. 1901. — Venerabilis Capitularis Archiepiscopalis Leopolien. Ruthenorum a S. Indulgentiarum Congregatione humiliter exponitur sequentium dubiorum:

I. Utrum Indulgentia altaris privilegiati possit lucrari per animam cuius defuncti ad respectivam Missam offertur non tantum pro defuncto, sed simul etiam pro vivis?

II. Quo se modo possit expresse exprimere quod Indulgentia in arti-

culo mortis pro defunctis applicari non possit, ex altera vero parte illi qui fecerunt actum heroicum pro defunctis, omnes Indulgentias, etsi alias pro defunctis non applicabiles, tamen pro ipsis offerre possint, ideo quaeritur:

a) An illi qui laudatum actum heroicum fecerunt, possint, immo, si istum actum revocare nolunt, etiam debeant Indulgentiam lucrifactam in articulo mortis pro defunctis offerre?

Atque, si affirmative:

b) An posito isto actu heroico Indulgentia plenaria in articulo mortis, etsi variis titulis et repetitis respectivis operibus lucrifacta, tamen una tantum et non pluribus vicibus pro defunctis lucretur?

Porro S. Cong. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, audito etiam unius Consultoris voto, respondendum mandavit:

Ad I. Negative, et detur decretum in una *Squillacen.* (1) d. d. 25 Augusti 1897, ad dub. 2.um.

Ad II. Ad 1.am partem: Non esse interloquendum; Ad 2.am partem, reformato dubio uti sequitur: An ii qui laudatum actum heroicum emiserunt, et ex variis titulis lucrari possunt plures Plenarias Indulgentias in mortis articulo, valeant saltem unam tantum Indulgentiam Plenariam pro defunctis lucrari, alias vero sibi reservare; resp.: Ut in praecedenti responsione ad 1.am partem, et ad mentem: mens autem est plenariam Indulgentiam pro mortis articulo concessam una vice tantum lucrari, id est in vero mortis articulo, etsi moribundus ad eam ius habeat ex variis titulis.

Datum Romae ex Secr. eiusdem S. C. die 23 Ianuarii 1901.

S. Card. Cretoni, *Praef.*

Franciscus Archiep. Amiden., *Secretarius.*

Segreteria de' Brevi

Lettera ai Vescovi del Piemonte, in cui si raccomanda la concordia nelle quistioni sociali e la sottomissione dei laici e dei preti ai proprii Vescovi.

LEO PP. XIII.

Dilecte fili Noster et Venerabiles Fratres salutem et Apostolicam Benedictionem. — Non abs re iudicastis fore Nobis pergratum vestras habere litteras, quibus de statu catholicorum in regione pedemontana communiter innueretis. Reflorescere in gregibus vestris studia pietatis mirum Nobis non accidit; non enim latet quam acri vos sollertique industria in creditorum fidelium utilitate elaboretis; quod et conven-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 221.

tus ipse luculenter confirmat, quem haud ita pridem Pinarolii celebravistis. — Laetitiam tamen vestram de conditione ecclesiarum vestrarum dum ita Nobiscum communicatis, unum pariter doletis esse quosdam, quum e laicis tum e clero ipso, qui, prout scribitis, observantiae parum memores, ab Episcoporum magisterio, re saepius, nonnunquam etiam verbo, se subducant, vosque, si suis opinionibus favere minus arbitrentur, vel praetereant vel interdum reprehendant. — Hac Nos quidem de re quid cogitemus non semel monuimus; novissime autem, conquestiones fere vestras providentes, in Litteris aperuimus, quas ad Galliae Episcopos eorumque clerum dedimus. — Avemus sane ut catholici homines, ad mores fingendos, aeque atque ad afflictae plebis angustias sublevandas, operariorum sequiorisque coetus commodis oppido studeant. Quam ob causam placet affatim publicos celebrari conventus; patronatus, quos vacant, consociationes ad mutuo suppetias ferendas, aliaque id genus instituta provehi; quaeque de sociali ordine sunt quaestiones pertractari; libris denique atque ephemeridibus de civilis consortii animorumque immortalium necessitatibus agi. At vero optamus et volumus, ut studia istiusmodi nec privatis partium rationibus inserviant, nec a iustitia unquam deflectant. Idque ut fiat, necesse omnino est, ut, in memoratis similibusque operibus suscipiendis, debita in ecclesiasticam auctoritatem observantia integra sit atque incolumis. Episcoporum voluntati obsistere eosque docere potius quam exaudire velle, a laicorum prorsus officio remotum est. Haud tamen proprius a clericorum officio dissidet, si hi quidem obedientiae sacramentum meminerint, quod, quum sacerdotio initiarentur, suo quisque Episcopo dixerunt. Sacerdotibus universis hoc firmum sanctumque esto, nihil in actione omni a disciplinae regula ratoque ordine discedere: postulat porro ordo, hierarchiae membra ita se inter vinciri, ut qui munere graduque subsunt, eis, qui praesunt, dicto sint audientes ac pareant; sacerdotes videlicet Episcopis. — Haec plane Nobis voluntatum ac virium coniunctio spem et fiduciam victoriae iniicit adversus fidei iustitiaeque osores; quae si aberit, certabimus sed non utiliter. — Clerum igitur vestrum hortamur ut Episcopum quisque suum sequatur ut Christus Patrem; eos vero caveant diligentissime, qui, catholici quamvis audiunt, discordiae student, animisque ab officio abducendis verbo scriptove dant operam. Haec, dilecte fili Noster ac Venerabiles Fratres, ut ad solatium vestrum et religionis bonum eveniant, vobis et cleris populisque vestris Apostolicam benedictionem, munerum divinorum auspicem, amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XII Octobris MDCCCXCIX. Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

LEO PP. XIII

LE MESSE GREGORIANE

(Cont. e fine — V. p. 404-411 di q. Vol.).

II.

Degli Altari Gregoriani.

Gli *Altari Gregoriani* diconsi così dall' essere *ad instar* dell' Altare di S. Gregorio, eretto in Roma sul monte Celio, al quale sta annessa la efficacia di liberare un' anima dal Purgatorio per ogni messa che ivi si celebra.

Giova innanzi tutto riferire alcuni decreti della S. C. delle Indulgenze, relativi a questi altari.

Fu esposto alla S. C.: " Sacerdos quidam, reputans unum et idem esse altare privilegiatum et altare Gregorianum, maioris commoditatis gratia, saepe ad privilegiatum celebrat missas, quas pro Gregoriano acceperat. Re cum aliis accidentaliter collata, magna nunc inter sacerdotes dissensio viget: alii nempe diversum quid reputant et probant altare privilegiatum et altare Gregorianum, unum vero et idem esse dicunt et sustinent alii; omnes tamen judicio proprio et rationibus indirectis, cum nihil penes auctores inveniant: ideo ut pro nunc et in posterum sibi provideat, humiliter quaerit a S. Congregatione Indulgentiarum:

" 1°. An quoad effectum unum et idem sit altare Gregorianum et altare privilegiatum? — Et quatenus negative;

" 2.° Quaenam sit diversitas ista? — Qua supposita;

" 3.° Ad quid teneatur sacerdos, qui bona fide ad privilegiatum satisfecit onera pro altari Gregoriano accepta? „.

La S. Congregazione commise lo studio di questi dubbii a tre Consultori, i quali scrissero il loro voto (che fu anche dato alle stampe) fra gli anni 1842 e 1844. Ma non essendo stati concordi nè i Consultori nè gli EE. Cardinali, fu risposto: " *Dilata et ad mentem*; donec nimirum opportunior et penitior disceptatio haberetur. „ Intanto Pio IX di s. m. il dì 15 Marzo 1852 giudicò di *sospendere le nuove concessioni dell' altare Gregoriano* (V. l' opusc. dell' Abate Uccelli *Le Messe Gregoriane* ecc. Napoli 1878 p. 33 sq.).

Siffatta questione fu poi di nuovo studiata con voto accuratissimo di altri due Consultori, e riesaminata maturamente presso la medesima S. Congregazione, fu alla fine risoluta col seguente decreto:

" 2.° Utrum fiducia, qua fideles retinent celebrationem missae in altari S. Gregorii in eius ecclesia Coelimontana, uti specialiter effica-

cem ex beneplacito et acceptione divinae misericordiae ad animae e Purgatorii poenis liberationem, pia sit et in Ecclesia probata?

" 3.° Utrum idem dicendum sit de altaribus *Gregorianis ad instar?*

" 4.° Utrum expediat revocare suspensionem novae concessionis altaris *Gregoriani* latam ex mandato SS.mi in Audientia diei 15 martii 1852? „

E la S. Congregazione nei comizii generali del dì 11 marzo 1884 definì:

" Ad 2. et 3. *Affirmative.*

" Ad 4. Consulendum SS.mo, ut revocet suspensionem novae concessionis altaris Gregoriani *ad instar.* „

Il giorno 15 poi dello stesso mese ed anno, riferite al Sommo Pontefice Leone XIII le risposte della S. Congregazione, Sua Santità le approvò e tolse la sospensione della nuova concessione dell' altare Gregoriano *ad instar.*

È certo adunque:

a) Che la fiducia onde i fedeli ritengono specialmente efficace pel beneplacito e per l' accettazione della divina misericordia, alla liberazione di un' anima dalle pene del Purgatorio, la celebrazione di una messa nell' altare di S. Gregorio nella sua chiesa al monte Celio di Roma, è cosa pia ed approvata nella Chiesa.

b) Che deve dirsi lo stesso degli altari Gregoriani *ad instar* di quello.

c) Che oggidì, essendosi tolto il divieto di tal concessione, possono, dove non se ne trovano, erigersi o dichiararsi, con atto della S. Sede (della Segreteria de' Brevi), nuovi altari *ad instar* di quello eretto nella chiesa di S. Gregorio al monte Celio.

Fa d' uopo qui vedere: 1.° la ragione di questa speciale efficacia — 2.° l' effetto che produce — 3.° la differenza fra l' altare privilegiato e l' altare Gregoriano.

La ragione di questa speciale efficacia va generalmente riposta sì nella indulgenza concessa dalla Chiesa e sì nei meriti e nella intercessione di S. Gregorio. Veramente non si hanno documenti autentici della detta indulgenza: ma avendo la Chiesa approvata la generale e costante fiducia dei fedeli che si ha nel detto altare, devesi riconoscere implicita la concessione della indulgenza per la liberazione di un' anima dal Purgatorio. Imperocchè, in rispetto alle anime purganti, le indulgenze della Chiesa non sono per modo di soluzione, ma per modo di suffragio; e suffragio vuol dire *voto, desiderio.* Or se la Chiesa ha approvata la generale fiducia che colla celebrazione della messa nel detto altare si libera un' anima dal Purgatorio, con ciò non solo fa uso della potestà delle chiavi, ma esprime ancora implicitamente il voto o il desiderio che Dio misericordioso accetti quella misura di

soddisfazione del S. Sacrifizio (che è di efficacia infinita) per la liberazione totale di quell' anima, per cui lo si applica.

Al suffragio della Chiesa va unito, pel detto altare, il suffragio di S. Gregorio, il quale, offre a Dio le sue preghiere, ed i suoi meriti moltissimi per la efficacia delle messe che ivi si celebrano. Imperocchè è dottrina da tutti ammessa che l' applicazione del frutto del santo Sacrifizio, il quale ha valore infinito, cresce quando vi si uniscono le preghiere ed i meriti dei Santi: gli stessi sacerdoti che celebrano possono renderlo più efficace coi proprii meriti: " Ipsi sacerdotes quanto digniores sunt, tanto facilius pro iis pro quibus clamant, exaudiuntur. „ S. Gregorio poi sembra destinato da Dio a patrocinare specialmente le cause delle anime purganti; ed in ciò dovrà riconoscersi più efficace la sua preghiera. Si ascolti qui il dotto Consultore della S. C. delle Indulgenze *(Acta S. Sedis* Vol. XVI, p. 519): " Quibusdam Sanctis datum est in aliquibus specialiter causis praecipue patrocinari, sicut S. Antonio ad ignem infernalem. Deus autem, etiam in locis dicatis memoriae Sanctorum, ostendit quantum apud se illorum intercessio possit; et Divus Thomas accenset rebus, quibus sacrificii fructus augetur. etiam *intercessionem Sancti, cuius suffragium in Missa imploratur.* — Videtur autem Deus commisisse S. Gregorio specialiter patrocinari causam animarum purgantium: hinc probabilissimum est illum exercere hoc patrocinium in Ecclesia sibi dicata in monte Coelio, et praecipue in suo altari. „

L' effetto adunque che può produrre una messa celebrata in detto altare si è la liberazione di un' anima dal Purgatorio. E ciò vuol dire che la Chiesa e S. Gregorio presentano a Dio i loro voti perchè si degni di applicare a quell' anima purgante per cui si celebra la messa, tanto di frutto soddisfattorio della messa medesima (che è infinito) quanto basti a liberare quell' anima dal Purgatorio. Non si può credere che Dio benigno e misericordioso non accolga quei voti e non li esaudisca. La stessa fiducia generale, approvata dalla Chiesa, è arra di tale esaudimento.

Di qui può bene determinarsi la differenza che corre fra l'altare privilegiato e l'altare Gregoriano. Amendue hanno per effetto la fiducia della liberazione di un' anima dal Purgatorio. Però la fiducia del primo poggia sul suffragio della Chiesa; la fiducia dell'altro poggia sul suffragio della Chiesa insieme e di S. Gregorio. Perciò il cit. decreto della S. C. delle Indulgenze dice doversi considerare ogni messa celebrata in detto altare *uti* SPECIALITER *efficacem ad animae e Purgatorii poenis liberationem;* e vuol dire che, se la messa celebrata in altare privilegiato è *efficace,* la messa celebrata nell' altare Gregoriano è *specialmente efficace.* Onde il detto altare venne appellato *privilegiatissimo*, non per

parte del frutto in sè, ma dell' applicazione di esso, in quanto cioè *facilius, plenius, citius sortiatur effectum.*

Il detto fin qui vale per l' altare di S. Gregorio al Monte Celio di Roma: vale altresì per gli altri altari dichiarati *ad instar* di quello? Vale senza dubbio. Imperocchè la dichiarazione, o meglio la destinazione di questi altari si fa dalla S. Sede, la cui potestà su tale oggetto non può mettersi in dubbio. La S. Sede infatti suol destinare alcuni luoghi come più specialmente deputati al suffragio de' fedeli defunti: così in Roma sono a ciò destinate le chiese *del Suffragio* e *della Buona Morte*, i cui altari sono tutti privilegiati. Ma cotal deputazione può anche avere i suoi gradi in più ed in meno. Dobbiamo perciò dire che gli altari Gregoriani sono deputati *specialissimamente dalla S. Chiesa* a cotali suffragii. Da tale deputazione sopratutto sorge nei fedeli la fiducia della più sicura accettazione da parte di Dio, e della più certa applicazione de' suffragii alle anime de' defunti.

Si ascolti qui il dotto Consultore della S. C. delle Indulgenze (*Acta S. Sedis* l. c. p. 522): " Ipsa specialis destinatio ab Ecclesia facta, est titulus specialis ad divinam acceptationem, ne auctoritas Ecclesiae suae a Iesu Christo frustra concessa dicatur. Quum autem auctoritas Ecclesiae gradus habeat, specialis actus huius auctoritatis titulum specialiorem ad divinam acceptationem secumferet. Nunc autem quoniam titulus specialior ad divinam acceptationem ab Ecclesia manat, sic ab Ecclesia communicari etiam potest omnibus altaribus Gregorianis. Siquidem in concessione eorumdem dicitur, missam apud eadem celebratam operari ad animae liberationem, veluti si sacerdos litaret ad altare S. Gregorii de Urbe, ad id deputatum. „

Questo titolo all' accettazione divina, dedotto dalla deputazione della Chiesa, non esclude, continua il detto Consultore, l' altro della intercessione di S. Gregorio, che anzi implicitamente lo include, dal perchè la ragione onde la Chiesa fece quella deputazione fu appunto perchè il detto altare porta seco il suffragio di quel Santo Pontefice. Or la Chiesa, in virtù del potere conferitole da G. C., può benissimo comunicare quel titolo ad altri altari, per modo che le messe ivi celebrate si considerano dalla Chiesa come celebrate nell' altare di S. Gregorio al Monte Celio. Ecco le parole del prefato Consultore *l. c.*: " Praeterea titulus ad divinam acceptationem, deductus ab auctoritate Ecclesiae, haud excludit alium titulum, deductum a mediatione S. Gregorii; quinimo eumdem implicite includit; eoquod Ecclesia specialiter deputavit illud altare ob specialem acceptationem Dei quoad suffragia, apud idem altare oblata, per S. Gregorii intercessionem. Finis autem Ecclesiae est ut roboretur suffragiorum effectus per intercessionem huius Sancti, qui habetur ceu Patronus specialis defunctorum. Titulus

vero ad Sancti intercessionem ab Ecclesia communicari potest altaribus Gregorianis; et ideo missae celebratae apud altaria Gregoriana habentur ab Ecclesia ceu celebratae apud idem altare S. Gregorii in Monte Coelio „ (1).

Dal fin qui detto vuol ricavarsi che l'altare di S. Gregorio al Monte Celio, e gli altri altari *ad instar* di quello, sono assai più vantaggiosi alle anime purganti, che non siano gli altari privilegiati; e ciò non perchè in questi non si trovi la stessa misura di soddisfazione che si trova in quelli, ma perchè quelli hanno una deputazione più propria ai detti suffragii, i quali vengono avvalorati dalla intercessione validissima di S. Gregorio, precipuo Patrono delle anime del Purgatorio.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

38.

Oggetto comprato per mezzo di uno che, prima di pagarne il prezzo, è fallito.

Cajo commette a Tizio suo agente di comprargli una bestia da lavoro, dandogliene il danaro. Tizio la compra da Sempronio e la reca a Cajo: però prima di pagarne il prezzo, fallito, se ne fugge. Sempronio si rivolge a Cajo chiedendogli o la bestia o il prezzo. Cajo che ha già sborsato il danaro, ricusa l'una cosa e l'altra. Si chiede: Opera bene così Cajo in coscienza?

La quistione sta nel vedere se la cosa comprata prima di pagarne il prezzo si appartiene al venditore, ovvero al compratore. Imperocchè Sempronio ha venduta la bestia a Tizio, non a Cajo; e però se Tizio l'ha portata a Cajo che già l'avea pagata, questi nulla deve qualora la bestia si apparteneva a Tizio. Ma se la bestia non era di Tizio, Cajo non può ritenerla senza pagarne di nuovo il prezzo, giacchè *res clamat ad dominum.*

Or a chi si appartiene la cosa comprata prima di pagarne il prezzo? I TT., stando al diritto romano, insegnano che in tal caso ciò che

(1) Ecco le parole della concessione degli altari *ad instar* di quello di S. Gregorio: " Ipsa anima, per huiusmodi celebrationem, easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequatur... quas consequeretur... si praedictus sacerdos hac de causa missam ad altare S. Gregorii de Urbe ad id deputatum celebraret. „

si è comprato spetta al venditore: " Nec transfertur dominium rei etiam emptori traditae donec ab emptore pretium solvatur, vel offeratur, aut saltem praestetur vel fideiussio aut saltem fides de illo „ insegna S. Alfonso (L. III, n. 796).

Ed ecco il testo del diritto romano (§ *Venditae, Iust. de rer. divis.*): " Venditae vero res et traditae non aliter emptori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit, veluti ex promissione vel pignore dato. Sed si is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est rem emptoris fieri. „

Secondo questo insegnamento adunque, quando non vi fu pegno o promessa speciale o altra garanzia del prezzo che doveasi pagare, la bestia nel nostro caso non si apparteneva nè a Tizio nè a Cajo, ma solo a Sempronio, al quale Cajo deve restituirla o pagarla.

Se non che fa d' uopo considerare che il codice vigente d' Italia dispone tutt'altrimenti. Vuole che nella compra-vendita la cosa venduta passi in perfetta proprietà del compratore anche prima di sborsarne il prezzo; sicchè il venditore abbia azione sul prezzo, non più sulla cosa già venduta. Così l' art. 1448 del C. C.: " La vendita è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore al momento che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo. „

Più volte abbiamo dimostrato che nel conflitto fra i due diritti antico e moderno, fa d' uopo stare a quest' ultimo, che è in vigore, e nelle cose giuste obbliga tutti i cittadini anco in coscienza. — Stando perciò a quest' ultimo, dobbiamo dire che se la compra-vendita fu fatta fra Tizio e Sempronio, questi non ha più diritto alla bestia, ma al prezzo; ed il prezzo deve ripeterlo da Tizio, non da Cajo. Se poi Tizio non comprò in nome proprio, ma in nome di Cajo, di cui si disse un agente, e Sempronio intese dare la bestia a Cajo, in tal caso solamente crederemmo che Sempronio abbia diritto di farsi pagare da Cajo.

39.

Se chi dubita del suo battesimo sia tenuto alle leggi della Chiesa.

Papirio, nato in luogo di cattolici e figlio di cattolico, viene a scoprire che fu battezzato con acqua spremuta da fiori. Quintino, nato in luogo di cattolici, non sa se sia stato battezzato, non trovandosi annotato il suo nome nei libri di battesimo. Marciano, nato in luogo di eretici e figlio di eretici, volendo convertirsi, dubita della validità del suo

battesimo. — Si chiede: Costoro sono obbligati alle leggi della Chiesa?

Diciamo prima quello che è certo.

È certo 1.° che chi dubita del suo battesimo, sia di non averlo ricevuto, sia di averlo ricevuto invalidamente, è tenuto *sub gravi* a far diligenze, e perseverando il dubbio positivamente, a farsi amministrare di nuovo sotto condizione il battesimo. La ragione è ovvia: il battesimo è necessario per necessità di mezzo alla vita eterna, e Gesù Cristo l' ha promulgato a tutti gli uomini per mezzo degli Apostoli.

È certo 2.° che chi dubita del suo battesimo non può riceve assolutamente nessun altro sacramento. La ragione pure è manifesta: il soggetto degli altri sacramenti dev' essere un uomo certamente battezzato, perchè lecitamente e validamente possa riceverli. Se n'eccettua il matrimonio per la validità; giacchè la Chiesa ha dichiarato valido il matrimonio fatto da chi dubbiamente sia stato battezzato. Con ciò però ha inteso di togliere ogn' impedimento di diritto ecclesiastico che potrebbe nascere dal dubbio sul battesimo, non già di dichiarar sacramento il matrimonio che si contragga fra due dubbiamente battezzati.

È però è certo 3.° che chi dubita del suo battesimo non è tenuto alle leggi della Chiesa che riguardano il ricevimento degli altri sacramenti, non potendoli ricevere in quello stato.

Ma è tenuto alle altre leggi della Chiesa?

Per essere uno tenuto alle leggi della Chiesa, fa d' uopo che sia battezzato. Non basta neppure il desiderio del battesimo; e però i catecumeni non sono obbligati a quelle leggi, come insegnano tutti i DD. (V. Lacroix Tr. I, n. 674). Or chi è battezzato dubbiamente, dubbiamente sarebbe tenuto alle dette leggi. Ma *lex dubia non obligat.* Vuolsi perciò conchiudere che chi dubita del suo battesimo, ha grave obbligo di far diligenza per uscire dal dubbio, durante la quale diligenza, deve osservare le leggi della Chiesa. Perseverando il dubbio dopo la diligenza, è tenuto a farsi subito ribattezzare sotto condizione. Finchè però non abbia ricevuto questo battesimo condizionato, non è tenuto alle leggi meramente ecclesiastiche.

Nè v' ha qui differenza fra chi è nato fra cattolici e chi fra eretici; imperocchè gli eretici non hanno obbligo minore dei cattolici di sottostare a tutte le leggi della Chiesa: sono ribelli è vero, ma sudditi.

Neanco vale il dire che possiede la legge quando uno è battezzato, sia pur dubbiamente. Imperocchè condizione primissima perchè la legge ecclesiastica possegga, è quella del ricevimento valido del battesimo.

Da ciò vuolsi conchiudere che Papirio, Quintino e Marciano, se vero e positivo è il loro dubbio di battesimo (premessa la necessaria diligenza), sono obbligati a farsi tosto ribattezzare sotto condizione; ma fino a che ciò non ottengano, non hanno obbligo per sè di adempire le leggi della Chiesa.

QUESITI

con brevissime risposte.

136. *Circa l' ingerenza delle Suore nella direzione de' Ss. Esercizii.*

D. In qualche comunità di suore, quando si compiono i santi esercizii, non devono questi essere diretti dal sacerdote deputato a predicare e confessare: ma invece da una delle superiore maggiori che vi assiste; e ciò anche in riguardo alla comunione generale o particolare delle suore. — È lecita siffatta usanza?

R. Questa usanza è riprovevolissima in rispetto alla comunione, la quale deve essere regolata *solo* e *sempre* dal confessore; non mai dalla superiora, qualunque essa sia. Così il decreto *Cum ad aures* di Innoc. XI; così l' altro decreto *Quemadmodum* della S. C. de' VV. e RR.; così pure molte altre dichiarazioni di questa medesima S. C. — Quando poi alle altre cose di detta direzione, come all' orario ed alle pratiche comuni, sarebbe assai più regolare che ciò dipendesse dal sacerdote che predica e confessa: potrebbe però tollerarsi l' uso dell' istituto, massime se questo sia conforme alle costituzioni approvate.

137. *Da quale Ordinario fa d' uopo ricevere il permesso della stampa di un libro, da pubblicarsi in più luoghi?*

D. Nella Costituz. *Officiorum* sta detto all' art. 35 che " approbatio librorum..... pertinet ad Ordinarium loci in quo publici iuris fiunt. „ Or se un libro vogliasi pubblicare in più luoghi, appartenenti a diverse diocesi ed anche a diversi regni, dai Vescovi di tutte queste diocesi dovrassi ottenerne il permesso?

R. La Costit. cit. dice *ab Ordinario loci*, non *ab Ordinariis locorum*. E vuol significare che basta l' approvazione dell' Ordinario del luogo dove risiede l' autore (che certo vorrà pubblicarlo anche dov' egli si ritrova), ovvero del luogo, o anche di uno dei luoghi dove vorrà spacciarlo. Purchè si verifichino queste due condizioni: 1.° che il libro porti in fronte l' approvazione di un Vescovo, e 2.° di un Vescovo nella cui diocesi il libro si mette in vendita, ciò basta perchè siasi adempito all' obbligo della previa censura ecclesiastica per la stampa di un libro (Vedi Pennacchi *Comm. in Const. de prohib. et cens. libr.* n. 72).

138. *Circa i digiuni del sacro Avvento.*

D. Donde si ricava l' obbligo del digiuno nei venerdì e sabati dell' Avvento, di cui tacciono per lo più i recenti Autori di Teologie Morali? È obbligo questo generale per tutta la Chiesa?

R. Quest' obbligo non è generale per la Chiesa. È stato imposto in quei luoghi, dove furono abolite molte feste (come quelle degli Apostoli) che portavano seco l' obbligo del digiuno, in sostituzione di quest' obbligo. Così pel Piemonte, per lo Stato Pontificio e per altre regioni. Così pure pel Napoletano, in forza del Breve di Pio VII *Paternae charitati* del 10 aprile 1818 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 249).

CRONACA RELIGIOSA.

(*28 Febbraio 1901*)

Sulla democrazia cristiana — Il S. Padre ha emanata una interessantissima Enciclica sulla *democrazia cristiana*. Ne chiarisce il concetto, e dilegua molti equivoci che davano luogo a dispute pericolose anche fra cattolici. Daremo nel prossimo fascicolo l' intero testo della Enciclica.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 5 sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale furono sottoposte al giudizio degli E.mi Card. le seguenti materie: 1.° Riassunzione della causa di canonizzazione del B. Teofilo da Corte, dei Minori; 2.° Dispensa per la conferma di Culto prestato al servo di Dio Gio. Battista da Fabriano; 3.° Intorno alla revisione degli scritti del Ven. Servo di Dio Bernardo Maria Clausi; 4.° E della Ven. Carolina Colcheu Carrè de Malberg, fondatrice della società delle Figlie di S. Francesco di Sales; 5.° Concessione ed approvazione dell' Officio e della Messa in onore di S. Gio. Battista De la Salle; 6.° Similmente in onore della B. Gio. de Lestonnac; 7.° E della B. Crescenza Höss; 8.° E del B. Antonio Grassi; 9.° Concessione del Piccolo Officio del S. Cuore di Gesù; 10.° Approvazione del Rito di benedire i gigli in onore di S. Antonio di Padova per l' Ordine di Minori; 11.° Ed infine risoluzione di 3 dubbii liturgici.

Il Cardinale Richard e la sua Messa — Domenica 20 u. s., alla presenza di 2000 persone, il Card. Arc. di Parigi, celebrò Messa per implorare dal Signore dei Dominanti lume celeste su tutti coloro che governano la Francia. Intervennero moltissimi Senatori, Deputati e consiglieri, che edificarono la folla col loro pietoso raccoglimento.

Conversioni — Forain, il celebre caricaturista francese, difensore della Comune di Parigi, è ritornato alla fede degli avi suoi, e nella notte di Natale si accostò alla S. Comunione.—A S. Giovanni di Lafargeville, negli Stati Uniti, si è convertito Sir William Ryam di Birmingham, uno dei più alti dignitarii della Massoneria Nord Americana. Ha fatto pubblica abiura nella Chiesa di S. Paolo, in detta città, e la sua inattesa conversione ha destato generale commozione.

Cardinale defunto — Il 25 u. s. l'E.mo Card. Sebastiano Galeati, Arc. di Ravenna, in mezzo al comune rimpianto, si addormentò nel Signore. Nato ad Imola, l' 8 febbraio 1822, fu ivi can. teologo della Cattedrale, e poi vicario Generale in Acquapendente. Nel Concistoro del 4 agosto 1881 fu preconizzato Vesc. di Macerata e Tolentino. Il 23 marzo 1887 fu promosso Arc. di Ravenna, e finalmente nel Concistoro del 23 Giugno 1890 fu elevato alla dignità della S. Porpora col titolo di S. Lorenzo in Panisperna. Apparteneva alle SS. CC. dei Vescovi e Regolari, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, dell' Indice, e della Lauretana. Sia pace e riposo all' anima sua benedetta!

Necrologio — È morto nella Nuova Norcia in Australia, Mons. Salvado, che ha diffuso con opere esimie il cattolicismo fra i selvaggi. Sono anche

morti: Mons. Giuseppe Morgades, Vesc. di Barcellona (Spagna); Mons. Giovanni Zalka, Vesc. di Raab (Ungheria); a Parigi, il Duca di Broglie, senatore, antico ministro, ed eminente politico; in Germania la Principessa Caterina Hohenzollern, principale protettrice dell' Ordine S. Benedetto in Prussia; a Pietroburgo il Generale Gurko che tanto perseguitò i cattolici polacchi; A Norimberga, il barone Faber, fondatore della 1.ª fabbrica delle matite.

CRONACHETTA POLITICA.

— Contro il Ministero Saracco, che sciolse prima la Camera del Lavoro di Genova e poi la ricostituì, la maggioranza del Parlamento italiano insorse, gli uni accusandolo di eccessivo rigore, gli altri di eccessiva debolezza. Il Ministero si dimise. Il Re, dopo lungo consiglio, affidò l' incarico del nuovo Gabinetto all' on. Zanardelli, il quale, non senza stenti, potè formarlo così: Zanardelli alla *Presidenza* senza portafoglio — Giolitti all' *Interno* — Prinetti agli *Esteri* — Cocco-Ortu alla *Grazia* e *Giustizia* ed ai *Culti* — Wollemborg alle *Finanze* — Di Broglio al *Tesoro* — Ponza di S. Martino alla *Guerra* — Morin alla *Marina* — Nasi alla *Pubblica Istruzione* — Giusso ai *Lavori Pubblici* — Picardi all' *Agricoltura all' Industria ed al Commercio* — Galimberti alle *Poste* ed ai *Telegrafi*.

— Con grande letizia dei buoni si è celebrato a Madrid il matrimonio fra il principe Carlo di Borbone e la infante Maria Mercedes principessa delle Asturie. Il primo è figlio al Conte di Caserta che è fratello del fu Francesco II di Napoli; l' altra è figlia della Regina Reggente di Spagna ed erede presuntiva del trono, giacchè suo fratello re Alfonso XIII trovasi ancora in età minore. L' E.mo Arcivescovo di Toledo ha benedette le nozze.

— La massoneria, fremente di rabbia, ha istigato la studentesca e la plebaglia a sollevarsi nella Spagna contro i Gesuiti ed i Borboni. A Madrid si è dovuto mettere lo stato di assedio.

— È morto a Vienna Milano re di Serbia. Fu tumulato ivi nella chiesa serba.

— Nell' Aula Magna del Collegio Romano il duca degli Abruzzi tenne una conferenza scientifica sulla spedizione artica colla nave la Stella Polare. Erano presenti i Reali d' Italia, coi principi di corte, il presidente ed i membri della Società geografica e molti illustri personaggi. Il duca fu entusiasticamente applaudito.

— La salma della defunta Regina Vittoria fu trasportata a Londra, dove si fecero splendidi funerali. Intervennero, col re Eduardo VII e l' imperatore Guglielmo, tutti i rappresentanti dei Sovrani e Capi di Stato. Il S. Padre mandò il Nunzio di Bruxelles Mons. Granito di Belmonte a Londra per fare le sue condoglianze al novello Re.

— Nel Paranà e nel Rio della Plata, nella Repubblica Argentina ed anche nella Colonia del Capo in Africa, si sono avverati alcuni casi di peste.

— Il 7 sp. si è celebrato il matrimonio della Regina Guglielmina di Olanda col Duca Enrico di Meklemburgo: furono fatte feste splendidissime.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XII.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Lettera del S. Padre Leone XIII all' Episcopato Greco-Melchita 21 Lugl. 1900 . . . . . pag. 248
Lettera del S. Padre per l' opera della Preservazione della fede. 19 Ag. 1900 . . . . . „ 303
Epistola Encyclica De Iesu Christo Redemptore. 1 Nov. 1900 . . „ 393
Constitutio Apostolica de Religiosorum Institutis vota simplicia profitentium, 7 Dec. 1900 . . . . . „ 442
Extensio Universalis Iubilaei ad Universum Catholicum Orbem. 24 Dec. 1900 . . . . . „ 448
Allocutio in Consistorio. 17 Dec. 1900 . . . . . „ 453
Lettera di S. S. Leone XIII all' E.mo Card. Richard Arciv. di Parigi sulle Congregazioni religiose della Francia. 23 Dic. 1900 . . . „ 490

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Se possa sanarsi in radice una unione concubinaria e poi civile, in cui prima dell'atto civile, lo sposo siasi reso impotente. 8 Mar. 1900. „ 3
Circa il modo di ricevere le abiure degli eretici che si convertono. 28 Mar. 1900 . . . . . „ 49
Circa la facoltà di ricevere le confessioni dei fedeli naviganti. 4 Apr. 1900 „ 103
Decreto di scomunica vitanda contro Miraglia e Vilatte. 13 giug. 1900 „ 153
Di una ordinazione presbiterale, in cui si fece la prima imposizione delle mani senza il tatto fisico. 4 Lugl. 1900 . . . . . „ 193
Se presso le legazioni estere possano celebrarsi i matrimonii come nei Regni da quelle rappresentati. 1 Ag. 1900 . . . . . „ 241
Istruzione ai Vescovi Greco-Uniti circa le scuole miste. 28 Ag. 1900 „ 289
Di una ordinazione presbiterale, in cui venne omessa la prima e la seconda imposizione delle mani, e poi fu supplita dopo la Comunione. 22 Ag. 1900 . . . . . „ 291
Se anche posteriormente al decreto del 23 giug. 1898 le concessioni fatte nominatamente al Vescovo debbano intendersi fatte all' Ordinario. 5 Sett. 1900 . . . . . „ 292

Se si può assolvere dai riservati al Papa quando il penitente non potrebbe più presentarsi al confessore. 5 Sett. 1900 . . . . . „ 293
Se possa permettersi ad un eretico che faccia da patrino. 27 Giu. 1900. „ 433
Concedesi ad un Vescovo che possa comunicare le cose del S. Uff. al Vicario generale. 11 Lugl. 1900 . . . . . „ ivi
Se il Vescovo può suddelegare il parroco a ricevere il giuram. suppletorio pei matrimonii dei vaghi: e se può ottenere d' inserire ciò nel Sinodo diocesano. 8 Agost. 1900 . . . . . „ 434
Di una ordinazione presbiterale senza volontà di ordinarsi. 28 Nov. 1900 „ 435
Di una ordinazione presbiterale, in cui mancò, e fu supplita dopo, parte delle parole nella unzione delle mani . . . . . „ 437
Circa la cauzione del procurare la conversione del coniuge eretico e circa il rito della celebrazione dei matrimonii misti. 29 Nov. 1899. „ 438
Instructio Antonelliana circa matrimonia mixtae religionis. 15 Nov. 1858. „ ivi
Se nei casi urgenti, in cui si può assolvere dai riservati alla S. Sede, invece di scrivere poi alla S. Penitenzieria, si possa ricorrere a chi ne ha facoltà. 19 Dic. 1900 . . . . . „ 481
Se offende la validità dell' ordinazione la forma recitata sopra più ordinandi in numero singolare. 16 Genn. 1901 . . . . . „ 482
Istruzione ai Vescovi dell'Albania circa l' impedimento matrimon. del ratto. 15 Febr. 1901. . . . . „ 529

Sacra Congregazione del Concilio

Meleritana. 19 Ag. 1899 — Se il Vescovo possa vietare interinalmente ad una confraternita di Terz' Ordine Religioso d' intervenire a processioni, per evitare scandali a causa di precedenza . . . . . „ 97
Meleritana. 10 Ag. 1899 — Circa la competenza per diritto di prevenzione . . . . . „ 99
Burgen. 19 Ag. 1899 — Se la giubilazione possa darsi a chi sia stato assente dal coro per malattie o per altri leciti officii . . . . „ 101
De Tulancingo. 9 Settembr. 1899 — Se, e per quali ragioni, possa ottenersi la facoltà di trinare . . . . . „ 145
Ortonen. 16 Dic. 1899 — Di un canonicato elevato a dignità, esentato dall' ozione e sottoposto a concorso o ad esame . . . . . „ 146
Polycastren. 16 Dic. 1899 — Circa i fatali per l' appello; e se una confraternita sia obbligata anche per consuetudine d' intervenire alla processione del Corpus Domini . . . . . „ 147
Augustana. 16 Dic. 1899 — Se nel nome di famiglia di qualcuno vadano inclusi anche i discendenti da donne, e se la pia disposizione, eseguita a favore di sostituti, cessi quando sorgono i principali. . „ 150
Clavaren. 22 Lugl. 1899 — Se quando avevasi da una famiglia la sepoltura gentilizia in una chiesa parrocchiale, e si ha in animo di erigerla nel camposanto del luogo, possa quel parroco tumulare in detto camposanto un discendente di quella famiglia che ha dimorato ed è morto in altra parrocchia . . . . . „ 152

Pene comminate agli ecclesiastici dediti ai partiti politici, che abbandonano senza permesso la residenza, o che smettano l'abito ecclesiastico, o si facciano volontariamente ascrivere alla milizia, o dirigano qualche fatto d'armi. 12 Lugl. 1900 . . . . . „ 294
Mutilana. 17 Genn. 1900 — Circa il modo d'interpretare le parole fondazione di un giuspatronato, e se l'alternativa stabilita fra tre stipiti debba osservarsi anche fra i discendenti di un solo stipite. „ 337
Burgen. 27 Genn. e 7 Apr. 1900 — Se, non ostante la consuetudine contraria, al canonico infermo, assente dalla residenza, si debbono i frutti beneficiali e le distribuzioni quotidiane . . . . . „ 340
Veronen. 7 Apr. 1900 — Dispensa dalla irregolarità per vizio al ginocchio . . . . . „ 341
Eporedien. 23 Giug. 1900 — Dispensa dalla irregolarità per vizio agli occhi . . . . . „ 342
Basileen. 23 Giug. 1900 — Dispensa dalla irregolarità per vizio alla gamba . . . . . „ 343

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Verulana. 24 Febbr. 1899 — Se l'associare ed il trasportare i cadaveri alla sepoltura possa essere diritto di una sola confraternita. „ 5
Taurinen. 24 Febbr. 1899 — Circa le sacre ordinazioni di Regolari. „ 6
Avenionen. 17 Mar. 1899 — Circa le scuole normali, da tenersi dalle religiose insegnanti . . . . . „ 8
Si sana in radice il noviziato, nel dubbio sul valore del battesimo. 25 Nov. 1898 . . . . . „ 10
Ordinis Praedicatorum. 7 Febbr. 1899 — Un monastero di Domenicane del Terz'Ordine passa al Second'Ordine, ed ottiene la clausura. „ 11
Declaratio. 6 Apr. 1900 — Si dichiara che per avere i Terziarii la precedenza nelle processioni debbono vestire il sacco, non già il solo scapolare. . . . . „ 104
Montis Pessulani. 1. Lugl. 1898 — Circa l'obbligo degl'istituti di voti semplici di sussidiare le suore uscite fuori delle loro case . . „ 385
Ruremunden. 10 Mar. 1899 — Quando debba dirsi una somma di danaro donata ad un monastero . . . . . „ 386
Romana Crediti. 15 Sett. 1899—Se il rettore del seminario debba rispondere del pagamento dovuto da qualche alunno per contratto fatto colla venia di lui . . . . . „ 388
Norme circa la trattazione degli affari in contenzioso presso la S. C. dei VV. e RR. 20 Lugl. 1900. . . . . „ 389
Decretum de Methodo servanda in causis quae apud S. Congregat. Episcop. et Regular. iuris ordine servato aguntur — 5 Sett. 1834 . . . . „ 391
Circolare agli Ordinarii perchè mandino in S. C. direttamente e sigillate le lettere commendatizie per gl'istituti da approvarsi dalla S. Sede 22 Giu. 1900 . . . . . „ 483

S. Congregazione sulla Disciplina Regolare

Se i religiosi secolarizzati possano accettare e ritenere beneficii ecclesiastici. 14 Genn. 1899 . . . . . „ 242
Se un Religioso secolarizzato, legittimamente promosso a parroco, possa far sue le rendite del benificio. 3 Febbr. 1899 . . . . . „ ivi

S. Congregazione dei Riti

Decretum Generale. 2 Dic. 1891 — Dichiarazioni e concessioni speciali circa gli anniversarii dei defunti . . . . . „ 50
Decretum Generale. 2 Dic. 1891 — In quali giorni sia vietata la messa solenne *praesente cadavere, o non praesente ex civili vetito o post nuncium mortis* . . . . . „ 51
Decretum Generale. 2 Dic. 1891 — Concedesi il trasferimento dei doppi di 2.ª classe in alcuni giorni impediti . . . . . „ 52
Decretum Generale. 2 Dic. 1891 — Circa la messa conventuale dei Regolari . . . . . „ 53
Decretum. 2 Dic. 1891 — Circa l' orazione *a cunctis* pei regolari . „ 54
Decretum. 12 Lugl. 1892—Circa il modo d'intonare le antifone nel coro „ ivi
Decretum Generale. 12 Lugl. 1892 — Circa l' obbligo nei canonici di assistere da ministri al celebrante . . . . . „ ivi
Decretum Generale. 12 Lugl. 1892 — Circa la precedenza dei canonici e beneficiati sacerdoti sui non sacerdoti . . . . . „ 55
Decretum Generale. 12 Lugl. 1892 — Dall' uso della cappa, del rocchetto, e della cotta nei sacramenti, nei sacramentali e nella predicazione. „ ivi
Romana Dubiorum. 9 Maggio 1893 — Circa le funzioni del Vescovo Titolare, la benediz. nuziale e la binazione . . . . . „ 56
Decretum Generale. 21 Nov. 1892 — Intorno alla occorrenza di due feste, o di due officii nello stesso giorno . . . . . „ 57
Decretum Generale. 21 Nov. 1893 — I capitolari, occupati nelle cause di Santi, si considerano presenti in coro . . . . . „ 58
Dubiorum. 21 Nov. 1893 — Circa la condotta dei canonici quando si dicano messe lette durante il coro, o camminando in processione. „ 59
Decretum Generale. 22 Magg. 1894 — Circa il canto di strofe intercalate nelle messe cantate o solenni . . . . . „ 104
Decretum Generale. 22 Magg. 1824 — Circa l' obbligo del capitolo di associare il Vescovo quando questi accede alla chiesa cattedrale. „ 105
Decretum Generale. 23 Apr. 1895 — Circa il trasferimento della festa di sett. dei Dolori della B. V. . . . . „ 106
Decretum. 23 Apr. 1895 — Del trasferimento della festa colla ottava. „ 108
Decretum. 23 Apr. 1895 — Norme circa le esequie e i diritti parrocchiali . . . . . „ ivi
Decretum Generale. 9 Lugl. 1895 — Intorno alle feste del Patrono del luogo, della dedicazione e del Titolo della chiesa. . . . . „ 109

Decretum Generale. 9 Lugl. 1895 — Intorno all' anticipazione del mattutino, al trasferimento, alle quarantore ed ai funerali di un morto nel dì della Commemorazione de' Fedeli defunti . . . . . „ 110
Decretum. 8 Lugl. 1895 — A chi spetti, impedito il Vescovo, la celebrazione delle funzioni nelle cattedrali e nelle collegiate, nei giorni, in cui sarebbe chiamato il Vescovo a pontificare, e quali siano questi giorni. . . . . „ 111
Decretum Generale. 30 Giug. 1896 — Intorno alle messe Votive . „ 154
Plurium Dioecesium. 30 Giugn. 1896 — Quando si debbano dire de *communi Sanctorum* le lezioni del primo notturno . . . . . „ 160
Dubium. 13 Sett. 1898 — Circa la messa de' Suffraganei quando assiste il Metropolitano . . . . . „ 161
Plurium Dioeccesium. 24 Apr. 1899 — Se in aliena chiesa, quando ivi cade il rito minore del doppio, possa dirsi la messa festiva rispondente al proprio officio. . . . . „ 162
Decretum Generale. 5 Giug. 1899 — Sulla festa del Titolare da celebrarsi nelle chiese e negli oratori pubblici. . . . . „ 163
Plurium Dioeccesium. 9 Giug. 1899 — Norme per le genuflessioni da farsi dal Diacono e dal Suddiacono . . . . . „ 164
Decretum. 20 Giug. 1899 — Circa la chiusura dell' Inno *Veni Creator.* „ 194
Urbis et orbis. 27 Giugno 1899 — Circa la determinazione delle reliquie insigni . . . . . „ ivi
Decretum. 27 Giug. 1899 — Circa le commemorazioni da farsi alle Lodi ed ai Vesperi ne' suffragi de' Santi . . . . . „ 195
Vicen. 3 Apr. 1900 — Circa le messe lette di requiem, da celebrarsi fino al secondo giorno dalla morte o dalla deposizione. . . . . „ 196
Vicen. 3 Apr. 1900 — Circa l' abito corale del maestro di cerimonie. „ 197
Rito e formola della benedizione e della imposizione dello scapolare del Sacro Cuore di Gesù. 4 Apr. 1900 . . . . . „ 198
Congr. Oblatorum Mariae Immaculatae. 19 Mag. 1900 — Si concede al superiore gener. della congr. degli Oblati di Maria Immacolata la facoltà di benedire lo scapolare del SS. Cuore, e di delegare i Sacerdoti a benedirlo . . . . . „ 200
Ord. Minorum S. Francisci. 9 Apr. 1900 — Circa la festa del Patrono e la messa conventuale nell' Ordine de' Minori . . . . . „ 201
Tragen. 2 Mag. 1900 — Circa la Messa *Rorate* che cade nella Vigilia della Immacolata. Circa l' ordine dei varii Patroni nella oraz. dello officio votivo e dell' altra *A cunctis*. . . . . „ 295
Dubia. 15 Mag. 1900 — Se i sacerdoti regolari, invece del piccolo cappuccio, possano usare la berretta nel recarsi a celebrare; e se il Vescovo debba lavarsi le mani anche dopo la messa. . . . . „ 296
Parentin. et Polen. 29 Mag. 1900 — Della fer. II che segue la festa di S. Tommaso V. e M. quando questa cade nella Domen. fra l'ottava di Natale. . . . . „ ivi
Urgellen. 29 Mag. 1900 — Circa la benedizione del fonte battesimale quando manchino i sacerdoti — Circa la turificazione dell'altare, dei

ministri e del coro — Circa il canto dell' *Exultet* — Circa la concorrenza di due feste di 2.ª clas. nella nuova disciplina — Circa il segnarsi e l' inchinarsi dei ministri nella messa solenne ed il genuflettere nella lettura privata del *Passio* quando si sta cantando — Circa l' aspersione dell' acqua benedetta, la turificazione, e la pace nel coro — Circa l' associazione del Vesc. da farsi dal Capitolo. . 297

S. Iacobi de Benezuela. 16 Giug. 1900 — Se, esposto il SS., possano dirsi orazioni o celebrarsi messe per defunti 299

S. Severini. 17 Lugl. 1900 — Se la prima Dignità sia tenuta di sostituire il Vescovo nelle funzioni dei giorni più solenni, pur quando il capitolo celebri in altra chiesa. 300

Lauden., seu Congr. Clericor. Regul. S. Pauli Barnabitarum. 17 Luglio 1900 — Se debba farsi la comm. de' Ss. Apostoli ai secondi Vesperi quando concorre la festa della commem. di S. Paolo — Se possono esporsi reliquie di Santi, esposto il SS. in altro altare — Se nella oraz. *A cunctis* il nome del Fondatore deve precedere a quello del Titolare. — Nella messa che per privilegio si celebra in giorno non proprio, se debba commemorarsi l' officio corrente. 301

Ianen. 17 Lugl. 1900 — Se possa esporsi il SS. un intero giorno in suffragio di defunti. — Se il can. che sostituisce il Vescovo impedito, può celebrare messa letta invece della solenne nel giorno del *Corpus Domini* — Se si può tenere eretto il trono col baldacchino per l'Abate dei Can. Regolari. 302

Novarien. 16 Febb. 1900 — Circa la bened. del fonte nelle chiese matrici e filiali, e circa i funerali soliti a farsi nelle feste di precetto. . 344

Tivaonen. 4 Mag. 1900 — Se possa sostenersi la consuetudine nelle messe solenni che il sagrestano spieghi sull' altare il corporale — che in taluni giorni si faccia a meno della turificazione e si tengano due candele sull' altare — che il suddiacono non accompagni il diacono al canto dell' Evangelo — che il canonico celebrante dallo scanno e coperto dia l' incenso e la benedizione per l' Evangelo — Se possa sostenersi la consuetud. di nominare all'oraz. *A cunctis* i patroni della città e della diocesi — di non cantarsi dal coro la sequenza nelle Messe di requiem — di prendersi il piviale dal celebrante nelle Lodi e nei Vesperi dal Capitolo in poi — di cantarsi i Vesperi dei defunti sedendo il celebrante coi ministri parati nello scanno del presbiterio — di non supplirsi ciò che si omette dall'organo nel canto alternato dell' officio tra l' organo e il coro . . . 346

Ord. Minor. S. Francisci. 19 Giug. 1900 — Circa la festa del Titolare e del Patrono, da celebrarsi dai Religiosi di Terra Santa. . . . 347

Ord. Minor. S. Francisci Capuccinor. 20 Agos. 1900 — Circa l' unire l' 8.ª lez. alla 9.ª nelle varie edizioni dei Brev. de' Cappuccini . . 348

Dubium. 7 Dec. 1900 — Le feste doppie o semidoppie, in perpetuo semplificate, debbono considerarsi come semplici 484

S. Congregazione delle Indulgenze

Ordinis Praedicatorum. 12 Ott. 1899 — Circa la facoltà del Generale de' Domenicani di designare sacerdoti per benedire i rosarii ed aggregare i fedeli alle confraternite. . . . . „ 60
Alla confraternita dell' Adorazione quotidiana universale di Torino si concedono altre indulgenze. 18 Ag. 1896 . . . . . „ 245
I Sacerdoti Terziarii, nel dare ad altri l' assoluz. gener., la lucrano anche per sè, quando non possono riceverla da altri. 14 Lug. 1900. „ 349
Sommario delle indulgenze annesse allo scapolare del SS. Cuore di Gesù. 13 Ag. 1900 . . . . . „ 350
Urbis et Orbis. 16 Nov. 1900 — Indulgenza concessa per la funzione di mezzanotte del capodanno 1901 . . . . . „ 392
Indulgenze da lucrarsi nell' anno 1901 da coloro che si accostano ai Ss. Sacramenti il 1.° venerdì di ogni mese e che vanno in pellegrinaggio a Paray-le-Monial . . . . . „ 484
Leopolien. 23 Genn. 1901 — Se può lucrarsi l' indulgenza dell' altare privilegiato, applicando ad altri la messa; e se chi fa l' atto di carità debba applicare anche l' indulg. *in articulo mortis* alle anime purganti, e quante ne può lucrare . . . . . „ 532

S. Congr. sugli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Grazie speciali chieste ed ottenute dai Vescovi dell' America Latina radunati in concilio plenario. 1 Genn. 1900 . . . . . „ 164

S. Congregazione degli Studii

Un esemplare di qualsivoglia opera si pubblichi dalle persone addette alle università cattoliche, si dee spedire alla S. C. degli Studii. 10 Febbr. 1900 . . . . . „ 485
Dubbii risoluti circa la collazione della licenza e della laurea. 21 Mar. 1900 . . . . . „ 486

S. Dateria Apostolica

Lettera dell' E.mo Card. Segretario di Stato all'E.mo Card. Pro-Datario intorni i Beneficii e le Pensioni ecclesiastici. 24 Mag. 1899 . . „ 354

Segreteria dei Brevi

Si concede 100 giorni d' indulgenza per una orazione diretta alla conversione dei Turchi e degli Ebrei. 11 Genn. 1900. . . . . „ 61
Si concede 200 giorni d' indulgenza per una giaculatoria a Maria SS. 10 Febb. 1900. . . . . „ 62

Concedesi la indulgenza di 300 giorni per una orazione a Maria SS. Ausiliatrice. 17 Marzo 1900. . . . . „ 113
Indulgenze concesse alla confraternita dell' Adorazione quotidiana universale, canonicamente eretta a Torino. 1 Mar. 1893 . . . . „ 243
La prefata Confraternita viene eretta in primaria. 21 Ag. 1896 . . „ 244
Si concedono indulgenze a coloro che portano lo scapolare del Sacro Cuore di Gesù. 10 Lugl. 1900 . . . . . „ 352
Lettera di Sua Santità all' E.mo Arcivesc. di Milano, in cui si duole dell' accorrere dei cattolici alle urne politiche. 10 Giug. 1900 . „ 354
Lettera ai Vescovi del Piemonte, in cui si raccomanda la concordia nelle quistioni sociali, e la sottomissione dei laici e dei preti ai proprii Vescovi . . . . . „ 533

Sacra Penitenzieria Apostolica

Norme circa le dispense matrimoniali. 5 Febbr. 1900 . . . . . „ 488
Dubbii riguardanti il Giubileo, esteso all' Orbe universo. 25 Gennaio 1901 . . . . . „ 489

Segreteria di Stato

Circolare agli Arcivescovi d' Italia per provvedere alle necessità spirituali degli emigranti. 19 Giug. 1900 . . . . . „ 246

CIRCA GLI UTENSILI DEI CARDINALI E DEI VESCOVI DEFUNTI

Costituzione di Pio IX. 1 Lugl. 1847 . . . . . „ 63

OPERA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

Consiglio centrale, cons. Diocesano, offerte, riunioni ed indulgenze. „ 202

LE MESSE GREGORIANE

I. Delle 30 messe di S. Gregorio. . . . . „ 508
II. Degli Altari Gregoriani. . . . . „ 535

DECRETI RECENTI DELLA S. CONGR. DEI RITI, COMPENDIATI PER ORDINE DI MATERIE

I. Messa. . . . . „ 254
II Messa *(segue)*. . . . . „ 260
III. Messa *(segue)* . . . . . „ 306
IV. Messa cantata . . . . . „ 309
V. Funzioni Pontificali . . . . . „ 355
VI. Funzioni Pontificali *(segue)*. . . . . „ 360
VII. Officio. . . . . „ 497
VIII. Officio *(segue)*. . . . . „ 502

DOCUMENTI PER L' ANNO SANTO MCM.

Dichiarazione della S. Penitenzieria circa l' assoluzione dalle censure pubbliche. . . . . „ 12
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa l' ultima opera ingiunta. „ 13
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la commutazione delle visite alle Basiliche ivi
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la iterazione delle visite nello stesso giorno . . . . . „ 14
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa il caso dell' astrologia giudiziaria . . . . . „ ivi
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la ripetizione delle opere ingiunte per lucrare il Giubileo . . . . . „ 15
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa le riduzioni e le commutazioni delle opere ingiunte; e se la indulgenza plen. del giubileo sia applicabile alle anime del Purgatorio . . . . . „ 167
Se, fuori di Roma, i confessori delegati dal Vescovo possano commutare le visite fuori confessione. . . . . „ 264
Riduzioni di visite pei custodi della Porta Santa. . . . . „ 265
La S. Penitenzieria dichiara che non sono sospese nell' Anno Santo le indulg. della Basilica di Loreto . . . . . „ 315
La S. Penitenzieria dichiara che non sono sospese nell' Anno Santo le indulg. e le facoltà dei luoghi di Terra Santa . . . . . „ 316
Il Vicario di S. S. dichiara esenti dal coro quei beneficiati di Roma, che sono intenti a confessare i pellegrini. . . . . „ ivi
Dichiarazione della S. Penitenzieria circa la Comunione degl' infermi, la Benedizione Papale e l' assoluzione dei Terziarii . . . . . „ 365
Dubbii risguardanti il Giubileo esteso all' Orbe universo . . . . „ 489

SULLA EREZIONE E SULLA CUSTODIA DEGLI ARCHIVII SACRI

Costituzione di Benedetto XIII . . . . . „ 131
Continuazione. . . . . „ 226
Istruzione per le scritture da riporsi negli Archivii . . . . . „ 277

CONSULTAZIONI

I. Se *quando omnia parata sunt* pel matrimonio si possa dispensare dal Vescovo da un impedimento dirimente pubblico . . . . . „ 16
II. Quando abbia effetto la sanatoria in radice. . . . . „ 67
III. Se e come il canonico teologo, invece di leggere la sacra scrittura in cattedrale, possa insegnare scienze sacre in seminario . . . „ 115
IV. Circa la promulgazione degli Atti della S. Sede . . . . . „ 168
V. Se è lecito imporre ipoteche su beni ecclesiastici usurpati, e concorrere alla loro vendita giudiziaria, unicamente per ricuperare il proprio credito . . . . . „ 207

VI. Se i beneficiati possano, circa i frutti del beneficio, comporsi coi patroni che ne svincolarono o rivendicarono i beni . . . . . „ 265
VII. Se un canonico, trasferito altrove, ha diritto ad una prestazione maturata, ma non esatta, nel tempo del suo canonicato . . . „ 317
VIII. Se han vigore oggidì le riserve pontificie sui benefizii civilmente soppressi . . . . . „ 366
IX. Se le prelature regolari siano veri benefizii, e se s' incorrano le pene canoniche quando quelle si ricevano simoniacamente. . . . „ 412
X. Circa il confessore delle Suore di voti semplici, non soggette a clausura . . . . . „ 455
XI. Circa la manifestazione della coscienza negl' istituti religiosi. „ 508

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Se il Vescovo può dispensare da impedimenti dirimenti quanto il matrimonio è già contratto . . . . . „ 31
2. Se il Vescovo può permettere la celebrazione privata di qualche messa nel Giovedì Santo . . . . . „ 33
3. Circa l' autorità e le attribuzioni di chi presiede nei capitoli . „ 35
4. Circa la pace e la concordia nei Capitoli . . . . . „ 77
5. Quando, e come, il diacono può amministrare la S. Comunione. „ 79
6. Se i sacerdoti e i diaconi possano amministrare a sè stessi la Comunione . . . . . „ 81
7. Circa il numero delle lezioni scritturali da farsi dal canon. teologo, e circa il modo di farle . . . . . „ 120
8. Se valga il battesimo amministrato nel collo. . . . . „ 122
9. Se nei giorni di magro possa prendersi il *peptone* . . . . . „ 124
10. Circa la comunione pasquale nella propria parrocchia. . . . „ 125
11. Se dopo l'ora di Terza, prima della messa solenne, debba tralasciarsi il ℣. *Fidelium animae etc.* col *Pater noster* 175, 330
12. Circa la manifestazione delle cose che un penitente abbia udite dal Confessore . . . . . „ 176
13. Circa l' affrancazione dei censi ecclesiastici . . . . . „ 179
14. Se in caso di necessità possa amministrarsi l' estrema unzione con olio non benedetto . . . . . „ 213
15. Circa la giurisdizione sul pubblico oratorio del camposanto . „ 214
16. Se il Vicario capitolare, assente dal coro per ragione del suo officio, possa godere delle distribuzioni . . . . . „ 215
17. Dei corpi morali, obbligati d' intervenire alle processioni . . „ 217
18. Se per tutti i luoghi valga la regola che i non obbligati al digiuno possono far uso dell' indulto delle carni in qualsivoglia pasto . „ 219
19. Circa la necessità della laurea dottorale nei Vicarii Generali. „ 268
20. Se il Vescovo possa permettere l' alienazione di qualche piccolo appezzamento di terreno . . . . . „ 262
21. Se le Religiose della Visitazione hanno *sub gravi* l' obbligo di recitare l' officio piccolo della B. V. 270, 426
22. Quando i Regolari debbano celebrare il Patrono del luogo . . . 321

23. Circa l' uso del trono pei Vescovi forestieri . . . . . „ 323
24. Circa l' uso delle insegne canonicali . . . . . „ 325
25. Circa la dote monastica, e se la Superiora possa ricevere una suora senza dote, supplendo dalla sopraeccedenza delle altre doti . . „ 369
26. Circa l' obbligo della pubblicazione per un beneficio resignato. „ 371
27. Circa la suddelegazione al Matrimonio . . . . . „ 372
28. Se quando torni duro al penitente la dilazione, lo si possa assolver subito anche *a falso crimine sollicitationis*. . . . . „ 373
29. Circa l' obbligo nel confessore di risarcire il penitente, da lui costretto a restituire quando l' obbligo era dubbio . . . . . „ 419
30. Se ha diritto ai funerali il parroco di uno che ha il solo quasi-domicilio nella sua parrocchia. . . . . „ 420
31. Se gli statuti del Concilio Provinciale o Nazionale obbligano in coscienza . . . . . „ 422
32. Se ciascun Vescovo può dispensare dai decreti del Concilio provinciale . . . . . „ 463
33. Di un presbitero, ordinato incolpevolmente prima della età canonica . . . . . „ 464
34. Se possa adoperarsi un sol patrino per molti da crèsimare. . . 466
35. Circa la clausura parziale negl' istituti di voti semplici . . . „ 515
36. Circa il divieto delle Comunioni in tempo de' Ss. Esercizii. . „ 516
37. Delle chiese ricettizie senza partecipanti . . . . . „ 518
38. Oggetto comprato per mezzo di uno che, prima di pagarne il prezzo, è fallito . . . . . „ 540
39. Se chi dubita del suo battesimo sia tenuto alle leggi della Chiesa. „ 541

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 38 — 82 — 126 — 180 — 220 — 272 — 327 — 375—424—468—519—543.

BIBLIOGRAFIA

P. Angelo del SS. Cuor di Gesù. Manuale Juris Communis Regularium et Specialis Carmelitarum Discalceatorum . . . . . „ 41
Acta et Decreta Concilii Plenarii Americae Latinae in Urbe celebrati anno Domini MDCCCXCIX . . . . . „ ivi
Da Llevaneras Giuseppe Calasanzio. Compendium Theologiae Moralis „ ivi
Brandi Salvatore M.ª S. J. Gli Agostiniani dell' Assunzione. . . „ 42
De Siena Mons. Pasquale. Teologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa. . . . . „ 87
Gallerani Alessandro. I Sermoni minori di N. S. Gesù Cristo . . „ ivi
Hilgers e Giambene. Manuale d' Indulgenze . . . . . „ 88
Janssens Lorenzo. Praelectiones de Deo Uno . . . . . „ ivi
Bucceroni Gennaro. F. Lucii Ferraris Promptae Bibliothecae Supplementum . . . . . „ 134
Giobbio Adolfo. Lezioni di diplomazia Ecclesiastica . . . . . „ ivi

Mazzella Mons. Orazio. Praelectiones-Scholastico-Dogmaticae. Vol. II. „ 135
Pizzicaria Pietro. Un tesoro nascosto; ossia Diario di S. Veronica Giuliani . . . . . „ ivi
Segna Card. Francesco. De Ecclesiae Christi Constitutione et Regimine „ 136
Nervegna Giuseppe. De Iure practico Regularium. . . . . „ ivi
Antonelli Giuseppe. De Conceptu impotentiae et sterilitatis relate ad Matrimonium . . . . . „ 185
Borg Pietro Paolo. — La Questione Matrimoniale in Malta . . . . „ 186
Demartino Federico. Prolusioni per gli esami pubblici, dispute e dissertazioni teologiche del Seminario di Sorrento . . . . . „ ivi
Geronimi Eugenio. Corso di Sacra Eloquenza ad uso dei Seminarii. „ ivi
Iannucci Alfonso M.ª — Gesù Redentore; la vita del mondo sociale, e il Romano Pontefice. Conferenze . . . . . „ 187
Battandier Alberto. Guide Canonique pour les Constitutions des Soeurs à voeux simples . . . . . „ 231
Bevilacqua Americo. Trattato Dommatico, Giuridico e Morale sul Matrimonio Cristiano . . . . . „ ivi
Boni Carlo. Si può essere evoluzionista? . . . . . „ 232
Ferrigni Pisone Andrea. Catechismo Liturgico riveduto e corretto „ ivi
Giobbio Adolfo. I Concordati . . . . . „ 233
Lilla Vincenzo sacerdote. — Saggi di Sacra Eloquenza . . . . . „ ivi
Taccone Gallucci Domenico. Monografie di Storia Calabra Ecclesiastica „ ivi
Alberti Giuseppe. Pars Altera Theologiae Pastoralis. . . . . „ 281
De Mandato P. Pio. Iustitutiones Philosophicae . . . . . „ ivi
Patruno Michele. Il Redentor nei secoli: Discorsi . . . . . „ 282
Piccolo Catechismo religioso per uso delle Monache e delle Suore . „ ivi
Carlandruccio Giuseppe. Congrue parrocchiali . . . . . „ 331
Diotalleri Ferdinando. All'Alba del secolo XX—Omaggio al Redentore. L'Incarnazione del Verbo. Discorso . . . . . „ ivi
Zanotti Francesco. Della Predicazione nei secoli della Letteratura Italiana . . . . . „ 332
Mola Carlo. Sermoni per la Quaresima . . . . . „ ivi
Franco Gio. Giuseppe. Presentimenti e Telepatie. Disquisizione scientifica e popolare . . . . . „ 378
Lega Michele. Praelectiones in textum Iuris Canonici de Iudiciis Ecclesiasticis . . . . . „ ivi
Spera Gennaro. Saggio di Fervorini per la S. Comunione . . . „ 397
Trombetta Luigi Prof. De Iuribus et Privilegiis Doctorum Ecclesiasticorum . . . . . „ ivi
Volpi Raimondo. Lectiones Philosophiae Moralis . . . . . „ ivi
Barba Francesco M. Il Diritto Pubblico Ecclesiastico . . . . . „ 428
Bucceroni Gennaro. Institutiones Theologiae Moralis. . . . . „ ivi
De Lucia Domenico. Synopsis Theologiae Moralis Universae Petri Scavini . . . . . „ 429
Fannucchi Domenico. De Absolutione a censuris et de censuris in bonorum ecclesiasticorum detractores commentariola . . . . . „ ivi

Roberti Giuseppe Maria. L' onomatologia del Divin Redentore . . „ 472
Zagari Rocco M.ª La Riforma sociale ed il Terz' ordine Francescano. „ ivi
Berardi Emilio. Praxis Confessariorum . . . . . „ 523
Gallerani Alessandro. Gesù Grande . . . . . „ 521
Laurenti Pietro. Questioni Moderne religiose e morali . . . . . „ ivi
Mazzella Orazio. Praelectiones Scholastico-Dogmaticae Vol. III . „ 525
Polidori Eugenio. Corso di Religione . . . . . „ ivi

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 42 — 89 — 137 — 187 — 234 — 282 — 332 — 380 — 472.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di chiese

Del 19 aprile 1900, pag. 92 — del 17 dicembre 1900, pag. . . . „ 475

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni

Sul martirio ed i miracoli dei Ven. Delgado, Henares, e Clet. Decreti sul *Tuto* per la beatif. della Ven. Gio. da Lestonnac: sui miracoli per la beatif. della Ven. Höss: sulla dichiarazione del martirio del Ven. Clet, del Gado, Henares e compagni, P. Dionisio della Natività. Fr. Redento della Croce e Giovanni da Triora: sul *Tuto* per la beatif. dei Ven. Taurin del Gado, Clet, Giovanni da Triora, P. Dionisio, Fr. Redento della Croce e Höss: sui miracoli operati per intercessione della B. Rita, e sul *Tuto* per la canoniz. della detta Beata. „ 44
Cinque decreti sopra tre miracoli e sul *Tuto* per la canoniz. della B. Rita: sul *Tuto* per quella di 77 martiri e i sopra citati Venerabili. „ 140
Solenne beatif. dei detti 77 martiri, della Ven. Martinengo e dei suddetti P. Dionisio e Fr. Redento . . . . . „ 190
Sulla validità dei processi per la beatificazione dei Venerabili Verzeri, della marchesa di Canossa, di P. Lorenzo da Zibello, Neuman, Delanone Suor Filomena da S. Coloma . . . . . „ 237
Introduzione della causa di beatificazione della Ven. Touret: conferma di culto al B. Obizio: dichiarazione di Maria SS. del Claustro a Patrona di Solsona: sugli scritti del servo di Dio Formet: intorno ai servi di Dio Crisino, Pougranez e Grodec, Gesuiti: sul dubbio sopra l' eroismo delle virtù del Ven. de la Colombiere . . . . . „ 286
Sull' eroismo delle virtù del Ven. Mons. Molinari Vesc. di Bovino. „ 334
Solenni beatif. dei Ven. di Lestonnac, Grassi ed Höss. . . . . „ 382
Circa il dubbio sull' eroismo delle virtù della Ven. Capitanio . . „ 430
Sull' eroismo delle virtù del Ven. Giovanni Eudes . . . . . „ 527
Sulla causa di canonizz. del B. Teofilo da Corte: intorno ai Servi di Dio Gio. Batt. da Fabriano, Bernardo M. Clausi, Carolina Colchen Carrè de Malberg ecc. . . . . „ 543

Nomine Pontificie

Pag. 96 — 142 — 191 — 238 — 287 — 431 — 479.

Cardinali defunti

L' E.mo Card. Mazzella, pag. 47 — L' E.mo Card. di Canossa, pag. 95— L' E.mo Card. Haller pag. 143 — L' E.mo Card. Galeati, pag . . „ 543

Fatti diversi

Anno santo: pellegrini al Vaticano — Pel Santo Padre — I nonagenarii a Sua Santità — Persecuzione in Cina—L' Antischiavismo in Africa— A Lourdes — Il cattolicismo nella Norvegia — Necrologio 45
Anno Santo — Ricevimenti al Vaticano — Necrologio pag. . . . . „ 95
Anno Santo — Pellegrini al Vaticano — Il novello Vicario di S. S. a Pompei — Archeologia cristiana — Conversione — Necrologio . . „ 142
Anno Santo: Pellegrinaggi— Pellegrinaggio austriaco a Gerusalemme. „ 191
Il Santo Padre e la Cina — Anno Santo — Pellegrini al Vaticano — Benedizione degli Agnus Dei — Visite del Giubileo di S. S. — Compimento dei lavori al Laterano — Mese Mariano a Costantinopoli — A Montmartre — Nuova chiesa a Neuchatel — Congresso per la gioventù operaia — Necrologio — Sacrilega profanazione — Lodevole rinnovazione . . . . . „ 237
Nota dell' Osservatore Romano — Anno Santo—Pellegrini al Vaticano— Le missioni cattoliche a Parigi — Conversioni — Eccidio di Cristiani in Cina — Necrologio . . . . . „ 285
Onomastico di S. S.—Anno Santo — Congresso cattolico italiano—Congresso Antischiavista. — Omaggi del delegato Apostolico — Per l' Imperatrice Austriaca — Altri martiri in Cina—Conversioni — Protesta dei cattolici italiani — Necrologio. . . . . „ 334
Traslazione delle reliquie di S. Agostino — Congresso degli studenti cattolici universitarii — Anno Santo — Pellegrinaggi — Munumenti al Redentore — Necrologio . . . . . „ 382
Anno Santo — Pellegrini al Vaticano — Congresso Cattolico delle Marche — Omaggio al Redentore — La festa del S. Rosario a Pompei — Stragi e distruzioni in Cina—Una religiosa aristocratica—Necrologio.„ 430
Necrologio . . . . . „ 479
Chiusura della Porta Santa — Omaggio a Cristo Redentore — Sul finire dell' Anno Santo: Pellegrinaggi al Vaticano—Pellegrinaggio inglese— Visita giubilare a Roma — Solenne funerale — Un Apostolo dell' Africa a Roma — Una Suora aristocratica — Il Comitato internaz. ai poveri — La festa della Immacolata in Turchia — Necrologio. . „ 527
Sulla Democrazia cristiana — Il Card. Richard e la sua Messa — Conversioni — Necrologio . . . . . „ 543

Cronachetta Politica

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 384—432—480—528—544.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XII.

I numeri arabi indicano la pagina

I.

Parte Ecclesiastica

A

Abiura. Circa il modo di riceverla dagli eretici che si convertono, 49.

Abbate. Circa l'uso dei pontificali degli Abati e degli altri prelati inferiori al Vescovo, 251 — Se debba nominarsi nella messa quando sia Vescovo, 255 — Se debba commemorarsi l'anniversario della elezione di un Abate, ivi — Se si può tenere eretto il trono col baldacchino per l'Ab. dei Can. Regolari, 302 — I sacerdoti soggetti agli Abb. di Montecassino e di Nonantola possono nominarli nel Canone, 308.

A cunctis — v. Orazione.

Affrancazione *brevi manu* di censo ecclesiastico, 179.

Alienazione. Se possa cedersi ad altro, senza permesso, un fondo gravato di censo eccles., 83 — Se il Vescovo possa permettere l'alienazione di qualche piccolo appezzamento di terreno, 269 — Se possa permetterlo ai Regolari, 273 — Se possa ciò permetterlo il Vicario capitolare, ivi.

Alleluia. Se debba omettersi nelle messe votive del S. Cuor di Gesù fuori il tempo pasquale, 257 — L'*Alleluia* posto in fine delle antif. non sempre deve recitarsi, 501.

Altare Gregoriano — v. Messe Gregoriane.

Altare privilegiato. Se vale il privilegio applicandosi ad altri la messa, 532.

America Latina. Grazie speciali chieste ed ottenute, 164.

Amministratore Apostolico. Circa le attribuzioni degli Amm. Ap. delle Diocesi, 184.

Anello. I laureati nelle università laiche possono portarlo? 272.

Anniversario. Dichiarazioni e concessioni circa l'anniv. dei defunti, 50— Se possa commemorarsi l'anniv. della elezione del prelato *Nullius* che sia Vescovo, 255 — Se, l'anniv. della elez. dell'Abate, ivi—Circa la occorrenza dell'anniv. della consacraz. del Vescovo con feste mobili o fisse di 1.ª classe, 256 — Se anche dei Vescovi nominati e consacrati prima del Concistoro debba celebrarsi l'anniv., 261 — Se l'oraz. dell'anniv. della elezione del Vescovo possa recitarsi *ad libitum*, e se possa ingiungersi *loco tertiae* quando l'Ordinario è infermo, 263—Se impedito l'anniver. della Consacr. del Vescovo, possa trasferirsi, 312 — Se debba questo celebrarsi fuori la Chiesa cattedrale, ivi.

Anno Santo. Circa l'assoluz. dalle censure pubbliche, 12 — Circa l'ultima opera ingiunta, 13 — Circa la commutazione delle visite alle Basiliche, ivi — Circa la iterazione delle visite nello stesso giorno, 14—

Circa il caso dell' astrologia giudiziaria, ivi — Circa la ripetizione delle opere ingiunte, 15 — Se durante l' Anno Santo valgano le facoltà concedute nella pagella della S. Penitenzieria, 38—Circa la riduzione e le commutaz. delle opere ingiunte, e se la indulg. plen. del giubileo sia applicabile alle anime del Purg., 167 — Se fuori di Roma i delegati del Vesc. possono commutare le visite fuori confessione, 264 — Riduzione di visite pei custodi della Porta Santa, 265 — Non sospese le indulg. della Basilica di Loreto, 315 — nè le facoltà e le indulg. di Terra Santa, 316 — Sono esenti dal coro i confessori di Roma occupati pei pellegrini, ivi — Se colla messa applicata ad altri, il sacerdote può soddisfare alla comunione pel giubileo, 329 — Circa la comunione per gl' infermi, la benediz. papale e l' assoluz. dei Terziarii, 365 — Dubbii risoluti circa la estensione dell' anno santo, 488 — Estensione del giubileo a tutto l' Orbe, ivi.

Antifona. Se le ant. *Ne reminiscaris* e *Trium puerorum* debbano duplicarsi nei doppii, 308.

Appello. Circa i fatali per l' ap., 147.

Archivii sacri. Costituzione di Benedetto XIV, 131, 226 — Istruz., 277.

Asperges me — v. Aspersione.

Aspersione dell' acqua. Se possa farsi nelle Domeniche senza pianeta, 311 — Se per immemor. consuetudine possa farsi dal diacono, ivi — Se la si debba sospendere al canto del *Gloria Patri*, ivi — Se l' aspersione deve farsi nelle Collegiate, e se può farsi nelle altre Chiese, 315.

Aspersorio. Da chi debba darsi al Vescovo nelle chiese dei Regolari soppressi, 86.

Assoluzione dalle censure nell' anno santo, 12 — per l' astrologia giudiziaria, 14 — per gli eretici, v. Abiura. Se possano assolversi i giudici e gli avvocati che trattano cause di divorzio, 275.

Astinenza — v. Digiuno.

Astrologia giudiz. — v. Anno Santo.

Atti della S. Sede. Circa la loro promulgazione, 168.

Atto eroico di carità. Se chi lo fa debba applicare anche l' indulgenza *in articulo mortis* alle anime purganti, 532.

Avvento. Circa i digiuni, 542.

Avvocato — v. Divorzio.

B

Battesimo. Se valga amministrato nel collo, 120 — Se chi dubita del suo batt. sia tenuto alle leggi della Chiesa, 540.

Beda (S.) Ven. Circa il nuovo officio, 182.

Benedizione. Circa la benedizione delle cappelle del Cimitero, 184 — Benedizione del fonte, v. Settimana Santa.

Benedizione nuziale. In che consiste e se possa separarsi dalla messa, 56.

Beneficiato. Se il successore nel beneficio è tenuto di pagare le spese di una lite sostenuta dal predecessore, 221 — Se sia tenuto alle ore canoniche il beneficiato che ancora non è stato investito del beneficio, benchè ne percepisca le rendite, 469 — v. Beneficio, Canonico.

Beneficio. Se possa spedirsi la bolla ad un beneficiato prima della età canonica, perchè prenda possesso dopo averla compiuta, 39 — Se un beneficiato fa rinunzia al beneficio prima del possesso, deve il Vescovo accettarla ? 39 — Se continui ad esser riservato un beneficio a cui si rinunzii prima del possesso, ivi — Se può dirsi vero beneficio una parrocchia senza congrua fissa, 225 — Se i religiosi secolarizzati possano accettare e ritenere beneficii ecclesiastici, 242 — Se i medesimi promossi a parroci, possano far proprie le rendite del beneficio, ivi — Se i beneficiati possano circa i frutti del beneficio comporsi coi patroni

che ne svincolarono o ne rivendicarono i beni, 265 — Se han vigore oggidì le riserve pontificie sui beneficii civilmente soppressi, 366 — Circa l' obbligo della pubblicazione per un beneficio resignato, 371 — v. Beneficiato, Prelature regolari.
Beni ecclesiastici — v. Alienazione, Censo, Composizione, Ipoteca.
Bicicletta. È consentita al clero? 220.
Binazione. Circa la purificazione, 56 — Se, e per quali ragioni possa ottenersi la facoltà di trinare, 145— Se può binare a Natale chi può dir la messa votiva della B. V., 522.

C

Calendario. — v. Chiesa.
Camposanto. Circa la benediz. della cappella, 184 — Circa la giurisdizione sul pubblico oratorio, 214.
Candela. Circa il sito delle due candele nelle messe lette, 256 — Circa le candele della messa festiva che non si canta, 261.
Canonicato. Di un canonicato elevato a Dignità, esentato dall' ozione e sottoposto a concorso o ad esame, 146.
Canonico. Circa l' obbligo nei canonici di assistere da ministri al celebrante, 54 — Circa la precedenza dei canonici e dei beneficiati sacerdoti sui non sacerdoti, 55 — Dello uso della cappa, del rocchetto e della cotta nei sacramenti, nei sacramentali e nella predicazione, ivi — Circa la condotta dei canonici quando si dicono messe lette durante il coro, o camminando in processione, 59 — Circa la precedenza fra canonici che presero possesso insieme, 84 — Circa l' obbligo dei canonici coadiutori di assistere da ministri, 180, 377, 520 — Se i canonici coadiuti ed i giubilati possano assentarsi dalla residenza, 224 — Se un canonico, trasferito altrove, ha diritto ad una prestazione maturata, ma non esatta durante il tempo del suo canonicato, 317 — Circa lo uso delle insegne canonicali, 225 — Se, non ostante la consuetudine contraria, al can. infermo, assente dalla residenza, si debbano i frutti beneficiali e le distrib. quot., 340 — Circa l' assistenza ai pontificali, 355, 360 — v. Capitolo, Coro, Distribuzioni, Funerali, Teologo.
Canonico giubilato. Se il can. giubilato sia esente dalle messe e dai pesi del proprio benefizio, 38 — Se la giubilazione possa darsi a chi sia stato assente dal coro per malattie ecc., 101.
Canonico Penitenziere. — v. Penitenziere.
Canonico Teologo. — v. Teologo.
Canto. Se possano cantarsi inni e preghiere durante la messa, 261 — Circa l' uso di cantar le donne nelle messe solenni, 307 — Se può cantarsi la messa in modo semi-tonato, 311 — Le cose da cantarsi nella messa debbono modularsi giusta le note del messale, 313.
Capitolo. Circa l' autorità e le attribuzioni di chi presiede nei capitoli, 35—Circa la pace e la concordia nei capitoli, 77 — Se il cap. possa affidare la cura ad un canonico, ed ammetterlo, benchè assente, alle distribuzioni, 84 — Quando e come deve stare assente il canonico di cui si trattano interessi, 85 — Circa l' obbligo del capit. di associare il Vescovo, 105 — A chi spetti surrogare il Vescovo impedito nelle funzioni della Cattedrale, 111 — Se i capitoli sono obbligati alle processioni, 217. — v. Consuetudine, Conventuale.
Cappa. Dell'uso di essa nei sacramenti, nei sacramentali e nella predicazione, 55.
Cappellania. — v. Riduzione, Ipoteca.
Cappuccini. Circa l' unire l' 8.ª lezione alla 9.ª nelle varie edizioni dei Breviarii dei Cappuccini, 348.
Cardinale. Circa gli utensili dei Cardinali defunti, 63.

Censo. — v. Alienazione.
Censo ecclesiastico. Circa l' affrancazione *brevi manu*, 179. — v. Ipoteca.
Cereo pasquale. Se debba ardere al canto della messa nella vigilia di Pentecoste, 315.
Cerimoniere. Circa il suo abito corale, 197.
Chierico. Gli è consentito l'uso della bicicletta ? 220 — v. Ecclesiastico.
Chiesa. Chi debba celebrarne il Titolare e la dedicazione, 109 — Decreto circa le messe in chiesa aliena, 261 —Se anche i Regolari debbano uniformarvisi, 262 — La messa conforme all'officio deve celebrarsi come festiva non come votiva in aliena chiesa, ivi, 308 — Il detto decreto deve osservarsi pure negli oratorii semipubblici? Un Regolare, cappellano di un oratorio semipubb., qual calendario deve osservare ? 263 — Un sacerd. cappellano di Monache qual Messa deve celebrare ? ivi — Se in aliena chiesa possa celebrarsi la messa rispondente al rito classico e aggiungervisi il *Credo*, 264 — Se i Signori della Missione possano usare il proprio calendario negli oratorii di suore che non hanno il proprio, 306 — Il calendario diocesano s' intende come di ciascuna chiesa, 307 — Il can. di cattedrale che celebra in chiesa di cui ha cura, deve usare il calendario di detta chiesa, 308 — anche l'officio dei vespri cantati dev' essere secondo il calendario della chiesa, ivi — Se un solo religioso che officia la chiesa dell' Ordine possa usare il calendario monastico, 309 — Se possa usare il calendario proprio un canonico che celebra in oratorio semipubblico, 468 — v. Aspersione dell' acqua benedetta.
Chiesa ricett. senza partecipanti, 518.
Cimitero — v. Camposanto.
Clausura — v. Monache.
Colletta dell' Imperatore, del Vescovo e del Papa, specie quanto ai sacerdoti esteri, 256.
Colore. Con qual colore di paramenti debba cantarsi il *Te Deum* dopo la messa, 257.
Commemorazione. Circa le commem. alle Lodi ed ai Vesp. nei suffragii de' Santi, 195 — v. Concorrenza.
Commemorazione dei Fedeli Defunti. Intorno all' anticipaz. del mattutino, al trasferimento, alle quarantore ed ai funerali di un morto, 110 — Nella messa che si celebra nel giorno non proprio se debba commemorarsi l' officio corrente, 301.
Composizione. Circa gli effetti pei beni eccles., 182 — Se i beneficiati possano, circa i frutti di beneficii, comporsi coi patroni che ne svincolarono o rivendicarono i beni, 265 — Se nelle composizioni si possano accettare fondi stabili, 427.
Compra-vendita. Oggetto comprato per mezzo di uno che, prima di pagarne il prezzo, é fallito, 539.
Comunione. Circa la comunione pasquale nella propria parrocchia, 125 — Se la com. pasquale può darsi ai non digiuni, 129 — Se la comun. ai non digiuni può darsi per infermità diuturna, ivi — Se nel Sabato Santo possa amministrarsi la comun. in qualunque chiesa, ivi — Circa il divieto delle comunioni in tempo di Ss. Esercizii, 516 — v. Eucaristia.
Concilio. Se gli statuti del concilio provinciale o nazionale obbligano in coscienza, 422 — Se ciascun vescovo possa dispensare da queste leggi, 463.
Concorrenza. Circa la concorr. di due feste di 2.ª classe nella nuova disciplina, 297 — Se debba farsi la comm. dei Ss. Apostoli ai secondi vesp. quando concorre la festa della comm. di S. Paolo, 301.
Concorso. Di un concorso parrocchiale, in cui due esaminatori si collusero con un concorrente, 222 — Se la infedeltà di qualche esaminatore renda per sè nullo il conc., 328 — Circa la elezione dei parroci

nei concorsi per più parrocchie, 470.
Confermazione. v. Patrino.
Confessione. Circa la facoltà di ricevere le confessioni dei naviganti, 103 — Se il superiore di suore possa pur confessarle, 185—v. Confessore.
Confessore. Circa l' obbligo nel confessare di risarcire il penitente da lui costretto a restituire quando l' obbligo era dubbio, 419 — v. Confessione, Monache, Suore.
Confraternita. Se una sola confr. possa aver diritto di associare e trasportare i cadaveri alla sepoltura, 5 — Se una confr. sia obbligata anche per consuetud. d' intervenire alla processione del *Corpus*, 147 — Sul diritto di portare in processione la propria statua, 183 — Circa il permesso dell'Ordinario pel cappellano di una confr., 185— Se le confr. sono obbligate alle processioni, 215 — La confr. dell' adoraz. perpetua di Torino viene eretta in primaria con indulg., 243, 244, 245 — v. Precedenza, Rosario.
Congregazioni religiose di Francia. Lettera di Leone XIII all'Arcivesc. di Parigi, 490.
Congregazione (S.) degli Studii. Un esemplare di qualsivoglia opera si pubblichi dalle persone addette alle Università cattoliche, deve spedirsi a questa S. C., 485.
Congregazione (S.) de' Vescovi e Regolari. Norme circa la trattazione degli affari in contenzioso, 389.
Consuetudine — di cantare due messe nelle Domeniche, 310 — di aggiungere alle litanie de' Santi i Patroni della diocesi e del luogo, ivi — che nella messa cantata l' accolito non porti la cotta, 311 — che in coro non si reciti *Kyrie* e *Gloria*, 312 — che nelle messe solenni il sagrestano spieghi il corporale; che in taluni giorni si smetta la turificaz. e si tengano due candele sull' altare; che il suddiacono non accompagni il diacono al canto dell' Evangelo; che il can. celebrante dallo scanno coperto dia l' incenso e la benediz. per l' Evang., 345 — di nominare nell' oraz. *a cunctis* i patroni della città e della diocesi, ivi — di non cantarsi dal coro la sequenza nelle messe di *requie*, ivi — di prendersi il piviale dal celebrante nelle lodi e nei vespri dal capitolo in poi, ivi — di cantarsi i vesp. dei defunti sedendo il celebrante coi ministri parati nello scanno del presbiterio, ivi — di non supplirsi ciò che si omette dall' organo nel canto alternato dell' officio fra l' organo e il coro, ivi — Recenti decreti circa altre consuet. in coro, 497, 502 — Di una consuet. capitolare per premiare la frequenza in coro, 521 — v. Canonico, Funerali.
Contenzioso — v. Congregazione (S.) de' Vescovi e Regol.
Conventuale (Messa). Quando è senza canto se debba celebrarsi innanzi al capitolo, e se questo può recitare le ore durante la detta messa, 262 — Un cappellano di monache quando può dire la messa conventuale? 263 — Se i Regolari hanno certamente l' obbligo della convent., 274 — Se le messe conv. lette possano considerarsi come cantate per le collette, le preci, il num. dei ceri, 311—Si sana per una diocesi la omissione della messa della feria in quares. quando si è celebrata la messa votiva, ivi — Circa l'indulto di cantare una sola messa conv., 312 — Se i ministri sacri canonici debbano aiutare il celebrante a vestirsi, 313.
Coro. Circa la consuetudine dell' alternativa e dell'assentarsi per turno dal coro, 40 — I capitolari, occupati nelle cause dei Santi, si considerano presenti in coro, 58 — Condotta dei canonici quando si dicono messe lette in coro, 59—Se in coro si possa usare il cappotto, 82 — Come provvedere alla mancanza di capitolari nella officiatura corale, 83 — Se i capitolari non canonici son tenuti di genuflettere all' altare del coro

senza SS., 315 — Circa l' obbligo del coro in un beneficiato convalescente, 377 — Circa l'off. in coro: recenti decreti della S. C. de' Riti, 497, 502— Circa l' indulto di assentarsi dal coro *pro diebus et horis*, 521 — Di una consuetudine capitolare, ivi.

Corone di fiori. Se possano mettersi sul tumulo e presso le iscriz. lapidarie, 83.

Corpus Domini —v. Processione.

Credo. Se può conservarsi l' uso d' inginocchiarsi clero e popolo all' *Incarnatus*, 307 — Se il clero minore possa ivi non genuflettere, 313.

Cresima—v. Patrino.

Croce (S.).Circa le messe votive della S. Croce, quando non si recita l' off. proprio, 258.

Cuor di Gesù. Rito e formola della benedizione dello scapolare del Cuor di Gesù, 198 — Facoltà di benedirlo agli Oblati di Maria Imm., 200 — La messa mensuale del 1.° venerdì deve dirsi con *Gloria* e *Credo*, 256 — Se debba omettersi l' alleluja nella messa fuori il tempo pasquale, 257— Circa le messe votive del S. Cuore quando non se ne recita il proprio officio, ma uno affine, 258—La messa mensuale del S. Cuore può essere anche letta, 259 — Elevaz. del rito di questa festa, 498 — L' aggiunta all' off. del Cuor di G. deve mettersi anche a quello rispondente alla messa *Egredimini*, 499 — La festa del Cuor di G., se non è di precetto, non deve considerarsi come solennità, 503.

D

Dedicazione della Chiesa. Da chi debba celebrarsi, 109.

Diacono. Quando e come può amministrare la S. Comunione, 79 — Quando può amministrarla a sè stesso, 81 — Norme per le genufl., 164.

Digiuno. Se nei giorni di digiuno possa prendersi il *peptone*, 124 — Se per tutti i luoghi valga la regola che i non obbligati al digiuno possono far uso dell' indulto delle carni in qualsivoglia pasto, 219 — L' indulto delle carni porta seco sempre quello delle uova e dei latticinii, 220 — Se sia libero ciascuno di non avvalersi dell' anticipazione di una vigilia ottenuta dalla S. Sede, 221 — Se le opere ingiunte per l' indulto delle carni in quaresima sono di consiglio o di precetto, 222 — Se la vigilia della Immacolata porti l' obbligo del digiuno, 225 — Se la madre possa tollerare che i figli non digiunino, 425 — Circa i digiuni del sacro Avvento, 542—v. Comunione.

Dignità. Se e quando una Dignità può sostituire il can. penitenziere, 130— Di un canonicato elevato a dignità e sottoposto a concorso o ad esame, 146—Se la prima Dignità sia tenuta di sostituire il Vescovo pur quando il capitolo celebri in altra chiesa, 300 — Se i canonici presbiteri siano tenuti di assistere ad una Dignità che fa le veci del Vescovo, 313.

Dispensa. Dalla irregolarità per vizio di ginocchio, 341 — per vizio agli occhi, 342 — per vizio alla gamba, 343.

Dispensa in radice. Se possa sanarsi in radice una unione concubinaria e poi civile, in cui prima dell'atto civile lo sposo siasi reso impotente, 3 — Disp. in rad. del noviziato nel dubbio del valore del battesimo, 10 — Quando abbia effetto la dispensa in rad., 67.

Dispensa matrimoniale. Se quando *omnia parata sunt* pel matrimonio, si possa dispensare dal Vescovo da un imped. dirimente pubblico, 16 — Se il Vesc. può dispensare da impedimenti dirimenti quando il matrimonio è già contratto, 31 — Norme circa le dispense matrim. *in forma pauperum*, 488.

Distribuzioni. Se i canonici che vanno a Roma pel giubileo perdano le distribuz., 181 — Se le perda il Vicario Capitolare, assente pel suo

officio, 215 — I capitolari, addetti alle cause dei Santi, lucrano le distribuzioni, 327 — v. Coro, Teologo.
Divorzio. Circa i giudici e gli avvocati che in Francia trattano cause di divorzio, 274.
Donazione. Quando debba dirsi una somma di danaro donata ad un Monastero, 386.

E

Ecclesiastico. Pene comminate agli eccles. dediti ai partiti politici, che abbandonano senza permesso la residenza, o smettono l' abito ecclesiastico, o si facciano ascrivere volontariamente alla milizia, o dirigano qualche fatto d' armi, 294.
Elezioni politiche. Lamenti del S. Padre per lo accorrervi dei cattolici, 354.
Emigranti. Circolare della Segreteria di Stato agli Ordinarii d' Italia pel bene spirituale degli emigranti, 246.
Enciclica — v. Leone XIII.
Eretico. Circa l' abiura da farsi, 49 — Se vi sia divieto generale di non ammettersi figli di eretici in istituti cattolici, 86 — Un eretico non può far da patrino, 433.
Esaminatore pro-sinodale. Se con cura d' anime va esente dall' obbligo della soluzione dei casi di coscienza, 40 — v. Concorso.
Esequie. Se nelle processioni mortuarie in tempo di passione la croce debba portarsi velata, 86 — Norme circa le esequie e i diritti parrocchiali, 108 — Circa l' esequie della madre col neonato, 127 — Diritti del parroco nelle esequie dei Terziarii, 128 — v. Funerali.
Esercizii spirituali. Circa la ingerenza delle Suore nella direzione de' Ss. Esercizii, 542.
Estrema Unzione. Se per necessità possa amministrarsi con olio non benedetto, 213.
Età canonica. Se possa spedirsi la bolla ad un beneficiato prima della età canonica, purchè prenda possesso dopo averla compiuta, 39 — v. Ordinazione.
Eucaristia. Quando e come può amministrarla il diacono, 79 — Se i sacerdoti e i diaconi possano amministrarla a sè stessi, 81 — Se invece della lampada pel SS. possano usarsi lumini di cera, 130 — Circa il permesso dell' Ordinario per l'esposizione del SS., 184—Se, esposto il SS., possano dirsi orazioni o celebrarsi messe di defunti, 299—Se possano esporsi reliquie dei Santi, esposto il SS. in altro altare, 301 — Se possa esporsi il SS. un intero giorno in suffragio dei defunti, 302 — Se il can. che sostituisce il Vescovo può celebrare messa letta nel giorno del *Corpus*, ivi.
Exequatur. Se l' impedimento dell' *exequatur* faccia perdere la precedenza, 180.

F

Festa — v. Officio.
Figlie della Carità. Circa i loro confessori, 523.
Fiori — v. Corone di fiori.
Fonte — v. Settimana Santa.
Francesco (S.) Borgia. Circa la sua messa, 260.
Francia. Circa le Congregazioni religiose in Francia, lettera di Leone XIII al Card. Arciv. di Parigi, 490.
Funerali. Se l' associare e il trasportare i cadaveri alla sepoltura possa essere diritto di una sola confraternita, 5 — Se possano ornarsi di corone di fiori il tumulo e le iscrizioni lapidarie, 83 — Circa il funerale di un morto il dì de' morti, 110 — Se quando aveasi da una famiglia la sepoltura gentilizia in una chiesa parrocchiale e si ha in animo di erigerla nel camposanto del luogo, possa quel parroco tumulare in detto camposanto un discendente

di quella famiglia che è dimorato e morto in altra parrocchia, 152 — Circa i funerali di un canonico morto in altra parrocchia della città, 273 — Circa i funerali soliti a farsi nelle feste di precetto, 344 — Se ha diritto ai funerali il parroco di uno che ha il solo quasi-domicilio nella sua parrocchia, 420 — Circa l'accompagnamento ai funerali civili, 425 — Circa l'esporre le immagini sul catafalco, 427 — Circa il diritto di associare il cadavere che, dopo i funerali, o dopo la sepoltura, vien trasportato altrove, 522 — v. Esequie.

Funzioni. A chi spetti, impedito il Vescovo, la celebr. delle funzioni nelle Cattedrali e nelle Collegiate, nei giorni, in cui sarebbe chiamato il Vescovo a pontificare, e quali siano questi giorni, 111 — Circa il diritto di funzionare nelle Chiese de' Regolari civilmente soppresse, 126 — Circa l'abito corale del maestro di cerimonie, 197.

G

Genitori. Se la madre possa tollerare che i figli non digiunino, 425.

Genuflessioni del diacono e del suddiacono: norme, 164.

Gerosolimitano (Ordine). Notizie di quest' Ordine, 327.

Giornali empii. Circa la loro proibizione eccles., 468.

Giovedì Santo — v. Settimana Santa.

Giubilazione — v. Canonico giubilato.

Giubileo — v. Anno Santo.

Giudice — v. Divorzio.

Giudizio — v. Appello, Prevenzione.

Giuramento suppletorio — v. Matrimonio.

Giuseppe (S.). Circa la messa votiva di S. Giuseppe, quando non se ne recita l'officio, 257.

Giuspatronato. Se nel nome di famiglia di qualcuno vadano inclusi anche i discendenti da donna, e se la pia istituzione, eseguita a favore di sostituti, cessi quando sorgano i principali, 150 — Circa il modo d'interpretare le parole di fondazione di un giuspatr.; e se l'alternativa stabilita fra tre stipiti debba osservarsi anche fra i discendenti di un solo stipite, 337.

Gregorio (S). v. Messe Gregoriane.

I

Immacolata Concezione di M. V. Circa la messa votiva della Imm. nella vigilia della Imm. o dell'Assunta, 261.

Immagine. Circa la esposizione in chiesa di una doppia immag. del Rosario, 276 — Circa lo esporre le immagini dei defunti sul catafalco, 427.

Impedimenti matrimoniali. Se possa dispensarsi l'impedimento d'impotenza sorta prima dell'atto civile colla sanatoria in radice, 3—Gruppo d'impedim. matr., 220—v. Dispensa matrimoniale—Istruz. circa l'imp. del ratto,

Inclinazione del capo al nome del Santo corrente nella messa, 259.

Indulgenza — ad una orazione per la conversione dei Turchi e degli Ebrei 61 — ad una giaculatoria a Maria SS., 62 — Circa le indulg. delle corone dei Crocigeri, 85, 276—Indulgenze ad una oraz. a Maria SS. Ausiliatrice, 113 — alla Confr. dell'adorazione quotidiana universale di Torino, 243, 245—per la funzione di mezzanotte del Capo d'anno 1901, 392 — per chi nel 1901 si comunica al 1.° venerdì di ogni mese, o va in pellegrinaggio a Paray-le-Monial, 484 — Se può lucrarsi l'indulg. dell'altare privilegiato applicando ad altri la messa; e se chi fa l'atto eroico di carità debba applicare anche le indulg. *in articulo mortis* per le anime purganti, e quante ne può applicare, 532 — v. Scapolare, Terz' Ordine.

Insegne. Dell'uso della cappa, del

rocchetto e della cotta nei sacramenti, nei sacramentali e nella predicazione, 55 — Circa l' uso delle insegne canonicali, 325.

Ipoteca. Se è lecito imporre ipoteche su beni eccles. usurpati, e concorrere alla loro vendita giudiziaria, unicamente per ricuperare il proprio credito, 207 — Se chi affranca un censo dovuto ad una cappellania può prenderne ipoteca sopra un fondo svincolato di detta cappell., 520.

Irregolarità. v. Dispensa.

Iste confessor. La mutazione del 3.° vers. di quest' inno deve supplirsi nel calendario quando manca nel Breviario 501 — Nelle feste di S. Pier Dam. e di S. Alfonso non si dee mutare il 3.° vers., 504—nè deve mutarsi quando il Santo si trasferisce al dì seguente, 507.

Istituti di voti semplici — v. Voti semplici.

L

Laurea dottorale. È necessaria pei Vicarii generali? 268 — Se le lauree delle università laiche dànno diritto all' anello, 272 — v. Università.

Legato. Se la messa di legato possa cantarsi dopo terza, 313 — Di un legato informe, 376 — Se l' adempimento di un legato di messe possa anticiparsi, 522 — v. Riduzione.

Leone XIII. Enciclica all'Episcopato Greco-Melchita, 248 — Lettera per l' Opera della Preservazione della fede, 303 — Lettera all'arcivesc. di Milano contro l' accorrere dei cattolici alle urne politiche, 354—Enciclica intorno a G. Cristo Redentore, 393—Costituz. sugl' istituti di voti semplici, 442—Estensione del giubileo dell'Anno Santo a tutto l'Orbe, 448—Allocuzione nel Concistoro 17 dic. 1900, 453—Lettera sulle Congregaz. religiose di Francia all'Arcivesc. di Parigi, 490—Lettera all'Episcopato Piemontese sulla concordia dei cattolici e sulla sommissione di tutti al proprio Vescovo, 533.

Libri. Circa la permissione della stampa dei libri liturgici, 184 — Se possa un privato dar libri per messe, 224—Se van sottoposte alla censura del Vescovo le tesi di laurea che si pubblicano, 225—Circa la proibizione eccles. dei giornali empii, 468—Da quale Ordinario fa d' uopo ricevere il permesso della stampa di un libro, da pubblicarsi in più luoghi, 542.

Litanie. Di una consuetud. di aggiungere alle litanie dei Santi i Patroni della diocesi e del luogo, 310.

Luigi Gonzaga (S.) In quali giorni è vietata la messa e l'officio di questo Santo che il Vescovo può trasferire? 262.

M

Madre. v. Genitori.

Maestro di cerimonie. v. Cerimoniere.

Magistrato. Circa la confessione e la pace nella messa solenne quando interviene il Magistrato, 312.

Manifestazione della coscienza. Come si debba intendere vietata negl'istituti religiosi, 508.

Matrimonio. Se il quasi-domicilio pel matrimonio richiegga la dimora fissa in una casa, 225 — Circa la suddelegazione al matrim., 372 — Se il Vesc. può suddelegare il parroco a ricevere il giuramento suppletorio dei vaghi, e se può ottenere d'inserire ciò nel sinodo diocesano, 434—Circa la cauzione del procurare la conversione del coniuge eretico, e circa il rito di celebrare i matrimonii misti, 438—Istruzione Antonelliana circa i matrimonii misti, ivi — Circa il modo di celebrare i detti matrimonii, 469—v. Dispensa in radice, Dispensa matrimoniale, Divorzio, Impedimento.

Mattutino. Circa l' ora di anticiparlo in privato, 223 — Se il matt. possa anticiparsi in coro, ivi.

Messa. Se il Vesc. può permettere messe private nel Giovedì Santo, 33 — Circa la messa conventuale dei Regolari, 53 — Circa l' oraz. *A cunctis* pei Regolari, 54— Circa il canto di strofe nelle messe cantate e solenni, 104 — Circa l' aumento di stipendio nelle mm., 129 —Intorno alle messe votive: decreto della S. C. de' Riti, 154 — *pro re gravi*, 155 — *ex privata causa*, 156 — *solemnes in causa non publica*, 157 — *votivae B. M. V.*, 158 — *pro sponsis*, 159— Circa la m. dei Suffraganei quando assiste il Metropolitano, 161 — Se in aliena chiesa, quando ivi cade il rito minore del doppio, possa dirsi la messa festiva rispondente al proprio officio, 162—Norme per le genuflessioni da farsi dal diacono e dal suddiacono, 164 —Circa la celebraz. di una messa o di due sole nel dì del Natale, 181 — Circa le preci dopo le mm. di Natale, ivi — Circa la m. conventuale nell'Ordine dei Minori, 201 — Se sia lecito scambiarsi a vicenda la intenzione della m., 224 — Se possa un privato dare libri per m., ivi — Se presso le legaz. estere possano celebrarsi i matrimonii, come nei regni da quelle rappresentate, 241—Decreti recenti della S. C. dei Riti sulla m., 254, 260, 306 — Decreti recenti sulle mm. cantate, 309 — Circa la m. *Rorate* che cade nella vigilia dell'Immacolata, 295 — Circa l'ordine dei varii Patroni nella oraz. *A cunctis*, ivi — Circa il segnarsi e l' inclinarsi dei ministri nella m. solenne, 297—Circa l'aspersione dell' acqua benedetta, la turificazione e la pace nel coro, ivi — Se chi non sa cantare, sia dispensato dalle messe con canto, 307 — Quali siano più mm. proibite di cantarsi nella stessa chiesa, 313 — Circa il prete assistente nella messa, 314 — Se gli estranei possano soddisfare al precetto della m. festiva negli oratorii semipubblici, 519 — Sul modo di concionare del celebrante, 520 — Se un legato di mm. possa anticiparsi, 522 — Sull' obbligo di pregare pei vivi e pei defunti nella m. 523 — v. Abate, *Alleluia*, Anniversario, Antifona, Binazione, Candele, Canto, Cereo, Chiesa, Colletta, Colore, Consuetudine, Conventuale, Credo, Croce (S.), Dignità, Francesco Borgia (S.), Giuseppe (S.), Immacolata, Inclinazione, Luigi Gonzaga (S.), Magistrato, Natale, Occorrenza, Offertorio, Officio votivo, Oratorio, Orazione, Parroco, Passione, Prelato, Regolari, Reliquia, Riduzione, Rogazioni, Rosario, Serviente, Suddiacono, Suono, Traslazione, Tratto, Trinità (SS.), Turificazione, Vangelo, Vescovo.

Messa di defunto. Dichiaraz. e concessioni speciali circa gli anniversarii, il 3.°, il 7.°, il 30.°, 50 — In quali giorni sia vietata la messa solenne *praesente cadavere, e non praesente ex civili vetito*, o *post nuncium mortis*, 51 — Circa la messa solenne *pro defunctis* in quanto all'unica orazione, 127—Circa le mm. lette di *requiem* da celebrarsi fino al 2.° giorno dalla morte, 196 — Se, esposto il SS., possano dirsi orazioni o celebrarsi mm. per defunti, 299 — La messa *pro defunctis* o votiva può soddisfarsi colla messa corrente quando il rito non lo permette, 309— Se nel 3.°, 7.° e 30.° dalla morte si possano celebrare mm. lette di *requiem*, 377 — Circa i giorni eccettuati per le mm. piane *praesente cadavere*, 471—Circa la prima messa funeraria da celebrarsi dopo la morte, 519.

Messe Gregoriane. Trenta Messe di S. Gregorio: trattazione, 405 — Altare Gregoriano, 536.

Metropolitano. Messa dei Suffraganei quando assiste il Metropolitano, 161.

Minori (Ordine de'). Circa la festa del Patrono e la messa conventuale in quest' Ordine, 201.

Miraglia. Decreto di scomunica, 153.

Monache. Un monastero di Domeni-

cane del Terz' Ordine passa al Second' Ordine ed ottiene la clausura, 11 — Se il Vescovo possa prorogare di alquanti giorni il triennio ad un confessore di monache, 183 — Se, e come la religiosa di voti solenni può disporre del suo vitalizio, ivi — Se le Religiose della Visitazione hanno *sub gravi* l' obbligo di recitare l'Officio piccolo della B. V.,270, 426 — Circa la dote monastica, e se la superiora possa riceve una suora senza dote,supplendo dalla sopraeccedenza delle altre doti, 369 — v. Conventuale, Donazione.

Monastero—v. Donazione.

N

Natale di N. S. Circa la celebraz. di una messa o di due sole nel dì di Natale, 181 — Circa le preci dopo le messe di Natale, ivi, 255, 306—Circa l' abluz. delle dita nella 1.ª e 2.ª messa di Natale, 258 — Di una o due messe di Natale, ivi — Se a Natale può binare chi ha l'indulto della messa votiva della B. V., 522.

Naviganti. Circa le confessioni, 103.

Nullius (Prelato). Se debba o possa nominarsi, quando sia Vescovo, nella messa, 254.

O

Occorrenza. Circa la occorrenza dell' anniversario della consacraz. del Vescovo con feste mobili o fisse di 1. classe, 256—v. Officio.

Offertorio. Come debba leggersi l' offert. della Domenica 2.ª e della fer. 4.ª dopo la Domen. 3.ª di avvento,259.

Officio. Concedesi il trasferimento dei doppii di 2.ª classe in alcuni giorni impediti quando non possono celebrarsi altrimenti, 52 —Circa il modo d'intonare le antifone nel coro, 54 — Intorno alla occorrenza di due feste e di due officii nello stesso giorno, 57 — Circa il trasferimento della festa dell' Addolorata in settembre, 106 — Del trasferim.della festa colla ottava, 108 — Circa le feste del Patrono del luogo, della dedicaz. e del titolo della Chiesa, 109 — Circa l' anticipaz. del mattutino ed il trasferimento dell' officio nel dì de' morti, 110 — Quando si debbano dire *de communi Sanctor.* le lez. del 1.° nott., 160 — Se dopo l' ora di terza, prima della messa solenne, debba tralasciarsi il ℣. *Fidelium animae etc.* col *Pater noster*, 175, 330 — Circa la mutazione dei versetti nei suffragii, 182 — Circa il nuovo offic. di S. Beda ven., ivi — Se le addizioni da inserire nel Breviario R. obblighino subito, ivi — Circa la chiusa dell'inno *Veni Creator*, 194 — Circa la comm. da farsi alle Lodi ed ai Vesperi nei Suffragii de' Santi, 195 — Se possa celebrarsi da tutti la festa dei nuovi Santi canonizzati, 222 — Se le Monache della Visitazione hanno l' obbligo grave di recitare l' officio piccolo della B. V., 270, 426 — Circa l' ordine dei varii Patroni nell'oraz. dell' officio votivo, 295 — Della fer. 2.ª che segue la festa di S. Tommaso V. e M. quando questa cade nella Domenica fra l' ottava di Natale, 296 — Le feste doppie e semidoppie, in perpetuo semplificate, debbono considerarsi come semplici, 484 — Recenti decreti della S. C. dei Riti sull'officio, 497, 502 — v. Cappuccini, Concorrenza, Consuetudine, Mattutino, Patrono.

Officio votivo. Se recitando l' officio votivo possa celebrarsi la messa della feria, 259—v. Cuor di Gesù (S.).

Officio (S.). Concedesi ad un Vescovo di comunicare le cose del S. Off. al Vicario generale, 433.

Oratorio privato. Quali messe vi sieno vietate, 258.

Oratorio semipubblico. Se gli estranei possano ivi soddisfare al precetto della messa, 519 — v. Chiesa.

Orazione. Se dopo l' oraz. *A cunctis* possa dirsi l' altra *Defende*, 259 — Quando si possano aggiungere più

orazioni nella messa, 260 — Se nella oraz. *A cunctis* il nome del Fondatore deve precedere a quello del Titolare, 301 — Circa l' ordine delle collette, 470.

Ordinazione. Circa l'ordin. dei Regolari, 6 — Di una ordin. presbiter. in cui venne omessa la prima e la seconda imposiz. delle mani, e poi fu supplita dopo la Comunione, 291 — Di una ordin. presbiterale di cui si fece la prima imposizione delle mani senza il tatto fisico, 193 — Circa il rito delle ordinaz.: decreti recenti della S. C. dei R., 355, 360 — Di una ordinaz. presbiter. in cui mancò la prima imposizione delle mani, che fu supplita, e la seconda è dubbia, 375 — Se il Vescovo che ha avuto facoltà di ordinare *extra tempora*, può ordinare anche un estradiocesano, 426 — Circa l'ordin. di un giovane forestiero che frequenta il seminario, ivi — Se si può tenere ordinaz. nelle mezze feste, 427 — Di una ordinaz. presbiterale senza volontà di ordinarsi, 435 — Di un'altra, in cui mancò e fu supplita dopo, parte delle parole nella unzione delle mani, 437 — Di un presbitero ordinato incolpevolmente prima della età canonica, 464 — Se offende la validità dell' ordinazione la forma recitata sopra più ordinandi, in numero singolare, 482 — Circa il domicilio per l' ordinazione, 521.

Ordine Gerosolimitano — v. Gerosolimitano.

P

Padrona. Se possa tollerare la tresca di una serva, 426.

Parrocchia — v. Beneficio, Concorso.

Parroco. Se il parr. assente può celebrare la messa *pro populo* dove si ritrova, 38 — Circa la benediz. nuziale, 56 — Circa i suoi diritti nelle esequie, 108 — Se ha diritto di funzionare nelle chiese dei Regolari civilmente soppresse, 126 — Suoi diritti nelle esequie dei Terziarii, 128 — Se possa sostenersi il diritto parrocchiale di mezza sepoltura, 272 — Se il parroco abbia qualche diritto sulla prima confessione dei fanciulli, 275 — Se il parroco che rinunzia alla parrocchia, debba assolutamente costituirsi il sacro patrimonio, 427 — Se deve mettere in collazione la congrua quando la sua ricettizia sia quasi priva di partecipanti, 518 — v. Concorso.

Passione. Circa la messa votiva della Passione, quando non se ne recita l' officio proprio, 258.

Pater noster — v. Suono.

Patrimonio — v. Parroco.

Patrino. Può farsi da un cretico? 433 — Se possa adoperarsi un sol patrino per molti da cresimare, 463.

Patrono. Circa la festa e da chi debba celebrarsi, 109 — Quando i Regolari debbano celebrare il Patrono del luogo, 321 — Circa la commem. del Patrono del luogo nei suffragii, 328 — Circa la festa del Patrono pei Religiosi di Terra Santa, 347 — v. Minore (Ordine dei).

Penitenziere. Se, e quando una Dignità può sostituire il canon. penitenziere, 130 — Se il can. penitenz. debba sedere in confessionale cogli abiti corali, ivi.

Pensione. Si perdono tutte le pensioni da chi riceve impieghi o beneficii in Roma ecc., 355.

Pontificali. Circa il loro uso negli Abati e negli altri prelati inferiori al Vescovo, 251 — Circa le funzioni pontif.: decreti recenti della S. C. dei R., 355, 360 — Circa il diritto di assistere al vescovo forestiere che pontifica in una collegiata, 471.

Possesso — v. Beneficio.

Praefatio — v. Suono.

Precedenza — dei canonici e beneficiati sacerdoti sui non sacerdoti, 55 — fra canonici che presero possesso insieme, 84 — Da chi dipende tal precedenza, ivi — Da chi la prece-

denza tra i canonici onorarii, 85 — Quando i Terz. hanno la precedenza, 104 — Circa la precedenza degli ordinati lo stesso giorno, 128 — Sul diritto di precedenza della Confrater. del Santissimo, ivi — Se l'impedimento dell'*exequatur* faccia perdere la precedenza, 180.

Preci. Circa le preci dopo la messa festiva che non si canta, 261. — v. Natale.

Predicazione. Come può farla il celebrante, 520.

Prelature regolari. Se siano veri beneficii e se s'incorrano le pene canoniche, quando quelle si ricevono simoniacamente, 412.

Prescrizione. Se possa valere la prescrizione civile per annualità dovute ad enti ecclesiastici, 272.

Preservazione della Fede. Circa quest'opera, 202 — Lettera del S. Padre Leone XIII, 303.

Prevenzione. Circa la competenza nei giudizii per diritto di prevenzione, 99.

Processione. Condotta dei canonici camminando in processione, 59 — Se è lecito portare in process. il Crocifisso, 86 — Circa le processioni mortuarie in tempo di passione, ivi — Se il Vesc. possa vietare a Confrat. di Terz' Ordine religioso d'intervenire a processione, 97 — Per la preced. dei Terziarii è necessario vestire il sacco, 104 — Se una confr. sia obbligata anche per consuetudine di intervenire alla process. del *Corpus*, 147—Qual posto compete nelle processioni ai corpi morali laici, 180— Sul diritto di portare in process. la propria statua, 183 — Dei corpi morali obbligati d'intervenire alle process., 217.

Promulgazione degli atti della Santa Sede, 168.

Q

Quarantore. Circa le quarant. nel dì dei morti, 110.

Quaresima — v. Digiuno.

R

Radice — v. Sanatoria in radice.

Ratto. Istruzione circa questo impedimento matrimoniale, 530.

Regolari. Circa le loro ordinazioni, 6 — Sanatoria in radice del noviziato nel dubbio del valore del battesimo, 10—Circa la messa conventuale dei Regolari, 53—e l'orazione *A cunctis*, 54 — Circa il diritto di funzionare nelle chiese dei Regolari civilmente soppressi, 126 — Se i Regolari sono obbligati alle processioni, 217 — Se i religiosi secolarizzati possano accettare e ritenere benef. eccles., 242 — Se i medesimi, promossi a parroci, possano far proprie le rendite del beneficio, ivi — Se i Regolari abbiano certamente l'obbligo della messa conventuale, 274—Se i Regolari, invece del piccolo cappuccio, possano usare la berretta nel recarsi a celebrare, 296 — Quando debbano celebrare il Patrono del luogo, 321 — Circa la festa del Titolare e del Patrono pei religiosi di Terra S., 347 — v. Alienazione, Cappuccini, Chiesa, Donazione, Prelature regolari.

Religiose — v. Suore.

Reliquie. Circa la determinazione delle reliquie insigni, 194 — Circa il tratto delle messe delle Ss. Reliquie, 256 — Se possano esporsi reliquie de' Santi, esposto il SS. in altro altare, 301.

Resignazione — v. Beneficio.

Riduzioni. Se possano ridursi le messe di una cappellania colpita di tasse, 127 — Se possano ridursi le messe dei legati per l'aggio attribuito all'esattore, 128.

Rinunzia. Deve il Vescovo accettare la rinunzia al benef. prima del possesso? 39 — v. Beneficio.

Riserva dei beneficii — v. Beneficii.

Riserva dei casi. Se si può assolvere dai riservati al Papa quando il pe-

nitente non potrebbe più presentarsi al confessore, 293—Se quando torni duro al penitente la dilazione, lo si possa assolvere subito anche *a falso crimine sollicitationis*, 373—Se nei casi urgenti, in cui si può assolvere dai riservati alla S. Sede, invece di scrivere poi alla S. Penitenzieria, si possa ricorrere a chi ne ha facoltà, 481.

Rocchetto. Circa l'uso di esso nei sacramenti e nei sacramentali, 55.

Rogazioni. Se la messa delle rogazioni può essere letta e può aggiungervisi la commem. di S. Marco, 264—Se nella detta messa può farsi la comm. della vigilia dell'Ascensione e recitarsene l'ultimo Vangelo, ivi.

Rosario. Facoltà del Generale de' Domenicani di designare sacerdoti per benedire i rosarii ed aggregare i fedeli alle Confraternite, 60 — Se la Messa del Rosario possa celebrarsi come votiva, 263—Circa la esposizione in chiesa di una doppia immagine del Rosario, 276.

S

Sabato Santo — v. Settimana Santa.

Sacerdote. Se può amministrare a sè stesso la Comunione, 81.

Sanatoria in radice — v. Dispensa in radice.

Scapolare. Rito e formola della benedizione e della imposizione dello scapolare del S. Cuor di Gesù, 198—Facoltà di benedirlo agli Oblati di Maria Imm., 200—Indulgenze al medesimo, 350, 352.

Scomunica. Decreto di scom. vitanda contro Miraglia e Vilatte, 153.

Scuole — v. Suore.

Scuole miste. Istruzione ai Vescovi Greco-Uniti, 289.

Seminario. Come fare quando i deputati del seminario si rendono inabili, 38—Se il Vic. Gen. può appartenere alla doppia commissione del Semin., 126 — Se può eleggersi a deputato un canonico che abbia conti pendenti col semin., ivi — Se il rettore del semin. debba rispondere del pagamento dovuto da qualche alunno per contratto fatto colla venia di lui, 388.

Sepoltura. — v. Esequie, Funerali.

Serviente. Se la messa possa esser servita da una donna, 308.

Settimana Santa. Se il Vescovo può permettere messe private nel Giovedì S., 33 — Se nel Sabato S. può amministrarsi la Comun. in qualunque chiesa, 129 — Se nell'*Exultet* debba nominarsi il prelato *Nullius* che sia Vescovo, 255 — Circa la benediz. del fonte quando manchino sacerdoti, 297 — Circa il canto dell'*Exultet*, ivi—Circa il genuflettere nella lettura privata del *Passio*, quando si sta cantando, ivi — Se cantando la messa senza ministri possa il celebrante leggere senza canto il *Passio* e cantare solo ciò che segue al *Munda cor meum*, 315 — Circa la benediz. del fonte nelle chiese filiali, 344.

Sigillo sacramentale. Vi è tenuto il penitente? 176.

Stipite — v. Giuspatronato.

Studii (S.Congr.degli) — v.Congregazione (S.) degli Studii.

Suddiacono. Norme per le genuflessioni, 164—Se nella messa solenne un chierico possa far da suddiacono, 313.

Suffragii nell'Officio—v. Officio, Patrono.

Suono. Se può sonarsi l'organo al canto del *Praefatio* e del *Pater noster*, 314.

Suore. Circa le scuole normali da tenersi dalle religiose insegnanti, 8 — Può la superiora interrogare una suora sulle cose udite in confessione? 176 — Se il superiore di suore possa pur confessarle, 185 — Se le suore questuanti han sempre bisogno della venia del Vescovo per chiedere limosine, 185—Circa il confessore delle suore di voti semplici

non soggette a clausura, 455—Circa il divieto della manifestazione della coscienza, 508 — Circa la clausura parziale, 515 — Circa il confessore delle Figlie della carità, 523—Circa l'ingerenza delle Suore nella direzione de' Ss. Esercizii, 542— v. Voti semplici.

T

Te Deum. Con qual colore di paramenti debba cantarsi dopo la messa, 257.

Teologo. Se il can. teologo possa con facoltà vescovile recarsi altrove pel quaresimale, 40 — Se, e come, il canonico teol., invece di leggere la sacra scrittura in cattedrale, possa insegnare scienze sacre in seminario, 115 — Circa il numero delle lezioni scritturali e circa il modo di farle, 120 — Se il Vescovo può esonerare il can. teol. dal leggere in cattedrale quando legge in seminario con qualche stipendio, 328.

Terz' Ordine. Se il Vesc. possa vietare interinalmente ad una confr. di Terz' Ordine d' intervenire a processioni, 97—Perchè i Terziarii abbiano la precedenza nelle processioni devono vestire il sacco, 104 — Diritti del parroco nelle lore esequie, 128 — I sacerdoti terziarii, nel dare ad altri l' assol. generale, la lucrano anche per sè, quando non possono riceverla da altri, 349 — Se l' assoluz. gener. possa darsi ai terziarii nei giorni d' indulg. plenaria, 376 — L' indulg. della Porziuncola e le chiese dei Terziarii, ivi.

Titolare della Chiesa. Da chi debba celebrarsi, 109 — Sulla festa del Titol. da celebrarsi nelle chiese e negli oratorii pubblici, 163 — Circa la festa del Titolare pei religiosi di Terra S., 347 — v. Officio.

Traslazione. Circa la messa del Santo in giorno non proprio, 260—In quali giorni è vietata la traslaz. della messa e dell'off. di S. Luigi Gonzaga? 262 — Se la messa del Patrono da trasferire possa cantarsi quando il giorno proprio cade in Dom. di Passione, *in Albis*, e nella SS. Trinità, 314 — v. Officio.

Tratto nella messa delle Ss. Reliquie, 256.

Trinità (SS.). Circa la 3.ª oraz. della messa votiva della SS. Trinità, 258.

Turificazione. Circa la turif. dell'altare, dei ministri e del coro, 297 — v. Officio.

U

Università. Un esemplare di qualsivoglia opera si pubblichi dalle persone addette alle Univ. cattoliche, si deve spedire alla S. C. degli Studii, 485 — Dubbii risoluti circa la collazione della licenza e della laurea, 486.

Utensili dei Cardinali e dei Vescovi defunti. Costit. di Pio IX, 63.

V

Vangelo. Circa il modo di recitare l'ultimo Vangelo, 261.

Velocipede — v. Bicicletta.

Venerdì Santo — v. Settimana Santa.

Veni Creator. Circa la chiusa di quest'inno, 194.

Vescovo. Se il Vesc. può permettere la celebrazione privata di qualche messa nel Giovedì Santo, 33 — Circa le funz. del Vesc. titolare, 56 — Circa gli utensili dei Vesc. defunti, 63 — Diritto al Vesc. di essere associato dal capitolo, 105, 297 — Circa la messa dei Suffraganei quando assista il Metropolitano, 161 — Se possa e debba nominarsi nella messa il prelato *Nullius* quando sia Vescovo, 255 — Se anche posteriormente al Decreto 23 Giugno 1898 le concessioni fatte nominatamente al Vescovo debbano intendersi fatto all'Ordinario, 292 — Se il Vesc. debba lavarsi le mani anche dopo la messa, 296 — Circa l'uso del trono pei

Vescovi forestieri, 323 — Circa le varie funzioni pontificali: recenti decreti della S. C. dei R., 355, 360 — Concedesi ad un Vescovo che possa comunicare le cose del S. Uffizio al Vicario generale, 458 — v. Alienazione, Anniversario, Confraternita, Dispensa matrimoniale, Eucaristia, Libri, Suore.

Via Crucis. Circa il rito di compierla pubblicamente, 424—Circa il rito di compierla privatamente, 425.

Vicario capitolare. Se, assente dal coro pel suo officio, possa godere le distribuzioni, 215 —v. Alienazione.

Vicario generale. Se può appartenere alla doppia commissione pel Seminario, 126—Se gli è necessaria la laurea dottorale, 268.

Vigilia. Se sia libero ciascuno di non avvalersi dell'anticipazione di una vigilia, ottenuta dalla S. Sede, 221.

Vilatte. Decreto di scomunica, 153.

Visitazione. Se le Monache della Visitazione hanno obbligo grave di recitare l'officio piccolo della B. V. 270, 426.

Voti semplici. Circa l'obbligo negli istituti di voti semplici di sussidiare le suore uscite fuori, 385 — Costit. apost. intorno agli istituti di voti semplici, 442 — Circolare agli Ordinarii perchè mandino alla S. C. dei VV. e RR. direttamente e sigillate le lettere commendatizie degl'istituti da approvare dalla S. Sede, 483 — Circa il divieto della manifestazione della coscienza ai superiori, 508— Circa la clausura parziale, 515 — v. Suore.

II.

Parte Civile

A

Asse ecclesiastico — v. Cassazione (Corte di).

Autorizzazione — v. Confraternita.

B

Beneficii. Beneficii impropriì disgiunti dall'ufficio, 332 — Diritti e doveri dell'economato de' beneficii vacanti alla vacanza di un beneficio, ivi.

Beni ecclesiastici. Sull'abbono del 15 % ai compratori di beni ecclesiastici, 472 — v. Interessi.

C

Cadaveri. Monopolio sul trasporto di cadaveri, proscritto, 43 — Pel trasporto dei cadaveri da una in altra provincia, 90 — v. Confraternita.

Campane — v. Comune.

Cappellania. Cappellania laicale soppressa, 236 — Cappellania laicale o costitutivi, 284 — Caratteri sostanziali di una cappellania laicale, 380 — v. Patronato, Prescrizione.

Cassazione (Corte di). Competenza speciale della Cassazione di Roma circa le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, 189 — Il Concordato del 1818 in Cassazione, 283.

Chiese parrocchiali — v. Parroco.

Cimiteri. Distanza dei cimiteri, 43 — v. Sepolcro.

Collegii-convitti—v. Dazio consumo.

Compratori di beni ecclesiastici — v. Beni eccles.

Comune. Annue prestazioni di culto dovute dai comuni, 44—Diritto consuetudinario del comune sulle cam-

pane, 89 — v. Municipio, Opere pie.
Comunia di preti soppressa, 333.
Concentramento. Lascito di culto esente da concentr., 43 — Opere pie non concentrabili, 90 — Opera pia parrocchiale se concentrabile, ivi — Opera pia affidata al parroco, da concentrare, 137—Opera pia elemosiniera non concentrabile, 138 — Opere pie autonome col medesimo scopo se debbano aggrupparsi o concentrarsi, ivi.
Concordato—v. Cassazione (Corte di).
Confraternite. Autorizzazione per liti nelle confr., 42 — Se le confr. sieno trasformabili, ivi — Diritti delle confr. nel trasporto dei cadaveri, 43 — Circa le modificazioni dello Statuto di una confr., 89 — Patrimonio di confr. se trasformabile per mutuo soccorso, 90 — Confraternite trasformabili, 91 — Circa il contributo delle confrat. per gli inabili al lavoro, ivi — Confr. capaci di accettar legati per beneficenza. Competenze, 137 — Quali confrat. di Roma vanno esenti da soppressione, 235 — Circa le funzioni di un priore di confrat. rinunziante, 284.
Congregazione di carità—v. Parroco.
Congreghe. Convocazione dei confratelli delle Congreghe, 44 — v. Confraternite.
Congrua. Spese da dedurre per l'aumento di congrua, 283.
Consuetudine—v. Comune.
Conversione dei beni — v. Interessi.
Corporazioni religiose — v. Riversibilità.
Culto. Spese di culto *ab immemorabili* quando obbligatorie, 89 — Spese di culto *ab immemorabili* non obbligatorie, 91 — v. Comune, Concentramento, Quota di concorso, Trasformazione.

D

Dazio consumo. Il dazio cons. nei collegii-convitti, 139.
Dotazione. v. Fondazione di culto.
Dote. Quando si decade dalla dote di un'opera pia, 138 — v. Opera pia.

E

Economato di beneficii vacanti. v. Beneficio.

F

Fabbricati. v. Seminario.
Fondazione di culto. Fondaz. di culto con sostituzione se abolita, 189 — Fondaz. di culto autonoma inadempiuta, 473 — Quale dotazione e rappresentanza basta per una fondaz. di c. autonoma, ivi — Fondaz. autonoma con rendite non distinte, non ipotecate, non indefettibili, soppressa, 474 — v. Opera pia.
Fondo pel culto. v. Parrocchia.
Funerali. v. Municipio.
Funzioni. v. Confraternita.

I

Interessi. Criterii sulla rendita e sugl'interessi dei beni convertiti, 381 — v. Tassa di svincolo.

L

Lascito di culto—v. Concentramento.
Legge. La legge sulle opere pie ed il passaggio di amministrazione, 188 — v. Cassazione (Corte di).
Legati. Legato di messe abolito, 188 — Legato di messe non soppresso, 234 — Quando sia soppresso un legato di messe, ivi — v. Confraternite, Messa.

M

Matrimonio civile. Termine per la celebraz. del matr. civ. dalle pubblicazioni, 139.
Messa. Obbligazione di messa non soppressa, 333.

Monastero — v. Patronato.
Municipio. Il Munic. nei trasporti funebri, 139.

O

Opera pia. Se nelle opere pie dotali una domestica si considera come artigiana, 138 — Se richieggasi il voto del Consiglio comunale per le modificazioni degli Statuti delle opere pie, ivi — Opere pie scolastiche riformate sulle pratiche religiose, 139 — v. Concentramento, Fondazione di culto, Legge.

P

Parrocchia. I beni delle parrocchie ed il fondo pel culto, 473.
Parroco. Come il parr. può far parte della Congregazione di Carità, 89 — Prestazioni dovute al parr. per prescrizione secondo leggi anteriori, 286 — Azione del parr. e del vicario curato pei restauri della chiesa parrocchiale, 381 — v. Concentramento, Congrua.
Patrimonio — v. Confraternite.
Patronato. Quale dicesi patron. eccles., 188 — Se il patron. a favore dei maschi sia strettamente agnatizio, ivi — Come si perda il diritto di patron. per prescrizione, 282 — Del patron. di cappellania attribuito ad un monastero soppresso, 283.
Patrono — v. Tassa di svincolo.
Pensione. Circa la professione monastica per la pensione, 284.
Pesi di cappelllania — v. Prescrizione.
Prescrizione. La prescriz. sull' adempimento dei pesi di cappellania, 474 — v. Parroco, Patronato, Tassa di svincolo.
Prestazioni di culto — v. Comune.
Preti — v. Comunia di preti.
Priore — v. Confraternita.
Professione monastica — v. Pensione.

Q

Quota di concorso, dovuta ad enti anche non ecclesiastici, che servono al culto, 333 — v. Tassa di manomorta.

R

Regolari. v. Pensione.
Rendita. v. Interessi.
Riversibilità sulle Corporazioni religiose, 189.

S

Sacerdoti. v. Sindaco.
Seminario. Fabbricati di seminarii non soppressi, 380.
Sepolcro. Se il sepolcro di famiglia sia commerciabile, 188.
Sindaco. Incompatibilità dei sacerdoti coll' officio di sindaco, 44.
Solve et repete. v. Tassa di svincolo.
Sostituzione. v. Fondazione.
Spese di culto. v. Culto.
Statuti. v. Confraternite, Opere pie.

T

Tassa di manomorta. Spese a dedursi dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso, 284.
Tassa di svincolo. Natura degl' interessi della tassa di svincolo, 187 — La tassa di svincolo e la qualità di patrono e d' investito, 235 — La tassa di svincolo, *solve et repete* e la prescrizione quinquennale, 236 — La tassa di svincolo del 30 °/o, e il *solve et repete*, 285.
Trasformazione. Istituzione di culto con oneri di beneficenza non trasformabile, 43 — v. Confraternita.

V

Vicario curato. v. Parroco.

Imprimatur.
P. Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.
Imprimatur.
Iosephus Archiep. Mayren. Vicesgerens.

Monitor ecclesiasticus
1900
CBPac...

1900
15692

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 8089

PATTI DI ASSOCIAZIONE
AL MONITORE ECCLESIASTICO

1. Il Monitore Ecclesiastico esce l'ultimo giorno di ogni mese in un fascicolo di 32 pag., comprese le 4 della copertina colorata e stampata; bella edizione in grande ottavo.

2. Essendo scopo di questa pubblicazione facilitare a tutti gli ecclesiastici la conoscenza dei documenti e delle cognizioni necessarie ed utili pei loro sacri ministeri, il prezzo annuo, da pagarsi anticipatamente, è fissato a sole L. 5 per l'Italia, e L. 6,50 per l'Estero.

3. Ogni anno si formerà un volume con doppio indice, ed ogni dieci volumi costituiranno una serie con indice generale.

4. Chi procura dieci associati, inviandone il prezzo di L. 50, avrà in dono l'undecima copia.

5. L'Associazione non disdetta alla fine dell'anno, s'intende riconfermata per un altro anno.

6. Lettere, plichi ecc., si dirigano franchi di posta alla Direzione del Monitore Ecclesiastico in Roma (senz'altro indirizzo).

La intera prima serie, in dieci grossi volumi, già compiuta (incluso l'Indice generale), costa L. 57 per l'Italia e L. 78 per l'Estero. — Ciascun Volume, L. 6,70 per l'Italia e L. 8,70 per l'Estero. — Il solo indice generale, L. 2 per l'Italia e L. 3 per l'Estero.